1907

BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI

N.° d'inventario 299
Sala Grande
Scansia 2 Palchetto 6
N.° d'ord. 2 10

8. 5. 17

Digitized by Google

5473349 SBN

# NUOVA COLLEZIONE
DELLE
# PRAMMATICHE
DEL
# REGNO DI NAPOLI
TOMO IV

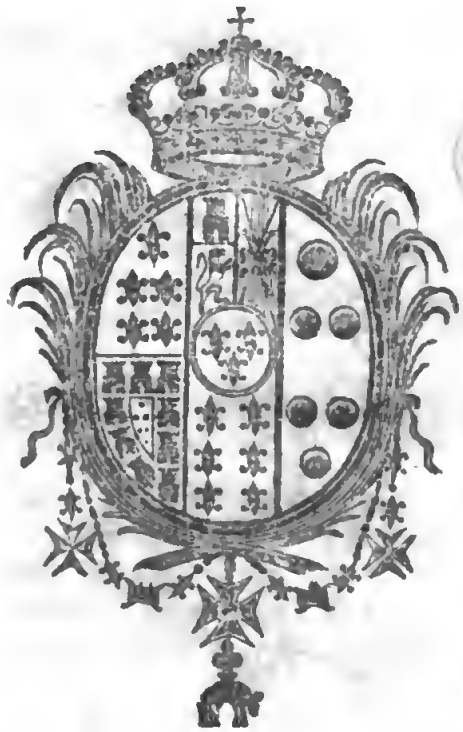

NAPOLI MDCCCIV
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

Digitized by Google

# INDICE

## DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO QUARTO TOMO.


TIT. LXVIII. *Edictum ad festos dies suburbiorum.* pag. 1

LXIX. *Edictum Tabaccarium.* 3

LXX. *De Educatione puerorum, et puellarum, et de matrimoniis cum ipsis non contrahendis.* 45

LXXI. *De Eleemosyna non petenda absque facultate concessa.* 46

LXXII. *De Emptione, et venditione.* 47

LXXIII. *De Exceptionibus.* 73

LXXIV. *De Excubiis nocturnis.* 73

*De Executoribus. Vide de Commissariis.*

LXXV. *De Expensis.* 76

LXXVI. *De Expulsione Gallorum, et aliorum cum eis foederatorum ex caussa belli, et commercio cum ipsis probibito.* 77

LXXVII. *De Expulsione Hebraeorum, sive Judaeorum.* 99

LXXVIII. *De Expulsione Lusitanorum, aliorumque foederatorum, et commercio cum ipsis probibito.* 112

*De Exteris Regnum Neapol. venientibus. Vide de Officio Magistratus* Politiae *in urbe, et Regno.*

LXXIX. *De Extractione, seu exportatione animalium, auri, argenti, et aliorum probibita.* 115

LXXX. *Extra Regnum ne quis abeat, ut alibi sedem posceret.* 214

LXXXI. *De Exulibus.* 215


*De*

*De Falsificatione monetarum. Vide de Monetis.*

TIT. LXXXII. *De Falsis.* 287

LXXXIII. *De Feriis.* 305

LXXXIV. *Festorum dierum observatio imperatur: festi dies, in quibus operae fabriles permittuntur.* 311

LXXXV. *De Feudis.* 320

LXXXVI. *De Fide, et auctoritate instrumentorum, et qualiter reassumantur.* 369

LXXXVII. *De Fide, et auctoritate memorialium, seu libellorum.* 372

LXXXVIII. *De Fide publica danda, et observanda, seu de Guidaticis.* 385

LXXXIX. *De Foculariorum descriptione.* 388

# PRAMMATICHE
## DEL
# REGNO DI NAPOLI

## EDICTVM AD FESTOS DIES SVBVRBIORVM

## T I T. LXVIII.

*Bannum M. C. V.*

*sive*

### PRAMMATICA PRIMA.

Interdictum M. C. V. aliorumque Tribunalium militibus, ne festis quibusque diebus audeant aliquæ aeris alieni nomine in vincula conjicere sub trium mensium carceris, aliaque pro arbitrio pœna, ipsarumque executorialium litterarum expeditarum nullitate.

DOvendo S. E. provedere alli scandali, ed estorsioni, che nelle Feste comandate si commettono, così da Soldati di Vicaria, come da altre Corti, li quali senza nessuno rispetto, che siano giorni di Feste comandate, con ordini, ed Esecutorj spediti per causa di debiti vanno carcerando, ed eseguendo genti per causa di detti debiti; di modo che detti debitori per non farsi estorquere sono obbligati à non poter sentire la Santa Messa, nè fare altri Ufficj Divini; Onde per ovviare a simili disordini, è remasta servita ordinarci con Dispaccio per Secretaria di Guerra de' 30. del prossimo caduto mese di Settembre del corrente anno, che se ne publichi Banno; Perciò habbiamo stimato fare il presente, col quale ordinamo, e comandamo à tutti detti Soldati così di Vicaria, di Capitani di Giustizia, e di qualsivoglia altra Corte, che sotto pena di tre mesi di carceri, ed altre à nostro arbitrio, dopo la publicazione del presente non debbiano per qualsivoglia causa di debito civile, carcerare, nè eseguire persona alcuna per questa Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali li detti giorni di Festa comandata tantum, e per li creditori, che faranno quelli carcerare, o eseguire in detti giorni di Feste comandate, ordinamo, e comandamo, che così detti ordini, come detti Esecutorj s'intendano nulli, irriti, e cassi in detti giorni, nè habiano più vigore in essi giorni, nè li loro debitori sono tenuti à pagare cos' alcuna per detti loro debiti; ed affinchè venghi à notizia di tutti,

nè da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordinamo, che si publichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Città di Napoli. *Hoggi lo primo Ottobre* 1711. *Giuseppe del Ponte Duca di Flumari Reg. Nicolaus Pennella Act. Mag.ᵉ. Banno ut sup.* Pubblicata a dì 1. Ottobre 1711.

Die 1. Oct. 1711. Giuseppe del Ponte Duca di Flumaris Reggente.

## PRAMMATICA II.

*Regens, et Judices Magnae Curiae Vicariae.*

CAROLO Rege. In Festis diebus Suburbiorum arma non habeant, qui eo loci conveniunt: ex sanctione, qua in Titulo *De Armis*, idque Syndici, et locorum Gubernatores prohibeant, vel non puniantur.

INvigilandosi sempre più con Paterno zelo dalla Maestà del Re Nostro Signore, che Dio guardi, alla quiete, ed utile di questi suoi Fedelissimi Vassalli, per evitare le risse, che tra loro continuamente nascono, ed in particolare i disordini, che sogliono accadere nelle Festività, che si celebrano ne' Casali di questa Fedelissima Città, coll' abuso, che tengono i naturali di essi nell' asportare armi da fuoco, e bianche, anche quelle contra la forma delle Regie Prammatiche, ha disposto la prefata Maestà con particolar Biglietto spedito per Segretaria di Stato, Grazia, e Giustizia in data de' 17. Dicembre del prossimo scorso anno 1737., ed altro de' 25. Aprile del corrente anno ordinare a questo Tribunale della G. C. della Vicaria si fosse fatto pubblicare Bando per evitare in occasione della celebrazione di detta Festa l' asportazione, ed uso dell' armi suddette. Che perciò col presente ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si sieno persone di qualunque stato, e condizione si sieno, non ardiscano, nè presumano nelle Festività, che esse persone faranno con far Compagnie, Castelli, o altre unioni di gente di qualsivoglia maniera che sia, ne' Casali di questa Fedelissima Città asportare, o servirsi d' armi da fuoco, o altre bianche sotto le pene dalle Prammatiche stabilite per l' armi proibite, e per tutte l' altre non vietate dalle stesse Regie Prammatiche un anno di carcere senza poter allegare buona fede per lo solito, e l' abuso passato; nè i Sindaci, Eletti, o Governatori possano questa suddetta asportazione permettere in dette Festività, non potendo la buona fede anche giovare agli asportatori se mai i Sindaci, o altra persona, come contravvegnenti al presente Bando vi permettessero l' asportazione, e per osservanza di ciò ordiniamo, che detto Bando affinchè niuno possa allegare causa d' ignoranza, si pubblichi non solo nel Casale della Barra, ma in tutti gl' altri Casali di questa Fedelissima Real Metropoli. *Vicaria* 5. *Maggio* 1738. *Il Duca di Giovinazzo Reggente. Giuseppe-Maria Andreassi. Onofrio-Marchese di Villapiana. Pietro Sambiase. Giacomo Bissanti. Giuseppe Verduzj. Nicolò de Miranda. Giuseppe Romano Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria. Gerardo de Nigris Segretario. Diego de Segura Soll. F. di Vic. Banno ut supra.* Pubblicata a dì 12. Maggio 1738.

Die 5. Maji 1738.

EDI-

# EDICTVM TABACCARIVM

## T I T. LXIX

*Bando da parte della Sacra Regia, e Cattolica Maestà; e della sua Regia Camera della Summaria,*

*o sia*

## (*) PRAMMATICA PRIMA:

In redemtione vectigalis tabaci in anno 1681. edictum proponitur contra fraudes.

ESsendo remasto ad estinto di candela nel Regio Collateral Consiglio sotto li 30. Giugno passato 1681. l'Affitto dell'Arrendamento del jus prohibendi del Tabacco di questa Città, e Regno, alli Magnifici Francesco Cassani, Vincenzo del Beccuto, e Gioseppe Teroni per anni trè dal 1. di Luglio di detto anno avanti alla ragione di duc. cento quaranta sette milia l'anno, pagabili terza per terza, iuxtà l'offerta in actis presentata; dalli medesimi n'è stato presentato memoriale priùs porrecto à S. E. e con viglietto per Scrittorio di Guerra rimesso à questa Regia Camera, quali sono vz.

Hauiendo puesto en manos del Marques mi Senor los Administradores del'Arrendamiento del Tabaco el memorial adjunto, en que hazen instancia para que se remedien algunos abusos introdusidos en danno del' Arrendamiento; me manda S. E. remitirle à V. S. para que segnalando dia para tratar esta materia en el Tribunal, ò en su casa con los Ministros del, disponga, que se bea y discurra, y se proponga à S. E. lo que pareziente conueniente, para tomar acertada resolucion. Guarde Dios à V.S. Palacio à 30. de Mayo 1682. D. Emanuel Garcia de Bastamante. Senor Reggente Lugarteniente de la Camera. Die primo Iunij 1682. Domino Commissario.

Eccellentiss. Sig. Francesco Cassani, Vincenzo del Beccuto, e Giosepe Teroni, hodierni generali Arrendatori del jus prohibendi del Tabacco in questa Città, e Regno, supplicando dicono à V. E. come hauendo assicurato la Regia Corte dopo il fallimento delli Viganeghi Arrendatori predecessori non solo nella summa de duc. cento quaranta sei milia, nelli quali staua detto jus prohibendi affittato ma augmentato l'Estaglio in altri ann. duc. mille praticando al presente il mancamento di detta rendita, il quale viene causato dalla gran moltitudine de Controbandi, che con tanta facilità giornalmente si commettono; e desiderando li supplicanti in tempo di loro Affitto non solo assicurarsi di detta rendita, ma con la prouidenza, che si supplica dare, augumentando all'Arrendamento il credito, assicurar la Regia Corte di vantaggi maggiori nel futuro Affitto, supplicano V. E. si degni con la sua somma autorità provedere sopra l'infrascritti Capi, e rinouare non solo l'antichi stabilimenti fatti con tante Pragmatiche,

Bandi, con ordinare la loro inuiolabile essecutione; mà anche aggiongere nuoue pene, così nelli casi in dette Pragmatiche, e Bandi preuisti, come nell'infrascritti, che nuouamente propongono, aceiò si possano con più facilità ouuiare le fraudi, vt Deus.

In essecutione del qual Viglietto essendosi per questo Tribunale per mantenimento di detto Arrendamento formati alcuni Capitoli enunciati nel preinserto memoriale, e quelli visti dal Regio Fisco, si è fatta Consulta à S. E. con inserta forma di essi, in risposta della quale è remasta seruita inuiar'altro viglietto, qual'è videlicet.

Hauiendo visto el Marques mi Senor la Consulta del Tribunal dela Camara de 11. del corriente, con que a compana el Adjunto memorial, que incluye algunos Capitulos, que se deben publicar en forma de Bando para mantenimiento del' Arrendamiento del Tabaco, y conformandose S. E. con el sentir del Tribunal, me manda dezir à V. S., que se execure luego, y se embien algunos papeles delos que se estamparen à esta Secretaria. Guarde Dios a V. S. Palacio a 18. de Agosto 1682. D. Manuel Garcia de Bustamante. Senor Regente Lugarteniente. Die 19. Augusti 1682. Domino Commissario.

Et trattatosi del tutto in questa Regia Camera, è stato per essa, à relatione dell'infrascritto Signor Consigliero Presidente Ignatio Prouenzale Commissario, interposto Decreto vt. Die 19. mensis Augusti 1682. Neap. Facta relatione in Reg. Cam. Summariae de contentis in retroscripto Villecto S. E. per Dominum Militem V. I. D. Ignatium Prouenzale Regium Consiliarium Praesidentem dictae Regiae Camerae et Commissarium, coram Spectabili Regente D. Antonio de Gaeta Locumtenente eiusdem, alijsque Dominis Praesidentibus ipsius, audito Domino Fisci Patrono, fuit per dictam Regiam Cameram Consensu Prouisum, et Decretum, prout praesenti Decreto decernitur, et prouidetur, quod exequatur ordo Excellentissimi Domini, et pro eius executione formentur, et publicentur Banna, hoc suum, etc. Prouenzalis. Vidit Fiscus. Consensu. De Laurentijs Secretarius. Romitus pro Actuario.

E volendomo debite Prouedere habbiamo risoluto far' il presente Bando, *omni tempore valituro*, con il quale Primieramente ordinamo, et in nome di S. E. Comandamo, che nissuna persona di qualsiuoglia grado, stato e conditione si sia, di nissuna maniera presuma, nè ardischi vendere, tenere, ò comprare Tabacco di qualsisia quantità, e qualità in Controbando, sotto pena d'anni trè di Relegatione alli Nobili, et anni trè di Galera all'Ignobili per ogni volta, oltre delle pene pecuniarie di doc. otto la prima volta; duc. 16. la seconda, e doc. 24. per la terza, per ciascheduna libra di Tabacco, che si trouasse tenere, o constasse si fusse venduta, ò comprata.

2. Ordinamo, e Comandamo, che citra praeiudicium delle pene incorse non solo da hoggi auanti nissuna persona ardischi, nè presuma immettere nissuna quantità di Tabacco, di qualsiuoglia sorte in questa Città, e Regno, seruata la forma di quello stà ordinato con tante Pragmatiche, e Bandi sotto le medesime pene pecuniarie, e corporali di sopra contenute, e in dette Pragmatiche espresse; ma anche persona alcuna di qualsiuoglia Sesso, qualità, e grado, che si sia, sotto le medesime pene possa nè per sè nè per intermezza persona qualsi-

siaia, dar Commissione per compra di Tabacchi, in qualsiuoglia parte, nè per conto d'altri, nè anche per portarlo extra Regno, nè in qualsiuoglia altra maniera, senza darne prima notitia all' Arrendamento, e Gouernatori, *pro tempore* di detto Arrendamento, e senza licenza *in scriptis* della Regia Camera, e Sig. Presidente Commissario, quale se li darà prontamente *gratis*, con specificare la quantità, e qualità de Tabacchi, e li luoghi, doue si commetteranno, e doueranno immettersi, e per quello, che si trouasse commesso fin'alla presente giornata, debbia denunciarsi frà giorni otto dalle persone, che l'hanno commesso, alli detti Arrendatori, et al Regio Credenziero del Regio Fundaco sotto le medesime pene.

3. Ordinamo, e Comandamo similmente à tutti li Comandanti, Capitanij, Padroni di Vascelli, Tartane, e qualsiuoglia altra sorte di legni, che da hoggi auanti imbarcheranno Tabacco di qualsiuoglia sorte, in qualsiuoglia Porto, Spiaggia, ò altro luogo, e Marina del Mediterraneo, debbiano la prima volta, che capitaranno in questa Città, ò in questo Regno dopò detta imbarcatione denunciarlo al Regio Credenziero del Regio Fundaco, ò alli Mastri Portulani di detto Regno, con specificare la quantità, e qualità, di Tabacco, e li luoghi doue l'haveranno imbarcato, et immesso; e per inquirerli sij bastante inditio la sola lettera d'Auiso, che l'Arrendatori riceueranno dalle persone, che per tal effetto à loro proprie spese deputeranno in ciascheduno di detti luoghi, con il quale inditio si passarà all'Esame de' Testimonij, per procedersi all'esecutione delle pene suddette contro li trasgressori suddetti.

4. Ordinamo similmente, che nissuna persona possa fabricare, o lauorar Tabacco, nè tenere Molini, Macinelli, ò altri Instrumenti atti à lauorare, e macinare, ò pistare Tabacco, nè armare, fabricare, ò ponere in ordine simili ordigni sotto le pene contenute nella Pragmatica emanata sotto li 10. Ottobre 1677. ma ancora da hoggi auanti tutti li Mastri Pepernieri, ò qualsiuoglia altro lauoratore di pietre, ò altri stigli, che seruono per detti Molini ò Macinelli atti à lauorar Tabacco, etiam che douessero seruire per altro vso, debbia ogni mese dar nota distinta alla Regia Camera di quell'ordigno, hauesse lauorato, con specificare la persona, per ordine di chi l'hauerà fatto, et il luoco, doue sarà stato trasportato; e tutti quelli, che hauessero lauorato da sei mesi à questa parte, debbiano similmente frà giorni otto denunciarlo con giuramento in detta Regia Camera sotto pena di falso; quali denuncie si riceueranno dall'Attuario gratis.

5. Che non solo debbia inuiolabilmente osseruarsi, et eseguirsi quello stà stabilito nel Capitolo Quinto della Pragmatica emanata à 10. Ottobre 1677. circa la visita da farsi nelle Regie Galere, Vascelli, Castelle, e Fortezze di questa Città, e Regno, et ogn'altra cosa in detto Capitolo contenuta, quale s'habbi quì per inserito *de verbo ad verbum*; ma anche, che nella pena di priuatione de' Posti, imposta alli Padroni, et altri Officiali, delle Regie Galere, e Vascelli, debbiano incorrere anche li Capitani, e Comandanti di dette Galere, e Vascelli, e tutti li Castellani, Gouernatori, e Comandanti delle Castelle, Presidij, e Fortezze di detta Città, e Regno; e per eseguirsi dette pene, basti prouarsi essersi sbarcato Tabacco dalle dette Galere, e

Va-

Vascelli ò esser' vscito da dette Castelle, Presidij, e Fortezze, senza potersi allegare da' medesimi causa d' ignoranza, per non potersi presumere ciò sequire senza loro permissione ò saputa.

6. Ordinamo, et in nome di S.E. comandamo, che in esecutione del Decreto generale della Regia Camera, ciascheduna Città, Terra, e luogo del presente Regno, et li Sindici, Eletti, et altri Administratori in esse frà il termine di giorni quindici doppo la publicatione del presente Bando debbiano nominare vna persona Idonea, et habile, per riceuersi, et uendere in essi il Tabacco, proporzionata per tal' esercitio, con che detti nominanti per la detta Idoneità non si siano tenuti de proprio à cosa alcuna: bastando, che la nomina l' habbiano fatta in persona à principio Idonea, sotto pena alli detti Sindici, Eletti, et Administratori, che ciò non eseguissero di duc. cento, et altre pene corporali ad arbitrio di S. E. Ordinandomo similmente à tutti li Gouernatori, et altri Officiali di dette Città, Terre, e luoghi, che debbiano premere, et assistere per far' sequire detta elettione, e non facendolo, ò in caso, che in qualsiuoglia modo impedissero quella farsi, debbiano incorrere nella priuatione dell' Officij, et inhabiltà ad ogn'altro.

7. Ordinamo, e comandamo, che tutti li Procacci, Postiglioni, e Corrieri, non possano riceuere da nessuna persona quando partono da questa Città, Tabacco di qualsiuoglia sorte, senza il Regio bollettino del Regio fundaco, nè possono quando vengono in questa Città, ò Regno, immittere nè da extra, nè da infra, in qualsiuoglia luogo del presente Regno, Tabacco di sorte alcuna, sotto le pene pecuniarie, e corporali imposte contro chi immette, ò vende Tabacco di Controbando, contenute nel Capitolo 2. della Regia Pragmatica emanata à 10. Ottobre 1677. nelle quali pene ordinamo, che anco vadano compresi tutti l' Officiali di detti Procacci, e quelli della Regia Dohana, che in essi assistono, o qualsiuoglia Ministro, che permettesse detta extrattione, ò immissione senza quella arrestare, o darne notitia alla Regia Camera, senza che possano declinare il foro sotto qualsiuoglia pretesto, ò priuilegio.

8. Perchè si è visto, che lo smaltimento del Tabacco segua per lo più per le molte concie et accomodi, che si fanno da diuerse persone con diuerse sorti d' odori, acque, e misture; Che però ordinamo, e comandamo, che da hoggi auanti s' osseruino gl' ordini della Regia Camera, e Bandi sopra ciò emanati sotto le pene contenute nel Capo 1. della Regia Pragmatica emanata à 10. Decembre 1650.

9. Perchè in molte Terre delle Prouincie non si riceue Tabacco della Corte, e riceuuto non si smaltisce, per vendersi in Controbando, ò d' ordine de' Baroni, ò per compiacimento di essi per timore de' quali riesce difficile hauerne le notitie necessarie; Che però per euitare al possibile tali pregiuditij ordinamo, e comandamo, che restandono ferme le pene contro di essi Controbandieri, loro fautori, e complici, debbiano li Capitanij, e Corti Baronali subito pigliare informatione di qualsiuoglia persona, che vendesse Tabacco nelle Terre, doue esercitano giurisditione, e rimetterla in questa Regia Camera, e subito darne auiso, con assicurarsi delle persone, ò persona, che vendessero ò facessero vendere detto Tabacco; e mancando d' adempire le cose suddette,

Digitized by Google

te, e costando essersi venduto Tabacco in detta Terra al più per giorni quindici, incorrano gl' Officiali sudetti nella pena di priuatione de' loro Carichi, et inhabiltà per ogn' altro, et all'altre pene imposte contro li Controbandieri.

10. Di più ordinamo, e comandamo che inuiolabilmente s' esequa il Capitolo 7. della detta Regia Pragmatica emanata a 10. Ottobre 1677., che li Controbandi, e ciascheduno di essi s'intenda, e possa prouarsi legitimamente, e coneludentemente per due testimonij singolari, e detta proua sij sufficiente anche rispetto à coloro, che fabricano Molini, o altri instrumenti per macinar Tabacco. Concedendomo facoltà, che in qualsiuoglia caso delli detti Controbandi, ò controuentioni delli sudetti Capi, possa indultarsi vno de' principali, al quale debbia darsi di più il quinto di quello peruenirà dalla causa, che ponerà in chiaro; e non essendo il reuelante inquisito, debbia darseli la metà del prezzo intrinseco del Tabacco; e circa la parte delle sudette pene pecuniarie, si debbia osseruare lo che stà disposto per le Regie Pragmatiche sopra di ciò promulgate, promettendo che si terrà il denunciante con tutto secreto.

11. Ordinamo similmente che la felluca della guardia deputata, ò deputanda da detti Arrendatori, possa visitare, e far diligenza tanto sopra le Falluche, Tartane, et altri legni di particolari, quanto sopra l' altre Felluche di guardia di qualsiuoglia altro Arrendamento, e della Regia Corte, ò di questa Città, senza impedimento alcuno, con che per le dette diligenze non possi esiggere, nè riceuere cosa alcuna.

12. E per vltimo ordinamo, e comandamo, che per esecutione dell' vltimo Capitolo di detta Regia Pragmatica emanata à 10. Ottobre 1677. in tutte le cause così ciuili, come criminali, e miste, mote, e mouende, dependenti, e non dependenti dal detto Arrendamento, di essi Arrendatori generali, Caratarij, Subaffittatori di ciascheduna Prouincia, ò ripartimento, immediate debbia procedere la Regia Camera, senza che possa intromettersi in essi nè il S. R. C. di Capuana, nè la G. C. della Vicaria così Ciuile, come Criminale, nè qualsiuoglia altro Tribunale, ò Ministro anche Delegato *nullo prorsus excelso*, benchè bisognasse farsene espressa mentione; et in tal conformità ordinamo, che debbia inuiolabilmente osseruarsi con la semplice fede dell' Affitto, Subaffitto, ò Carata.

Et acciò non possa allegarsi causa d'ignoranza, ordinamo, e comandamo, che il presente Bando si publichi, et affigghi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Città, et in tutte le Prouincie del presente Regno, acciò venghi à notitia di tutti, e si possino contro li transgressori inremisibilmente essequire le pene sudette. *Datum Neapoli die 2. mensis Septemb. 1682.* Die 2. Sept. 1682. *Antonius de Gaeta R. M. C. L. Vidit Fiscus. Ignatio Provenzale. Strozzi Act. Mag. Con. De Laurentijs Secret. Gio: Batt. Romito pro Act.* Bando da publicarsi, tanto in questa Città di Napoli, quanto nelle Prouincie del presente Regno, per la manutenzione del Regio Arrendamento del Ius prohibendi del Tabacco, vt supra. *Publicata a dì 11. e 12. di Settembre 1682.*

PRAM-

## (*) PRAMMATICA II.

Vectigal tabacci sine redemtione fuit in anno 1736. Pretium tabaci tunc taxatur.

CAROLVS DEI GRATIA REX *utriusque Siciliae, et Hyerusalem, Infans Hispaniarum Dux Parmae, Placentiae, et Castri Magnus Princeps Haereditarius Etruriae. D. Joannes Brancaccio de Cons. Regalis Aziendae S. C. M., ac Superintendens Generalis reddituum Neap., et Siciliae.* Avendo questa Regia General Sopraintendenza considerato gl' abusi, e le fraudi, che in pregiudicio del Publico si sono da tempo in tempo introdotte nelle Provincie del Regno dagl' Affittatori, e Venditori del Tabacco con aversi fatto lecito di vendere i Tabacchi, non solamente a prezzi alterati, ma misturati, e di mala qualità; E dovendosi dal primo dell' entrante mese di Gennaro amministrare in Demanio l' Arrendamento sudetto, per riparare ad inconveniente così ingiusto, e pregiudiciale, ha stimato di fare il presente Banno da valere in ogni tempo d' avvenire, con il quale si ordina, che da ora in avanti sotto pena di sei mesi di carcerazione, e di docati cinquecento niuno Amministratore, Subaffittatore, Partitario, Tabaccaro, o Venditore possa misturare, o spaccare (come dicono) in qualunque maniera i Tabacchi, o inacquare il Tabacco in fronda, e ne meno possano venderli, così misturati, o spaccati, ma debbiano consegnarli, e smaltirli dell' istessa qualità, e buona condizione, che la ricevono dal Regio Fondaco, e parimente non possano sotto le pene di sopra espressate alterare i prezzi de' Tabacchi più della seguente ragione, cioè

*Particolare alla Bilancia de Fondachi Principali di ciascheduna Provincia del Regno a carlini dedici la libra, ed alle Botteghe a minuto a grana quattordici l' oncia.*

*Fiore alla Bilancia di detti Regii Fondaci a carlini dieci la libra, ed alla minuta a grana dieci l' oncia.*

*Brasile alla Bilancia di detti Regii Fondachi Provinciali a carlini otto la libra, ed alle Botteghe a minuto a grana otto l' oncia.*

*Fronda, o sia Tabacco in corda alla Bilancia di detti Regii Fondachi a carlini sei la libra, ed alle Botteghe a minuto a grana sei l' oncia.*

*Ordinario in polvere nelle Bilancie di detti Regii Fondachi a carlini quattro la libra, e alle Botteghe a minuto a grana quattro l' oncia.*

*Ordinario detto Polviglia nelle solo Provincie d' Apruzzo Ultra, e Apruzzo Citra così Grosso, come Scaglietta alla Bilancia de Regii Fondachi di dette due Provincie a grana venticinque la libra, ed alle Botteghe a minuto a grana due e mezza l' oncia.*

*Foglia di Levante, ove occorrerà di venderfi, alla Bilancia a grana venticinque la libra, ed alle Botteghe a minuto ad una cinquina l' oncia.*

*Avana, o Siviglia fina alle sole Bilancie de Regii Fondachi Provinciali a carlini sedici la libra, ed Avana di Sacco a carlini nove la libra.*

Ed affinchè questo Banno abbia il suo dovuto effetto, ordinamo che si publichi in ciascheduna Terra, e luogo del presente Regno, e ridotto in Stampa, abbia ciascheduno Tabaccaro, e Venditore da tenerlo affisso nella Porta della sua Bottega, acciò in fatti il Publico non venga in minima cosa gravato; anzi a qualunque persona, che farà costare essersi da taluno de sudetti Amministratori, Affittatori, Tabaccari, o Venditori trasgredito al presente Banno, si promette non solamente il segreto, ma di darli la terza parte della sudetta

pe-

pena di docati cinquecento che si ricaverà dal trasgressore. *Dalla Regia General Sopraintendenza li 17. Decembre 1736. D. Giovanni Brancaccio. V. Fiscus. Joannes Antonius Castagnola. Thomas Criscuolo Rationalis. Januarius de Laurentiis Act.*

Die 17. Dec. 1736.

*Appuntamento di Camera de' 23. Ottobre 1724.*

## PRAMMATICA III.

Camera rationum summarum adversus Publicanos, et Fiscum, et pro Jure populi haec decernenda putavit.

IL Signor Avvocato Fiscale Paternò ha riferito il foglio delle Risposte date dal Magnifico D. Angelo de Sanctis, alle postille per esso Signor Avvocato Fiscale fatte sull' offerta per detto de Sanctis per persona nominanda presentata per l' affitto dell' Arrendamento del *jus prohibendi* del Tabacco; ed inteso detto Offerente, si è appuntato il seguente *videlicet*.

Che a rispetto della cautela, che dal Signor Avvocato Fiscale colle suddette postille si domandava, che la metà dovesse essere di capitali di Arrendamenti; si è appuntato, doversi dare *juxta solitum*.

Che a rispetto della vendita de' Tabacchi, che l' Offerente nel terzo Capitolo domandava farsi a suo arbitrio; e dal Signor Avvocato Fiscale si postillò, dicendo, doversi fare al prezzo stabilito, senza mutarsi, nè alterarsi, si è appuntato potersi fare detta vendita ad arbitrio dell' Offerente, o persona nominanda; cioè meno del solito a riserba degli ultimi quattro mesi dell' Affitto, ne' quali debba vendere a' prezzi stabiliti senza minorazione alcuna.

Putrefacta instaurare. Publicano datur.

Circa il rinfrescare i Tabacchi, come dal detto terzo Capitolo; Si è appuntato, che possa farsi coll' intervento del Regio Credenziere, e senza detrimento del Pubblico.

Circa il diritto della Regia Dogana, come dal detto terzo Capitolo, si è appuntato doversi dall' Offerente, o persona nominanda pagare, giusta l' accordo, ma in caso, che dal Regio Fisco si guadagnasse la lite dell' esenzione pretesa dal detto diritto; debba dal detto Offerente, o persona nominanda pagarsi alla Regia Corte.

Tesserae dentur pro extractione, et asportatione.

Circa la licenza, che il Signor Avvocato Fiscale pretendea doversi richiedere per l' immissioni, estrazioni, o trasporti de' Tabacchi, come dalla postilla fatta nel suddetto terzo Capitolo. Si è appuntato, che le licenze si debbano domandare per l' estrazioni, e trasporti *tantum*.

Hoc mihi ex antiquitate temporis non liquet.

Circa le grazie degl' Inquisiti, e carcerati, enunciati nel detto Capitolo. Si è appuntato, che si osservi quel che fu convenuto nel Capitolo 3. dell' Affitto precedente.

Universitates non compellantur ad estalium.

Circa il patto posto nel Capitolo 12. di potersi astringere le Università a continuare i soliti Appalti, che dal Signor Avvocato Fiscale si disse *deleri*; stante che il detto de Sanctis non ha voluto cedere alla detta postilla, che non ha potuto moderare, a riguardo degli ordini di S. M. Si è appuntato farsene consulta al Signor Vicerè.

De Phaselis armandis videat Fiscus.

Circa l' armamento delle Felnche di Guardia, domandato nel 16. Capitolo. Si è appuntato concedersi, conforme si concede all' Offerente, o persona nominanda la facoltà, purchè vada a sue spese, ma volendosi porre numero grande di Feluche si abbia da concordare col Fisco.

De pretio aestimetur ad judicium boni viri.

Per li prezzi del Tabacco, che resteranno invenduti all' ultimo Dicembre 1724. dedotta la dote del Regio Fondaco, come dal 18. Capitolo. Si è appuntato per li Rolli non spaccati, e Tabacchi non manifatturati,

ai debbano attendere i conti originali; e per quegli in grana, o macinati, si debba stare al giudizio degli Esperti; e circa al pagamento dell' importo de' Tabacchi, si debba quello fare colle prime quantità, che perverranno a beneficio dell' Offerente, o persona nominanda.

Circa l'assistenza nel Regio Fondaco domandata nel 21. Capitolo, affine di prevenire anticipatamente la manipolazione de' Tabacchi per lo prossimo mese di Gennajo 1725. Si è appuntato, che se l'intenda concessa detta assistenza, come dalla postilla Fiscale, e rispetto all'escomputo; si è appuntato doversi osservare i Capitoli 116. e 117. della Riforma della Regia Camera; e come che dee per la giornata di domani terminare la proroga data alla suddetta offerta; si è perciò richiesto il auddetto de Sanctis a dover prorogare per altro competente termine la medesima offerta: e non avendo in modo alcuno quello voluto condiscendere: si è appuntato farne anche rappresentazione a S. E. mentre per tutte le altre postille fatte dal detto Signor Avvocato Fiscale, sono state accettate dal detto Magnifico Oblatore, come dal foglio, che si conserva dal Magnifico Segretario. *Extracta est praesens copia ab alia consimili sistente in actis Afflictus generalis Arrendamenti Tabacci hujus Civitatis, et Regni conclusi cum quondam Magnifico U. J. D. D. Angelo de Sanctis in anno* 1724. *cum qua facta collatione concordat meliori revisione semper salva; et in fidem etc. Datum Neapoli die 6. mensis Junii* 1746. *Carolus Pagano Actuarius.*

Die 6. Jun. 1746.

## PRAMMATICA IV.

Rixas inter Publicanos, qui *aerarium* finivissent, eosque, qui Jus prohibendi acquisivissent Carolus Maurus arbiter finivit.

NApoli 3. Dicembre 1751. in presenza del Sig. Marchese D. Carlo Mauri Avvocato Fiscale del Real Patrimonio „ Si è stabilito di accordo delle parti, che i bilanci già „ fatti dal Credenziere del fruttato „ de' mesi di Giugno sino a Dicembre di due anni 1749, e 1750, „ e de' tre mesi di Giugno per tutto Agosto del corrente anno, si „ debbano più esattamente riflettere, „ e riscontrare con i libri coll' assistenza di due, o più persone da „ destinarsi dall'una e dall'altra parte per ricavarne il frutto, che ne' „ due passati anni hanno dato i quattro ultimi mesi d'ogni anno, e „ coacervata la rendita di tutti e due „ gli anni per metà, si debba stabilire la rendita, che per gli quattro ultimi mesi dell' appalto debbono i presenti Arrendatori avere, „ e se il fruttato sarà maggiore, „ debba l'eccesso andare in beneficio „ del futuro Arrendatore, dedotto però il prezzo intrinseco de' Tabacchi, che dee soddisfarsi, ed andare in beneficio del presente Arrendatore. E come dall' Arrendatore futuro, si dicea, che ne' tre „ mesi di Giugno, Luglio, ed Agosto del corrente anno si è fatta un „ Estrazione grandissima de' Tabacchi; e si pretendea, che quello, „ che fosse eccesso della vendita ordinaria, e regolare fatta negli stessi tre mesi dell'anno 1750. dovesse scemarsi dalla rendita, che l'Arrendatore presente, dee avere de' „ quattro mesi ultimi, ai è stabilito „ che appurata sarà la vera rendita „ del Tabacco estratto dal Regio „ Fondaco ne' suddetti tre mesi, ed „ escluso quell' Introito, che si fos-

se.

„ se in detti tre mesi fatto per Ta- „ messo all' Arrendatore presente di
„ bacchi accredenzati ne' mesi ante- „ vendere per mezzo de' Contrabban-
„ cedenti, tutto il suddetto avanzo „ dieri non si possa vendere maggior
„ di questo anno si debba per metà „ quantità di Tabacco di quella che
„ e non per intero dedurre dalla Ren- „ si è venduta negli ultimi quattro
„ dita, che si stabilirà dover aver il „ mesi dell' anno 1750, facendosi
„ presente Arrendatore generale ne- „ una conservazione di tutt' i suddet-
„ gli ultimi quattro mesi. Attento „ ti quattro mesi delle vendite fatte
„ questo stabilimento, l' Arrendatore „ per mezzo de' Contrabbandieri, e
„ generale futuro desiste dalla pre- „ dandosene la rata, che sarà corri-
„ tenzione di doversi i prezzi de' Ta- „ spondente, a' suddetti due mesi, e
„ bacchi alterare più di quelli, che „ mezzo del corrente anno. Si è
„ si è costumato nel corso del cor- „ stabilito di più, che subito si deb-
„ rente appalto, dandosi la facoltà „ ba fare l' Inventario di tutt' i Ta-
„ all' Arrendatore presente di poter „ bacchi, che sono esistenti nel Re-
„ continuare lo smaltimento in quel- „ gio Fondaco della Siviglia coll' as-
„ la stessa maniera, ed a quegli stes- „ sistenza delle persone da destinarsi
„ si prezzi, ch' è stato solito per lo „ dall' una, e dall' altra parte, coll'
„ tempo passato dell' appalto, o non „ intervento dell' Attuario D. Carlo
„ altrimenti, nè di altro modo. Con „ Pagano, il quale dee farne due co-
„ dichiarazione però, che nell' ulti- „ pie da consegnarsi all' una, ed all'
„ mo mese, e mezzo dell' appalto „ altra parte, ed un' altra da restar-
„ debba cessare il presente Arrenda- „ ne negli atti, e questo a spese del
„ tore dal vendere, ed estrarre Ta- „ futuro Arrendatore, sempre che il
„ bacco del Regio Fondaco per mez- „ medesimo insiste a volere il sud-
„ zo de' Contrabbandieri, a cui si è „ detto Inventario. Le Regalie deb-
„ soluto dare il Tabacco a qualche „ bano seguitare a praticarsi, secon-
„ prezzo minore di quello, che agli „ do si è praticato per tutto il cor-
„ altri si vendea, mentre in nessuna „ so dell' appalto. L' una e l' altra
„ maniera in detto mese, e mezzo „ parte si obbliga di osservare esat-
„ nel fine dell' appalto potrà essere „ tamente, ed in tutte le sue parti
„ ciò all' Arrendatore permesso. Si „ i Capiroli di sopra stabiliti, e chi
„ è stabilito oltre a ciò, che come „ contravverrà oltre all' interesse, sog-
„ è permesso in questi quattro ulti- „ giacerà alle pene, che a S.M. pia-
„ mi mesi per lo spazio di due me- „ cerà di prescrivere ". *Antonio Go-*
„ si, e mezzo di potersi vendere *mes Figueirò. Francesco Lombardi.*
„ per mezzo de' Contrabbandieri con
„ qualche rilascio nel prezzo; si deb-
„ bano le vendite, che si fanno per
„ mezzo de' suddetti Contrabbandieri
„ notare ne' libri del Regio Creden-
„ ziere destinatamente tutte le ven-
„ dite, esprimendosi i nomi de' Con-
„ trabbandieri, a cui si vendano, ed
„ il prezzo, per cui si vende. Con
„ altra dichiarazione, che ne' due me-
„ si e mezzo, ne' quali si dà il per-

*Rescriptum Caroli Regis.*

## PRAMMATICA V.

De Tabacco Lyciensi provvidetur naturalibus, qui ei nares assuevérint.

Clocchè la Giunta del Tabacco ha rappresentato al Re con consulta in data de' 26. del caduto Febbrajo sul Progetto rassegnatogli dal Preside di Lecce, affine di porre in buon sistema l' Arrendamento del Ta-

bacco di quella Provincia, troppo decaduto dallo stato, in cui era in altri tempi, e molto più da quello in cui esser dovrebbe al presente, a cagion degli abusi nella medesima introdotti, e radicati con danno gravissimo dell' Arrendamento, e di una Regalia sì speciosa del Real Patrimonio, ha meritato in tutte le sue parti la Reale approvazione della M. S., la quale si è servita successivamente deliberare, e risolvere, che con effetto s' introduca in detta Provincia una nuova fabbrica de' Tabacchi secondo il gusto di que' naturali, prendendosi a tal fine in affitto dall' Arrendamento, e per esso dal presente Arrendatore generale que' Territorj, che si stimeranno migliori per la semina dell' Erba Santa; per indi da esperti Maestri farsi fabbricare i generi di Tabacchi, che nella stessa Provincia si consumano. Che con severità, e rigore debba inquirersi contra la semina dell' Erba Santa, che mai si facesse da' particolari nella Provincia, acciò non resti luogo di più fabbricarsi Tabacco in contrabbando, e possano all' incontro que' della nuova fabbrica aver tutto lo smaltimento. Che per distinguersi i Tabacchi della nuova fabbrica da que' Contrabbandi, debbano usarsi tutti que' mezzi, che si stimano valevoli, ed opportuni; e che tutt' i Tabacchi paesani, che o per via di rivelo con indulto sieno manifestati, o che si ricevano dall' arresto de' Contrabbandieri, debbano tutti servire per la stessa nuova Fabbrica. Lo partecipo intanto di suo Real ordine a V. S. Illustrissima, acciò la Giunta medesima ne disponga il complimento, dando conto a S.M. delle risulte per la sua Reale intelligenza, ed approvazione. *Caserta i 16. Marzo 1752. Il Marchese Fogliani. Sig. D. Francesco Ventura.*

Die 16. Mart. 1752.

## PRAMMATICA VI.

*La Regia Giunta eretta da S. M. per lo diritto proibitivo del Tabacco.*

CAROLO Rege.

Hoc edictum, quod ex veteri consuetudine *Jus prohibendi* in re Tabaccaria vindicatur Fisco, ex Pragmaticis Sanctionibus in Titulo *de Vetigalibus*, & ferruminatam est petentibus Publicanis anno 1755., quod quolibet sexennio a Quinqueviris (quos dicimus *Giunta del Tabacco*) instauratur Quod factum novimus anno 1761. et deinceps: Exemplar ejus Edicti hoc peculiari Titulo referre volui. Triumviri tabacci litium judicandarum fuere, qui hoc Edictum posuerunt *Baltazar Cirus M. C. L. Erasmus Ulloa Severinus, Matthaeus de Sarno*: Fisco absentiente.

ESsendosi per parte di D. Antonio Vigo nuovo Appaltatore del diritto proibitivo del Tabacco umiliata supplica alla Maestà del Re N. S., che Dio sempre guardi; rappresentando, che per la multiplicità delle Regie Prammatiche da tempo in tempo emanate per lo buon governo di detto Arrendamento, occorre spesso disputarsi, quali di esse sieno in osservanza e quali no, per essersi talvolta intrapreso ad asserire, che alcune o fossero in disuso, o fatte solamente a pompa; per evitare tali disordini, ed in seguela ancora del Capo 28. della sua offerta, implorava dalla M. S., si degnasse promulgare una sua Reala Costituzione, da doversi nel nuovo suo Appalto inviolabilmente osservare, nella quale fossesi prescritto tutto il disposto, e comandato in ogni una delle antecedenti ordinazioni, affinchè in tal guisa si raffrenassero le frodi, alle quali per la fiducia delle divisate dispute, e dubbiezze, non pochi Contrabbandieri si sono resi maggiormente animosi in danno notabile della Regalia di detto Arrendamento, e de'suoi Appaltatori. Ed essendosi la prefata M. S. servita con veneratissimo Real Biglietto per Segreteria di Stato del Dispaccio di Azienda de' 24. Marzo del corrente anno 1755. rimettere un tale ricorso a questa Regia Giunta, con ordine che l'avesse informata con suo umil parere, la medesima l'obbedì ciecamente, secondo il proprio dovere; E quindi essendosi degnata uniformarsi alla rappresentazione umiliatale per questa Regia Giunta, si è ser-

è servita nello stesso tempo ordinare alla medesima con altro Real Biglietto per Segreteria di essa Reale Azienda, Guerra, e Marina sotto data de' 17. dell' andato Settembre, che si fosse passato alla pubblicazione del mentovato Bando, qual Biglietto è del tenor seguente. *He hecho presente al Rey el informe, que en 10. del corriente se ha resignado la Junta del Tabacco, informativo al recurso de D. Antonio Vigo nuebo Appaldador General del jus probibendi del Tabacco, en que pide, que para la segura conducta, y buen govierno de este Arrendamiento, y para evitarse las fraudes, se digne ordenar, y publicar lo mas provida Real Costitucion, que mejo estima de justicia. Y enterado S. Magestad de las varias Pragmaticas contemporaneamiente promulgadas, de diversos Bandos emanados, y demas salutables providencias de tiempo en tiempo dadas, que la misma Junta difusamiente ha expressado en el citado informe, y que al proprio tiempo, que maduramente ha examinado, y partidamente discussos todos los Cabos, que el mismo nuebo Appaldador enuncia en una memoria, ha formado el exemplar del Bando, afinque siendo digno de su Real Aprobacion pueda imprimirse, y publicarse; Manda, uniformandose con el parecer de la Junta, se publique el Bando de las Pragmaticas, que se deben inviolabilmente observar; però antes de publicarse, se han da anadir las dos Pragmaticas XLII. y LI. que disponen la visita de los Castillos, Navios, Darsena, y penas, que incurren los Milisares que quiere su Magestad se observen con toda exactidad, y luego, que se haya el Bando formado, que la Junta remita algunos Exemplares en esta Secretaria de mi cargo, afinque se passen al Capitan General Duque de Castropignano, y Capitan General D. Miquel Reggio, afinque los hayan publicas en todas las Fortalezas de este Reyno, y en la Darsena, y Marina. Todo lo qual de su Real Orden prevengo a V.S., afinque con la Junta del Tabaco assi puntualmiente lo execute. Dios guarde a V.S. muchos anos como deseo. Palacio a 17. de Sottiembre de 1755. El Marques de Squillaci. Senor Marques D. Balthassar Cito.* In adempimento de' quali venerati Sovrani Reali Comandi, rinnovando tutte le Prammatiche, Bandi, ed altri ordini in essa inseriti, specialmente sotto il titolo *de vectigalibus*, le quali per quanto non sieno contrarie al presente Editto, s' intendano da parola a parola qui ripetute, e trascritte. Ordiniamo, ed a nome della Maestà del Re nostro Signore comandiamo.

Publicanorum primum Jus: Emptio, venditio.

I. Che niuna persona di qualsivoglia grado, o condizione, che sia, ardisca vendere, nè comprare, nè in pubblico, nè in secreto Tabacco di sorta alcuna, o sia in foglia, o in polvere, minuto, o grosso, semplice, o misturato con odori, profumi, o con polveri, o erbe, o fiori odoriferi, o medicinali, ed ogni altra qualità di Tabacchi, così orientali, ed occidentali, come di Europa, e nè anche di quello, che nasce in Italia, e specialmente nel nostro Regno, e detta proibizione s' intenda, *anche di quello, che nasce in Italia, e specialmente nel nostro Regno*, e detta proibizione s' intenda, ancorchè detto Tabacco fosse comprato da' Regj Fondachi, e Botteghe, permesso dall'Arrendatore Generale di detto *jus probibendi*, non permettendosi a chi lo compra, di ritornarlo a vendere, se non allo stesso Generale Arrendatore, per lo prezzo però, ch' esso lo compra senza il *jus probibendi*, sotto pena la prima volta di perdere tutto il Tabacco, che si ritroverà avere,

e di

e di ducati otto per libbra; e la seconda volta di ducati sedici, e di altre pene corporali ad arbitrio di S. M., e la terza di ducati ventiquattro, e tre anni di relegazione a' Nobili, e tre di galea agl' Ignobili, bastando, per quel che tocca alla contravvenzione della prima, e seconda volta, che vi sia prova semipleoa per irrogare la pena delle terze.

Extractio interdicitur.

II. Si proibisce generalmente, che niuno possa estrarre Tabacchi *per intra*, *et extra* Regno, ancorchè comprato da' Regj Fondaci, o dalle Botteghe; ove si vende a minuto, senza la spedizione de' Regj Ufficiali del Fondaco Maggiore di detto *jus prohibendi*, altrimenti ritrovandosi senza di quella, si abbia per intercetto, e l' estraente incorra nelle medesime pene.

Et satio.

III. Che sotto le stesse pene, così pecuniarie, che corporali stabilite per li Contrabbandieri, non ardisca, nè presuma persona alcuna far la semina dell' Erba Santa, tanto in questa Dominante, quanto in tutto il Regno, il che s' intende tanto, se sono Padroni, Coloni, o Fittuarj de' Territorj, con che però concorra rispetto a' Padroni la di loro scienza, la quale si possa provare con indizj, e congetture.

Et in urbem immissio.

IV. Che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia, possa immettere Tabacco di qualsivoglia sorta in questa Fedelissima Città, e Regno; nè per mare, nè per terra, così da *extra* Regno, come *intra*, nè trasportarlo da un luogo ad un altro; tanto in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, e Distretti; quanto in tutto il presente Regno, senza licenza *in scriptis* dell' Arrendatore: non solo sotto le pene pecuniarie come sopra, e perdita del Tabacco, e Vascelli, Navigli, Barche, e quali si vogliano altri legni, Salme, Animali, Carrozze, Calessi, Carri, Carrette, ed altro qualsivoglia Istrumento, con li quali si conducesse, o trasportasse; ancorchè non fossero proprie delle persone, come di sopra, che conducessero, o facessero condurre, ma affittati, o prestati, ed ancora alla pena di tre anni di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl' Ignobili; nella quale anche incorrano tanto i Padroni de' Vascelli, Barche, ed altri quali si vogliano Navigli, quanto i Marinai, Sopraccarichi, Mezzani, Cocchieri, Calessieri, Carresi, Carrettieri, Salmatari, Vaticali, Bastasi, ed altri, che accompagnassero, o convogliassero detti contrabbandi, concorrendo però per le pene sopraddette la scienza della immissione, ed asportazione del Tabacco, nelle Carrozze, e Calessi, a rispetto de' Cocchieri, Calessieri, e Padroni di Carrozze; e volendosi immettere, si debbano manifestare fra lo spazio di 24. ore all' Ufficiale del Fondaco più vicino.

Et mandatum ad tabaccum emendum, venditio Publicanorum peculiare jus.

V. Che non possa persona alcuna di qualsivoglia sesso, qualità, e grado, che si sia, sotto le medesime pene, nè per se, nè per intermezza persona qualsisia, dar commissione per compra de' Tabacchi in qualsivoglia parte, nè per conto suo, nè per conto di altri, nè anche per portarlo *extra Regnum*, nè in qualsivoglia altra maniera; senza darne notizia all'Arrendatore, e senza la licenza *in scriptis* del medesimo; quale se le darà prontamente *gratis*, e con specificare la quantità, e qualità de' Tabacchi, e i luoghi, dove si commetteranno, e dovranno immettersi, e per quello si ritrovasse commesso da' particolari sino alla presente giornata, debba denunciarsi fra giorni otto,

to,

to, da essi, che l'hanno commesso all'Arrendatore, ed al Regio Credenziere del Regio Fondaco sotto le stesse pene.

Mancipes cursus publici, missi, tabaccum exportandum ab aliquo non recipiant, nisi cum tessera Publicani.

VI. Ordiniamo, e comandiamo, che tutt'i Procacci, Postiglioni, e Corrieri, non possano ricevere da niuna persona, quando partono da questa Città, Tabacco di qualsivoglia sorta, senza il Regio Bollettino del Regio Fondaco, nè possano, quando vengono in questa Città, e Regno, immettere, nè da *extra*, nè da *intra*, in qualsivoglia luogo del presente Regno, Tabacco di sorta alcuna, sotto le pene pecuniarie, e corporali imposte contra chi immette, o vende Tabacco in contrabbando; nelle quali pene ordiniamo, che anche vadano compresi tutti gli Ufficiali di detti Procacci, e quelli della Regia Dogana, che in essi assistono, o qualsivoglia Ministro, che permettesse detta esitazione, o commissione, senza quella arrestare, o darne notizia a questa Regia Giunta, senza che possano declinare il Foro sotto qualsivoglia pretesto, o privilegio.

Machinae ad molendum, terendum interdicuntur.

VII. Che niuna persona possa fabbricare, armare, nè porre in ordine Molinelli, Centimoli, Macinelli, e Mortai, nè qualsivoglia altro Istrumento atto a lavorare, o pestare Tabacco, senza licenza *in scriptis* dell'Arrendatore Generale, sotto pena della perdita de' Molini, Centimoli, Mortai, ed altri quali si vogliano istrumenti, e di anni sette di galea.

Neque machinis uti, Edicto comprehenditur.

VIII. Nessuna persona possa fabbricare, nè lavorare Tabacco, *seu* far lavorare, nè tenere Molini, Macinelli, nè Mortai per pesarlo, sotto pena di ducati dieci per ciascheduna libbra di Tabacco, che sarà provato essere stato macinato, o che si ritroverà lavorando, ed anche di sette anni di relegazione a' Nobili, ed altrettanti di galea agl'Ignobili, e nelle medesime pene incorrano tutte le persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, le quali in qualsivoglia modo fossero complici in detti Contrabbandi; ancorchè fossero i Partitarj, e Subaffittatori del detto Arrendamento: e nella stessa pena di relegazione incorrano i Baroni del presente Regno, che permettessero, o consentissero i contrabbandi nelle loro giurisdizioni, ed ancora i loro Governatori colle loro scienze, quando i Baroni non assistono nel Feudo. Con dichiarazione, che non s'intenda proibito il poter pestare ne' mortai il Rapè comprato dal Regio Fondaco per uso proprio.

Hoc caput eos respicit, qui contra Edictum Tabaccum vendunt, Baronibus obtegentibus: Mandatur Officialibus adversus utroque inquirere.

IX. Stante in varie Città, e Terre delle Provincie non si riceve Tabacco dalla Regia Corte, e ricevuto non si smaltisce per vendersi in contrabbando, o di ordine de' Baroni, o per compiacimento di essi, per timore de' quali riesce difficile averne le notizie necessarie. Che però per evitare al possibile tali pregiudizj, ordiniamo, e comandiamo, che restando ferme le pene contra di essi Contrabbandieri, loro Fautori, e Complici, debbano i Capitani, o sieno Governatori, e Corti Baronali, subito pigliare informazione di qualsivoglia Persona, che vendesse Tabacco nelle Terre, dov'esercitano giurisdizione, e rimetterla alla Regia Giunta, e subito darne avviso, con assicurarsi della Persona, o Persone, che vendessero, o facessero vendere detto Tabacco, e mancando di adempiere alle cose suddette, e costando essersi venduto Tabacco in essa Terra al più per giorni quindici, incorrano gli Ufficiali suddetti nella pena di privazione delle loro cariche, e d'inabilità per ogni altra, e nelle altre pene im-

imposte contra de' Contrabbandieri.

Interdictum classiariis tabaccum in portus Regiae Urbis, vel alio immittere.

X. Per esecuzione della Prammatica 42. sotto il titolo *de vectigalibus* §. 5. resta vietato a tutti gli Officiali delle Regie Galee, Vascelli, Galeotte, Sciabecchi, ed ogni altro Regio Bastimento, cioè tanto quelli delle Milizie, che s' imbarcano sopra tutti detti Regj Bastimenti, quanto gli altri de' Bastimenti medesimi, cioè Padroni, Comiti, Sottocomiti, Aguzzini, ed altri Officiali di esse, che in modo alcuno non debbano imbarcare, nè far imbarcare Tabacco, così in fronda, come macinato, quando vengono da viaggio per questa Fedelissima Città, e Regno, non solo sotto le sopraddette pene; ma ancora di privazione de' loro posti, senza che possano declinare il Foro, sotto pretesto di privilegio Militare, o Marittimo; e nella medesima pena di privazione de' loro Ufficj incorrano i detti Ufficiali di Galee, e Vascelli, e di altri Regj Legni, così maggiori, come minori: sempre che per questa Fedelissima Città si trovassero Schiavi, o altri sudditi di essi asportando, o vendendo Tabacco, non dovendosi da essi permettere che detti Schiavi o sudditi, calino in terra con asportazione di Tabacco.

Qui contra Edictum fecerint, commiserint, vel in commissum ceciderint militari foro excidant.

XI. Similmente in seguela della Prammatica LI. *de Vectigalibus* §... a rispetto del nono: che alle medesime pene incorrano tutti gli altri Officiali maggiori, o minori di Milizie regolate di qualsivoglia Nazione si fossero, che commettessero detti Contrabbandi di Tabacco, senza che possano declinare il Foro, sotto pretesto di privilegio Militare; dovendosi contra di essi eseguire le stesse pene imposte agli Ufficiali Marittimi, tanto se sieno Ufficiali, e Soldati a piedi, come a cavallo, che commettessero frode contra detto jus proibitivo del Tabacco, o proteggessero Contrabbandieri, in maniera che in tutte le Cause di Contrabbando di Tabacco resta abolita ogni esenzione di Foro, tanto Militare, quanto per Causa di quali si vogliano Patenti, che i Sudditi di S. M. forse avessero, così se sono principali, come se fossero complici, fautori, o protettori; dovendo sempre privativamente in tutte le cause suddette procedere questa Regia Giunta.

Qui mandantibus Publicanis emere possint *tabaccum*, et forma ejus professionis.

XII. Che s' intenda proibito generalmente a tutte, e quali si vogliano Persone di qualsivoglia grado, e condizione, che non possano mandare, nè andare a comprar Tabacchi, così in fronda, come in polvere, nè di qualsivoglia genere, così *per intra* questo Regno, come *per extra*, senza espressa licenza dell' Arrendatore Generale, ed in quelli casi, ne' quali si darà la licenza di comprare Tabacchi *per extra*, debbano esprimere gli estraenti il luogo, per dove dovranno immettersi, le quantità di essi, e sopra qual legno, e da chi viene padronizzato, con obbligo di dover produrre fra lo spazio di mesi due i validi discarichi di detti luoghi, per li quali seguirà il carico, e nel caso di licenza, che si darà di comprare i detti Tabacchi *per intra* per uso di detto Regio Fondaco, debbano obligarsi i Padroni de' legni, che vengono da Ponente, di dare i veri, e reali riveli nel Regio Fondaco della Città di Gaeta, e quelli che venissero dalla Sicilia, o altre parti di Levante, sieno obligati di dare i riveli suddetti in uno de' Regj Fondaci più prossimi, che sono in Reggio, Scilla, e Tropea, con obbligo agli Ufficiali di essi rispettivamente, che subito ricevuti i riveli, debbano dare la notizia colla copia de' medesimi allo Spettabile Luogotenente della

della Regia Camera Delegato di detto Arrendamento, ed in qualunque caso d'inosservanza, si dichiara *ipso facto* caduto il Tabacco in Contrabbando, ed i legni, che lo condurranno; oltra le pene per le persone de' Rei, e degli Ufficiali respettivamente come di sopra, per tali casi di Contrabbandi stabiliti, e dichiarati ne' Capitoli precedenti.

Exploratio conceditur faciendæ in quibuscunque locis, etiam in Regiis arcibus.

XIII. Che non si debba impedire a' Soldati, che si tengono per custodia di detto Arrendamento, e per invigilare, ed ovviare a detti Contrabbandi, che occorrendo, possano fare le loro diligenze tanto nella Regia Darsena, quanto intorno alle Regie Castelle, Torrione del Carmine, Molo, Largo del Castello nuovo, Regio Presidio, Guardiole, Galitte, ed altri luoghi quali si vogliano di questa Città, e suoi Distretti; anzi si debba prestare dagli Ufficiali, e Soldati della Regia Darsena, Regie Galee, Regie Castella, e Presidj ogni ajuto, e favore a' Soldati di esso Arrendamento: e commettendosi Contrabbandi, o dandosi comodità di farli dagli Ufficiali, Soldati suddetti, Capitani, e Padroni, Comiti, e Sottocomiti, Aguzzini, ed altri Ufficiali, ed Uomini di dette Regie Galee, incorrano nelle medesime pene contenute nella Prammatica LI. §. 3. 4. e 5. *de sale vendendo*, e nella Prammatica XLII. *de Vectigalibus*, e ciascheduno, che darà impedimento a' Soldati di detto Arrendamento nel fare gl'intercetti, o diligenze, o che proteggerà, o darà ajuto, o ricetterà il Tabacco venuto in Contrabbando, incorra nella stessa pena stabilita dalle Regie Prammatiche, e Bandi contra il principale Contrabbandiere, e gli Ufficiali, e Soldati delle Milizie, che commettessero detti Contrabbandi incorrano nelle medesime pene stabilite nella detta Prammatica III. *de Sale vendendo*, e XXIV. *de Vectigalibus*, senza che possano declinare Foro, sotto pretesto di privilegio Militare, le quali benchè sieno imposte agli Ufficiali Marittimi, e forzati, o bonavoglia; ordiniamo, che si debbano osservare anche a rispetto de' Soldati delle Milizie di Terra, così a piedi, che a cavallo.

Non tantum in flagranti, sed re comperta inquiritur.

XIV. Che per la verificazione de' Contrabbandi, ed esecuzione delle pene contra i Delinquenti, si procederà da questa Regia Giunta, anche senza la flagranza: ma in qualsivoglia tempo, che legittimamente si proverà essersi commessi colle pene arbitrarie, secondo le circostanze de' casi, e delle persone, e qualità delle prove.

Idem valeat in ceteris Officialibus, Portitoribus, qui contra hoc Edictum fecerint, patraverint.

XV. In seguela ancora della Prammatica de' 9. Maggio 1721. considerandosi, che i Contrabbandi, che si commettono nel Regno, sogliono succedere con intelligenza, e scienza, e molte volte sotto lo stesso manto degli Ufficiali, e Ministri, i quali o ritrovandosi destinati per evitargli, o dovendogli evitare per ragion del zelo, che deggiono tenere nella giustizia, e nel servizio di Sua Maestà, che Dio guardi, e bene pubblico, più tosto coprono i delitti suddetti colla lor frode, ed autorità: Perciò abbiamo stimato col presente, siccome similmente da oggi in avanti, ordiniamo, che *citra praejudicium* delle pene incorse per le loro mancanze, e delle ragioni per esse acquistate al Regio Fisco, debbano restare anche contra detti Ufficiali privilegiate le dette prove nel modo, e forma, che si è dichiarato nel Capitolo precedente, comprendendosi tutti, e quali si vogliano Ufficiali di qualunque gerarchia, grado, e condizione, che sieno, Ufficiali di Arrendamento, Por-

tolani, Portolanoti, e loro Sostituti, ed altri quali si vogliano Assistenti di Caricamenti, Credenzieri, Scrivani, Cassieri, Esattori, Caporali, e capi di gente di Corte, e di Campagna, Torrieri, Guardiani, e generalmente cnmprendendosi tutti, senza che ne resti escluso nessuno, o sieno specialmente destinati per custodia di Arrendamenti ad evitare i detti contrabbandi; intendendosi, così Ufficiali Regj, come Baronali, e dovendosi procedere con detto Privilegio in qualunque caso di tali loro inquisizioni, o per intelligenza, scienza, o negligenza, per la quale ne seguisse il Controbando, o con partecipazione di lucro, o senza, debbano restare privi de' loro Ufficj, con incorporarsi quegli in beneficio del Regio Fisco, ed inabilitati, e proibiti di pretendere mai altri Ufficj di qualsivoglia sorta, ancorchè fossero aggraziati, bastando per questo punto, che per tali loro inquisizioni lor sieno state date semplicemente le difese, dopo costituiti rei di simili delitti, e che per li medesimi non possano essere ammessi in nessun tempo a transazione, e ciò oltra l'altre pene corporali contra di essi stabilite per li casi suddetti, avvertendosi a' detti Ufficiali, che invigilino puntualmente alla vera osservanza delle loro obbligazioni, secondo le istruzioni lor date dalla Regia Camera per la buona direzione de' loro Ufficj, e che stiano coll' attenzione, puntualità, e vigilanza, che si conviene per ovviare quanto sia possibile le dette frodi. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e nessuno possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del Regno. *Datum Neapoli ex dicta Regia Juncta Arrendamenti Tabacchi die* 30. *mensis Septembris* 1755. *Baldassarre Cito. Vidit Fiscus. Erasmo de Ulloa Severino. Antonio Belli. Matteo de Sarno. Pagano Act.* Pubblicata a dì 6. Ottobre 1755. Die 30. Sept. 1755.

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis.*

## PRAMMATICA VII.

Essendosi uniformato il Re col parere della Giunta del Tabacco, che l' ha umiliato con rappresentanza de' 5. del corrente: Ha fatto pervenire i suoi Reali ordini: Onde il Fiscale dell' Aquila D. Giuseppe Secondo in compagnia del Secretario Albi si conferisca nel ripartimento di Solmone, per liquidare i rei di contrabbandi di Tabacco, ed i fautori di essi, che ivi si trovano a spese del Subaffittatore del Tabacco nelle Provincie di Abruzzo D. Basilio Basile: Ben vero però ha comandato la M.S. che prima di uscire il detto Secondo dalla sua residenza per tale incumbenza, si debba far consegnare dal Basile la nota delle persone delle quali si abbia certo riscontro, che comprino tabacco controbbando, e fomentino i Contrabbandieri. Come altresì, che invigili attentamente, acciò non seguano estorsioni, nè si cagionino ingiuste vessazioni, ma il tutto si faccia colle regolarità, ed esame, che corrisponde; E dopo che avrà presa la informazione, si tiene prevenito di doverla rimettere in cotesta Giunta del Tabacco, per le provvidenze convenienti. Il che di Real ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per la notizia della suddetta Giunta. *Palazzo* 11. *Novembre* 1755. *Gio: Goyzueta. Signor D. Carlo Gatta.*

Petentibus Publicanis, ut adversus Populos per generalem inquisitionem inquireretur, an tabacco contra Edictum uterentur: Quinqueviri rei tabaccariae Judices, laudanda consultatione, Regi retulerunt eam inquirendi formam diu fuisse obliteratam Interdicto: Qua forma inquirendum sit contra certas personas, hoc rescripto Rex explicavit: Quod, propter rei utilitatem, ac adversus Publicanorum dolum, et machinationem inter leges voluit; hoc Rescriptum hic interserere.

Suasor hujus legis fuit *Nicolaus Pirellius* Regius Consiliarius, Auditor Exercituum, et unus ex Quinqueviris, vir disertissimus, qui hoc anno post honestissimum exactum Magistratum, post inferias Philippi S. R. E. Presbyteri Cardinalis, ac Francisci Advocati in Foro eximii optimorum fratrum vitam finivit. Die 11. Nov. 1755.

PRAM-

## PRAMMATICA VIII.

Sanctio Edictalis. Qui in Commissum cadit octo scutata Publicano solvat ad pondo: adiicitur viro honesto triennalis relegatio, vulgari ad triennium mancipatio ad triremes.

*ADunque el articulo primiero del Bando, que la Junta dell' Arrendamiento del Tabacco: hizo publicar en 30. de Septiembre dell' año prossima pasado del 1755. prescrive las penas a los Reos de Contrabando arreglado a la Pragmatica quarenta, y dos; baso titulo de extraciones; tota via considerando el Rey los tentativos de interpretacion que puedan hacerse sobre el concepto del mismo articulo, y que conviene por este motivo occurrir oportunamente a evitarlos. Declara, que a tenor de lo dispuesto en la Pragmatica quarenta y tres, baso el proprio titulo de extraciones, qualquiera Reo de Contrabando de Tabacco, a demas de la pena pecuniaria impuesta en el articulo primiero del mencionato Bando, incurra tambien la primiera, segundo, y tercera vez, en la aflittiva corporal de tres anos de Relegacion, si es Noble, y de tres anos de Galera, si es Inoble. Y esto sinque se entienda prescrivir nueba Ley, sino solamente declararel semtido de la que siempre se ha observado en este particular. Y en su consequencia, mando S.M. que la Junta forme nuebo Bando. con la declaracion expresada, y successivamente, lo haga publicar, assi en esta Capital, como en las Provincias del Reyno, a finque vegue a noticia de todos. Y dè Real Orden lo partecipo a V. S. para intelligencia de la Junta, y su complimiento. Dios guarde a V.S. muchos anos como deseo. Caserta 3. de Marzo 1756. El Marques Squillaci. Senor Marques Cito.* Per tanto in ossequio di tal venerato comandamento di S. M. in cui si contiene la detta sua Sovrana dichiarazione di esso Real Dispaccio spiegato, si fa noto col presente Bando a tutte, e quali si vogliano Persone di qualunque stato, grado, e condizione esse sieno, così di questa Capitale, come di tutto il Regno, che commettendosi da taluno il delitto di Contrabbando di Tabacco di ogni genere in tutt'i casi spiegati nell' antecedente Bando, s' intenda immantinente *ipso jure, ipsoque facto* incorso irremisibilmente, così nella prima volta, come nell' altre susseguenti, tanto nella detta pena pecuniaria di ducati otto la libra, come nell' altra afflittiva di corpo di anni tre di relegazione, se sia Nobile, e di tre di galea se sia Ignobile, esclusa qualunque eccezione e qualsivoglia vana interpretazione.

Die 3. Mart. 1756.

## PRAMMATICA IX.

*La Regia Giunta eretta da S. M. per lo dritto proibitivo del Tabacco.*

FERDINANDO IV. Rege. Placuit non tolum pragmaticam istam, sed et sequentem hoc loco recudere integras quas mancas huic titulo subjectas vidimus anno 1772.

IN vista del Real Bando d' ordine di S. M. pubblicato in data del primo Settembre dell' anno prossimo decorso da questa Regia Giunta, nell' ultimi giorni del primo mese del corrente Affitto generale si entrò in qualche dubbio in un caso occorso di Contrabando di Tabacco ( ma per intrapresa, o sia sottiglieza de' rei ) se per la prima volta della consumazione di tal delitto praticar si dovesse la sola pena pecuniaria di ducati otto a libra, o oltre di questa, l'altra afflittiva di corpo di anni tre di relegazione rispetto a' Nobili, e di anni tre di Galea riguardo all' ignobili; e così parimente nella seconda, o terza volta di un tal commesso delitto. E sebbene giusta il contesto della Prammatica 43. correspettiva alla precedente 42. sotto il titolo *de extractione* non si dovesse nel giudicare dubbiezza alcuna incontrare in quanto a sottoporre il reo non meno alla detta pena pecuniaria, che all'

altra afflittiva di corpo, poco fa rammemorate, eziandio nel caso della sola, e prima inquisizione; pure per evitarsi qualunque rimota disputa, e per far sì, che ogni persona tanto di questa Capitale, quanto del Regno, qualunque fosse il di lei stato, e condizione, rimanesse ricreduta di dover incorrere senza dubbiezza alcuna nell' una e nell' altra pena tanto nel primo caso di Controbando di Tabacco, quanto nel secondo, sia terzo, o altro, si stimò proprio da questa Regia Giunta umiliarne a S. M. ( Dio guardi ) un rassegnatissimo rapporto, acciocchè si degnasse non già disporre per nuova legge, ma soltanto per sua Sovrana dichiarazione, che giusta il contenuto nella rammemorata Prammatica 43. *de extractione*, amendue le pene anzidette pecuniaria, e corporale aver dovessero il di lor luogo in qualunque contigenza, che controbando di Tabacco si commettesse, inclusa pur anche la prima volta. Ed essendosi degnata la M. S. in data de' 3. corrente mese di Marzo così dichiarare con suo Regal Dispaccio del tenor seguente:

„ Adunque el articulo primero del „ Bando, que la Junta del Arrendamiento del Tabacco, bizzo publicar en 1. de Septiembre del anno „ prossimo passado 1755, prescrive „ las penas a los reos de Contrabando arreglado a la Pragmatica quarenta, y dos, bajo titulo de extraciones; toda via considerando „ el Rey los tentativos de interpretacion que puedan hacerse sobre el „ concepto del mismo articulo, y „ que conviene por este motivo occurrir oportunamente à evitarlos: „ Declara, que à tenor de lo dispuesto en la Pragmatica quarenta, y „ tres, bajo el proprio titulo de extraciones, qualquiera Reo de Contrabando de Tabacco, à demas de „ la pena pecuniaria impuesta en el „ articulo primiero del mencionado „ Bando, incurra tambien la primiera, segunda, y tercera vez, en la „ afflittiva Corporal de tres annos de „ Relegacion, si es Noble, y de tres „ annos de Galera, si es Inoble. Y „ esto sinque se entienda prescrivir „ nueva Ley; sino solamente declarar el sentido de la que siempre „ se hà observado en este particular. „ Y en su consequencia, manda S.M., „ que la Junta, forme nuevo Bando, „ con la declaracion expresada; y „ succesivamente, lo baga publicar, „ assi en essa Capital, como en las „ Provincias del Reyno, à fingue llegue à noticia de todos. Y de Real „ orden lo participo à V. S. para intelligencia de la Junta, y sù Complimiento. Dios guarde à V. S. „ muchos annos, como deseo ". *Caserta 3. de Marzo 1756. El Marques Squilaci. Senor Marques Cito.*

Pertanto in ossequio di tal venerato comandamento di S. M., in cui si contiene la detta Sovrana sua dichiarazione in esso Real Dispaccio spiegata, si fa noto col presente Bando a tutte, e qualsisiano persone di qualunque stato, grado, e condizione esse siano, così di questa Capitale, come di tutto il Regno, che commettendosi da tal' uno il delitto di controbando di Tabacco d'ogni genere in tutti i casi spiegati nell' antecedente Bando, s' intenda immantinente *ipso jure, ipsoque facto* incorso irremisibilmente così nella prima volta, come nell' altre susseguenti, tanto nella detta pena pecuniaria di ducati otto a libra, come nell' altra afflittiva di corpo di anni trè di relegazione, se sia Nobile, e di anni tre di galea, se sia Ignobile, esclusa qualunque eccezione, e qualsivoglia

glia vana interpetrazione.

Ed affinchè venga a notizia di tutti, e nessuno possa allegare causa d'Ignoranza, ordinamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nella Città, Terre, e luoghi del Regno. *Datum Neapoli ex Regia Juncta Tabacci die* 30. *mensis Martii* 1756. *Balthazar Citus M. C. L. Erasmus de Ulloa Severino. Antonius Belli. Matthaeus de Sarno. Vidit Fisc. Giuseppe de Laurentiis Att.* Bando da pubblicarsi in questa Capitale, e ciascun luogo del Regno intorno alla pena, che incorrono i Controbandieri di Tabacco, anche per la prima volta, *ut supra*. Pubblicata a dì 30. e 31. Marzo 1756.

Die 30. Mart. 1756. Balthazar Citus.

## PRAMMATICA X.

Qui plures in commissum cecidissent, et poenam subiissent, vel abolitione criminum in libertatem veniasent. Si in commissum incidant a Regno expellantur.

„ BEn informata S. M., che molte persone, così in questa Città, come nelle Provincie del Regno sono talmente addette a' contrabbandi di Tabacco, che se ne han fatto un mestiere per alimentarsi colle loro Famiglie, e che essendo state altre volte inquisite di questo delitto, ne' tempi antecedenti, dopo esserne state, o condannate, o transatte, o aggraziate, non han saputo astenersene, ma sono ritornate, e ritornano a nuovamente delinquere in questo genere con gravissimo pregiudizio non solo del presente Arrendatore Generale, ma anche della Regia Corte, ha deliberato, che si pubblichi nuova legge, che dovrà valere in ogni futuro tempo, colla quale si prescriva, che nel caso i suddetti Contrabbandieri, che per lo tempo passato sono stati per tre, o quattro volte inquisiti di questo reato, con esserne stati, o condannati, o transatti, o aggraziati, o per Indulti generali, o per consensi dati, o dal Fisco in tempo di demanio, o da passati Arrendatori; nuovamente ardissero di commettere contrabbando, dopo la pubblicazione di questa legge, per cui secondo le circostanze del fatto, e delle pruove venissero condannati alla pena ordinaria di relegazione, essendo Nobili, o di galea, essendo Ignobili, o da altra estraordinaria, ma afflittiva di Corpo, debbano sottoporsi anche allo sfratto del Regno, per quel tempo, che secondo la qualità delle Persone, e le circostanze de' casi, parrà alla M. S., ed alla Regia Giunta per questo Arrendamento stabilita: Comanda dunque la M. S., che la Giunta suddetta nelle forme solite, ne faccia pubblicare il Bando, così in questa Città, come nelle Provincie del Regno, e dopo la pubblicazione esattamente l'esegua; e del Bando, che dovrà imprimersi, se ne rimetta un competente numero di esemplari a questa Segreteria d' Azienda di mio carico". *Portici i* 19. *di Ottobre* 1756. *Il Marchese di Squillaci. Signor Marchese Cito.* Per tanto nel Real nome della Maestà del Re nostro Signore ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano Persone di qualunque grado, e dignità si sieno a doversi astenere inviolabilmente da qualunque uso di contrabbando di Tabacco sotto le pene già preseritte nelle Regie Prammatiche, e da altri Regj Bandi precedentemente emanati, le quali dovranno esattamente eseguirsi, e dichiariamo, e comandiamo ancora, che nel caso i Contrabbandieri di questo genere, che per qualunque tempo passato sono stati per tre, o quat-

Die 19. Oct. 1756.

quattro volte, o condannati, o transatti, ovvero aggraziati; così per Indulti generali, che per consensi dati dal Fisco in tempo del Demanio, o da' passati Arrendatori, novellamente ardissero di commettere dopo la pubblicazione di questo Bando, Contrabbando, per cui secondo le circostanze del fatto, e delle prove, venissero condannati alla pena ordinaria, o di relegazione essendo Nobile, o di galea essendo Ignobile, o ad altra straordinaria pena afflittiva di Corpo, debbano impreteribilmente sottomettersi ancora allo sfratto dal Regno per quel tempo, che dalla M.S., o da questa Regia Giunta sarà stimato proprio, secondo le qualità delle Persone, e le circostanze de'Casi.

## PRAMMATICA XI.

*La Regia Giunta eretta da S. M. per lo dritto proibitivo del Tabacco.*

Integrum etiam hujus pragmaticae sanctionis exemplar.

PErchè l' esperienza ha dimostrato, e dimostra, che molte persone siano talmente addette, così in questa Capitale, che ne' luoghi delle Provincie del Regno al negozio del Controbando del Tabacco, e che abbiano tralasciato ogni altro loro mestiere, e d' essersi a questo con le di loro Famiglie scandalosamente applicate, senza che l' abbia fatto veruna impressione l' essere state altre volte inquisite di questo delitto, e di essere state, o condannate, o transatte, o aggraziate, con aver convertita in maggiore audacia la sofferta antecedente mortificazione, in guisa che soprafatto questo Arrendamento tutto giorno da tanti particolari, e criminosi negoziati di Controbando in numero troppo avanzato di persone, che tuttavia dall'esempio altrui vi si aggregano, e nella Capitale, ed in altri innumerabili luoghi delle Provincie, specialmente delle marine, d' onde con industria facilmente traggittano da fuori Regno il Controbando, và questa Regalia a ritrarne un danno sempre più maggiore, con risentimento positivo della Giustizia: Si è degnata la Maestà del Re nostro Signore, con Real Dispaccio de' 19. del passato mese di Ottobre di comandare a questa Regia Giunta, che nel suo Real Nome dovesse pubblicare nuova legge da valere per ogni tempo in avvenire, che nel caso i suderti Controbandieri in qualunque tempo passato sono stati per tre, o quattro volte inquisiti di questo reato, per lo quale siano stati o condannati, o transatti, o aggraziati, così per indulti generali, che per consensi dati dal Fisco in tempo del Demanio, o da passati Arrendatori, nuovamente ardissero dopo la pubblicazione di questa nuova legge di commettere Controbando, per cui secondo le circostanze del fatto, o delle prove venissero condannate alla pena ordinaria di Relegazione, essendo nobili, o di Galea, essendo ignobili, o ad altra pena straordinaria afflittiva di corpo, devono sottoponersi allo sfratto dal Regno per quel tempo, che secondo le qualità delle prove, e le circostanze de' casi parerà alla M. S., ed a questa Regia Giunta, con dover fare emanar Bando, così in questa Città, come in ogn' altro luogo del Regno, e dopo la publicazione esattamente eseguirsi, ed il tenor di qual Real Dispaccio è come siegue.

„ Ben informata S. M., che molte persone, così in questa Città, „ come nelle Provincie del Regno, „ sono talmente addette ai Contro- „ bandi di Tabacco, che se ne han „ fatto un mestiere per alimentarsi

„ co-

„ colle loro Famiglie, e che essendo
„ state altre volte inquisite di que-
„ sto delitto, ne' tempi antecedenti,
„ dopo esserne state, o condennate,
„ o transatte, o aggraziate, non han-
„ no saputo astenersene, ma sono ri-
„ tornate, e ritornano a nuovamente
„ delinguire in questo genere, con
„ gravissimo pregiudizio, non solo
„ del presente Arrendatore generale,
„ ma anche della Regia Corte; ha
„ deliberato, che si pubblichi nuova
„ legge, che dovrà valere in ogni
„ futuro tempo, colla quale si pre-
„ scriva, che nel caso li sudetti Con-
„ trobandieri, che per lo tempo pas-
„ sato, sono stati per tre, o quat-
„ tro volte inquisiti di questo reato,
„ con esserne stati, o condannati, o
„ transatti, o aggraziati, o per in-
„ dulti generali, o per consensi dati,
„ o dal Fisco in tempo di demanio,
„ o da passati Arrendatori, nuova-
„ mente ardissero di commettere Con-
„ trobando, dopo la pubblicazione di
„ questa legge, per cui secondo le
„ circostanze del fatto, e delle pruove,
„ venissero condannati alla pena or-
„ dinaria di Relegazione, essendo no-
„ bili, o di galera, essendo ignobi-
„ li, o ad altra estraordinaria, ma
„ afflittiva di corpo debbano sotto-
„ porsi anche allo sfratto dal Regno,
„ per quel tempo, che secondo le
„ qualità delle persone, e le circo-
„ stanze de' casi, parerà alla M. S.,
„ ed alla Regia Giunta per questo
„ Arrendamento stabilita. Comanda
„ dunque la M. S., che la Giunta
„ sudetta, nelle forme solite, ne fac-
„ cia pubblicare il Bando, così in
„ questa Città, come nelle Provin-
„ cie del Regno, e dopo la pubbli-
„ cazione esattamente l'esegua, e
„ del Bando, che dovrà imprimersi,
„ se ne rimetta un competente nu-
„ mero di esemplari a questa Segre-
„ taria d'Azienda di mio Carico.
*Portici 19. di Ottobre 1756. Il Marchese di Squillaci. Signor Marchese Cito.*

Per tanto facemo il presente Bando da valere per ogni futuro tempo, con il quale nel Real nome della Maestà del Re nostro Signore ordiniamo, e comandamo a tutte, e qualsivogliano persone di qualunque grado, o dignità siano a doversi astenere inviolabilmente da qualunque uso di Controbando di Tabacco sotto le pene già prescritte nelle Regie Prammatiche, e da altri Regj Bandi precedentemente emanati, le quali dovranno esattamente eseguirsi, e dichiaramo, e comandamo ancora, che nel caso i Controbandieri di questo genere, che per qualunque tempo passato sono stati per tre, o quattro volte, o condannati, o transatti, o vero aggraziati, così per indulti generali, che per consensi dati dal Fisco in tempo del Demanio, o da passati Arrendatori, novellamente ardissero di commettere dopo la pubblicazione di questo Bando, Controbando, per cui secondo le circostanze del fatto, o delle prove, venissero condannati alla pena ordinaria, o di Relegazione essendo nobili, o di Galea, essendo ignobili, o ad altra straordinaria pena afflittiva di corpo, debbano impreteribilmente sottomettersi ancora allo sfratto dal Regno per quel tempo, che dalla M. S., o da questa Regia Giunta sarà stimato proprio, secondo la qualità delle Persone, e le circostanze de' casi. Il presente Bando pubblicato ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, ed in ciascuno luogo delle Provincie del Regno, con le solite relate ritorni da noi. *Datum Neapoli ex dicta Regia Juncta Arrendamenti Tabacci die* 18. *mensis Novembris* 1756. *Baldas-*

Die 18. Nov. 1756. Baldassarre Cito.

*dassarre Cito. Vidit Fisc. Erasmo de Ulloa Severino. Antonio Belli. Matteo de Sarno: Giuseppe de Laurentiis Ast.*

Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del Regno per l'osservanza delle Regie Prammatiche, e Bandi emanati, contro i Controbandieri de' Tabacchi, ed altre persone, *ut supra etc.* Pubblicata a dì 23. Novembre 1756.

## PRAMMATICA XII.

Ex originali. Fraudes in vectigali tabaci severius puniuntur ex quo ab finitimis Regni partibus tabacum sine vectigali venditur. Paena perpetua trirremium, vel relegationis decernitur.

CARLO *per la Grazia di Dio Re di Napoli, Sicilia, e Gerusalemme, etc. La Regia Giunta eretta da S. M. per il dritto proibitivo del Tabacco.* Informata la Maestà del Re nostro Signore, che IDDIO sempre feliciti, che dal Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. sotto la data de' 27. Decembre del passato anno 1757. sia stato publicato Editto valituro per tutto lo Stato Ecclesiastico, col quale è stato abolito il Dritto proibitivo della vendita de' Tabacchi coll'avere surrogato certe Tasse sopra le Mercanzie, e sopra il Sale per indennizzare l'Erario Apostolico dal danno, che viene a soffrire dall' ordinata abolizione. Informata parimente la Maestà Sua, che i Naturali dello Stato della Chiesa confinanti colle Città, Terre, e Luoghi di questo Fedelissimo Regno, nel tempo, che era in piedi il jus proibitivo della Contrattazione de' Tabacchi, immettevano prodigiosa quantità di questo genere nel Regno, e specialmente nelle Provincie di Apruzzo, ed in quella di Terra di Lavoro, con sfacciata libertà; e tal volta temendo di essere sorpresi, ed arrestati dalle Squadre delle Regie Udienze, del Commissario di Campagna, e dell' Arrendator Generale del dritto proibitivo in questo Regno, i Controbandieri dello Stato Ecclesiastico uniti insieme a truppa, e con armi da fuoco anno introdotto i Tabacchi, vendendoli, e smaldendoli per le Terre, e Luoghi a' Particolari, avendo l'animo preparato di far qualunque resistenza, quante volte si fossero incontrati con le Squadre, come talvolta è avvenuto ne' tempi passati, ed altre volte le Squadre istesse sono state nella necessità di isfuggire l'incontro, per evitare li gravissimi inconvenienti, che sarebbero avvenuti da simili incontri; E perchè gli Arrendatori di questo Fedelissimo Regno temono maggiori inconvenienti, e pregiudizj, dall' essersi abolito il dritto proibitivo del Tabacco nello Stato Pontificio, sul pretesto, che i Controbandieri di quello Stato, Gente di pessima indole, e perduta, con maggiore franchezza, e libertà possano preparare i Tabacchi nelle Terre, e Luoghi confinanti, per immetterli nel Regno opportunamente, e li Sudditi della M. S. con la stessa facilità possono provvedersi de' Tabacchi ne' luoghi vicini, e smaltirli a' loro Paesani, ed altri nelle stesse Provincie; E quantunque a tali pretesi pregiudizj si possa dagl' Arrendatori stessi dare il conveniente riparo per mezzo delle Squadre, così proprie, come delle Regie Udienze, Commissario di Campagna, e Capitani della grassa, alli quali per Sovrana disposizione si sono dati gli ordini convenienti a questo effetto, con tutto ciò volendo la M. S. nella maniera la più efficace provedere, affinchè gl'interessi del Real Erario, e degli Arrendatori non ricevano minimo pregiudizio dalla novità seguita nello Stato Ecclesiastico coll' abolizione del dritto proibitivo del Tabacco, ha perciò

pre-

prescritto a questa Regia Giunta Delegata con Dispaccio della data de' 6. Gennajo del corrente anno, spedito pel canale della Segretaria di Stato, ed Azienda, di dovere formare, e pubblicare un Bando, proibendo a tutti di qualunque stato, grado, e condizione che siano, il comprare, ed introdurre Tabacco dello Stato Ecclesiastico in questo Regno, sotto la pena della Galea in vita per gl'ignobili, che incorreranno in questo delitto, e della Relegazione in un Isola di questo Regno, overo della Sicilia, a disposizione della M. S. per li Nobili; le quali pene questa Regia Giunta debba irremisibilmente eseguire contro li Controventori, che saranno per questo delitto arrestati dopo la pubblicazione del Bando. E volendo noi eseguire li Sovrani Ordini, come si conviene, perciò col presente Bando, *omni tempore valituro*, ordiniamo, e comandiamo nel nome della M. S. a tutte, e qualsivogliano persone, di doversi astenere da comprare, ed introdurre Tabacco dello Stato Ecclesiastico in questo Regno sotto la pena della Galea in vita rispetto agl' Ignobili, e di Relegazione similmente durante la vita per li Nobili in un' Isola in questo Regno, overo in quello della Sicilia, a disposizione di S. M.; le quali pene rispettivamente a tenore de' sudetti Reali ordini dovranno irremisibilmente eseguirsi contro coloro, che contraverranno, e ciò oltre la pena pecuniaria stabilita colle altre precedenti Prammatiche, e Bandi de' Signori Delegati *pro tempore*.

Il presente si publichi in questa Città, nelle Provincie di Terra di Lavoro, ed Apruzzi, e nell' altre Provincie di questo Fedelissimo Regno, e colle debite relate ritorni a Noi, per conservarsi nella Segretaria di questa Regia Giunta. *Datum Neapoli ex dicta Regia Juncta Arrendamenti Tabacci. Die 25. mensis Aprilis 1758. Balthassar Citus M. C. L. Erasmus de Ulloa Severino. Antonius Belli. Matthaeus de Sarno. Vidit Fiscus. Joseph de Laurentiis Actuarius.* Bando da publicarsi in questa Capitale, nelle Provincie di Terra di Lavoro, ed Apruzzi, e nelle altre Provincie di questo Fedelissimo Regno, comminando la pena di Galea in vita agl' Ignobili, e di Relegazione durante la vita alli Nobili, che compraranno, o introdurranno Tabacco dello Stato Ecclesiastico in questo Regno. *Pubblicata a dì 3. Maggio 1758.*

Die 25. Apr. 1758.

## (*) PRAMMATICA XIII.

Tabacum quod in commissum incidit, integre loco praemii delatoribus conceditur.

CARLO *per la grazia di Dio Re di Napoli, Sicilia, e Gierusalemme, etc. La Regia Giunta eretta da S. M. per il dritto proibitivo del Tabacco.* Essendo ricorso alla Maestà del Re N. S., che Dio guardi, D. Antonio Vigo Arrendatore Generale del dritto proibitivo del Tabacco, e suoi Subaffittatori, tanto del Ripartimento di Terra di Lavoro, quanto delle Provincie, supplicandola per l' emanazione di un Bando, con cui si promettesse a tutti i Denuncianti, ed a quelli, che arresteranno Contrabandi di Tabacco l' intiero prezzo intrinseco del medesimo genere a giudizio de' Periti, sempre però, che non saranno soggetti provisionati dell' Arrendamento, per maggiormente facilitare l' arresto di essi. Si è servita la M. S. farci pervenire, per strada della Segretaria di Stato del Dispaccio di Guerra, Marina, e Reale Azienda, venerato Real' Ordine della data de' 11. andante mese di Aprile di questo anno 1759. con cui si è benignamente degnata comanda-

re a questa Regia Giunta, che passasse a pubblicare il divisato Bando; ben' inteso però, che dovrà avere il suo effetto, durante il presente affitto di esso Arrendatore Generale ricorrente.

In ossequio del qual Sovrano Comandamento si fa noto col presente Bando a tutti, e qualsivogliano Persone di qualunque stato, grado, e condizione esse siano, così di questa Capitale, come di tutto il Regno, che durante il presente affitto, da terminare a tutto l'anno 1761. sarà rilasciato, e pagato a' Dinuncianti, e Capienti di Tabacco in contrabando (qual' ora non fossero provisionati dell' Arrendamento) l'intiero prezzo intrinseco de' Tabacchi medesimi (al parere degli Esperti) che saranno da quelli arrestati, e dichiarati Contrabandi.

Ed affinchè venga ciò a notizia di tutti, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del Regno, in dove tal pubblicazione debba seguire a spese de' rispettivi Subaffittatori; per modo che le Università non vengano in cosa alcuna interessate. *Datum Neapoli ex Regia Juncta Arrendamenti Tabacci die 4. mensis Maji* 1759. *Balthassar Citus M. C. L.. Dominicus Cardillo. Erasmus de Ulloa Severino. Vidit Fiscus. Giuseppe de Laurentiis Attuario.* Bando da pubblicarsi in questa Capitale, e ciascun luogo del Regno intorno a ciò viene accordato a' Dinuncianti, e Capienti Contrabandi di Tabacco. *Pubblicata a dì 9. 10. 11. Maggio* 1759.

Die 4 Maji 1759.

## PRAMMATICA XIV.

ESsendosi dal magnifico Arrendatore Generale dell' Arrendamento del Jus proibitivo del Tabacco D. Aniello Arcucci fatta istanza in questa Regia Giunta, ad effetto di evitarsi i disordini, che accadono nelle Provincie, e Ripartimento di Terra di Lavoro, o sia per ingordigia, o per altri fini privati de' Subaffittatori delle medesime, trapazzando, ed inquietando i Particolari, che da questa Capitale trasportano Tabacchi spediti da questi Regj Fondaci con Dispensale, o Regio Suggello, così per uso proprio, come per commissioni loro date da altri de' respettivi luoghi del Regno, per il di cui effetto ritrovansi dalla Regia Giunta del passato appalto in data de' 14. Dicembre 1753. pubblicati Regj Bandi per evitarsi tali disordini in pregiudizio del pubblico, e di detto Arrendatore Generale. Ed acciocchè in avvenire si levino tali abusi, appoggiati sul vano pretesto, che i suddetti Bandi emanati non sieno in osservanza nel corrente appalto, hanno dimandato, che *citra praejudicium* delle pene incorse si rinnovassero i suddetti Bandi giusta la loro serie, contenenza, e tenore. In piedi della quale istanza con decreto de' 22. Dicembre 1756. si ritrova ordinata la rinnovazione de' medesimi, quali sono i seguenti, *videlicet*: „ Carlo Per la Grazia di Dio „ Re delle due Sicilie, di Gerusa„ lemme, Infante di Spagna, Duca „ di Parma, Piacenza, di Castro „ etc. Gran Principe ereditario di „ Toscana etc. Bando da parte della „ prefata Maestà, e della sua Regia „ Giunta dell' Arrendamento del Ta„ bacco di questo Regno. Essen„ dosi dall' Arrendatore Generale del „ di-

CAROLO Rege hoc Edictum est latum, quod sub FERDINANDO filio Rege instauratum est. Princeps Publicanorum in urbe aegre ferens, minores Publicanos Campaniae, aliarumque Regni Provinciarum in commissum ceteros trahere eos qui Neapoli tabaccum a majori Fundaco, aiva Publicano majori emisant, a Rege Catholico legem impetravit, quae mox instaurata a FERDINANDO filio Rege est, qua cautum, non molestari per Provinciales Publicanos eos, qui tabaccum in Urbe emisserunt, cum tessere, et obsignatione Mandatum, et Sigilli.

„ diritto proibitivo de' Tabacchi D. „ Antonio Gomez Figueirò insistito „ più volte in questa Regia Giunta „ di darsi freno, e riparo a' Subaf- „ fittatori delle Provincie del Regno, „ e de' Ripartimenti di Terra di La- „ voro, i quali indebitamente arre- „ stano tutte quelle persone, che por- „ tano in dette Provincie, e Ripar- „ timenti Tabacco preso da' Regj „ Fondaci di questa Capitale con Di- „ spensale, o Suggello, per uso pro- „ prio di dette persone, o per com- „ missioni loro date da altri de' re- „ spettivi luoghi del Regno, i quali „ hanno sempre avuto, e deggiono „ avere la facoltà libera di provve- „ dersi a dirittura da' Regj Fondaci „ di questa Capitale quel Tabacco, „ che serve per loro consumo, e per „ uso proprio, e farselo venire o per „ via del Procaccio, e de' Procacciuo- „ li, o per via de' Vaticali, Cales- „ sieri, Corrieri, ed altre simili per- „ sone, e per via de' loro Amici. „ E perchè non ostante, che in tem- „ po del passato appalto si fossero „ spedite lettere circolari per raffre- „ nare tali indebite procedure de' Sub- „ affittatori, con darsi anche l' in- „ carico a' Suddelegati di pubblicar- „ sene i Bandi ne' respettivi luoghi, „ e non ostante che nell' anno scorso „ si fossero tali Ordini rinnovati da „ questa Regia Giunta, si proccura „ ora più che mai da detti Subaffit- „ tatori porre di bel nuovo in ope- „ ra gli stessi, anzi maggiori atten- „ tati contra coloro, che portano il „ detto Tabacco, trattandoli come „ Contrabbandieri; il che reca, ed „ ha recato infinito pregiudizio, e „ discapito agl' interessi di esso Ar- „ rendatore Generale, è ricorso nuo- „ vamente il medesimo per lo prov- „ vedimento, facendo istanza di non „ solo rinnovarsi i detti Ordini, ma „ ben anche di doversene in nome di „ questa Regia Giunta pubblicare un „ Bando generale contra i detti Sub- „ affittatori, offerendo detto Arren- „ datore Generale ducati cinquanta „ di premio, oltra il risarcimento di „ tutte le spese, e danni sofferti, a „ favore di qualunque persona, che „ ricevendo qualunque attentato per „ causa di portare il detto Tabacco „ preso da Regj Fondaci di questa „ Capitale venga, o mandi ad esso „ Arrendatore Generale a portarne, „ o a recarne la notizia, ed a som- „ ministrarne le pruove necessarie per „ potersi procedere contra quel Sub- „ affittatore, che avrà il detto at- „ tentato commesso, e debitamente „ castigarsi dalla Regia Giunta, col „ risarcimento di tutt' i danni, spe- „ se, ed interessi cagionati così all' „ Arrendator Generale, come alla „ persona che indebitamente per cau- „ sa di detto Tabacco del Regio „ Fondaco, gli avrà sofferto. Che „ però volendo questa Regia Giunta „ al tutto debitamente provvedere, „ ha determinato doversi il presente „ Bando pubblicare, col quale ordi- „ niamo, e comandiamo, che tutt' „ i Subaffittatori delle Provincie del „ Regno, e de' Ripartimenti di Ter- „ ra di Lavoro, e loro Amministra- „ tori, Officiali, e Subalterni sotto „ pena di ducati cento *Fisco Regio* „ etc. per ogni volta che mancheran- „ no, ed altre pene corporali ad ar- „ bitrio di questa Regia Giunta in- „ sieme col risarcimento di tutt' i „ danni, spese, ed interessi cagiona- „ ti alle parti, non ardiscano di da- „ re, nè far dare impedimento, nè „ molestia alcuna per li Tabacchi, „ che da' Particolari di tutte le Pro- „ vincie del Regno, de' Ripartimen- „ ti di Terra di Lavoro se ne fa „ compra ne' divisati Fondaci di que-

„ sta Capitale, a dirittura, o per „ mezzo de' Procacci, Procacciuoli, „ Vaticali, Calessieri, o altri messi, „ solamente per loro uso, e non già „ per venderlo ad altri. E qualora i „ detti Tabacchi si vendessero dalle „ divisate persone, si debba far pro- „ cedere al di loro arresto, con pren- „ dersi da' Ministri Suddelegati esat- „ ta informazione della vendita sud- „ detta, per indi in vista della me- „ desima darsi da questa Regia Giun- „ ta la dovuta provvidenza di giu- „ stizia. Ed acciò venga alla notizia „ di tutti, nè possa allegarsi più „ per l'avvenire causa d'ignoranza, „ ordiniamo, e comandiamo, che il „ presente Bando sia pubblicato in „ tutt' i luoghi soliti, e consueti di „ questa Capitale, ed in tutt' i luo- „ ghi principali del Regno, per do- „ versi inviolabilmente osservare, *pu-* „ *blicetis, et reforatis etc.* Dato in „ Napoli dalla detta Regia Giunta „ dell' Arrendamento del Tabacco i „ 14. Dicembre 1753. Francesco Ven- „ tura. Carlo Gaeta. Antonio Belli. „ Michele Lipari. Vidit Fiscus. Ca- „ rolus Pagano Act. Bando da pub- „ blicarsi in tutt' i luoghi soliti, e „ consueti di questa Capitale, ed in „ tutt' i luoghi principali delle Pro- „ vincie del Regno, e ne' Ripartì- „ menti di quella di Lavoro, acciò „ eseguano quanto di sopra etc. A' „ 22. Dicembre 1753. Io Pascale „ Moccia Lettore de' Regj Bandi di- „ co di aver pubblicato il retroscrit- „ to Bando co' Trombetti Reali ne' „ luoghi soliti, e consueti di questa „ Fedelissima Città di Napoli. Pa- „ scale Moccia. In Napoli 1753. „ Che perciò facciamo il presente „ Bando, col quale si notifica cia- Instauratio Edicti. „ scheduna persona, che *ad unguem,* „ *citra praejudicium* delle pene incor- „ se, da oggi in avanti si debba os- „ servare quanto si contiene, e vien „ ordinato nel preinserto Bando sot- „ to le pene in esso contenute, ed „ affinchè venga a notizia di tutti, „ vogliamo che si pubblichi ne' luo- „ ghi descritti in detto preinserto „ bando, ed altri luoghi, dove si „ stima necessario, *alta, et intelli-* „ *gibili voce*, e colle dovute relazio- „ ni ritorni da Noi. Napoli dalla „ Regia Giunta del Tabacco i 10. „ Gennajo 1757. Balthassar Citus M. „ C. L. Erasmus de Ulloa Severino. „ Antonius Belli. Matthaeus de Sar- „ no. Vidit Fiscus. Giuseppe de Lau- „ rentiis Attuario. Rinnovazione di „ Bando ut supra. A dì 20. 21. 22. „ 23. Ottobre 1757. Io Niccola Ma- „ jorino Lettore de' Regj Bandi dico „ di aver pubblicato il soprascritto „ Bando co' Trombetti Reali ne' luo- „ ghi soliti, e consueti di questa „ Fedelissima Città di Napoli, Bor- „ ghi, e Casali, e di averne affisso „ le copie. Niccola Majorino". Che perciò rinnoviamo il presente Bando, col quale si notifica ciasche- duna persona, che *ad unguem citra praejudicium* delle pene incorse, da oggi in avanti si debba osservare quanto si contiene, e viene ordinato nel preinserto Bando sotto le pene in esso contenute. Ed affinchè venghi a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi descritti nel prein- serto Bando, ed altri luoghi, dove si stima necessario *alta, et intelligi- bili voce*, e colle dovute relazioni ri- torni da Noi. *Napoli dalla Regia Giunta del Tabacco i 8. Marzo 1762.* Die 8. Mart. 1762. *Carolus Gaeta. Franciscus Antonius Perrelli. Dominicus Salomone. Nicolaus Maria Pirelli. Vidit Fiscus. Giuseppe de Laurentiis Attuario.* Pubblicata a' dì 9. 10. 11. 12. Marzo 1762.

PRAM-

## (*) PRAMMATICA XV.

Sportulae officiorum in Regia Iunsta vestigalis tabaci tamastar.

FERDINANDVS IV. DEI GRATIA REX *Utriusque Siciliae, Hyerusalem etc., Infans Hyspaniarum, Dux Parmae, Placentiae, et Castri, ac Magnus Princeps Haereditarius Hetruriae etc. La Regia Giunta per l' Arrendamento del Tabacco*. Avendo questa Regia Giunta considerato mancarvi la Tariffa de' deritti che prescriva la regolare, e giusta esazione da farsi dall' Attitante per il dritto proibitivo del Tabacco in questa Capitale, sue Adjacenze, e Suddelegazioni nelle Provincie del Regno, d' onde può nascere una arbitraria esazion pregiudiziale alli Sudditi della Maestà del Rè Nostro Signore; Quindi trattatosi di questo affare nella piena Giunta, ed essendosi avuto presente ciò che viene prescritto dalla Prammatica 57. *de Officio Procuratoris Caesaris* si è stimato formare la seguente Tariffa de' deritti da osservarsi dall' Attitante di questa Regia Delegazione, e nelle Provincie del Regno dagl' Attitanti, che verranno destinati da respettivi Suddelegati sotto pena della privazione dell' Officio, ed altre pene corporali riservate a questa Regia Giunta secondo le circostanze de' casi, che forse avvenissero, ed avendo la detta Tariffa meritato l' approvazione di S. M. con suo Real Dispaccio della data de' 5. del mese d' Ottobre 1769. diretto a questa Regia Giunta, perciò si è stimato di farla ponere in istampa, e rimettere anche gl' Esemplari alli Presidi delle Provincie, ed al Commissario di Campagna per la Provincia di Terra di Lavoro, affinchè da nessuno degl' Attitanti si possa allegare causa d' ignoranza. *Napoli li 6. Decembre* 1769. Die 6. Dec. 1769.

## TARIFFA DI DERITTI

PEr presentata di qualunque supplica, istanza, e memoriale ——— 10

Per presentata di qualunque Scrittura sempreche si presenti in tempi differenti per ciascuna di esse ——— 10

Occorrendo presentarsi più Scritture unitamente in un istesso tempo, da una sino a tre Scritture, si debbano esigere — 10

Da quattro sino a sei —— 20

Da sette sino a dieci —— 30

E così a proporzione per il numero maggiore, sempreche si presentino unitamente, restando stabilite le grana dieci per ogni Scrittura, quando in diversi tempi si presentano.

Per ogni Provisione, o lettera *extra Civitatem* carlini sei —— 60

Per ogni mandato, che venisse ingionto a Cittadino —— 13½

Per ogni mandato, che venisse ingionto a Forastiero —— 35

Per l' esame di ciascun testimonio, che non oltrepassi tre, o quattro articoli ——— 10

Ed occorrendo deposizioni lunghe sopra maggior numero di articoli oltre del detto deritto, dovrà aversi riguardo alla maggior fatiga: Se poi l' esame occorrerà farsi fuori Residenza non li appartiene deritto per godere le die-

te

te a tenore della Regia Prammatica.

Per diritto di decreto interlocutorio ——— 20

Per diritto di decreto diffinitivo, o sia sentenza ——— 30

Per espedizione, firma, e registro di lettere esecutoriali — 50

Per copia di Scrittura, debba esigersi grana cinque per ogni Carta ——— 05

Per ligalizazione, o sia estratta, che occorresse farsi a Scrittura ad ogni una ——— 20

Per presentate di replicate Scritture notificate ——— 10

Per accesso in Casa di ciascun Ministro della Giunta ad istanza di parte ——— 10

Per accesso in Casa del Capo della Giunta ad istanza di parte 20

Per Cercatura di Scritture, e processi *infra annum* non dovrà esigersi cosa alcuna.

Per Cercatura come sopra da un anno indietro sino a dieci — 20

Per Cercatura come sopra da anni undici in dietro ——— 50

Ed oltrepassando gli anni cento debba convenirsi il diritto colle parti.

Per la percontatura degli atti Criminali non più di carlini cinque ——— 50

Dalli Poveri non si esigga ne percontatura ne altri deritti, ma che tutti si faccian *gratis*.

Toccante le Pleggerie, che occorressero forse prendersi, verrà destinato il Mastrodatti, che abbia a correre con dette pleggiarie, non essendo del carico dell' Attitante della Giunta.

Per diritto di Patenti in persona di Subalterni, ed altri adetti al servizio dell' Arrendamento, tanto per la formazione delle Patenti, che per firma all' Attitante ——— 50

Intendendosi a carico dello stesso Attitante il proprio suo Scrivano, senzache da questo particolarmente possa esiggersi deritto separato. *Baldassarre Cito Presidente. Vidit Fiscus. Diego Fervi. Giuseppe Caravita. Gennaro Carissimi. Francesco d' Amora Segretario. Giuseppe de Laurentiis Assunto.*

*Rescripta Ferdinandi IV. Regis,*

*sive*

## PRAMMATICA XVI.

Jus prohibendi, a plurimis annis apud nos introductum, du Tabaco aboletur quoad Regni hujus Provincias, quarum hominibus potestas datur illud serendi sibique habendi, nedum novam super ea, ac focularibus in subsidi *Arrendamenti* compensationem vectigal constituitur.

DOpo di avere il Re comunicate al Ministro d' Azienda le sue sovrane risoluzioni intorno al compenso, che aver debba il Regio Erario dal primo Gennajo del 1780. del già con infinita clemenza abolito diritto proibitivo del Tabacco per le Provincie del Regno, vien ora per mezzo di V. S. Illustrissima á riscontrarne la Giunta eretta per una tal dipendenza in questa prima Segreteria col mio intervento, costituita dal Marchese Goyzueta, da' Principi di Scalea, e di Belmonte, dal Marchese Cavalcanti, dal Duca di Toritto, da V.S. Illustrissima destinatone Commessario, dal Consigliere Véspoli, e dal Presidente Ajello.

Die-

Dietro dunque gli appuntamenti della Giunta da me umiliati alla M. S. nel tempo medesimo, che le ha rimesso di rassegnarle gli espedienti men gravosi a Poveri, che si propongano da sei degli Deputati delle Piazze di questa Città eletti dalla M. S., e che siano dalla Giunta approvati, co' quali intieramente si compensino al Real Erario annui ducati centocinquantamila, de' quali la clemenza del Re si è contentata invece dell' abolito diritto proibitivo per questa Capitale, e suoi Casali, ha per ora la M. S. fissati, e stabiliti i fondi, onde per le Provincie del Regno resti compensata al suo Real Erario cotanto gravosa regalia ora clementissimamente abolita, avendo in veduta nommen che fusser sicuri i compensi medesimi, ma che riuscissero inoltre da per se stessi, e relativamente all'abolito diritto proibitivo i men gravosi, che si potessero, agli amatissimi suoi Popoli.

Quindi sebbene i Subaffitti, che le Provincie han pagato finora all' Appaldator generale del Tabacco importassero annui ducati 367728. 38. e questi fossero, come per l' addietro è avvenuto suscettibili di aumento nel tempo avvenire, e sebbene fossero ancora a peso delle Provincie tanto i necessarj Lucri, che ne' Subaffitti debbano avere i Subaffittuarj oltre dell' estaglio, che pagano all' Appaldator generale, quanto tutte le altri gravi spese, che ò per veri, ò per finti contrabandi anno esse sofferto finora, pur tuttavolta S. M. sempre aggiungendo pruove maggiori del suo generoso cuore, e della sua clemenza, si è proposta di compensare per le Provincie medesime l' abolito diritto proibitivo non già solamente per ducati 367728. 38., quanto importano gli attuali Subaffitti, che forse dell' attuale loro aumento, ma bensì per soli ducati 341342., e 31. a quanto rivengono (per le coacervazioni, e ratizzi proporzionali tra le Provincie, e la Capitale, e calcoli fattine dalla stessa Giunta) i fondi del compenso, che ha ora determinati.

Vectigal super sale constitutum.

Ha perciò S. M. risoluto, che siccome dal primo Gennajo 1780. per effetto dell' abolizione di tal dritto proibitivo potrà ciascun naturale, ed abitante nelle Provincie, non solamente piantare, vendere, e liberamente estrarre per fuori del Regno qualunque sorta di Tabacco, ma ancora immettere Tabacchi Forastieri, senza altro peso, che dell' antico solito dritto di Dogana nell' immissione di ducati 6., e grana 18. il cantaro, che rivien a grana due, e mezza per ciascheduna libbra, così dallo stesso dì primo Gennajo del 1780. per compenso de' suddetti ducati 341342. 31. in vece di ratizarne il peso sulle once de' Benestanti, laici, ed ecclesiastici di ciascuna Provincia, come si era prima proposto, per essersi conosciuto dalla Giunta troppo gravoso sulle once de' Benestanti già soggetti agl' altri universali pesi, s'impongano sopra tutti i Sali, che si consumano nel Regno, e si ripartiscano da tutte le imposizioni, che sù di tal genere vi sono, le quali formano tanti separati Arrendamenti, grani quarantotto per ciascun tomolo, da riscuotersi a conto del compenso dell' abolito dritto proibitivo, non solo nella Capitale, e suoi Casali nel modo, che dichiarerà la M. S.; ma nelle Provincie ancora indistintamente da qualunque ceto di persone anche privilegiate, o laiche, o ecclesiastiche, esclusine sopra de' Sali i Frati Mendicanti, cioè Riformati, Cappuccini, ed Alcanterini. Per effetto di che ha il Re ordinato al Mi-

ni-

nistro d' Azienda, che comunichi alla Real Sopraintendenza tal Sovrana sua risoluzione, perchè da ora proceda al fitto di questo Dazio per tutto il Regno dal divisato tempo del primo Gennaro del 1780.

Super focularibus.

Vuole inoltre S. M., che a compiere il compenso per le Provincie dell' abolito dritto proibitivo s' impongano ugualmente sopra ciascun de' fuochi, ne' quali presentemente le Provincie ( senza altra nuova numerazione ) van numerate verso della Regia Corte relativamente agl' altri pesi fiscali, soli annui carlini cinque, o siano grani cinquanta, da esigersi dal primo Gennajo del 1780. dagli stessi Tesorieri Provinciali, che riscuotono le altre fiscali imposizioni, ne' tempi, nel modo, e co' privilegj medesimi, che per esse appartengono. Ben inteso però, che tra gli altri fuochi vi si debban comprendere tanto le Persone, che, rispetto agl' altri pesi fiscali, ne sono esenti, quanto anche i pochi fuochi delle Università, le quali in rapporto agl' altri pesi fissati per privilegio, o non lo furono, o furono numerate per men del vero importo de' loro fuochi nella numerazione dell' anno *1669.*, a tenor della quale si prestano ancora dalle Provincie del Regno tutti i pesi fiscali relativi al numero de' fuochi. E ciò sulla ragione, che sebbene tali privilegiate Università debbano continuare a godere de' privilegj loro in rapporto degl' altri pesi fiscali, non han dritto di estendergli alla presente imposizione di grani cinquanta a fuoco compensativa dell' abolito dritto proibitivo del Tabacco, al cui grave peso, al pari delle altre tutte Università del Regno soggiacevano anche esse.

Ma perchè con accerto, e senza pregiudizio di tali Università, o non numerate, o numerate per men del vero numero de' loro fuochi nella numerazione del *1669.* si stabiliscano i fuochi delle Università medesime, i quali debbano contribuire agl' annui carlini cinque solamente, che ora s'impongono, ha destinato il Re il Marchese Cavalcanti ( cui se ne son dati gl' ordini corrispondenti ), perchè intese tali Università, e adoprando i Razionali della Regia Camera, già eletti dalla Giunta, con tener presente l' Attuale stato delle loro anime, non già per trarne l' attuale numerazione de' fuochi, ma come un mezzo necessario da liquidarli relativamente al tempo del *1669.* equitativamente, e prudenzialmente determini quel numero de' fuochi, ne' quali in rapporto al di loro stato del *1669.* debbano solo contribuire a tal peso compensativo nel dritto proibitivo, cui soggiacevano.

Ha provveduto anche il Re a rilevare gl' istessi fuochi delle Provincie del Regno di tal men gravoso peso di carlini cinque a fuoco giusta la numerazione del *1669.*, perciò anche ad oggetto di rilevarne i fuochi de' Bracciali vuole, che vi contribuiscono proporzionatamente alle once de' loro beni, e delle industrie, che eccedono la rendita di ducati cento, e con perfetta uguaglianza tanto gli Ecclesiastici, eccettuatine gli Ospedali, i Sacri Patrimonii, e le Parrocchie, quanto i Baroni come quelli, che al pari degl' altri sopportavano il peso dell' abolito dritto proibitivo. E perchè tal contributo si possa eseguire ha imposto al Marchese Cavalcanti, che adoperando gli stessi Razionali della Regia Camera già destinati, e con tener presenti gl' onciarj delle Università, ed i loro Stati attuali, ne prescriva, e determini il modo, come si debba porre in esecu-

Idem vectigal praestetur etiam ab Ecclesiasticis personis, Xenodochiis, sacris patrimoniis, Parochis, et Baronibus.

esecuzione, e lo comunichi alle Università delle Provincie del Regno.

E desiderando oltremodo la M. S. col suo pietoso Regal animo di rilevare, se riuscir mai possa, i suoi amatissimi Sudditi da qualunque peso, che compensi tale abolito diritto proibitivo, poichè ha considerato, che le Università del Regno potrebbero rendersi atte a sostenerlo colle proprie rendite senza gravarne i proprj fuochi quando, e si procurasse con un miglior sistema d'amministrazione l'accrescimento delle loro rendite, ed i loro esiti, o abusivi, o non necessarj, o volontarj de' loro amministratori si abolissero, o si rifosmassero, ha ordinato al Tribunal della Camera, che tenendo presenti gli Stati delle Università del Regno già discussi, e facendosi esibire dalle medesime nota fedele delle rendite, e pesi tanto ordinarj, quanto estraordinarj, che abbia avuti nello scorso anno 1778. rivegga le discussioni degli stati loro, principalmente in rapporto de' loro esiti, ed usando quella celerità, e zelo, che sì importante oggetto richiede, stabilisca quel miglior sistema di Amministrazione, che creda più conducente ad accrescere le rendite delle Università medesime, ed abolisca, riprovi, e riformi tutti quegli esiti, i quali sebbene ammessi colle precedenti discussioni si giudichino, o volontarj, o non necessarj, e abusivi. Tutto ciò partecipo di Real Ordine a V. S. Ill., perchè qual Commessario della Giunta lo passi all'intelligenza della medesima, e renda noto al Pubblico tali sovrane clementissime determinazioni. *Palazzo* 8. *Agosto* 1779. *Il Marchese della Sambuca. Signor Marchese Porcinari.*

Die 8. Aug. 1779. Il Marchese della Sambuca.

In seguito delle sovrane clementissime risoluzioni del Re nostro Signore tutte intese al sollievo de' suoi amatissimi Popoli, per le quali dal prossimo mese di Gennaro del 1780. e resta abolito in questo Regno il dritto proibitivo del Tabacco, e ne è fissato il compenso per le Provincie in soli annui ducati 341342., e per la Capitale, e suoi Casali nella somma soltanto di annui ducati 150. mila, in fine S. M., siccome per le Provincie ha già determinato, che da allora in compenso dell'abolito dritto del Tabacco *si esigano a peso de' Beneſtanti Laici, ed Eccleſiaſtici egualmente, eccettuate gli Ospedali, e Sagri Patrimonj, le Parocchie sulle once de' loro beni, e delle induſtrie, che eccedono ducati* 100. *di rendita, e senza soggiacervi i bracciali grani* 50. *per ciascun Fuoco giuſta la numerazione del* 1669., *senza eccettuarne Univerſità alcuna per Privilegio, rispetto agl' altri pesi, o non numerata, o numerata per minor numero de' veri suoi Fuochi, e si pagbino indiſtintamente senza eccezione alcuna di Persone fuori de' Frati Mendicanti, cioè Riformati, Cappuccini, ed Alcantarini grana* 48. *per ciascun tumolo di sale*; così ora dietro i rapporti, che sono stati umiliati alla M. S. dalla Giunta eretta nella Segreteria di mio carico per una tal dipendenza anco coll'intervento di V. S. Ill. viene a stabilire i Fondi, che soddisfino il Regio Erario degli annui ducati 150. mila già fissati di compenso all'abolito dritto per questa Capitale, e suoi Casali a tenore degli espedienti, che con esame, ed approvazione della stessa Giunta sono stati proposti per iscritto da sei Deputati delle Piazze di questa Città, che il Re benignamente risolse di dover nella Giunta intervenire a proporli, affinchè con maggiore accerto se ne trovasser tali, che meno gravosi a Poveri riuscissero.

Eadem in hac Civitate, atque Casalibus, et Suburbiis vectigali abolendo.

Eadem, quae supra, hic statuuntur pro eo-

Vectigal super sale auctorum, a quo nonnulli Monachi eximuntur.

I. Quindi primieramente il Re in seguela degl' antecedenti suoi Ordini vuole, che dal primo di Gennaro del prossimo anno, come nelle Provincie, così in questa Capitale, e ne' suoi Casali oltre delle imposizioni, che già vi sono, si paghino da ciascun tomolo di sale grana 48. a tomolo di più indistintamente da qualunque ceto di Persone, anco privilegiate, o Laiche, o Ecclesiastiche, esclusine i soli Frati Mendicanti, cioè Riformati, Cappuccini, ed Alcantarini.

Quemodo idem sal in hac civitate vendendum.

Ma perchè la M. S. nelle deliberazioni necessarie, o utili allo Stato, che prende, ha sempre in veduta di non gravare i Poveri, ha pur considerato, che tale aumento di prezzo nel sale potesse esser loro di peso; quindi volendo rilevarli in rapporto al sale, o in sano, o macinato, che comprano a minuto, non a peso proporzionatamente allo scarso uso, che possono farne, dopo di aver per mezzo dell' Eletto di questo Fedelissimo Popolo fatto eseguire l' esperimento di quanto sale, o in sano, o macinato dovrebbero dare i Bottegari per tre cavalli, un tornese, e nove cavalli, che vendono, ha ricevuta offerta sottoscritta dai Consoli attuali, e passati de' Bottegari medesimi, colla quale concorrendo essi nelle pie intenzioni di S. M. risolvono, che non ostante la nuova imposizione de' grani 48. a tomolo di sale dagl' Individui dell' Arte di Bottegari si dia a chiunque compri sale, o in sano, o macinato da un Cavallo sino a nove inclusivamente la stessa quantità di sale, che fin' ora si è data senza aumento di prezzo. E perciò la M.S. comanda, che V. S. Ill. comunichi allo stesso Eletto di questo suo fedelissimo Popolo il suo Sovrano volere, cui è uniforme anche la volontà de' Rappresentanti l' Arte de' Bottegari, sicchè dal primo di Gennaro del prossimo anno non ostante l' aumento del prezzo del sale, da' Bottegari si dia a chi compri sale, o in sano, o macinato da uno fino a nove cavalli inclusivamente la stessa quantità di sale, che finora si è data, senza aumento di prezzo, incaricandone l' osservanza all' Eletto medesimo, il quale debba nel tempo stesso provvedere, e che dai Bottegari non sia violata questa amorosa sua Sovrana provvidenza, e non sia fatta loro frode da chi essendo una stessa persona in varie partite minute di sale, o in sano, o macinato, che compri, voglia comprare una quantità di sale, che giunga al peso di un mezzo quarto di rotolo, che si dovrà vendere coll' aumento di grana 48. a tomolo, cioè per un grano. Ed avendo li stessi Rappresentanti l' Arte de' Bottegari anco supplicata S. M., che dall' Arrendamento si dia loro a giusto peso ciascun cantajo di sale, la loro supplica si è rimessa alla Segreteria di Azienda pel corso regolare di giustizia, inteso l' Arrendamento.

Alterum in sublatae impositionis compensationem vectigal constitutum super papyru.

II. Perchè intanto la rendita di tale imposizione del sale per la Città, e suoi Casali (a tenore de' Calcoli, che dalla Giunta sono stati fatti relativamente al consumo coacervato per un decennio, che si fa di sale nel Regno ratizatamente fra la Capitale, e Casali sul piede di annui ducati 150. mila, e le Provincie relativamente al di loro peso de' Subaffitti dell' appaldo, che hanno avuto finora) riviene a peso della Città, e de' Casali per annui ducati 62095. 09. Sicchè a compiere la somma di annui ducati 150. mila mancano altri annui ducati 87904. 91., al rimpiazzo de' quali han dovuto esser diretti gli espedienti, che dove-

va-

vano proporre nella Giunta i sei Deputati delle Piazze; perciò il Re uniformandosi al diloro sentimento approvato dalla Giunta, ordina, che dal primo del venturo Gennaro nella Regia Dogana ad una stessa ragione si accresca quel dritto di Dogana, che si è pagato sulla carta da scrivere, e da stampa, nazionale, e straniera, che vi s'immetta con un' aumento, che si è stabilito dalla Giunta proporzionatamente tanto alla tenuità della stima Doganale, e del dritto, che per ciascuna specie di carta se ne paga, quanto al prezzo molto maggiore, che se ne ricava nel vendersi, aggiungendo soltanto il 55. per 100. dippiù relativamente alla bassa stima della Dogana, ed al dazio ora imposto sulle carte forastiere da scrivere, e quelle di maggior prezzo equivalenti alle medesime, che importa soli annui ducati 1700. 41. E quindi ordina S. M., che si abbiano in compenso dell' abolito dritto (a tenore della coacervazione di sei anni, che si è fatta dai Razionali di Camera eletti dalla Giunta di tutta la Carta immessa in Dogana, e del dazio anche del 55. per 100. sulla Carta forestiera, e di qualità da scrivere, che ora respettivamente vi si accresce) annui ducati 25403. 96. e mezzo, i quali si dovranno esigere collo stesso metodo, col quale si riscuote l' antico dritto di Dogana sulla carta relativamente a ciascuno di venti quinterni, che compongono una risma di carta, costituiranno un leggiero dazio sopra ogni quinterno, ed un' insensibile dazio sopra ciascun foglio di carta: e principalmente saranno a peso de' Banchi, de' Luoghi Pii, de' Negozianti, e delle Persone facoltose, e comode, che usano in maggior copia della Carta, specialmente forestiera, e di qualità, e non già de' poveri, e mendici.

Si dovrà dunque per effetto di tal sovrana determinazione dal primo Gennaro serbare nella Regia Dogana in rapporto alla Carta, e da scrivere, e da stampa la seguente Tariffa, oltre l' antico dritto di Dogana sulla medesima, che si dovrà continuare a pagare. Ad certam quamdam hujusmodi vectigal quantitatem constituitur.

Carta straccia, che si stima dalla Dogana grana 10. a risma, e poi si vende grana trenta, quaranta, e fino a sessanta la risma, grana sei l'una di dritto.

Carta bianchetta della Costa stimata nella Dogana grana 20., e che si vende carlini dieci la risma, grana 13.

Carta di Vietri, di Atripalda, della Torre della Nunziata, di Stampa, di S. Elia, e della Costa, stimate nella Dogana grana 30. la risma, e che si vendono carlini 10. la risma, e quella di stampa carlini 12., grana 20. la risma.

Carta di Genua, che si stima grana 50., e si vende carlini 12., e 16. la risma, grana 33., ed il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

Carta di stampa grande di Piedimonte, e regale straccia stimata nella Dogana grana 50., e che si vendono carlini 10. 12., e 16. la risma, grana 33. di dritto.

Carta di Roma, che si stima in Dogana grana 60., e che suol vendersi carlini 14. 16., e fino a carlini 24. la risma, grana 40., ed il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

Carta di Azurro della Costa della stima in Dogana grana 60., che suol vendersi carlini 14. 16., e fino a carlini 24. la risma, grana 40.

Carta grande di Roma, che si stima grana 70., e si vende carlini 16. la risma, grana 46. l'una, ed il 55. per 100. su'l dazio nuovo.

Carta reale per intempiatura di stima in Dogana carlini 10., e che si vende carlini 15. grana 55. a risma.

Carta Francese per istima grana 80., e che si vende carlini 16. la risma, grana 53. l'una, ed il 55. per 100. su 'l dazio nuovo.

Carta di Olanda stimata carlini 12., e che si vende ducati 7. la risma, grana 80. l'una, ed il 55. per 100. su 'l dazio nuovo.

Carta bastarda, e Carta ondata, che dalla Dogana si stima carlini 15. a risma; ma che si vende ducati 2. 20., e 3. 50., ducato 1. di dritto a risma, ed il 55. per 100. su 'l dazio nuovo.

Carta reale stimata in Dogana carlini 15., e che suol vendersi ducati 3. 20., ducato 1. 32. di dritto, e il 55. per 100. su 'l dazio nuovo.

Carta imperiale stimata ducati 3. solita vendersi ducati 8. la risma, ducati 2. l'una, ed il 55. per 100. su 'l dazio nuovo.

Carta dorata, che si stima ducati 4. la risma, e si vende ducati 7. 20., ducati 2. 66. di dritto, ed il 55. per 100. su 'l dazio nuovo.

E Cartoni stimati duc. due la risma, che per la loro qualità si vendono a diversi prezzi a cantajo, e fino a ducati 9. l'uno, ducato 1. 32. di dritto.

Tertium super libris vetitis impositum.

III. Ha parimenti determinato il Re, che ad oggetto di compensare agli Stampatori Nazionali l'accresciuto diritto sulla Carta, che essi usano, promovendo al tempo stesso le loro stampe, e la maggior loro perfezione al confronto delle straniere, s'imponga, come han proposto i Deputati delle Piazze, dal primo di Gennaro un dazio nella Dogana su dei Libri forastieri, che vi s'immettono, perchè così crescendo il peso della loro introduzione, si aumenti il negozio della stampa Nazionale; il cui spaccio fuori del Regno colla maggior loro perfezione anche si aumenti.

E ricadendo tal peso sulle persone facoltose, e non già a carico de' Poveri, vuole il Re, giusta il parere de' Deputati, e della Giunta, che resti stabilito per lo doppio del dazio, caricato presentemente sulla Carta di stampa, che riviene a ducati 7. 06. a cantajo di peso di ciascuna balla di Libri forestieri. E fattone da i Razionali di Camera, destinati dalla Giunta, il ragguaglio dell' importo sul numero delle balle de' Libri forastieri, che finora si sono introdotte in Dogana ne riesce l'importo di annui ducati 1503. 78., quali vuole S. M., che cedino a conto degl' annui ducati 150. mila, che si debbono rimpiazzare al Regio Erario.

Quartum super calce.

IV. Così anche ha risoluto il Re dietro all'espediente proposto da i Deputati delle Piazze, ed approvato dalla Giunta, che al dazio di grana 5. per ciascun peso di 40. rotola di Calce, che s'immette in questa Capitale, e suoi Casali si accreschino dal primo del venturo mese di Gennaro altre grana 4.; sicchè siano 9. per ogni peso di 40. rotola, il cui introito (che proverrà dalle persone facoltose solamente, le quali usano tal genere) per la coarcervazione, che si è fatta per tre anni da' Razionali suddetti della rendira franca di spese di ciascun grano del dazio attuale, che si paga sulla Calce, riviene ad annui ducati 3997. 16., e per tutti i grani 4., che si accrescano, giugne ad annui ducati 15988. 64. E questi vuole parimenti il Re, che si contino tra il rimpiazzo dovuto dalla Città, e da' Casali per l'abolita sua regalia del Tabacco.

Quintum super vino.

V. Finalmente mancando a compi-

re

re il compenso de' ducati 150. mila l'annua somma de' ducati 45012. 87., ha deferito la M. S. col parere della Giunta all'ultimo espediente da' Deputati delle Piazze proposto, e comunicato alla Segreteria d' Azienda di doversi cioè caricare dal primo del prossimo Gennaro grana 35. a botte di vino, che s'immetta in questa Capitale, e si consuma ne' Casali; da pagarsi senza eccezione di persone, così da i Laici, come dagli Ecclesiastici, e Luoghi Pii, a riserba soltanto de' Mendicanti, cioè Riformati, Alcantarini, e Cappuccini, ed a riserba degl' Ospedali. I quali grani 35. a botte di vino, ragguagliati dai Razionali Eletti dalla Giunta a proporzione degl' affitti del Dazio sul vino, che s'introduce in questa Capitale, e dell'imposizione per lo vino a minuto, che si consuma ne' Casali, rivengono appunto ad annui ducati 1286. 8. quattro per ciascun grano, e tutti importano i suddetti annui ducati 45012. 87., che si riscuoteranno franchi di spese di esazione da grani 35. a botte di vino, che ora si accrescono, i quali relativamente al prezzo, per cui si vende ciascuna botte di vino, costituiscono un non esorbitante peso per la gente facoltosa, e comoda, che compra il vino a botte, e ripartendosi a ciascuno de' 12. barili, che la compongono, non eccede grani 2 $\frac{2}{12}$ per ciascun barile, che componendosi di *66.* garafe il nuovo peso si rende quasi insensibile sopra ogn' una di esse.

Benvero però, poichè a cuore del Re è sommamente il bene de' Poveri, e vuol procurar loro, che sentino il men, che si possa, il peso del compenso dell' abolito dritto proibitivo del Tabacco, che pure era a carico de' medesimi, e parimente desidera la M. S., che anco le persone facoltose risentino gli effetti della sua Clemenza, e si promuovano nella Città nuovi edificj, che più illustre la rendino, ha benignamente S. M. accettate le suppliche de' Deputati delle Piazze, e l'espediente proposto dai medesimi, per iscemare il Dazio, che viene ad imporsi sulla calce, e proporzionatamente a questo scemarsi anco con preferenza quello che si costuisce sul vino.

*Sextum super iis rebus, quas dicimus Amito, e polvere di cipro.*

Concede quindi la M. S., e permette, che sull' Amito, e Polvere di Cipro, che si consuma in questa Città, e suoi Casali, ancorchè sia fabbricata ne' luoghi del Regno, dalla Città s' imponga dal primo Gennajo (senza pregiudizio del Dazio, che si deve per i Grani, che s' introducono agli Arrendamenti delle Farine) altro dazio di grana 2. a rotolo di Polvere di Cipro, ed Amito, ed al doppio, cioè per grana 4. a rotolo per utile de' Fabbricanti s'imponga sulla polvere di Cipro, ed Amito, che s' introduce in Città, e ne' Casali dai Luoghi forastieri, oltre de' dritti Doganali, e che tutto quello, che proverrà di rendita dall' estaglio, che si trarrà colle dovute cautele di Biglietto di Negoziante a soddisfazione della Regia Corte dal Fitto di tale imposizione di grani 2. a rotolo di Amito, e Polvere di Cipro, che si consumi in questa Capitale, e ne' Casali, ancorchè ve ne venga da' luoghi del Regno, e dal doppio Dazio, che si esigerà dall'Amito, e polvere di Cipro, che s'introduca nella Città, e ne' Casali da luoghi stranieri ceda, e nel prossimo, e ne' futuri affitti, che si faranno, a conto, ed in compenso, o in tutto, o in parte, prima della medesima novella imposizione di grani 4. tra i 35. per ciascuna Botte di Vino (sicchè ridotto il dazio a grana 31. a

Bot-

Botte resti per ogni barile in soli grana 2 $\frac{7}{10}$, e poi compensato il prodotto de' sudetti grani 4., che si scemassero sul vino) che a ragione di ducati 1286. 8 $\frac{2}{3}$ per ciascuno grano, tutti uniti importano annui ducati 5144. 33., il dippiù che si tragga dall'affitto di tale Dazio sull'Amito, e Polvere di Cipro ceda a conto, ed in compenso, o in tutto, o in parte parimenti de' grani 4., che s'impongono sopra di ciascun peso di calce.

Che se inoltre potesse mai l'estaglio di questa novella imposizione giugnere a tanto, che la sua rendita superasse l'importo de' sudetti grani 4. fra i 35. a Botte di Vino, e de' grani 4. a Peso di Calce, prescrive ancora S. M., che tale avanzo ceda prima, o in tutto, o in parte a compensare il 55. per 100. di più del Dazio imposto sulla carta, che si è caricato sulle carte da scrivere forestiere, e di maggior qualità, che importa annui ducati 1700. 41., e dopo di aver compensato tal peso si destini l'avanzo medesimo a rilevare il Pubblico proporzionatamente da ciascun de' 31. grani, che li resteranno di peso sopra ogni Botte di Vino.

Vuole benanco il Re, che siccome da una tale imposizione, la quale sarà di un genere franco finora di mero lusso, ed a carico principalmente delle Persone comode, e non de' Poveri deriva il vantaggio, che resti scemato il peso l'un dopo l'altro sopra i Generi necessarj, e già gravati, quale sono il Vino, e la Calce, così per essa non resti il Pubblico pregiudicato nell'eccessivo prezzo, per cui possono vendere la Polvere di Cipro, e l'Amito i loro Fabbricanti, nè la qualità di tali generi colla mescolanza di estranee materie possa essere di pregiudizio alla pubblica salute, e perciò comanda, che tale novella imposizione in menoma parte non debba alterare quel sistema, che darà la M. S. sulle istruzioni già umiliate sul proposito della Deputazione generale della Salute per Segretaria di Azienda, anzi che debba colui, che prenderà il Fitto della stessa imposizione essere soggetto a quelle Leggi, rispetto tanto alla qualità, quanto al prezzo dell'Amito, e Polvere di Cipro, che la M. S. sarà per prescrivere alla Deputazione generale della Salute.

Per effetto di che deferendo S. M. alle suppliche rassegnateli da' Deputati delle Piazze, affinchè il più sollecitamente che si possa, riesca alla Città di mettere in piedi tal nuovo Dazio, e così si possa sollecitamente scemare al Pubblico il nuovo necessario peso, che gli si è imposto su'l vino, e sulla calce, permette che i Deputati stessi procurino tale offerta, a quale oggetto richiedendosi l'emanazione de' Bandi ha destinato la M.S. V.S. Illustrissima con concederle ampia facoltà di ricever le offerte, discuterle, intesi il Presidente Avvocato Fiscale D. Nicola Ajello, ed i Deputati medesimi legitimamente procedere agl'atti dell'accensione delle Candele, e riscuotere quelle cautele di Biglietto di pubblico Negoziante, che l'interesse del Regio Erario esige.

Parteeipo tutto ciò a V. S. Illustrissima di Regale Ordine, come Commessario della Giunta per passarlo nell'intelligenza della medesima, e farlo noto al Pubblico, e pe'l dippiù che convenga. *Caserta* 14. *Dicembre* 1779. *Marchese della Sambuca.* Die 14. Dec. 1779. Marchese della Sambuca.

BAN-

# BANNUM

*sive*

## PRAMMATICA XVII.

FERDINANDO IV. Rege. Interdicitur negotiatoribus ac venditoribus papyri, hoc vendere carius pretio in regia dohana constituto.

L'Animo pien di giustizia e di clemenza del Re N. S. verso de' suoi amatissimi Sudditi non ha potuto essere insensibile alle ossequiose doglianze umiliate al suo Real Trono contro de' Negozianti, e venditori della Carta da scrivere, e da stampa, e de' fabbricanti, e venditori della Polvere di Cipro, e di Amito, per gli alterati prezzi ch' esigono dell' una, e dell' altro, col pretesto del nuovo dazio, che vi si è rispettivamente stabilito in occasione dell'abolito diritto proibitivo del Tabacco, a proposta de' Deputati delle Piazze di questa Città di Real ordine intervenuti nella Giunta eretta per le dipendenze di una tale abolizione: e quindi la M. S. per la sua prima Real Segreteria di Stato ha a noi diretto il seguente Real Dispaccio: *Avendo il Re approvato il bando formato dalla Giunta eretta per le dipendenze dell' abolito diritto proibitivo del Tabacco, col quale bando si proibisce a venditori di Carta e di Amito, e Polvere di Cipro, il vendere l' uno, e l' altro genere col pretesto del nuovo dazio rispettivamente accresciuto, e imposto a maggior prezzo del solito ordinario, e regolare: Ha nel tempo stesso la M. S. risoluto, che il suddetto Bando si stampi, e si pubblichi in nome della stessa Giunta colla sola firma di V.S. Ill., come Commessario della Giunta medesima. Ne la prevengo di Real ordine per l' adempimento. Palazzo 13. Febbrajo 1780. Il Marchese della Sambuca. Signor Marchese Porcinari.*

Eseguendo dunque un tal' sovrano clementissimo comando, col presente Bando rappresentato dalla Suprema Giunta alla M. S., ed approvato dalla medesima, si proibisce nel Real Nome a' Negozianti, e venditori della Carta da scrivere, e da stampa il venderla a prezzo maggiore di quello solito, ordinario, e regolare, che prima della nuova imposizione eran soliti esigere relativamente alle diverse qualità dell'una, e dell' altra Carta così nazionale, come straniera, colla facoltà solamente di aggiungervi i rispettivi dazj, che son distinti nella Tariffa della Regia Dogana, sotto pena di ducati ventiquattro da applicarsi a beneficio del Regio Fisco, qualunque volta si controvenga al presente Real Divieto.

E perchè alcuno de' Negozianti, e venditori di Carta non possa ignorare l' importo del nuovo dazio, e sia questo noto a tutto il Pubblico, che da essi debba comprar la carta e da scrivere, e da stampa, viene inserita nel presente bando la stessa infrascritta Tariffa, che se n' è stampata per la Regia Dogana; cioè:

*Nuovo dazio effettivo. Importo del* 55. *per* 100.

Nova Pandecta.

| | | |
|---|---|---|
| Carta straccia la risma | 6 | |
| Carta bianchetta la risma | 13 | |
| Carta di stampa la risma | 20 | |
| Carta di Vietri la risma | 20 | |
| Carta della Costa la risma | 20 | |
| Carta della Torre dell' Annunciata la risma | 20 | |
| Carta dell' Atripaldi la risma | 20 | |
| Carta di S. Elia la risma | 20 | |
| Carta di Sarno la risma | 20 | |
| Carta di Piedimonte la risma | 33 | |
| Carta di Genova la risma | 33 | 18½ |
| Carta di stampa grande la risma | 33 | |

Car-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carta reale straccia la risma | 33 | | |
| Carta di Roma la risma | 40 | 22 | |
| Carta zurra la risma | 40 | | |
| Carta di Roma grande la risma | 46 | 25½ | |
| Carta Francese la risma | 53 | 29½ | |
| Carta reale per intempiatura la risma | 55 | | |
| Carta di Olanda per iscrivere la risma | 80 | 44 | |
| Carta bastarda la risma | 1 | 55 | |
| Carta ondata la risma | 1 | 55 | |
| Carta reale la risma | 1 32 | 71 | |
| Cartoni di balletta di rotoli 50 | 1 32 | | |
| Carta Imperiale la risma | 2 00 | 1 10 | |
| Carta dorata la risma | 2 66 | 1 46½ | |
| Libri stampati grandi, mezzani, e piccoli, sciolti, o legati il cantaro | 7 60 | | |

E si ordina nel Real nome a' Negozianti, e venditori di Carta, che per notizia di tutti debbano tenere ne' loro magazzini, fondachi, e botteghe affisso il presente bando, a pena di dovere pagare ducati cento a beneficio del Regio Fisco, quante volte tralasciassero di tenerlo al pubblico esposto.

Idem statuitur pro venditoribus *dell' amito, e polvere di cipro.*

Così pure nel Real nome si ordina a tutti i fabbricanti, e venditori di Amito, e Cipro; tanto che si manifatturi in questa Città, o vi s' introduca da' luoghi del Regno, quanto se sia di luoghi stranieri, il vendere l' uno, e l' altro genere a prezzo maggiore del solito, e regolare, per cui prima dell' imposizione del nuovo dazio se ne facea la vendita, con esser lecito solamente di aggiungere alla Polvere di Cipro, ed Amito nazionale grani due a rotolo di più pel nuovo dazio, e la polvere di Cipro, ed Amito forastiere grani due a rotolo di più, sotto la stessa pena nel caso di ogni controvenzione a vantaggio del Regio Fisco di ducati ventiquattro: Per evitare una qual controvenzione, debbano essi fabbricanti, e venditori di Amito, e Cipro tenere affisso nelle loro fabbriche, e botteghe il presente bando, sotto pena di ducati cento da applicarsi al Regio Fisco medesimo, se mai mancassero di tenerlo a veduta del Pubblico.

E perchè il contenuto nel presente bando venga a notizia di ognuno, si ordina perciò di pubblicarsi, ed affigersi nelle solite forme, e ne' soliti luoghi. *Napoli* 18. *Febbrajo* 1780. *Ippolito Porcinari. Bernardo Prisco Att.*

Die 18. Feb. 1780. Ippolito Porcinari.

## BANNUM,

*sive*

## PRAMMATIA XVIII.

Eodem Rege. Bannum supra editum restituitur.

ESsendo giunto alla notizia del Re N. S. l' abuso, che da' Negozianti, e venditori di carta da scrivere, e da stampa si commette nel frodare i compratori di essa al prezzo, per cui debbon venderle, e che col nuovo dazio compensativo dell' abolito dritto proibitivo del Tabacco, fu fissato dalla M. S. con Reale Editto de' 18. Febbrajo del caduto anno 1780, col vendere per ogni risma di carta da scrivere, e da stampa meno di venti quinterni, e per ciascun quinterno meno di ventiquattro fogli l' uno; ha quindi S. M. ordinato alla Giunta eretta per le dipendenze della suddetta abolita Regalia di pubblicare nel suo Real Nome altro Editto, che vieti, e prescriva simigliante abuso.

Per osservanza adunque di tale sovrano sapientissimo comando si ordi-

na

na a tutti i Negozianti, e venditori di carta da scrivere, o da stampa, che a' prezzi stabiliti nel suddetto Real Editto de' 18. Febbrajo del 1780. debbano vendere venti quinterni per ogni risma, e ventiquattro fogli per ciascun quinterno di carta e da scrivere, e da stampa, sotto pena per ogni volta, nel caso di controvenzione, di dover pagare al Regio Fisco ducati 24. E con espressa condizione ancora di dovere ciascun di essi Negozianti, e venditori tener affisso nelle rispettive loro fabbriche, e Magazzini, e Botteghe il presente Real Editto unitamente coll' altro detto di sopra de' 18. Febbrajo del 1780., affinchè l' uno, e l' altro sieno a notizia di tutti, sotto pena di ducati cento a vantaggio del Regio Fisco nel caso di qualunque controvenzione.

E perchè il contenuto nel presente Bando venga a notizia di ognuno, si ordina perciò di pubblicarsi, ed affiggersi nelle solite forme, e ne' soliti luoghi. *Napoli li 9. Gennajo* 1781. *Ippolito Porcinari. Bernardo Priscolo Att.*

Die 9. Jan. 1781. Ippolito Porcinari.

## BANNUM,

*sive*

## PRAMMATICA XIX.

Eodem Rege. Novum super papyro Vectigal impositum Bibliopolarum ac Typographorum precibus aboletur, tjusque compensandi gratia auzetur illud, quod jam antea impositum fuerat super iis rerum generibus, quae vulgo dicuntur *amito, e polvere di cipro.*

LA Maestà del Re nostro Signore semprepiù propensa pel sollievo de' suoi amatissimi Vassalli, avendo clementissimamente accolte le Suppliche umiliatele dal Ceto de' Libraj, e Stampatori di questa Capitale per l' abolizione del nuovo Dazio stabilito in rimpiazzo della Regalia del Tabacco sulla Carta per uso di Stampa; si degnò rimettere il di costoro ricorso alla Giunta dalla M. S. stabilita per gli affari coerenti all' indicata abolizione del Tabacco; acciò intesa la Città avesse esaminata la domanda delli Stampatori, e se era espediente poter far uso i medesimi di quella Carta, di cui si avvalea lo Stampatore de Simone per la ristampa del Messale, e Breviario, e contribuire lo stesso dazio di grana 27. a risma in conseguenza della grazia dalla M.S. al de Simone accordata, ancorchè la qualità fusse migliore di quella di Stampa, ma inferiore all' altra chiamata Bastarda.

Avendo la Giunta con la concorrenza de' Deputati di questa Fedelissima Città esaminata la Supplica delli Libraj, e Stampatori, ed avute presenti le circostanze delli medesimi per facilitare la ristampa di alcuni libri, ed il commercio di essi: la qual cosa diveniva ritardata per la novella imposizione sulla Carta di Stampa; ha umiliato il proprio parere alla M. S. di potersi abolire sulle diverse specie di Carta di Stampa, e sull' immissione de' libri forastieri il nuovo dazio: cioè le granà 20. a risma per la carta di Stampa, le grana 33. per la simile grande, o sia realella, le grana 55. a risma per Carta Reale d' Intempiatura con poca colla, anche per uso di Stampa, e li carlini 10. a risma, ad il 55. per 100. sulla stima per la Carta Bastarda, e finalmente il dazio di ducati sette, e grana 60. a cantaro sull' immissione de' libri forastieri, il di cui importo secondo una coacervazione fattane potea annualmente risultare a ducati tremila seicento sessantaquattro, e grana 73. per la Carta, e ducati duemila duecento novantadue, e grana 87. per li libri, che uniti annualmente sono ducati 5957. 60., e come questa summa era parte delli ducati 150. mila considerati a

peso di questa Fedelissima Città per rimpiazzo dell' equivalente all' abolito Dazio della Regalia del Tabacco, si è stimato dalla Giunta potersi rimpiazzare alla Città col prodotto dell' altra imposizione sull' Amito, e Polvere di Cipro stabilita in simile occasione per minorare le grana 4. fra le grana 35. imposte per ciascheduna Botte di Vino, e le grana 4. sopra ciascun peso di Calce, con preferirsi per ora l' abolizione della Carta, per poi col tempo successivo minorare quella già detta del Vino, e Calce.

In veduta di che la M. S. uniformatasi al sentimento della Giunta si è compiaciuta con sua Real Carta per la sua prima Real Segreteria di Stato, e Casa Reale de' 12. dell' andante mese di Agosto partecipare la seguente sua Real Determinazione „ „ Uniformatosi il Re al parere della „ Giunta del nuovo Imposto in rim- „ piazzo dell' abolito dritto proibiti- „ vo del Tabacco proposto con uni- „ forme sentimento de' Deputati della „ Fedelissima Città di Napoli, ha „ risoluto, che dal primo del pros- „ simo venturo Settembre si abolisca „ il nuovo Imposto sopra ogni sorte „ di Carta ad uso di Stampa, e so- „ pra l' immissione delle Stampe fo- „ rastiere, e si supplisca tuttociò, „ che mancherà agli annui ducati 150 „ mila, che sono a carico della Cit- „ tà di Napoli in rimpiazzo dell' a- „ bolito dritto del Tabacco, colla „ rendita della nuova Imposizione „ sull' Amito, e Polvere di Cipro, „ Lo partecipo di Real Ordine alle „ SS. VV. Ill. per intelligenza della „ Giunta, e per l' uso, che conven- „ ga, essendosene dato l' avviso al „ Supremo Consiglio delle Finanze. *Palazzo* 12. *Agosto* 1785. *Il Marchese Porcinari, e Presidente Ajello.*

Die 12. Aug. 1785. Il Marchese della Sambuca.

Ed affinchè questa Reale clementissima Sovrana Risoluzione abbia il suo effetto, e sia nota al Pubblico, e precisamente al Ceto de' Librai, e Stampatori, i quali dal detto dì primo dell' entrante mese di Settembre resteranno esenti, ed immuni dal suddetto nuovo Dazio sulla Carta di Stampa; si è stimato proprio di spedire il presente Bando da pubblicarsi per mezzo de' Regj Trombetti in questa Capitale, e ritornare a noi con le debite relate. *Napoli* 24. *Agosto* 1785. *Il Marchese della Sambuca. Principe della Scalea. Angelo Cavalcanti. Ippolito Porcinari. Nicola Vivenzio. Nicola Maria Vespoli. Giuseppe Caravita. Nicola d' Ajello. Locus ✠ Sigilli.*

Die 24. Aug. 1785. Il Marchese della Sambuca.

---

*Istruzioni, che si danno dall' Illustre Signor D. Giovanni Brancaccio General Soprantendente della Reale Azienda di S. M. ( che Dio guardi ) a' Magnifici Amministratori dell' Arrendamento del Tabacco in Demanio nelle Provincie di questo Regno di Napoli.*

PRimo debba ciascun Amministratore promovere lo smaltimento de' Tabacchi della Regia Corte in ciascun luogo della Provincia, avvertendo, che il pubblico resti ben sodisfatto, e che i Tabacchi si vendano di tutta perfezione, siccome vengono da Napoli senza mischia, composizione, o spacco veruno, con usare tutta la vigilanza, e diligenza ne-

ces-

cessaria, acciò si pratichi lo stesso non meno nel luogo Principale della Provincia, che in ciascuna Terra, e Casale della medesima Provincia.

Secondo debba invigilare per l' esatta, e puntuale esecuzione de' Bandi, e Prammatiche, che vi sono per l' arrendamento, e particolarmente per l' osservanza degli ordini, e provvidenze della Real Soprantendenza, così date, come di quelle, che ne' casi particolari si daranno in appresso.

3. Debba parimente invigilare contra de' Contrabbandieri di qualunque genere, o condizione si sieno, Baroni, loro Ministri, Erarj, ed altra gente di qualunque grado, dignità, investigando, e proccurando tutte quelle notizie, che sarà possibile di avere, promettendo per tale effetto a' Denuncianti la terza parte del frutto de' Contrabbandi, che si prenderanno, e riuscendo di appurare qualche cosa di positivo, abbia immediatamente a darne parte a' Suddelegati del ripartimento a chi spetta, contenendosi in tutto ciò in conformità dell' istruzioni date da questa Real Soprantendenza a' Suddelegati, e della lettera del Signor Suddelegato della Real Giurisdizione, anche circa le diligenze da praticarsi ne' luoghi immuni.

4. E circa de' Contrabbandieri soliti, e diffamati debba invigilare attentamente, e con ogni esatta diligenza alle loro operazioni, con farne distinta relazione alla Real Soprantendenza ad oggetto di farsi presente a S. M. per dare tutti gli opportuni espedienti.

5. Debba con ogni attenzione invigilare, che affatto non si semini l' erba santa, o sia il tabacco Paesano, e ritrovandosene piantata, debba subito farla estirpare, con far procedere al di più, che ordina il Bando su di ciò emanato, che per maggior accerto li farà anche rimovere.

6. Debba proccurare con tutt' i maggiori vantaggi gli Affitti di ciascheduno luogo della Provincia, separatamente però Terra per Terra, e luogo da luogo senza unire ad un istesso Affittatore più di una Terra, o più di un luogo, vantaggiando lo stato degli affitti passati, e particolarmente in que' luoghi, ov' è stato solito commettersi Contrabbando, promovendo tutto il vantaggio della Reale Azienda, ed avendo presente il numero delle Anime di ciascun luogo, ed in quelli luoghi, ove non riuscirà di aversi persona, che voglia concorrere all' affitto, abbia l' Università a destinare la persona, che sia atta, ed idonea, e che non sia alias inquisita, nè solita commettere contrabbando, ed assegnare la bottega per la vendita del Tabacco a tenore dell' istruzioni date dalla Giunta del Tabacco di quel tempo, alla quale persona nominata dall' Università debba l' Amministratore fargli spedire dal Suddelegato *gratis* la patente per l' esazione, che gli spetta in vigore della Regia Prammatica, del Foro per qualunque sua causa, civile, criminale, e mista, durante il tempo però, ch' eserciterà la vendita suddetta, e qualora detta persona non complirà al suo dovere, abbia l' Università ad ogni richiesta dell' Amministratore la facoltà di togliere la patente alla detta prima persona, e farne spedire altra alla nuova persona nominata. E se dopo qualche tempo in tali Università non si smaltirà il tabacco, che ragionevolmente dee bisognarle, debba l' Amministratore fare opportune istanze al Suddelegato, e far andare Subalterno puntuale a prendere informazione di quanti, e quali Naturali vi sieno, che fanno

uso di Tabacco, ed appurare, ed inquirere di qual Tabacco si sieno serviti, con dar conto de' nomi, e cognomi de' Sindaci, e degli Eletti, e del tutto farne anche relazione alla Soprantendenza.

7. Debba far assistere i Soldati addetti al servizio dell' Arrendamento spesso ne' luoghi sospetti di Contrabbando, e particolarmente in quelli, ove non si è ritrovata persona ad affittarlo, acciò possa con maggior facilità ripararsi a' Contrabbandi, ed aversi le opportune notizie contra de' Contrabbandieri.

8. Debba far vendere i Tabacchi alle Botteghe in minuto a' prezzi, che sien segnalati nel Bando stampato, fatto emanare per ordine di questa Real Soprantendenza, ed a' Partitarj debba consegnarli alla ragione, che parimente sta prescritta nel medesimo Bando, con invigilare, che da questi non si venda a prezzo più alterato di quello, che sta ordinato nel mentovato Bando, e che debba aver cura particolare, acciò al Pubblico si dia giusto peso.

9. In quanto alle spese, possa solamente far quelle, che sono intrinseche, e necessarie, ed usuali, e si abbia da regolare con maggior risparmio della Real Azienda.

10. Il denaro intero, che perverrà dal frutto dell' Arrendamento, abbia il Magnifico Amministratore da tenerlo in suo potere, per doverlo in fine di ciascheduna Settimana consegnare al Regio Percettore Provinciale a tenore dell' Ordine di S. M. con esser tenuto detto Magnifico Arrendatore di mandare in ogni fine di mese a questa Real Soprantendenza il bilancio di sua Amministrazione.

11. Occorrendogli qualche dubbio circa la buona Amministrazione del Negozio, debba farne subito relazione alla Real Soprantendenza per ottenere l' opportuno provvedimento.

12. Capitando il Tabacco da Napoli, non possa il Magnifico Amministratore far aprire le Scatole, e le Casse col solito Fondachiere, ma debba farvi assistere lo Scritturale dell' Arrendamento, e farsi l' apertura coll' intervento di tutte e tre, acciò non vi sia frode alcuna, e così ancora abbiano a pesarsi i Tabacchi suddetti, e notarsi genere per genere con tutta distinzione, e chiarezza.

13. Di tutto il Tabacco, poichè dovrà consegnare il Fondachiere, così a' Venditori delle minute, come a' Partitarj, debba farne biglietto esso Amministratore descrivendo le quantità, e i generi de' Tabacchi da darsi, presa prima la ragione dello Scritturale.

14. Debba nella stanza, ove stan riposti i Tabacchi, far ponere due chiavi differenti, una da tenersi dal Magnifico Amministratore, e l' altra dal Fondachiere.

15. Debba assistere mattina, e giorno al Regio Fondaco, ed in tutte quell' ore, che fa di bisogno, acciò il Pubblico sia ben servito.

16. Non possa far industria, o mercanzia alcuna in detto negozio, anche per mezzo di aliena persona, sotto le pene contenute nella Prammatica terza *de mercatura Officialibus prohibita*.

17. E debba finalmente in ogni anno dare alla Regia Soprantendenza chiaro, e lucido conto della sua Amministrazione colle cautele, che fan di bisogno; Per lo qual conto, e declaratoria, che dovrà ottenere, non sarà tenuto pagare cosa veruna. *Dalla Regia General Soprantendenza il primo Settembre 1736. Il Soprantendente D. Giovanni Brancaccio. Januarius de Laurentiis Actuarius.* Die 1. Sept. 1736.

*Ex-*

*Extracta eſt praesens Copia ab alia conſimili copia extracta a suo originali, quae conservatur penes Actuarium Carolum Pagano, et ab eo mihi tradita pro cauſis dicti Arrendamenti, eorumque Subaffictatorum, penes me actitatis, et in fidem etc. Alexander Patierno Actuarius.*

# DE EDVCATIONE PVERORVM, ET PVELLARVM,

## ET DE MATRIMONIIS CVM IPSIS NON CONTRAHENDIS

## T I T. LXX

### PRAMMATICA PRIMA.

Cui committitur educatio puerorum, et puellarum non contrahant sponsalia, vel matrimonium, nec contrahi faciat cum illis sine decreto judicis.

TRa le maggiori obbligazioni, che tengono i Principi, e quelli, che governano in vece loro, è la protezione de' pupilli, ed orfani, i quali, restando in età minore, privi del governo paterno, si rendono esposti a mille frodi, ed inganni: potendosi per la loro età fragile, o per persuasioni di altri, indurre a fare molte cose, o indegne, o dannose; il qual pericolo sovrasta loro maggiore da quelli, a' quali, o per il Testatore, o per il Giudice è dato il governo di detti pupilli, per tenerci maggior autorità. Per tanto avendo Noi veduto alcuni inconvenienti, che sono succeduti ne' tempi passati; poichè alcune volte, o per volontà del testatore, o per ordine di Giudice essendosi data l'educazione di alcun pupillo, o pupilla, ad alcuna persona, quella ha trattato, e conchiuso casamento alle volte non conveniente, nè utile per detti pupilli: inducendoli con varie promesse a consentire, e molte volte casandole co' loro figliuoli, o parenti, o con altre persone con promesse di donativi, ed altri interessi: scusandosi, che loro non sono proibiti dalla legge, per non esser tutori, o curatori. Per tanto volendo Noi ovviare a simili inconvenienti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ niuna persona, alla quale, o per „ disposizione del testatore, o per „ decreto di Giudice, è data l'edu- Pœn. relegat. vel trirem. per quinquenn. et contractus sint irriti. „ cazione d'alcuno pupillo, o pupil- „ la, possa, nè debba, per se, nè „ per interposta persona, conchiudere, nè meno trattar casamenti, nè „ sponsali, *etiam per verbo de futuro*, „ della persona, che terrà per edu- „ cazione, *ut supra*; senza decreto, „ e licenza nostra; e contravvenendo, incorra se è nobile, in pena „ di cinque anni di relegazione, e „ se è ignobile, di anni cinque di

„ ga-

„ galea, la quale si possa aumentare „ attente le circostanze aggravanti, „ che occorreranno nel negozio; annullando ancora tutt' i contratti, o „ promissioni, che si facessero da'detti pupilli in beneficio dell' educatore senza decreto di Giudice, e „ tutte le donazioni, e promesse, „ che si facessero in beneficio del „ predetto da quelle persone, padre, „ o madre, o congiunti di quelli, „ che contratteranno matrimonj, e „ sponsali ". Comandando a tutti, e singoli Tribunali, ed Officiali, che debbano tener particolar pensiero dell' osservanza della presente nostra Prammatica. Ed acciocchè sia noto a tutti, ordiniamo, che se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 31. mensis Maii 1616. El Conde de Lemos. V. Constant. R. V. Montalvo R. V. Lopez Proreg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar Secr. In Pragmat. 2. fol. 83.*

Die 31. Maji 1616. El Conde de Lemos.

# DE ELEEMOSINA NON PETENDA

## ABSQVE FACVLTATE CONCESSA

## T I T. LXXI

*Decretum Magnae Curiae Vicariae,*

*sive*

## PRAMMATICA PRIMA.

Eleemosinam non perquirant induti amictu albo, et cum facie cuculla cooperta.

PErchè altre volte si è fatto Bando, sotto pena di ducati mille, che non dovesse persona alcuna andare in abito di Confrate chiedendo limosine per questa Città di Napoli, e Borghi, colla faccia coperta; ed essendo la mente dell' Eccellenza Sua, che così si esegua, ci è paruto di nuovo fare il presente Bando, per lo quale „ Confermando tutti gli ordini predetti, „ s' ordina, e comanda, che dal dì „ della pubblicazione di esso, non „ sia persona alcuna di qualsivoglia „ grado, stato, e condizione, che „ vada chiedendo limosine colla faccia coperta in abito di Confrate „ per detta Città, e Borghi, sotto „ la pena di ducati mille, ed altre „ pene riservate a S. E. eccetti, e „ riservati però i Banchi della Cappella di Santa Maria *Succurre miseris*, conforme alla licenza, che „ tengono dall' Ecc. Sua ". *Datum Neap. die 26. Martii* 1588. *Olasso. Alf. Hermosa. Fata. Mastrillus die 28. Martii* 1588. *Neap. fuit publicatum.*

Poen. centuss. mille, et alia declaranda.

Die 26. Mart. 1588. Olasso.

PRAM-

## PRAMMATICA II.

Stips non corrogetur a Regnic., vel extran., nisi cum permissu Excell. Domin. Proreg.

ABbiamo inteso, che per li Giudici Civili di questa Gran Corte si sieno spedite, e di continuo si spediscano indifferentemente patenti di questure, e si dà licenza tanto a'Regnicoli, come a persone di fuori del Regno, di poter andare cercando limosine, sì per redimere i loro parenti da mano degl' infedeli, come ancora per alcune altre opere pie di alcune Chiese, del che restiamo non poco ammirati: non potendo questo farlo niuno Tribunale di questo Regno, per essere cose spettante a Noi solamente, e perchè la volontà nostra è, che non si debbano spedire più simili sorte di patenti, nè concedersi dette licenze, e le spedite abbiamo ordinato alle Regie Udienze di questo predetto Regno, che non le facciano altrimente eseguire „ Vi „ diciamo, che non dobbiate provvedere, ed ordinare, siccome Noi „ con questa ordiniamo, che da qua „ in avanti per questo Tribunale non „ si possano, nè debbano spedire in „ modo alcuno, nè fare dette patenti, e licenze di poter andare cercando limosine per qualsivoglia causa per detto presente Regno, e così si esegua, e non altrimenti, che „ tal' è nostra volontà". *Datum Neap. die 9. Maii 1589. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Torres Prosecr. In Cur. 2. Mag. Cur. Vic. fol. 77.*

Judices M. C. V. non concedant facultatem petendi eleemosinas.

Die 9. Maii 1589. El Conde de Miranda.

# DE EMPTIONE ET VENDITIONE

## T I T. LXXII

## PRAMMATICA PRIMA.

Emptio ne fiat, nisi a vero domino, clausula non obstante, quod ematur nomine domini.

Et vide prag. 13.

PErchè noi siamo informati, che in questo Regno, *et praecipue* in questa Città di Napoli, si vendono e comprano molte robe furate, e i compratori hanno trovata cautela per fraudare i veri padroni, e dicono nel contratto della compra ch' essi comprano per nome, e per parte de' veri padroni. E perchè detta cautela è cagione, che molti rubino trovando compratori, per queste, ed altre ragioni concernenti la quiete, e 'l beneficio di questo Regno: abbiamo deliberato proibire tal frode, e però per vigore di questo presente Bando, che facciamo pubblicare per li luoghi soliti, e consueti di questa Città di Napoli „ Vogliamo, che niuna persona debba „ comprare robe da altri, che da' „ veri padroni, ovvero da' loro procuratori; e comprandole, non ostante, che usi detta cautela, vogliamo, che quella non le vaglia in „ cosa alcuna; ma sia obbligata restituire le robe a' veri padroni, e „ non possa quelli costringere a quello, che avrà speso a comprarle". *Datum in Castro Ivovo Neap. 8. Julii 1540. Gonsalvo. Fernandez Duca de Terranova Jo. de Tufo. Bernardinus Bernandus. In Cur. 3. fol. 16.*

Die 8. Julii 1540. Gonsalvo Fernandez.

PRAM-

## PRAMMATICA II.

Prohibentur mercatores emere certo pretio ante tempus, linum sericum et alia, et de emptionibus factis recipiant licitas usuras, vide prag 28., et 43. de annona.

INtendendosi da molte parti le illecite contrattazioni, che si fanno per li mercanti, ed altre persone particolari del presente Regno, del grano, orzo, ed altre vettovaglie, vini greci, e latini, olio, seta, zafarana, canapa, e lini, facendo compra di quegli avanti la raccolta, ed entrata a prezzi determinati assai bassi, per pagare i danari avanti del tempo, non senza disservizio di Nostro Signore DIO, di Sua Maestà, e danno notabile de' suoi sudditi per essere le contrattazioni di tali compre, illecite, feneratizie, ed usurarie. Ed essendo questa contrattazione tanto perniciosa al bene pubblico, dalla quale sono nati, e nascono tanti danni, e rovine in universale, e particolare: volendo sopra di ciò provvedere di opportuno rimedio, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio „ Ci è paruto rivocarle, „ ed annullarle, siccome col presente bando le rivochiamo, ed annulliamo: dichiarando, che i venditori delle sopraddette cose non sieno „ obbligati, nè astretti a consegnare „ le robe, che hanno vendute, ma „ solo a restituire a' compratori i danari, che hanno avuti, e pagare „ alla ragione di dieci per cento per „ tutto il tempo, che hanno tenuti „ detti danari, e da qua in avanti „ si proibisce, siccome per lo presente bando proibiamo, che niuna „ persona, tanto mercante, come di „ qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, debba procedere a „ far simili contrattazioni, nè dar „ danari avanti la raccolta, ed entrata a prezzi determinati, e quelli, che contravverranno, e faranno „ simili contratti, o per istrumenti, „ e scritture private, o senza scritture, vogliamo, che incorrano alla pena di ducati mille, ed altra „ a nostro arbitrio riservata; e i „ contratti vogliamo, che sieno *ipso* „ *jure* nulli, ed invalidi, ed i Notai, che faranno gl' istrumenti di „ simili contrattazioni, da prima volta incorrano alla pena d' once cento, e la seconda volta d' once cento, e la privazione de' loro Officj, „ quali pene si esigeranno *irremisibiliter* da' trasgressori. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 22. mensis Augusti 1559. Don Perafan. Vidit Albert. Reg. Vid. Villan. Reg. Vid. Revert. Reg. Jo: de Soto Secretar. In Bannorum 3. fol. 189.*

Poen. centuat. mille, et alia d. clarand. et contractus sint irriti, poen. unc. centum, et privationis officii.

Die 22. Aug. 1559. Don Perafan.

## PRAMMATICA III.

Emptio animalium non fiat ab extero sine libello, quo constet de qualitate venditorio et animalium.

ABbiamo ricevuto quattro vostre lettere, l' una de' 14., l' altra de' 16., e le due altre de' 17. del presente, delle quali per la prima ci scrivete, che sarebbe molto bene farsi un bando, che niuno possa comprare bestiame, senza che prima non ci presenti fede, com' è di quello, che lo vende col pelo, e segnali. E per le altre ci scrivete, che sarebbe necessario farsi un Archivio in cotesta Regia Udienza per la conservazione delle scritture, e dell' ordine, che converrebbe farsi, perchè ogni sei mesi l' una Udienza di ogni Provincia del Regno inviasse all' altra nota di tutt' i contumaci suoi. Ed inteso quanto per dette lettere ci avete scritto. Al tutto con questa particolarmente vi rispondiamo.

Concordat prag. 1. de bestiis vacc.

1. E circa il primo capo „ Vi di- „ ciamo, che in nome nostro dob- „ biate far pubblicar Bando per tutte le Città, Terre, e Luoghi di „ coteste a voi decrete Provincie, „ che non sia persona di qualsivo-

„ glia

„ glia stato, grado, e condizione, „ che debba comprar bestiame di niuna sorta, nè venderlo, senza che „ porti bolletta de' Deputati al reggimento del luogo, donde lo porti, come sia suo, e della fama, e „ qualità della persona, che lo porta „ a vendere, e del numero, e segni „ degli animali, sotto pena al venditore di perdere il prezzo di detto bestiame, e d'once venticinque; „ ordinando, che i Deputati al reggimento delle Terre predette debbano fare le predette bollette senza premio, nè pagamento alcuno, „ sotto pena d'once venticinque *irremisibiliter exigenda* ".

Poen. amissionis pretii, animalium, et unc. 25. Inscripta gratis fiant.

2. Quanto al secondo capo dite „ che sarebbe necessario a farsi un „ Archivio per la conservazione delle scritture ", ci maravigliamo, che non vi sia; atteso altre volte è stato per Noi ordinato, che si facesse; però „ Vi diciamo, che poichè „ non è stato fatto, dobbiate Voi „ incontanente farlo fare, facendovi „ conservare tutte le scritture, ed i „ processi di cotesta Regia Udienza, „ e come l'avrete eseguito, ci terrete avvisati ".

Archivium in Reg. Aud. conficiatur. Confirmatur per prag. 20. §. 5. de aff. judic.

3. Circa il terzo vi rispondiamo „ che già abbiamo dato ordine a tutte l'altre Udienze delle Provincie „ del Regno, che incontanente che riceveranno detto nostro ordine, „ debbano inviare nota di tutt'i contumaci, che in ciascheduna d'esse „ saranno l'una all'altra, e da sei „ in sei mesi continuarlo; Per tanto „ Voi ancora manderete le dette note al ricevere di questa ad ogni „ Regia Udienza, ed alla Vicaria „ ogni quattro mesi, come vi sta „ ordinato, perchè gli altri Governatori Provinciali faranno il medesimo a Voi, e similmente la Gran „ Corte della Vicaria manderà da „ sei in sei mesi la nota di tutt'i „ suoi contumaci; e quelli contumaci, che verranno notati in detta „ nota, ed avrete notizia, che sieno „ alcuni d'essi in coteste a Voi decrete Provincie; userete ogni diligenza d'averli nelle mani, ed avendo fatto alcun delitto in coteste „ Provincie, procederete contra di „ loro a quanto sarà di giustizia con „ voto, e parere di cotesti Regj Uditori per quello, che avranno „ commesso in esse, e non venendo „ ad essere di giustizia condannati a „ pena di morte per quello, che avranno delinquito in vostra giurisdizione, e loro restasse luogo d'altra pena, o liberazione, li deterrete carcerati sotto buona, e cauta custodia, ed incontanente ce ne darete avviso, a tal che vi possiamo ordinare quello, che avrete da „ eseguire, e non libererete carcerato alcuno in cotesta Regia Udienza, senza prima riconoscere dette „ note de' contumaci dell'altre Udienze, e trovandolo annotato in quelle lo arresterete, e similmente ce „ ne darete avviso ". *Dat. Neap. die* 10. *Julii* 1564. *D. Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. Vid. Patignus Reg. Soto Secr. In Curiae* 1. *fol.* 63. *Dirigitur Gubernatori Principatus citra.*

Captivi non liberentur nisi viso Indice contumacium.

Die 10. Jul. 1564. D. Perafan.

Singulis semestribus Regiae Audientiae se ad invicem certiorent de suis contumacibus, et illorum persequutioni vacent.

## PRAMMATICA IV.

Ex originali.

QUoniam per Regiam, et Catholicam Maiestatem fuit edita; et nobis transmissa quedam Pragmatica, siue sanctio tenoris sequentis videlicet.

Mandata vulgo. Liberantiae, non vendantur nec nisi pro dote, vel Ecclesiis, et locis pijs, cedantur.

Don Philippe por la gratia de Dios Rey di Castilla, de Aragon, de Leon, de las dos Sicilias, de Ierusalem, de Vngaria, de Dalmazia, de Croazia, de Navarra, de Toledo, de Valencia,

de Galizia, de Malloricas, de Seuillas, de Cerdena, de Cordoua, de Corzega, de Murizia, de Iaen, de los Algarues, de Algeziar, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Islas Indias, y tierra firme del Mare Oceano: Archiduque de Austria, Duque de Borgogna, de Brauante, y de Milan: Conde de Barcellonna, de Flandres, y Tirol: Senor de Viscaia, y de Molina: Duque de Athenas, y de Neopatria: Conde de Ruisselon, y de Cerdonia, Marques de Oristan, de Bocian.

Havendosi visto por esperienzias las fraudes que resultan de que algunas personas, que tienen librancas que se cobran de nuestra Regia Corte, la venden, o ceden à otras, y queriendo proueer en ello de deuido remedio, y obuiar los inconuenientes que potrian succeder de sta maniera de tratto, nos ha parescido hazer la seguiente Pragmatica, por la qual declaramos, statuimos, ordiniamos, y mandamos, que ninguna persona di qualquiere estado, grado, o condizion que sea, no pueda vender, dar, nè ceder librancas à ninguna otra persona por qualquier titulo ò razon que sea, se no fuera dandolas tales librancas, en dote ò parte di dote, para la collacion de sus hijas, hermanas, sobrinas, o otras personas, que esten à su cargo, o les quisieren beneficiar con ellas, eccetto tambien dando ò zediendo las Yglesias, Hospitales, y otros lugares pios, ò si las huuieren ya dado ò zedido a algunas personas, en satisfation de deudas hechas hasta la publication de sta Pragmatica, por aiudication dela Iustitia, y no teniendo otros bienes de que pagar, con protestacion que el que fuere de los dichos calos vendiere, cediere, o hyziere donacion delas tales librancas, y el quesas accettar sea priuado del credito, en ellas contenido, de manera que, ni el vno, ni el otro puedan pedir el dicho credito alla Regia Corte, antes en tal caso, las librancas sean nullas, y de ningun valor, y effetto, y porque ninguna persona pueda pretender ignoranzia, queremos, que la presente nuestra Pragmatica se haia da publicar en la nuestra Ciudad de Napoles, y en las demas partes que conuenga, fixandola en los lugares accostumbrados, y assentando el tenor della en los ruestros della nuestra Canzellaria, que assi procede de nuestra determinada voluntad. Y en testimonio dello, mandamos hazer las presentes, firmadas de nuestra mano, y sellada con nuestro sello. Data en Madrid à seis de Nouembre, de mil, y quinientos, y sessanta, y cinco annos. Yo el Rey. *Vidit Polo Regens. Vidit Pignonus Regens. Vidit Comes generalis Thesaurerius. Dominus Rex mandauit mihi Didaco de Vargas.*

Poena amissionis aeris, et mandata sint inania.

Die 6. Nov. 1565. El Rey.

Volentes (vt tenemur) Regijs obedire mandatis tenore praesentium, dicimus, praecipimus, et mandamus supradictis omnibus Tribunalibus, Officialibus, et subditis Regijs, et eorum cuilibet insolidum, quatenus attenta per eos forma praeinsertae Regiae Pragmaticae, illam ad vnguem, et inuiolabiliter obseruent, et exequantur, ac exequi et obseruari faciant, per quos decet, iuxta eius seriem, et tenorem, omni dubio, et difficultate cessantibus, et ad hoc, vt omnibus innotescat, et de ea non possit allegari modo aliquo ignorantia, mandamus praesentes praesentari, et publicari praedictis Tribunalibus huius fidelissimae Civitatis, et affigi in valuis praedictorum Tribunalium. *Dat. Neap. in Regio Palatio, die vltimo Nouembris 1565. Don Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reuerterius Re-*

Adde prag. 1. de mercatura.

Die 30. Nov. 1565. D. Perafan.

*Regens. Vidit Patignus Regens. Dominus Vice Rex Locumtenens, et Capitaneus generalis mandauit mihi Ludouico de Lobera pro Secretario. In Prag. 4. fol. 228. Et vide in Prag. ad perpetuam. §. Item statuimus quod omnibus. Et §. seq. De salario eorumque mittuntur.*

## PRAMMATICA V.

Frumentum vendatur purum, et mundum, et non mistum.

Concordat prag. 5. de annona.

ESsendo a nostra notizia pervenuto, che per molti padroni di grani, ed altre particolari persone, le quali tengono grani buoni, per quelli vendere, è stata mischiata, e si mischia con quelli solima, ed altre bruttezze, ed anche grani tristi, e vecchi co' nnovi, e buoni; dal che oltra l' interesse pecuniario, che succede a' compratori, per comprare il grano tristo per buono, ne può nascere infermità, e mortalità a quelli, che mangiano il pane, che si fa di detti grani; volendo in questo provvedere per quel, che conviene alla buona amministratione della giustizia, e pubblico beneficio de' sudditi di Sua Maestà; ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che non sia perso„ na alcuna, di qualunque stato, „ grado, e condizione si sia, che „ debba vendere grani mischiati, con „ solima, nè con altra bruttezza, nè „ tampoco debba vendere grani nuo„ vi, e buoni mischiati con grani „ tristi, o vecchi, sotto pena a cia„ scuno, che contravverrà ad alcuna „ delle cose predette, di perdere il „ grano, e di tre anni di Relegazio„ ne, essendo però Nobile, ed es„ sendo Ignobile, di perdere il gra„ no, e di tre anni di galea, e del „ detto grano se ne darà il quarto al „ rivelante, e sarà tenuto secreto ". Le quali pene comandiamo a tutti, e quali si vogliano Officiali, e Tribunali, che le debbano eseguire inviolabilmente contra de' trasgressori, senza eccezione di persona alcuna. *Datum Neap. die 14. mensis Octobris 1569. Don Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Regens Vid. Bermudez Reg. Lobera Profecr. In Curiae 13. fol. 126.*

Poen. amissionis triciti, et relegationis aut triremis.

Die 14. Oct. 1569. D. Perafan.

## (*) PRAMMATICA VI.

Vendi, siue reuendi bona quacumque prohibentur per plateam Vlmi, et veteria Dohanae liceat tamen euendi, ac reuendi ante Palatium M. C. V. tantum.

HAvendo fatto, et ordinato, che se publichi Banno, per lo quale s' è prohibito, che l' incantatori non possano incantare nessuna sorte di robbe all' incontro della Regia Dogana, e maggior fundaco di questa Città di Napoli, et per tutta la piazza dell' Olmo, ma che andassero ad incantare intorno il Palazzo della gran Corte della Vicaria per euitare le risse, e tumulti, che in detta Piazza dell' Olmo, e di detta Dogana si faceano per il concorso delle persone, tanto di questa predetta Città, quanto forastieri. Semo stati dopo informati, che lo medesimo concorso di gente si causa per persone, che stanno in detta strada dell' Olmo appresso la fontana, et altri luochi della piazza predetta, vendendo, reuendendo, e comperando diuerse sorti di robbe vecchie, e nuoue con tauole, e senza di esse per fora la detta Piazza, e non dentro alle boteche. Al che volendo debitamente prouedere per quello conuiene al buon gouerno. Dicemo, et ordinamo, e commandamo, per il presente Banno, che in modo alcuno dal dì della publicatione di esso inante nessuna persona di qual si voglia stato, grado, e conditione si sia debbia vendere, nè reuendere robbe vsate, nè nuoue con tauole, nè senza d' esse fora di boteche in la strada predetta in qual

si voglia luoco d' essa, ma andare a vendere, e reuendere con' dette tauole, e fora di boteche intorno lo detto Palazzo della predetta gran Corte, sotto pena a chi contrauenesse di qual si voglia modo di cinque anni di galera restando in suo robore, et efficacia il detto altro Banno fatto, et emanato per quello che tocca all' incantatori sopradetti, sotto pena in esso contenta, ordinando, et commandando a tutti e singoli Officiali, e Tribunali, che debbiano extrahere per detta pena contra li contrauenienti irremissibilmente. *Datum Neap. die 25. Iunij 1571. El Marques. Vidit Reuertera Regens. Vidit Salazar Regens. Soto Secret. In Bannorum primo fol. 56. eodem die Neap. fuit publicatum, etc.*

Die 25. Jun. 1571.

## (*) PRAMMATICA VII.

Bancherotti, seu trapezitae non possunt esse aurum, nec argentum non cudendum.

ESsendo informati che per la commodità de esmaltirnose le cose d' oro, et argento alli Bancherotti assistentono in questa Mag. et fidelissima Città di Napoli si è dato, et dà occasione a seruitori, et ad altri di rubare alli loro patroni, et ad altre persone, et che se non fussero li predetti Bancherotti che le comprano, non se commetterriano delli detti furti, poiche per quello che tocca alli orifici si obserua che per loro non si può comprare di cose d' oro, et argento che non si dia manifesto alli Consoli di detta arte, perche vedano, et riconoscano chi li vende, et ne fanno li debiti notamenti, per la qual cosa si sono scouerte, et trouate molte delle dette cose robbate con li delinquenti, volendo noi per tutte le vie dar forma che non si commettano delli detti furti per quello che tocca al beneficio publico delli sudditi di sua Maestà, non deuono li detti Bancherotti attendere ad altro che a cambiare denari, ci è parso con voto, et parere del Regio Collateral Conseglio appresso di noi Assistente fare il presente Banno omni tempore valituro, per il quale ordinamo, et commandamo che da hoggi auanti nissuno de detti Bancherotti, tanto presenti, quanto futuri debbia comprare cose d' oro, nè d' argento da qual si voglia persona di qualunque stato, grado, et conditione si sia, ma solamente debbiano attendere a cambiare delle dette Monete d' oro, et d' argento, sotto pena etiam corporale a nostro arbitrio riseruata ordinando, et commandando alli Illustri et Magnifici gran Giustitiero del presente Regno, Regenti, et Giudici della gran Corte della Vicaria, che debbiano tenere pensiero dell' osseruantia del presente Bando. *Dat. Neap. die vltimo mensis Nouembris 1583. Don Pedro Giron. Vidit Salernit. Regens. Vidit Cadena pro Reg. Bastida de Munatones Secret.*

Die vlt. Nou. 1583.

## PRAMMATICA VIII.

Prohibetur emptio, et venditio carnis in introscriptis locis praeterquam hominibus illic degentibus.

AVendo Noi avute molte lamentazioni per occasione delle vendite, e compre, che si sono fatte, e si fanno di carne porcina, e di altre sorte di carne, e robe commestibili dentro il Regio Castello Nuovo, Castello di Sant' Elmo, e Castello dell' Uovo, ed ancora il detto Regio Arsenale Nuovo di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, per essersi venduta, e vendersi contra l' assisa, e meno di peso, in danno, e detrimento de' sudditi di S. M. Abbiamo per quel che tocca al Regio Arsenale provveduto, ed ordinato, che non si possano in quello fare macelli, nè taverne, nè vendersi in esso delle dette carni, ed altre cose commestibili, e non dovendosi com-

Etiam olei per prag. 7. Potest emi carne intus Castrum Novum vigore provisionum Regiae Camerae, confirmatur, per Collat. Consilium. In Banca Jo. Dominici Damiani.

pra-

prare delle cose predette in dette Regie Castella da altri, che dagli Officiali, e Soldati di esse, e non dagl' altri sudditi Regj: dovendo questi andare a comprare quello, che loro fa di bisogno in altri luoghi della Città, deputati a vendere, e comprare; e volendo Noi in questo rimediare per quello, che conviene al beneficio pubblico de' detti sudditi Regj, e perchè le gabelle non sieno fraudate in danno di essa Fedelissima Città; ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo a „ tutte, e quali si vogliano persone, „ di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, purchè non sieno „ de' detti Officiali, e Soldati delle „ dette Regie Castella, che non debbano, nè ciascuno di esse debba „ comprare della detta carne di porco, nè di altre cose commestibili „ dentro dette Regie Castella, e Regio Arsenale da quelli, che le vendessero, nè possano pigliarle da „ Officiali, e Soldati di dette Regie „ Castella, nè scusarsi, che alcuni „ di detti Officiali, e Soldati l' abbiano loro date, sotto pena pecu- Poen. pecun. et corporis declaranda. „ niaria, e corporale a nostro arbitrio riservata; ma debbano comprarle fuora delle Castella predette, „ e fuora del Regio Arsenale, ne' „ luoghi della Città soliti vendersi, „ sotto la detta pena, la quale si eseguirà irremisibilmente contra qualsivoglia, che contravverrà per ogni „ volta, che contravvenisse. E più „ avanti il Regio Castello Nuovo, „ e nel Regio Arsenale, ed avanti „ al Palazzo. *Datum Neap. die* 24. *Decembris* 1583. *Don Pedro Giron. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Cadena Proreg. Baſtida de Munatones. In Bannor.* 1. *fol.* 33. *die* 24. *ejusdem fuit publicatum.* Die 24. Dec. 1583. D. Pedro Giron.

## PRAMMATICA IX.

In introscriptis locis non immittatur oleum, neque ibi vendatur, nisi hominibus ibi degentibus.

PEr parte de' Magnifici Eletti di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli ci è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*:

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore: Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli fanno intendere a V. E. come avendo essi supplicanti calata l' assisa dell' olio, subito i Mercatanti, ed altri, che tengono i magazzini d' olio, hanno quello nascosto di modo che per la Città non se ne trova a comprare, e poichè questo si causa per essere, che tutto l' olio si vende dentro il Castello Nuovo, e dentro le Carceri della Vicaria, e dentro le Carceri dell' Ammiraglio, contra l' assisa. Per tanto supplicano Vostra Eccellenza, che resti servita proibire detta vendita d' olio ne' luoghi predetti, come così si è compiaciuta proibire la vendita delle carni, e di altre cose commestibili, sotto il Bando emanato nel mese di Dicembre prossimo passato, ut Deus etc. Ascanio Caraffa, Felice di Gennaro, Gio: Villano, Raffaello della Marra, Gio: Vincenzo Starace. E veduto quel, che per detto memoriale si espone; Volendo Noi provvedere per quel, „ che tocca al beneficio di questa predetta Fedelissima Città, e particolarmente de' poveri, ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che non sia perso- „ na alcuna, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, che „ debba immettere, nè fare immet- „ tere olio dentro il Regio Castello „ Nuovo, nè in altro Regio Castel- „ lo di questa predetta Città, nè „ dentro le carceri dell' Ammiraglio „ per quello vendere, nè far vendere Prout supr praecedenti prag.

a per-

„ a persone, che abitano fuora di
„ dette Regie Castella, ed Ammira-
„ gliato, e niuno debba vendere den-
„ tro detti luoghi olio, nè a grosso,
„ nè a minuto a persone, che non
„ abitano dentro detti luoghi, ne'
„ quali si vendessero, sotto pena in
Poen. amission. olei, et alia corporis declaranda. „ ciascheduno de' casi predetti a qual-
„ sivoglia, che contravverrà, di per-
„ der gli olj, che ci saranno stati
„ immessi, ed altra pena, *etiam* cor-
„ porale, a nostro arbitrio riservata;
„ comandando ancora, che niuno,
„ che non abiterà dentro detti luo-
„ ghi, possa nè debba comprare niu-
„ na quantità di detti olj dentro i
„ luoghi predetti, nè in ciascuno di
Poena corporis declaranda. „ essi, sotto pena, *etiam* corporale
„ ad arbitrio nostro, e non possa
„ scusarsi, che gli sia stato donato
„ da Officiali, o Soldati, nè da al-
„ tri, che abitassero in quelli, le
„ quali pene s'eseguiranno irremisi-
„ bilmente contra ciascuno, che con-
Die 31. Jan. 1584. D. Pedro Giron. „ travverrà". *Dat. Neap. die ultimo mensis Januarii* 1584. *Don Pedro Giron. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Cadena Proregens. Baſtida de Munatones. In Bann.* 1. *fol.* 39. *locus ſigni.*

## PRAMMATICA X.

Officiales Regiae Cam. et Ærarii praefectus prohibentur emere bona feudalia, aut burgensatica officia, aut jurisdictiones, quae per Tribunal Regiae Cam. venduntur.

OCcorrendo molte volte alla Regia Corte di questo Regno di procedere a fare vendita di alcune entrate, e corpi feudali, o burgensatici Officj, ed altre cose, tanto proprie della Regia Corte, quanto d'altri particolari, che poi si vendono per ordine d'essa Regia Corte, e del Tribunale della Regia Camera, ed essendo di molto inconveniente, che gli Officiali della Regia Camera, ed altri Ministri Regj d'esso Tribunale, e del Regio Patrimonio di Sua Maestà, s'abbiano ad interporre nelle compre di dette robe, *nec palam, nec publice*, nè in secreto, nè per interposta persona, potendoai considerare, che se alcuni altri vorranno fare miglior condizione in beneficio di detta Regia Corte, e comprare, e dare offerte, ai sarebbero ritirati di fare l'offerte predette, per compiacere a' detti Officiali, e da questo ne ha potuto, e potrà nascere danno, e disservizio del Patrimonio Reale: e convenendo per questo al Regio servizio, che nè il Magnifico, e Circospetto Luogotenente, nè lo Spettabile Tesoriere Generale presenti, nè gli altri, che *in futurum* saranno in detto Officio, nè i Magnifici Presidenti d'essa Regia Camera, nè il Magnifico Avvocato Fiscale, nè i Razionali, nè altri Ministri della detta Regia Camera presenti, e futuri, maggiori, e minori, nè niuno di loro s'intromettano in simili contrattazioni per occasione di voler essi comprare i detti beni, che si venderanno, e contrattare con detta Regia Corte, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, *et etiam* per esecuzione d'un ordine, che teniamo sopra di ciò dalla prefata Maestà, spedito sotto la data in S. Lorenzo a 30. di Maggio del presente anno 1586. fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che dal dì della data
„ di essa in avanti, i detti Magni-
„ fico, e Circonspetto Luogotenente,
„ Spettabile Tesoriere Gen. Magni-
„ fici Presidenti, Avvocati, e Proc-
„ curatori Fiscali, Razionali, At-
„ tuarj, Attitanti, ed altri Ministri
„ di detta Regia Camera, maggiori,
„ e minori, presenti, *et successive*
„ futuri, e ciascuno di loro non pos-
„ sano, nè debbano comprare dalla
„ Regia Corte, nè da' particolari,

„ nè

„ nè in altro modo i beni feudali,
„ o burgensatici, stabili, o mobili,
„ offici, giurisdizioni, o qualsivoglia
„ altra cosa, che per detta Regia
„ Corte si venderanno, ovvero dal
„ Tribunale della Regia Camera sa-
„ ranno decretati, ed ordinati ven-
„ dersi *sub hasta*, o senza, ad istan-
„ za del Regio Fisco, o d'altri par-
„ ticolari creditori tal che nelle sub-
„ astazioni, e nelle vendite predette,
„ che in qualsivoglia altro modo sie-
„ no state ordinate farsi dal detto
„ Tribunale, non possano i suddetti
„ Officiali in quelle comparire, sub-
„ astare, nè licitare, nè in niun al-
„ tro modo comparire, *nec palam*,
„ *nec publice*, nè in secreto, nè per
„ se, nè per interposta persona sot-
Poen. privat. offic. et corpo- „ to pena di privazione d'officio, ed
ris declaranda. „ altra *etiam* corporale ad arbitrio
„ nostro riservata; le quali pene s'ese-
„ guiranno irremisibilmente contra
„ quello, che di loro contravverrà.
„ Dichiarando di più, che qualsivo-
„ glia delle predette compre, e con-
„ trattazioni *in futurum* apparissero
„ essere state fatte a beneficio di detti
„ Officiali, s'intendano nulle, ed
„ invalide, siccome *ex nunc*, *pro tunc*
„ le dichiariamo nulle, in virtù del-
„ la presente Prammatica, *omni tem-*
Contrafus „ *pore valitura*"; Ordinando, che
inmes. della presente Prammatica se ne af-
figgano copie autentiche *in valvis* del
Tribunale della Regia Camera, e del
Regio Officio del Tesoriere Generale; a tal che se ne abbia notizia, e
si possa in ogni futuro tempo osser-
vare, e s'osservi. *Dat. Neapoli die*
Die 31. Jul. 1586. *ultimo mensis Julii* 1586. *Don Pedro*
D. Pedro Gi- ron. *Giron. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius*
*Proreg. Vid. Berricanus Proreg. Domi-*
*nus Vicerex*, *Locumtenens*, *et Capita-*
*neus Generalis mandavit mihi Bartidae*
*de Munatones*. *In Pragmatic.* 1. *fol.*
173.

## PRAMMATICA XI.

Prag. 1. de pharmacop.

ESsendo stato per Prammatica, spedita sotto la data de' 14. del mese di Luglio 1581. a tempo del governo dell' Illustre Don Gio: de Zunica, allora Vicerè in questo Regno, provveduto, stabilito, ed ordinato sotto pena corporale, imponenda ad arbitrio degl' Illustrissimi Vicerè di questo predetto Regno, a' trasgressori, che gli Speziali manuali, dovessero tenere libro particolare, nel quale si dovesse scrivere, ed annotare la quantità, qualità, e peso di tutte sorte di veleni, tanto caldi, come è solimato, arsenico, cantarelle, quanto freddi, come sono ceraso, oppio, argento vivo, precipitato, ed altri simili, e che detto libro in tempo della visita *facienda*, per lo Regio Protomedico si dovesse mostrare al Protomedico predetto; a tal che ne dovesse pigliar nota per l'effetto, che appresso si dirà: cioè, che quando occorresse vendersi detti veleni agli Speziali di medicina, dovessero ricevere cedula da essi, contenente la quantità, e qualità: che i detti Speziali di medicina non avessero potuto vendergli a persona alcuna, senza la ricetta del Medico, che li dispensava, con esprimere la persona, per chi servisse, e similmente gli Speziali manuali, non avessero potuto vendere de' detti veleni ad altre persone, senza ricetta del Medico, che li fa comprare, con esprimere la cagione, e la persona: che dette ricette si dovessero conservare, e nel tempo della visita presentare al detto Protomedico, per farsi la concordanza tra essi, e 'l libro predetto, per riconoscere, se la quantità, che si ritrovasse in essere, fosse più, o meno di quello, che dovrebbe essere secon-

Coriarii, et alii mercesvendentes, non vendant venena introscripta.

do

do la quantità venduta : che occorrendo, che detti Speziali manuali compassero alcuni di detti veleni, fossero obbligati fra il termine di otto dì presentare nota al detto Protomedico de' veleni, che si ritrovano fra il termine di quindici dì, come questo particolarmente in detta precalendata Prammatica si contiene, alla quale ci rimettiamo, la quale con molta circospezione, e con giustissime cause fu fatta, e pubblicata : poichè se ne causano dalle cose predette morti di molte persone ; essendoci adesso venuto a notizia, che altre sorte di gente vanno vendendo de' detti veleni, come sono cuojai, merciari, e quelli, che vanno vendendo lacci, o spille, ed altre persone, il che causa, e può causare pericoli grandi a' corpi umani ; volendo in questo provvedere per quel che conviene alla salute pubblica di questo predetto Regno, e per ovviare, che non si commettano delitti occulti, per occasione di detti veleni ; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, stabiliamo, e comandiamo, che dal dì „ della pubblicazione di esso in avanti, niuno de' sopraddetti cuojai, „ merciari, venditori di lacci, spille, ed altre sorte di persone possano, nè debbano vendere de' detti „ veleni, e vendendone, debba ciascuno di essi, che contravverrà, „ incorrere nella pena contenuta in „ detta Prammatica, la quale resti „ nel di più *in suo robore*, e si debba osservare per detti Speziali di „ Medicina, e manuali, detti Droghieri, giusta il suo tenore ; e „ vogliamo, ed ordiniamo, che contra de' trasgressori s' esegua per le Pocn. cad. „ pene, in essa apposte, irremisibilmente ". *Datum Neap. die ultimo mensis Augusti 1586. Don Pedro Giron. Vid. Moles Reg. Vid. Lonarius Proreg. Vid. Barricanus Proreg. Bastida de Munatones Secr.* Die 31. Aug. 1586. D. Pedro Giron.

## PRAMMATICA XII.

Emptio territoriorum in confinibus Comitatus Acumuli, et Nursiae prohibetur.

ESsendo Noi informati, che dalle continue contrattazioni, che si fanno dagli Acumolesi, sotto diversi titoli, e diverse cause con forestieri, e segnalatamente co' Norcesi, di particolari Territorj, che i detti Acumolesi tengono, e posseggono, o pur tenevano, e possedeano ne' confini fra il Contado di Acumoli, e quello di Norcia, si è causato, e si causa, che col tempo vengono i veri confini, e termini de' Territorj in universale ad occuparsi, confondersi, ed in maniera tale a sovvertirsi, che da questo nasce principalmente tutto il disordine, e si causano giornalmente discordie, differenze, e liti d' occupazioni di confini, con tanto danno, e spesa de' popoli. Per tanto volendo Noi ovviare, quanto possiamo, ad intrichi, ed eccessi di continue liti, e spese, ed affinchè per l' avvenire per tal causa non abbia a succedere maggiore inconveniente ; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, e provvedere, ed ordinare, come in vigore d' esso „ Provvediamo, ordiniamo, „ e comandiamo, che dal dì della „ pubblicazione del presente Bando, „ non aia persona di qualsivoglia stato, o condizione si sia, che presuma vendere, permutare, dare in „ dote, o per qualsivoglia sorta di „ titolo trasferire *quomodocunque*, *et qualitercunque* qualsivoglia sorta di „ Territorio d' Acumoli a forastieri,

„ e spe-

„ e specialmente a' Norcesi, di que'
„ Territorj però, che sono ne' detti
„ confini, senza nostra particolare li-
„ cenza *in scriptis obtenta*, con do-
„ verci esponere per l' impetrazione
„ di detta licenza la qualità, e quan-
„ tità del Territorio, e suoi confi-
„ ni, ed ancora la persona, a chi
„ dovrà farsi l' alienazione predetta,
„ sotto pena, a chi altrimenti farà
„ detta alienazione, senza la predetta
„ nostra licenza, di perdere *ipso ju-*
Poen. amissionis bonorum alienatorum, et alia corporis arbitraria. „ re la roba, *seu* Territorio, che
„ alienerà, quale s'intenda *ipso facto*
„ confiscata, ed al Regio Fisco in-
„ corporata senz' altra corporale ap-
„ prensione, ed altra pena corporale
„ a nostro arbitrio riservata " . . E
perchè il tutto s' esegua inviolabil-
mente, e da nessuno si possa allega-
re causa d' ignoranza; Ordiniamo, e
comandiamo, che il presente Bando
si pubblichi nel detto Contado d' A-
cumoli, e che sia *omni tempore vali-*
*turo*; come di sopra; e finchè da Sua
Maestà, o da Noi sarà altrimenti or-
dinato, non facendosi il contrario,
per quanto si ha cara la grazia, e
servigio della predetta Maestà, e sot-
to le pene, in detto Bando contenu-
te, da eseguirsi inviolabilmente. *Da-*
Die 11. Aug. 1589. El Conde de Miranda. *tum Neap. die* 11. *mensis Aug.* 1589.
*El Conde de Miranda. Vid. Moles*
*Reg. Vid. Ribera Reg. Torres Prosecr.*
*In Bann.* 1. *fol.* 127.

## PRAMMATICA XIII.

Exercentes mercaturam emendi, et vendendi, eman forma hic posita. GLi anni passati in tempo del
governo del qu. Illustre Duca
d' Ossuna fu di suo ordine fatto, e
pubblicato Bando del tenor seguente
*videlicet*. Philippus etc. Bando etc.
Per la moltitudine de' furti, che si
fanno di giorno, e di notte in que-
sta magnifica, e Fedelissima Città
di Napoli, ci è paruto per lo pub-
blico bene, e buon governo, con vo-
to, e parere del Reg. Collateral Con-
siglio, appresso di Noi assistente,
provvedere, come conviene, con ri-
medj estraordinarj in questo, acciò-
chè evitino i detti furti; e poichè
la causa potissima, perchè si com-
mettono tanti furti, è la facilità,
che tengono i marioli nel vendere le
robe rubate, perchè molti artisti scien-
temente le comprano, ed altri d' essi
per lo buon mercato fingono di non
conoscere, che sieno cose furtive.
Volendo, per quanto si può, ovvia-
re a questo, per lo presente Bando,
perpetuamente valituro, „ Ordiniamo,
„ e comandiamo a tutte, e quali si
„ vogliano persone, che fanno eser-
„ cizio di comprare, e vendere, an-
„ corchè non tengano bottega, che
„ non debbano comprare robe di pan-
„ no, o di seta, nè anche compra-
„ re cose d' oro, d' argento, rame,
„ ferro, o d' altro metallo, ed anco-
„ ra libri, nè pigliare, anche a con-
„ servare, alcuna delle cose predette,
„ se prima non saprà il vero nome,
„ e patria di quel che le vende, o
„ ce le dà a conservare, e 'l luogo,
„ dove abita, e farsene notamento,
„ a tal che possa dare chiaro, e lu-
„ cido conto di quello, che glie l'a-
„ vesse vendute, o date a conserva-
Forma rerum emptarum per dies decem non mutetur. „ re, e non si possa scusare, nè se
„ gli ammetta scusa; che la tal per-
„ sona s'avesse mutato il suo vero
„ nome, cognome, e patria; ed or-
„ diniamo di più, che dopo che si
„ sarà fatta la compra, o pigliata
„ alcuna cosa delle predette a con-
„ servare, non si debba disfare, o
„ barattare, nè vendere, nè accim-
„ bare, nè rivoltare, nè ritingere,
„ nè mutare in modo alcuno lo sta-
„ to, e faccia, in che si ritrova,
„ ma si debba per termine di diece
„ dì, decorrendi dal dì, che l' avrà
„ com-

„ comprata, o pigliata a conservare, „ tenerla pubblicamente nella sua bottega, o nella bottega di altro, se la „ tal persona, che avrà fatta la compra, o l'avrà pigliata a conservare, „ non terrà bottega sua, di maniera „ che possa esser veduto da ognuno, „ sotto pena a chi contravverrà in tutt'i „ casi predetti, se sarà uomo, di dieci anni di galea, e se sarà donna, „ sotto pena della frusta, e di dieci anni di esilio *extra Regnum*: „ oltra che se non si mostreranno, „ e troveranno quelli, che veramente loro avranno fatta la vendita, „ o dato a conservare la roba, si „ terrà come scientemente avesse comprato roba rubata, e vogliamo, „ che si abbia a riputare per convinta di questo, e che contra di essa „ si proceda alla pena sopraddetta, „ oltre alle pene stabilite per le leggi comuni, e del Regno, il che „ si eseguità irremissibilmente, senz'ammettersene scusa alcuna.

Convictio.

2. E perchè, se non avessero ancora i detti marioli persone, che li ricettassero, non commetterebbero i detti furti „ Comandiamo, che niuna persona di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, ancorchè fosse padre, madre, figliuolo, „ fratello, sorella, o altro affine, „ debba ricettare niun mariolo, „ sapendosi, che sia mariolo, o abbia „ commesso alcun furto, nè guardargli le robe rubate, nè quello occultare, o nascondere, nè altrimenti dargli ajuto, e favore a salvarsi, o esso, o le robe, sotto la „ medesima pena di dieci anni di „ galea, agli uomini, ed alle donne „ della predetta frusta, e di diece „ anni d'esilio fuora di questo predetto Regno.

Receptans fures, aut bona furto subtracta, etiam si sit consanguineus, et affinis, quomodolibet eis auxilium praebens eadem supra dicta poena punitur.

Poen. ead.

3. E così ancora „ Ordiniamo, che „ i Tavernai di questa predetta Fe- „ delissima Città, e suoi Borghi, „ Alloggiatori, ed Alloggiatrici non „ debbano, nè ciascuno di essi debba alloggiar niuno, che porta roba con lui di più, che de' vestiti, „ che terrà addosso, se non si fa dar „ nota, nome, cognome, e patria di „ quello, o quelli, che alloggiano, „ ed alloggeranno, e delle robe, che „ ognuno di essi porterà, e tutte le „ note, che piglieranno le debbano „ conservare, per poterne dar conto, „ quando loro sarà dimandato, a mostrarle a chi le vorrà vedere, a „ tal che si possa scoprire alcun furto, che fosse stato fatto, o si facesse, sotto pena, a tali Tavernai, „ o Alloggiatori, che contravverranno, di anni tre di galea, ed alle „ donne Alloggiatrici, della frusta.

Caupones, et stabularii in eorum sappe-

alis, et hospitiis formam introscriptam observent cum hospitantibus sub iisdem poenis.

4. Avvertendo, e dichiarando „ che „ se dopo la pubblicazione del presente Bando si ritroverà, che abbiano alloggiato altri, che avesse „ portato con esso robe, e non avessero annotate, e non ne dessero, „ e mostrassero nota col vero nome, „ cognome, e patria di quello, che „ avranno alloggiato con dette robe „ ogni volta, che loro sarà ricercato, incorreranno, e comandiamo, „ che incorrano nelle dette pene, oltra che si procederà contra di loro „ alle altre pene maggiori, che meriteranno, siccome convinti di avere scientemente alloggiato, e ricettato marioli, e robe rubate, e „ che fossero stati consapevoli de' „ furti.

Poen. ead.

Convictio.

5. Così ancora „ Ordiniamo, che „ non si possano estrarre da questa „ predetta Città, e suoi Borghi, nè „ per mare, nè per terra dalle predette simili sorte di persone, opere fatte, come sono cappe, ferrajoli, casacche, calze, ed altre cose, „ se prima non l'avranno tenute al

Extractio praedictorum bonorum prohibetur, nisi post tempus, et formam hic tradendam, poena triremis per triennium.

„ pub-

„ pubblico in alcun luogo di questa
„ predetta Città per diece dì, sotto
„ pena di tre anni di galea, oltra
„ che trovandosi, che sieno robe ru-
„ bate, si procederà ad altre pene
„ maggiori, che di giustizia si ri-
Convicio. „ cercano, come convinti di aver oc-
„ cultato scientemente le robe ruba-
„ te, ed i marioli, e ladroni di es-
„ se, come negli altri capi sta or-
„ dinato.

Condemnandi in futurum pro furto stigmate signentur in humero, et iterum inquisiti remigent per decennium. 6. E di più „ Comandiamo, per
„ estirpare i marioli predetti, ed ac-
„ ciocchè essendo una volta inquisi-
„ ti, e condannati per furti, sieno
„ conosciuti, che a' condannati, da
„ qua in avanti, a qualsivoglia pena
„ per causa di furto, si debba loro
„ fare, e si faccia alle spalle un se-
„ gno con un ferro di cavallo infuo-
„ cato picciolo, e quando avanti,
„ o dopo che avessero finito il tem-
„ po di loro condannazioni, s' inqui-
„ ressero di furto, e sieno carcerati
„ per esso, per qualsivoglia indizio,
„ che ci sia, incorra in pena di ga-
Poen. triremis per decennium. „ lea, *et ipso facto* si mandi in galea
„ per diece anni; *Verum*, se meri-
„ tasse maggior pena, se gli debba
„ dare, e questo s' intenda non solo
„ per quelli, che si condanneranno
„ per furto, da oggi in avanti, dalla
„ predetta Gran Corte della Vicaria,
„ alla frusta, o in esilio, o in galea, o
„ in altre pene temporali; ma ancora
Omnes Curiae observent idem. „ da altri Tribunali, ed Officiali Re-
„ gj, e de' Baroni del presente Re-
„ gno; acciocchè per tutto dove ca-
„ piteranno simili marioli, si possa-
„ no tenere per tali, ed incorrendo
„ di nuovo a commettere furto, si
„ debba riconoscere, se avranno de'
„ detti segni, ed eseguire contra di
„ loro quanto di sopra si contiene,
„ non solo per detta Gran Corte,
„ ma ancora per qualsivoglia di detti
„ Tribunali, ed Officiali, e perchè
„ così si esegua, si è da Noi ordi-
„ nato pubblicarsi il tenore del pre-
„ sente Capitolo per tutto il Regno.

Condemnati, seu transacti pro furto post duas horas noctis nullo modo incedant per Civitatem. 7. Ordiniamo ancora „ che quegli,
„ i quali sono stati condannati, o si
„ condanneranno per l' avvenire per
„ furti a qualsivoglia pena tempora-
„ le, o alla frusta, ovvero saranno
„ accordati, o si accorderanno in
„ galea per la causa predetta di fur-
„ to, non debbano in niun tempo
„ andare di notte, dalle due ore in
„ su per questa Fedelissima Città,
„ e suoi Borghi per niuna causa; e
„ trovandosi di notte fuori dalle due
„ ore, *ut supra*, *ipso facto*, incorra-
Poen. triremis per decennium. „ no in pena di diece anni di galea,
„ la quale si debba eseguire *incontinenti*, senz' ammettersi escusazione
„ alcuna ". *Datum Neapoli die* 21. Die 21. Maji 1598. D. Pedro Giron.
*Maii* 1588. *Don Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. Vid. Berricanus Proreg. Baſtida de Munatones*. E poichè intendiamo, che detto preinserto Bando non stia nell' osservanza, che si dee; ed importando molto alla buona amministrazione della giustizia, che detto Bando si osservi, ci è paruto perciò, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale
„ Vogliamo, ordiniamo, e coman-
„ diamo, che detto precalendato Ban-
„ do, e quanto in esso si contiene,
„ si debba *ad unguem*, *et inviolabili-
„ liter* osservare; Ordinando al Reg-
„ gente, ed a' Giudici della Gran
„ Corte della Vicaria, che debbano
„ tenere particolar pensiero dell' os-
„ servanza di quanto in detto Ban-
„ do si contiene, e procedere all' e-
„ secuzione delle pene narrate in es-
„ so irremisibilmente contra de' tras-
„ gressori, che così è nostra volon-
Die 14. Oct. 1598. El Conde de Olivares. „ tà ". *Dat. Neapol. die* 14. *Octobris* 1598. *El Conde de Olivares. Vidit*

*Goroſtiola Regens. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Caſtellet Regens. Barrianovo. In Bannorum primo fol.* 113.

## PRAMMATICA XIV.

Aurifices, et vendentes, et ementes monetas, vulgo (Bancherotti) et clamitantes crocum vulgo (Zaffaranari) et extendentes, et prolongantes aurum vulgo (Tiratori d'oro,) et omnes alii, aurum laborantes, non emant, neque vendant argentum, neque in virgis, neque in laminis.

INtendiamo, che alcuni Orefici, Bancherotti, Zaffaranari, Tiratori, e Battitori d'oro, e di argento, esistenti in questa Fedelissima Città di Napoli, comprano argento in verghe, e piastre, e dopo che l'hanno lavorato, e ridotto in qualche vaso, o altra cosa, lo vendono a tanto basso prezzo, che non solo vengono a lasciare la fattura, ma *etiam* vendono l'istesso argento meno di quel che vale, e pesa; dal che si causa sospezione urgente, che dette verghe, e piastre d'argento, che comprano, sieno o di ritaglio di monete tagliate, o di argenti rubati fatti fondere in massa, trasmutati, e ridotti in dette verghe, e piastre da quelli, che delinquono, e perciò li vendono a vili prezzi detti Orefici, Bancherotti, Zaffaranari, Tiratori, e Battitori, per non essere scoverti dalla Giustizia. Al che volendo Noi provvedere, come si conviene, e togliere, quanto sia possibile, l'occasione del tagliar le monete predette, e di rubare argento, ed evitare gli altri inconvenienti, e frodi, che in ciò si potrebbero commettere, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale

Præfixi ante emptionem debent notificare Consulibus.

„ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutti gli Orefici, Bancherotti, Zaffaranari, Tiratori, e Battitori di oro, e di argento, ed altre quali si vogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che non debbano, nè possano in modo alcuno vendere, nè comprare argento, nè in piastre, nè in verghe, nè detti Orefici lavorare detto argento; ma prima di comprarlo, debbano, e ciascheduno de' predetti debba andare a' Consoli degli Argentieri, e dar loro conto dell'argento, che per essi si avrà da comprare, o vendere; ed a quelli mostrare l'argento, che avranno da comprare, o vendere, avvertendo a'detti Consoli, che abbiano da provare, e toccare detto argento, e vedere di che qualità, e quanta quantità; e l'uno, e l'altro l'abbiano da notare in un libro, e poi dare la licenza di poterlo vendere; la quale licenza abbia da essere *in ſcriptis* firmata dalle proprie mani, e suggellata del loro solito suggello, e si abbiano da informare particolarmente da dove, e da che persona l'hanno avuto coloro, che lo venderanno, sotto pena a' contravvenienti al tenore del presente Bando, di perdere l'argento, da applicarsi la terza parte all'accusatore, l'altre due terze parti al Regio Fisco, d'anni quattro di galea, e di non esercitare più la loro arte; ordinando ancora a' detti Consoli, che ritrovando, che detti argenti sieno stati rubati, o di ritagli di monete, debbano subito darne parte all'infrascritto circospetto Reggente D. Piero de Castellet del Consiglio Collaterale di Sua Maestà, o alla persona per Noi deleganda per l'osservanza del presente Bando; acciocchè si possano fare quelle provvisioni, che parranno convenienti per la buona amministrazione della giustizia, contra quelli, che in ciò avessero delinquito; e vogliamo, ed ordiniamo di più agli Officiali, ed altre persone assistenti nella Regia

Poen. amissionis argenti, et triremis per quatriennium, et non exercendi officium.

Poen. privationis officii, et corporis arbitr.

Zec-

„ Zecca di questa Fedelissima Città, „ che in modo alcuno, sotto pena „ di perdere i loro Officj, ed altra „ pena *etiam* corporale ad arbitrio „ Nostro, non debbano zeccare niu„ na sorta di argento, che loro sarà „ portato dalle predette persone, ec„ cetto però quell' argento, che ver„ rà in verghe da Spagna, pure, e „ nette, senz' alcuna sorta di mistu„ ra; ma prima darne conto, e re„ lazione al sopradetto Magnifico, „ e circospetto Reggente Don Piero „ de Castellet, o alla persona, co„ me di sopra deleganda; acciocchè „ il predetto Bando sortisca il suo „ dovuto effetto, e si evitino le fro„ di, e i furti, che in ciò si po„ trebbero commettere, e così si ese„ gua, e non altrimenti, sotto le „ pene predette ". *Datum Neap. die* 13. *mensis Septembris* 1601. *El Conde de Lemos, Vid. Gorostiola Reg. Vidit de Ponte Reg. Vid. de Castellet Reg. Salazar. Secretar.*

Die 13. Sept. 1601. El Conde de Lemos.

## PRAMMATICA XV.

Hospitiorum stipendia ab his, qui ea non merentur, vendi non possunt, et venditio revocantur.

Siamo stati informati, che da alcuni tempi in qua, si sia andato stendendo tanto nel fare de' contratti circa il vendere, e comprare degli alloggiamenti, che si è ampliato a farli non solamente le persone, che li tengono dalla Regia Corte, come sono uomini di armi, e cavalli leggieri, ma ancor quelli, che li tengono, e quel ch' è peggio, *etiam* gli artigiani, bottegai, ed altre persone, le quali col bisogno, che hanno di danari per le loro occorrenze, non mirando al futuro, vengono a farli con quelli, che li danno, con grandissimi, ed esorbitanti interessi, non senza manifesto scrupolo di usura; perchè, oltra che poco manca a chi si assicurano de' principali colle pleggerie, che vogliono, che si obblighino a pagare, mese per mese, la rata, ponendo tra le altre condizioni, e per parte delle cautele, che mancando per due mesi, si possa eseguire per tutta la somma, e perchè l'esecuzione sia più parata, come per lo passato si facean detti contratti per via d' istrumento, al presente si fanno per la maggior parte per via di obbliganze della Vicaria, o di Santo Paolo, ed i poveri debitori, per non essere eseguiti, si lasciano comporre da' creditori, e da' Notai, e mezzani, e rinnovano i contratti con duplicata perdita, e sono travagliati tanto i principali, come i pleggi, *etiam* di carceri, di maniera tale, che quello, che vengono a pagare d' interesse, viene ad ascendere in un anno quasi più del capitale, dal che succede spesse volte la rovina, e totale perdizione delle persone, e delle loro case. Per il che avendo Noi avuti rielamori, e volendo provvedere in ciò, come si conviene per lo buon governo; a beneficio pubblico de' sudditi di Sua Maestà, e retta amministrazione della giustizia, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo, che tutti, e „ quali si vogliano istrumenti, ob„ bliganze, ed altre sorte di scrittu„ re, e contratti di dette sorte di „ alloggiamenti, che si ritrovano fat„ ti da persone, che non li tengono „ dalla Regia Corte, sieno, dal dì „ della pubblicazione della presente „ in avanti, nulli, e di niun vigo„ re, ed effetto; Ordinando, e co„ mandando ancora per la presente, „ che da qua in avanti, niuna per„ sona, che non terrà attualmente „ alloggiamento dalla Regia Corte,

di

„ di qualsivoglia stato, grado, condizione, e professione si sia, non „ possa, nè debba vendere i detti „ Alloggiamenti, nè comprarli, se „ non da quelli, che li godono dalla Regia Corte, nè contrattare „ sotto speçie, e figura di essi alloggiamenti *directe*, *vel indirecte* in „ modo alcuno, nè per se, nè per „ altra interposta persona, sotto pena „ di tre anni di relegazione. E così „ ancora proibiamo a' Notai, che non „ debbano fare, nè stipulare istrumento, obbliganza, nè altra sorta „ di cautela, e contratto di simil „ sorta di alloggiamenti, come di „ sopra, sotto pena di privazione di „ Officio, ed altra, a nostro arbitrio „ riservata; e facendosi, vogliamo, „ che sieno nulli, e di niun vigore, „ siccome per la presente li dichiariamo nulli, ed invalidi "; Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza della presente Prammatica. *Dat. Neapoli die* 31. *mensis Octobris* 1601. *El Conde de Lemos. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Castellet Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capit. Gener. mandavit mihi Andreae de Salazar. Secret. In Pragmat.* 1. *fol.* 46.

Poena trium, vel releg. per triennium.

Poen. priv offic. et alia declaranda.

Contractus inanes.

Die 31. Oct. 1601. El Conde de Lemos.

## PRAMMATICA XVI.

Piscatores, et Piscari vendant pisces tantummodo in piscaria S. Luciae, et suburbii dicti (di Chiaja.)

ESsendo aumentati gli eccessi de' Pescatori, Rigattieri, e di altri nel vendere i pesci in modo tale, che non si riconoscono assise, ne' luoghi deputati alla vendita, nè ordini sopra ciò fatti per lo passato; vendendosi solamente in luoghi occulti, ed a prezzi immoderati, senza timore della Giustizia, nè di pene gravi imposte ne' capitoli del Ben vivere, ed in altri Bandi, ed ordini fatti da' nostri Predecessori Vicerè, e da' Magnifici Eletti di questa Fedelissima Città, e desiderando Noi rimediare a così gravi inconvenienti, oltra i rimedj della nuova assisa, ed altri ordini, e Bandi fatti da' Magnifici Eletti; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che tutt'i pesci, „ che si pescheranno nel mare di „ questa predetta Fedelissima Città, „ e del suo Territorio, cioè dalla „ Torre del Greco, con inclusiva „ fino al luogo detto *Bagnuoli*, si „ debbano vendere nelle dette Pietre „ di questa predetta Città, cioè *nella Pietra antica in S. Lucia, in Chiaja*, e non in altri luoghi pubblici, nè occulti, nè in mare, nè „ in terra da' medesimi Pescatori, o „ da' Pescivendoli matricolati nel Tribunale de' Magnifici Eletti, conforme al solito, ed all'assisa, che „ *pro tempore* s' impone da' detti Magnifici Eletti, e che i Pescatori „ debbano portarli *recto tramite* alle „ dette Pietre, e non in altri luoghi, sotto pena ad essi Pescatori, „ quando contravvenissero, di perdere il pesce, e di ducati sei, della „ qual pena si darà la terza parte „ all'accusatore ".

Concord. prag. 4., et 64 §. 10. de Annona.

Poen. amissionis piscium, et centuss. acc.

2. Ed acciocchè il buon effetto, che si desidera dal presente Bando, non resti impedito da alcuni, i quali, per rivendergli, o per uso proprio, andassero, o mandassero a comprare detti pesci per mare: essendo la nostra volontà di provvedere al Pubblico, e che i pesci tutti si ritrovino nelle Pietre, che ciascuna persona a chi piacerà, ne possa comprare, giacchè le dette Pietre a questo effetto sono deputate; „ Vogliamo,

Ementes pisces, etiamsi essent famuli ultra loca praedicta puniantur.

„ mo,

„ no, ed ordiniamo, che quelli Ri-
„ gattieri, e servitori, o creati di
„ altri, che comprano pesci per ma-
„ re, tanto nelle marine, e riviere
„ di questa predetta Città, come
„ dentro mare in qualsivoglia parte
„ del Territorio di sopra designato,
Poen. duorum ictuum funis, et triremis per spatium declarandum. „ incorrano nella pena di due tratti
„ di corda, e di galea a nostro ar-
„ bitrio, ancorchè sieno creati, e ser-
„ vitori di qualsivoglia persona, di
„ qualunque grado, stato, e condi-
„ zione, che sia: e tutti gli altri,
„ che comprassero per uso, e comò-
„ do proprio, ancorchè sieno di qua-
„ lunque stato, e condizione, incor-
Poen. sud. „ rano nella pena, che da Noi sa-
„ rà dichiarata, la quale riserviamo
„ a nostro arbitrio ". *Dat. Neap. die 29. mensis Septembris 1613. El Conde de Lemos. Vid. de Castellet. Reg. Vid. Montoya Reg. Vid. Suarez Reg. Salazar. Secr.*

Die 29. Sept. 1613. El Conde de Lemos.

## PRAMMATICA XVII.

Trapezita seu exercitium emendi, et vendendi monetas vulgo (banchecotto) prohibetur.

ESsendosi con esperienza praticato in occasione della mala moneta, che finora è stata, quanto sieno stati dannosi i Bancherotti, che sono in questa Città per comprare, e vendere, che han fatto delle monete buone, da che hanno molta comodità i falsificatori, e ritagliatori di monete; e volendo Noi rimediare, che per l'avvenire si evitino quanto sia possibile, tali inconvenienti; ci è parùto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica sopra di ciò, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo, e „ comandiamo espressamente, che dal „ dì della pubblicazione di essa in „ avanti, niuna persona ardisca, nè „ presuma di fare più tale esercizio „ di bancherotto, ma si to'ga affat-
„ to tale professione, ed esercizio,
„ sotto pena a chi contravverrà di
„ esercitare per l'avvenire tale eser-
„ cizio, di anni dieci di galea, da
Poen. trir. per decennium, et amissionis monetae. „ eseguirsi irremisibilmente, contra
„ de' trasgressori, e di perdere tutti
„ gli ori, argenti, e monete, che
„ tenessero nel cassettino, *seu* mostra
„ ancorchè non tenessero detto cas-
„ settino, o mostra in pubblico, o
„ fuori della bottega, come finora
„ hanno osservato, de' quali argenti,
„ ori, e monete, vogliamo, che si
„ applichi la metà al Regio Fisco,
„ e l'altra metà al denunciante ".

Exercitium extendentium, et protelantium aurum prohibetur. 2. E perchè molti inconvenienti sono stati considerati ancora nell' esercizio de' Tiratori d'oro, e d' argento, colla presente Prammatica „ Ordiniamo, e comandiamo ancora, „ che dal dì della pubblicazione di „ essa in avanti, niuna persona ar-
„ disca, nè presuma esercitare in
„ modo alcuno detta arte di Tirato-
„ ri d'oro, nè d'argento in questa
„ Città, nè in altro luogo del pre-
„ sente Regno, ma si desista fino
„ ad altro nostro ordine di esercitare
„ tal'arte, ed esercizio sotto pena a
„ chi contravverrà, esercitandolo in
„ qualsivoglia modo, in tutto, o in
„ parte di dieci anni di galea, qua-
„ le vogliamo similmente, che si e-
„ segua irremisibilmente contra de'
„ trasgressori, e di perdere tutto Poen. remissionis per decennium. „ l'argento, ed oro, che si troverà,
„ che si abbia tirato, e quello, che
„ si tenesse ancora in pasta: da ap-
„ plicarsi le due terze parti al Re-
„ gio Fisco, e l'altra terza al de-
„ nunciante ". Ed acciocchè della presente Prammatica non si possa allegare ignoranza; Ordiniamo, che si pubblichi non solo in questa Città, ma ancora per lo presente Regno. *Dat. Neap. die 7. mensis Martii 1622. El Cardenal Zapata. Vid. Consumins Reg.*

Die 7. Mart. 1622. El Card. Zapata.

*Reg. Vid. Urſinus Reg. Ferdinandus Rovit. Secretar. In Pragmaticarum primo fol. 89.*

## PRAMMATICA XVIII.

Non vendantur vina vulgo (colati) in magazenis, et Tabernis, nec fiat sub poenae, ut intus.

ESsendoci stato rappresentato con memoriale sottoscritto da diversi Padroni di Masserie, site ne' Territorj di Somma, S. Anastasio, Trocchia, Pollena, Massa, S. Sebastiano, Galitti, Novella, Torre del Greco, Portici, Resina, ed altri luoghi adjacenti ne' confini del Monte Vesuvio, che per ridurre i detti loro Territorj a cultura, per l' arene calate dal sudderto Monte, sono stati necessitati farvi molte spese, ed oggi vengono defraudati del beneficio, che loro solea pervenire da' Vini, che si fanno in quelle, quali sono tutti lagrime fine, Greci, o Coda di cavalli, e 'l danno, che ricevono per causa de' Vini colati, quali si mischiano con vini guasti, e quelli si vendono ne' Magazzini, e nelle Taverne, collo smaltimento de' quali si cagiona notabilissimo danno alla pubblica salute, e restano a smaltirsi i vini de' supplicanti, in tanto loro interesse; E che essendo stato tutto ciò rappresentato in tempo del governo dell' Eminentissimo Cardinal d'Aragona nell' anno 1665. dal Regio Consigliero Domenico Petrone, in quel tempo Eletto di questo fedelissimo Popolo, ne fu ordinata la proibizione di detti vini colati con pubblicarsene Bando, quale è del tenore seguente, *videlicet*: Philippus Dei Gratia Rex, etc.

D. Paschalis de Aragon. Dei, et Sanctae Sedis Apostolicae Gratia, Presbyter Cardinalis tituli S. Balbinae, Consiliarius Status, et Belli Suae Catholicae Majestatis, et in praesenti Regno Prorex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis.

Per parte del Magnifico Dottor Domenico Petrone Eletto del Fedelissimo Popolo di questa Città, ci è stato rappresentato, come ritrovandosi introdotto in questa Città un abuso troppo pregiudiziale, di vendersi ne' Magazzini, e nelle Taverne comunemente vini nuovi colati, i quali non possono distinguersi da' vini vecchi per esser chiari, ed insieme dolci, i quali si mischiano con vini guasti, e si compone la bevanda de' vini, che cagiona notabilissimo danno alla pubblica salute; che per ciò ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a „ tutte, e quali si vogliano persone, così Affittatori, e Subaffittatori del *jus* di vendere vino a minuto in questa Fedelissima Città, „ suoi Borghi, Distretti, e Casali, „ com' anche quali si vogliano Mercanti, e Venditori di vino a barili, Barrecchiali, ed altri, che „ *penitus* in modo alcuno non debbano immettere, nè fare immettere vini colati di qualsivoglia qualità in niun tempo in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali, nè di quelli si „ possano servire di niuna maniera, „ nè quelli debbano vendere, nè far „ vendere, sotto qualsivoglia pretesto, e colore. Ed acciocchè s'estirpi affatto la cagione di queste frodi, e 'l danno del pubblico, ordiniamo a tutti quali si vogliano padroni di Masserie, e Territorj di „ qualunque stato, grado, e condizione si sieno, che da oggi in „ avanti, *et in futurum*, non debbano fare, nè far fare detti vini colati in modo alcuno.

Di più „ Ordiniamo, e comandia-

„ mo

„ mo a tutte, e quali si vogliano „ persone di qualunque stato, grado, „ e condizione si sieno, che avesse„ ro costrutto, o fatto costruire, o „ o pure in loro potere si ritrovasse „ qualche quantità di detti vini co„ lati, prima della pubblicazione del „ presente Bando, che non lo deb„ bano in modo alcuno quello smal„ tire; Ma fra il termine di giorni „ quattro, decorrendi dopo la pub„ blicazione del presente Bando, ne „ debbano dar notizia a Noi delle „ quantità; acciocchè si possano pi„ gliare gli espedienti necessarj.

Di più „ Ordiniamo, e comandia„ mo a tutti, e quali si vogliano „ Carresi, e Stragolari, Barrecchia„ li, ed altri conduttori di Vino, „ che nè per essi, nè per altre per„ sone, debbano, o presumano in„ trodurre, nè immettere detti vini „ colati in questa Fedelissima Città „ di niun tempo, sotto pena a' con„ travvegnenti; per la prima volta „ di ducati trecento, e per la secon„ da volta, a nostro arbitrio riser„ vata". Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza: Ordiniamo, che debba pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti. *Datum Neapoli in Regio nostro Palatio die* 10. *mensis Octobris* 1665. *El Card. Aragon. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vid. Marin. Règ. Vid. Ortiz Cortes. Reg. Julius Caesar Bonitus Secretar. De Falces. In Bannor. primo fol.* 160. *Toletus.* A' 13. *di Ottobre* 1665. Io Carlo Stefano Giardino Lettore de' Regj Bandi, dico, d' avere pubblicato il suddetto Bando, co' Regj Trombetti ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli. Carlo Stefano Giardino.

E che ciò non ostante, non si lascia di continuo di fare detti vini colati: e che quello si mischia con vini di poca valuta, ordinarj, e gustsi: supplicandoci di opportuno rimedio a tant' inconvenienti, e danni, e che oltra le pene contenute nel Bando predetto, imponessimo altre pene a' trasgressori. Ed essendosi da Noi considerato il tutto; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente fare il presente Bando *omni tempore valituro*, col quale „ Confermando „ quanto nel preinserto Bando si con„ tiene, ed oltra delle pene in esso „ ordinate contra de' contravvegnen„ ti, *et citra praejudicium* delle pe„ ne incorse; Diciamo, ed ordinia„ mo a' Padroni delle Masserie, e ad „ ogni altro, a chi potesse spettare, „ che da oggi in avanti, non ardi„ scano fare, nè far fare detti vini „ colati, e debbano subito disfare „ tutt' i sacchi, e qualsivoglia altro „ ordigno, atto alla colatura de' vini, „ sotto pena la prima volta di du„ cati cinquecento, e della perdita „ de' vini, quali si getteranno, e per „ la seconda di questa, e di altre a „ nostro arbitrio riserbate.

E di più „ Dichiariamo, che la „ pena riserbata a nostro arbitrio nel „ preinserto Bando per la seconda volta „ contra de' Carresi, Stragolari, Barrec„ chiari, ed altri conduttori di vini, „ che per essi, o per altre persone pre„ sumeranno d' introdurre, o fare in„ trodurre detti vini colati in que„ sta Fedelissima Città, debba essè„ re di tre anni di galea, rivocando „ con questo tutte, e quali si voglia„ no licenze da Noi concedute". Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e nel-

Poen. duc. 500. et arbitraria.

Die 10. Oct. 1665. El Cardin. Aragon.

Poen. duc. 500. et alia arbitr.

Poena triremium contra condactores.

nella Città di Pozzuoli, nell' Isole di Procida, e d' Ischia, nella Città di Capua, e suoi Casali, nella Città di Aversa, e suoi Casali, nelle Terre di Ottajano, di Pomigliano d' Arco, nella Città di Castell' a Mare di Stabia, e suoi Terzieri, Torre della Nunziata, Bosco, Bosco Reale, Scafati, nella Città di Nocera de' Pagani, Gragnano, Lettere, Piemonte, Somma, Sant'Anastasio, Trocchia, Pollena, Massa, San Sebastiano, Galitti, Novella, Torre del Greco, Portici, Resina, Barra, Pietra Bianca, Nola, e Casali, Marigliano, e Casali, la Cerra, Casalnovo, la Fragola, Parma, Satriano, e Sarno. *Dat. Neap. ex Regio Palat. die 17. mensis Sept. 1676. El Marques de los Velez. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Calà Reg. De Affliclo Secret. In Bannor. 2. fol. 61. Anastasius.*

Die 17. Sept. 1676. El Marques de los Velez.

## PRAMMATICA XIX.

Confirmatur prohibitio vendendi, et conficiendi vinum rustillatum. Pragm. 18. de empt. et vendit.

ANcorchè per Bando pubblicato di ordine dell' Illustre nostro predecessore Signor Cardinale D. Pascale d' Aragona in data de' 10. di Ottobre 1665. si fosse proibito così ad ogni sorta di persone, il fare vini colati, sotto qualsivoglia pretesto, come agli Affittatori, e Subaffittatori del jus di vendere vino a minuto, Mercanti, e qualsivoglia altro venditore di vino a barile, Barrecchiali, Carresi, ed altri conduttori di poterlo immettere, sotto le pene in detto Bando contenute. In ogni modo essendosi da Noi tenuta notizia, che da' Commissarj destinati per la puntuale osservanza di tal proibizione, non solo si sia languidamente proceduto, ma ancora tolerato il contrario „ Abbiamo stima„ to con voto, e parere del Regio „ Collaterul Consiglio appresso di „ Noi assistente rinnovare il Bando „ predetto, con ordinare, che inviolabilmente si esegua quanto in esso si contiene, al qual effetto ri„ vochiamo tutte le licenze, che forse si ritrovassero date, così da Noi, „ come da qualsivoglia altro Tribu„ nale; commettendo al Commessa„ rio di Campagna l' invigilare all' „ osservanza di quello, con pigliare „ informazione contra i trasgressori, „ non obbedendo altr' ordine, se non „ quello, che sarà dato da Noi. Incaricando parimente l' istesso, a' Delegati dell' Arrendamento del ducato a Botte, ed Arrendamento del „ vino a minuto per quel, che tocca all' invigilare in questa Città, „ e suoi Borghi "; Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti. *Datum Neap. die 7. Octob. 1688. El Conde de S. Esteuan. Vidit Carillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vid. Jacca Reg. D. Carolus Brancacius Secret. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bann. 2. fol. 162. Cristolus.*

Die 7. Oct. 1688. El Conde de S. Esteuan.

## PRAMMATICA XX.

### *La Regia Giunta eretta da S. M. per gli affari attinenti alla Colonna Olearia.*

FERDINANDO IV. Rege. Vide pragm. 98. de Ann. Civ. Neap. et Reg.

ESsendosi compiaciuta la Maestà del Re N. S., con suo Real dispaccio de' 19. Giugno 1777. per la Segretaria di Stato di Real Azienda, accordare per pubblico bene all' arrendamento dell' olio e sapone in forza del progetto dal medesimo formato la privativa di vendere per lo spazio di anni dieci continui all' istesso solito

lito prezzo in questa Città, e suoi borghi d'olio, tanto alla minuta, quanto all'ingrosso, a stajo, e mezzo stajo, non solo per servizio del pubblico, ma eziandio gli olj fini per uso de' benestanti, e luoghi pii, con tutti quei privilegj, che godeva questa fedelissima Città in tale Annona; Ed essendosi già messa in azione la nuova colonna olearia formata per tale vendita, acciocchè si evitasse ogni frode, che commetter si potesse in pregiudizio del pubblico, ed in danno dell'arrendamento medesimo, non osservandosi quanto in quel progetto sta dichiarato, e dalla M.S. benignamente accordato; si è venuto a formare il presente bando, valituro pel corso del decennio suddetto, con cui per la osservanza esatta del cennato progetto, e sua Reale approvazione espressamente si ordina, e si stabilisce.

Quoniam hujus Civitatis personae, quoque in loco, oleum impune vendere queunt.

I. Che la vendita degli olj in questa Città, e suoi borghi si debba fare solamente da bottegaj, pizzicaroli, oliarai con otre a collo, e nelle conservazioni, e cisterne che saranno dalla colonna olearia destinate, ed alli oliarai sarà dalla colonna somministrato il genere da vendere, con essersi per ora destinate per vendere l'olio a conto della colonna le cisterne *alla strada di Porto, Bollo dell' Annunziata, Porta di S. Gennaro, l'Incoronata, e Palazzo*. E perciò niuno, sia cisternajo, sia altro cittadino, o forastiere di qualunque stato, o condizione, ardisca di tener olj per vendere, e di vendere, e farne vendere a chiunque in questa Città, e suoi Borghi, e distretti a stajo, o minuto, o all'ingrosso sotto pena della perdita dell'olio, e di ducati cento per ogni volta da applicarsi in beneficio dell'arrendamento. Nella quale pena s'intendano particolarmente incorsi tutti li bottegaj, friggitori, ed oliarai con otre a collo, nel caso, che comprassero, o vendessero altr' olio, che quello della colonna, dovendo cadauno de bottegaj, ed otre a collo, conservare la solita mensuale cartella, ove si nota il quantitativo giornaliero dell'olio ricevuto dalla conservazione, e ritrovandosi senza di essa cartella incorrino parimenti nella stessa pena.

Sub poena conjectionis in ciaculo olei, centum ducatorum amissionis, aliaque interdictum nonnullis oleum, haud minus vendidare.

II. Che tutti i bottegaj, pizzicaroli, ed oliaraj con otre a collo debbano vendere alla minuta quell' olio, che ricevono dalla colonna, e quante volte ardissero di venderlo all' ingrosso a particolari, e luoghi pii, o pure frode, e mistura commettessero in tali olj, si procederà subito alla lor carcerazione, con doversi soggettare alla pena di ducati 100., perdita dell'olio, e privazione dell'impiego, durante il decennio.

Qui in cellis olearijs olea reposita habent, eadem ii aut olearius Columnae deputatis vendant, aut extra illius jurisdictionem educant.

III. Che immediatamente dopo la pubblicazione del presente bando debbano li cisternaj chiudere le loro cisterne, nelle quali vendevano olj, e per evitarsi ogni frode debbano tali cisternaj, dopo aver misurato coll'assistenza d' uno de' Deputati della colonna la quantità dell'olio, che si ritrova presentemente ne' loro magazzini, o siano cisterne, e dopo averne soscritta la consegna, tener chiuse le medesime, e presentarne le chiavi alla stessa colonna, concedendosi loro la libertà di quelli vendere alla stessa colonna, per quel prezzo che potranno tra loro convenire, o vero estraerlo per loro conto fuori della giuridizione della colonna con le cautele, che si stimeranno convenire, ed in caso di controvenzione incorrano nella pena della perdita del genere, e di ducati cento da applicarsi a beneficio dell' arrendamento, e nella stessa pena incorrano i compratori.

Cuique libertas data oleum pro usu paranti.

IV. Che ciascuno cittadino, ed abitante di questa capitale, e suoi borghi, ed anche luoghi pii abbiano la giusta libertà di potersi provvedere da fuori di tanta quantità d'olio, quanto è solamente necessaria per l'uso proprio; Conchè però non ne debbano fare commercio; nè vendita ad altri, sotto pena della perdita dell'olio, e di ducati 100. per ogni volta da applicarsi, come sopra.

Haudquaquam veritum olea in loca huic Civitati circumque Casalibus, et Suburbiis finitima inducere.

V. Che i Negozianti, a' quali è assolutamente proibita la immissione degli olj in questa Capitale, suoi borghi, e distretti, volendo immettere olj ne' luoghi convicini, siccome non gli verrà impedito, o per farne vendita, o per uso loro, e de' particolari, così non dovranno servirsi di mezzo da poterli introdurre nella città, e borghi, in pregiudizio della colonna, e con frode, e danno del Pubblico; sotto pena di ducati 100., e perdita dell'olio, da applicarsi, come sopra.

Ne quis eadem ab hac Civitate, ejusque Suburbiis, et Casalibus educere audeat sub paena, ut intus.

VI. Che niun cittadino, o forastiere, aia negoziante, sia particolare, oliarajo con otre a collo, o qualunque altro si sia ardisca estrarre olj, così alla minuta, che all'insano da questa Città, suoi borghi, e distretto per qualunque causa, o motivo sotto la pena della perdita dell'olio, e di ducati 100. per ogni volta da esigersi irremisibilmente, e da applicarsi, come sopra.

Quae oleorum genera in superius laudata loca immittenda.

VII. Che non si debbano immettere olj morgosi, e raffinati in questa Città, suoi borghi, e distretti, se non solamente per uso di sapone, ed accadendo, che ne facciano uso, con venderli a' particolari in danno della pubblica salute, incorrano essi venditori, come i compratori, nelle stesse pene, come sopra.

Ed acciocchè il presente bando venghi a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi, così ne' luoghi di questa Città, come ne' borghi, e distretti. *Napoli* 20. *Luglio* 1778. *Baldassarre Cito Presidente. Domenico Salomone. Domenico Pensabene. Giuseppe Caravita. Giuseppe Crisconio. Nicolo d'Ajello. Il Razionale Saverio dell'Acqua Segretario. Nicola Sanseverino Attuario della nuova Colonna etc.* Banno, come sopra etc. Pubblicata a dì . . . Luglio 1778.

Die 20. Jul. 1778. Baldassarre Cito Presidente.

*Bannum regiae generalis Superintendentiae regalis Aziendae,*

*sive*

## PRAMMATICA XXI.

Restauratur Bannum editum die 8. mensis Novembris anni 1779, quod cereroquin eodem redit, ac vitrariis interdicitur, ne eum venumdent sal, quod ex vitro educi plerumque solet sub paena conjectionis in vincula, eorum officinarum clausurae, aliisque in prag. *de Sale vendendo* contentis.

ESsendo comparso in questa regia general Soprintendenza di Regia Azienda il Magnifico D. Agostino de Luca attuale Arrendatore delle Reali Imposizioni di grana ottantadue e mezza a tomolo di Sale per lo ripartimento de quattro Fondaci, e detto come per li gravi disordini ed abusi, che da giorno in giorno vanno crescendo in grave pregiudizio di esse Reali Imposizioni, quali disordini tendono al minoramento degl'interessi oggi temporanei del Comparente, per cui ne soffre il danno, con dover portare il peso di un'ingente estaglio, motivo per lo quale è nella necessità di denunciare, e far presente ad essa general Soprintendenza lo scandaloso assurdo di vedersi vendere, e far mercimonio del Sale delle Vitrere; quale Sale già era proibito per dritto non solo a potersi consumare, ma ben'anche di doversi buttare in Mare, e non vendersi a Sorbettari, e segnalatamente ai vende a Cojarari per la concia delle Cuoja, non ostante gli ordini antecedenti; ricorre in essa general Soprintendenza,

za, e fa istanza rinnovarsi l'Ordine, o sia il Bando della medesima spedito fin dalli 8. Novembre 1779. ordinatamente a tutti e singoli Padroni di Vitrere per tutto quel Sale, che ritrovasi nelle loro Vitrere per doversi gittare in Mare con intelligenza del Comparente, e che il medesimo possa anche far le diligenze per l'esecuzione sudetta, affinchè detto abuso si venghi in tal maniera a riparare, con ordinarsi ancora a detti Padroni, che debbano detto Salazzo rivelare in fine di ciascun anno, in potere del magnifico Attuario di detta Reale Imposizione di grana ottantadue e mezza a tomolo di Sale, acciò se ne prenda nota d' esso, per darsi da detta Real Soprintendenza la dovuta providenza; e mancando ciascuno di essi Padroni, o loro legitima persona alla rivela sudetta sia tenuto, ed obbligato non solo alla pena contenuta per detto Salazzo nella Regia Prammatica; ma anche ad esso Comparente sia lecito chiudere dette Vitrere, per la controvenzione di detto enunciato Bando, e così ha detto, e fatto istanza *salvis etc.*

Pertanto abbiamo stimato rinovare i Bandi da tempo in tempo spediti da questa regia general Soprintendenza, e specialmente quelli de' 8. Novembre 1779. da pubblicarsi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e propriamente ove sono situate tutte le Vitrere, acciò da oggi in avanti li Padroni d' esse non ardiscono di vendere, e far vendere a Sorbettari, o altre persone, e specialmente a Cojarari il Sale, che si ricava dalla soda, che si cuoce per la fabrica de' Vetri, quale debbano in ogni anno detti Padroni rivelare presso gl' Atti, e del sottoscritto Attuario, altrimenti siano tenuti non solo alla pena della loro carcerazione; ma benanche a quella della chiusura di dette Vitrere, e pene stabilite, e determinate nella Regia Prammatica *de sale vendendo* così a Venditori, che a Compratori di tal genere. *Datum Neapoli ex Regia generali Superintendentiae Realis Aziendae die . . . mensis Octobris* 1782. *Giovanni Action. Laurentius Paternò. Vincentius Reggio. Vidit Fiscus. Locus Sigilli. Felix del Gesù Actor. Mag. Franciscus de Respinis act.*

Die ... Oct. 1782. Giovanni Action.

## PRAMMATICA XXII.

Restituuntur plurima edicta de emptione, et venditione viridium partium in hac Civitate ejusque Casalibus, et Suburbiis passim edita, quae vetabant pomariorum custodibus, ne inter se vicissim illarum emptio venditio fieret sub paena ducatorum viginta, quas insuper sub eadem paena vetitum clausa diutissime habere.

RItrovandosi d'ordine di questo Eccellentissimo Tribunale di S. Lorenzo emanato Bando a 17. Decembre 1637. rinovato a 3. Luglio dell' anno 1756. anche per l' esecuzione di decreto de' 21. Giugno di detto anno interposto dall' Illustre Signor Marchese D. Nicolò Fraggianni allora Regio Prefetto, col quale si determina, che sotto pena di ducati sei, ed altro ad arbitrio del medesimo Eccellentissimo Tribunale un' Ortolano non avesse potuto vendere pezzi di Verdume di piccole, o grande quantità ad altro Ortolano.

Come anche con altro Bando de' 7. Settembre 1757., e propriamente nel Capo II. del medesimo rinovato a 24. Agosto 1768., e 20. Maggio 1769. similmente proibito a qualsivoglia Ricattiere la vendita delle Verdumi, o il tenerle nascoste sotto pena di ducati venti; quali Bandi tuttochè fussero stati sempre nell' esatta osservanza presso la Corte del Regio Giustiziere; pur tuttavolta da alcuni Ortolani, e Padulani della Villa di Pazzigno, del Casale della Barra, e di altri luoghi, e da Ricattieri e Bazzarcoti clandestinamente si controviene all' ordinato ne' Bandi sudetti in gran pregiudizio di tutti i Cit-

Cittadini, i quali soggiacciono a comprar le Verdumi a più caro prezzo, e ciò anche per lo incontrare, e rifondere che da costoro si fa. Quindi è che per evitare tal disordine col presente Bando, *omni tempore valituro*, s'ordina, e comanda, che niuno Ortolano e Padulano di qualunque luogo dei Borghi, Distretti, e Casale di questa Fedelissima Città da oggi àvanti, *et in futurum*, ardisca di fare simili contratti di compre e vendite di pezzi di Verdumi di picciola, o grande quantità, che sia, ad altro Ortolano, sotto le pene di sopra enunciate tanto contro il Compratore, quanto contro il Venditore; come anche non possa qualsivoglia Bazzarcoto, o Ricattiere vendere Verdume, andarle ad incontrare, e rifonderle, nè tenerle dentro li magazini sotto la sudetta pena di ducati venti per ciascuna volta, permettendosi solamente la vendita di detti Verdumi in questa Città ai veri Ortolani, e Padulani; ed a tutte le persone matricolate da questo Eccellentissimo Tribunale; Conchè però non possono dette Verdumi tenersi in Magazino sotto la pena di ducati venti per volta; quali pene ne' casi di controvenzione di sopra enunciati si eseguiranno irremisibilmente contro de' Trasgressori, e si applicheranno alla Corte del Regio Giustiziere, con dars' il quarto a chi farà il gaggio; rimanendo irrita, e cassa qualunque licenza, che si ritrovasse contro il disposto ne' Bandi sudetti, rimanendo perciò incaricata la Corte del Regio Giustiziero di ritirarle. *In S. Lorenzo li 26. Ottobre* 1782. *Quattro Piazze. Torella. Mormile. D. Pietro Majo. Calenna Davolos. Carmignano. Lembo. Girolamo Vassallo Segr.* Pubblicata a dì 25. e 26. Novembre 1782.

Die 26. Oct. 1782.

*Bannum cum insertione rescripti,*

*sive*

## PRAMMATICA XXIII.

Interdicta nationalium navium emptio venditio licet in immunitate non instructarum, nisi et regius praecedat assensus, et regia hujus Civitatis Dohana, navigationis, ipsum que Consulatus Tribunal de eadem certiora fiant, sub inexpiabili ejusdem navis amissione.

COlla data del 1. corrente mese di Agosto è pervenuto a questo Regio Tribunale di Ammiragliato e Consolato per lo canale della Real Segreteria di Guerra, Marina, e Commercio il seguente Real Dispaccio.

„ Fattosi da me presente quanto „ ha il Tribunale di Ammiragliato „ e Consolato con consulta de' 23. „ Novembre p. p. anno proposto sul„ le rimostranze fatte al Consiglio „ di Finanze dal Pro-Amministratore „ di Castellamare Duca Tranfo, di „ non doversi permettere a' Padroni „ de' bastimenti nazionali le compre, „ e vendite, che segretamente si fanno de' medesimi, senza prima ottenerne il real permesso: e sul sentimento dato sù questo assunto dall' Amministratore di questa Dogana Marchese Rota; la M. S. sicome si è uniformata al parere di „ detto Tribunale di Ammiragliato „ e Consolato, così ha risoluto, e „ vuole, che non si faccia più vendita di bastimento nazionale, non „ ostante di non essersi fabbricato in „ franchigia, se prima non se ne sia „ ottenuto il Real permesso, e non „ se ne sia passato il corrispondente „ avviso alla Regia Dogana, alla „ Giunta di navigazione, ove debba „ notarsi la persona a cui il bastimento rimanga intestato, e ad esso Tribunale di Ammiragliato e „ Consolato; e ciò sotto la pena „ della perdita del bastimento, da „ eseguirsi irremisibilmente, con pubblicarsene il bando per le curie, e

„ ma-

„ marine di questa Capitale, e per „ tutte le Dogane, e marine del Re„ gno. Onde io di Real ordine lo „ significo a V. S. Ill., affinchè il „ Tribunale di Ammiragliato e Con„ solato in tale intelligenza ne di„ sponga per la sua parte l' adempi„ mento ". *Palazzo 1. Agosto 1788. Giovanni Acton. Sig. D. Nicola Vivenzio.*

Per esecuzione adunque del sopra-inserto Real Dispaccio ordiniamo, e comandiamo a tutti, e singoli Padroni di bastimenti nazionali, non solo della Capitale, e delle marine vicine, ma di tutte le marine del Regno, che d' oggi innanzi non ardiscano far vendita di qualunque loro bastimento (quantunque il bastimento, che si vuol vendere non fosse costrutto in franchigia) senza essercene prima ottenuto il Real permesso, e passatocene l' avviso alla Regia Dogana, alla Giunta di navigazione, ove dovrà notarsi la persona, alla quale il bastimento rimanga intestato, ed a questo Tribunale di Ammiragliato e Consolato: sotto la pena della perdita del bastimento, da eseguirsi irremisibilmente. Ed all' oggetto, che questa sovrana determinazione venghi a notizia di tutti, nè da alcuno possa allegarsi causa d'ignoranza, ne abbiamo formato il presente bando, quale vogliamo, che si pubblichi in tutte le curie, e marine di questa Capitale, ed in tutte le Dogane, e marine del Regno. *Napoli dal Tribunale d' Ammiragliato, e Consolato il dì* 18. *Agosto* 1788. *Nicola Vivenzio Presidente. Pietro Carovita. Vincenzo Maria Paternò. Visto dall' Avv. Fiscale. Pasquale Martinez Secr.*

Die 18. Aug. 1788. Nicola Vivenzio Presidente.

## PRAMMATICA XXIV.

Concordat cum praecedenti edicto.

INformato il Supremo Consiglio, che da' Bastimenti Nazionali si facciano delle segrete compre, e vendite de' medesimi, senza il Real permesso, ed in controvenzione degli ordini, che per tali vendite trovansi dati; quindi per ovviarsi a tal principiato abuso, si è degnata S. M., a cui si è fatto tutto presente, con venerata carta del primo andante Agosto, comandare, che non si faccia più vendita di Bastimento Nazionale, non ostante di non essersi fabbricato in franchigia, se prima non se ne sia ottenuto il Real permesso, e non se ne sia passato il corrispondente avviso alla Regia Dogana, alla Giunta di Navigazione, ove debba notarsi la persona a cui rimanga il Bastimento intestato, ed al Tribunale di Ammiragliato, e Consolato, e ciò sotto pena a' controventori della perdita del Bastimento, da eseguirsi irremisibilmente.

Ed affinchè la suddetta Sovrana determinazione venga in tutte le sue parti esattamente adempita; e non si adduca da chi che sia causa d' ignoranza, abbiamo formato il presente Banno da pubblicarsi per le Curie, e Marine di questa Capitale, come anche per tutte le Dogane, e Marine del Regno. *Napoli* 22. *Agosto* 1788. *Ferdinando Corradini. Giuseppe Palmieri. Vincenzo Reggio Seg.*

Die 22. Aug. 1788. Ferdinando Corradini.

Re-

*Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,*

*sive*

## PRAMMATICA XXV.

Interdicta nationalium navium emptio vendicio absque regio assensu. Vide prag. 23. et 24. hoc tit.

COll' occasion della decisione fatta da cotesto Magistrato di Commercio nella causa agitata fra il Greco Ottomano Wlacchioti, e'l Patrimonio del Negoziante Penna, ed i Negozianti Paturzo, colla quale è stato aggiudicato all'Ottomano il Bastimento, che fu del Genovese Capitan Berlinghieri; ha V. S. Illustrissima proposto il dubbio, se sia proibito di far passare i Bastimenti Nazionali in mano di Forastieri soltanto in Dominj Esteri, o anche ne' Dominj Regali; e'l Rè mi ha ordinato rescrivere a V. S. Illustrissima, ch'è proibito alienarsi tanto fuori, quanto dentro il Regno i Bastimenti Nazionali a Forastieri, senza il Real Beneplacito, e in conseguenza il Sovrano Ordine, per derogarsi ad un tal divieto. Nel caso però, in cui ha deciso il Magistrato, si tratta di un Bastimento di costruzion Genovese dal Rè comprato per armarlo in corso, indi predato dagli Algerini, poi passato in compra in mano de' Tripolini, vale a dire in poter de' nemici per più anni, indi preso dai Reali Bastimenti, e per Sovrano comando rivenduto al maggior offerente, come preda per impiegarne il valore in beneficio degli equipaggi predatori, degl' Invalidi di Marina, e delle ricompre degli Schiavi. Perciò era lecito a chiunque di farne acquisto, Forastiere o Nazionale, che fosse, quando anche il legno fosse stato di costruzione e materiali Nazionali. Onde per tutti i titoli non cade sopra di esso Bastimento il caso del general divieto. Lo partecipo di Real Ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza, governo di lei, e del Magistrato. *Palazzo 16. Febbrajo 1790.* Die 16. Febr. 1790. Gio: Azion.

*Gio: Azion. Signor D. Antonio Spinelli.*

DE

# DE EXCEPTIONIBVS

## TIT. LXXIII

### PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Exceptiones litis decisorias opponentes, et non probante puniantur.

*QVicumque exceptionem solutionis, transactionis, juris juran-di, vel pacti de non petendo, opposuerit, et eas, vel alteras ipsarum non probaverit, saltem semiplene, in decem tarenis pro qualibet exceptione hujusmodi oppo-sita, et non probata, condemnetur; quam poenam Judex causae de suo solvere de-beat, si negligens fuerit, tempore sen-tentiae condemnationem dictae poenae fa-cere, et ad processum fuerint oppositae, et non probatae ultra poenam praedictam in expensis pars non probans condem-netur.*

Haec poena est aucta, per prag. 44. infra de offic. Mag. Just.

1477. Rex Ferdinandus.

§. I.

*Item* si supplica V. E. che resti servita comandare, etc.

*Item* vogliamo, e comandiamo, che quegli, i quali saranno convenuti in vigore di polizze, etc. *Ex §. 2. et 6. Pragm. 63. de offic. Procur. Caesar.*

Debitores vigore apocharum banci conventi non audiantur, nisi facto depo-sito, aut in-tus carcerem.

# DE EXCVBIIS NOCTVRNIS

## TIT. LXXIV

### PRAMMATICA PRIMA.

COnvenendo provvedere, e rimediare a' delitti, ed eccessi, che si commettono in questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, e dal frequentare, e praticare per essa, e suoi Borghi predetti di notte, persone armate, e dal fare musiche, ed andar sonando, e cantando varie, e diverse musiche, sonando varj, e diversi istrumenti. Dal che si è veduto, che non solo sono nate diverse risse, e questioni, ed altri delitti, ma ancora sono nate occasioni di odj, e d'inimicizie; dalle quali in altri tempi sono poi succeduti altri delitti, degni di gastigo; e vedendo, che l'insolenza delle persone è venuta in tal termine, che non han bastato gli ordini, e Bandi penali, sopra ciò emanati ne' tempi passati per gl' Illustri Vicerè, che *pro tempore* sono stati; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, con ordini, e provvisioni più rigorose, provvedere, e rimediare agl' inconvenienti predetti: e per questo in virtù del presente

nostro Bando, *omni tempore valituro* „ Ordinare, e comandare sotto le infrascritte pene, quello che negl'infrascritti capi si dirà, restando nel loro vigore, e forza tutti gli altri Bandi, ordini, e provvisioni sopra ciò spediti, aumentando, e corroborando valore a valore, e pena a pena.

Habentes facultatem ferendi arma, utantur usque ad tinnitus Divi Laurentii campanae. Concord. prag. 1. §. 2. de armis et 22. §. 9.

1. In primis „ Ordiniamo, e comandiamo, che tuttte le persone di qualsivoglia grado, qualità, e condizione si sieno, le quali abbiano, o avranno *in futurum* licenza di poter portare esse, o loro creati, e servitori, armi defensive, ed offensive, possano, e vagliano di quella valersi, e servirsene, durante il tempo d'un'ora di notte, e finchè saranno finiti gl'intinni della campana di S. Lorenzo di questa Fedelissima Città di Napoli.

Plaitis tinnitibus praeferatur focus.

2. *Item* „ Che finiti gl'intinni della campana predetta possano usare dette licenze concedute, e concedende di portare armi, con condizione però, che l'abbiano da portare con torchi accesi, o lanterne con candele accese dentro.

Parmae, scuta, plumbatae, aliaque arma prohibita, etiam cum facultate, ex face non deferantur.

3. *Item* „ Ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che nel tempo predetto, ancorchè le persone, che hanno, o *in futurum* avranno la licenza predetta, finiti che saranno gl'intinni predetti, ed avanti che finiranno, benchè portassero torchi accesi, o lanterne con candele accese, non possano, nè loro sia permesso portare rotelle, brocchieri, piombate, o altre armi proibite da' Regj Bandi.

Cantilenae nocte prohibentur, absque permissu Proregis subscripto.

4. *Item* „ che non sia persona alcuna, di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, che presuma dalle 24. ore in poi far musica per dentro le strade di questa Fedelisisma Città, e suoi Borghi, „ di qualsivoglia sorta di musica, „ che si sia, nè andar sola, nè accompagnata, cantando, o sonando „ qualsivoglia istrumento, che si sia, „ nè tampoco persona, che ardisca „ di far fare le cose predette, o alcuna di esse, senza nostra licenza „ *in scriptis obtenta*.

5. Ed acciocchè questo nostro Bando, ed ordine sia inviolabilmente osservato „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che i trasgressori, ed inubbidienti „ ad esso, ed in ciascuna parte di „ esso, incorrano, e ciascheduno di „ essi incorra nella pena pecuniaria, „ o corporale, a nostro arbitrio riservata, secondo ci parrà, considerata la qualità delle persone, e case.

Poen. pec. aut. corp. declaranda.

6. *Item* „ Dichiariamo, ed ordiniamo, che quelle persone, che „ non hanno licenza di portare armi, incorrendo in alcuna cosa delle proibite, *ut supra*, alle persone, „ che hanno la licenza predetta, incorrano nelle pene stabilite, e le „ pene predette con maggior rigore, „ e severità contra di essi si eseguano". *Datum Neapoli die 3. mensis Septembris 1583. Don Pedro Giron. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Cadena Proreg. Bastida de Munatones. In Bannorum 1. fol. 26. die 3. et 4. ejusdem Neap. fuit publicatum, etc.*

Die 3. Sept. 1583. D. Pedro Giron.

## PRAMMATICA II.

Post tinnitus campanae Divi Laurentii nemo armatus incedat, non obstante concessu deferendi arma donec aliter.

DI continuo si è andato considerando da Noi, che i delitti, che si commettono in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, la maggior parte di essi si fanno di notte, e per questo per gran prudenza fu provveduto, fatto, ed emanato Bando a tempo del governo dell' Illustre quondam Duca d' Alcalà, allora Vicerè in questo Regno: proibendo, ed ordinando, che finiti, che sa-

saranno gl' intinni della campana di San Lorenzo ( ordinata sonarsi compiuta di sonare un' ora di notte ) niuno potesse andare armato per questa predetta Città sotto le pene contenute nel Bando predetto, per lo quale si proibisce il portare dell' armi, con dichiararsi in detto Bando quello, che allora parve spediente. Desiderando Noi, che i popoli vivano con quiete, e non sieno maltrattati, nè offesi per quello, che tocca alla buona amministrazione della Giustizia, ed al buon governo; ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale „ Provvediamo, ed ordiniamo, che „ dal dì della pubblicazione di esso „ *in antea*, in fino ad altro ordine „ non sia persona alcuna, di qualsivoglia stato, grado, e condizione „ si sia, che di notte, finiti di sonare gl' intinni di detta campana „ di San Lorenzo ( ordinata, come „ di sopra s' è detto, sonarsi finita „ di sonare un' ora di notte ) debba „ andare per questa predetta Fedelissima Città, nè per li suoi Borghi, „ armata di niuna sorta d' armi „ tanto offensive, come defensive, „ non ostante qualsivoglia licenza, „ che si tenesse spedita, *etiam* da „ Noi: con clausola, che potessero „ portar armi di giorno, e di notte, „ ancorchè portassero lume acceso; „ eccettuati però, e non compresi „ nel presente Bando que' gentiluomini di Seggio, e Capitani delle „ Piazze di questa predetta Fedelissima Città, a' quali si è dato carico della guardia della notte della „ loro Ottina, e delle Porte della „ Città, i quali vogliamo, che cogli Eletti, e Deputati per loro alle dette loro Ottine in detta guardia al tempo, che stanno in essa „ guardia, e non in altro tempo, „ possano andare armati; acciocchè „ per questa via non solo si commettano delitti, ma si viva pacificamente, e quietamente, sotto le pene „ contenute in detti Bandi, per li quali sta proibito il portare dell' armi. „ Ordinando, e comandando a' Magnifici Reggente, e Giudici della Gran „ Corte della Vicaria, Capitani di „ Guardia, ed altri Officiali di questa predetta Fedelissima Città, che „ tengano pensiero dell' osservanza „ del presente Bando, e che per quello, che a ciascheduno di loro tocca, debbano eseguirlo irremisibilmente, contra qualsivoglia, che „ contravverrà; Ordinando, che insino che sarà finito di sonare la „ campana di S. Lorenzo, sia lecito „ *tantum* d' andare armati per questa „ predetta Città, e suoi Borghi a „ quelli, che tengono licenza, ed è „ stato loro permesso andare armati". *Datum Neapoli die* 11. *Maii* 1585. *Don Pedro Giron. Vid. Cadena Proregens. Vid. Lanarius Proregens. Bastida de Munatones, eodem die Neap. fuit publicatum.*

Ut prag. 1. et ibi apostilla.

Excipiuntur nobiles Sedilium, et decuriones platearum, et regionum Civitatis, seu Vicemagistri.

Die 11. Maii 1585. D. Pedro Giron.

# DE EXPENSIS

## TIT. LXXV

### PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Condemnatio expensarum non reservetur 1477. Rex Ferdinandus.

*TEmeritatem litigantium, a legibus punitam, approbantes; mandamus victum victori in expensis per sententiam condemnandum, vel ex justa causa absolvendum; prohibentes in sententiis expensarum condemnationem reservari.*

### PRAMMATICA II.

Ex promulgatis d. anno 1477.

In causa principalis nihil probans, et ad expensas condemnatus appellationem non prosequitur nisi solutis expensis.

*QUi in causa principali nihil posuerint, vel probaverint, cum condemnantur in expensis, saepius appellant, magis, ut differant, quam quia credunt, justam causam prosequi. Propterea, ad removendum frustatorias dilationes, statuimus, cum, qui in judicio principalis causae nihil probaverit, propterea-que succubuerit, in expensis condemnatus, ad remedium appellationis nullatenus admitti; nisi prius expensas condemnationis legitime taxatas cum effectu solverit, praestita tamen idonea cautione per eum, cui dictae expensae solutae fuerint, de restituendo, si per Judicem appellationis restitui debere judicatum fuerit; nisi in promptu talis appellans juste se impeditum docuerit in probationibus faciendis: quo casu etiam respectu dictarum expensarum sententia per appellationem suspensa remaneat: et praesens dispositio non habeat locum in causis Ecclesiarum, pupillorum, viduarum, minorum, et miserabilium personarum, in quibus jus commune servetur.*

Vide prag. 5. n. 3. de officio Magistri Just.

1477. Rex Ferdinandus.

DE

# DE EXPVLSIONE GALLORVM,

## ET ALIORVM,

## CVM EIS FOEDERATORVM EX CAVSA BELLI, ET COMMERCIO CVM IPSIS PROHIBITO

## T I T. LXXVI

### PRAMMATICA PRIMA.

Prohibentur commercium Gallorum in Regno, qui declarantur inimici Coronae, nec cum eis communicare licet sub poena mortis, et confiscationis bonorum. Extenditur ad confoederatos cum Gallis per prag. 2. Stante pace fuit revocata per prag. 6.

PErchè Sua Maestà con sue Reali Lettere de' 26. del Mese di Maggio del presente anno ci ha dato avviso, come per parte del Re di Francia si era rotta la Guerra apertamente cogli Stati di Fiandra, entrando colle sue armi per lo paese di Lussenburg, facendo diversi atti di ostilità, procurando di unire il suo Esercito con gli Olandesi, inimici, e ribelli di Sua Maestà, ed avendo ancora inteso per lettere del Segretario del Re nostro Signore, che risiedea nell' Ambasciata di Francia, che aveva ancora fatto carcerare il Conte di Salazar, che se ne ritornava a Madrid; detenuti alcuni Corrieri, che passavano in Fiandra co' Dispacci di Sua Maestà, che portavano; sequestrate alcune mercanzie, che di Spagna passavano in Francia di valore di 150. mila scudi: fatta rappresaglia a diverse sorte di mercanzie, che da Milano si mandavano colla condotta a Fiandra, e commettendo altri atti di ostilità contra le persone, e robe de' vassalli della Maestà Sua; veduta ancora l'istanza fattaci dall' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio: E dovendo la Maestà del Re nostro Signore mirare all' autorità della Sua Real Corona, al beneficio universale de' suoi fedelissimi vassalli, ed alla difesa de' suoi Reali Stati, e provvedere, come conviene con tutte le sue forze; Convenendo, che di tutto questo se ne tenga notizia in questa sua Fedelissima Città, e Regno, e particolarmente la tengano gl' Illustri, e Magnifici Baroni di esso, che con tanta fedeltà, e prontezza hanno assistito sempre in tutte le occasioni di minor considerazione, che non è questa, abbiamo voluto, che per lo presente Bando si tenga notizia del seguito: „ Proi-
„ bendo, come proibiamo, che da
„ oggi in avanti, detti Francesi, e
„ Sudditi alla Corona di Francia non
„ possano venire con loro persone,
„ mercanzie, robe, e vascelli in niu-
„ na parte del presente Regno, sot-
„ to pena di morte naturale, e con-
„ fiscazione delle dette mercanzie, e
„ vascelli, che porteranno; Ordinan-
„ do ancora, che non si ammettano
„ in questo Regno le dette persone,
„ mercanzie, robe, e vascelli delle
„ Provincie soggette alla detta Co-
„ rona di Francia, Comandando, co-
„ me per lo presente Bando coman-
„ diamo, che quando occorrerà veni-
„ re le dette persone, mercanzie, e
„ vascelli ne' porti, spiagge, ed al-
„ tri luoghi di questo presente Re-
„ gno, così per mare, come per ter-

„ ra,

„ ta, si debbano carcerare, e sequestrare le dette mercaazie, robe, e „ vascelli, e portarle nelle carceri, „ e luoghi più vicini a detti porti, „ spiagge, ed altri luoghi, così di „ mare, come di terra, dove applicheranno: dandone subito notizia „ a Noi; acciocchè possiamo ordinare quel, che si avrà da fare. „ Ordinando a tutte, e quali si vogliano persone del presente Regno, „ o abitanti in esso, che non debbano tenere corrispondenza, e comunicazione con vassalli, e sudditi di detta Corona di Francia, „ sotto pena della vita, e confiscazione de' beni, e se alcuno ne avrà notizia, ce ne debba dare avviso subito, che se gli darà per „ premio la sesta parte delle robe, „ che si confischeranno, e nell'istessa pena di morte naturale dichiariamo, che incorrano tutti quelli, „ che li ricetteranno, o occuperanno, „ o in qualsivoglia modo daranno ajuto, o favore tanto alle persone, „ come alle robe loro; *Verum*, quelli, che si troveranno al presente in „ questa Fedelissima Città, debbano „ uscire da essa, e dal presente Regno fra il termine di giorni dodici, e quelli, che si ritroveranno „ nell'altre parti del detto Regno, „ fra il termine di un mese, altrimenti s'intendano incorsi nella pena della vita, contenuta nel presente Bando. Dichiarando, che a „ rispetto delle Provincie del Regno, „ s'intenda aversi potuto aver notizia del presente Bando, venti giorni dopo la pubblicazione di esso „ fatta in questa Fedelissima Città, „ incaricando l'esecuzione di esso alla Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze Provinciali, ed a tutti, e quali si vogliano Officiali, „ e Ministri, così Regj, come de' „ Baroni". *Datum Neapoli die 20. Junii 1635. El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Rovit. Reg. Januar. Regens. Barilius Secretar.*

Die 20. Jun. 1635. El Conde de Monterey.

## PRAMMATICA II.

I Giorni passati fu d'ordine nostro pubblicato Bando sotto la data de' 20. di Giugno del 1635. * per lo quale fu proibito commercio co' Regni, e Stati della Corona di Francia, con ordinare, che sfrattassero tutti i sudditi, e vassalli di detta Corona per occasione della Guerra rotta per parte di detto Re di Francia contra gli Stati, e Regni della Maestà del Re nostro Signore. E perchè dopo della pubblicazione del detto Bando, si è avuto avviso, che col detto Re di Francia sieno uniti i Duchi di Savoja, e di Parma, invadendo ultimamente lo Stato di Milano, commettendo diversi atti d' ostilità; E perciò convenendo al servizio di Sua Maestà, e beneficio, e quiete di questo Regno, che i vassalli de' detti Duchi di Savoja, e di Parma non abbiano commercio, e sfrattino da questa Fedelissima Città, e Regno, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che tutti, e quali „ si vogliano vassalli de' suddetti luoghi di Savoja, e Parma, di qualsivoglia grado, stato, qualità, e „ condizione si sieno, non eccettuando persona alcuna, debbano sfrattare da questa Fedelissima Città „ fra il termine di giorni otto, e „ da questo Regno fra giorni 15. dal „ dì della pubblicazione del presente „ Bando, a' quali proibiamo affatto „ il commercio, tanto in questa Fe-

„ de-

* Prag. 1. Prohibetur commercium cum Vassallis Ducum Sabaudiæ, et Parmæ confœderatorum Regis Francorum, vide prag. 8.

„ delissima Città, quanto in tutto il „ Regno, così per terra, come per „ mare, colle loro persone, robe, „ mercanzie, e vascelli, sotto pena „ di morte naturale, e di confisca„ zione delle dette robe, mercanzie, „ e vascelli; Ordinando, e coman„ dando a tutti, e singoli Officiali, „ e Tribunali, così Regj, come di „ Baroni, e particolarmente alle Re„ gie Udienze Provinciali, e dove „ capiteranno le dette persone, sud„ diti, e vassalli de' predetti Duchi „ di Savoja, e di Parma, le debba„ no carcerare, e tenere cautamente, „ e sequestrar le loro robe, mercan„ zie, e vascelli, che porteranno, „ con darne subito, ed incontanente „ avviso al Magnifico Commessario „ D. Ferrante Munoz a chi abbiamo „ commessa, e delegata l' esecuzione „ del presente Bando, e per mano „ del quale avrà da camminare il „ premio, che si avrà da dare a' ri„ velanti. Ordinando ancora, e co„ mandando con questo a tutti, e „ qualsivoglia persona di questo pre„ sente Regno, ed abitanti in esso, „ di qualsivoglia stato, grado, e con„ dizione si sieno, che non debbano „ tener corrispondenza, nè comuni„ cazione alcuna con detti vassalli, „ e sudditi de' detti Duchi di Savo„ ja, e di Parma, sotto l' istessa pe„ na di morte naturale, nella quale „ vogliamo, che incorrano tutti quel„ li, che li ricetteranno, o occupe„ ranno, o in qualsivoglia modo lo„ ro daranno ajuto, e favore, ed a„ vendo alcuno notizia della contrav„ venzione predetta, lo debbano ri„ velare e darne avviso al detto Com„ messario D. Ferrante Munoz De„ legato, perchè se gli darà per pre„ mio la sesta parte delle robe, che „ si confischeranno contra de' trasgres„ sori; dichiarando, che a rispetto „ delle Provincie del Regno s' inten„ da d' aversi potuto avere notizia „ del presente Bando venti giorni „ dopo, che sarà fatta la pubblica„ zione d' esso in questa Fedelissima „ Città di Napoli, quali pene si e„ seguiranno irremisibilmente contra „ de' trasgressori, e contra quelli, „ che li ricetteranno, o occuperanno, „ o in qualsivoglia modo daranno a„ juto, e favore, tanto alle persone, „ come alle loro robe ". *Dat. Neapoli die* 18. *mensis Februar.* 1636. *El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Regens. Vid. Rovitus Regens. Vid. Januarius Regens. Vid. Zufia Regens. Jo: Angelus Barilius Secret.*

Die 18. Febr. 1636. El Conde de Monterey.

## PRAMMATICA III.

Galli declarantur inimici Regis nostri Catholici, et proinde prohibetur cum eis commercium in Regno: Declarat. ut in prag. 4. Fit pax, ut in prag. 6.

PErchè Sua Maestà con le sue Reali lettere degli 11. del prossimo passato mese di Luglio del presente anno, ci ha dato avviso; che il Re Cristianissimo, non contentandosi aver mancato all' osservanza della Pace, ultimamente celebrata ne' Pirenei, e giurata con tanta sollennità, con tanti stretti vincoli di parentado, soccorrendo al ribello di Portogallo discovertamente con viveri, munizioni di guerra, truppe di genti formate, e capi di milizia, aggiustando con quello confederazione contra la Reale, e Cattolica Monarchia, con tanti atti di provocazione, manifestando esser più potenti appresso di lui i motivi dell' Ambizione, che quelli della Ragione, e della Giustizia, e che quantunque il suo Ambasciadore, che assisteva in quella Corte, pubblicava, che si faceva aggravio al suo Re, nel pensare, che avrebbe rotta guerra con detta Reale, e Cattolica Monarchia, e che pochi giorni prima, il medesimo Re assicurò al Marchese della Fuente, Amba-

basciadore della Cattolica Maestà Sua, che stava disposto a mantener la Pace inviolabilmente; e poi senza aver riguardo alla puntualità, colla quale tanto religiosamente si sono osservati per detta Reale, e Cattolica Maestà i Capitoli della detta Pace, nè al bene commune della Cristianità per la quale doveva abbracciare l' apertura datale dell' accomodamento delle sue pretensioni per termini amicabili (come sta disposto negli articoli della Pace predetta) non ostante, che si conosceva essere affettata quella insinuazione da esso antecedentemente fatta, come si è verificato, con non aver risposto esso Cristianissimo, si sono vedute repentinamente le grandi ostilità, fatte ne' Paesi Bassi, movendo l' armi contra gli Stati della Fiandra, assistendo di propria persona, occupando violentemente Posti, e Piazze, che stavano all' ubbidienza della prefata Cattolica Maestà, facendo conoscere aver animo di continuare tali attentati: con che viene tanto provocata la natural difesa dalla rottura di Guerra, che quegli ha cominciato con tanti iniqui, ed ingiusti atti, noti non solo ad essi Regni, ma al Mondo tutto. Veduta ancora l' istanza fattaci dall' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, che dovendo Sua Maestà Cattolica mirare all' autorità della Monarchia, al beneficio universale de' suoi Fedeli Vassalli, ed alla difesa de' suoi Reali Stati, e Provincie, com' è di dovere, con tutte le sue forze, se ne facciano le convenienti, e solite dimostrazioni, per dichiarazione della Sua Real volontà, e per mantenimento, ed indennità delle manifeste, e chiare ragioni della Reale, Cattolica Monarchia, acciocchè vengano alla cognizione di tutti, come sono già note l' ingiuste, e repentine ostilità, che con modi sì irragionevoli, e violenti si sono commesse, e tuttavia, con ammirazione, e scandalo universale si vanno continuando contra l' istessa Reale, e Cattolica Corona. Onde convenendo, che se ne tenga notizia in questa Sua Fedelissima Città, e Regno, e particolarmente la tengano gl' Illustri Baroni di esso, che con tanta fedeltà, e prontezza hanno assistito sempre in tutte le occasioni al Real servizio; Abbiamo voluto, che per lo presente Bando si tenga notizia del seguito; „ Proibendo, come proibiamo, „ che da oggi in avanti, detti Fraocesi, e sudditi della Corona di „ Francia, non possano venire con „ loro persone, mercanzie, robe, e „ vascelli in niuna parte del presente Regno, sotto pena di morte naturale, e confiscazione delle dette „ mercanzie, e vascelli, che porteranno; Ordinando ancora, che non „ s' ammettano in questo Regno le „ dette persone, mercanzie, robe, e „ vascelli delle Provincie soggette alla Corona di Francia; E comandando, come col presente Bando „ comandiamo; che quando occorrerà veoire le dette persone, mercanzie, e vascelli ne' Porti, e „ Spiagge, ed altri luoghi di questo „ Regno, così per mare, come per „ terra, si debbano carcerare, e sequestrare le dette mercanzie, robe, „ e vascelli, e portare le persone „ nelle carceri, e le robe ne' luoghi „ più vicini a detti Porti, e Spiagge, e luoghi di terra, dove applicheranno: dandone subito notizia a Noi, acciocchè possiamo ordinare quel, che s' avrà da fare. Ordinando ancora a tutte, e quali si „ vogliano persone del presente Regno, o abitanti in esso, che non „ debbano tener corrispondenae, e „ comunicazione con vassalli, e sud-

„ di-

Promittitur denunc antibus sexta pars bonorum confiscandorum.

„ diti di detta Corona di Francia, „ sotto pena della vita, e confisca„ zione di beni; e se alcuno n'avrà „ notizia, ce ne debba dare avviso „ subito, che se gli darà per pre„ mio la sesta parte delle robe, che „ si confischeranno. E nell'istessa „ pena di morte naturale, dichiariamo, che incorrano tutti quelli, „ che li ricetteranno, o occulteran„ no, o in qualsivoglia modo daran„ no ajuto, e favore alle persone, e „ robe loro. Però quelli, che si ri„ troveranno al presente in questa „ Fedelissima Città, debbano usci„ re da essa, e da questo Regno, „ fra il termine di giorni dodici, e „ quelli, che si ritroveranno nelle „ altre parti del Regno fra il ter„ mine di un mese; altrimenti s'in„ tendano incorsi alla pena della vi„ ta, contenuta nel presente Bando: „ dichiarando, che a rispetto delle „ Provincie del Regno s'intenda aver„ si potuto avere notizia di questo „ Bando venti giorni dopo la pub„ blicazione di esso, fatto in questa „ Fedelissima Città; incaricando l'ese„ cuzione di esso alla Gran Corte „ della Vicaria, Regie Udienze Pro„ vinciali, e tutti, e quali si vo„ gliano Officiali, e Ministri, così „ Regj, come di Baroni". Ed affinchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, e nelle Città di residenza delle Regie Udienze. *Dat. Neap. die* 8. *mensis Aug.* 1667. *Don Pedro Antonio d' Aragon. Vid. Galeota Regens. Vid. Carillo Regens. Vid. Navarra Regens. Vid. Ortiz Cortes Regens. Julius Caesar Bonitus Secretarius. Januarius Anastasius.*

Die 8. Aug. 1667. D. Pedro Antonio d' Aragon.

## PRAMMATICA IV.

Declaratur prag. praeced. 3. hoc tit. non habere locum in casibus expressis, ut infra.

ESsendo stato d'ordine nostro pubblicato Bando agli otto del corrente mese d'Agosto, che stante la rottura della Guerra fatta dal Re Cristianissimo ne' Paesi Bassi del Dominio della Cattolica Maestà del Re nostro Signore (che Iddio guardi) tutt'i Francesi, e sudditi della detta Corona di Francia, che abitavano in questa Fedelissima Città, e Regno, se ne dovessero uscire fra il termine in esso contenuto. E perchè abbiamo inteso, che molti Francesi, e sudditi di detta Corona di Francia, desiderosi di vivere sotto il dominio della Cattolica Maestà del Re nostro Signore, sono venuti in questa Fedelissima Città, e Regno, e molti vi sono ancora ammogliati; Perciò ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordinare, e coman„ dare.

Galli uxorati in hac Civitate, et Regno non comprehendantur in Banno.

1. „ Che tutti que' Francesi, e „ sudditi di detta Corona di Fran„ cia, che si ritrovano ammogliati „ in questa Fedelissima Città, e Re„ gno con Napoletane, o Regnicole, „ non sieno compresi nel detto Ban„ do, e possano liberamente abitare, „ senza che loro si dia impedimen„ to nè molestia alcuna.

Prout quoque mulieres nuptae cum Neapolitanis, vel Regnicolis.

2. „ Che tutte quelle Francesi, o „ suddite di detta Corona di Francia, „ che si trovavano similmente casa„ te con Napoletani, o Regnicoli, „ nè anche sieno comprese in detto „ Bando.

Et qui procreaverunt filios in his locis.

3. „ Che tutt'i Francesi, e sud„ diti della Corona di Francia, che „ si trovano ammogliati con Fran„ cesi, o donne d'altre Nazioni, „ ed hanno procreati figliuoli in que„ sta Fedelissima Città, e Regno,

„ vogliamo, ed ordiniamo, che non „ sieno molestati, fin a tanto che „ sarà da Noi altrimenti ordinato.

Et qui habitaverunt a primo anno publicationis pacis, quae fuit 12. Januarii 1661. prag. 18. de abolit. vel per decennium.

4. „ Che tutt' i Francesi, e sud- „ diti di detta Corona di Francia, „ che vennero ad abitare in questa „ Fedelissima Città, e Regno dal „ primo anno, che si pubblicò la Pa- „ ce, che fu fatta tra il Serenissimo „ Cattolico Re Filippo IV. (che „ Iddio abbia nella Gloria), e det- „ to Re Cristianissimo, e quelli, „ che forse si trovano da diece anni „ a questa parte, similmente ordinia- „ mo, che possano liberamente re- „ stare, senza che si dia loro mole- „ stia, nè impedimento alcuno.

Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti; Diciamo, ed ordiniamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, e nelle Città di residenza delle Regie Udienze. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 24. mensis Augusti* 1667. *Don Pedro Antonio d' Aragona. Vidit Galeota Reg. Vidit Carillo Reg. Vidit Navarra Reg. Vidit Ortiz Cortes Reg. Julius Caesar Bonitus Secretar. Januarius Anastasius.*

Die 24. Aug. 1667. D. Pedro Ant. d' Aragona.

## PRAMMATICA V.

Privileg'a, et immunitates, quae servari debent Gallis post pacem factam.

A Tutti, e singoli Officiali, e Tribunali del presente Regno, maggiori, e minori, tanto Regj, come de' Baroni *signanter* a' Governatori, ed Uditori Provinciali, Capitani, Assessori, ed altri quali si vogliano Officiali, persone del detto presente Regno, a' quali la presente perverrà, spetterà, e sarà *quomodolibet* presentata. Regii fideles dilecti, la Grazia Regia, e buona volontà. „ Vi significhiamo, qualmente S. M. „ è rimasta servita rimetterci l' in- „ frascritta Real Cedola, e Capitoli „ del tenor seguente, *videlicet*": Foris: *All' Ill. Marques de Astorga primo Vyrrei, y Capitan General del Reyno de Napoles.* Intus. *La Reyna Governadora. Illustr. Marques de Astorga primo del Conseio de Estado, Vyrrei, y Capitan General del Reyno de Napoles. El Marques de Villars Embaxador Estraordinario del Rey Christianissimo en esta Corte me ha supplicado que en fuerza del *. Capitolo 6. de la Paz de los Pirineos, tenga por bien de mandar, se guarde à los subditos de sù Rey algunas prehuminencias, que estan concedidas à otras Naciones por dever gozar dellas reciprocamente; Y por que he venido en ello os, en cargo, y mando hagais observar, y guardar los Capitulos, que se os remiten con este despacho firmados del infrascrito secretario de Estado, que son los que solicita tengan cumplimento, y assì lo hareis executar, sinque falte en ello cosa alguna, de que me dareis quenta. De Madrid a 14. de Mayo del* 1672. Yo la Reyna. *D. Diego dela Torre.*

* Impressum infra.

Die 14. Maji 1672. Yo la Reyna.

Copia dal Capitulo trienta, y quattro dela renovacion de Paces, que se ajusto con la Corona de Inglatera el ano de mil, y seicento, y sessenta, y siettes, y delos Capitulos 16. diez y ocho, viente y dos, viente y nueve, trienta y nueve, y quaranta y seis de los tratados con ansiaticos, Capit. trienta y quatro con Inglaterra. *Que los vienes, y hacienda de los subditos del Rey de la Gran Bretania, que murieron sin hacer testamiento, en los dominios del Rey de Hespana seran inventariados con ses Papelos scritos, y libros de quenta por el Consul, ò otro Ministro publico del Rey de la Gran Bretania, y puestos en manos de dos, ò tres Mercaderes que seran nombrados por el dicho Consul, ò Ministro publico, para que los guarden para los pro-*

*proprietarios ; y acrebedores , y que ni la cruzada , ni otra judicatura alguna baja da interponerse en ello y en semejante caso se procederà reciprocamente con los Vassallos del Rey de Hespana on Inglaterra . Cap. diez y seys con Ansiaticos .*

Item *aprovamos , queremos , y concedemos que las Mercaderias , que los ansiaticos buvieron vendido , y entregado , se entregan por buenos , y no aja lugar de volverlas , ni minorarlas de precio , sino es que el comprador dentro tres dias se queje de sù fatta . Cap. diez , y ocbo .*

Item *aprovamos , queremos , y concedemos , que ningun Juez , ò Magistrado de qualquiera calidad , ò eminenzia , que sea , pueda visitar y riconoscer , las lojas , y casas de los ansiaticos , sino es solo sù conservador , y Juez proprio , salvo en caso que algun malbechos escapandose del fragante delito sea buscado , en el qual caso sea solo permetido al Juez que lo va siguiendo por racon de la Justicia . Cap. vientes , y dos .*

Item , *que à las Naves de los ansiaticos de aqui adelantes las personas , y ministros , y otros qualesquier Officiales , que fueren à bacer la visita no les tomen , ni pidan cosa alguna por ella , y si à caso los administradores , ò arrendadores de nuestra Hacienda quisieren enviar alas naves algunas guardias , los embian , y tengan los dichos arrendadores à su costa , y los administradores ala de mi Hacienda , y no los consientan , que pidan , ò tomen cosa alguna alos ansiaticos . Capit. viente , y nueve .*

Item *aprovamos , queremos , y concedemos , que qualquiera de la Ciudades ansiaticos , que vivieren en nuestro Reyno sean totalmente libres , y immunes de todos los Oficios assì patrimoniales , como personales , y especial del cargo de tutela , y de todo escote , pention , y tributo , tanto ordinario , como extraordinario ; y tambien de todo servicio de milicia asi en el mar , como en la tierra Cap. 39.*

Item *aprovamos , queremos , y concedemos , que si en algun tiempo succedier , que tengamos necessitad para nuestro servicio de algun de los navios de los ansiaticos , que en tal caso el General de nuestra armada , y los de mas Officiales los bagan primero saver al Consul de la Nacion , y ante todas cosas se consiga el consentimiento del Maestre , y baviendo este , se seriale el justo arqueamiento , ò medida de esto Navios , y segun ella becha una vez puntual , y rectamente se les paguen siempre , y tambien si tomen las dichas Naves por un ciertos precio , y si acaso se perdieren en nuestro servicio , se paghe alos Dueños de ellos todo aquel precio Cap. 46.*

Item *aprovamos , queremos , y concedemos , que quando acaso en alguno destros privilegios bovieren necessidad de alcuna interpretacion sea siempre benignamente en favor de los ansiaticos y no contra ellos ; los quales dichos capitulos zitados en el despacho de la Reyna nuestra Senora de la fecha de este , S. M. es servida se guarden à la Nacion Francesa en virtud de lo concedido por el articulo sexto de las Pazes de los Pirineos , y de sù Real orden firme estos Capitulos .* En Matrid à catorce dias del mes de Mayo de mil, y seicentos, y setenta dos annos, D. Diego de la Torre . E da Noi è stato interposto decreto *videlicet die 8. mensis Aug. 1672. Neap. Illustriss., et Excellentissimus Dominus Vicerex , Locumtenens, et Capit. Gener. ; etc. providet , decernit , atque mandat , quod retroscriptae Regales Literae S. C. M. exequatur juxta illarum seriem , continentiam , et tenorem , boc suum . Galeota Reg. Carillo Reg. Valero Reg. Fronda .* Per esecuzione delle suddette preinserte

Reali Lettere di S. M. e Capitoli, ci è paruto fare la presente, colla quale „ Ordiniamo, e comandiamo „ a tutt'i sopraddetti, e ciascheduno „ di loro, *in solidum unicuique in sua „ jurisdictione*, che debbano quelle, „ e quanto in esse si contiene *ad „ unguem* osservare, ed eseguire, fa„ re osservare, ed eseguire, giu„ sta la loro forma, contenenza, e „ tenore, e così eseguirete, che tal'è „ nostra volontà ". *Dat. Neap. die* 25. *mensis Aug.* 1672. *El Marques Marques. Galeota Reg. Carillo Reg. Valero Reg. In par. 9. fol.* 130. *Fronda.*

Die 25. Aug. 1672. El Marques Marques.

*Capitulus 6. Pacis Pyrenaeorum initae Anno 1659.*

„ Las Villas, Subditos, Mercade„ res, Estantes, y Abitantes de los „ Reynos, Estados, Provincias, y „ Payses pertenecientes al Senor Rey „ Catolico, gozaran de los mismos „ Privilegios, franquezas, libertades, „ y seguritades en el Reyno de Fran„ cia, y otros Estados pertenecien„ tes al Senor Rey Christianissimo „ que gozen los Subditos de Ingla„ terra, sin que se pueda en Fran„ cia, y otros lugares de la obedien„ cia del Rey Christianissimo deman„ dar, ni sacar de los Espanoles, y „ otros Subditos del Rey Catolicó „ mayores derecos, y imposiciones „ de la que seran pagados por los „ Naturales de Inglaterra, y de los „ Estrados Generales de las Provincias „ unidas, o otros estranceros, que „ fueren alli trattados mas favorable„ mente. El mismo tratamiento se „ hara en todos los Estados de la „ obediencia del Senor Rey Catolico „ à todos los Subditos de el dicho „ Senor Rey Christianissimo de qual„ quier Pais, ò Nacion, que sean.

## PRAMMATICA VI.

*Mandatur exfractus Gallorum a Regno, et ne ad illud accedant sub poena, ut intus. Fit pax; ut in prag. 8.*

PErchè Sua Maestà con sue Reali lettere de' 14. del mese di Novembre prossimo passato s'è servita avvisarci, come per parte del Re Cristianissimo, dopo di molte frequenti ostilità fatte negli Stati di Fiandra dell'ubbidienza del Re nostro Signore, ed altre espresse contravvenzioni delle Paci stipulate, e giurata ne'Pirenei, ed in Aquisgrana, abusando della temperanza, colla quale s'è proceduto da sua parte, con isperanza d'emenda, e della riparazione de'danni ricevuti, sopra de' quali si son passati differenti officj di lamentazione, a fine di sollecitare il rimedio, per non turbare il bene universale della Cristianità, avendo il detto Re di Francia, non ostante ciò per sua parte, senza ragione, nè pretesto alcuno passato a rompere la Guerra contra detta Corona, avendola fatta pubblicare nella Sua Corte, e Regni, ed ordinato, che il Conte di Molina Ambasciatore di Sua Maestà uscisse di quel Regno, ed essendo di tanta obbligazione al Real ministero, mirare per la difesa de' dominj, e Vassalli del Re Nostro Signore; valendosi della forza per riprimere la forza, ha risoluto ancora dichiarargli la guerra, e che i Francesi si trattino come inimici, che ancora esca dalla Corte il Marchese de Villars Ambasciatore del Re di Francia in quella: avendo nominato Ministro, che l'accompagni, e conduca a' confini: attendendo al decoro della sua persona, e di quella, che rappresenta, e di avere il medesimo ordine dato a tutte le parti, e frontiere di dentro, e fuori di Spagna, Armate, Galee, e Corsisti, acciocchè ciascheduno attenda al che gli spetta per la si-

sicurtà di quel che sta a suo carico, e che Noi per il che tocca al nostro, così lo dobbiamo osservare; e convenendo, che di tutto questo se ne tenga notizia in questa sua Fedelissima Città, e Regno, e particolarmente la tengano gl' Illustri, e Mag. Baroni d'esso, che con tanta fedeltà, e prontezza hanno assistito sempre in tutte l'occasioni del Real servizio, abbiamo voluto, che per lo presente Bando si tenga notizia del seguito;

Poen. mortis, et confiscationis bonorum.

„ Proibendo, come proibiamo, che „ da oggi in avanti detti Francesi, „ e sudditi della Corona di Francia „ non possano venire con loro per„ sone, mercanzie, robe, e vascelli, „ o altri legni in niuna parte del „ presente Regno, sotto pena di mor„ te naturale, e confiscazione delle „ dette mercanzie, e vascelli, o qual„ sivoglia altro legno, che porteran„ no; Ordinando ancora, che non „ si ammettano in questo Regno le „ dette persone, mercanzie, robe, e „ vascelli, come di sopra, delle Pro„ vincie soggette alla detta Corona „ di Francia, comandando, come per „ lo presente Bando comandiamo, „ che quando occorrerà venire le det„ te persone, mercanzie, i vascelli, „ ed altre sorte di legni, ne' Porti, „ Spiagge, ed altri luoghi di questo „ presente Regno, così per mare, „ come per terra le debbano carce„ rare, e sequestrare dette mercanzie, „ robe, e vascelli, e portar le per„ sone nelle carceri, e luoghi più „ vicini a' detti Porti, Spiagge, ed „ altri luoghi, così di mare, come „ di terra, dove applicheranno, dan„ done subito notizia a Noi; acciocchè possiamo ordinare quel che si „ avrà da fare; Ordinando ancora a „ tutte, e quali si vogliano persone „ del presente Regno, o abitanti in „ esso, che non debbano tenere cor„ rispondenza, e comunicazione con „ sudditi di detta Corona di Fran„ cia, sotto pena della vita, e del„ la confiscazione de' beni; e se al„ cuno ne avrà notizia, ce ne debba „ dare avviso subito, che se gli da„ rà per premio la sesta parte delle „ robe, che si confischeranno; e nel„ l'istessa pena di morte naturale di„ chiariamo, che incorrano tutti quel„ li, che ricetteranno, o occuperan„ no, o in qualsivoglia modo daran„ no ajuto, e favore tanto alle per„ sone, come alle robe loro, così „ di quelle, che da oggi in avanti, „ capiteranno in questo Regno, co„ me di quelle, che si tenesse noti„ zia, che dalla Nazione Francese si „ posseggono al presente in questa „ Fedelissima Città, e Regno; e „ per quel che tocca a' beni predetti, „ che al presente si posseggono da „ detta Nazione, debbano fra il ter„ mine di ore 24. dopo la pubblica„ zione del presente Bando far le „ dovute rivelazioni nel Tribunale „ della Regia Camera. Però quelli „ di detta Nazione, che si ritrove„ ranno al presente ad abitare in „ questa Fedelissima Città, debbano „ uscire di essa, e di questo Regno „ fra il termine di giorni dieci, e „ quelli, che si ritroveranno nell'al„ tre parti del Regno, fra il termi„ ne di un mese, altrimenti s' in„ tendano incorsi nella pena della vi„ ta, contenuta nel presente Bando. „ Dichiarando, che a rispetto delle „ Provincie del Regno s' intenda aver„ si potuto aver notizia di questo „ Bando venti giorni dopo la pub„ blicazione di esso, fatta in questa „ Fedelissima Città". Incaricando l'esecuzione di esso alla Gran Corte della Vicaria, alle Regie Udienze Provinciali, ed a tutti, e quali si vogliano Officiali, e Ministri, così

Re-

Regj, come de' Baroni. Ed affinchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e nelle Città di residenza delle Regie Udienze. *Datum Neap. die* 12. *Decembr.* 1673. *El Marques Marques. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Ortiz Cortes Reg. Vid. Calà Reg. De Afflict. Secret. In Bann.* 2. *fol.* 58. *Januarius Anastasius Reg. a mand. Scriba.*

Die 12. Dec. 1673. El Marques Marques.

## PRAMMATICA VII.

In executionem ordinis Suae Majestatis Catholicae mandatur publicari edictum factum a Rege Angelo ne sui subditi faveant quo quomodo Rebelles Messanenses.

AVendoci S. M. (che Iddio guardi) con suo Real Dispaccio de' 25. di Novembre prossimo passato inviato l'infrascritto Editto emanato per lo Re d' Inghilterra, acciocchè da' sudditi di quella Corona non si dia assistenza, ajuto, e favore a' ribelli della Città di Messina, ed a tutti gli altri, che fossero della Real Corona del Re nostro Signore, qual è del tenor seguente. Carolus Rex. Por quanto Don Pedro Ronquillo embiado extraordinario de Su Magestad Cattolica el Rey de Espana nos ha dado quejas, de que diferentes mercaderes, y otros subditos nuestros han levado provisiones, y dado assistencia, y soccorro a los de Messina en el Reyno de Sicilia, que al presente se hallan en rebellion contra Sudicha Magestad Cattolica en contravencion del tratado decho entre nos otros, y el referido Rey, in el ano de 1667. Por tanto nos otros desseando dar toda justa satisfacion a nuestro buen Hermano el Rey de Hespana, y observar inviolabilmente los articulos contenidos en el dicho tratado; Por nuestra Regal proclamacion expressamente *Encargamos, y mandamos a todos nuestros subditos de qualquier condicion, que sean, se abstengan, y dejen ne dar algun jenero de assistencia, mano, ò soccorro alos de Messina, ò algunos otros subditos rebeltes de Su Magestad Cattolica so pena no solo de nuestro sumo disgusto, pero de padezer el castigo, que por las leyes puede darse à violadores de nuestros tratados, e infractores de la Paz entre las dos Coronas; Dada en nuestra Corte de Whitehall en* 17. *y* 27. *de Junio* 1675. *ano, y de nuestro Reynado* 27. „ Per „ tanto in esecuzione degli ordini datici da Sua Maestà (che Iddio „ guardi) ci è paruto fare la presente, colla quale Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che detto „ Editto si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e nelle Città dove risseggono le Regie Udienze di „ questo Regno, affinchè venga a „ notizia di tutti". *Datum Neap. ex Regio Palatio die* 13. *Januarii* 1676. *El Marques de los Velez. Vid. Galeot. Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Calà Reg. De Afflicto Secret. In Bann. secundo fol.* 54. *Anastasius.*

Die 13. Jan. 1676. El Marques de los Velez.

## PRAMMATICA VIII.

PEr ordine della Maestà del Re nostro Signore (che IDDIO guardi) da D. Bartolommeo di Legasa suo Segretario di Stato, è stata a Noi trasmessa la copia de' Capitoli della Pace, di già per grazia di DIO, e della sua Santissima MADRE stabilito fra la Maestà Sua, e quella del Re Cristianissimo, con una lettera del tenor seguente: *Excellentissimo Senor. Haviendo Su Magestad resuelto, que en todos sus Reynos, y Dominios se publique el Tratado de Paz entre esta Corona y la de Francia, y ra-*

*ratificado por ambas, paraque sea notorio en ellos, y se cumpla exactamente lo capitulado en el; lo pongo en la noticia de V. Exc. y en sus manos el exemplar impresso adjunto para su execucion. Nuestro Senor guarde à V. Exc. muz felices anos. Madrid a 18. de Henero de 1679. Besa la mano de V. E. su mas afecto servidor Bartolome de Legasa.* Onde in esecuzione degli ordini Reali, comandiamo, ed ordiniamo, che i suddetti Capitoli ai pubblichino così in questa Fedelissima Città, come in tutti, e quali si vogliano Luoghi di qnesto Regno, per consolazione, e sollievo universale. *Napoli a' 28. di Febbrajo del 1679. El Marques de los Velez. Vid. Galeota Reg. Vidit Carillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. D. Dominicus Emmanuel Cieffi Secr.*

Die 28. Febr. 1679. El Marques de los Velez.

## PRAMMATICA IX.

Prohibetur commercium cum Gallis.

ESsendosi ricevuto avviso da Sua Maestà, che DIO guardi, con le sue Reali Lettere de' 2. del corrente mese di Dicembre 1683. delle giustissime ragioni, che tiene, per rompere la guerra col Re di Francia, e sua Corona, provocato da frequenti atti di manifesta ostilità fatti dal medesimo Re, e suoi Ministri, contra le sante Leggi della Pace giurata in Nimega, delle quali facendo poco conto, ha assaliti i Paesi bassi della Fiandra, senza ragione, mentre il diritto, che suppone al Contado de Aloste, ed altri luoghi di Fiandra, non ha fondamento alcuno, ed avendo anche considerata l'istanza fattaci dall' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, che Sua Maestà, che DIO guardi, è in obbligo di mirare al decoro, ed autorità della sua Real Corona per beneficio universale de' suoi fedelissimi Vassalli, ed a difesa di quegli, e de' suoi Stati, dee impiegare tutte le sue forze. Abbiamo giudicato conveniente, che di tutto questo si tenga notizia in questa Fedelissima Città, e Regno, ed in particolare si sappia dagl' Ill. Baroni di esso, che con tanta fede, e prontezza hanno sempre assistito in tutte le occasioni del Real servizio; E volendo, che per lo presente Bando sia a tutti manifesto l' ingiusto modo, tenuto dal Re di Francia, ed anche la giusta volontà del Re Nostro Signore, che si ricambi co' Sudditi della Corona di Francia, cogli atti medesimi di ostilità, e rappresaglie da quella praticati „ Proibiamo, che da „ oggi in avanti, nè Francesi, nè „ Sudditi della Corona di Francia, „ possano venire colle loro persone, „ mercanzie, robe, e vascelli in niu- „ na parte del presente Regno, sot- „ to pena di morte naturale, e con- Poena, ut in- tus. „ fiscazione di dette mercanzie, e „ vascelli, che porteranno in questo „ Regno; ordinando ancora, che non „ si ammettano in questo predetto „ Regno le dette persone, mercan- „ zie, robe, e vascelli delle Provin- „ cie soggette alla Corona di Fran- „ cia; E comandiamo, che quando „ occorrerà venire le dette persone, „ mercanzie, e vascelli ne' Porti, „ Spiagge, ed altri luoghi di questo „ Regno, così per mare, come per „ terra, si debbano carcerare, e se- „ questrare le dette mercanzie, robe, „ e vascelli, e portare le Persone „ nelle carceri, e le robe ne' luoghi „ più vicini a' detti Porti, Spiagge, „ ed altri luoghi di terra, dove ar- „ riveranno, dandone subito notizia „ a Noi, acciò possiamo ordinare „ quello si avrà da fare, ordinando „ ancora a tutte, e quali si vogliano „ persone del presente Regno, o „ abitanti in esso, che non debbano

„ te-

„ tener corrispondenza, e comunica-
„ zione co' Vassalli, e Sudditi di
Poena mortis, et confisc. „ detta Corona di Francia sotto pe-
„ na della vita, e confiscazione de'
„ beni, e se alcuno ne avrà notizia,
„ ee ne debba dare avviso subito,
„ che se gli darà per premio la se-
„ sta parte delle robe, che si confi-
„ scheranno, dovendo godere simil-
„ mente del beneficio della sesta par-
„ te chi metterà in chiaro, ove sie-
„ no in questo Regno robe de' Fran-
„ cesi, o effetti, e crediti, che a
„ detti Francesi spettano. E nell' i-
Poena mortis, et confisc. „ stessa pena di morte naturale, e
„ confiscazione de' beni, dichiariamo,
„ che incorrano tutti quelli, che li
„ ricetteranno, od occulteranno, o in
„ qualsivoglia modo daranno ajuto,
„ e favore alle persone, e robe lo-
„ ro; Però qnelli, che si ritrove-
„ ranno al presente in questa Fede-
„ lissima Città, debbano uscire di
„ essa, e di questo Regno, fra il
„ termine di giorni dodici, e quelli,
„ che si ritroveranno nelle altre par-
„ ti del detto Regno, fra il termine
„ di un mese, altrimenti s' intendano
„ incorsi alla pena della vita, e con-
„ fiscazione de' beni contenuta nel
„ presente Bando, dichiarando, che
„ a rispetto delle Provincie del Re-
„ gno, s' intenda aversi potuto aver
„ notizia di questo Bando, venti
„ giorni dopo la pubblicazione di es-
„ so fatta in questa Fedelissima Cit-
„ tà, incaricando l' esecuzione di es-
„ so alla Gran Corte della Vicaria,
„ Regie Udienze Provinciali, e tut-
„ ti, e quali si vogliano Officiali,
„ e Ministri, così Regj, come de'
„ Baroni ". Ed affinchè il presente
Bando venga a notizia di tutti, e da
nessuno possa allegarsi causa d' igno-
ranza; ordiniamo, e comandiamo,
che si debba pubblicare ne' luoghi so-
liti, e consueti di questa Fedelissima
Città di Napoli, e nelle Città di re-
sidenza delle Regie Udienze. *Datum Neapoli die 30. mensis Decembris 1683.* Die 30 Dec. 1683. *D. Gaspar de Haro, y Guſman. Vid. Carillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Jacca Reg. D. Thomas Cioffi Secretar. Dominicus Maſtellonus Regius a mandatis Scriba. Reg. in Bann. 2. fol. 120. Imparatus.* D. Gaspar de Haro, y Guſman.

## PRAMMATICA X.

Prag. 9. et 10. De exteris contra non revelantes bona Gallorum.

PErchè nel Bando di ordine nostro pubblicato a' 31. di Dicembre prossimo passato, per lo sfratto de' Francesi, e rivele de' beni di quelli, si è dubitato, se fossero compresi nelle pene in quello stabilite, quelli, che in qualsivoglia modo fossero debitori, o tenessero robe, ed effetti spettanti a' Francesi, o a' Sudditi della Corona di Francia, e non avessero rivelato, però per maggior chiarezza della nostra volontà, e cautela del Regio Fisco, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando „ col qua-
„ le ordiniamo, e comandiamo a
„ tutte, e quali si vogliano persone,
„ di qualsivoglia stato, e condizione
„ si sieno, che sotto le pene conte-
Poena, ut in antecedente, et duc. 3000. „ nute nel predetto menzionato Ban-
„ do contra gli occultatori de' beni
„ de' Francesi, e di altri ducati tre-
„ mila per ciascuno applicandi al
„ Regio Fisco, debbano fra il ter-
„ mine di giorni quattro dal dì della
„ pubblicazione del presente Bando,
„ rivelare, e denunciare al Magnifi-
„ co Presidente della R. C. della
„ Sommaria Ignazio Provenzale Com-
„ messario le quantità, che deggio-
„ no per qualsivoglia causa a Perso-
„ ne Francesi, e Sudditi di detta
„ Corona di Francia, direttamente,
„ o per mezzo di altri, tenendosi
„ for-

„ forse il negozio in testa di altre „ persone, che non fossero Francesi, „ o tenessero con essi società; e „ che in qualsivoglia modo, e ma„ niera i loro debiti spettassero in „ tutto, o in parte a' Francesi, o „ residenti in detto Regno, o tenes„ sero roba di oro, argento, drappi, „ o altre mercanzie di qualsivoglia „ sorta, o qualità, in consegna, „ prestito, custodia, o date loro a „ vendere, o pure con altro qualsi„ voglia titolo, o per quelli, che „ stanno nel presente Regno, si or„ dina, che fra il termine di giorni „ diece debbano sotto le medesime „ pene dar le rivele suddette agli „ Spett. Presidi Provinciali, i quali „ subito quelle ricevute, le debbano „ rimettere in potere del medesimo „ Presidente della Regia Camera I„ gnazio Provenzale". Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e del presente Regno, dove sarà necessario. *Datum Neap. die* 31. *mensis Januarii* 1684. *D. Gaspar de Haro, y Guſman. Vidit Carillo Regens. Vidit Soria Regens. Vidit Jacca Regens. D. Thomas Cioffi. Secretar. Maſtellonus. In Bannorum* 2. *fol.* 123. *Toletus.*

Poena, ut sup.

Die 31. Jan. 1684. D. Gaspar de Haro, y Guſman.

## PRAMMATICA XI.

Prohibetur commercium cum Gallis.

COn Reali lettere di Sua Maestà ( che IDDIO guardi ) de' 13. di Maggio 1689. essendosi tenuto ordine di pubblicar la guerra alla Francia, per esser che da quel Re, e suoi Ministri si sieno usati atti di manifesta ostilità in predar vascelli del suo Dominio, senza giovar a questi la buona fede, nella quale navigavano; in occupar di fatto parte di Paese soggetto alla sua Real Corona, ed in far rappresaglie di beni de' suoi Fedelissimi Vassalli, contra ogni legge del dovere, e de' Capitoli di pace più volte giurati. Abbiamo perciò stimato in esecuzione di tal ordine manifestare a questa Fedelissima Città, e Regno, ed agl' Illustri Baroni di esso, che con tanta fede, e prontezza hanno sempre assistito in tutte le occasioni del Real Servizio, così l' ingiusto modo tenuto dal Re di Francia, come la giusta volontà del Re Nostro Signore, che si ricambino con Sudditi della Corona di Francia gli atti medesimi di ostilità, e rappresaglie da quella praticate „ Con „ proibire, che da oggi in avanti, „ nè Francesi, nè sudditi di quella „ Corona possano venire colle di lo„ ro persone, mercanzie, robe, e „ vascelli in parte alcuna del presen„ te Regno, sotto pena di morte na„ turale, e confiscazione di dette „ mercanzie, e vascelli, nè immet„ tersi mercanzie, robe, e vascelli „ delle Provincie soggette al Domi„ nio di Francia, e comandiamo che „ capitando le dette Persone, mer„ canzie, e vascelli a' Porti, Spiag„ ge, ed altri luoghi di questo Re„ gno, così per Mare, come per „ Terra, si debbano carcerare le det„ te persone, e sequestrare le dette „ mercanzie, robe, e vascelli con „ trasportarsi per custodia nelle Ter„ re più vicine a' detti Porti, Spiag„ ge, e luoghi, dove saranno capi„ tate, dandocene subito notizia, ac„ cioechè si possa ordinare, ciò che „ dovrà farsi. Ordiniamo ancora a „ tutti, e quali si sieno persone del „ presente Regno, o abitanti in es„ so, che non debbano tener corri„ spondenza, nè comunicazione con „ Vassalli, e Sudditi di detta Coro„ na

Poena mortis, et confiscationis.

Poena ut supra.

„ na di Francia a pena della vita, „ e confiscazione de' beni. E se alcuno ne avrà notizia ce ne debba „ dare avviso subito, che se gli darà per premio la sesta parte delle „ robe, che si confischeranno, dovendo anche godere del beneficio della sesta parte chi metterà in „ chiaro ove sieno in questo Regno „ robe di Francesi, o effetti, e crediti, che a detti Francesi spettano. E nell' istessa pena di morte „ naturale, e confiscazione de' beni, „ dichiariamo, che incorrano tutti „ quelli, che si ricetteranno, o occulteranno, o in qualsivoglia modo daranno ajuto, e favore alle „ persone, e loro robe. Concedendo il termine di giorni dodici a „ que' Francesi, e Sudditi di Francia, che di presente si ritrovano in „ questa Fedelissima Città, per uscir „ di esso, e di giorni trenta a que' „ che si troveranno in altre parti del „ Regno, e passato detto termine „ s' intendano incorsi alla pena della „ vita, e confiscazione de' beni contenuto nel presente Bando. Dichiarando, che a rispetto delle Provincie del Regno s' intenda aversi „ potuto aver notizia di questo Bando venti giorni dopo la pubblicazione di esso fatta in questa Fedelissima Città. Incaricando l'esecuzione di esso alla G. C. della „ Vicaria, Regie Udienze, ed a tutte, e quali si sieno altre Corti, „ così Regie, come Baronali ". Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, e nelle Città di residenza delle Regie Udienze. *Datum Neap. die 6. mensis Junii 1689. El Conde de S. Estevan. Vidit Carillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca R. D. Carolus Brancacius Secr. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bann. 2. fol. 194. Toleto.*

Praemium denunciantis.

Poena ne intra.

Die 6. Jun. 1689.

El Conde de S. Estevan.

## PRAMMATICA XII.

COnvenendo per giusti motivi di servizio del Re Nostro Signore, e bene pubblico di questo Regno, aversi distinta notizia di tutte le mercanzie forestiere, in esso sinora introdotte, così di Seterie, Drapperie, Lavori di seta, ed oro, o pezzilli, come di panni di lana, e lavori di lana, ed anche delle telerie, pezzilli di filo, ed altri lavori di esso; e delle pelli, o cuoi forestieri, ei è paruto fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ ognuno che avrà delle sopraddette „ robe forestiere in suo potere, le „ debba rivelare fra il termine di „ giorni diece in questa fedelissima „ Città, e di giorni venti nel Regno, decorrendi dal dì dopo la pubblicazione del presente Bando in „ questa Città, e nel Regno, *respective*, sotto pena della perdita „ di dette mercanzie, di ducati cinquecento, da applicarsi la terza parte al denunciante, ed altre anche „ corporali a nostro arbitrio riservate. Quali rivele vogliamo, che si „ facciano cioè, per le mercanzie „ forestiere, che sono in questa Città, in potere de' Consoli dell'Arti „ *respective*; quali sieno tenuti rivelare *gratis*, e portarsi alle botteghe, o fondachi, dove staranno „ dette robe, ed ivi misurarle, e bollarle col suggello dell' Arte; e per „ quelle, che si ritrovano nel Regno, „ debbano i padroni, o detentori di „ esse, darle in nota agli Spettabili

Merces externae ut intus, revelentur.

„ Pre-

„ Presidi delle Provincie nelle Città, dove sono le Regie Udienze, „ e negli altri luoghi del Regno, „ a' Governatori di essi, così Regj, „ come Baronali, similmente senza „ mercede alcuna, e bollarle col sug„ gello dell' Università; quali note, „ così in Napoli, come nel Regno, „ debbano rimettersi a Noi, con la „ brevità possibile, in potere dello „ Spettabile Reggente D. Lucas Jac„ cas, y Nino, esercente l' officio di „ Secretario del Regno, per darsi poi „ da Noi la provvidenza conveniente. Avvertendo, che dette rivele „ dovranno venire con distinzione, „ così delle sorte di mercanzie, qua„ lità, e quantità di esse, come del „ numero delle canne, e padroni del„ le medesime, escludendone dalla ri„ vela suddetta gli orletti, e le vac„ chette di Fiandra".

Ed acciocchè si faccia il tutto con accuratezza, e senza confusione, „ Di„ chiariamo, che le rivele per le „ mercanzie di qualsivoglia genere di „ Seterie, Drapperie, ed altre robe „ concernenti l' arte della seta, e drap„ pi di seta, e d' oro, e pezzilli d'oro, „ e di seta forestieri, come anche „ quelle sorte di drappi, che con la „ lana tengono mischiata la seta, si „ debbano dare a' Magnifici Consoli „ dell' arte della seta.

„ Le rivele delle lane, e generi „ di pannine a' Magnifici Consoli, e „ Deputati dell' Arte della lana.

„ Quelle delle tele, filo, e pez„ zilli di filo forestieri a' Consoli di „ detta Arte.

„ Quelle di qualsivoglia sorta, o „ nome, che si dicono de' Merciai, „ a' Consoli di dett' Arte.

„ E finalmente per le Pelli, Cuoi, „ e Sole di Smirne, a' Consoli di „ dett' Arte".

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in qualsivoglia Città, Terra, e Luogo del presente Regno. *Datum Neapoli die 25. mensis Novembris 1689. El Conde de S. Estevan. Vid. Carillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Moles Reg. Vid. Miraballus Reg. Vid. Jacca Reg. Dominicus Mastellonus R. a Mand. Scriba. In Banner. 2. fol. 189. Toleto.*

Die 25. Nov. 1689. El Conde de Estevan.

## PRAMMATICA XIII.

Confirmantur Pragmaticae, & signanter IX. X. XI sup. hoc tit. circa prohibitionem commercii cum Subditis Regis Galliae, et eorum mercium.

AVendo Sua Maestà (che Iddio guardi) per giustissimi motivi risoluto, che non si permetta ne' Regni del suo dominio l' introduzione di sorta alcuna di mercanzia di Francia, e de' paesi soggetti a detta Corona, benchè venissero con Navi, ed in testa de' Mercanti sudditi di Provincie, e Regni amici, o naturali, o col supposto di essersi associati col Convoglio della Regina nostra Signora, o che fossero stati caricati in tempo di pace: Volendo espressamente, che tutte le mercanzie, che vengono da' dominj de' Principi, e Repubbliche amiche, non possano scaricarsi ne' Porti de' dominj della sua Monarchia, senza la certificatoria de' Consoli, che in nome di S. M. risseggono ne' detti Dominj, o Repubbliche, da dove s' imbarcano, dicendo in essa esser manifatture proprie de' dominj amici, acciocchè con essa lor si dia libero il commercio; e ritrovandosi frode in dette certificatorie, s' intenda incorso l' immittente nella pena: Onde participatene a Noi le notizie, e gli ordini insieme per la sua puntuale, ed inviolabile osservanza, ci è paruto, col voto, e pa-

rere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Confermando, anzi comandando la puntuale „ osservanza di tutto ciò che sta disposto in varie Prammatiche, e „ specialmente in quelle de' 30. Dicembre *1683.*, e 31. di Gennajo „ *1684.* emanate d' ordine dell' Illustre nostro Predecessore, e quella „ de' *6.* di Giugno *1689.* pubblicata „ d' ordine nostro, ordiniamo, e comandiamo a tutte, e quali si vogliano sorte di persone di qualunque stato, grado, e condizione, „ naturali, o abitanti in questo Regno, che sotto pena della perdita „ delle robe, e di anni dieci di galea agl' Ignobili, e di relegazione „ a' Nobili, e di ducati mille, non „ ardiscano, nè presumano contrattare, ricevere, nè immettere in questa Città, e Regno qualunque sorta di mercanzia di qualsivoglia genere del Regno, e Dominio della Corona di Francia, suoi acquisti, „ e Provincie soggette, benchè venissero con Navi, ed in testa di „ Mercanti, sudditi di Provincie, e „ di Regni amici, e neutrali, o col „ supposto d' essersi associati col Convoglio della Regina nostra Signora, „ o che fossero stati caricati in tempo di pace. Intendendosi detta „ proibizione senza riserva alcuna, „ di modo tale che non vaglia all' „ Immittente, o Contrattante, scusa, nè eccezione alcuna per esimerlo dalle pene predette, dovendo quelle irremisibilmente eseguirsi".

Poena, ut intra.

II. Ed affinchè l' ordinato di Sua Maestà abbia la sua puntuale osservanza, e non possa in ciò commettersi frode „ Ordiniamo, e comandiamo, che tutte, e quali si vogliano mercanzie, che verranno in „ questa Fedelissima Città, e Regno „ de' Dominj de' Principi, e Repubbliche amiche, non possano scaricarsi ne' Porti di questo Regno, „ senza la certificatoria de' Consoli, „ che per lo Re nostro Signore risseggono ne' detti Dominj, o Repubbliche amiche, da dove s' imbarcheranno le dette mercanzie con „ dichiarare nel Manifesto, che quelle sieno manifatture proprie di dominj amici, e di luoghi non proibiti, acciocchè lor si dia libero, „ e lecito commercio: essendo però „ di quelle permesse, e non proibite, in conformità del Bando de' 7. „ Gennajo del corrente anno *1690.* „ E ritrovandosi, che ne' Passaporti, „ o Testimoniali di detti Consoli vi „ sia frode, o inganno, con bonare, „ come roba di commercio lecito, „ quella, che non fosse tale, anche „ vogliamo, che in questo caso incorrano nella pena della perdita „ della medesima roba, e sieno soggetti alla pena di sopra commi„ nata".

Est pragm. 9. sup. hoc tit.

Incarleando a tutti, e quali si vogliano Tribunali, Ministri, ed Officiali, a chi spetta, anche delle Regie Dogane, e Portolani l' invigilare alla dovuta osservanza di detti ordini Regj, e nostri, contra de' quali si procederà col rigore meritato, in caso che in qualunque modo consentissero all' immissione delle mercanzie predette contra la forma del presente Bando. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in tutte le Città, Terre, e Luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die* 31. *mensis Martii* 1690. *El Conde de S. Estevan. Vid. Carillo Reg. Vid. Soria Reg.*

Die 31. Mart. 1690. El Conde de S. Estevan.

*Merces Dominiorum Principum, et Reipubli. amicarum non immittantur absque certificatoria Consulum Suae Majestatis ibi residentium, atque affirmantium esse operа ibidem facta.*

*Reg. Vid. Gaeta Reg. Vid. Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannorum 3. fol. 1. Toleto.*

*Bannum Delegati,*

*seu*

## PRAMMATICA XIV.

Varias ordinationes circa prohibitionem commercii, et immissionis merciùm Gallorum.

ESsendoci stata incaricata da S. E. per Collaterale l'esecuzione degli ordini, dati da Sua Maestà (che Iddio guardi) proibendo l'immissione ne' suoi Regni di qualsivoglia mercanzia, o roba de' Paesi soggetti alla Corona di Francia: e volendo Noi cooperare con ogni applicazione, che quegli esattamente sieno ubbiditi a misura del giusto zelo dell'Eccellenza Sua, alla quale abbiamo comunicate le diligenze sopra tal materia fatte, e la diaposizione per proseguirle in avanti; Ci è paruto fare il presente Bando, col quale „ Diciamo, ordiniamo, ed in nome di „ Sua Eccellenza comandiamo agli Ufficiali della Regia Dogana di questa Fedelissima Città, a chi spetta, ed in particolare a' Regi Credenzieri di mare, e terre *respective*, ed agli Sballatori, che in ogni „ immissione di robe, e mercanzie „ forestiere, che vengano da qualsivoglia parte, debbano farsi presentare le certificatorie de' Consoli, che „ per Sua Maestà riseggono ne' luoghi, dove saranno caricate, in conformità del disposto nella Regia „ Prammatica pubblicata a 31. Mar. „ zo 1690. Ammettendo per que' luoghi, dove non vi sono Consoli, „ le fedi dell'Università, o Magistrato di quelle, attestando esser „ le mercanzie de' medesimi Paesi, „ dove si caricano, quali attestati, „ fedi, o certificatorie debbano ricevere i detti Ufficiali della Regia „ Dogana *gratis*; ed entrate che saranno le mercanzie nella Regia Dogana, sieno tenuti quelle presentare a Noi fra il termine di due „ giorni, in potere del Magnifico „ Attuario della presente Delegazione, perchè quelle da Noi vedute, „ e riconosciute, possiamo dar gli „ ordini per l'estrazione: il che si „ farà con ogni brevità, e nel medesimo tempo, che saranno presentate, acciocchè non si ritardi il „ commercio de' Negozianti. Ordinando a' sopraddetti Ufficiali, ed a „ ciascheduno di essi *in solitum*, che „ non permettano estrazione alcuna „ delle suddette robe forestiere dalla „ Regia Dogana senza l'ordine nostro, alla pena di ducati 1000. „ ed altre pene anche corporali, ad „ arbitrio di sua Eccellenza, per ogni „ volta, che si contravverrà. Il che „ similmente dovrà praticarsi da tutte le Dogane Regie, e Baronali „ del presente Regno, nelle quali, „ per non ritardare il commercio, si „ farà tutto dagli Ufficiali di esse, „ dandone poi a Noi conto quanto „ più presto si possa, sotto l'istesse „ pene di ducati 1000. e corporali „ ad arbitrio di S. E. da eseguirsi „ irremisibilmente.

Est pragm. 13. sup. hoc tit.

I. E perchè ne' manifesti delle robe di Dogana, siamo informati, che non si chiariscono le qualità delle mercanzie, dicendosi solo balle, o colli tanti, senza sapere ciò, che entro vi sia „ Ordiniamo, e comandiamo a' Mercanti, Negozianti, o altro qualsivoglia abitante in questo „ Regno, che quando immetterranno „ in esso robe, o mercanzie forestiere, fra il termine di giorni „ due, essendo in questa Città, e

„ di

„ di giorni venti per ogni Dogana „ del Regno, debbano dar a Noi „ nota distinta, giurata, e firmata „ della qualità, e quantità della ro„ ba, che avranno immessa, sotto „ pena di ducati mille, perdita del„ la roba, ed altre corporali ad ar„ bitrio di S. E. Ordinando agli Of„ ficiali delle Dogane del Regno, che „ ne diano a Noi le notizie, quan„ to prima possono, sotto pena di „ ducati mille, ed altre corporali ".

II. Ed acciocchè si precluda al possibile la strada alle frodi „ Ordinia„ mo, e comandiamo, che i Cucito„ ri, che sono in questa Città, a' „ quali si danno a cucire drappi, „ così di seta, come di lana, e se„ ta, o di qualsivoglia altra sorta, „ o panni forestieri; debbano a Noi „ rivelare la qualità del drappo, o „ panno, dato loro a cucire: con di„ stinzione della qualità della roba, „ e delle persone, che loro l' avran„ no consegnata; e questo fra il ter„ mine di giorni due, sotto pena „ d' anni tre di galea a' Cucitori; che „ contravverranno; promettendo Noi „ di sbrigargli all' istante, ritenendo „ la sola nota appresso la presente „ Delegazione. Il che s' intenda in „ tutt' i luoghi del presente Regno, „ dove occorrerà cucirsi drappo, o „ panno forestiere, che dovrà ma„ nifestarsi a' Governatori de' luoghi „ nell' istesso termine; quali riceve„ ranno le denuncie suddette *gratis*, „ dando loro subita, e pronta spedi„ zione, senza trapazzo alcuno, te„ nendo l' obbligo di rimettere a Noi „ le notizie con prima comodità ".

III. Ed acciocchè si tolga affatto il modo, e l' occasione di contravvenire all' ordine sopraddetto „ Vo„ gliamo, che fra il termine di gior„ ni dieci, dopo la pubblicazione del „ presente Bando, tanto in questa „ Fedelissima Città, quanto per tut„ to il presente Regno, tutt' i Mer„ catanti, o Padroni, così de' drap„ pi di seta forestieri, come delle „ robe di manifattura, e fabbrica del „ Dominio di Francia, che sono nel„ le Dogane immesse dopo la pub„ blicazione dell' ultimo Bando degli „ 11. di Marzo *1690.* debbano quel„ le estrarre fuora del Regno, sotto „ pena di anni diece di galea, e per„ dita delle medesime agl' Ignobili, „ e di anni diece di relegazione a' „ Nobili ".

IV. Ed avendosi mira alla buona feda de' contratti nella immissione delle suddette robe, e riflettendo al danno, che cagionerebbe la dovuta per altro immediata estrazione da questa Città, e Regno, così de' drappi di seta forestieri, come de' drappi, e panni di lana, o di seta, e di altre quali si vogliano robe, e mercanzie di Francia, che si trovano in potere de' Mercatanti, e de' particolari „ Ass„ segniamo, e comandiamo il termi„ ne di mesi sei, dopo la pubblica„ zione del presente Bando, per lo „ smaltimento di esse, quale elasso, „ trovandosi in potere di qualsivoglia „ persona tal sorta di robe, e mer„ canzie, incorrano nella pena della „ perdita delle robe, di ducati mil„ le, e di altre corporali ad arbitrio „ di S. E., con procedersi per via di „ inquisizione nella contravvenzione „ predetta.

V. „ Ordiniamo finalmente, che „ tutt' i Francesi, e Sudditi della „ Corona di Francia, che sono in „ questa Fedelissima Città, e Regno, „ o per disposizion di legge, aven„ do contratto il domicilio per mez„ zo de' suoi requisiti, o con dispen„ sa particolare (sieno di qualsivo„ glia qualità, o esercizio) debbano „ fra il termine di giorni quattro

„ pre-

„ presentare a Noi appresso la pre-
„ sente Delegazione, o le licenze, o
„ i documenti per poter in esso abi-
„ tare: il che similmente s' intenda
„ pel presente Regno, in potere de'
„ Governatori de' luoghi di esso, fra
„ il termine di giorni venti; i qua-
„ li, pigliatane copia, la rimetteran-
„ no unitamente coll' atto di avere
„ a' medesimi Francesi fatto ordine,
„ che non possano in conto alcuno
„ introdurre nel Regno roba di Fran-
„ cia, e suo dominio sotto pena del-
„ lo sfratto, perdita della roba, ed
„ altre pene ad arbitrio di Sua Ec-
„ cellenza, il che in questa Città si
„ farà da Noi ".

Ed acciò venga alla notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che detto Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno. *Datum Neapoli die 21. mensis Julii 1690. D. Nicolaus Planelli. Dominicus Maſtellonus Reg. a Mand. Scriba.*

Die 21. Julii 1690. D. Nicolaus Planelli Delegatus.

## PRAMMATICA XV.

ESsendosi considerato necessario provvedere alla pubblica tranquillità, e quiete di questa Fedelissima Città, e Regno, ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo lo sfratto a tutt' i Francesi, e sudditi della „ la Corona di Francia, che sotto „ qualsivoglia titolo, o colore fossero entrati in questa Fedelissima „ Città, e Regno; proibendo, come „ proibiamo, che da oggi in avanti „ detti Francesi, e sudditi della Co- „ rona di Francia, non possano sta- „ re, nè venire colle loro persone, „ mercanzie, robe, e vascelli, in „ niuna parte del presente Regno, „ sotto pena di morte naturale, e „ confiscazione delle dette mercanzie, „ e vascelli, che porteranno; ordi- „ nando ancora, che non s' ammetta- „ no in questo Regno le dette per- „ sone, mercanzie, robe, e vascelli „ delle Provincie soggette alla detta „ Corona di Francia ". Comandando, come con il presente Bando comandiamo, che quando occorrerà venire le dette persone, mercanzie, e vascelli ne' Porti, Spiagge, ed altri Luoghi del presente Regno, così per mare, come per terra si debbano carcerare, e sequestrare le dette mercanzie, robe, e vascelli, e portarle nelle carceri de' luoghi più vicini a' detti Porti, e Spiagge, ed altri Luoghi, così di mare, come di terra, dove approderanno, dandone subito a Noi la notizia, acciò possiamo ordinare quello che s'avrà da fare: ordinando a tutte, e quali si vogliano persone del presente Regno, ed abitanti in esso, che non debbano tenere corrispondenza, nè comunicazione con Vassalli, e Sudditi di detta Corona di Francia „ sotto pena della „ vita, e confiscazione de' beni, e se „ alcuno n'avrà notizia, ce ne deb- „ ba dare subito avviso, che se gli „ darà per premio la sesta parte del- „ le robe, che si confischeranno: e „ nell' istessa pena di morte naturale, „ dichiariamo, che incorrano tutti „ quelli, che ricetteranno, od occul- „ teranno, o in qualsivoglia modo „ daranno ajuto, o favore tanto alle „ persone, quanto alle loro robe ": *Verum* quelli, che si trovassero al presente in questa Fedelissima Città, e suoi Casali, debbano uscire da essi nel termine di cinque giorni, e dal presente Regno fra il termine di giorni dodici, ed a quelli, che si trovano nel Regno, s' intenda dato il termi-

Poena mortis naturalis, et amissionis mercium.

Sextam denunciantibus.

Eadem poena occultatoribus, et receptoribus.

Praefinitur spatium dierum ad colligendas sarcinas, et alio abeundum, Gallis in Urbe Neapol. existentibus, viginti vero dierum degentibus in Provinciis.

mine, per uscirne secondo sta stabilito nella Regia Prammatica prima sotto questo titolo *de Expulsione Gallorum*, altrimenti s' intendano incorsi nella pena della vita, contenuta in detto Bando. E dichiariamo, che a rispetto delle Provincie del Regno s' intenda aversi potuto aver notizia del presente Bando venti giorni dopo la pubblicazione di esso, fatta in questa Fedelissima Città, incaricandone la esecuzione alla Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze Provinciali, ed altri quali si vogliano Ministri, ed Officiali, così Regj, come de' Baroni. Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 23. mensis Julii 1707. C. Martinitz. Vidit Gasconi Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit C. Ulloa Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Mastel. Ionus Reg. a Mand. Scriba. In Banner. 2. fol. 3.*

Die 23. Julii 1707. Comm. Martinitz.

## BANNUM M. C. V.

*Cum inserto Ordine Suae Excellentiae,*

*seu*

## PRAMMATICA XVI.

Expelluntur Galli ab hac Urbe Neapol. quibus aliter non est indultum a Reg. Coll. Consilio ex causa domicilii contracti. Daturque terminus 24. horarum.

ABbiamo ricevuto Biglietto di S. E. del tenor seguente, *videlicet: Excellentissimo Senor. El Conde mi Senor en vista del papel de V.E. de la fecha de oy, en quel buelve à mis manos, el que se presentò en nombre de este Fielissimo Pueblo, tocante al Esfrato de los Franzeses, que hay en este Reyno; Me manda S. E. dezir à V. E. disponga, que en el termine de veynte quatro horas salgan del Reyno todos los Franzeses, que no presentaren Salvaguardia del Colateral, para quedarse en el, respetto de estar domiziliados de diez, ò mas anos à esta parte con sus familias, que es lo mismo, que se hà praticado en otras ocasiones, que se han publicado semejantes Esfratos; con la prevencion de que si huviere noticia, V. E. de que alguno de estos Franzeses hubiese cometido en este tiempo alguna cosa contra el Servizio de Su Magestad, le hà de mandarse aparte del Reyno sin embargo, de que concurran en el las circumstancias expressadas, y que por ellas tenga concedida la Salvaguardia. Dios guarde à V. E. muchos anos, como desseo. Palacio à 11. de Agosto de 1707. Excellentissimo Senor b. l. m. de V. E. su major Servidor. D. Antonio de Carminati. Excellentissimo Senor Duque de Mataloni.*

Die 11. Aug. 1707. Comm. Martinitz.

Che perciò in esecuzione del preinserto biglietto, abbiamo fatto il presente Bando, col quale diciamo, ed ordiniamo a tutt' i Francesi, i quali non avranno finora ottenuta Salvaguardia dal Regio Collateral Consiglio nella forma espressata nel detto preinserto biglietto, che debbano fra il termine di ore ventiquattro, decorrende subito dopo la pubblicazione di esso Bando, sfrattare da questo Regno, altrimenti si procederà irremissibilmente contra di essi, nella forma prescritta nella Prammatica ultimamente emanata, e pubblicata a dì 23. caduto. Ed acciò venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi. *Nap. 12. Agosto 1707. Duca di Maddaloni Reg. Niccola Pennella Act.*

PRAM-

## PRAMMATICA XVII.

Expelluntur etiam ii, quibus speciliter, post antecedentem, indultum erat, et hac Urbe in Regno morari.

ESsendo stato a Noi rappresentato per parte della Deputazione del Buon Governo di questa Fedelissima Città, quanto sia giovevole per lo servizio di Sua Maestà, e per la quiete di questo Regno, che i Francesi senz' alcuna eccezione escano dal Regno; E consideratosi da Noi similmente i motivi particolari, e rilevanti, che concorrono nella suddetta deliberazione concernente la causa pubblica, e la sicurezza della quiete, e tranquillità del Regno, abbiamo determinato col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, siccome col presente Bando „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che tutt' i Francesi, e sudditi della „ Corona di Francia, senza eccezio- „ ne alcuna; anche quelli, che sono „ stati abilitati con nostro consenso, „ e con decreto del Regio Collateral „ Consiglio a poter quì dimorare, „ debbano sotto pena della vita, nel „ termine di dieci giorni uscir di „ questa Città, e di quindici giorni „ dal Regno "; intendendosi questo termine, che debba correre dal giorno della sua pubblicazione, così in questa Città, come in tutt' i luoghi del presente Regno. Ed a rispetto di quelli, che dicono essere della Lorena, e d' altri luoghi non sudditi attualmente della Corona di Francia, debbano presentarsi avanti il Reggente della Vicaria: con dimostrare tal loro Patria, con validi, e chiari documenti, e non tenendoli pronti, sieno obbligati di produrli nel termine di due mesi, similmente decorrendi dal giorno della presente pubblicazione, sotto pena della vita nel caso, che o fossero convinti di mendacio, o passato il detto termine, non pro-

Lotharingi validis argumentis tales esse probent infra duos menses.

durranno i suddetti documenti. Permettiamo però a tutt' i suddetti Francesi, e sudditi di quella Corona „ di potersi portar seco tutt' i loro „ beni, o vendergli a loro piacere, „ e passato il detto termine, come „ di sopra, di poter lasciare i loro „ Procuratori in questa Città, o „ luoghi del Regno, ove tengono i „ loro beni, ed effetti ", dandone però nota prima di partire avanti il Capo di Ruota della G. C. della Vicaria, e per lo Regno a' Governatori de' luoghi, col nome de' loro Procuratori, per poterli vendere, esigere, e ricuperare nel termine di sei mesi; nel quale possano per questa causa solamente, e non per altra tener con essi i loro Proccuratori corrispondenza per lettere; non essendo l'animo nostro, che la presente deliberazione, mossa solamente per lo necessario fine della causa pubblica, ridondi in detrimento de' suddetti Nazionali, e Sudditi di quella Corona, che avevano ottenuta la suddetta licenza. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che il presente Bando si pubblichi per tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno di Napoli. *Palazzo i 31. di Agosto 1707. C. Martinitz. Vid. Gascon Reg. Vid. Andreas Reg. Vid. C. Ulloa Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba.*

Conceditur absentibus constituere procuratores, etc.

Die 31. Aug. 1707. Comm. Martinitz.

## PRAMMATICA XVIII.

Expelluntur non obstantibus quibuscumque scarcerati literis a Caesaris Ministris concessis.

ESsendosi con matura deliberazione ordinato per la quiete di questa Città, e Regno lo sfratto de' Francesi, come si vede da più Bandi pubblicati, ed ultimamente da quello in data de' 31. Agosto 1707. Ci è pervenuto a notizia, che molti

di detta Nazione, non ostante l'essere sfrattati di nostro ordine, sotto varj pretesti abbiano ottenuto di ripatriare, servendosi per tale intento d'alcuni Passaporti di Ministri Imperiali. Dovrebbero perciò soggiacere alle pene contenute ne' detti Bandi, stante che non essendo loro stati bonificati da Noi i loro motivi di voler quì permanere, non poteano sotto i medesimi ottenere da altri Ministri la detta facoltà, nè da quelli lor sarebbe stata data, se tal negativa lor fosse stata rappresentata. Con tutto ciò, per non pregiudicare a' medesimi per la buona fede, con la quale sono quì capitati in virtù di detti passaporti, e per evitare insieme que' disordini, che per tal ingresso possono nascere contrarj alla quiete; Ci è paruto fare il presente Bando, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, col quale confermando gli ordini sopra ciò dati; „ Dichiariamo, che non giovi a' detti Nazionali Francesi qualunque Passaporto per loro esibito, o da esibirsi, quante volte non vengono con ordine di Sua Maestà, che Dio guardi. E quelli, che dicono esser di „ Paesi neutrali, debbano produrre „ legittimi documenti di esser tali, „ altrimenti s'esegua contra di essi „ il medesimo sfratto comminato a' „ Nazionali Francesi, sotto le medesime pene contenute in detti „ Bandi "; Ed ordiniamo perciò di nuovo col presente, che i predetti Nazionali Francesi, che si ritrovano in questa fedelissima Città, fra il termine di giorni otto, e quelli, che sono per lo Regno fra giorni quindici, dopo la pubblicazione di questo, debbano con effetto sfrattare sotto le pene suddette; Ed acciò venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente si pubblichi in tutt' i luoghi soliti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neap. die 31. mensis Martii 1708. El Conde de Daun. Vidit Gascon Reg. Vidit Cito Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Gaeta Reg. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Banor. 1. fol. 14. Imparatus.*

Die 31. Mart. 1708. Conde Daun.

Infra dies 8. de gentes Neapol. quindecim vero in Provinciis.

## PRAMMATICA XIX.

CAROLO VII. Rege, Austriae Duce III.

Praefinitur spatium dierum decem ad colligendas farcinas, et alio abeundum, Gallis in urbe Neapolit. existentibus; quindecim vero dierum degentibus in Provinciis.

ESsendosi S. C. e C. Maestà servita con suo real Ordine incaricarci lo sfratto da questa Città, e Regno di tutti i Francesi, e sudditi della Corona di Francia, che in esso dimorano, e volendo, come dovemo, ubbidire a detto real Ordine, consideratosi il tutto da Noi col voto, e parere del Reg. Coll. Cons. appresso di Noi assistente, ci è parso fare il presente banno, col quale ordiniamo, e comandiamo, che tutti li Francesi, e sudditi della Corona di Francia senza eccettuazione alcuna debbano sotto pena della vita nel termine di giorni dieci uscire da questa Città, e giorni quindeci dal Regno, intendendosi questo termine, che debba correre dal giorno della sua publicazione, così in questa Città, come in tutti li luoghi del presente Regno, in conformità del sopracitato ordine di Sua C., e C. M.. Ed affinchè venghi a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che il presente banno si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per le Città, Terre e luoghi del presente Regno. *Dat. Neap. die 30. Octobris 1713. El Principe de Tiano Conde de Daun. Vidit Gascon Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Mazzacara Reg. Vidit Guerrero Reg.*

Die 30. Oct. 1713. El Principe de Tiano Conde Daun.

*Reg. Vidit Argento Reg. D. Franciscus Ardia Secr. Mastellonus.* Datum ut sup. Pubblicata a dì 31. di Ottobre 1713.

# DE EXPVLSIONE HEBRAEORVM, SIVE IVDAEORVM

## T I T. LXXVII

### PRAMMATICA PRIMA.

Titulus inscribatur *de Judæis*, mox in Praetermissis ejusdem argumenti conflictus *de Expulsione Hebræorum*, ut ego hac rubrica omnes leges comprehenderem, inscripsi hæc verba facta: *De Expulsione Hebræorum, sive Judæorum*: Judæi dicti sunt hic ab odio religionis.

COnsiderato quanto sia apportato il Santo Battesimo dalla pravità Giudaica, e quanto sia conveniente, che i Giudei, così come sono appartati nelle opere della vera fede Cattolica da' Cristiani, così *etiam* sieno divisi da loro, e conosciuti per Giudei, per evitare ogni inconveniente che *ne* potesse succedere: Per tenore del presente Bando si ordina, e comanda *expresse*, che da qua in avanti tutt'i Giudei commoranti in qualsivoglia Città, Terra, Castello, e luogo di questo Regno, tanto maschi, come femmine da diece anni in su, debbano portare il segno di panno rosso, così in petto, acciocchè sieno conosciuti per Giudei, e così tenuti, e reputati, e non altramente; e chi contravverrà, caschi alla pena d'una oncia d'oro, per ogni volta che si ritrovasse senza il detto segno. *Datum in Castello Novo Neap. die* 12. *Januarii* 1509. *El Conde Lugartenieute General. Vidit Decolle Regens. Xea Secret. In Cur. 3. fol.* 204.

Judæi signati incedant, et seorsum a Christianis habitent, ut ab illis dignoscantur.

Die 12. Jan. 1509. El Conde Lugarteniente.

### PRAMMATICA II.

ET quia perfidorum Judæorum cum Christianis conversatio, atque commixtio periculosa indecentia facinora producere plerumque consuevit, sitque propterea inconveniens, quod alius non distinguatur ab alio, et ideo pro Dei servitio, et bono publico, illos a Civitate Neapolis, totoque Regno decrevimus quam citius expellere, non obstante conventione cum eis per Pro-Regem nostrum habita, volumus interim, donec id quod decrevimus exequutioni demandetur, illos a Christianis, quoad possibile est, secernere: Quamobrem mandamus, quod eisdem tam Neapoli, quam aliis in Civitatibus, terris, et locis quibuscumque, ubi commorantur, locus vel platea separata assignetur, in qua ipsi simul habitent seorsum a Christianis, nec alia in parte quam in loco eis assignando valeant habitare: Et ut a Christianis discerni facile possint, cogantur penitus ad portandum signum coloratum, et notabile, masculi, in capite, videlicet pileum sive biretum rubei, seu crocei, giale live coloris, ita ut tegi nullo modo possit, similiterque eorum mulieres, signum vel in capite, vel alio loco ubi pateat cunctis, viderique liceat, portare cogantur, scilicet fasciam ejusdem coloris. Si qui autem contravenisse reperientur, non habitando in

loco qui deputabitur eis, vel signum, ut superius dictum est, non portando, vel portando, illud cooperiendo, poenam publicationis bonorum omnium incurrant, in quam ex nunc pro tunc, et e contra illos incidisse declaramus, bonaque eorum omnia, vel ejus qui contravenerint. Fisco nostro in causa contraventionis, applicata esse decernimus: Quam quidem poenam, omni et inviolabili modo exigi volumus atque mandamus. Quae omnia, et singula suprascripta in omnibus suis punctis, articulis, et clausulis integre concusse observari volumus, et per nostrum in eodem Regno Vice-Regem, et Locumtenentem generalem praesentem, et per alios Consiliarios, et Officiales nostros, cujuscumque nominis, gradus, conditionis, et qualitatis, existant, debitae executioni mandari, omni dubio, difficultate, sinistra interpretatione cessantibus, haec secus attentari ulla ratione, praetextu, sive causa, si ultra iram, et indignationem nostram gravissimam, poenas supra expressas, et alias graviores, quas nobis, et successoribus nostris reservamus, incurrere formidant. In cujus rei testimonium praesentes fieri jussimus, nostro magno negotiorum Siciliae citerioris Regni sigillo pendenti munitas. *Datum in Oppido nostro Matriti die x. mensis Novembris, Anno a Nativitatis Domini, millesimo, quingentesimo, trigesimo nono, Imperii nostri 19. Regnorum autem nostrorum videlicet Reginae Castellae, Legionis Granatae etc. Anno trigesimo sexto. Navarrae 24. Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem, et aliorum vigesimo quarto. Regis vero omnium 24. Yo el Rey. V. Majus Vice-Protonotarius, et pro Magno Camerario. Vidit Severinus Regens. Vidit Beldran Regens, General. Thesaur. Sacra Caesarea, et Catholica Majestas mandavit mihi Alphonso Idiaquez.*

Die 10. Nov. 1539.

## PRAMMATICA III.

Iudaei accredentes ad nundinas, afferant capitium crocelium. h. d.

PHILIPPVS Dei gratia Rex, etc. Essendo informati che in questo Regno nelle Fiere che si fanno per gli ordini, e licenze, che ci sono, che i Giudei possano venire in esse a negoziare, e trattare mercanzie, ed altri affari, i Giudei predetti non vengono nel modo che vanno in que' luoghi da dove vengono, e fanno la residenza, cioè con segnali, per esser conosciuti; e che ne avviene, che praticano con Cristiani uomini, e donne, e ne nascono molti inconvenienti, atteso che danno scandali, e mali esempj, in disservizio di Nostro Signore IDDIO, e di Sua Maestà, per non sapersi se sono Giudei, o Cristiani, il che non succederebbe se andassero con detti segnali come vanno, da dove vengono. Per tanto volendo sopra ciò provvedere per quello conviene alla Religione Cristiana, ed al buon governo, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione del presente Bando in avanti non sia nessun Giudeo, che venga in questo Regno nelle Fiere predette, nelle quali è lecito poter venire, se non vengono, e stiano per lo tempo che ci possono stare con berretta di panno giallo, e non altrimenti, acciò sieno conosciuti da tutti per Giudei come sono, sotto pena di cinque anni di galea, o altra pena corporale a nostro arbitrio riservata, la qual pena si eseguirà, ed ordiniamo che si esegua *irremisibiliter* da' trasgressori. *Datum Neap. die 17. Julii 1572. Ant. Card. de Granvela. Vid. Salernitanus Reg.*

Die 17. Julii 1572. Card. de Granvela.

*Reg. Vid. Montenegro Reg. Lobera Pro Secret. In Bannorum 1. fol. 59.*

## PRAMMATICA IV.

PHILIPPO IV. Sicil. Rege, Hispan. V. Exfractus Hebraeorum ex hoc Regno mandatur intra dies quindecim sub poena confiscationis bonorum et conjectionis in vincula.

ESsendosi considerato da Noi in questo Regio Collateral Consiglio, che non conviene trattenersi più tempo in questa fedelissima Città, e Regno alcuni negozianti Hebrei, che sono venuti nel medesimo, (benchè con licenza) per alcuni negozii, a causa, che tal sorte di gente hanno procurato sempre d'imbrattare questo Regno, per l'odio, che hanno alla Religione della nostra Santa Fede; ci è parso perciò col voto, e parere del detto Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, di fare il presente banno, col quale *dicemo, ordiniamo, e comandiamo alli predetti Hebrei, che sotto la pena della Confiscazione di tutti li loro beni, et haveri, ed anche di carcerazione a nostro arbitrio riservata, debbiano uscire dal presente Regno dentro il termine di giorni quindeci, decorrendi dal dì della pubblicazione del presente banno*. Ed affinchè venga a notizia di tutti li medesimi, e da nissuno di essi si possa allegare causa d'ignoranza, volemo, che il presente banno si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in qualsivoglia Città, Terra, e luogo del presente Regno, atteso tal'è nostra volontà. *Datum Neapoli die 29. mensis Aprilis* 1702. *El Marques. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Lombardus Reg. a Mandatis Scriba. In Bannor. 3. fol.* 78. *Gefuni.*

Die 29. Apr. 1702. El Marques.

## BANNVM M. C. V.

*sive*

## PRAMMATICA V.

ESsendo rimasta servita S. E. rimettere all' Illustre Reggente di questa G. C. Viglietto per Segreteria di Stato, e Guerra del tenor seguente, *videlicet Foris*. Al duque de la Cerenza, guarde Dios, Regente de la Gran Corte de la Vicaria. *Intus*. Por justos motivos ha deliberado el Conde mi Senor, que se expidan las ordenes convenientes, paraque en el termine de ocho dias, que a voz tiene provenido a V. S. desfracten de este Reyno todos los Ebreos, que estan en esta Capital, y commoran en el Reyno sin alguna exception. Y me manda S. E. lo avise a V. S. a fin de que disponga el inviolable cumplimiento de esta resolucion respecto se ha observado siempre en este Reyno. Dios guarde a V. S. Palacio a 7. Marzo 1708. D. Domingo Florillo, Signor Regente de la G.C. della Vicaria. Che perciò abbiamo fatto il presente Bando, col quale, in nome della prefata Eccellenza si „ ordina, e comanda a tutti gli „ Ebrei, naturali di qualsisia domi„ nio, che si trovano in questa fe„ delissima Città, sotto pena della „ confiscazione, e perdita de' loro „ beni, ed altra pena corporale ad „ arbitrio della medesima Eccellenza; „ debbano fra il termine di giorni „ otto dal dì della pubblicazione, „ sfrattare da questo Regno; ed a „ rispetto di quelli, che dimorano „ nelle Provincie di esso Regno lor „ si stabilisce termine di giorni ven„ ti a potere irremisibilmente sfrat„ tare da esso, sotto l'enunciate pe-

„ ne

„ ne ". Ed acciò venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa predetta Città. *Nap.*

Die 13. Mart. 1708. *13. Marzo 1708. Il Duca dell' Acerenza Reggente. D. Domenico Caſtelli, D. Franceſco Reſta. D. Domenico Muſcettola. D. Giuſeppe Maria Andreaſſi Avvocato Fiſcale della Gran Corte della Vicaria. Gervaſi Secretar. Petrus Pellius Reg. Fiſci M. C. V. Sellic.*

## PRAMMATICA VI.

*Proclama, o vero Bando, col quale ſi concede alla Nazione Ebrea un Salvocondotto, perchè poſſa venire a trafficare, ed a ſtabilire il ſuo domicilio ne' Regni delle due Sicilie, e loro dipendenze.*

CAROLO Rege. Iterum Hebraei reſtituuntur.

NOn meno per li dettami impressi nel fondo degli animi nostri, che per l' espresse Divine leggi, le quali da ognuno si possono osservare nelle Sagre Scritture, la maggiore, e più indispensabile obbligazione di qualunque Sovrano, consiste nel procurare con ogni studio, e diligenza la salute, il vantaggio, ed il benefizio de' Popoli commessi alla sua cura dalla Divina Provvidenza: Per la qual cosa, avendo Noi chiaramente conosciute le strettezze, nelle quali generalmente si trovano costituiti i nostri dilettissimi Popoli Abitatori de' nostri Regni, e Stati; e che queste principalmente nasceano dalla mancanza del Commercio per varie cagioni fra' medesimi nostri fedelissimi Popoli debilitato, e distrutto, non meno fra Cittadini, e Cittadini, che fra i Nazionali, e gli Stranieri; abbiamo perciò con somma cura, e diligenza applicata la maggiore attenzione del nostro Reale animo, a cercare i mezzi proporzionati, e valevoli a ravvivare, ed a render florido in tutt' i nostri Regni, e Stati il traffico, così interno come esterno.

E perchè per le felici esperienze fatte da altri Cristiani, e Cattolici Principi negli Stati loro, si è potuto da ognuno chiaramente discernere, che la Nazione Ebrea, la quale unicamente, e totalmente è intesa al Commercio; sia uno istromento assai proprio per fare apprendere a' Popoli, malamente istrutti, le veraci arti, colle quali si dà moto alla Navigazione, e si estende da una Regione all' altra, quantunque rimota, e lontana, per tal cagione, seguendo l' esempio, e le vestigia d' altri saggi, e pii Principi Cattolici, abbiamo determinato, e risoluto introdurre, ed ammettere la Nazione Ebrea ne' nostri Regni, e Stati; concedendo a tutt' i Negozianti, ed altre persone Ebree commoranti così nel Ponente, come nel Levante, o in qualsivoglia altro Paese, senza eccezione veruna, in virtù delle nostre lettere patenti, le infrascritte grazie, privilegi, immunità, franchigie, esenzioni, e prerogative, quando verranno, o a fissare il domicilio, o a trafficare ne' nostri Regni, nella forma, e maniera, che ne' seguenti Capitoli più distintamente, e più chiaramente viene spiegato.

Primo concediamo a tutt' i suddetti Negozianti, e persone della Nazione Ebrea libero, ed amplissimo Salvocondotto, e libera facoltà, e licenza, che possano venire, stare, trafficare, passare, o abitare colle loro Famiglie, o senza esse; ed indi partire, ritornare, e far negozio ne' nostri Regni, e Stati, senza verun impedimento, e molestia reale, o personale, e ciò per lo spazio de' pros-

His legibus, Datur facultas veniendi, et redeundi, et in Urbem Regiam negotia agendi per annos quinquaginta; scilicet ab anno 1740. usque ad 1790.

prossimi cinquant' anni ; i quali dovranno principiare dal primo di quest' anno 1740. con espressa dichiarazione, che sulla fine dell' anno cinquentesimo principieranno a correre altri anni cinque, ne' quali se mai per avventura fossero da Noi o da' Successori nostri nel terminare gli anni cinquanta, licenziati, possano liberamente, e senza ricevere impedimento verùno spedire i loro negozj, e riscuotere sommariamente i loro crediti ; in guisa che possano comodamente vendere, cedere, o in altro modo distrarre i loro beni stabili, ed ogni altra specie di beni a chiunque verrà loro in acconcio, e riuscirà di loro piacere: volendo, che nella loro partenza sieno date loro Navi, o altre Barche, e vascelli, come altresì Cavalli, Carri, ed altre cose necessarie, e che per tale effetto non si debba in modo alcuno alterare il prezzo delle condotte, e de' soliti noli : Anzi perchè possano gli Ebrei, e le loro famiglie liberamente andare, e partire da' nostri Stati, nel corso suddetto di cinque anni, permettiamo loro il transito, e passo franco, e liberò, tanto delle proprie persone, mercanzie, robe, e famiglie, quanto de' loro Ebraici libri, o in altra favella, non meno stampati, che scritti a penna. Procureremo ancora con ogni diligenza, che dagli altri Principi sia loro conceduto libero il passo, così per mare, come per terra, acciò con ogni libertà possano andare senz' alcun impedimento, dove lor piacerà: E per maggior comodo della Nazione Ebrea, che mai dovesse nella forma suddetta partire da' nostri Stati, vogliamo, che i sopraddetti cinque anni debbano principiare a correre quando ad essi sarà dato il passo libero, come antecedentemente si è detto, e non altrimenti.

II. Ma perchè spesse fiate ne' trascorsi tempi si è veduto, che trapassando gli Ebrei dalle Regioni, nelle quali erano nati, ed allevati, in altre Regioni, e Paesi novelli ; taluni o acciecati dalla invidia della felicità de' loro traffichi, o commossi da emulazione, e da odio, o per un falso, ed inconsiderato zelo, o per altre varie passioni, e motivi, accusavano, ed accagionavano gli Ebrei nelle novelle Regioni trapassati, di delitti, e maleficj enormi, e gravi, anzi enormissimi, e gravissimi, commessi antecedentemente in altri Paesi, ed in altri Stati; cercando ancora di fare inquirere contra de' suddetti Ebrei, e delle loro famiglie, come se altrove avessero menata la loro vita in abito di Cristiano, e fingendosi Cristiani, o facendosi per tali riconoscere, e nominare ; Perciò per togliere Noi ogni qualunque occasione a sì fatte scandalose denuncie, ed accuse, che mettono gli Ebrei, e le loro famiglie in evidentissimo pericolo di perdere la vita, o la roba: E seguendo in ciò Noi le prudenti leggi, pratiche, e costumi, che su tal proposito altre volte, ed al presente sono state praticate, e si praticano in Ferrara, in Venezia, in Firenze, e negli Stati di altri saggi, e pii Principi Cristiani, e Cattolici, anche con l' approvazione della S. Sede, e che quando entrammo gloriosamente nel possesso del Reame di Sicilia, trovammo già per espressa legge stabilito nel Porto della Città di Messina ; Dichiariamo, che per qualunque accusa, o denuncia, che si facesse contra degli Ebrei, e delle lor famiglie dimoranti, e trafficanti ne' nostri Regni, anche in nome di alcun Principe; per le quali venissero incaricati de' sopra espressi delitti, commessi in altri Stati fuori de' nostri,

Usus ejus religionis permittitur : omnem molestiam a gentibus, in cujus regione domicilium habuerint, antequam Neapolim appulerint arcendam, Rex promittit. Usurae interdictae sunt.

stri, non permetteremo, che sieno in guisa alcuna molestati, ed inquisiti da qualunque Ministro, Magistrato, Foro, o Tribunale, e sotto qualunque pretesto, o titolo: Promettendo ancora alle suddette persone Ebree, ed alle loro famiglie, le quali verranno a fissare il loro domicilio, o a trafficare ne' nostri Regni, e Stati, che saranno libere, esenti, e sicure per le persone, beni, e mercanzie loro da qualsivoglia procedura, e molestia per debiti civili, e criminali, che si pretendesse aver contratto fuori degli Stati nostri, de' quali debiti, e delitti dal tempo, che saranno entrati ne' nostri Stati, e Regni, e nominati, e riconosciuti per Ebrei da' Massari delle loro scuole dimoranti nelle Città, e Luoghi de' nostri Regni, facciamo loro libero Salvocondotto, e concediamo libertà reale, e personale, non volendo, che in verun modo Giudice alcuno, Foro, Tribunale, Magistrato, o Ministro per li suddetti pretesi debiti, e delitti possano fare procedura, atti, o sentenza alcuna in pregiudizio de' suddetti Ebrei, e delle loro famiglie per quanto tengono cara la nostra Reale grazia, e temono d' incorrere nella nostra Reale indignazione; anzi vogliamo, che se mai per errore, o per altra causa facessero il contrario, ogni loro atto, procedura, o sentenza sia *ipso jure* nulla, e di niun vigore, non ostante qualunque cosa in contrario: Concediamo perciò a tutte le antecedentemente mentovate persone, e famiglie Ebree l'uso libero in tutt' i nostri Regni, e Stati delle loro Cerimonie, de' Riti, Ordini, e Costumi della loro legge Ebraica, purchè ciascuna di esse persone si faccia riconoscere da' Delegati da deputarsi da Noi; proibendo però a tutti gli Ebrei, ed alle loro famiglie l'esercizio dell' usure manifeste, e palliate, o in qualsivoglia modo coperte, e denominate.

III. Concediamo agli Ebrei, che faranno traffico, o domicilio ne' nostri Regni, e Stati, che non debbano esser soggetti alle matricole, ed alla giurisdizione de' Consoli delle Arti; Ma se mai sorge differenza, o litigio fra alcun Cristiano, ed alcun Ebreo per qualche materia alle suddette arti appartenente, in tal caso i Giudici Delegati, che da Noi saranno stabiliti, saranno i Giudici competenti di sì fatte dispute, e litigj. Omnium causarum Judex esto, qui Delegatus a Rege fuerint.

IV. Concediamo agli Ebrei, ed alle loro famiglie, i quali fisseranno il loro domicilio nelle Città, e Luoghi situati ne' nostri Regni, e Stati, che debbano godere, a riguardo del traffico, così interno, come esterno, gl' istessi privilegj, franchigie, ed immunità, che godono, o goderanno gli altri Cittadini delle medesime Città, o Luoghi, e che quegli Ebrei, i quali, per cagion di traffico, si troveranno passaggieri solamente, e per qualche tempo ne' nostri Regni, e Stati, debbano godere que' privilegj, che sono goduti dalla Nazione straniera più favorita negli Stati nostri. Iidem privilegia, quibus Cives utuntur, Hebraei utantur.

V. Concediamo alla medesima Nazione Ebrea, che tutt' i loro arnesi, masserizie di casa, ed ogni altra roba, che servirà per loro uso, come gioje, ori, argenti, perle, vesti, panni, tele, o altre robe poste in opera ad uso loro, ed a quello delle loro famiglie spettanti, tanto acquistate fuori, quanto dentro de' nostri Stati, sieno franche, e libere da ogni pagamento di gabella, di dogana, e di passo, così nell'entrata, come nell'uscita, non ostante qualsivoglia stabilimento, o legge, che si trovasse a questa nostra Reale disposizione contraria. Domestica supellex a vectigalibus sit immunis.

VI.

Delegatus unus dabitur Neapoli a Magistratu commercii; alter Panormi, alter Messanae.

VI. Concediamo ancora alla Nazione Ebrea dimorante, o trafficante ne' nostri Regni, e Stati un Ministro Delegato nella fedelissima Città di Napoli, e due nel Regno di Sicilia, cioè uno nella felice Città di Palermo, e l'altro nella Città di Messina, e così quello che sarà destinato in Napoli, come quello che sarà destinato in Palermo debba essere sempre uno de' Ministri del Supremo Tribunale del Commercio, e che que' Delegati debbano giudicare tutte le cause, che sorgeranno fra un Cristiano, ed un Ebreo, e tutte quelle cause, che si agiteranno fra Ebreo, ed Ebreo, purchè si tratti di qualche delitto, che meriti pena maggiore della relegazione, o dell'esilio. Imperciocchè a riguardo di ogni altro genere di cause, che dovranno agitarsi fra Ebreo, ed Ebreo, vogliamo che sieno Giudici privativamente i loro Massari, da' quali se mai si sentiranno gravati, e venga loro usata violenza, sia ad essi Ebrei lecito così ne' casi suddetti, come in qualunque altro di manifesta, e grave oppressione di ricorrere alla nostra Real protezione.

Si cum Christianis, aut Turcis se immiscuerint.

VII. Ordiniamo, che se mai alcun Ebreo si mescolasse con Cristiano, o Cristiana, Turco, o Turca, Moro, o Mora, sieno privativamente processati innanzi al loro Delegato, e da lui, e non da altri sieno, secondo la qualità del delitto, gastigati: Ed essendo il delitto ordinario, la pena per la primiera volta non oltrepassi la somma di cinquanta ducati, la seconda cento; ma la terza, ed altre volte sieno puniti secondo l'arbitrio del suddetto Delegato, il quale arbitrio si possa estendere ancora nella prima, e seconda volta, allorchè oltre alla qualità del Cristiano, il delitto sarà accompagnato da altra circostanza aggravante; come avviene nell'adulterio, nello stupro, nell'incesto, o nella sodomia; volendo Noi, che in questi casi si osservino le leggi comuni, e gli statuti praticati ne' nostri Regni, e Stati.

Calumniator ad refectionem expensarum punietur.

VIII. Dichiariamo, che se mai alcuno della Nazione Ebrea fosse a torto querelato, o accusato in guisa che il querelante non giustifichi la sua querela, in tal caso costui come calunniatore sia tenuto a soddisfare ogni qualunque spesa, danno, ed interesse, che dall'innocente querelato si fosse sofferto, o patito, essendo nostra ferma Reale intenzione, che niuno ingiustamente ardisca di querelare gli Ebrei commoranti, e trafficanti ne' Regni, e Stati nostri.

Si Mercator Hebraeus defecerit.

IX. Vogliamo ancora, che se mai accadesse qualche accidente sinistro ad alcuno Ebreo, in maniera che mancasse, fallisse, o andasse in rovina, il che Iddio non voglia, e perciò restasse debitore; in tal caso, le mercanzie, lettere di cambio, o altre robe, e merci spettanti a' loro corrispondenti, e commissionarj non debbano venire aggravate, impedite, o acquestrate per detta causa, purchè si provi l'identità delle suddette cose, che appartengono a' corrispondenti, o a' commissionarj.

Privilegia dotium mulierum Hebraeorum.

X. Vogliamo altresì, che le doti delle mogli degli Ebrei, se a lor non piace, che ne' nostri Regni, e Stati godano quegli stessi privilegj, che sono goduti dalle doti delle donne Nazionali, debbano godere que' privilegj, che godeano negli Stati da donde hanno trasferito il domicilio ne' Regni nostri; e perciò quando giugneranno ne' suddetti nostri Regni, e Stati, dovranno giustificare innanzi a' Delegati il suddetto Paese, donde hanno trasferito il domicilio, e la legge ivi stabilita intorno alle do-

ti delle loro mogli; altrimenti saranno sottoposte alle leggi ricevute, e praticate ne' nostri Regni, e Stati.

Si res Hebraeorum apud sequestres iverit, per mensem lis judicetur; alias Domino restituatur.

XI. Vogliamo parimente, che tutti coloro, i quali ottengono sequestro sopra i beni, mercanaie, e robe degli Ebrei, debbano nel termine di un mese aver giustificata la legitima cagione del sequestro da loro ottenuto, col mettere in chiaro il credito loro; altrimenti, trascorso il detto tempo, ai fatti sequestri rimangano *ipso jure* nulli, riserbando però l'arbitrio al Giudice, e Delegato degli Ebrei di prorogare per giuste, e legittime Cause il termine suddetto.

Fideiussionum forma.

XII. Vogliamo, e dichiariamo, che per qualsivoglia sicurtà, o pleggeria, che dovranno dare gli Ebrei, tanto domiciliati, quanto passeggieri, volendo farla, o darla, il Corpo de' Massari di qualche Città, o luogo esistente ne' nostri Regni, e Stati, debba essere ricevuta; non ostante qualsivoglia opposizione della parte contraria.

Libris, aut editis, aut chirographo exaratis utantur.

XIII. Concediamo licenza, e facoltà a' suddetti Ebrei di tener libri di ogni sorta o stampati, o a penna, così in lingua Ebraica, come in ogni altra qualsivoglia lingua; purchè sieno stati riveduti da' loro Delegati, e Sottodelegati.

Medici Hebraeorum.

XIV. Vogliamo parimente, che i Medici Ebrei, tanto Fisici, quanto Cerusici, senz' altro impedimento possano medicare qualsisia persona, che voglia sottoporsi alla lor cura, con condizione però, che medicando, o Cerusico Cristiano, o veramente debbano aver prestato giuramento avanti a' Delegati, o Sottodelegati della Nazione Ebrea; che nel caso, che veggano un Infermo Cristiano in pericolo di morte, debbano chiaramente, precisamente, ed accuratamente avvertire l'infermo, e i suoi assistenti, o famiglia del pericolo, in cui si ritrova costituito, acciò provveggano a' bisogni della sua coscienza, ed interessi.

Candidati Hebraeorum lauream Medicinae obtinent, delato juramento, quod dicitur Hyppocratis.

XV. Permettiamo ancora, che i Professori Ebrei possano dottorarsi nelle suddette facoltà mediche nella forma, e maniera, che si pratica in Pisa, Padova, ed in Roma, con condizione, che la funzione si faccia a porte chiuse, e senza pompa, o strepito, e che nell'atto di dottorarsi, debbano fare quel giuramento, che communemente si chiama d'Ippocrate.

Neapoli, Panormi, Messanae Scholam habere conceditur, dummodo in iis Civitatibus quadraginta familias Sedem fixerint; in aliis viginti.

XVI. In oltre permettiamo a' predetti Ebrei, che quando o in Napoli, o in Palermo, o in Messina avranno posto il loro domicilio quaranta famiglie Ebree almeno, sia ad essi permesso in ognuna delle suddette Città aprire la loro scuola: ma nell'altre Città de' nostri Regni, e Stati, sia ciò permesso ad essi di fare, quando avranno posto il loro domicilio venti famiglie almeno, e sino a tanto che giungeranno al numero di venti, debbano dipendere nel Regno di Napoli dalla scuola della Città di Napoli, e nella Sicilia da quelle di Palermo, o di Messina, secondo che il domicilio da loro fissato sarà più vicino all'una, o all'altra scuola; e le scuole suddette debbano esser erette, e situate ne' luoghi, che da' Delegati verranno destinati d'accordo co' Massari; E questi luoghi debbano essere a guisa di Orti, o di Giardini circondati da muri, e senz' alcuna esteriore magnifica forma, dovendosi far registrare in quelle scuole principali fino a tanto che in altre Città, e luoghi sieno radunate per domiciliarvi venti famiglie: Ed in qualunque luogo dimoreranno, o che abbiano, o che non abbiano scuola, dovranno sempre farsi registrare su' libri de' Delegati, per poter

godere intorno al commercio i privilegj di domiciliati; spettando a' Massari, ed a' Capi Ebrei di ciascun luogo la cura di mandare a registrare le famiglie Ebree, a misura che giungeranno per mettere il loro domicilio in tal luogo; salvo però sempre agli Ebrei il diritto di ricorrere alla Nostra Real Maestà, quando i Massari incontideratamente ricusassero di riconoscergli, e di ammetterli.

Et testandi libera facultas datur.

XVII. Nel caso che alcun Ebreo venisse a morte senz' avere alcuni Eredi legittimi, e successori, concediamo a' medesimi, che possano testare, e lasciare i loro beni a chi ad essi piacerà; e quando alcun Ebreo venisse a morte senza far testamento, e senz' aver legittimo erede, vogliamo che le loro facoltà appartengano alla scuola, e che i Massari abbiano autorità di disporne, secondo le loro leggi, e i costumi stabiliscono.

Stipulationes a Notariis compleantur.

XVIII. Parimente vogliamo, ed ordiniamo, che i contratti, mercati, vendite, o compre, cha faranno gli Ebrei ne' nostri Stati, sì fatti negozj non s' intendano conclusi, e terminati, se prima non saranno sottoscritti in un foglio dal Compratore, e Venditore, ed autenticati da un Notajo, o da Testimonj; salvi però i contratti ordinarj, e minuti, che si faranno ne' Mercati, nelle Fiere, ne' Fondachi, nelle Botteghe, nelle Piazze, e nelle Case, i quali senza tali formalità avranno forza, e vigore, in conformità delle pratiche, e delle leggi di altri Cittadini.

Libris eorum negocialibus fides datur.

XIX. Vogliamo altresì, che a' libri mercantili degli Ebrei, segnati però, e tenuti, secondo l' ordine, e l' uso de' libri degli altri Mercatanti, si dia quella piena, ed ampia fede, che si dà a' predetti libri de' suddetti altri Mercatanti, ed Artieri de' nostri Regni, e Stati.

Sabbatum Hebraeorum dilatatus.

XX. Vogliamo ancora, che i giorni del Sabato, ed altri giorni festivi ebraici sieno a riguardo degli Ebrei feriati, nè in tali giorni si possa agitar causa alcuna ad essi appartenente, o sieno Attori, o sieno Rei; con condizione però, che nel principio di ogni anno, debbano i Massari Ebrei formare il calendario in lingua Italiana; il quale si dovrà affiggere nelle Dogane, e negli altri luoghi opportuni.

Magistratuum Scholae Hebraicae auctoritas.

XXI. Ordiniamo, e stabiliamo, che i Massari delle scuole ebree abbiano autorità di decidere, e terminare colla imposizione di pene, secondo il rito, e modo ebraico, in tutte le differenze, pendenze, controversie, e liti tanto civili, che criminali, che nasceranno fra un Ebreo, e l' altro, e che possano mettere le loro commissioni, ed altre censure a modo loro, volendo, che in queste materie non abbia alcun luogo l' autorità de' loro Delegati, e Sottodelegati, e che di fatto i Massari possano mandare in esiglio tutti quegli Ebrei, che a loro parranno scandalosi: salva però sempre la Nostra Suprema Autorità Reale a pro di coloro, i quali a torto, e manifestamente fossero stati oppressi; con dichiarazione ancora, che non possano le pene imposte da' Massari trapassare oltra del termine dell' Esiglio, o della Relegazione; giacchè se il delitto merita pena maggiore, dee la causa esser riconosciuta da' Delegati, o Sottodelegati; ed in tal caso dalle sentenze di questi, potrà appellarsi a' Supremi Magistrati del Commercio.

Hebraeo ad annos XIII. pervento, fas sit Religionem Christianam amplecti: neque adversus eos haeredatio valeat.

XXII. Ordiniamo, e comandiamo, che niuno ardisca di togliere agli Ebrei, o di accettare alcuno della loro famiglia maschio, o femmina sotto titolo, che voglia farsi Cristiano, se non passano l' età d' anni tredici,

conforme è stabilito, e praticato in altri Stati cattolici; ma passata detta età, se alcun Ebreo maschio, o femmina vorrà abbracciare la Sagrosanta Religione Cattolica, non potrà esigere la legittima da' loro Padri, e Madri ancor vivi; nondimeno costoro non potranno per testamento, o per altro atto privarnelo, anzi venendo a morire il Padre, o la Madre, l'Erede sarà tenuto a dare la porzione dovuta dell'eredità de' suddetti Padri, o Madri, al Figlio già fatto Cristiano.

Mancipiis utantur, dummodo Christianae religionis non fuerint.

XXIII. Concediamo agli Ebrei di tenere, e godere della servitù de loro Schiavi, purchè non sieno Cristiani, ma nel caso che alcun Turco, o Moro, Schiavo degli Ebrei si faccia Cristiano, debbano esser posti in libertà, quando a' lor Padroni sarà pagato il legittimo prezzo.

Lanii Hebraeis carnes vendant quibuscumque diebus.

XXIV. Vogliamo, e comandiamo, che da' Macellai si venda agli Ebrei la carne di qualunque sorta sia, della quale terranno bisogno, e secondo i tempi: Proibendo a' suddetti Macellai di alterare in modo alcuno i prezzi convenevoli, e soliti, e consueti fra' Cristiani, sotto pena di ducati dieci, per ogni qualunque volta sarà da loro violato tal ordine, oltre ad altre pene ad arbitrio del Giudice: In oltre concediamo agli Ebrei, che possano aprire, e tenere un mácello per uso proprio, e per quella carne, della quale terranno bisogno; e che il Macellàjo, che avrà cura di tal macello, o altra persona da lui commessa, possa andar fuora, e comprare per tal effetto ogni sorta di bestiame, con pagare quelle gabelle, che sono da altri Cittadini pagate.

Hebraei privilegio Hebraei utantur, quibus Christiani fruuntur.

XXV. Concediamo altresì agli Ebrei tutte le facoltà, grazie, e privilegi, che godono gli altri mercatanti nazionali de' nostri Regni, e Stati: e che parimente si possano fare dagli Ebrei tutte l'arti, ed esercitare mercanzie di ogni sorta; non possano però andare secondo lo praticano i nostri Vassalli, in giro per la Città, gridando, per comprare le robe vecchie: ma sarà ad essi Ebrei lecito comprarle, e vendere nelle altrui case private, e nelle loro proprie case, e botteghe, oltre a ciò, che niuno di loro, e delle loro famiglie non sieno obbligati a portare alcun segno differente, per cui vengano distinti dagli altri; e che possano comprare beni stabili; eccettuati i Feudi, o altre specie di diritti, e di beni, per li quali abbiano autorità, e giurisdizione su de' Cristiani.

Et armis utantur.

XXVI. Concediamo ancora licenza agli Ebrei così trafficanti, come domiciliati in varie Città, e luoghi, che possano, come gli altri Cittadini, e come Nazione privilegiata, portare tutte le armi lecite; cioè: spada in Città, pistole lunghe da sella in viaggio, e schioppi quando andranno alla caccia, colla dovuta licenza però di coloro, a' quali spetta il concederla a' Cittadini.

Sportularum ratio in Judiciis.

XXVII. Vogliamo, che dagli Ebrei colla occasione de' litigj, che avranno, sieno sborsati a' loro Delegati, e Sottodelegati, ed agli Officiali de' loro Tribunali que' diritti, ed emolumenti, che conforme si pagano dagli altri nostri Sudditi, saranno espressi nelle Tariffe formate dal Supremo Magistrato del Commercio, e da Noi approvate.

Familiae Judicum Magistris Hebraeorum ordines exequantur.

XXVIII. Comandiamo a' Capitani, e Caporali de' Birri, e de' Soldati di Campagna, i quali si trovano in ogni Città, e luogo de' nostri Regni, e Stati, che debbano eseguire così gli ordini de' Delegati, e Sottodelegati degli Ebrei, come ancora tutti gli ordini de' Massari, quando si tratta di

di affari da Ebreo, ad Ebreo, nè abbiano per loro mercede, se non quel tanto, che si dispone nelle Tasse solite, e consuete.

Privilegia, et exemptiones per annos quinquaginta perdurent.

XXIX. Vogliamo, e dichiariamo, che i suddetti privilegi, e grazie concedute alla Nazione Ebrea, abbiano a durare per lo corso del tempo di anni cinquanta, come antecedentemente abbiamo spiegato: e che questi privilegi sieno agli Ebrei inviolabilmente osservati così da Noi, come da' nostri Ministri, come altresì ne' tempi de' cinque anni, che vi sono concessi nella forma sopra espressa, nel caso che saranno licenziati, e dovranno partire dagli Stati Nostri, e Regni; anzi quando nel fine dell'anno cinquantesimo non sarà agli Ebrei intimato, e dichiarato il dover partire da' Nostri Regni, e Stati, in tal caso s'intendano concessi ad essi per altri cinquant' anni tutte le suddette grazie, e privilegi, e di potere per detto tempo seguitare a trafficare, e tener domicilio ne' predetti Nostri Regni, e Stati.

Ager detur ad Sepulcra comedenda.

XXX. Concediamo parimente agli Ebrei, che possano comprare nelle Città, e Luoghi, ove terranno il loro domicilio, uno, o più Campi di terra per seppellire i loro morti, dovendosi però tener chiusi da muri; Dichiarando, che saranno puniti tutti coloro, che vorranno commettere qualche insolenza ne' suddetti Campi murati.

Perpetuis vectigalibus liberum sit hominibus, qui ad eos venerint, in portum applicare.

XXXI. Soddisfacendo a tutte le Dogane, Gabelle, e Dazj stabiliti ne' nostri Regni, e Stati, le mercanzie degli Ebrei, e de' loro Corrispondenti, e le loro persone, che verranno da Levante, da Ponente, o da altri Luoghi per iscaricare ne' nostri Porti, sieno franche, e sicure per le mercanzie, e persone, che si troveranno sulle Navi, o Barche, ancorchè non avessero salvocondotto alcuno; purchè apparisca dal libro dello Scrivano della Nave, che vengono, o sieno per venire colle mercanzie ne' nostri Porti, e che non possano essere molestati da qualunque nostro Magistrato, od Officiale, per quanto tengano cara la nostra Real grazia, e molestandogli, e contraffacendo al nostro Real Ordine, saranno da Noi castigati, e saranno interamente rese agli Ebrei tutte le loro mercanzie, che passeranno senza impedimento nè reale, nè personale, e senza danno veruno.

Immunitas hospitandi militum in datur.

XXXII. Comandiamo, che gli Ebrei non sieno tenuti, o aggravati da veruno alloggiamento di Soldati: e che non sieno obbligati a prestar loro, o ad altri Officiali roba di casa loro, sotto qualsivoglia pretesto, o colore. E lo stesso ordiniamo a riguardo de' loro Cavalli, Carrozze, Calessi, e di ogni altra roba ad essi spettante.

Injuriarum ad Hebraeos illatarum judicium dabitur.

XXXIII. Comandiamo ancora, che qualsisia persona non ardisca di dare agli Ebrei alcun fastidio, o molestia, e che i trasgressori, e i rei debbano rigorosamente esser puniti.

Et nutricibus Christianis ad colla fandos filios utantur.

XXXIV. Concediamo agli Ebrei, che nelle loro occorrenze possano valersi di Balie Cristiane, per nutrire i loro figliuoli; purchè le suddette Balie non facciano abitazione nelle Case degli Ebrei; e nel caso che venisse necessità di dovervi abitare, debbano ottenere la licenza dagli Ordinarj de' Luoghi: E che possano ancora i suddetti Ebrei tenere servitori Cristiani, con condizione che se sono maschi, debbano avere l'età di 25. anni in su, e se sono femmine 35. anni in su, purchè non abitino in casa degli Ebrei, senza la licenza dell' Ordinario.

XXXV. Concediamo agli Ebrei

Ut [illegible] ne-

officine gratis a Rege dantur.

nella Dogana di Napoli l'uso di sei magazzini, senza che debbano pagarne pigione alcuna; giacchè considereremo gli Ebrei domiciliati, come i proprj sudditi, e nazionali, e nell'altre Dogane de' nostri Regni, altri magazzini, che saranno da loro goduti colle medesime condizioni, che vengono goduti da' Cittadini nella quantità però, che sarà proporzionata al lor numero, e traffico, giusta la determinazione de' loro Delegati; E non potendosi concedere loro nelle Dogane magazzini sufficienti per tutte le loro mercanzie, possano gli Ebrei prenderne fuori altri in affitto a proprie spese; ed in quelli sotto le chiavi de' Doganieri godere i privilegj de' Porti, e scale franche, ove si troveranno, come se le loro mercanzie fossero rinchiuse nelle Dogane stesse.

Curiam habere, datur.

XXXVI. Ordiniamo ancora, e comandiamo, che le primiere quaranta famiglie, le quali verranno a far domicilio nelle Città di Napoli, Palermo, e di Messina; e le prime venti, le quali per lo stesso effetto verranno nelle altre Città, e Luoghi de' nostri Regni, e Stati per fissarvi il lor domicilio, debbono comporre il loro consiglio, e se alcuna di esse verrà a mancare, debbano sostituirsi l'altre, secondo l'ordine del tempo della loro venuta, e dalle suddette quaranta, o venti famiglie si dovrà eleggere, e ricevere il Corpo de' Massari.

Omnibus privilegiis, pactisque procul ari calumniosa interpretatio.

XXXVII. Comandiamo, ed ordiniamo, che tutt'i sopra notati Capitoli debbano esser intesi, e spiegati con buona fede, e senza alcuna cavillazione, e che sieno sempre interpretati da tutt' i nostri Ministri, ed Officiali favorevolmente a pro de' suddetti Ebrei. E per lo medesimo effetto comandiamo a tutt' i nostri Ministri, Magistrati, e Tribunali, Governatori, ed Officiali, così di Mare, come di Terra, così Generali, come Subalterni de' nostri Stati, e Regni, sottò pena di disubbidienza, e di altre a nostro arbitrio, che inviolabilmente osservino, e facciano osservare le suddette Convenzioni, Grazie, e Privilegj, non ostante qualsivoglia legge, o statuto, uso, bando, o provvisione in contrario, alle quali per proprio moto, e certa scienza, e colla nostra ampia Reale assoluta autorità in tutto deroghiamo. Ed in testimonio di quanto abbiamo nella presente Proclama, ovvero Bando ordinato, e stabilito, abbiamo comandato, che si spediscano le presenti firmate dalla Nostra Real mano, corroborate col Sugello delle nostre Reali Armi; e contrassegnate dall'infrascritto nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato, e del Dispaccio di Stato, di Guerra, e di Marina. *Napoli a dì 3. Febbrajo 1740.* Die 3. Febr. 1740.
( L. S. ) CARLO. *Giuseppe Gioacchino di Montealegre.*

## PRAMMATICA VII.

Qui sexennio ante immissi in Regnum sunt Hebraei, Neapoli, et Siciliae ejiciuntur. Novem menses dati sunt, ad colligendas sarcinulas, scilicet a die XVIII Septembr. 1746. ad diem trigesimum Iulii anni 1747. in quem hoc edictum inciditur.

LA nostra premurosa attenzione per l'aumento delle fortune de' nostri amatissimi Sudditi non potea tollerare, che i Nostri Regni delle due Sicilie ricchi, come sono, di tanti doni di natura, e così vantaggiosamente situati, e popolati d'industriosi abitatori, mancassero di un ampio, e ben inteso commercio: Rivolsimo quindi le nostre sollecitudini ad indagare tutt' i mezzi adattati a farlo fiorire, dandogli forma valevole per allettare l'estere Nazioni di concorrere colle loro a cambiare le nostre mercanzie, e le sì abbondanti produzioni di questi fertilissimi terreni. Entrò naturalmente in questo utilissi-

simo progetto la Nazione Ebrea, perchè creduta abile ad esercitare, e ad insegnare l' arte del traffico, e fu perciò da Noi con nostro grazioso Editto de' 3. Febbrajo 1740. invitata, accordandole grazie, privilegj, ed esazioni a costo ancora del Regio Erario; ma l' esito ha deluso in questa parte le nostre speranze, mentre que' pochi Ebrei qua venuti senza fondi, senza capitali, senza credito, e non con altra qualità, o talenti per lo negozio, che quelli della consueta loro avidità di arricchirsi per via delle straordinarie usure, e di altri illegittimi mezzi, sono anzi riusciti di forte ostacolo all' accrescimento del commercio, e d' incommodo, di peso, e di scandalo a' nostri Popoli. L' esperimento, che di tutto questo abbiamo fatto nel corso di sei anni, ci scioglie dall' obbligo di ogni graziosa promessa; nè siamo più in grado senza offesa della buona fede, e del ben pubblico di continuare gli stessi allora accordati benefizj a gente, che non ha saputo religiosamente corrisponderli non che meritarli. La dispreggevole loro condotta è stata sempre la origine della istabilità della loro fortuna, ed altresì il motivo della varietà delle leggi de' Sovrani ora a favore, ora a danno di una Nazione, che troppo pertinace nelle sue superstizioni non può lungamente convivere senza pregiudizio dell' istessa umana Società. Per questi inconvenienti diversi altri Regni, e Stati hanno veduto in cortissimo spazio di tempo discacciato da loro questo Popolo, che prima aveano non solamente ammesso, ma anche invitato; E gli stessi esempj domestici delle storie di questi Dominj ci mettono in vista ora i reclami di questi Sudditi per l' espulsione degli Ebrei, ora le loro suppliche per la permanenza de' medesimi. Un prudente consiglio richiedendo adunque di proporzionare le provvidenze alle vicende, e alle circostanze delle cose, e de' tempi, perciò sotto i 18. del prossimo passato Settembre, in considerazione de' notorj inconvenienti derivati dalla perniciosa dimora degli Ebrei al commercio, al buon ordine, alla nostra SS. Religione, alla quiete, e all' edificazione de' Cittadini, rivocammo, ed annullammo tutte le grazie, e privilegj, le immunità, le franchigie, ed ogni altra esenzione accordati avanti alla Nazione Ebrea, e contenuti nel precedente citato nostro Real Editto de' 3. Febbrajo 1740., o in altro qualunque nostro Real rescritto; ordinando a tutti, e singoli Ebrei di qualunque sesso, età, e condizione di dovere fra lo spazio di nove mesi uscire da' nostri Regni; ed a tutt'i nostri Sudditi di non insultargli, offendergli, o inferir loro ingiuria, o molestia sotto rigorose pene; Ed essendo di già decorso l' accennato tempo de' nove mesi da noi prescritto, affinchè resti in tutto puntualmente eseguito il nostro Real Ordinamento de' 18. Settembre dell' anno prossimo passato, e sia egualmente manifesto a tutt' i nostri Sudditi, vogliamo, decretiamo, e comandiamo, che il medesimo sia esattamente adempiuto, e che si pubblichi nell' uno, e nell' altro di questi nostri Regni. *Napoli* 30. *Luglio* 1747. CARLO. ( L. S. ) *Giovanni Fogliani d' Aragona.* Die 10. Iulii 1747.

DE

# DE EXPVLSIONE LVSITANORVM, ALIORVMQVE FOEDERATORVM, ET COMMERCIO CVM IPSIS PROHIBITO

## T I T. LXXVIII

### PRAMMATICA PRIMA.

ESsendosi ricevuto ordine di S. M. con sue Reali Lettere de' 27. del passato mese di Luglio, colle quali avendo l' Imperadore come principale, gli Olandesi come ausiliarj, e gl' Inglesi, come confederati al medesimo, dichiarata la guerra al Re Nostro Signore ( che IDDIO guardi ), ed avendo similmente fatti molti atti di ostilità nel dominio di S. M., ha ordinato in esse, che debbasi pubblicare in questo Regno la guerra così all' Imperadore, come agl' Inglesi, ed Olandesi, proibendo specialmente dal giorno della pubblicazione di questo in avanti, che non possano i Vascelli, o altri Navigli immediatamente sudditi dell' Imperadore, Inglesi, ed Olandesi, e di qualunque d' essi, venire con le loro persone, robe, e mercanzie in niuna parte del presente Regno, sotto pena di morte naturale, e confiscazione di dette robe, mercanzie, Vascelli, Navigli; ordinando similmente, che quando capiteranno ne' porti, nelle spiagge, o altri luoghi di questo Regno, così per mare, come per terra respettivamente, si debbano subito carcerare, e sequestrare le dette persone, mercanzie, robe, Vascelli, e Navigli: che perciò per esecuzione delle dette Reali Lettere, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatto il presente Bando, col quale dichiariamo a nome del Re Nostro Signore ( che IDDIO guardi ) la guerra a' suddetti Imperadore, Inglesi, ed Olandesi, e loro sudditi: Diciamo medesimamente, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano sudditi immediati dell' Imperadore, Inglesi, ed Olandesi, che si ritrovano in questa Città, e Regno, che si debbano partire, sotto le medesime pene di morte naturale, e confiscazione de' loro beni: ordinando ancora a tutte, e quali si vogliano persone di questa Città di Napoli, e Regno, o abitanti in esso, che sotto le medesime pene di morte naturale, e confiscazione de' loro beni, non debbano in modo alcuno tener corrispondenza, nè comunicazione con Vassalli, e sudditi de' medesimi, e se alcuno ne avrà notizia, ce ne debba subito dare avviso, che lor si darà per premio la sesta parte delle robe, che si confischeranno; dovendo similmente godere il beneficio di detta sesta parte chi metterà in chiaro, ove aieno in questo Regno robe de' Sudditi dell' Imperadore, degl' Inglesi, ed Olandesi, o effetti, e crediti, che a' medesimi apettassero. E nell' istessa pena di morte naturale, e confiscazione de' lo-

loro beni, vogliamo, che incorrano tutti quelli, che li ricetteranno, o in qualsivoglia modo daranno ajuto, e favore alle dette persone, e loro robe. Ordinando similmente, che quando venissero le dette persone, e le loro mercanzie, Vascelli, o altri Navigli ne' porti, nelle spiagge, ed in altri luoghi di questo Regno, si debbano subito carcerare, sequestrare, e portare le persone nelle carceri, e le robe ne' luoghi più vicini a' detti porti, e spiagge, ed altri luoghi di terra, dove capiteranno; dandosene subito notizia a Noi, acciò possiamo ordinare quello, che si avrà da fare; dichiarando però, che a' detti Vassalli dell' Imperadore, degl' Inglesi, Olendesi, o altri Sudditi immediati di detti Potentati, che al presente si troverranno ad abitare in questa fedelissima Città di Napoli, e suo Regno, i quali debbono partirsi, come di sopra s' è ordinato, benchè sia passato maggior termine de' sei mesi, stabilito negli ultimi Capitoli della Pace de' 30. Ottobre dell' anno 1697. dopo i tanti atti d' ostilità usati da' detti Potentati, onde fummo obbligati, in virtù della Regia Prammatica de' 21. Novembre del passato anno 1701. solennemente pubblicato, richiamare con pene capitali i Vassalli di Sua Maestà, che ne' loro dominj abitavano; contuttociò usando maggior benignità, concediamo altro termine di 15. giorni, decorrendi dal tempo della pubblicazione del presente, dopo del quale s' intendano incorsi nella suddetta pena della vita, e confiscazione de' beni, contenuta nel presente Bando: dichiarando, che a rispetto di quelli, che si troverranno ad abitare nelle Provincie del Regno, s' intenda aversi potuto aver notizia di questo Bando 20. giorni dopo la pubblicazione di esso in questa fedelissima Città; incaricando l' esecuzione di esso alla Gran Corte della Vicaria, alle Regie Udienze Provinciali, ed a tutti quali si sieno Officiali, e Ministri così Regj, come de' Baroni. Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e nelle Città di residenza di dette Regie Udienze. *Datum Neapoli die 25. Augusti 1702. El Marques de Villena. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Guerrero Reg. Vidit Biscardus Reg. D. Dominicus Florillus Secr. Marianus Mastellonus Regens a Mandatis Scriba. In Bannorum 3. fol. 83. Toletus.* Die 25. Aug. 1702. March. Villena.

Prag. 7. Tit. de Bonis Proditorum.

## PRAMMATICA II.

AVendo la Maestà del Re N. S. Filippo Quinto (che DIO guardi) ordinato, con suo Real Dispaccio, in data degli 8. di Maggio del corrente anno, che dovessimo dare esecuzione agli ordini, intorno alla risoluzione dalla Maestà Sua pigliata per la rottura della Guerra contra il Re di Portogallo, e l' Arciduca Carlo d' Austria, per la unione delle loro armi co' nemici della Fede Cattolica, e contra la sua Real Corona. Per il che ubbidendo, come dobbiamo a' detti Reali Ordini, facciamo il presente Bando, col quale dichiaramo a nome del Re N. S. (che Dio guardi) la Guerra a' suddetti Re di Portogallo, ed all' Arciduca Carlo d' Austria, e suoi Confederati, e loro Sudditi; e diciamo medesimamente, e comandiamo a tutti, e quali si vogliano Sudditi del Re di Portogallo, che si trovano in questa Città, e Regno, che si debbano partire, sotto le pene di morte

naturale, e confiscazione de' loro beni: ordinando ancora a tutte, e quali si vogliano persone di questa Città di Napoli, e Regno, o abitanti in esso, che sotto le medesime pene di morte naturale, e confiscazione de' loro beni, non debbano in modo alcuno tener corrispondenza, nè comunicazione con Vassalli, e Sudditi del medesimo Re di Portogallo, ed Arciduca; e se alcuno ne avrà notizia, ce ne debba subito dar avviso, che lor si darà per premio la sesta parte delle robe, che si confischeranno.

Dovendo similmente godere il beneficio di detta sesta parte, chi meterà in chiaro ove sieno in questo Regno, robe de' sudditi del Re di Portogallo, e dell' Arciduca Carlo di Austria, o effetti, o crediti, che a' medesimi spettassero. E nell' istessa pena di morte naturale, e confiscazione de' loro beni vogliamo, che incorrano tutti quelli, che li riceveranno, od occulteranno, od in qualsivoglia modo daranno ajuto, e favore alle dette persone, e loro robe. Ordinando similmente, che quando venissero le dette persone, e le loro mercanzie, i Vascelli, o altri Navigli ne' Porti, e luoghi di questo Regno, si debbano subito trattenere, e acquestrare le dette Navi, o qualsivoglia legno, e le persone carcerare, e portare nelle carceri, e le robe ne' luoghi più vicini a' Porti, ed alle Spiagge, ed agli altri luoghi di Terra, dove capiteranno, dandosene subito notizia a Noi, acciò possiamo ordinare quello, che si avrà da fare.

Ed usando della medesima benignità del Re N. S. dichiariamo, e concediamo il termine di giorni quindici alle Navi, o altre imbarcazioni di Portogallo, che si trovassero ne' Porti di questo Regno, od a' medesimi sudditi suddetti, che si troverranno ad abitare in esso, per poter partire da questa fedelissima Città, e Provincie del Regno, da numerarsi i giorni quindici dal dì della pubblicazione del presente, dopo il qual termine s' intendano incorsi nella menzionata pena della vita, e confiscazione de' beni, nel presente Bando contenuta; ed a rispetto delle persone, che si trovassero ad abitare nelle Provincie del Regno, e de' legni marittimi trattenuti ne' Porti di esso, dichiariamo, che s' intenda aver avuta la notizia venti giorni dopo la pubblicazione in questa fedelissima Città. Ed incarichiamo l' esecuzione di esso alla Gran Corte della Vicaria, alle Regie Udienze Provinciali, ed a tutti, e quali si sieno Ufficiali, e Miniatri così Regj, come de' Baroni. Ed affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e nelle Città di residenza di dette Regie Udienze. *Datum Neapoli die 2. mensis Junii 1704. El Marques. Vidit Gascon Reg. Vid. Mercado Reg. Vidit C. Ulloa Reg. Vidit Biscardus Regens. D. Dominicus Florillus Secret. Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Banner. 3. fol. 89. Imperatus.* Die 2. junii 1704. March. Villen.

DE

# DE EXTRACTIONE, SEV EXPORTATIONE ANIMALIVM

## AVRI, ARGENTI, ET ALIORVM PROHIBITA

## T I T. LXXIX

### PRAMMATICA PRIMA.

Animalia e Regno non exportentur. Vide prag. 3. & 8. 15. plura alia bona extrahi prohibita vide prag. 49.

SI comanda ad ogni persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che da qua in avanti non s'estragga fuora del Regno, nè d'alcuna Provincia, Città, Terra, o Luogo d'esso, *et praecipue*, dalla Provincia di Terra di Lavoro, e Contado di Molise, alcuna quantità, nè grande, nè piccola di Bestiame, perchè tale estrazione sarebbe con danno universale de' sudditi di S. M., e con diminuzione non picciola delle sue entrate, e queste sotto pena di perdere il Bestiame, della indignazione Regia, e di ducati mille". *Dat. in Castro Novo Neap. die 19. Octobris 1486. Rex Ferdinandus. Aegidius Sardonil pro Pascas. Garlon. Abbas Ruggius. Julius Scortiatus Locumtenens Magni Camerarii. In Cur. 18. fol. 85.*

Poena amissionis animal. et centuss. mille.

Die 19. Octobr. 1486. Rex Ferdinandus.

### PRAMMATICA II.

Arma prohibita, nec in Regno, nec extra Regnum infidelibus vendantur. Vide prag. 14.

AVendo inteso la Prefata Maestà, come da diversi luoghi, e parti del Regno occultamente si estraggono ferri, ed armi proibite, con mandarsi, e portarsi a' luoghi, ed alle parti degl' infedeli, quali sono contra la Croce, e Fede Cristiana, ed anche più, che detti infedeli, ed alcuni mercatanti di quelle, ritrovandosi in detto Regno, loro sono state vendute di dette armi proibite, donde si conosce apertamente, che sì per quelli, che le mandano a vendere in detti luoghi, sì per essi infedeli medesimi, che le comprano, ed estraggono dal Regno, con portarle nelle parti loro, non solo si viene ad incorrere nelle censure, e pene stabilite, e contenute ne' Sacri Canoni, ma ancora a detti infedeli si dà modo, e causa di armarsi nel modo, che armano i Cristiani; e così con dette armi posson venire *in opposito* a deprimere, e debellare i Cristiani, e i luoghi di quegli. E per questo Sua Maestà, volendo occorrere, e provvedere a tanto inconveniente, ed evitare ogni censura: Per lo presente Bando „ Vuole, ordina, e comanda, che niuna persona, tanto regnicola, come stranicra, che abitasse in detto Regno, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, da qua in avanti, presuma, nè consenta *tacite, nec expresse* di mandar ferri, ed armi proibite a dette parti e luoghi d' infedeli, nè pure permetta venderle, o per alcun modo mercanziarle dentro al Regno ad infedeli, anzi colui, che avesse notizia, che altri le mandasse, o dentro del Regno le alienasse, fra quindici dì ne debba dar notizia a Sua Maestà, e quegli, che si troverà contravvenire al pre-

Prout est text. in c. ita quorundam ext. de Judaeis.

„ detto, vuole Sua Maestà, che in-
„ corra alla pena della vita, con do-
„ versi eseguire senza remissione; Ri-
„ servandosi però Sua Maestà a suo
„ arbitrio la contravvenzione di det-
„ ta pena ". *Dat. in Castro Novo Neap. die* 10. *mensis Novembris* 1492. *Rex Ferdinandus . Joan. de Martina pro Pascas. Garlon. Jo: Ponte . Julius de Scortiatis Locumtenens Magni Camerarii* . „ E similmente sotto la det-
„ ta pena si proibisce, che niuno
„ possa estrarre dal Regno così ar-
„ gento in massa, come lavorato,
„ eccetto quello, che fosse per pro-
„ prio uso " . *Dat. ut sup. In Cur.* 12. *fol.* 101.

Die 10. Nov. 1492. Rex Ferdinandus.

## PRAMMATICA III.

Nemo exportet aurum, et argentum, factum, et infectum, equos, arma, et servos e Regno. Vide prag. 4. 10. 15. 17. 20. 24. 25. 26. 30. in quibus augetur poena. Poen. amiss. terum.

„ SI ordina, e comanda, che non
„ sia persona alcuna di qualsivo-
„ glia stato, grado, e condizione si
„ sia, che presuma estrarre, nè far
„ estrarre fuori del presente Regno,
„ nè per mare, nè per terra, oro,
„ argento, nè lavorato, nè in massa,
„ nè coniato, nè cavalli di statura,
„ nè armi, nè schiavi, senza espres-
„ sa licenza di detto Illustre Sig.
„ Gran Capitano, sotto pena di per-
„ dere dette robe, quando si trovas-
„ se, che s' estraessero senza licenza,
„ e chi l' accuserà, guadagnerà il
„ quarto, e sarà tenuto secreto: cer-
„ tificando a ciascheduno, a tale che
„ non possa allegare ignoranza, come
„ si è posta guardia ne' passi di det-
Prag. 2. supra eod. „ to Regno; e qualunque persona si
„ troverà estrarre da quelli le sopradd-
„ dette robe, ed animali, senza li-
„ cenza di detto Illustre Gran Capi-
„ tano, se le toglieranno per inter-
„ cette ". *Dat. Neap. in eadem Camera die* 22. *Februarii* 7. *Indict. Anno Domini* 1504. *Consalvus Ferrandus Dux Terrae novae . In Cur.* 2. *fol.* 161.

Die 22. Febr. 1504. Dux Terrae Novae.

## PRAMMATICA IV.

Prag. 3. supr. Non exportetur aurum, et argentum signatum, nec factum, vel infectum, vide prag. 10. 15. 17. 20. 25. 26.

BEnchè per gli altri Serenissimi Re di questo Regno, ed ultimo per Sua Maestà sieno state fatte, mandate, e pubblicate diverse proibizioni dell' estrarre dal Regno per mare, *seu* per terra, oro, *seu* argento in massa, vaselli, o moneta alcuna, sotto comminazione di gravissime pene, e come si contiene in dette ordinazioni, ed editti, a' quali per alcuni infino al presente è stato contraffatto. Al presente detta Maestà, a maggior certezza di ciascuno: ed accioechè non si possa pretendere ignoranza, e per più aperta interpretazione, e dichiarazione delle predette passate inibizioni, *deliberate, et de certa scientia*, consultamente „ Or-
„ dina, e comanda, che persona al-
„ cuna per l' avvenire, di qualunque
„ stato, grado, legge, e condizione
„ si sia, per mare, *seu* per terra,
„ *publice, vel occulte*, non ardisca,
„ nè preauma, *seu* attenti, sotto co-
„ lore alcuno, potestà, o causa, quan-
„ tunque si pretendesse giusta, o ne-
„ cessaria estrarre da questo Regno,
„ nè consentire, estrarre per se, nè
„ per altro, qualunque qualità di mo-
„ neta d' oro, o argento, tanto di
„ quelle, che fossero state coniate
„ nelle Zecche del detto Regno, quan-
„ to altra qualunque estranea, *nec*
„ *etiam* oro, argento in verga, o mas-
„ sa, o in vasi quantunque fossero
„ usuali, nuovi, o vecchi, *etiam*
„ nell' Isola di Sicilia, o in altri
„ quali si vogliano Regni, e Signo-
„ rie d' essa Maestà, sotto pretesto
„ d' aver da comprare, o smerciare
„ in mercanzie, o che fossero prez-
„ zo di mercanzie vendute, o per
„ qualunque causa necessaria si sia,
„ senza espressa licenza *in scriptis* di

„ det-

Quantitas pro Vicario permittitur.

„ detto Illustre Luogotenente Gene-
„ rale, e Vicerè di Sua Maestà, del-
„ la quale abbia a costare negli atti
„ della Regia Camera della Somma-
„ ria; eccetto se fosse sì poca quan-
„ tità, che fosse necessaria per la
„ vita dell' estraente, della quale
„ quantità per detta causa, la detta
R. C. S. et Iiminarchae, seu portulani, et magistri annonae facultatem concedant ferendi quantitatem viatici. „ Camera, i nostri Portulani delle
„ Provincie, e i Capitani della gra-
„ scia, possano dar licenza, *omni*
„ *fraude cessante*, e qualunque il con-
„ trario delle cose predette *palam*, o
„ *occulte* terrà, o farà, *etiam* se non
„ fosse intercetto per la Corte, o
„ Officiale suo, saprà, e consentirà
„ esser contraffatto, e non lo revele-
„ rà, ed annuncierà alla detta Corte,
„ *ipso facto* incorra per ciascheduna
„ fiata *irremisibiliter* nella pena di
„ perdere tutta la pecunia, oro, o
„ argento, che contra la detta ini-
„ bizione si estraggono, ed anche la
„ pena di ducati mille, ed altra ad
„ arbitrio di detto Illustre Vicerè,
„ e Luogotenente Generale; e 'l de-
„ nunciante, ed accusatore abbia la
„ quarta parte di quello, che si avrà
„ per intercetto, e sarà tenuto segre-
Poen. amissionis rerum extract. centussium mille, et al. a declaranda. „ to". E per maggior notizia di detta ordinazione, si comanda che il presente Editto, ed inibizione, *more solito*, *cum voce praeconis*, sia preconizzata, e bandita per tutte le Terre demaniali del presente Regno, e i Doganieri l' abbiano a notificare a' padroni delle Navi, Galee, ed altri Navigli, qualunque fossero, che arriveranno nelle parti di dette Città, e Terre demaniali, ed in questo non sia negligente, sotto la detta pena. Ognuno si guardi, *modo aliquo*, contraffare, perchè si eseguirà detta pena senz' alcuna remissione. *Datum in Castro Novo Neap. die 16. Decembris* 1505. *Consalvus Fernandez. Jo: Baptista Spinellus Conservator Gener. Mi-*
Die 16. Dec. 1505. Consalvus Fernandez. *chael de Afflicto Locumtenens Magni Camerarii. Joan. de Tufo. Bernardinus Bernandus.*

## PRAMMATICA V.

### Ex §. 4. Pragm. C. V. anno 1540.

Facultas extrahendi aurum, et argentum, et animalia concedatur in forma Cancellariae.

ET quoniam in Regno ex extractione auri, et argenti extra Regnum saepius penuria sequitur, Regnumque ipsum exhaustum remanet: *Praecipimus, quod nulla deinceps licentia extrahendi ea concedatur, nisi quantum servitio nostro videbitur expedire; quo in casu tantum ipsa licentia concedatur, praecedente informatione in scriptis capta, signeturque manu Proregis, et Regentium Cancellariae, vel saltem unius ex eis, et expediatur in forma Cancellariae. Idque servetur in concedendo licentiam pro extractione bovum, et vaccarum, et aliorum animalium; qui contrafecerint, irremisibiliter puniantur poenis statutis, et aliis arbitrio nostro reservatis.*

Extractio animalium.

1540. Imp. Car. V.

## PRAMMATICA VI.

Suos non vendantur advenis sub poenis, tam venditori, quam emptori. Vide prag. 1. et ibi apostillam.

PErchè a nostra notizia è pervenuto, che non ostanti i Bandi, provvisioni, ed ordini, per Noi fatti per beneficio universale del Regno, circa la proibizione di estrarre il bestiame fuor di esso, per ovviare a' contrabbandi, che sopra di ciò si possono commettere, nondimeno molti esterni del Regno, e non abitanti in esso, tanto per se stessi, come per Regnicoli, con prestare il nome a' detti forestieri nelle compre di detti bestiami, che fanno, tanto nella Fiera di S. Bartolommeo in Benevento, come in altre parti del Regno, commettono frodi, e contrabbandi in estrarre detto bestiame (dopo che l' hanno comprato) fuora del Regno.

Al

Al che volendo Noi provvedere, per evitare ogni, e qualsivoglia frode, che in ciò si suole, e può commettere, che verisimilmente facendosi compre di bestiami per detti forestieri per loro istessi, o altri Regnicoli in nome loro, si fanno a tal effetto per estrarre detto bestiame fuora di Regno, per questo tenore del presente Bando „ Si ordina, e comanda „ che da qua in avanti, non sia persona alcuna, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, che „ debba vendere bestiame porcino a' „ forestieri esterni, e non abitanti „ nel Regno, in modo alcuno, nè „ qualsivoglia Regnicolo debba prestare il suo nome a' detti forestieri, in dette compre di porci, nè „ i forestieri predetti comprarli, sotto pena di ducati mille, di perdere il bestiame, ed altra maggiore, „ a nostro arbitrio riservata, nella „ quale s'incorrerà irremisibilmente da' „ contravvegnenti, rimanendo poi in „ loro *robore*, *et efficacia* gli altri „ Bandi, ed ordini fatti circa la proibizione, ed estrazione degli altri „ animali ". *Datum Neapoli die penult. Julii* 1560. *Don Perafan. Vidit Albert. Reg. Vid. Villan. Reg. Vidit Reverter. Reg. Soto Secret. In Bann.* 3.

Regnicola non permittat extrarum suo nomine appellari. Poen. centanaium mille aurium. animalium. et aliae arbitr.

Die 30. Julii 1560 D. Perafan.

## PRAMMATICA VII.

Linum in Territorio Neapol. natum Neapolim feratur at natum in Regno non exportetur.

AVendoci fatto intendere gli Eletti di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, che tutto il Lino, che si raccoglie ne' Distretti, e Casali di questa predetta Città, dopo essere maturato, e curato, i mercatanti, ed altri particolari persone per loro disegni, ogni anno se lo comprano, e l'estraggono da' detti luoghi, e quello portano a vendere, e smaltire per altre Terre, dentro, e fuora del Regno. Dal che ne nasce, che i detti lini vengono ad augumentare di prezzi eccessivi, e ne viene mancamento in questa predetta Città. E volendo provvedere, ed ovviare alle cose predette, per quello, che conviene al servizio di Sua Maestà, e beneficio universale de' suoi Sudditi; Per lo presente Bando „ Si „ ordina, e comanda a tutti, e quali „ si vogliano mercatanti, ed altre „ particolari persone, di qualunque „ stato, grado, e condizione si sieno, che in modo alcuno, da qua „ in avanti non debbano, nè presumano estrarre detti lini, che si „ raccolgono in detti Distretti, e „ Casali di questa Fedelissima Città „ di Napoli, per mare, nè per terra, e portargli a vendere, nè a lavorargli in altri luoghi, che in „ questa predetta Città di Napoli, „ suoi Casali, e Distretto: e che gli „ altri lini, che si raccolgono per le „ altre Terre, e Luoghi del Regno „ non si possano, nè debbano estrare fuora di detto presente Regno, „ senza nostro espresso ordine, e licenza sotto pena di perdere detti „ lini, di once cinquanta, ed altra „ pena a nostro arbitrio riservata; „ della qual pena pecuniaria si darà „ la quarta parte all' accusatore, e 'l „ resto si applicherà al Regio Fisco ": „ le quali pene si esigeranno irremisibilmente contra de' trasgressori. *Dat. Neap. die* 17. *Junii* 1562. *Don Perafan. Vid. Albertin. Reg. Vid. Revert. Reg. Vid. Villan. Reg. Vidit Patign. R. Soto Secret.*

Poen. amissionis lini unc. 50. et alia arbitr.

Die 17. Junii 1562. D. Perafan.

## PRAMMATICA VIII.

Equinum genus e Regno non exportetur. Vide prag. 13.

IN tempo del qu. Ill. Don Pietro di Toledo, allora Vicerè in questo Regno, fu fatto, e pubblicato Bando, proibendo, che non si potessero estrarre cavalli, puledri, nè anche

che giumente per fuora del Regno, dopo fu per Noi ordinato, che si osservasse con altre clausole, e condizioni, *videlicet*.

Philippus, etc. Bando, etc. Negli anni passari nel tempo dell' Ill. D. Pietro di Toledo allora Vicerè in questo Regno fu emanato Bando del tenor seguente, *videlicet*:

Carolus, etc. Bando, etc. Per quanto teniamo veritiera relazione da più parti, che da' passi, ed ultime esiture delle Provincie d' Abruzzo, continuamente si sono estratti, si estraggono cavalli, puledri, e giumente di razza, fuora del Regno, di contrabbando, senza nostra licenza, e contra gli ordini, bandi, e provvisioni per Noi fatte, e con saputa, ed intelligenza di alcuni de' Guardiani, e passeggieri, i quali permettono tali frodi, e sotto colore di voler portare i cavalli, puledri, e giumente di razza, da una Terra all' altra, *infra Regnum*, si vanno accostando a poco a poco a' confini, e poi in una notte li passano fuora del Regno, tal che una gran parte de' cavalli, puledri, e giumente prefate in questo modo si estraggono, e nel Regno pochissimi se ne trovano. Volendo però provvedere, e rimediare in questo, come conviene per lo servizio di S. M. e beneficio universale del Regno; Per tanto, col presente Bando „ Si ordina, e comanda a tutti, e singoli „ Baroni, tanto titolati come non „ titolati, e tutti altri sudditi, e „ vassalli, ed abitanti in questo Regno, di qualsivoglia stato, e condizione si sieno, che niuno debba „ passare, o far condurre cavalli di „ persona, puledri, o giumente di „ razza, di Regno di là del fiume „ di Pescara, ed incominciando dalla Terra di Popoli, infino alla „ marina di detta Terra di Pescara, „ come va al fiume prefato, e dalla „ Terra di Popoli in su verso la „ montagna niuno li debba menare, „ nè accostare ad una giornata appresso i confini del Regno, per „ qualsivoglia causa sotto pena a' Padroni, di chi saranno i cavalli, „ puledri, e giumente prefati, di „ mille duc. per ciascuna volta, che „ incorrano in questo, ed a quelli, „ che li menassero, sotto pena di „ galea in vita, e i cavalli, puledri, „ che pigliassero, sieno intercetti; „ la qual pena *irremisibiliter* s' eseguirà contra di essi, nè loro saranno „ ammesse l' escusazioni solite, che „ li conducano *infra Regnum* per uso „ de' Baroni, o altri, nel quale *ipso „ facto*, facendo il contrario, s' intenda essere incorsi, e per tenore „ del presente Bando, *ex nunc*, si „ dichiarano essere incorsi, e si condannano *irremisibiliter*, *videlicet*: Se „ alcuno Barone, o altra persona, „ che tiene lo stato, ovvero abitazione sua di là di Pescara appresso i confini del Regno, volesse far „ condurre per uso suo alcun cavallo, o puledro, debba dimandare „ licenza a Noi, o al Magnifico M. „ Portolano d' Abruzzo, il quale abbiamo deputato per l' osservanza, „ ed esecuzione circa questo, e con „ detta licenza lo debba far condurre, e non altrimenti, sotto la pena predetta, dando pleggeria sufficiente di tenerlo in Regno per uso „ loro, e di non lo estrarre fuora „ senza nostra licenza *in scriptis* ". Ed acciocchè niuno possa pretendere ignoranza; se ne pubblica il presente Bando per li luoghi soliti, e consueti di dette Provincie di Abruzzo, e chi darà tale notizia, e rivelazione a Noi, o al Magnifico M. Portulano, sarà tenuto segreto, e guadagnerà la quarta parte di quello, che se

ne

Equi, equae, et pulli, non extrahantur ultra flumen Piscariae, nec accedant prope fines spatio dier.

Poen. amissionis animalium, et centussium mille.

Poen. triremis perpetua.

Poen. ead.

Die 18. Maji 1548. D. Pedro Toledo.

ne percepirà. *Datum Neapoli die* 18. *Maii* 1548. *D. Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vidit Martial. Regens. Hieronymus Martyran. Profecr.*

2. E perchè conviene al servizio di Sua Maestà, e beneficio pubblico del Regno „ Che il detto Bando stia „ *in suo robore, et efficacia*, e si abbia da osservare non solo ne' prefati luoghi, in quello contenuti, ma *etiam* nella Provincia di Terra di Lavoro, in quanto tocca alla parte del Garigliano, ed in modo alcuno qualsivoglia persona tanto titolata, come non titolata, e tutti gli altri Sudditi, vassalli, ed abitanti in questo Regno, non debbano passare, e far condurre cavalli, puledri, e giumente di razza del Regno di là del fiume del detto luogo del Garigliano; *Verum* se alcuno Barone, o altra persona, che tiene lo Stato, ovvero abitazione sua di là del detto fiume appresso i confini del Regno, volesse far condurre per uso suo alcuno cavallo, o puledro, debba dimandare licenza a Noi, o al Mastro Portulano di detta Provincia di Terra di Lavoro, il quale abbiamo deputato per l'osservanza, ed esecuzione di questo, e con detta licenza, li debba far condurre, dando sufficiente pleggeria di tenerli nel Regno per uso loro, e di non li cavare fuora senza nostra licenza *in scriptis*, sotto

Pœn. ead.

le medesime pene in detto preinserto Bando contenute; e chi darà notizia, e rivelazione a Noi, o al detto Mastro Portulano, si terrà segreto, e guadagnerà la quarta parte di quello, che se ne percepirà, come nel sopraddetto Bando si dichiara. Per tanto per lo presente Bando s'ordina, e comanda a tutte le sopraddette persone, ed altre quali si vogliano, che debbano *ad unguem* osservare inviolabilmente quanto nel preinserto Bando si contiene di sopra dichiarato, *juxta ejus seriem, et tenorem*, sotto le dette pene, quali s'eseguiranno *irremisibiliter* contra gl'inubbidienti". *Dat. Neapoli in Regio Palacio die* 12. *Dec.* 1561. *D. Perafan. Vid. Albert. Reg. Vid. Villan. Reg. Vid. Revert. Reg. Vid. Patign. Reg. Soto Secr.*

Die 12. Dec. 1561. D. Perafan.

3. Ed essendosi veduto, e vedendosi per esperienza, che per molte particolari persone, non ostante i Bandi prefati, si sono commesse, e si commettono molte estrazioni di detti cavalli, poco curandosi delle pene, in quegli apposte; volendo sopra di ciò provvedere per quello, che conviene al servizio di S. M. e beneficio pubblico del Regno, ci è paruto, a tal che con effetto s'osservi la forma, e tenore di detti preinserti Bandi, alterare le pene in quelli contenute, e perciò per tenore del presente Bando „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutti, e singoli Baroni, titolati, e non titolati, ed altri Sudditi, ed abitanti in questo Regno, ed altri di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sieno, che non abbiano da estrarre, nè fare estrarre cavalli, puledri, nè giumente da questo Regno, senza nostro espresso ordine, e licenza *in scriptis*, sotto pena a quello, che ordinerà, e farà fare detta estrazione, essendo Nobile, di dieci mila ducati, e di relegazione perpetua in Isola per Noi dichiaranda; e non potendo pagare la detta quantità di danari, incorra in pena di deportazione in Isola da dichiararsi per Noi, ed essendo Ignobile di galea in vita; e nella medesima pena di galea in vita incorrano quelli, che li me-

Pœn. centum. decem mille, relegationi, vel triremis perpetuæ, aut deportationis, et amissionis animalium.

Pœn. ead.

ner-

„ nerranno, e condurrano, tanto se
„ saranno presi *in flagranti*, quanto
„ verificandosi di avergli estratti; e
„ gli Officiali, che saranno consape-
„ voli, e permetteranno detta estra-
„ zione senza detta nostra licenza *in*
Poen. mortis. „ *scriptis*, incorrano in pena di mor-
„ te naturale; e che i puledri, ca-
„ valli, o giumente sieno intercetti,
„ le quali pene *ipso facto*, facendosi
„ il contrario, si eseguiranno contra
„ di loro, e ciascuno di essi, nè sa-
„ ranno ammessi ad escusazione. E
„ perchè vi sono molti Baroni, ed
Habentes equarias prope fines, mittant quolibet anno R. C. S. numerum, colorem, et stigmata totius armenti. „ altri Padroni, i quali si ritrovano
„ avere razze di cavalli appresso i
„ confini del Regno, *et infra* i ter-
„ mini proibiti ne' presenti Bandi,
„ *et etiam* in Terra di Lavoro, in
„ quanto tocca alla parte del Gari-
„ gliano; Ordiniamo similmente per
„ lo presente Bando a ciascuno de'
„ prefati, che fra il termine di gior-
„ ni venti, decorrendi dopo della
„ pubblicazione di esso, debba dare,
„ o mandare nota nella Regia Came-
„ ra della Sommaria, particolarmen-
„ te, e distintamente, co' peli, e
„ marchi di tutti que' cavalli, pule-
„ dri, e giumente, che tengono; e
„ non mandando la nota prefata, e
„ trovandosi in potere loro i detti
„ cavalli, ovvero mandandola difet-
„ tiva, e trovandosi avere maggiore,
„ *seu* minore quantità di detti caval-
„ li, puledri, o giumente, di quel-
„ li, che daranno in detta nota, in-
„ corrano *etiam* nelle pene sopraddet-
„ te, siccome gli avessero estratti
„ fuora del Regno; non facendosi
„ però costare per testimonio degno
„ di fede esser morti quegli, i qua-
„ li avranno dato in nota con esibi-
„ zione de' cuoi del medesimo pelo,
„ e marchi, o essere stati estratti
„ colla detta nostra licenza *in scriptis*,
„ e così debbano continuare di anno
„ in anno, sotto le medesime pene
„ sopraddette, quali si esigeranno *ir-*
„ *remisibiliter* contra de' trasgressori".
*Datum Neapoli in Regio Palatio die 19. Octobr. 1566. Don Perafan. Vid. Pignonus Reg. Vid. Patignus Reg. Lobera Protocret. In lib. Bannor. 5. fol. 260.*

Die 19. Oct. 1566. D. Perafan.

## PRAMMATICA IX.

Non exportetur per terram triticum in Provinciis Aprutii vid. prag. 12.

BEnchè per Bandi, provvisioni, ed ordini sia stato proibito, ed imposta pena, perchè dalle Provincie d' Abruzzo, non si potessero estrarre per terra grani per fuora del Regno, senz' ordine, e licenza; nondimeno siamo stati informati, che per alcuni (poco curandosi delle pene predette) non si lascia di commettere di continuo delle dette estrazioni in disservizio di Sua Maestà, e danno de' suoi Sudditi; e volendo in questo provvedere, per quello, che conviene al servizio della predetta Maestà, e beneficio pubblico di questo Regno; ci è paruto fare il presente Bando, per virtù del quale „ Si ordina, e
„ comanda, che non sia persona al-
„ cuna di qualsivoglia stato, grado,
„ e condizione si sia, che dal dì
„ della pubblicazione di esso in avan-
„ ti, debba estrarre dal Regno per
„ terra dalle dette Provincie di A-
„ bruzzo, grani senza ordine, e li-
„ cenza nostra *in scriptis*, sotto pe-
Poen. triremis per quinquen. et amiss. tricis, et animalium. „ na tanto a' padroni de' grani, che
„ gli estraessero, o facessero estrarre,
„ quanto a' vaticali, servitori, e fa-
„ migli, che li portassero in con-
„ ttabbando, di cinque anni di ga-
„ lea, e tanto più tempo, quanto a
„ Noi parrà, oltra di perdere i grani,
„ ed animali, co' quali portassero
„ detti grani, e nella medesima pe-
„ na s' incorra, ancorchè si ritrovas-
„ sero in cammino per dentro delle
„ det-

„ dette Provincie di Abruzzo de' pre-
„ detti grani carichi, per commette-
„ re contrabbando; ed essendo i Pa-
„ droni di detti grani Nobili, in-
„ corrano in pena di dieci anni di
„ relegazione, e tanto più tempo,
„ quanto a Noi parrà, considerando,
„ che la malizia degli uomini ogni
„ dì va aumentando, e le frodi con
„ difficoltà si possono porre in vero;
„ Vogliamo, ed ordiniamo, che i
„ contravvegnenti al presente Bando
„ possono essere convinti per testimo-
Probatio privilegiaria. „ nj singolari; Ordinando, e coman-
„ dando per virtù del presente Ban-
„ do a tutti, e singoli Officiali, e
„ Tribunali, *et signanter* al Commes-
„ sario de' contrabbandi delle dette
„ Provincie, presenti, e futuri, che
„ attendano all' osservanza del pre-
„ sente Bando, e quando troveranno
„ alcuno contravvegnente dopo che
„ sarà per essi, o per ciascun di lo-
„ ro presa l' informazione, ce ne
„ debba dare particolare avviso, ac-
„ ciocchè possiamo ordinare, se gli
„ se avrà da dare maggior condanna-
„ zione della sopraddetta dichiarata.
„ Dichiarando, che non intendiamo
„ per virtù del presente fare pregiu-
„ dizio alcuno a' detti Bandi, prov-
„ visioni, ed ordini, che si ritro-
„ vano essere stati fatti, e pubblica-
„ ti contra quegli, i quali avessero
„ commesso simili contrabbandi, in-
„ sino al dì della pubblicazione di
„ questo, ma vogliamo, ed ordinia-
„ mo, che si proceda contra di lo-
„ ro irremisibilmente per le pene,
„ in detti Bandi, ordini, e provvi-
„ sioni, contenute ". *Dat. Neap. In Regio Palatio, die 27. mensis Junii* 1571. *Anton. Card. de Granvela. Vid. Reverter. Reg. Vid. Salernit. Reg. Lobera Prosecr.*

Die 27. Jun. 1571. Card. de Granvela.

*Decretum R. C. S.*

*sive*

## PRAMMATICA X.

PErchè ritroviamo, che gli anni passati fu pubblicato Bando del tenor seguente, *videlicet*: Prohibetur extractio auri, et argenti, etiam immisti.

Perche gli anni passati l' Illustrissimo Signor Vicerè fece pubblicare, et emanare Bando del tenor seguenta, *videlicet*:

Perchè s' intende, che da questa Città di Napoli, e Regno, tanto per mare, quanto per terra, si estraggono buone somme di danari, tanto di oro, quanto d' argento, sì di monete di questo Regno, come di monete di fuora del Regno, senza nostra licenza: e per commettersi maggior frode, l' estraggono in massa, *seu* in verghe d' oro, e d' argento: E volendo Noi ovviare a tante frodi, e disordini; Per lo presente Bando „ S' or-
„ dina, e comanda a tutte, e quali
„ si vogliano persone, di qualsivoglia
„ grado, e condizione si sieno, che
„ da oggi in avanti, non presumano,
„ nè ardiscano, nè per mare, nè per
„ terra dalla predetta Città di Na-
„ poli, nè da tutto questo Regno,
„ estrarre niuna sorta di monete, nè
„ d' oro, nè d' argento, nè in massa,
„ nè in verga, nè in vasi lavorati,
„ senza espressa nostra licenza, ed
„ ordine. Ed essendo per mare, si
„ cascherà nella pena di perdere la
„ detta moneta, o d' oro, o d' argento,
„ o verghe, o d' altrettanta quantità, o
„ valore, quanto sarà quello, ch' e-
„ strarrà, e 'l padrone della nave, o
„ naviglio, che *scienter* piglierà det-
„ ta moneta d' oro, o d' argento, ca-
„ schi nella pena medesima, ed in
„ altra pena, a nostro arbitrio riser-

Vide prag. 4. 11. 17. 20 25. 26. 30. in quibus augetur poena.

Exportatio committa censetur statim, ac res erunt immissæ in navigia, vel jumenta sarcinaria.

„ va-

„ vata. E chi l'estraesse per terra „ caschi nella medesima pena: *Di-* „ *chiarando* per lo presente Bando, „ che s'intenda estratta la detta mo- „ neta d'oro, o argento, ed incor- „ rere nelle pene predette, *eo ipso*, „ che sarà caricata per estrarsi, tan- „ to per mare, quanto per terra, se „ non avrà licenza dal padrone, o co- „ lui, che la porterà; *ipso facto*, „ che la porterà, o porrà in cam- „ mino; ed ognuno si guardi della „ mala ventura, le quali pene s'esegui- „ ranno, ed esigeranno *irremisibiliter*".

Die 16. Dec. 1532.

*Datum in Castro Novo Neap. die 16. Decembris* 1532. *Post datum* „ Vo- „ gliamo, che non ostante, che non „ sieno ritrovati *in flagranti* i delin- „ quenti sieno puniti ogni volta; che „ si ritroverà avere contravvenuto al „ Bando presente". *Datum, ut su-* *pra: Don Pedro de Toledo. Vidit de Calle Reg. Vid. Loffredus Reg. Bernardin. Martyrnus Secretar. In Cur. 20. fol. 291.*

Puniendi, etiam non capti in flagranti.

D. Pedro de Toledo.

Omnis pecunia importeta a Regno, non exportetur.

2. Al presente intendendo Sua Eccellenza, che alcune persone, le quali vogliono estrarre dette monete, oro, o argento, essendo trovate, pigliano escusazioni, che sia moneta, oro, o argento, portati di fuora del Regno per transito, ed altri sogliono allegare, che li portano per *infra Regnum*, in Calabria, o in altre Provincie, e sotto queste escusazioni commettono le frodi. Perciò a maggior dichiarazione, ed a tal che le persone non si possano più escusare „ Si „ dichiara, ordina, e comanda ad „ ogni persona di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, tanto „ Regnicola, quanto d'estra Regno, „ ancorchè allegasse non essere stata „ altre volte in Regno, che la pre- „ inserta proibizione, e Bando s'in- „ tenda ancora, e debba osservarsi „ di tutte le monete d'oro, o d'ar- „ gento di qualsivoglia stampa, tan- „ to del Regno, quanto *extra Re-* „ *gnum*, le quali s'immetteranno fuo- „ ri del Regno *per transitum, et etiam* „ di quelle monete, oro, ed argen- „ to, che si volessero portare per „ mare *infra Regnum*, tal che non „ si possano estrarre, nè imbarcare, „ senza espressa licenza *in scriptis* di „ Sua Eccellenza, e trovandosi esser „ estratte, ovvero imbarcate senza „ detta licenza *in scriptis* di Sua Ec- „ cellenza, *ipso jure et ipso facto*, sa- „ ranno incorsi nella pena contenuta „ nel preinserto Bando, ancorchè fos- „ sero stati danari, oro, od argento „ immesso da estra Regno, o fosse- „ ro entrati in Regno *per transitum*; „ ognuno si guardi di contravvenire, „ che gli sarà detta pena esatta irre- „ misibilmente". *Datum in Castro* *Novo Neapoli die 11. Octobr. 1551. Don Pedro de Toledo. Vid. Polo Reg. Vid. Villan. Reg. Vid. Fonseca Reg. Lubera Prosecr. Martiran.*

Poen. ead.

Die 11. Oct. 1551. D. Pedro de Toledo.

3. E perchè compete al servizio della Regia Corte, e bene pubblico, che detto Bando s'abbia da osservare *ad unguem*, sotto la pena in essa contenuta, *etiam* nelle Provincie della Terra d'Otranto, e Basilicata: al presente „ Ordiniamo a qualsivoglia „ persona, di qualunque stato, gra- „ do, e condizione si sia, che deb- „ ba *ad unguem* osservare detto Ban- „ do, e quanto in quello si contie- „ ne, giusta la sua forma, e tenore „ sotto le pene in esso contenute". *Dat. Neap. die 10. Novembris* 1573. *Bernardinus de Sancta Cruce pro Magn. Camerar. Franciscus Alvarez de Ribera. Joannes Baptista Crispus Proatto-* *rum Magistr. Cons. Detius Raparius Secretarius. In litterarum Cur. 8. fol. 25.*

Poen. ead.

Die 10. Nov. 1573. Bernard. de Sancta Cruce.

## PRAMMATICA XI.

Prag. 9. Contra exportantes triticum per terram in Provinciis Aprutii statuitur poena trirem. per decenn. contra nobiles, et relegationis in vita contra nobiles.

NEgli anni passati fu per Noi fatto, e di ordine Nostro pubblicato Bando, per lo quale si ordinava, e comandava, che non si dovesse estrarre dal Regno per terra dalle Provincie di Abruzzo grano, senz'ordine, e licenza Nostra *in scriptis*, sotto pena tanto a' Padroni di detti grani, che gli estraessero, o facessero estrarre, quanto a' vaticali, servitori, e famigli, che li portassero in contrabbando, di cinque anni di galea, e tanto più tempo, quanto a Noi avesse paruto, oltra di perdere i grani, ed animali, co'quali portassero detti grani, e che nella medesima pena si fosse incorso, ancorchè si ritrovassero in cammino per dentro le dette Provincie di Abruzzo de' predetti grani carichi per commettere contrabbandi, e che se fossero stati i padroni di detti grani Nobili, fossero incorsi nella pena di dieci anni di relegazione, e tanto più tempo, quanto a Noi avesse paruto, e che i contravvegnenti a detto Bando avessero potuto essere convinti per testimonj singolari, come il predetto, ed altro più particolarmente si contiene nel detto Bando, spedito sotto la data de' 26. di Giugno del 1571.

V. sup. prag. 9.

E perchè siamo stati informati, che molti, poco curandosi delle dette pene, commettono i detti contrabbandi di grani; Volendo sopra ciò provvedere per quello, che conviene al servizio di Sua Maestà, e beneficio pubblico di questo Regno, ci è paruto fare il presente Bando, per lo quale („ confermando il detto precalendato Bando ) Alteriamo le dette „ pene a quelli, che contravverranno in esso: cioè agl' Ignobili di „ dieci anni di galea, ed a' Nobili „ di relegazione in vita, ed in altra „ maggior pena, a nostro arbitrio „ riservata, oltra di perdere i grani, „ ed animali, co'quali portassero detti „ grani. Per tanto diciamo, e comandiamo a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, *et signanter* della „ Regia Udienza di dette Provincie „ d'Abruzzo, che debbano attendere „ all'osservanza del presente Bando, „ e quando troveranno alcuno contravvegnente, dopo che sarà per „ essi, e ciascuno di loro presa l'informazione, ce ne debbano dare particolare avviso, a tal che possiamo ordinare, se lor si avrà da dare maggior condannazione della predetta dichiarata. Dichiarando, che „ non intendiamo per virtù del presente far pregiudizio alcuno al detto Bando, provvisioni, ed ordini, „ che si ritrovano esser stati fatti, „ e pubblicati contra di quelli, i „ quali avessero commessi simili contrabbandi infino al dì della pubblicazione di questo; ma vogliamo, „ ed ordiniamo, che si proceda contra di loro irremisibilmente per le „ pene in detto Bando, ordini, e „ provvisioni contenute". *Dat. Neap. die 9. mentis Martii* 1574. *Anton. Card. de Granvela. Vid. Revert. Reg. Vid. Salernitan. Reg. Vid. Salazar Reg. Lobera Prosecr.*

Poena triremis per decennium et relegat. perpetuae, et emissionis frumenti et animalium.

Die 9. Mart. 1574. Card. de Granvela.

## PRAMMATICA XII.

Exportante triticum, fromenta, et fruges extra Regnum.

ESsendo venuto a Nostra notizia, che da molti anni in qua, si sono estratti, e tuttavia si fanno diverse estrazioni di grani, e di altre vittovaglie proibite ad estraersi senza nostra licenza in contrabbando, con molto disservizio, e danno del Regio patrimonio, e della pubblica utilità, e questo tanto più secretamente si fa, quanto che in molte parti del

del presente Regno, nel quale si fanno l'estrazioni predette contra gli estraenti sono introdotte solamente le pene pecuniarie, dal che s'intende, che con molta frequenza simili eccessi si commettono; al che volendo rimediare, essendoci di più fatta istanza sopra di ciò dal Magnifico Avvocato Fiscale del Regio patrimonio; con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo deliberato provvedere, come per lo presente Bando „ Si ordina, e comanda, che da qua „ in avanti, qualsivoglia persona di „ qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia tanto titolata, come „ non titolata, non presuma estrarre, o fare estrarre grano, orzo, e „ legume di qualsivoglia qualità, ed „ altre vittovaglie, in qualsivoglia „ quantità, per quelle mandare *extra Regnum*, senza espressa nostra licenza, sotto pena di galea per anni cinque a rispetto di quei Ministri, che attualmente estrarranno, ed anche sotto la medesima pena a' marinari, ed altri padroni di vascelli marittimi, sopra i quali saranno caricati detti grani, e vittovaglie, ed altra *etiam* corporale a nostro arbitrio riservata; con dichiararsi come per lo presente Bando dichiariamo confiscati, ed applicati *ipso jure* alla nostra Regia Corte i vascelli predetti; quanto all'altre persone di maggior condizione, che faranno fare l'estrazioni predette sotto pena di anni cinque di relegazione, ed altra *etiam* corporale, a nostro arbitrio similmente riservata. Dichiarando espressamente, che facendosi l'estrazione predetta con ordine, e saputa de' Baroni, tanto titolati, come non titolati, ed altri utili padroni di cose feudali delle loro Terre, e Feudi; oltra le pene predette, tali Baroni, e Feudatarj incorrano nella pena di altri ducati quattromila, da applicarsi alla Regia Corte. Dichiarando ancora che facendosi estrazione con saputa, o con ajuto di Officiali Regj, o de' Baroni, detti Officiali s'intendano esser incorsi nelle pene predette, e nella privazione de'loro officj, ed in altra maggiore, a nostro arbitrio riservata. Ed acciocchè l'esecuzione nelle cose predette possa con maggior facilità, e sicurezza farsi; vogliamo, e così per lo presente Bando ordiniamo, che qualunque persona rivelerà le dette estrazioni; *seu* alcuna di esse, potendo quelle in vero, consegua la quarta parte di dette pene pecuniarie, *ut supra*, imposte, quale presente nostro Bando vogliamo, che si abbia da osservare in tutto il presente Regno, eccettuandone però le Provincie di Abruzzo *citra*, *et ultra*, nelle quali si rittova sopra di ciò particolarmente provveduto. E vogliamo ancora, che il delitto dell'estrazione predetta s'intenda consumato, e perfetto, caricato che sia il grano, e altre vittovaglie ne' vascelli marittimi, poichè quanto a dette estrazioni, ed altri sopradetti, non resta altro che fare". *Datum Neap. die* 16. *mensis Februarii* 1577. *El Marques. Vid. Reverter. Reg. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar. Reg. Puente Prosecr.*

Poen. triremis per quinquen.

Comprehendantur nautae, eum publicatione navigiorum.

Poen. relegat. per quinquenn. et alia corporis arbitr.

Baronet ultra alias poen. solvant centum. quatuor mille.

Poen. aud. contra officiales Regios privat. offic. et alia arbitraria.

Excipiuntur Provinc. Aprutii.

Die 16. Febr. 1577. El Marques.

## PRAMMATICA XIII.

Genus equitum e Regno prohibetur exportari, ut supra prag. 8.

ESsendosi negli anni passati per ordini, e Bandi provveduto, ed ordinato il modo, che si avea da tenere, acciocchè da' passi, ed ultime esiture di questo Regno non si fosseto estratti puledri, cavalli, e giumente per fuori del Regno in contrab-

trabbando, senza nostra licenza, sotto le pene in quelle contenute; ci è pervenuto a notizia, che alcuni, per fraudare gli ordini, e Bandi predetti, estraggono, e fanno estrarre i detti cavalli, puledri, e giumente per mare per fuori del detto Regno, senza la detta nostra licenza, e che di questo modo se ne sono estratti alcuni, e se ne potrebbero estrarre in frode de' diritti.

E volendo Noi in questo provvedere, per quello che conviene al servizio di Sua Maestà, e beneficio pubblico di questo predetto Regno, a tal che per l'estrazioni in contrabbando di detti cavalli, puledri, giumente, non ne sia mancamento, ma abbondanza in questo predetto Regno; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Dicimo, ordiniamo, e co„ mandiamo, che in modo alcuno „ qualsivoglia persona, tanto titola„ ta, quanto non titolata; e tutte „ le altre quali si vogliano persone, „ non possano, nè debbano estrarre, „ nè fare estrarre da questo predetto „ Regno, non solo per terra, ma nè „ meno per mare, cavalli, o pule„ dri, o giumente, senza ordine, e „ licenza nostra *in scriptis*, sotto pe„ na a colui, che ordinerà, e farà „ ordinare detta estrazione, essendo „ Nobile di diece mila ducati, e di „ relegazione perpetua in Isola per „ Noi dichiaranda; e non potendo pagare la certa quantità incorra in pena di deportazione, *etiam* „ in Isola dichiaranda per Noi, ed „ essendo Ignobile di galea in vita; „ e nella medesima pena di galea in „ vita incorrano quelli, che imbarcheranno, e porteranno co' loro va„ scelli, o di altri, tanto se saran„ no presi *in flagranti*, quanto veri„ ficandosi avergli estratti, o fatti „ estrarre: e gli Officiali, che saran„ no consapevoli, e permetteranno „ detta estrazione, senza detta No„ stra licenza *in scriptis*, incorrano „ in pena di morte naturale, ed i „ cavalli, puledri, o giumento sieno „ intercetti; le quali pene *ipso facto*, „ facendosi il contrario, si eseguiran„ no contra di loro, e ciascuno di „ essi, nè saranno ammessi ad escusa„ zione". Ed ancorchè per altri Bandi stia provveduto, che non si debbano passare, e far condurre cavalli di persona puledri, o giumente di razza, di là dal fiume del Gariglia-no; ma quando alcun Barone, o altra persona, che tiene lo Stato, ovvero abitazione sua di là dal detto fiume, appresso i confini di detto Regno, volesse farsi condurre per uso suo alcun puledro, o cavallo, dovesse dimandare licenza a Noi, o al Magn. Portolano di detta Provincia di Terra di Lavoro, e con detta licenza se lo avesse potuto far condurre, con pleggeria di tenerlo in Regno per uso loro, e di non cavarlo fuora senza nostra licenza, sotto le pene, in detti Bandi contenute; ci è paruto per molte cause, e degni rispetti, che muovono la mente nostra, ordinare, siccome per tenore del presente „ Ordiniamo, che in „ modo alcuno, per qualsivoglia cau„ sa niuna persona di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sia, „ possa estrarre, nè fare estrarre di „ là dal detto fiume di Pescara nella „ Provincia di Abruzzo, cavalli, „ puledri, o giumente, senza darne „ notizia a Noi, ed ottenerne licen„ za nostra *in scriptis*, sotto le me„ desime pene, che di sopra stanno „ dichiarate. E vogliamo, che gli „ Scafari, Guardiani, ed altri Offi-

Etiam non capti in flagranti.

Poen. ead.

Poen. ut supra prag. 8.

Poen. triremis perpet.

Poen. ead.

Portatores, et Custodes.

cia-

„ ciali, che riseggono nelle parti, e
„ confini predetti, che permettessero
„ dette estrazioni, senza la nostra li-
Poen. triremis per decennium. „ cenza, *in scriptis obtenta*, incorra-
„ no in pena di anni dieci di galea.
„ E quelli, che si troveranno aver
„ razza di cavalli, o aver puledri,
„ o giumente di là da' detti fiumi,
„ e confini, debbano, e ciascuno di
„ essi debba fra il termine di giorni
„ venti, decorrendi dal dì della pub-
„ blicazione del presente, dare, o
„ mandar nota nella Regia Camera
„ della Summaria particolarmente, e
„ distintamente co' peli, e marchi di
„ tutti que' cavalli, puledri, e giu-
„ mente, che tengono; e non man-
„ dando la nota predetta, e trovan-
„ dosene in poter loro, ovvero man-
„ dandola difettiva, e trovandosi a-
„ ver maggiore, o minore quantità
„ di detti cavalli, puledri, o giu-
„ mente di quelli, che daranno nel-
Poen. ead. „ la nota predetta, incorrano *etiam*
„ nelle sopraddette pene, siccome gli
„ avessero estratti fuora del Regno;
„ non facendoci però costare per te-
„ stimonj degni di fede, d' esser mor-
„ ti quelli, i quali avranno dati in
„ nota, con esibizioni de' cuoi del
„ medesimo pelo, e marchi, o esse-
„ re stati estratti colla detta nostra
„ licenza *in scriptis*, e così debbano
Poen. ead. „ continuare d'anno in anno, sotto
„ le medesime pene sopraddette, qua-
„ le si esigeranno, ed ordiniamo,
„ che si esigano irremisibilmente con-
„ tra de' trasgressori, restando in lo-
„ ro *robore*, *et efficacia* tutt' i Bandi,
„ ed ordini, per li quali sta proibi-
„ to di potersi estrarre da questo
„ predetto Regno di qualsivoglia par-
„ te, e luogo di esso, cavalli, pu-
„ ledri, e giumente; i quali confer-
„ miamo, e comandiamo, che si e-
„ seguano indiminutamente, sotto le
„ pene in essi dichiarate ". *Datum Neapoli die* 10. *Novembris* 1579. *D. Juan de Zunica. Vid. Revert. Regens Vid. Salern. Reg. Vid. Salazar Reg. Bastida de Munaten. Secr. In Banner.* 1. *fol.* 4.

Die 10. Nov. 1579. D. Juan. de Zunica.

## (*) PRAMMATICA XIV.

Non potest extrahi à Regno moneta argentea sub poena, etc.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX *ec.* Ancora che a tempo delli altri Vicerè, che *pro tempore* sono stati in questo Regno sia stato prouisto, et ordinato per li continui contrabanni, che si faceuano di monete d' argento che non si hauessero possuto estrahere fuora del Regno predetto delle dette monete d' argento senza loro licentia *in scriptis obtenta*, sotto le pene prefisse in li Bandi, et ordini sopra ciò fatti: nondimeno s' è visto che molte persone per occasione della minorità delle pene in dette prohibitioni apposte, poco curandosi d' incorrere in dette pene hanno estratto, et estraheno da questo predetto Regno, gran quantità della detta moneta in contrabanno in danno del publico del detto Regno, et in disseruitio di Sua Maestà, poi che per occasione di detti contrabandi viene a disminuire il numero delle monete predette in Regno, et il comercio potria mancare per non ci essere abondantia di detta moneta, con la quale si attende al comercio predetto, tal che volendo prouedere per quello che conuiene al Regio seruitio, et al beneficio publico di questo predetto Regno, ci è parso fare il presente Banno *omni tempore valituro*, per lo quale confirmando li detti Banni, et ordini, *alias* fatti per li quali si prohibisce la detta estrattione di moneta d' argento, et augumentando pena a pene commandamo che in nullo modo si possano cauare dal Regno nissuna sorte delle dette monete d' argen-

gen-

gento in molta, ne in poca quantità, senza ordine, et licenza nostra *in scriptis obtenta*, non solo sotto le pene in detti Banni, et ordini declarati, ma anco sotto altre pene maggiori *etiam* corporali reseruate ad arbitrio nostro, secondo la qualità della persona che contrauenirà, et la quantità delli denari d'argento che si estraherà in contrabanno. *Dat. Neap. die* 24. *Augusti* 1581. *Don Ioan de Zunica. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Salazar Regens. Bastida de Munationes Secret.*

Die 24. Aug. 1581.

## PRAMMATICA XV.

Non licet exportare monetam argenteam, nec Hispaniensem mb poena, etc. Vide prag. 17. 20. 25. 26. in d. prag 17. et aliis augetur poena.

ANcorchè per Prammatiche, ed altri Bandi sia stato provveduto, ed ordinato, acciocchè da questo Regno, non si estraggano danari di argento di niuna sorta in contrabbando, con essere state imposte le pene contra de' contrabbandieri, oltra la pena di perdersi la moneta, che si fosse ritrovata in contrabbando, siamo stati informati, che molte persone commettono de' contrabbandi predetti per fuori di questo predetto Regno; e particolarmente per lo Regno di Sicilia, *etiam* della moneta d'argento, ch'è venuta, e viene da Spagna, a causa, che sono confidati, che non essendo presi *in flagranti* colla moneta, che perciò non la vengono a perdere, e poco si curano, che dopo commesso il contrabbando, incorrano nell' altre pene, contenute in dette Prammatiche, e Bandi; dal che è nato, e nasce, che di continuo si sono fatte, e si fanno delle dette estrazioni delle predette monete d'argento senza nostra licenza, e viéne da questo il mancamento in questo predetto Regno della detta moneta in disservizio di S. M., ed in danno de' Sudditi Regj. Al che volendo Noi provvedere, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Di-
„ chiariamo, stabiliamo, ed ordiniamo, che oltra l'altre pene, nelle
„ quali incorreranno simili contrabbandieri, le quali sono dichiarate
„ in dette altre Prammatiche, e Bandi, debbano ancora incorrere nella
„ pena di pagare alla Regia Corte
„ tutta quella quantità di danari del-
„ le dette monete d'argento, ch' e-
„ straessero in contrabbando da que-
„ sto predetto Regno, ancorchè non
„ fossero simili contrabbandieri tro-
„ vati co' danari *in crimine flagranti*;
„ ma vogliamo, che basti pruova le-
„ gittima d'essersi estratti, e tutta
„ la quantità di danari d'argento di
„ qualsivoglia sorta, *etiam* di Spagna,
„ che fosse stata estratta, e si estraes-
„ se, dal dì della pubblicazione del
„ presente Bando *in antea*, senza no-
„ stra licenza, per lo detto Regno di
„ Sicilia, e per qualsivoglia altra par-
„ te fuora di questo predetto Regno,
„ la possa esigere la predetta Regia
„ Corte, tanto dal padrone de' dana-
„ ri, che gli avrà fatti estrarre,
„ quanto da quelli, che gli estrarran-
„ no, ed avranno consentito nella
„ detta estrazione: restando in loro
„ *robore*, *et efficacia* tutte l'altre Pram-
„ matiche, e Bandi fatti per lo pas-
„ sato, i quali ordiniamo, che s'e-
„ seguano in tutto il di più, e per
„ l'altre pene, in essi apposte, sen-
„ za contraddizione alcuna. *Comman-*
„ *dando* a tutti gli Officiali, e Tri-
„ bunali, che debbano attendere, e
„ ciascuno di essi attenda a far' os-
„ servare tanto il presente Bando,
„ quanto tutti gli altri Bandi, e
„ Prammatiche fatte, e pubblicate
„ per evitare simili contrabbandi, ed

Poen. solvendi quantitatem extractam.

Exportatio potest probari.

Comprehendantur fautores.

Ut sup. prag. 3. §. 20.

esc-

„ eseguiranno inviolabilmente tanto „ per la predetta pena, *ut supra*, di„ chiarata nel modo sopraddetto, „ quanto per tutte l' altre pene, in „ dette Prammatiche, e Bandi, ap„ poste, e de' danari, che esigeranno „ dalla detta Regia Corte, per occa„ sione di simili contrabbandi, si „ darà, ed ordiniamo, che si dia il „ quinto al rivelatore subito, che „ saranno pervenuti in potere della „ predetta Regia Corte, e che sia „ tenuto segreto ". E così s'esegua, che tal' è nostra volontà. *Datum Neap. die* 12. *menfis Julii* 1582. *D. Juan. de Zunica. Vid. Salernitan. Reg. Vid. Salazar. Reg. Vid. Daroca Reg. Baſtida de Munaton. Secr.*

Die 12. Jul. 1582. D. Juan. de Zunica.

## PRAMMATICA XVI.

Exportari pulvis, salnitrum, aut sulfur, non potest a Regno sine falcuitate concessa. Vide prag. 18. 45.

ANcorchè si ritrovi proibito, che da questo Regno di Napoli non si possa far' estrazione alcuna di Salnitro, Zolfo, e Polvere; tuttavia intendiamo, che si commettano delle dette estrazioni, senza nostra licenza, ed ordine, in disservizio di Sua Maestà. Al che volendo provvedere, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal „ dì della pubblicazione di esso in „ avanti, non sia persona alcuna, „ di qualunque stato, grado, e con„ dizione si sia, che debba estrarre, Poen. telegat. vel tritem. per decenn. et alia declaranda. „ senza ordine, e licenza nostra, *in scriptis* ottenuta, da questo predet„ to Regno niuna quantità di Salni„ tro, Zolfo, e Polvere, sotto pena „ a' Nobili d' anni dieci di relegazio„ ne, ed agl' Ignobili d' anni dieci „ di galea, ed altra pena a nostro „ arbitrio riservata, tanto a' detti „ Nobili, quanto a' detti Ignobili, „ quali pene comandiamo, che si „ debbano eseguire inviolabilmente da „ ciascuno, che contravverrà ". *Datum Neapoli die* 5. *Februarii* 1583. *D. Pedro Giron. Vid. Salern. Reg. Vid. Daroca Reg. Baſtida de Munaton. Secretar.*

Die 5. Febr. 1583. D. Pedro Giron.

## PRAMMATICA XVII.

Argentum factum, aut infectum non exportetur e Regno.

ESsendosi negli anni passati per li nostri Predecessori Vicerè in questo Regno fatti, e pubblicati Bandi, e Prammatiche, perchè non si dovessero estrarre da questo predetto Regno monete di qualsivoglia sorta di argento, nè argento in verga, o in massa in contrabbando, sotto le pene, in dette Prammatiche, e Bandi, apposte; s' è inteso, che per alcuni si sono fatte, e si fanno delle dette estrazioni in contrabbando, poco curandosi delle pene imposte: poichè specialmente non si è imposta pena corporale, dal che ne può nascere danno al Pubblico, e disservizio di Sua Maestà, atteso che per cagione de' contrabbandi predetti potrebbe venire a diminuirsi il numero delle dette monete, ed argento in Regno, e il commercio potrebbe mancare quando non ci fosse abbondanza di detta moneta, ed argento, colla quale si attende al detto commercio. Per tanto, per quel che conviene al servizio Regio, ed al Pubblico beneficio di questo predetto Regno, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale (confermando i detti Bandi, Prammatiche, ed Ordini *alias* fatti, circa il proibire l' estrazione predetta, aumentando pena a pena) „ Comandiamo, „ che non si possa in modo alcuno „ estrarre da questo predetto Regno „ niuna sorta di dette monete d' ar„ gento, nè argento in verga, nè „ in massa, nè in molta, nè in po„ ca quantità, senza ordine, e li„ cen-

Prag. 3. 5. 10. et 15. cod. vi. de prag. 20. aug. 27. 30.

Poen. mortis, et amiss. pecuniæ.

„ cenza nostra *in scriptis* ottenuta, „ sotto pena di morte naturale, la „ quale vogliamo, ed ordiniamo, che „ si esegua *irremissibiliter* contra qual„ sivoglia che contravverrà, e tanto „ contra gli estraenti, quanto contra „ i mandanti, o procuranti l'estra„ zione predetta; oltra che voglia„ mo, che si perdano i danari, che „ si estrarranno in contrabbando, e „ si applichino alla Regia Corte; de' „ quali, ordiniamo, che si dia il „ quinto al rivelatore subito che sa„ ranno pervenuti in potere della Re„ gia Corte, e così si esegua, che „ tal' è nostra volontà ". *Dat. Neapoli die* 31. *Martii* 1584. *Don Pedro Giron. Vid. Salern. Regens. Vid. Cadena Proreg. Bastida de Munat. Secr.*

Die 31. Mart. 1584. D. Pedr. Giron.

## PRAMMATICA XVIII.

Pulverem plurium vendentes, vel ementes causa illam exportandi e Regno, puniantur ut prag. 16. cod. et 45.

ANcorchè si truovi proibito con Regj Bandi, che da questo Regno di Napoli non si possa fare estrazione alcuna di Salnitro, Zolfo, e Polvere; Tuttavia corroborando, e confermando i Bandi predetti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che dal dì della pubblicazione di „ esso in avanti, non sia persona al„ cuna di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, che debba ven„ dere, nè comprare polvere per e„ strarla fuora del presente Regno, „ sotto pena di perdere la polvere „ predetta, ed altra pena corporale a „ nostro arbitrio riservata; Promet„ tendosi per lo presente Bando la „ quinta parte della polvere predetta „ venduta, ovvero comprata per e„ strarla contra la forma del presen„ te Bando, all' accusatore; le quali „ pene comandiamo, che si debbano „ eseguire inviolabilmente contra de' „ trasgressori ". *Datum Neapoli die* 12. *Martii* 1588. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. Torres. Profecret. In Bannor. 1. fol. 5.*

Poen. amissionis pulveris, et alia corp. declaranda.

Die 12. Mart. 1588. El Conde de Miranda.

## PRAMMATICA XIX.

Exportantes ex Provincia Campanese. Felicis frumenta extra Regnum, puniuntur nobiles poena relegationis in vita, ignobiles poena triremis in vita. Vid. prag. 15. 21. 32. 33.

SEbbene la raccolta di questo presente anno, lodato N. S. IDDIO, è stata fertilissima, e particolarmente nella Provincia di Terra di Lavoro; tuttavolta intendiamo, che non ostante le provvisioni, e Bandi per Noi, e per gl' Illustri nostri Predecessori Vicerè fatti, che non si dovessero estrarre grani per *extra Regnum* senza licenza *in scriptis* ottenuta, sotto le pene, in quelli contenute, molti senza timore, e rispetto delle proibizioni predette, non cessano continuamente di estrarre detti grani da detta Provincia di Terra di Lavoro, per *extra Regnum* in contrabbando; dal che non solamente viene a nascere alterazione di prezzo, il quale tuttavia va aumentando, ma ancora se ne può facilmente causare mancamento de' grani predetti in danno de' poveri, e detrimento della grascia di questa Fedelissima Città di Napoli, e Provincia predetta; Volendo Noi in ciò rimediare, come si conviene, e che da qua in avanti, non si commettano dell' estrazioni, e contrabbandi predetti; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ ( confermando gli altri Bandi pre„ detti, i quali vogliamo, che re„ stino in loro *robore*, *et firmitate* ) „ Dichiariamo, ordiniamo, e co„ mandiamo, che qualsivoglia perso„ na, di qualunque stato, grado, e

„ con-

condizione si sia, così regnicola, come forestiere, che dal dì della pubblicazione del presente *in antea*, estrarrà dalla detta Provincia di Terra di Lavoro quantità alcuna di detti grani, per *extra Regnum*, senza nostra licenza *in scriptis* ottenuta, s' intende incorsa, ed incorrerà, se sarà Nobile in pena di relegazione in vita, e se sarà Ignobile in pena di galea in vita, ed altra, a nostro arbitrio riservata; la quale si estenderà, *etiam* di morte naturale, oltra di perdere il grano, animali, e vascelli, co' quali si estraessero i grani predetti, i quali interamente si daranno all' accusatore; e se i grani, che si estraessero di quantità tale, che non ascendesse cogli animali, ò vascelli predetti al valore di ducati cento, si pagherà, e durà all' accusatore predetto il dì più fino alla somma de' detti ducati cento, de' danari della Regia Corte; nella quale pena di relegazione, e di galea in vita, ed in altra a nostro arbitrio riservata, nel modo predetto, vogliamo, e dichiariamo, che incorrano, e s' intendano per incorsi, tanto quelli ad istanza, ed in nome de' quali si facessero l' estrazioni predette, quanto i vaticali, servitori, famigli, padroni di vascelli, ed altri complici, e fautori, che scientemente eseguissero simili estrazioni, e contrabbandi, il che s' eseguirà irremisibilmente contra de' contravvegnenti". *Datum Neap. die ultimo mensis Julii* 1593. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gonsiola Reg. Torres Prosecretar.*

Poen. relegat. vel Extremis in vita, et alia arb. et amissionum, animalium, et navium.

Comprehendantur vectores, famuli, nautae, et alii fautores.

Die 31. Jul. 1593. El Conde de Miranda.

## PRAMMATICA XX.

Moneta aurea, argentea excusa, et aurum, et argentum factum, sive infectum a Regno prohibetur exportari.

ESsendo stati informati, che non ostante, che per diversi ordini, e Bandi, fatti dall' Illustri nostri Predecessori Vicerè in questo Regno, stia proibito sotto gravi pene, che non si possa estrarre fuora del presente Regno, per mare, nè per terra niuna sorta di monete d' oro, o d' argento, nè in verga, massa, o vasi lavorati, senza espressa licenza di detti Illustri Vicerè, che *pro tempore* sono stati, e nostra, *in scriptis* ottenuta, siccome da' Bandi, ed ordini più largamente apparisce. Tuttavia si sono commessi, e giornalmente si commettono di detti contrabbandi di estrazioni di dette monete d' argento, nel modo predetto, senza detta nostra licenza. Importando al servigio di S. Maestà, ed al pubblico beneficio di tutto questo presente Regno, che ciò si rimedii, e che per l' avvenire non si facciano simili estrazioni; con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto, *citra praejudicium* delle ragioni spettanti al Regio Fisco, contra quelli, che avessero commesso simili contrabbandi, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che dal dì della pubblicazione d' esso in avanti niuna „ persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, debba estrarre per mare, o per terra da „ questa Fedelissima Città di Napoli, e Regno per *extra Regnum* sorta alcuna di monete d' oro, o d' argento di qualsivoglia stampa, verga, o massa, o vasi lavorati di „ detto oro, ed argento senza nostra „ licenza *in scriptis* ottenuta, sotto „ pena a' contravvegnenti di perdere

Ut supr. prag. 3. 5. 15. 17. et inf. 25. 26. 30.

Poen. amissionum extractarum, et relegat.

Vel triem. perpetuae, et publicationis tertiae partis bonor. sed declar. ut per prag. 2. §. 22. de motib.

„ tutta la quantità d' oro, o d' argento, che s' estraesse, così in moneta di qualsivoglia stampa, come in verghe, massa, o vasi lavorati, e di relegazione in vita a' Nobili in Isola dichiaranda per Noi, e di galea in vita agl' Ignobili, ed a quelli, che non saranno Napoletani, che commettessero tali estrazioni, oltra delle dette pene, *ut supra*, di confiscazione ancora della terza parte de' loro beni, nelle quali pene di relegazione, galea, e confiscazione di beni, *ut supra*, s' intendano ancora incorsi tutt' i complici, fautori, ed ajutanti in simili estrazioni. E i Ministri, ed Officiali Regj deputati alla custodia, perchè non si facciano detti contrabbandi d' estrazioni, che fossero consapevoli, e complici in quelle, vogliamo, che incorrano, e s' intendano incorsi nella pena di morte naturale, le quali pene, *ut supra* s' eseguiranno irremisibilmente contra de' trasgressori; Dichiarando, che l' estrazione predetta s' intenda essere fatta *eo ipso*, che la moneta, oro, o argento, *ut supra*, sarà caricata, o imbarcata per estraerla. Ed acciocchè con più facilità si possano sapere i delinquenti di simili delitti, per darsi loro il condegno gastigo; permettiamo *sub fide, & verbo Regis, atque nostro indulto*, siccome in vigore del presente Bando indultiamo d' ogni pena, nella quale fosse incorso per la causa predetta, uno de' detti complici, ajutante, o fautore (purchè non sia il principale) che scuoprirà, o porrà in vero una dell' estrazioni predette prima, che il danaro, oro o argento, uscisse dal presente Regno, ma che quello fosse caricato, o imbarcato in qualsivoglia vascello, per estraerlo per mare, o per terra, come di sopra. Ed oltre all' indulto predetto, se gli darà di più la metà del detto contrabbando, a qualsivoglia somma ascendente. Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali minori, e maggiori del presente Regno, che con ogni esattissima vigilanza debbano attendere, ed usare con ogni diligenza, che non si facciano simili estrazioni, pigliandone diligente informazione contra de' contravvegnenti, complici, e fautori, come di sopra, con assicurarsi delle loro persone, e beni di quegli, e darne avviso particolare; acciocchè si possa ordinare il di più, che si avrà da eseguire". *Dat. Neap. die 23. Martii 1596. El Conde de Olivares. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorost. Reg. Barrionovo. In Bannor. fol. 9.*

Comprehenduntur fautores.

Poen. mortis.

Exportatio dicitur commissa statim, ac res super navigia, vel jumenta causa extrahendi, extra immissa.

Die 23. Mart. 1594. El Conde de Olivares.

## PRAMMATICA XXI.

Triticum, et frumenta, speciantia ad annonam, non exportentur per mare, neque per terram. Vide prag. 9. tit. 32. 39. 31. 32. 33.

SE bene per gl' Illustri Nostri Predecessori in questo Regno sono stati fatti di loro ordine, e pubblicati Bandi per le cause in quegli espresse, che niuna persona, di qualunque stato, e condizione si sia, dovesse estrarre grani, ed altre vittovaglie fuori di questo Regno, senza espressa licenza, sotto le pene in detti Bandi contenute; tuttavolta siamo informati, che non ostante i Bandi predetti, e con poco timore delle pene predette, si sono commesse, e si commettono delle dette estrazioni di grani, e di altre vittovaglie in contrabbando, e questo in quantità eccessiva; per il che non solo ne' tempi penuriosi ne potrà nascere danno irreparabile di danni de' popoli, e pericolo evidente della vita de' Sudditi di Sua Maestà, ma ancora in tempi fertili per la strettezza d' essi, al-

te-

terazioni di prezzi, in grave danno della povera gente, e del Pubblico; e come che quanto più il pericolo ci si rappresenta grande, tanto più dobbiamo usar efficaci, ed estraordinarj rimedj per evitarlo; Avendo ancora veduto per esperienza, che durante il tempo del Bando fatto per l'Illustre Conte di Miranda nostro Predecessore Vicerè sotto la data de' 31. d'Agosto del 1591. duraturo per tutto il mese d'Agosto del 1592. per lo quale s'imponea pena di morte naturale alle persone, che faceano simili contrabbandi, non sieno commesse estrazioni in contrabbando; ci è paruto però, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione d'esso in avanti, e finchè altrimenti da Noi sarà ordinato, niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, così regnicola, come forestiere, possa, nè debba estrarre dal presente Regno, per fuori di esso, per mare, nè per terra, quantità alcuna di grani, e d'altre vittovaglie, senza nostra espressa licenza, *in scriptis* ottenuta, sotto pena a' contravvenienti di morte naturale, e di perdere i grani, ed altre vittovaglie, ed animali, e vascelli, co' quali quelli si estraessero; de' quali si darà la terza parte all'accusatore, un'altra terza a' Ministri esecutori di detti contrabbandi, e l'altra terza parte alla Regia Corte; dichiarando, che in detta pena di morte naturale incorrano, e s'intendano d'esser incorsi non solo quegli ad istanza, ed in nome de' quali si estraessero i grani, ed altre vittovaglie predette, ma ancora, i vassalli, servitori, famigli, padroni di vascelli, ed altri complici, e fautori, che scientemente eseguissero simili estrazioni, e contrabbandi, il che s'eseguirà irremissibilmente contra de' trasgressori". *Datum Neap. die 27. Novembr. 1597. El Conde de Olivares. Vid. Gorostiola Reg. Vidit de Castellet Reg. Barrionuevo. Registrata in Bannor. 1. fol. 83.*

Ut in regesto fol. 198.

Porn. mortis frumenti, frugum, et animalium, et navium amissionis.

Porn. cad.

Die 27. Nov. 1597. El Conde de Olivares.

## (*) PRAMMATICA XXII.

Extractio monetae argenteae permissa infra Regnum fiat in illa moneta, quae vulgo dicitur mezi Carlini.

A Nostra notitia è peruenuto, che per molte persone s'estraheno per infra Regno monete d'argento in vigore di nostra licentia, et della Regia Camera della Summaria in pezzi di moneta grossi, come carlini, tarì, patacche, reali di quattro et mezo, et di noue carlini, et perchè la volontà, et intention nostra è stata, et è che simili estrattioni di monete *infra Regnum* si facciano di mezi carlini, perciò volendo mò in ciò prouedere, ci hà parso, con voto et parere del Regio Collateral Conseglio appresso di noi assistente, fare il presente Banno per alcune cause mouentino la nostra mente, *omni tempore valituro*, per il quale dicemo, ordinamo, et commandamo, che da quà auanti, restando in piede li Banni, et ordini fatti per nostri predecessori contra quelli che estraheno dal Regno moneta senza nostra espressa licentia, nissuna persona di qual si voglia stato, grado, et conditione si sia debbia estrahere *infra Regnum* altra moneta, che di detti mezi carlini, appresso con questa declaramo, che le dette licentie concesse, et da concedersi per l'estrattione delle monete per infra Regno, cosi si debbiano intendere, sotto pena alli contrauenienti di perdere tutta la moneta, che estraherà d'altra sorte, che di detti mezi carlini, d'applicarsi in

Ec-

beneficio del Regio fisco, della quale moneta, volemo, che se ne dia la sesta parte all' accusatore, ordinando alla Regia Camera, Regente, et Giudici della gran Corte della Vicaria, et altri officiali del presente Regno, che debbiano tener particolar pensiero per la obseruanza del presente Banno, et di essequire contra li transgressori la detta pena. *Datum Neap. die 7. Iulij 1605. El Conde de Benauente. Vid. de Ponte R. Vidit Constantius R. V. de Castellet R. Vidit Don Ber. à Bar. Reg. Salazar Secret.*

Die 7. Julli 1605. El Conde de Benauente.

## PRAMMATICA XXIII.

Panis non exportatur, neque per mare, neque per terram e Civitate, absque facultate concessa.

SE bene questa Magnifica e Fedelissima Città di Napoli sta abbondantemente provveduta di grani, ed in essa giornalmente non solo si fa il pane a bastanza per lo vitto necessario, ma che sopravanza; tuttavolta, perchè l' assisa di detto pane è più bassa, che non è in alcune Città, Terre, e Luoghi del convicino di essa, siamo informati, che molte persone, ogni giorno estraggono da questa predetta Città per mare, e per terra gran quantità di detto pane *etiam* con fine di farne mercanzia, dal che ne viene non solo a nascere alle volte mancamento del detto pane, che per gran diligenza, che si fa, non si può per li panattieri in sì gran popolo supplire: ed ancora molte volte, che vedendo il mancamento predetto, pensandosi, che venga per altro effetto, e che il giorno seguente sia il medesimo, comprano il pane predetto per basto di due, e di tre giorni; e volendo Noi in ciò rimediare, come si conviene; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collatetal Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che dal „ dì della pubblicazione di esso in „ avanti, non sia persona alcuna, di „ qualunque stato, grado, e condi„ zione si sia, che pigli, nè compri „ pane di niuno modo in questa pre„ detta Magnifica, e Fedelissima Cit„ tà di Napoli, e suoi Borghi per „ portarlo fuori di essa, nè per ma„ re, nè per terra, senza ordine, e „ licenza *in scriptis* ottenuta, sotto „ pena di perdere il pane, di once „ cinquanta, e di tre anni di relega„ zione, essendo Nobile, ed agl' I„ gnobile di tre anni di galea, nel„ la quale pena pecuniaria, e di per„ dere il pane, vogliamo, che incor„ rano, e s' intendano essere incorsi „ *etiam* quelli, che avessero imbarca„ to il pane predetto sopra qualsivo„ glia vascello, e che quello non fos„ se ancora partito dal porto, o ma„ rina, dove si ritroverà; della qua„ le pena pecuniaria, e del pane pre„ detto, se ne darà la intera metà „ all' accusatore, e dell' altra metà „ l' una parte al Sacro Ospedale del„ la Santissima Annunciata, e l' al„ tra all' Ospedale degl' Incurabili di „ questa Città. Vogliamo ancora, „ che si perda la barca, o vascello, „ dove sarà caricato il pane, e così „ ancora l' animale, sopra del quale „ si estrarrà; Ordinando, e coman„ dando a' Magnifici Capitani, ed al„ tri Officiali della Città, Terre, e „ Luoghi, dove si troveranno i con„ travvegnenti del presente Bando, „ che debbano, e ciascuno di essi „ debba sotto pena di privazione di „ Officio, e di tre anni di relega„ zione, pigliare diligente informa„ zione, e carcerare i contravvegnen„ ti predetti, con tenerci subito av„ visati, ed inviarci le informazioni „ chiuse, e suggellate, *ut decet*, per „ potere ordinare l' esecuzioni delle „ pene predette. Dichiarando, che „ del-

Poene amissionis panis unc. 30. et triennii vel relegat. per trienn. et amis. animal. et cymbae.

Poen. privat. offic. et relegat. per trienn.

„ della detta pena pecuniaria, e del „ pane, che sarà estratto nelle dette „ Città, Terre, e Luoghi, se ne „ darà l'intera metà agli Officiali, „ o altra persona, in potere della „ quale si ritroverà la detta contrav- „ venzione, e l'altra si dividerà, *ut* „ *supra*; ed ordiniamo, e comandia- „ mo al Reggente, e Giudici della „ Gran Corte della Vicaria, che deb- „ bano attendere alla osservanza del „ presente Bando, e procedere alla „ esecuzione delle pene in esso con- „ tenute, che tal'è nostra volontà". *Datum Neapoli die 27. mensis Octobris 1606. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Vid. Don Bernard. a Barrion. Regens. Vid. Valcarcel Reg. Salazar Secret.*

Die 27. Oct. 1606. El Conde de Venavente.

## PRAMMATICA XXIV.

Prohibetur extractio armorum a Regno ultra unum. Vide prag. 3.

ANcorchè fino all'anno 1504. a tempo, ch'era al governo di questo Regno l'Illustre Gran Capitano, per lo Serenissimo Re Ferdinando Cattolico, di felice memoria, fossero proibite per Prammatica edita per detto Illustre Gran Capitano, l'estrazioni d'armi da questo Regno; essendo a nostra notizia pervenuto, che da alcune persone sogliono, non ostante detta proibizione, estrarsi diverse quantità d'armi, ed avendo Noi in ciò considerato molti inconvenienti, a' quali per quel che tocca al Regio servizio, conviene in ogni modo ovviare, e farci provvisioni tali, per le quali in tutto si evitino dette estrazioni; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordinia- „ mo, e comandiamo, che dal dì „ della pubblicazione di esso in avan- „ ti, niuna persona di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sia, „ ardisca, nè attenti di estrarre fuo- „ ra di questo Regno, nè per mare, „ nè per terra, archibusi, nè altre „ quali si vogliano armi, nè da fuo- „ co, nè di taglio, o punta con asta, „ nè senz'asta, senza espressa nostra „ licenza *in scriptis*, sotto pena a chi ne estrarrà, e attenterà di e- „ strarne occultamente, o palesemen- „ te, di morte naturale; quale vo- „ gliamo; che si esegua irremisibil- „ mente contra de' trasgressori; ed „ acciocchè il presente Bando si os- „ servi, ed esegua inviolabilmente; „ Ordiniamo a tutti gli Officiali di „ Giustizia, ed altri a chi spetta, „ del presente Regno, *et signanter* „ a' Capitani, e Ministri di Giusti- „ zia delle Città, Terre, e Luoghi „ posti ne' confini, e Marine di es- „ so, che tengano particolar cura, „ ed esecuzione del detto presente „ Bando; con dichiarazione però, che „ in questo detto Bando non s'inten- „ dano incluse quelle persone, che „ in viaggio per difensione di loro „ persone, o per altro fine, portas- „ sero, o estraessero sopra di loro „ armi, o a piedi, o a cavallo, o „ imbarcandosi per mare (con che „ niuno porti più di quelle armi, „ che bisognano per difensione di una „ sola persona,) ma vogliamo, che „ quelli restino sottoposti alle Regie „ Prammatiche edite circa le aspor- „ tazioni delle armi". *Dat. Neap. die 17. mensis Februarii 1614. El Conde de Lemos. Vid. de Castellet Reg. Vid. Montoya Reg. Salaz. Secret. in Eam. 2. fol. 61.*

Poen. mortis.

Pro usu pœnitentur.

Die 17. Febr. 1614. El Conde de Lemos.

## PRAMMATICA XXV.

Nemo exportet a Regno monetas aureas vel argenteas in Regno, vel

ANcorchè con alcuni buoni ordi- ni, dati da Noi fra' capi della Prammatica edita per la riforma del-

la

Hispania signatas. Vide prag. 3. §. 10. 15. 20. 30. signanter 26. ubi ampliatur hæc pr.

la Regia moneta, e colla diligenza, che ordineremo si usi, acciocchè sieno puntualmente osservati; teniamo per fermo, che la moneta buona, e giusta di peso, si manterrà per l'avvenire nel suo essere, abbiamo ancora obbligo di provvedere, che detta moneta non si estragga da questo Regno, ma in esso se ne immetta delle forestiere comprese in detta Prammatica, per evitare i disordini de' tempi passati, ne' quali appena fatta la buona moneta era estratta per la malizia, e cupidità de' forestieri, e per esser molti i passi, ed uscite dal detto Regno, per la qual causa conviene castigare rigorosamente gli estraenti, quali con tal' estrazione hanno caginnati tanti inconvenienti, ed interessi a questo Regno, ci è paruto però con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che niuna persona di qualsivoglia „ stato, grado, e condizinne si sia, „ ardisca, nè presuma, da oggi in „ avanti, estrarre da questo Regno „ monete d'oro, o d'argento fabbri- „ cate nella Regia Zecca di esso, nè „ doppie, scudi, nè reali di Spagna, „ sotto pena di morte naturale, e „ della confiscazione di tutt' i loro „ beni, oltra di perdere l' intercetto; „ del quale vogliamo, che se ne ap- „ plichi la metà al denunciante, o „ non essendoci denunciante, a quel- „ lo, o quelli, che piglieranno l' in- „ tercetto, e l' altra metà al Regio „ Fisco; nella qual pena vogliamo, „ che incorrano ancora quelli, che „ estrarranno la moneta ritagliata, e „ scarsa; ed acciocchè questo sia os- „ servato col rigore, che conviene „ per togliere ogni dubbio, vogliamo, e dichiariamo, che si debba „ intendere, consumato il delitto della estrazione di dette monete per „ mare, *eo ipso*, che sarà ritrovata „ la detta moneta sopra i vascelli, „ o sopra le persone imbarcate in „ essi, e nella istessa pena di morte „ naturale, e confiscazione di tutt' i „ loro beni; ordiniamo, che incor- „ rano tutt' i marinari, ed altre per- „ sone, che scientemente imbarche- „ ranno, o daranno ajuto alla im- „ barcazione predetta, e per terra „ s' intenda consumato il delitto del- „ la estrazione, quando sia ritrovato „ l' estraente colla moneta in luogo „ vicino a' confini, dove verisimil- „ mente si debba credere, che detta „ moneta era per estraersi; *Verum* „ nella detta proibizione, vogliamo, „ che non si comprendino quelli, ch' „ estrarranno monete dell' altre Zec- „ che forestiere comprese in detta „ Prammatica da Noi edita per la „ riforma della Regia moneta; ma „ quelle vogliamo, che si possono „ liberamente immettere, ed estrarre „ senza impedimento alcuno, restan- „ do *in suo robore*, e confermate per „ la presente le altre Regie Pram- „ matiche, che proibiscono l' estra- „ zione d' oro, e d' argento in mas- „ sa, e verghe, vasi, ed altre opere „ lavorate, o in molta, o in poca „ quantità, *in quanto non contrad-* „ *dicono* alla presente Prammatica". La quale, acciocchè vada a notizia di tutti, e non se ne possa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e per lo presente Regno. *Datum Neap. die 7. mensis Martii 1622. El Cardenal Zapata. Vid. Constantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Ursinus Reg. Ferdinandus Rovitus Secretar. In Pragmat. primo fol. 86.*

Delictum patratum statim, ac reperiuntur monetæ super navigia, Post. eadem contrahantes, et consentientes.

Monetæ externæ possunt extrahi.

Corrigitur per prag. 30.

Pœn. mortis rei extractæ, et publicationis bonorum.

Prag. 2. §. 4.

Die 7. Mart. 1622. El Card. Zapata.

PRAM-

## PRAMMATICA XXVI.

Prag. 25. Vide ibi apostillam. In extractione monetarum a Regno comprehendantur fautores et consentientes.

ANcorchè per la Regia Prammatica da Noi edita sotto la data de' sette del mese di Marzo passato sia appieno provveduto, ed ordinato, il che parve convenire a rispetto degli estraenti monete da questo Regno; tuttavolta perchè non essendo in quella trattato espressamente de' complici in tali estrazioni, potrebbe darsi occasione, succedendo il caso di dubitare, se nelle pene, per detta Prammatica imposte, venissero detti complici compresi; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per la presente Prammatica „ Soggiugnere, e dichiarare, co-

Poen. ead.

„ me dichiariamo, vogliamo, ed ordiniamo, che tutti quelli, che saranno complici, e dassero ajuto, consiglio, o favore in tali estrazioni, incorrano, e s' intendano incorsi nelle istesse pene, che stanno per detta Prammatica imposte contra gli estraenti.

Inquisitus denuncians gaudet, et non inquisitus nominare potest alterum.

2. „ Vogliamo ancora, e per la presente Prammatica promettiamo, che se alcuna persona denunciasse alla Regia Corte alcuna di dette estrazioni di monete, e ponesse in vero la estrazione, e gli estraenti, e complici in dette estrazioni, se sarà il denunciante complice in tale estrazione, se gli spedisca indulto di tal delitto, e contravvenzione, oltra che se gli darà la metà dell' intercetto, promessa per la menzionata Prammatica; e se il denunciante non sarà complice, oltra detta metà d' intercetto, che guadagnerà, vogliamo „ che possa nominare una persona da indultarsi di delitti ( però ) non eccettuati da' Regj Bandi; al quale nominando vogliamo, che fatta detta nominazione in suo beneficio per detto denunciante, e posta, che sarà in vero la estrazione, e gli estraenti, se gli spedisca l' indulto *in forma Regiae Cancellariae*, ancorchè de' delitti, de' quali si ritrovasse inquisito ( non eccettuati però, come si è detto ) non tenesse rimessione delle parti offese, e non fosse riputato contumace, o forgiudicato, restando nel di più detta Prammatica menzionata nella sua dovuta osservanza ". Ed acciocchè la presente vada a notizia di tutti, e non se ne possa allegare ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi tanto per questa Fedelissima Città, quanto per tutto il presente Regno. *Dat. Neap. die* 20. *mensis Apr.* 1622. *El Cardenal Zapata. Vid. Constantius Reg. Vid. Valenzuela Reg. Vid. Urſinus Regens. Ferdinandus Rovitus Secr. In Pragmaticarum* 1. *fol.* 111.

Die 20. Apr. 1622. El Card. Zapata.

## PRAMMATICA XXVII.

Plura capitula pro conductionibus vectigalis servet.

ESsendosi veduto per esperienza, che non ostante i Bandi Regj emanati nelle Provincie di Calabria, ordini rigorosi, che si sono fatti, feluche di guardia, che si sono poste, e diligenze, che si sono usate da' Commessarj spediti, si sono commessi, e si commettono giornalmente infiniti contrabbandi di sete nelle dette Provincie, quelle estraendo per mare, e per terra senza pagare i Regj diritti, in disservizio di DIO, e di Sua Maestà, in danno degli Arrendatori, che *pro tempore* hanno affittato l' Arrendamento di dette sete nelle dette Provincie, ed ancora degli Assegnatarj, che tengono situate le loro entrate sopra detto Arrendamento; con che il Patrimonio Reale giornalmente viene deteriorato, e i detti

Assegnatarj restano scoverti de' loro assegnamenti ; Ed ultimamente per dette cause l' Arrendamento predetto si è affittato con perdita notabile di detto Real Patrimonio . Acciocchè questo disordine non vada crescendo, e si tolgano, in quanto sarà possibile, le frodi, e contrabbandi che si fanno con tanto danno, ed interesse; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale

Jus competens conductoribus exigatur ab ementibus, vel vendentibus.

1. *In primis* „ Ordiniamo, e comandiamo, che i diritti de' carlini „ tre per libbra di seta, e i diritti „ della capisciola, malafre, e sporlature, e di altre merci spettanti „ alla Regia Corte, *et successive* agli „ Arrendatori del sopraddetto Arrendamento delle sete, ancorchè sieno „ acquistati al tempo della nascita di „ esse, si abbiano da pagare, quando per li padroni si venderanno, „ o in qualsivoglia altro modo si „ consegneranno a qualsivoglia persona, restando ad arbitrio di detti „ Arrendatori esigere i detti diritti „ dal compratore, o dal venditore, „ come più comodo sarà dell' Arrendamento, ed in caso, che per li

Tempore exportationis jus exigatur.

„ padroni prima di venderle si estraessero tanto per mare, quanto „ per terra, vogliamo, che a tempo „ di detta estrazione si paghino detti diritti ".

2. E perchè l' affitto di detto Arrendamento è cominciato dal primo del presente mese di Giugno del 1628. e per gli Arrendatori si è capitolato, che nel primo del mese di Aprile di ciascun anno si abbiano a pagare a loro beneficio i diritti delle sete, capisciole, e di altre merci da ciascuna persona, in poter della quale si ritrovassero dette sete, capisciole, ed altre merci, come sopra, delle quali non fosse pagato il dovuto diritto ; Perciò colla presente „ Ordiniamo a „ qualsivoglia persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si „ sia, che in detto dì primo di Aprile venturo del 1629. ed altri „ giorni quattro seguenti, e negli „ anni seguenti del detto Arrendamento debba dar notizia di tutte „ le sete, capisciole, ed altre merci „ come di sopra, che si ritrovassero „ in suo potere, in qualsivoglia modo, di che non sia pagato il diritto agli Officiali di quelle Città, „ Terre, e Luoghi, dove sono obbligati di far le spedizioni, e pagamenti di detti diritti, con interventi de' detti Luogotenenti, e „ sostituti di detti Arrendamenti, „ senz' altra requisizione ; bastando „ solo, per essere constituiti *in mora*, l' esser passati i detti giorni „ cinque, ed in poter di essi, essendo deputati però all' esazione di „ detti diritti, fare il pagamento predetto, non ostante che dette sete „ non sieno vendute, nè consegnate „ ad altri, e contravvenendosi, vogliamo, che ( oltra la perdita „ delle sete, capisciole, ed altro, come sopra, che non si trovassero „ rivelate, e pagati i diritti ) i detentori delle dette sete, ancorchè „ non fossero proprie, incorrano ancora nella pena di ducati dieci per „ ciascheduna libbra, da ripartirsi fra „ la Regie Corte, e gli Arrendatori, dedotta la quarta parte, la quale vogliamo, che si dia subito al „ rivelante ; nella qual pena incorrano quegli ancora, che non saranno „ padroni delle sete, ma le terranno „ in loro potere, e non le avranno „ rivelate ; come sete di altri particolari .

Tempus revelandi.

3. E perchè il maggior danno, che è per-

Navicularii super navigio

sericum non recipiant sine libellis.

è pervenuto infino al presente alla Regia Corte, è proceduto da' contrabbandi, che giornalmente si sono fatti, e si fanno per li padroni di barche, di felnche, e d'altri vascelli; Perciò per ovviare nell'avvenire al detto danno: „ Ordiniamo, e comandiamo, che „ niuno padrone di barca, feluca, „ speronara, o di qualsivoglia altro „ vascello, possa imbarcare, nè fare „ imbarcare sopra detti loro vascelli „ quantità alcune di sete, o altre „ merci, spettanti al detto Arrenda- „ mento, senza le dovute spedizioni, „ sotto pena della vita a' padroni di „ detti vascelli, e perdita di essi; „ a' marinari, che non l'avranno ri-

Poen. mortis, et amiss. navigii.

„ velate al Commessario, o sostitu- „ to di detti Arrendatori, di anni „ dieci di galea; e i padroni di det- „ te sete, che l'avranno caricate, o „ fatte caricare, incorrano (oltra la „ perdita di detta seta, e di ducati die- „ ci per ciascuna libbra) essendo No- „ bili, nella pena di anni diece di

Poen. triremis per decenn.

„ relegazione, e gl'Ignobili di anni „ diece di galea. Ed essendo i pa- „ droni di dette sete Baroni di Ter- „ re, o Affittatori di esse, con giu- „ risdizione, oltra delle suddette pe- „ ne si abbia loro da sospendere la „ giurisdizione per lo tempo, che a „ Noi parrà ".

Poen. trir. per trien. et amiss. navig.

4. E per evitare maggiormente dette frodi „ Ordiniamo ancora, che „ niun padrone di barca, feluca, „ speronara, o di qualsivoglia altro „ vascello si possa partire di notte, „ o di giorno per qualsivoglia causa „ senza licenza degli Officiali, o so- „ stituti di detto Arrendamento, re- „ sidenti ne' luoghi, da dove avesse- „ ro da partire. E trovandosi con „ detti vascelli a scaricare in luoghi, „ dove non vi fossero detti Officiali, „ sieno obbligati pigliar detta licen- „ za dagli Officiali, e sostituti più „ convicini, sotto pena tanto al pa- „ drone, quanto a' marinari, di tre „ anni di galea, oltra la perdita del „ vascello, purchè non sia mandato „ per servizio della Regia Corte, „ nel qual caso non sarà necessaria „ la detta licenza, ma basta darne „ notizia al sostituto ".

Naviculari manifestum faciunt ingressum.

5. E così ancora „ Ordiniamo, „ che tutt' i vascelli, di qualsivoglia „ qualità, che capiteranno in qualsi- „ voglia parte di dette Provincie, „ soggette al detto Arrendamento, „ *etiam* che sieno carichi di mercanzie „ al tempo del loro arrivo, e così „ ancora al tempo della loro parten- „ za; acciocchè si possano fare le „ diligenze sopra detti vascelli, e „ contravvenendo incorrano nella pe- „ na corporale ad arbitrio nostro, „ oltra la perdita di detti vascelli, „ non includendoci però quelle bar- „ che, o feluche, che capiteranno „ con passaggieri *per transitum* ".

Poen. corp. declarandi, et amiss. navigii.

6. E perchè la maggior parte de' diritti, spettanti al detto Arrendamento, si lasciano di esigere, perchè i Tesorieri Provinciali, Baroni delle Terre, ed altri Creditori si pagano de' loro crediti, pigliandosi per l'autorità, che tengono i funicelli, e le sete ne' manganelli, e per questo nè anche se ne può tener conto, e notizia particolare; Volendo Noi rimediare al detto inconveniente, ed acciocchè sempre questo diritto sia preferito a tutti gli altri debiti „ Or- „ diniamo, che tanto i detti Teso- „ rieri Provinciali, quanto detti Ba- „ roni, e Creditori, non possano, „ nè debbano pigliar dette sete da' „ manganelli, nè da' detti loro debi- „ tori, ma quelle solamente possano „ sequestrarsi, con intervento della „ persona dell'Arrendatore: non amo- „ vendosi, nè impedendosi la perfe- „ zione dell' opera, e farsi la seta;

Jus conductorum praeferatur.

„ acciocchè tanto il Creditore abbia
„ la sua cautela, quanto l' Arrenda-
„ tore il suo diritto: preferendosi
„ sempre l'esazione del detto Regio
„ diritto nel tempo della vendita, o
„ consegnazione di dette sete; e con-
„ travvenendo, si tengano dette sete
Poen. transgion. serici, et centuss. decem pro libra. „ per perdute; e quelle si possano
„ pigliare per intercette, ed incorra-
„ no ancora nella pena di ducati die-
„ ce per libbra, ed altre imposte,
„ *ut supra*, in caso che si ricevesse-
„ ro per detti Tesorieri, Baroni, ed
„ altri Creditori, senz' aver pagato
„ prima il detto diritto ".

Harpadona ad deducendum fila ab ovis bombycinis, certis locis collocentur. 7. Similmente „ Ordiniamo, che
„ i manganelli, dove si cava la det-
„ ta seta, non si possano fabbricare,
„ nè tenere in altri luoghi, che ne'
„ situati per li Commessarj de' con-
„ trabbandi, che *pro tempore* sono
„ stati di detto Arrendamento, o in
„ quelli, che si situeranno dal Com-
„ messario de' contrabbandi, il quale
„ sia obbligato di fare nel presente
„ anno la situazione di essi ne' luo-
„ ghi, che giudicherà più atti all'e-
„ sercizio predetto; della qual situa-
„ zione ne debba mandare subito di-
„ stinta relazione a Noi, ed un al-
„ tra alla Regia Camera della Som-
„ maria, sotto pena a' maestri, che
„ caveranno dette sete in altre parti,
„ di tre anni di galea, ed i padroni
„ di dette sete, oltra la perdita di
„ esse, incorrano i Nobili in tre an-
„ ni di relegazione, e gl' Ignobili in
„ tre anni di galea. Ordiniamo an-
„ cora, acciocchè il tutto si faccia
„ con maggiore integrità, che dette
„ sete non si possano cavare di not-
„ te, nè prima ch'esca il Sole ".

Bilances ubi suspendendae. 8. E perchè, non ostante che per diverse provvisioni della Regia Camera della Sommaria è stato ordinato, che le bilance, dove si pesano le sete, che si cavano ne' manganelli, non si possano tenere dentro i Castelli de' Baroni, nè in luoghi privati, ma in luoghi pubblici, per evitare le frodi, che in ciò si sogliono commettere in ricevere le sete senza peso, o senza aver notizia di esse, e dette provvisioni non si sono osservate „ Ordiniamo, che si osservino
„ gli ordini dati, e che in tutte quel-
„ le Città, Terre, e Luoghi in det-
„ te Provincie, nelle quali vi saran-
„ no bilance Regie, non si possano
„ tenere altre, e dove non vi saranno,
„ non si possano tenere da altre perso-
„ ne, se non da quelle deputande per
„ detti Arrendatori, nelle bilance, e Poen. ead.
„ non in altre sieno tutti obbligati a
„ pesar le sete, sotto le pene, con-
„ tenute nel precedente Capitolo ".

Serica non librata, nisi recipiantur. 9. Similmente „ Ordiniamo, che
„ niuna persona, di qualsivoglia sta-
„ to, e condizione si sia, possa ri-
„ cever dette sete sotto qualsivoglia
„ colore, che prima non sieno pesa-
„ te, e scritte al libro del Pesatore
„ Regio, essendovi bilancia Regia,
„ ed in difetto al Pesatore deputan-
„ do per detti Arrendatori, il quale
„ tenga obbligo di far libro partico-
„ lare per detto effetto, sotto pena
„ al padrone di perdere la detta se-
„ ta, ed a' negozianti, o altre per-
„ sone, che l'avranno ricevuta, di
„ ducati diece per libbra, ed al Pe-
„ satore di anni tre di galea, oltra
„ la perdita dell' Officio ".

Cimbae Calabriam versus recipiant inscriptum, confirmatur per prag. 35. 10. E perchè la maggior parte delle frodi, che si fanno, proviene dalle feluche, quale vanno da questa Città di Napoli in dette Provincie di Calabria, e nella Città di Messina, e da dette Provincie partono per altre parti cariche di seta, senza le dovute spedizioni „ Si ordina, e
„ comanda, che tutte le feluche, che
„ partiranno da questa Fedelissima
„ Città per Calabria, abbiano da pi-

„ glia-

„ gliare dalla persona deputanda dal-
„ l'Arrendatore quì in Napoli un
„ bollettino stampato, che loro si
„ darà da detta persona, che assiste-
„ rà nella Regia Dogana, nel quale
„ si dica il luogo, dove vanno, e
„ quello arrivate che saranno in det-
„ to luogo, si debba presentare al
„ sostituto di detto Arrendatore, il
„ quale in dorso di detto bollettino
„ dichiarerà il giorno, che arrivano,
„ quando partono, e la seta, che ca-
„ ricano, e per conto di chi; quale
„ bollettino al ritorno, che faranno,
„ si debba presentare alla detta per-
„ sona sostituita in Napoli; ed in ca-
„ so, che non caricassero seta, in
„ detto bollettino si dichiarerà per
„ lo sostituto dell' Arrendamento,
„ che partono senza carico di seta,
„ quali bollettini si debbano presen-
„ tare al ritorno al sostituto, che
„ terrà l'Arrendamento in Lazzaruo-
„ lo, il quale noterà similmente la
„ giornata, che arriveranno, e che
„ si passa carico e scarico a dirittu-
„ ra per Napoli, e detto bollettino
„ similmente si abbia da presentare
„ al detto sostituto dell' Arrendamen-
„ to in Napoli, e partendo dette fe-
„ luche da Napoli per Messina, Or-
„ diniamo, che sieno ancora obbliga-
„ te pigliare similmente detto bollet-
„ tino in Napoli dal detto sostituto
„ dell' Arrendamento, che assisterà
„ in detta Dogana, per quello pre-
„ sentare allo Sciglio al sostituto in
Cimba Massa- „ quel luogo dell' Arrendamento, ac-
am versus. „ ciocchè non passi in Messina con
„ seta di Calabria; qual bollettino
„ al ritorno sia obbligato, come di
„ sopra, a presentarlo al Lazzaruolo;
Cimbae Panor- „ e partendo dette feluche per Paler-
mum, et Tra- „ mo, o Trapani, andando terra ter-
panum versus. „ ra, per la costa di Calabria, sie-
„ no obbligate similmente presentare
„ detto bollettino in Tropea, o lo
„ Sciglio, ed al ritorno presentarlo
„ in detto luogo del Lazzaruolo, co-
„ me di sopra. *Verum*, andando a
„ golfo lanciato, basterà, che si pre-
„ senti a' sostituti di detto Arrenda-
„ mento, che saranno in quelle Ter-
„ re, dove capiteranno, quali debba-
„ no notare in detto bollettino il dì
„ dell' arrivo, e della partenza, ed
„ arrivate in Napoli, presentarlo al-
„ la persona dell' Arrendamento, che
„ assisterà in detta Regia Dogana
„ di Napoli. E così ancora partendo Versus occa-
„ dette feluche da Napoli per Ponen- sum, poenas 5.
„ te, o per qualsivoglia altra parte, et 3. annorum
„ debbano pigliare detto bollettino tricemis.
„ per li luoghi, dove avranno dichia-
„ rato voler' andare; acciocchè, tro-
„ vandosi poi in Calabria, non in-
„ corrano nella pena di cinque anni
„ di galea i padroni, e i marinari
„ di tre ".

11. Ed a rispetto delle feluche Ca- Cimbae Neapo-
labresi, o d' altre parti, che partiran- litanae versus.
no da Calabria „ Similmente sieno
„ obbligate a pigliare i bollettini da'
„ sostituti dell' Arrendamento, nè
„ possano partire senza detto bollet-
„ tino: quale abbiano da presentare,
„ venendo senza sete al sostituto in
„ Lazzaruolo, ed all' arrivo in Na-
„ poli presentarlo alla persona dell'
„ Arrendamento, che assisterà in
„ detta Dogana ".

12. Ed acciocchè il tutto si faccia Inscriptae gra-
senza gravezza „ Ordiniamo, che per tis.
„ causa di detti bollettini non si
„ debba far niuno pagamento, nè pi-
„ gliare cosa alcuna ".

13. E perchè venga a notizia di tutt' i padroni di barche, e marinari de' luoghi convicini; ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi nella Torre del Greco, Pozzuoli, Ischia, Procida, Castello a mare, Vico, Sorrento, Massa, Capri, ed in altri luoghi convicini, e nella Costa di

Amal-

Amalfi, e Vietri, perchè non possono allegare causa d' ignoranza „ e „ contravvenendo a qualsivoglia degli ordini predetti s' intendano incorsi alla pena d' anni cinque di galea i padroni, e i marinari d' anni tre, come di sopra.

Poen. ead.

14. Così ancora „ Ordiniamo per evitar l' estrazioni, che giornalmente si fanno di dette sete in contrabbando delle dette Provincie nel Regno di Sicilia, *etiam* dalle medesime feluche della guardia; tanto Regie, come dell' Arrendamento, che niuna delle dette feluche, così del detto Arrendamento, come di qualsivoglia altra guardia, non possano, nè debbano andare nella Città di Messina, nè in altro luogo di detto Regno di Sicilia, nè passare i confini del mare del presente Regno, sotto le pene a' commessarj, padroni, e marinari di tre anni di galea.

Cimbae speculatoriae in Insulam Siciliae ne appellent.

Poen. triremis per triennium.

15. *Item*, perchè maggiormente si possano evitare tutte le frodi, particolarmente quelle, che si commettono dall' istesse feluche di guardia „ vogliamo, ed ordiniamo, che le feluche di guardia, che si pongano per l' Arrendamento, possano visitare, e fare le diligenze necessarie, tanto colle feluche di particolari, quanto ancora in tutte le altre feluche di guardie, e così ancora sia lecito all' altre feluche di guardie fare le diligenze, e visitare le feluche di detto Arrendamento.

Cimbae visitentur inter se.

16. E perchè vengano maggiormente a notizia le dette frodi, che si potessero commettere contra la forma del suddetto ordinato per servigio della Regia Corte, e beneficio del detto Arrendamento „ Vogliamo, che in qualsivoglia caso di contravvenzione si possa provare per due testimonj, ancorchè singolari, e che si possano indultare l' uno coll' altro, ancorchè sieno principali, dandosi loro ancora il quarto degl' intercetti, che riveleranno, oltra la remissione delle pene in che fossero incorsi ". Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi anche nelle suddette Provincie di Calabria. *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 20. *mensis Junii* 1628. *El Duque de Alva. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. in Banner.* 1. *fol.* 114.

Probatio privilegiaria.

Indulgent.

Die 20. Jun. 1628. El Duque de Alva.

## PRAMMATICA XXVIII.

Prohibet immitti caseum, extra Regnum, nisi in fundacis hic descriptis illumque postea extrahi, nisi adimpletis, ut infra.

BAndo: „ Per lo quale s' ordina, „ e comanda a qualsivoglia persona, di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, tanto Regnicola, quanto Forestiere, che non debba scaricare formaggio, ovvero salsume, che verrà per mare d' estra Regno, in luogo alcuno delle Provincie di Terra di Lavoro, e di Principato, eccetto ne' fondaci ordinarj: cioè di Napoli, Castello a Mare, Gaeta, Pozzuoli, Salerno, e Vietri, i quali scaricati, ne debbano dar notizia a' Regj Officiali di detti fondaci, ed agli uomini del Magnifico Matteo de Martino, nuovo Arrendatore della gabella del grano a rotolo di questa Fedelissima Città di Napoli; acciocchè si possano esigere i diritti dovuti alla ragione di due tornesi per rotolo per ragione della gabella di salsume, e cacio, che s' immetterà d' estra Regno; e si porterà fuori della detta Città, come *infra* si contiene, sotto pena di perdere il cacio, o salsume, che portassero, *etiam* d' once 25. applicande per la metà alla Regia Corte, e per l' altra metà all' Ar-

„ ren-

„ rendatore di detta gabella, *ut supra*".

Non extrahatur caseus, aut salumen sine licentia.

2. *Item* „ Che niuna persona di „ qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, cittadina, o estera, „ presuma estrarre fuori di detta Città di Napoli, Gaeta, Castello a „ Mare di Stabia, Pozzuoli, Salerno, e Vietri, o ciascheduno di „ essi quantità alcuna di salsume, „ ovvero cacio, che sarà venuto da „ estra Regno, se prima non abbia „ dato notizia a detto Magnifico Arrendatore di detta gabella, o agli „ uomini suoi, pagato il diritto di „ detta gabella di due tornesi per „ rotolo di detto cacio, o salsume; „ i quali pagato che avranno, debbano ricuperare da detti Fattori le „ polizze, *seu* bollettini, che avranno pagato detta gabella, colla quale polizza possano portare detto „ cacio, e salsume, dove loro piacerà, e per quanto tocca a detta gabella, il cacio però, o salsume, „ che in dette Terre, o Fondaci si „ vorrà per uso d'esse Città, non „ debba pagare diritto alcuno di dette gabelle.

Caseus, et salumen, non exportetur extra Civitatem sine licentia.

3. *Item* „ Che ognuno si guardi di „ portare cacio, o salsume, che sarà „ venuto d'estra Regno, in altra „ Terra fuori di detta Città, e fondaci senza bollettino degli uomini „ del Magnifico Arrendatore, quali „ stanno ad esigere detto diritto di „ due tornesi per rotolo; altrimenti „ trovandosi detto cacio, o salsume, „ senza polizza di detto Magnifico „ Arrendatore, o suoi fattori, sarà „ pigliato per intercetto, e perduto „ per dovunque si troverà, per le „ quali polizze, non s'abbia da pagare cos'alcuna.

Caseus, et salumen pro usu tantum capiatur data notitia.

4. *Item* „ Volendo le Terre di marina della Provincia di Terra di „ Lavoro, dove non è Fondaco, sa- „ cio, ovvero detto salsume, per „ uso loro, approdando vascelli in „ dette Terre possano pigliarsi quella quantità, che sarà solamente necessaria a loro uso, e non più; „ dando notizia agli uomini di detto „ Arrendatore delle quantità, che „ vorranno per uso loro; la quale „ quantità, non si possa nè in tutto, nè in parte estrarre, nè caricare fuori di dette Terre; ma consumarsi per uso di esse Terre, sotto pena di perdere il salsume, o „ cacio, e d'once quattro, applicando, *ut supra*.

Foen. amissionis, et unciarum quatuor.

5. *Item* „ Che qualunque Magazziniere, o altri, che tenesse cacio, „ o salsume, in suo potere in detta „ Città, e fondaci, fra il termine di „ quattro giorni *immediate* seguenti, „ dopo la pubblicazione del presente „ bando, debba dare notizia di tutto detto cacio, e salsume, che sarà in suo potere; acciocchè non si „ possa fare frode in danno di detto „ Arrendamento. *Dat. Neap. die* 31. *Januarii* 1630. *El Duque d'Alcalà. Vid. Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barrilius Secr.*

Caseus, et salumen revelentur.

Die 31. Jan. 1630. El Duque d'Alcalà.

## PRAMMATICA XXIX.

Provident circa diriftus Regiae Dohanae, sive majoris fondaci in pluribus casibus ut inf. vide prag. 49. inf. et 48.

Essendoci stata fatta istanza per li Governatori dell'Arrendamento della Regia Dogana, e maggior Fondaco di questa Fedelissima Città, e del nuovo imposto de' cinque per cento del detto Arrendamento, e nelle Provincie di Abruzzo, che volessimo rimediare con opportuno rimedio a' molti danni, che detti Arrendamenti patiscono per le frodi, che in essi si commettono; ed avendo ancora avuto relazione dalla Regia Camera delle dette frodi, e trattando dell'espediente, che si potrebbe pigliare per ovviare a quelle; ci è paruto

ruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, colle seguenti ordinazioni, le quali „ vogliamo, che „ si debbano puntualmente osservare, „ ed eseguire sotto l' infrascritte pe„ ne; da eseguirsi irremisibilmente „ contra de' trasgressori.

Navis perventa in portum det notitiam.

Primo „ che ogni padrone di Na„ ve, navilio, caravella, ed ogni „ altro vascello, o barca, che verrà „ nel Porto, mare, e marine di que„ sta Fedelissima Città, ed in par„ ticolare in Nisita, se porterà robe „ soggette a' dititti di detta Regia „ Dogana, debba subito arrivato man„ dare i loro Scrivani co' libri ori„ ginali, dove sono notate tutte le „ mercanzie, e robe che portano, „ e dove non vi sarà Scrivano, deb„ ba il Padrone del vascello portare „ il libro, o dare relazione *in scri„ ptis* al Regio Credenziere di mare, „ che assiste in detta Regia Dogana, „ tutte le mercanzie, e robe, che „ porta, *etiam*, che fossero robe pro„ prie de' padroni, e marinari di „ detti vascelli, ed ancorchè non fos„ sero notate ne' libri predetti, con „ dichiarare distintamente la quanti„ tà, qualità, numero, e peso; E „ perchè detti vascelli sogliono capi„ tare a Mare Morto, Baja, Mare, „ e Marine di Pozzuoli; ordiniamo „ a' Padroni di detti vascelli, che „ debbano esibire i loro libri, e re„ lazioni nel modo suddetto agli Of„ ficiali della detta Regia Dogana, „ che riseggono in detta Città di „ Pozzuoli, e fin' a tanto, che non „ avranno dato il detto manifesto, „ non possano, nè debbano scaricare „ niuna sorta delle mercanzie, che „ portano, ancorchè fossero schiavi; „ e quando occorrerà venire in detti „ luoghi di notte, debbano la matti„ na seguente, dare il manifesto pre„ detto. A rispetto delle dette mer„ canzie, e robe soggette, come di „ sopra, che s' immettono per terra „ dentro questa predetta Fedelissima „ Città, debbano i Padroni, e Con„ duttori di quelle *recto tramite* a di„ rittura condurle, e fare condurre „ dentro detta Regia Dogana per i„ strade pubbliche, che vanno per „ dirittura in essa Regia Dogana.

Ante datam notitiam non contrahitur in mare.

2. E similmente „ Proibiamo a' „ mercanti, sensali, bazzarioti, bar„ cajuoli, ed altri quali si vogliano „ persone; ancorchè fossero i padro„ ni delle dette mercanzie, prima di „ essersi dato il manifesto nella for„ ma suddetta, non ardiscano, nè „ presumano andare sopra detti va„ scelli per comprare, contrattare, „ patteggiare o vendere dette mer„ canzie, nè per qualsivoglia causa, „ colore, e così ancora proibiamo a' „ padroni, e marinari di detti va„ scelli, che non debbano far salire „ in essi niuna delle suddette perso„ ne, prima di darsi il manifesto „ nel modo suddetto; e quando poi „ saranno scaricate dette mercanzie „ dentro la detta Regia Dogana, le „ potranno fare liberamente vedere.

Naves exonerantur de die in portu.

3. Di più „ Ordiniamo, che dopo „ dato detto manifesto, come di so„ pra, quando si vorranno scaricare „ dette mercanzie, e robe da' detti „ vascelli, si debbano scaricare di „ giorno, e non di notte dentro il „ Porto di questa predetta Fedelissi„ ma Città, e non in altro luogo, „ senza licenza *in scriptis* del Doga„ niere, Credenziere di detta Regia „ Dogana, e nello scaricare si deb„ bano portare dette robe per dirit„ tura dentro la detta Regia Dogana.

Naves faciant moram in portu prope Dohanam.

4. „ Che i padroni, e marinari „ delle feluche, che capiteranno nel „ mare di questa predetta Fedelissi„ ma

„ ma

„ ma Città con mercanzie, e robe
„ soggette a pagamento di Regj di-
„ ritti, così di giorno, come di not-
„ te, non possano dare fondo in al-
„ tro luogo, che dentro il porto, ed
„ all' incontro i due vichi, per li
„ quali si va alla detta Dogana, e
„ colla istessa obbligazione di dare il
„ manifesto, e relazione nel modo,
„ che sta di sopra ordinato nel pri-
„ mo capo.

Non onerentur naves bonis non expeditis in Dohanam.

5. Di più „ Proibiamo a' padroni,
„ e marinari di qualsivoglia vascello,
„ o barca, che non debbano carica-
„ re, nè far caricare, nè tampoco
„ ricevere niuna sorta di robe, e
„ mercanzie sopra detti vascelli, o
„ barche, se prima non sieno otte-
„ nute le spedizioni dellà detta Re-
„ gia Dogana, acciocchè si evitino
„ le frodi.

6. E similmente „ Proibiamo, che
„ non si possa, nè debba tenere i
„ magazzini, case, ed altri luoghi
„ vicini con affacciata alle marine
„ della giurisdizione dell' Arenda-
„ mento di detta Regia Dogana,
„ acciocchè s' evitino le frodi predet-
„ te per lo passato commesse.

Non exportentur bona de una in aliam navem.

7. „ Che le mercanzie, e robe,
„ che sono sopra i vascelli, e bar-
„ che suddette non si possano passa-
„ re in altri vascelli, o barche sen-
„ za licenza *in scriptis* de' Regj Do-
„ ganieri, Credenziere, e Governa-
„ tore di detta Regia Dogana, l'istesso
„ si debba ossservare per le mercan-
„ zie, e robe immesse dentro i ma-
„ gazzini della Regia Dogana, di
„ non poterle passare in altri senza
„ la licenza predetta.

Post sonum *Ave Maria*, non immittantur bona.

8. „ Che sonata l'*Ave Maria* per
„ la sera, niuna persona possa im-
„ mettere dentro questa Fedelissima
„ Città per qualsivoglia luogo, o
„ strada niuna sorta di mercanzia, o
„ robe soggette a' diritti di detta Re-
„ gia Dogana sotto qualsivoglia pre-
„ testo.

Bona expedita per extra non exornentur Regno.

9. „ Che quando i mercanti, e pa-
„ droni di robe, e mercanzie in vir-
„ tù della scala franca per la pote-
„ stà di essa spedissero senza paga-
„ mento di diritto dette robe, e mer-
„ canzie per *extra Regnum*, e poi
„ dette robe, o mercanzie, così spe-
„ dite, si trovassero scaricate, o si
„ scaricassero dentro il Regno, in
„ tal caso dette robe, mercanzie, va-
„ scelli, conduttori, s' intendano *ipso*
„ *facto* incorsi nella pena del Bando
„ della scala franca.

Extenditur poena ad alios.

10. Dichiarando „ che nell' istesse
„ pene incorrano non solo i preno-
„ minati come di sopra, ma ancora
„ quegli, i quali avessero contratto,
„ e comprate mercanzie, e robe, e
„ poi l' estraessero franche per la sca-
„ la franca per *extra Regnum* sotto
„ il nome di primi padroni, che
„ avessero intromesse dette robe, e
„ poi quelle estratte per la scala
„ franca.

Privilegiatus non extrahat bona aliena.

11. „ Che niuna persona privilegia-
„ ta possa estrarre, nè immettere niu-
„ na sorta di mercanzia, o robe sog-
„ gette a' Regj diritti della Dogana
„ sotto suo nome, essendo dette ro-
„ be, e mercanzie di persona sog-
„ getta, sotto le pene, che van
„ dichiarate nel fine del presente
„ Bando.

Non extrahantur bona sine expeditionibus

12. „ Che niuna persona di qual-
„ sivoglia grado, o condizione si sia,
„ possa, nè debba estrarre niuna sor-
„ ta di roba, e mercanzie dalla Do-
„ gana grande, e Dogane soggette
„ alla giurisdizione di detto Arren-
„ damento, se prima non avrà fatte le
„ dovute spedizioni firmate da tutt' i
„ Regj Officiali, e Governatori di det-
„ te Regie Dogane, e Luogotenente
„ di detto Arrendamento nell' altre
„ Dogane di esso; e le dette spedi-
„ zio-

„ zioni si debbano portare unitamente, e non separate da dette robe.

Fiat nota bonorum extrahendorum.

13. „ Che quando alcun mercante, „ padrone, o altra qualsivoglia persona volesse spedire dalla Regia „ Dogana qualsivoglia sorta di mercanzie, e robe, debba, e sia obbligato di dette mercanzie, e robe, fare nota vera, e reale con „ distinguere la quantità, qualità, e „ numero di quelle, con soscriverla „ di loro proprie mani, e ritrovandosi, che detti padroni, o mercanti nella predetta nota avranno poste robe meno di quantità, o di „ numero, o di diverse qualità, e „ non come va notato in detta nota, come di sopra firmata, e presentata alla Dogana, dette robe non „ annotate in detta nota s' intendano „ perdute, ed i padroni di quelle incorrano nell' istesso istante, alla pena contenuta nel presente Bando; „ e 'l delitto s' intenda consumato, „ firmata che sarà detta nota, e quella presentata al Regio Credenziere a chi spetta, ancorchè non sieno contate le partite, ed uscite le „ robe dalla Dogana.

Muliones non portent bona sine expeditione.

14. „ Che le robe, e mercanzie, „ che si portano co' Procacci, e „ Condotte, quando si estraggono „ da Napoli per *extra Regnum*, ovvero per *infra Regnum*, essendo „ robe soggette a' diritti Regj, non „ si possono portare, nè ricevere, „ senza le dovute spedizioni degli Officiali della Regia Dogana, e Governatori di essa.

Dirictus solvatur primo dohanerio.

15. „ E per ordini dati in diversi „ tempi per la Regia Camera sta stabilito, che qualsivoglia sorta di „ robe, che vengono da *extra Regnum* sottoposte a pagamento di diritti nella Regia Dogana, come entrano alla giurisdizione di detta Dogana, si debba pagare il diritto, „ che spetta al primo luogo della „ giurisdizione di detta Dogana, agli „ Officiali di quella deputati, o dare pleggeria di quelle immettere in „ detta Regia Dogana, o suoi Regj „ fondaci; ci è paruto comandare, „ che detti ordini puntualmente si „ debbano osservare, ed a rispetto „ delle robe, che si portano co' Regj Procacci, si debbano per dirittura portare alla casa del Procaccio; e quelle robe, che si portano dalle condotte da *extra* per *infra Regnum*, si debbano portare a „ scaricare per dirittura alla Regia „ Dogana di Napoli; quelle che han „ da venire per conseguarsi in Napoli, e l'altre che han da partirsi „ per altri luoghi del Regno, si debbano scaricare ne' luoghi, dove risiede fondaco Regio, e pagare in „ esso il Regio diritto, e non si possano scarieare in altra parte.

Immittentes bona in Civit. Aversae, dent notitiam Officialibus Neapol.

16. „ Che quando si scaricano dette robe, e mercanzie sottoposte a' diritti della detta Regia Dogana così di Regno, come extra Regno, „ nella Città d' Aversa, sieno obbligati i conduttori di esse a darne „ manifesto alla persona deputata in „ detta Città per la detta Regia Dogana, la quale tenga peso di darne „ subito conto alla detta Regia Dogana; acciocchè non s' impedisca „ il commercio, e s' assicuri detta „ Regia Dogana di non essere defraudata nel diritto, che le spetta.

Idem pro bonis immissis in Civit. Salerni.

17. „ E l' istesso si debba osservare per le robe, e mercanzie, che „ s' immetteranno nella Città di Salerno, tanto per mare, quanto per „ terra, *etiam* se fossero robe destinate per le fiere, che si faranno „ in detta Città; per li quali restino i conduttori d' esse obbligati a darne subito manifesto agli „ Officiali della Regia Dogana di

„ Sa-

„ Salerno, sotto l' istesse pene,
„ contenute nel sottoscritto capitolo
„ per le robe, che s' immettono in
„ Aversa.

Bona expedita recto tramite extrahantur.

18. „ Che tutt' i mercanti, o altre persone, che spediscono in Dogana qualsivoglia sorta di robe, tanto per mare, quanto per terra, tanto per *infra Regnum*, quanto per *extra*, subito che saranno fatte dette spedizioni dalla Dagana, le debbano *recto tramite* portare ad imbarcare, ed estraendole per terra, non le debbano posare ne' loro magazzini, o fondaci, ma debbano quelle caricare, *et recto tramite* portare a' luoghi, per dove sono spedite.

Non censentur correcta alia banna.

19. Dichiarando „ che restano fermi tutti gli altri Bandi emanati per la Regia Camera, tanto ne' casi sopraddetti, quanto in altri casi, compresi in detti Bandi, per il che tocca alla perdita delle robbe come intercette, e cascate in contrabbando; i quali non s' intendano corretti, ma dichiarati, ed ampliati per li sopraddetti capi del presente Bando.

Idem ut sup.

20 „ E parimente resti fermo il capo del Bando, *olim* emanato a' 21. di Febbrajo del 1579. nel capo nono, che ogni sensale, che fa vendere, o comprare qualsivoglia mercanzia si sia, ed ogni altra cosa, che appartenga a diritto di detta Regia Dogana, *eodem die*, ch' è firmato il contratto, lo notifichi al Doganiere, Arrendatore, e Credenziere della Dogana sotto pena d' once 50. dando *in scriptis* relazione del contratto, mercanzie, e robe contrattate, sotto la quale relazione si noti la giornata di detta significazione del detto sensale, e poi la registrino in un quinterno a ciò deputato.

Contravenientes luant poe-

21. „ E quelli, che contravverranno a' capi predetti, non solo alla giurisdizione della Dogana di Napoli, Pozzuoli, Salerno, ed Aversa come di sopra, e nelle parti delle Provincie di Abruzzo, e nelle Dogane, e passi delle Provincie di Terra di Lavoro, Principato citra, e Capitanata; o sia mercante, padrone di robe, padrone di barca, marinaro, mulattiere, padrone di vascelli, e qualsivoglia altra persona di qualsivoglia grado, stato, o condizione si sia, incorrano *ipso facto* non solo alla pena della perdita delle robe, e mercanzie, ma di più i padroni di dette robe restino obbligati a pagare il valore di dette robe, e mercanzie; e gli animali, vascelli, ed altri istrumenti, come intercetti, ed in contrabbando, s' applichino in beneficio della Regia Corte, e di detti Governatori, dedotta la parte del rivelante, ed intercettore; ma ancora alla pena di tre anni di galea, essendo Ignobile, ed essendo Nobile, di tre anni di relegazione; ed acciocchè il presente sia noto a tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ed in detta Regia Dogana, come ancora nelle suddette altre Città di Aversa, Salerno, Pozzuoli, e dove riseggono dette altre Regie Dogane, nelle quali se ne debba tenere copia in tabella, con autentica della Real Cancelleria, e porsi in luogo, dove si possa comodamente leggere da tutti ". *Datum Neapoli die 16. Augusti 1635. El Conde Monterey. Vid. Tapia Reg. Vid. Rovitus Reg. Vid. Januarius Reg. Vid. Zufia Reg. Barilius Secr.*

nas, hoc tra tutas.

Poena trien. mium, relegat.

Die 16. Aug. 1635. El Conde Monterey.

## PRAMMATICA XXX.

Prohibet inferri panem, farinam, et alia in Civitatem, non so uta gabella. vide prag. 31.

PEr parte de' Governatori dell' Arrendamento della Farina di questa Fedelissima Città, ci è stato rappresentato, che in questa predetta Fedelissima Città, e suo Distretto s' introducono in contrabbando molte quantità di farina, e di pane, fuori della giurisdizione della cartella, e che questa introduzione del pane, viene causata, perchè ne' Casali convicini fuori di detta giurisdizione, essendosi venduto il *jus panizandi* a diversi particolari, quelli fan panizzare ne' loro forni maggior quantità di quella, ch' è necessaria a' cittadini, ed abitanti in essi Casali, e si vende poi a diverse persone, le quali l' introducono in contrabbando in questa predetta Città, e suoi Casali, compresi nella cartella; dal che si causa grandissimo danno tanto alla detta Fedelissima Città, quanto al detto Arrendamento; e se bene da' nostri Predecessori, e da' Magnifi i Eletti di questa predetta Fedelissima Città, sieno stati dati diversi ordini contra quelli che commettono simili contrabbandi; sono al presente andati in disuso, nè si curano delle pene pecuniarie, in detti ordini stabilite. E volendo Noi provvedere in ciò con opportuno rimedio, acciocchè si evitino i danni predetti; ci è paruto con voto e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ (confermando di nuovo tutt' „ i suddetti altri ordini, sopra di „ ciò dati, in quanto che al presen„ te non contraddicano) Ordiniamo „ di più, e comandiamo a tutte, e „ quali si vogliano persone, di qua„ lunque grado, e condizione, che „ si sieno, tanto Nobili, quanto I„ gnobili, che non debbano introdurre da fuora del Territorio, e „ Distretto della Cartella di questa „ predetta Città dentro d' essa, e suo „ Distretto quantità niuna di pane, „ farina, orzo, nè altra sorta di ro„ be soggette al diritto di detto Ar„ rendamento per minima che fosse, „ senz' aver pagato il dovuto diritto „ spettante all' Arrendamento predet„ to, sotto le pene, in detti ordini „ contenute, ed ancora di tre anni „ di relegazione a' Nobili, e di tre „ anni di galea agl' Ignobili, ed al„ le donne Ignobili, d' anni 18. in „ su, pena d' anni tre d' esilio *extra* „ *Provinciam*, da eseguirsi irremisi„ bilmente contra di quelli, che sa„ ranno ritrovati *in flagranti* fare det„ ti contrabbandi; ed ancora v' in„ corrano in dette pene quelle perso„ ne, che venderanno, e compreran„ no delle dette robe in contrabban„ do; e nell' istesso tempo, che sarà „ ritrovato alcuno *in flagranti*, vo„ gliamo, che si debba pigliare l' in„ formazione per lo Mastro d' Atti „ del detto Arrendamento, ed assicu„ rarsi della persona, che avrà fatto „ il contrabbando, e della robba, „ che ritroverà, e portarsi l' infor„ mazione al Magnifico Delegato del „ detto Arrendamento; acciocchè pos„ sa provvedere di giustizia sopra „ l' esecuzione delle pene, tanto pe„ cuniarie, quanto corporali, colla „ maggior brevità possibile.

Poena trium annorum relegat. remium, et exilii respective.

„ E sotto l' istesse pene, tanto pe„ cuniarie, quanto corporali *respecti„ ve*, ordiniamo a' padroni de' sud„ detti *Jus panizandi* de' Casali fuori „ della giurisdizione della cartella di „ questa predetta Fedelissima Città, „ che non debbano in modo alcuno „ far panizzare giornalmente ne' loro „ forni più quantità di pane di quel„ la, ch' è necessaria per uso, e vit„ to

Poen. cad.

„ to de' Cittadini, ed abitanti in detti Casali, per introdursi dentro „ questa predetta Fedelissima Città, „ e Distretto della detta cartella, Poena duc. 100. et 300. „ sotto pena di ducati cento la prima volta, e per la seconda di ducati trecento; da applicarsi la terza parte a questa Fedelissima Città, un' altra terza parte al detto „ Arrendamento, e l' altra terza parte al denunciante, e se contravverrà la terza volta, resti privato Poen. amissionis juris panizandi. „ del detto *Jus panizandi*; il ritratto del quale vada in beneficio della Fedelissima Città predetta, con „ ducati dugento al denunciante; ed „ a rispetto de' panattieri, e loro lavoranti, incorrano nella pena stabilita di sopra di tre anni di galea". Ed acciocchè da niuno si Poen. triremium, ut supra. possa allegare causa d' ignoranza; ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e de' predetti suoi Casali, e Distretto, come ancora ne' Casali, dove sono venduti i suddetti *Jus panizandi*. *Dat. Neap. die 24. Julii 1638. El Duque de Medina de las Torres Principe de Stillano, y Duque de Sabioneta. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Casanate Reg. Barilius Secr. In Banner. 1. fol. 37. De Giorno.* Die 24. Julii 1638. El Duque de Medina.

## PRAMMATICA XXXI.

Confirmantur alii ordines circa immissionem bonorum absque solutione diritus Gabellae sub poena, ut infra, vide prag. 30. 38. 43. §. 2.

AVendo rappresentato i Governatori del patrimonio della Gabella delle due grana a rotolo di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, molti contrabbandi, che continuamente si commettono in detta Gabella: introducendosi dentro questa Fedelissima Città molte robe soggette a detta Gabella, senza pagamento alcuno de' diritti di quella, in grave danno, ed interesse de' partecipanti; ed ancorchè aieno atati fatti più ordini contra quegli, i quali commettono simili contrabbandi, introducendo le robe predette soggette a detta Gabella, senza pagamento de' diritti, a quella spettanti, sono al presente andati in disuso: non curandosi delle pene pecuniarie, in detti ordini stabilite, e volendo in ciò provvedere, affinchè s' evitino i danni predetti, ci è paruto, con voto e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ (confermando „ tutt' i suddetti altri ordini, sopra „ ciò dati, in quanto che al presente non contraddicono) Ordiniamo „ di più, e comandiamo a tutte, e „ quali si vogliano persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, tanto Nobili, quanto „ Ignobili, che non debbano introdurre dentro questa Magnifica, e „ Fedelissima Città di Napoli, e „ suo Distretto, quantità niuna di „ robe soggette a detta Gabella per „ minima che fosse, senza pagare „ prima il dovuto diritto, apettante „ a detta Gabella sotto le pene, in Poen. amorum, trium relegat. triremium, et exilii respect. „ detti ordini contenute; ed ancora „ d' anni tre di relegazione a' Nobili, e d' anni tre di galea agl' Ignobili, ed alle donne Ignobili d' anni tre d' esilio *extra Provinciam*, da „ eseguirsi *irremisibiliter* contra di „ quelli, che saranno ritrovati *in flagranti* commettere detti contrabbandi, ed ancora incorrano in dette „ pene quelle persone, che venderanno, o compreranno dette robe in „ contrabbando; e nell' istesso tempo „ che alcuno sarà ritrovato *in flagranti*, vogliamo, che se ne pigli diligente informazione per lo Mastro „ d' Atti di detto Arrendamento, e „ si assicuri della persona, che avrà

„ com-

„ commesso il contrabbando, e della „ roba, che si ritroverà, e portarsi „ l'informazione al Magnifico Com„ messario delegato del detto Arren„ damento; acciocchè si possa da „ quello provvedere di giustizia so„ pra la esecuzione delle pene pre„ dette colla maggior brevità possi„ bile". Ed acciocchè da niuno si possa allegar causa d'ignoranza; ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa predetta Fedelissima Città di Napoli. *Dat. Neap. die* 18. *mensis Martii* 1639. *El Duque de Medina de las Torres. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Casanate Reg. Vidit Brancia Reg. Barilius Secr.*

Die 18. Mart. 1639. El Duque de Medina.

## PRAMMATICA XXXII.

Renovatur ordo ne vendatur vinum in domibus particularium, et aliorum locorum piorum, ac pariter ne locentur domus ad effectum praedictum sub poena, ut int. Vide inf. pr. 42., et 49.

AVendo inteso, che non ostanti più Bandi, fatti dalla Regia Camera della Sommaria di ordine nostro circa il vendere del vino, che si fa nelle case de' particolari, ed in altri Luoghi Pii, franchi, e segreti, si continua la detta vendita con tanta frequenza, e pubblicità, che sono quasi più i luoghi de' particolari, dove si vende detto vino, che i magazzini, che si affittano per la Regia Camera; per il che si viene a distruggere l'Arrendamento; ed avendo Sua Maestà con sua Real carta in conformità di quello, che Noi nel principio del nostro governo l'avevamo supplicata, dato ordine, che niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, condizione, e preminenza si sia, ancorchè tenessero governo di questo Regno, godessero niuna esenzione, franchigia, o privilegio, in materia di grascia; volendo confermare i detti Reali ordini, e dare il rimedio conveniente per ovviare al danno così eccessivo, che ne segue alla Regia Camera, agli assegnatarj del detto Arrendamento, ed al beneficio pubblico; con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, per la quale „ Ordiniamo, e comandiamo „ *citra praejudicium* delle pene incor„ se per lo passato, che, da oggi in „ avanti, niuna persona, di qualsi„ voglia grado supremo militare, non „ ostante qualsivoglia costume in con„ trario, ardisca, nè presuma ven„ dere, nè permettere, che si venda „ vino a minuto, nè in grosso nella „ sua casa, nè in qualsivoglia altra „ parte; nè tampoco dare, o affitta„ re le case, o parte di esse per l'ef„ fetto suddetto così in questa Fede„ lissima Città, suoi Borghi, e Ca„ sali, come fin dove si stende il „ detto Arrendamento sotto pena a' „ Nobili di ducati due mila, della „ perdita de' vini, ed altra corporale „ ad arbitrio nostro, ed agl' Ignobi„ li sotto pena di ducati mille, e „ di tre anni di galea, quali si esi„ geranno con ogni rigore contra de' „ trasgressori, o si avranno da rite„ nere da qualsivoglia deposito, en„ trata, rendita, o soldo, che terranno; da ripartirsi dette pene la „ terza parte al denunciante, la ter„ za al Fisco, e la terza all' Arren„ damento; Ed a rispetto delle don„ ne, vogliamo, che incorrano nel„ la pena della frusta *ipso facto* che „ si ritrovano a vendere la prima „ volta, e la seconda (oltra della „ frusta) di essere disterrate dalla „ Provincia di Terra di Lavoro, o „ stare carcerate due anni alla peni„ tenza, e per li figliuoli minori, „ ad arbitrio nostro.

Ordiniamo di più „ Sotto l'istes„ se pene, che niuna persona si pos„ sa locare casa per vendere vino,

„ fa-

„ fare officio di cacciavino, nè tras-
„ portarlo in detti luoghi proibiti,
„ nè per qualsivoglia altro effetto,
„ senza licenza della Regia Camera
„ della Sommaria.

Prohibet emi vinum ad minutum in locis praedictis.

„ Che niuna delle predette perso-
„ ne possa comprar vino a minuto
„ in detti luoghi proibiti, nè tam-
„ poco mandarlo a comprare da fi-
„ gliuoli, che sieno di minor'età;
„ ma debbano mandargli a comprare
„ nelle taverne, e magazzini pubbli-
„ ci di detto Arrendamento, sotto
„ le pene predette, e così ancora si
„ proibisce, che niuno possa entrare
„ a bere in detti luoghi proibiti,
„ sotto pena di ducati diece, e di
„ due anni di esilio da questa Città,
„ e Casali.

Conceditur indultus denunciantì fraudes in Arrendamento vini.

„ Ed acciocchè si tolgano, ed estin-
„ guano le frodi, che si fanno in
„ detto Arrendamento; permettiamo
„ indulto a qualsivoglia denunciante,
„ purchè non sia principale, taver-
„ najo, o venditore di vino a minu-
„ to, e similmente a qualsivoglia testi-
„ monio, il quale rivelerà caso di frode
„ legittimamente provato; ed ancora
„ per l'istesso effetto ordiniamo, che
„ la persona del detto denunciante, o
„ testimonio, nè le loro deposizioni,
„ e niuna mai si possa manifestare
„ agl'inquisiti: ed acciocchè senza
„ timore possa fare il servizio di de-
„ nunciante, e testimonio, la loro
„ esamina si pigli in presenza del
„ Presidente Commessario di detto
„ Arrendamento". Ed acciocchè ven-
ga a notizia di tutti, nè si possa al-
legar causa d'ignoranza, si pubblichi
in tutt'i luoghi soliti, e necessarj.

Die 2. Septem. 1641. El Duque de Medina.

*Dat. in Reg. Palatio die 2. mensis Septembris 1641. El Duque de Medina de las Torres. Vidit Carolus de Tapia Regens. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Barilius Secret.*

## PRAMMATICA XXXIII.

Prohibet venditionem fieri de bonis subjectis gabellae, sive Arrendamento duorum granorum, et tertii grani pro rotulo, mancipiis triremium sub pena, ut infra.

ANcorchè di ordine nostro sieno stati gli anni passati pubblicati Bandi rigorosi per ovviare alle tante frodi, che si commettono nella gabella, ed esazione delle due grana, e terzo grano a rotolo in danno del Patrimonio; di quello si è veduto poco, e quasi niun profitto, il tutto causato principalmente, non solo, perchè non si curano delle pene pecuniarie, atabilite ne'detti Bandi, ma da un modo molto pernicioso, che ai è scoverto al presente essersi trovato per fraudare la detta gabella; ed è, che gli schiavi delle galee di Sua Maestà, e d'altre squadre, sempre che vengono in questa Città di Napoli, e dimorano nel Porto di essa, vendono pubblicamente le robe soggette alla gabella predetta, e per essere schiavi, ovvero marinari, ed altra gente di galee, le guardie, e gli Officiali del detto Arrendamento dubitano di carcerargli, e d'arrestargli, e con questa occasione di schiavi, e d'altre persone, che vendono dette robe, soggette alla detta gabella, siamo informati, che tanto dagli Officiali dell'istesse galee, quanto ancora da' mercanti, ed altri si comprano le robe predette nella Città di Pozzuoli, et in altri luoghi, e poi le fanno portare da' detti schiavi in Napoli, da' quali si vendono, e fanno vendere senza pagamento di diritto alcuno per la causa predetta; in oltre, che gli Officiali, ed altre genti delle dette Galee si conferiscono nel mercato di questa Città, ed in altri luoghi, con quantità di detti schiavi, ed ivi compra-no vacche, buoi, ed altri animali, e poi li fanno macellare nel Molo, ed in altre parti marittime, senza

che

che la predetta gabella ne possa esigere i diritti ; al che volendo Noi provvedere con opportuni rimedj ; acciocchè s'evitino affatto in questo , al possibile , le frodi predette ; ci è paruto con voto , e parere del Regio Collateral Conseglio , appresso di Noi assistente fare il presente bando *omni tempore valituro* , per lo quale ( confermando i sudetti altri bandi in quanto al presente non contraddicono ) „ Ordiniamo , et espressamente „ comandiamo , che da oggi in avanti , niuna persona , di qualsivoglia „ stato , o qualità si sia , ardisca di „ vendere a' detti schiavi , nè fare , „ che per mezzo di essi schiavi si „ venda cosa alcuna , soggetta alla „ predetta gabella , sotto pena a' contravvegnenti per ogni volta , che „ si contravverrà , oltra le pene pecuniarie , e perdita delle robe , contenute ne' bandi predetti , se sarà „ Nobile di anni tre di relegazione , „ ed agl' ignobili di anni tre di galea ; „ e nelle medesime sopraddette pene „ vogliamo , che incorrano , e s'intendano incorse tutte quelle persone , „ e Cittadini di questa predetta Fedelissima Città , suoi Borghi , Distretti , e Casali , che comprassero „ cos' alcuna , soggetta alla gabella „ predetta , per minima che sia , da' „ detti schiavi , marinari , e gente „ di galea , o altre persone , e luoghi , che fraudino detta gabella ; ed „ essendo donna ignobile , che contravvenisse al presente nostro bando , ed ordine , e sarà di età di „ anni 18. in su , incorra nella pena „ di anni tre di esilio *extra Provinciam* , quali pene tutte *respective* , „ *ut supra* , si eseguiranno irremisibilmente contra de' trasgressori , e „ nell' istesso tempo , che sarà ritrovato alcuno *in flagranti* , il Mastro „ d' Atti dell' istessa gabella ne deb- „ ba pigliare informazione , ed assi- „ curarsi delle persone , e delle robe , „ e portar subito la detta informa- „ zione al Delegato del detto Arren- „ damento , acciocchè possa provve- „ dere di giustizia sopra l' esecuzione „ delle pene così pecuniarie , come „ corporali con ogni brevità " . Ed acciocchè questo venga a notizia di tutti , nè si possa allegare causa d' ignoranza ; ordiniamo , che il presente nostro bando si debba pubblicare ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città , e dove sarà necessario , particolarmente nella strada dell' Olmo , ed affiggerne copia pubblicata che sarà ne' luoghi pubblici . *Dat. Neap. die 17. mensis Octobris 1641. El Duque de Medina de las Torres . Vid. Carolus de Tapia R. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Regens . Vid. Casanate Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Barilius Secret. Anastasius .*

Die 17. Octob. 1641. El Duque de Medina.

## PRAMMATICA XXXIV.

Datur modus vendendi , et emendi serica. Vide prag. 27.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che non ostante tanti ordini , e bandi fatti per evitare i contrabbandi , e le frodi , che si commettono nell' Arrendamento delle sete in danno della Regia Corte , e degli Arrendatori presenti , e futuri , così in questa Fedelissima Città , come in Catanzaro , Sanseverino , Cava , Costa di Amalfi , ed in altri Luoghi del presente Regno , ne' quali vi sono telai , filatorj , tinte , ed altre manifatture di sete , non solo non si è rimediato alle dette frodi , ma quelle ogni giorno accrescendosi di maniera , che cagionano danno notabilissimo al detto Arrendamento , ed al Pubblico ; e volendo rimediare , come si conviene , avendo veduta la consulta della Regia Camera della Sommaria , col parere , e voto del Regio Collateral

Con-

Respectu Catanzani adhuc pendet lis coram Delegato.

Consiglio, appresso di Noi assistente, col presente bando, *omni tempore valituro* „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che niuna persona di qualsivoglia „ stato, grado, e condizione si sia, „ tanto dentro questa Fedelissima Città, e suo Distretto, quanto in Catanzaro, Monteleone, Reggio, Sanseverino, la Cava, Costa d' Amalfi, ed in altri Luoghi del Regno, „ particolarmente dove sono filatorj, „ telai, tinte, ed altre manifatture „ di sete, presuma, nè ardisca di „ vendere, nè comprare, nè fare il „ sensale per comprare, nè vendere „ sete sane, se il venditore non mostrerà le spedizioni della Regia Dogana di essere state spedite dette „ sete, e pagati i Regj diritti; quali spedizioni si debbano fare in foglio intero, e restino in potere del „ compratore, quando si venderà tutta „ la quantità intera, e non vendendola tutta, se gli possa dare la copia autentica con notarsi in dorso „ dell' originale la partita venduta; „ e vogliamo, che i detti venditori, „ compratori, e sensali sieno obligati di dar manifesto della detta seta, che venderanno, compreranno, „ o saranno mezzani a venderla, alle persone deputate dall' Arrendamento di detta seta, così in questa Città, come negli altri Luoghi „ del presente Regno l' istesso giorno, o il seguente, che si farà la „ vendita, e consegna, con distinzione della quantità, e qualità della „ seta comprata, e venduta, *ut supra*; E comprandosi, e vendendosi in altra forma, e non dandosi „ il detto manifesto fra il termine „ suddetto, incorrano i detti compratori, e venditori alla pena della perdita della seta predetta, ed

Poen. amissionis ferici, et alia arbitrar.

„ altre pene riservate a nostro arbitrio, e i Sensali alla pena di tre „ anni di galea, e di essere privati „ d' officio; ed a rispetto delle sete „ vendute, e contratte dal primo del „ mese di Luglio prossimo passato „ in qua, si debbano rivelare quelle „ che sono state vendute, e contratte in questa Fedelissima Città, e „ suo Distretto, fra giorni quindici; „ e quelle, che saranno state vendute in altre parti del Regno, fra un „ mese, sotto la pena predetta. E „ per facilitare la verificazione de' „ detti intercetti, vogliamo, che, „ passato il suddetto termine, e non „ dandosi il manifesto predetto, si possa indultare uno de' detti compratore, e venditore, sensale, o complice, con darsi al detto indultato, „ o qualsivoglia rivelante il quarto „ di quello, che perverrà dall' intercetto ". E perchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi tanto ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città di Napoli, quanto per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die* 22. *Octobris* 1641. *El Duque de Medina de las Torres, y Sabioneta. Vid. Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Barilius Secret.*

Et poena triremis per triennium respective.

Poena, ut supra.

Die 22. Octob. 1641. El Duque de Medina.

## PRAMMATICA XXXV.

Ut contrabanda serici evitentur, multæ fiunt ordinationes, ut infra. Vide pr. 34. 37. Et confirmatur pr. 89.

ANcorchè per diverse Prammatiche, e Bandi emanati in tempo de' Signori Vicerè, che *pro tempore* sono stati in questo Regno, si è andato proccurando d' ovviare alle frodi, che sogliono commettersi di Sete, tanto nelle Provincie di Calabria, quanto nell' altre del Regno, estraendo quelle così per mare, come per terra senza pagare i Regj diritti, in disservigio di DIO, di Sua Maestà, e de' Consegnatarj, l' entrate de' quali sono situate sopra gli Arrendamenti

predetti; pur si è veduta la moltitudine de' contrabbandi, che giornalmente si commettono; dal che n'è nato, che il frutto degli Arrendamenti predetti ascende a molta minor quantità, del che per prima importava, per la cui causa il Patrimonio Reale è venuto a deteriorarsi in quantità di considerazione; ed avendo considerato, che il caso è degno di gran rimedio; acciocchè il disordine non vada crescendo, e perchè si tolgano, quanto sarà possibile, le frodi, e i contrabbandi predetti; Perciò ci è paruto, colla presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per confermazione di quella emanata a 20. di Giugno del 1628. „ d'ordinare, che i „ diritti delle grana quarantatrè per „ libbra di seta, spettanti alla Regia „ Corte, e per essa a' presenti Ar- „ rendatori, e i diritti della Capi- „ sciola, Malafra, Sporlatura, e di „ altre merci, ancorchè sieno acqui- „ state al tempo della nascita di es- „ se; s'abbiano da pagare quando „ per li padroni si venderanno, o in „ qualsivoglia altro modo si conse- „ gneranno a qualsivoglia persona: „ restando ad arbitrio de' detti odier- „ ni Arrendatori esigere i diritti pre- „ detti dal compratore, o venditore, „ come più comodo sarà dell'Arren- „ damento; e in caso che per li pa- „ droni, prima di venderlo, si es- „ traessero tanto per mare, quanto „ per terra, vogliamo, che a tempo „ di dette estrazioni si paghino i „ detti diritti ".

Prag. 27. sup.

E perchè suole succedere, che le vendite delle sete non tutte si contrattino nel medesimo anno della raccolta, ma negli anni seguenti; Perciò „ Ordiniamo a qualsivoglia per- „ sona di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, che nel 1. del „ mese d'Aprile di ciascheduno anno, „ ed altri giorni 4. seguenti, debba „ pagare i diritti delle sete, che si „ ritroveranno in loro potere, non „ ostante, che dette sete non fossero „ vendute, nè consegnate ad altri; „ ed acciocchè questo si esegua con „ ogni realtà; Ordiniamo, che cia- „ scuno debba dar notizia di tutte le „ sete, capisciole, ed altre merci, „ che si ritrovassero in suo potere in „ qualsivoglia modo in detto tempo, „ delle quali non sia pagato il diritto agli Officiali di quelle Città, „ Terre, e Luoghi, dove sono ob- „ bligati di far la spedizione, e pa- „ gamento di detti diritti: e senz' „ altra requisizione, bastando solo „ per esser costituiti *in mora*, l'es- „ ser passati i detti giorni cinque, „ ed in potere di detti Officiali de- „ putati per la esazione di detti di- „ ritti, non fatto il pagamento pre- „ detto, vogliamo, che (oltra la „ perdita delle Sete, Capisciole, ed „ altro, come sopra, che non si ri- „ trovassero rivelate, e pagati i di- „ ritti) i detentori delle dette sete, „ ancorchè non fossero proprie, in- „ corrano nella pena di ducati diece „ per ciascheduna libbra, da ripartir- „ si fra la Regia Corte, e gli Ar- „ rendatori, dedotta la quarta parte; „ la quale vogliamo, che si dia su- „ bito al rivelante, nella qual pena „ incorreranno quegli ancora, che non „ saranno padroni delle sete, ma le „ terranno in loro potere, e non „ l'avranno rivelate, come sete di „ altri particolari ".

Poen. duc. 10. pro qualibet libra.

In primo die Apr. solvantur duritus gabellae super rebus remanis de anno praeterito.

E perchè il maggior danno, ch' è pervenuto fino al presente, è proceduto da' Contrabbandi, che giornalmente si sono fatti, e si fanno per li padroni di Barche, Feluche, e di altri Vascelli; Perciò per ovviare nell'avvenire, al detto danno „ Or- „ diniamo, e comandiamo, che niun „ Pa-

Nautae prohibentur asportare servitium supra Naves absque debita expeditione sub poena, ut intus.

„ Padrone di Barca, Feluca, Speronara, o di qualsivoglia altro Vascello, possa imbarcare, nè fare imbarcare sopra detti loro Vascelli quantità alcuna di seta, o di altre merci, spettanti al detto Arrendamento senza le dovute spedizioni, sotto pena della vita a Padroni di detti Vascelli, e perdita di essi, a' Marinari, che non l'avranno rivelato al Commessario, o Sostituto di detti Arrendamenti, di anni diece di galea, ed i Padroni di dette sete, che l'avranno caricate, o fatte caricare, incorrano, oltra la perdita della seta, e di ducati 10. per ciascheduna libbra, essendo Nobili, nella pena di diece anni di relegazione, e gl' Ignobili di anni diece di galea. Ed essendo i Padroni di dette sete Baroni di Terre, o Affittatori di esse con giurisdizione, oltra delle suddette pene si abbia loro da sospendere la giurisdizione per lo tempo, che a Noi parrà".

Naves non discedat de nocte.

E per evitare maggiormente le dette frodi, Ordiniamo ancora, che „ niun Padrone di Barca, Feluca, Speronara, o di qualsivoglia altro „ Vascello, si possa partire di notte, „ nè di giorno per qualsivoglia causa, senza licenza degli Officiali, o „ Sostituti di detto Arrendamento, „ residenti ne' luoghi, da dove avessero da partire; e trovandosi con „ detti Vascelli a scaricare in luoghi, „ dove vi fossero detti Officiali, sieno obbligati pigliar detta licenza „ dagli Officiali, e Sostituti più convicini, sotto pena, tanto al padrone, quanto a' marinari, di tre „ anni di galea, oltra la perdita del „ Vascello, purchè non sia mandato „ per servigio della Regia Corte: nel „ qual caso non sarà necessaria la „ detta licenza, ma basti darne notizia al Sostituto".

E così ancora „ Ordiniamo, che „ tutt' i Vascelli di qualsivoglia qualità, che capiteranno in qualsivoglia parte di dette Provincie, soggette al detto Arrendamento, *etiam* „ che sieno carichi di mercanzie, al „ tempo del loro arrivo sieno obbligati i Padroni, e Marinari di essi dar notizia a' detti Regj Officiali, e Sostituti del loro arrivo: e „ così ancora al tempo della loro „ partenza; acciocchè si possano fare „ le diligenze sopra detti Vascelli; „ e contravvenendo, incorrano nella „ pena corporale ad arbitrio nostro, „ oltra la perdita di detti Vascelli, „ non includendoci però quelle Barche, o Feluche, che capiteranno „ con passeggieri, *per transitum*".

Naviem domini dom' notitiam alvenitus, et discessus.

Thesaurarii Provinciales, ac Barones, non possunt accipere sericum a debitoribus, sed tantum sequestrari facere.

E perchè la maggior parte de' diritti, spettanti al detto Arrendamento, si lasciano di esigere, perchè i Tesorieri, e Percettori Provinciali, Baroni delle Terre, ed altri Creditori, si pagano di loro crediti, pigliandosi per l' autorità, che tengono, i funicelli, e le sete ne' manganelli, e per questo nè anche se ne può tener conto, e notizia particolare; Volendo Noi rimediare al detto inconveniente, e che sempre questo diritto sia preferito a tutti gli altri debiti, „ Ordiniamo che tanto detti Tesorieri Provinciali, quanto detti „ Baroni, e Creditori, non possano, „ nè debbano pigliare dette sete da' „ detti manganelli, nè da' detti loro „ debitori, ma quelle solamente possano sequestrarsi, con intervento „ della persona dell' Arrendatore non „ amovendosi, nè impedendosi la „ perfezione dell' opera, e farsi la „ seta; acciocchè tanto il creditore „ abbia la sua cautela, quanto l' Arrendatore il suo diritto: preferendosi sempre la esazione del detto „ Regio diritto nel tempo della ven-

„ dita, o consegnazione di dette se-
„ te; e contravvenendo, si tengano
„ dette sete per perdute, e quelle si
„ possano pigliare per intercette, ed
„ incorrano ancora nella pena di du-
„ cati diece per libbra, ed in altre
„ imposte, *ut supra*, in caso che si
„ ricevessero per detti Tesorieri, Ba-
„ roni, ed altri creditori, senz' aver
„ pagato prima il diritto.

Similmente „ Ordiniamo, che i
„ manganelli, dove si cava la detta
„ seta, non si possano fabbricare, nè
„ tenere in altri luoghi, che ne' si-
„ tuati per li Commessarj de' con-
„ trabbandi, che *pro tempore* sono
„ stati di detto Arrendamento, o in
„ quelli, che si situeranno dal Com-
„ messario di contrabbandi, il quale
„ sia obbligato di fare nel presente
„ anno la situazione di essi ne' luo-
„ ghi, che giudicherà più atti all'
„ esercizio predetto; della qual si-
„ tuazione ne debba mandar subito
„ distinta relazione a Noi, ed un'
„ altra alla Regia Camera della Som-
„ maria, sotto pena a' Mastri d' At-
„ ti, che cacceranno dette sete in al-
„ tre parti, di tre anni di galea, e i
„ Patroni di dette sete, oltra la per-
„ dita di esse, incorrano in pena,
„ i Nobili di tre anni di relegazio-
„ ne, e gl' Ignobili di tre anni di
„ galea; Ordiniamo ancora, acciоc-
„ chè il tutto si faccia con migliore
„ integrità, che dette sete, non si
„ possano cavare di notte, nè prima
„ che esca il Sole ".

E perchè, non ostante che per di-
verse provvisioni della Regia Came-
ra della Sommaria sia stato ordinato,
che le Bilance, dove si pesano le se-
te, che si cavano ne' manganelli, non
si possano tenere dentro i Castelli
da' Baroni, nè in luoghi privati, ma
in luoghi pubblici, per evitare le
frodi, che in ciò si sogliono com-
mettere in ricevere le sete senza pe-
so, o senz' aver notizia di esse: e
dette provvisioni non si sono osser-
vate „ Ordiniamo, che si osservino
„ gli ordini dati, e che in tutte quel-
„ le Città, Terre, e Luoghi di det-
„ te Provincie, nelle Provincie, nel-
„ le quali vi saranno Bilance Regie,
„ non si possano tenere altre, e do-
„ ve non vi saranno, non si possa-
„ no tenere da altre persone, se non
„ da quelle deputande per detti Ar-
„ rendatori, nelle quali bilance, e
„ non in altre sieno tutti obbligati
„ a pesare la seta sotto le pene con-
„ tenute nel precedente capitolo ".

Similmente „ Ordiniamo, che niu- Serica fibrentur per fibratorem Regium.
„ na persona, di qualsivoglia stato,
„ e condizione si sia, possa riceve-
„ re dette sete, sotto qualsivoglia
„ colore, che prima non sieno pesa-
„ te, e scritte nel libro del pesatore
„ Regio, essendovi Bilancia Regia,
„ ed in difetto, al Pesatore deputan-
„ do per detti Arrendatori; il quale
„ tenga obbligo di far libro partico-
„ lare per detto effetto, sotto pena
„ al Padrone di perdere la detta se-
„ ta, ed a' Negozianti, o altre per-
„ sone, che l' avranno ricevuta, di
„ ducati diece per libbra, ed al Pe-
„ satore di anni tre di galea, oltra
„ la perdita dell' officio ".

E perchè la maggior parte delle
frodi, che si fanno, proviene dalle
feluche, quali vanno da questa Città
di Napoli in dette Provincie di Cala-
bria, e nella Città di Messina, e da
dette Provincie partono per altre par-
ti cariche di seta senza le dovute
spedizioni „ Si ordina, e comanda,
„ che tutte le feluche, che partiran- Cymbae non eant Calabriam versus, sine expeditionibus.
„ no da questa Fedelissima Città per
„ Calabria, abbiano da pigliare dal-
„ la persona deputanda dall' Arrenda-
„ tore qua in Napoli un bollettino
„ stampato, che loro si darà da det-

„ ta

„ ta persona, che assisterà alla Re-
„ gia Dogana, nel qual si dica il
„ luogo, dove si va: e quello, ar-
„ rivato che si sarà in detto Luogo,
„ si debba presentare al Sostituto di
„ detto Arrendatore; il quale in dor-
„ so di detto bollettino, dichiarerà
„ il giorno, che si arriva, quando
„ si parte la seta; che si carica, e
„ per conto di chi; qual bollettino
„ al ritorno, che si farà, si debba
„ presentare alla detta persona sosti-
„ tuta in Napoli; ed in caso che
„ non si caricasse seta, in detto bol-
„ lettino si dichiarerà per lo Sostitu-
„ to dell' Arrendamento, che si par-
„ te senza carico di seta; quali bol-
„ lettini si debbano presentare al ri-
„ torno al Sostituto, che terrà l'Ar-
„ rendatore in Lazzaruolo; il quale
„ noterà similmente la giornata, che
„ si arriverà, e che si passa carico,
„ o scarico a dirittura per Napoli;
„ e detto bollettino similmente si
„ abbia da presentare al detto Sosti-
„ tuto dall' Arrendamento in Napoli.
„ E partendo dette feluche da Napo-
„ li per Messina; Ordiniamo, che
„ sieno ancora obbligate pigliare si-
„ milmente detto bollettino in Na-
„ poli dal detto Sostituto dell' Ar-
„ rendamento, che assiaterà in detta
„ Dogana, per quello presentare allo
„ Sciglio al Sostituto in quel Luogo
„ dell' Arrendamento; acciocchè non
„ passino in Messina con seta di Ca-
„ labria: qual bollettino sieno obbli-
„ gate, come di sopra, a presentar-
„ lo a Lazzaruolo. E partendo det-
„ te feluche per Palermo, o per Tra-
„ pani, andando terra per terra, per
„ la Costa di Calabria, sieno obbli-
„ gate similmente presentare detto
„ bollettino in Tropea, o lo Sciglio,
„ ed al ritorno presentarlo in detto
„ luogo di Lazzaruolo, come di so-
„ pra; *Verum* andando a Golfo lan-
„ ciato, basterà, che si presenti a'
„ Sostituti di detto Arrendamento,
„ che saranno in quelle Terre, dove
„ capiteranno (i quali debbano no-
„ tare in detto bollettino il dì del-
„ l'arrivo, e della partenza) ed ar-
„ rivate in Napoli presentarlo alla
„ persona dell' Arrendamento, che
„ assisterà in detta Regia Dogana di
„ Napoli. E così ancora partendo
„ dette feluche da Napoli per Po-
„ nente, o per qualsivoglia altra par-
„ te, debbano pigliare detto bollet-
„ tino per li luoghi, dove avran-
„ no dichiarato volere andare; ac-
„ ciocchè trovandosi poi in Calabria,
„ non incorrano nella pena di cinque
„ anni di galea i Padroni, ed i Ma-
„ rinari di tre.

„ Ed a rispetto delle feluche Ca- Naves Cala-
„ labresi, o di altre parti, che par- briae non di-
„ tiranno da Calabria, similmente cedant absque
„ sieno obbligate a pigliare i bollet- expediti ombue
„ tini da' Soatituti dell' Arrendamen-
„ to, nè possano partire senza detto
„ bollettino, quale abbiano da pre-
„ sentare venendo senza seta, al So-
„ stituto di Lazzaruolo, ed all' arri-
„ vo di Napoli presentarlo alla per-
„ sona dell' Arrendamento, che assi-
„ sterà in detta Dogana.

„ Ed acciocchè il tutto si faccia Nihil solvatur.
„ senza gravezza; Ordiniamo, che
„ per causa di detti bollettini, non
„ si debba far niun pagamento, nè
„ pigliare cosa alcuna.

E perchè venga a notizia di tutt'i Padroni di barche, e marinari de'luoghi convicini „ Ordiniamo, che la „ presente Prammatica si pubblichi „ nella Torre del Greco, Pozzuoli, „ Ischia, Procida, Castello a Mare, „ Vico, Sorrento, Massa, Capri, ed „ in altri luoghi convicini, e nella „ Costa d' Amalfi, ed in Vietri, per- „ chè non possano allegare causa d'i- „ gnoranza; e contravvenendo a qual-

„ si-

„ sivoglia degli ordini predetti, s'in-
„ tendano incorsi alla pena di anni
„ cinque di galea i Padroni, ed i
„ Marinari di anni tre, come di so-
„ pra.

Cymbae speculatoriae ad Civitatem Messanae.

„ Così ancora ordiniamo, per evi-
„ tare l'estrazioni, che giornalmente
„ si fanno di dette sete in contrab-
„ bando dalle dette Provincie nel Re-
„ gno di Sicilia, *etiam* dalle mede-
„ sime feluche della guardia, tanto
„ Regie, come dell' Arrendamento,
„ che niuna delle dette feluche, così
„ del detto Arrendamento, come di
„ qualsivoglia altra guardia non possa,
„ nè debba andar nella Città di Mes-
„ sina, nè in altro luogo di detto
„ Regno di Sicilia, nè passare i con-
„ fini del mare del presente Regno,
„ sotto le pene a' Commessarj, Pa-
„ droni, e Marinari di tre anni di
„ galea.

Cymbae visitentur ad invicem.

*Item* „ perchè maggiormente si pos-
„ sano evitare tutte le frodi, parti-
„ colarmente quelle, che si commet-
„ tono dall' istesse feluche di guar-
„ dia; Vogliamo, ed ordiniamo, che
„ le feluche di guardia, che si pon-
„ gono per l' Arrendamento, possano
„ visitare, e fare le diligenze neces-
„ sarie, tanto nelle feluche de' parti-
„ colari, quanto ancora in tutte le
„ altre feluche di guardia, e così an-
„ cora sia lecito all' altre feluche di
„ guardia far le diligenze, e visitar
„ le feluche di detto Arrendamento.

„ E per maggiormente ovviare al-
„ le frodi, e contrabbandi predetti,
„ ci è paruto anche per confermazio-
„ ne del Bando pubblicato a' 22. di
„ Ottobre del 1641. d' ordinare, che
„ niuna persona di qualsivoglia stato,
„ grado, e condizione si sia, tanto
„ dentro questa Fedelissima Città, e
„ suo distretto, quanto in Catanza-
„ ro, Monteleone, Reggio, Sanseve-
„ rino, la Cava, Costa d' Amalfi,
„ ed in altri Luoghi del Regno, par-
„ ticolarmente dove sono filatoi, te-
„ lai, tinte, ed altre manifatture di
„ seta presuma, nè ardisca di vende-
„ re, nè comprare, nè fare il Sensa-
„ le per comprare, nè vendere seta
„ sana, se il venditore non mostrerà
„ la spedizione della Regia Dogana
„ di essere stata spedita detta seta,
„ e pagati i Regj diritti, quali spe-
„ dizioni si debbano fare in foglio
„ intero, e restino in potere del Com-
„ pratore, quando si vende tutta la
„ quantità intera, e non vendendosi
„ tutta, se gli possa dare la copia
„ autentica, con notarsi in dorso del-
„ l' originale la partita venduta, e
„ vogliamo, che detti Venditori, e
„ Sensali sieno obbligati di dar ma-
„ nifesto della detta seta, che ven-
„ deranno, compreranno, o saranno
„ mezzani a venderla, alle persone
„ deputate dell' Arrendamento di det-
„ ta seta, così in questa Città, co-
„ me negli altri Luoghi del presente
„ Regno, l' istesso giorno, o il se-
„ guente, che si farà la vendita, e
„ consegna, con distinzione della quan-
„ tità, e qualità della seta comprata,
„ e venduta, *ut supra*, e compran-
„ dosi, e vendendosi in altra forma,
„ e non dandosi il detto manifesto
„ fra il termine suddetto, incorrano
„ i detti compratori, e venditori
„ nella pena della perdita della seta
„ predetta, ed in altre pene riserba-
„ te a nostro arbitrio, e i Sensali
„ alla pena di tre anni di galea, e
„ d' essere privati d' officio. E per
„ facilitare la verificazione de' detti
„ intercetti, vogliamo, che passato
„ il suddetto termine, e non dando-
„ si il manifesto predetto, si possa
„ indultare uno de' detti compratori,
„ e venditori, Sensali, o complici,
„ con darsi al detto indultato, o
„ qualsivoglia rivelante il quarto di

Non ventur serica sine expeditionibus.

„ quel-

„ quello, che perverrà dagl' inter-
„ cetti ".

E perchè vengano maggiormente a notizia le dette frodi, che si potessero commettere contra la forma del suddetto ordinato servizio della Regia Corte, e beneficio del detto Arrendamento „ Vogliamo, che in „ qualsivoglia caso di contravvenzio-„ ne si possa provare per due testi-„ monj, ancorchè singolari, e che „ si possano indultare l' uno coll' al-„ tro, ancorchè sieno principali, „ dandosi loro ancora il quarto de-„ gl' intercetti, che riveleranno, ol-„ tra la remissione delle pene, in „ cui fossero incorsi ". Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti; Vogliamo, che si pubblichi ancora nelle suddette Provincie di Calabria, e nell' altre del Regno. *Datum Neap. die* 12. *mensis Decembris* 1643. *El Almirante. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Salamanca Reg. D. F. Merlinus Secret. Anastasius.*

Die 12. Decem. 1643. El Almirante.

## PRAMMATICA XXXVI.

Confirmatur prag. ed in suo die 22. Oct. 1641. quae est pr. 34. Vide prag. 37. 35.

PEr ovviare a' contrabbandi, ed inconvenienti, che continuamente succedono per l' estrazione di Sete, che si faceano particolarmente dalle Provincie di Calabria senza pagamento de' Regj diritti; avendo inteso i continui reclamori, ed istanze fatteci, tanto dagli Arrendatori di detta gabella della Seta di Calabria, come da' Consegnatarj del detto Arrendamento, dicendo, che la detta gabella era in gran parte perduta, che *in futurum* il danno sarebbe stato assai peggiore, che si distruggerebbe affatto; fu da noi pubblicata Prammatica sotto i 22. di Ottobre del 1641. ordinando il modo, e la forma, come si avesse da rimediare la contrattazione delle Sete di questo presente Regno, dando la forma, come si avea di praticare la vendita di esse, per il che essendo comparsi tanto alcuni Baroni di detto Regno, come la nobil' Arte della Sete, ed allegate molte ragioni per la sospensione della detta Prammatica; ci è paruto conveniente soprassedere l' esecuzione di essa, per considerare le convenienze, ed inconvenienti, che per l' una, e per l' altra parte si allegavano. Ed avendo conosciuto per l' esperienza de' giorni, che dal sospendere detta Prammatica se n' è causato danno notabile, così al Pubblico, come ancora al detto Arrendamento: essendo eresciute ogni giorno maggiormente le frodi, come si è veduto dalla moltitudine de' contrabbandi, che *in dies* si fanno; e considerate ancora che l' immissioni fatte nella Dogana di questa fedelissima Città negli anni precedenti, ascendevano a libbre ottocento mila in circa per ciascheduno anno, e che in questi due anni, ne' quali si è sospesa detta Regia Prammatica, non se n' è immessa la metà di essa. Per il che conoscendosi evidentemente il tutto nascere dalle frodi, e contrabbandi, che si commettono da' padroni delle sete predette, essendoci di nuovo stata fatta istanza per parte de' Governatori di detto Arrendamento delle sete, e Consegnatarj di esso, ed avute più consulte dalla Regia Camera, supplicandoci per l' effettiva esecuzione; così di detta Prammatica pubblicata a detto dì 22. Ottobre del 1641., come ancora di tutti gli altri Bandi, e Prammatiche concernenti la detta materia di seta; avendo rimesso detto negozio al Regio Collateral Consiglio, ed in esso fatta matura considerazione sopra tutte le dette cose allegate; ci è paruto con voto, e pa-

Prag. 34

parere del detto Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che da oggi in a„ vanti, *citra praejudicium* delle pene „ incorse, tanto la detta Regia Pram„ matica pubblicata sotto il detto dì „ 22. d'Ottobre del 1641., quanto „ tutte l'altre fatte da' nostri prede„ cessori in questa materia, abbiano „ la loro dovuta esecuzione, e si os„ servino inviolabilmente con ogni „ puntualità *juxta ipsarum seriem, con„ tinentiam, et tenorem* sotto le pene „ in esse contenute, quali si debba„ no irremisibilmente eseguire contra „ de' trasgressori ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti; vogliamo che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, ed in ogni altra parte, dove sarà necessario. *Datum Neap. die* 22. *mensis Decembris* 1643. *El Duque de Medina de las Torres. Vid. Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Ascon. Reg. Vid. Caracciolus Reg. Vid. Cappc. Latro Reg. Jo: Angelus Basilius Secret.*

Die 22. Dec. 1643. El Duque de Medina.

## PRAMMATICA XXXVII.

Ut contrabannx in serico eviteutur plures ordinationes praecipue respectu proxenetarum. Vide pragm. 34-36-35.

ESsendo Noi giunti al governo di questo Regno, ci è pervenuto a notizia, che l'Arrendamento delle Sete, ancorchè sia uno de' maggiori, e migliori del Real Patrimonio, si ritrova molto deteriorato per le continue frodi, ed estrazioni, che si fanno delle sete in contrabbando, così per terra, come per mare, resistendosi con violenza alle feluche di guardia, ed agli uomini, che attendono all'amministrazione, e governo di detto Arrendamento, con poco timore di nostro Signore DIO, e della Giustizia; risultando da ciò grandissimo pregiudizio, e danno non solo al Real Patrimonio, ed Arrendamento predetto, ma ancora a' Conseguatarj sopra quello situati; e sebbene per gl' Illustri Vicerè passati si sieno fatti più Bandi, e Prammatiche per ovviare alle dette frodi, e contrabbandi; con tutto ciò la malizia, ed audacia de' contrabbandieri è ridotta a segno tale, che con differenti modi procurano affatto rovinare l'Arrendamento predetto; al che volendo dare i rimedj necessarj, ed opportuni, per le istanze fatteci tanto dal Regio Fisco, come da' Governatori del detto Arrendamento; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura* (restando però in loro *robore, et efficacia* tutti gli altri Bandi, e Prammatiche sopra di ciò fatte da' nostri predecessori, *et citra praejudicium* delle pene incorse da' trasgressori di quelle) colla quale „ Or„ diniamo, e comandiamo, che niu„ na persona, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sia, tanto „ dentro questa fedelissima Città di „ Napoli, suoi Borghi, Distretto, „ e Casali, quanto in qualsivoglia „ parte del presente Regno, presuma, „ nè ardisca di vendere, nè compra„ re, nè fare il sensale per la com„ pra, nè vendita di dette sete, se „ il venditore non mostrerà la spe„ dizione della Regia Dogana d' es„ sere state spedite dette sete, e pa„ gati i Regj diritti; quali espedi„ zioni si debbano fare in foglio in„ tero, e restino in potere del com„ pratore, quando però si venderà „ tutta la quantità intera; e non ven„ dendosi tutta, se gli possa dar la „ copia autentica, con notarsi in dor-

„ so

„ so all'originale la partita venduta;
„ E vogliamo, che detti venditori,
„ compratori, e sensali sieno obbli-
„ gati dare il manifesto della seta,
„ che venderanno, compreranno, o
„ faranno mezzani a venderla, alle
„ persone deputate, o deputande dell'
„ Arrendamento di dette sete, così
„ in questa predetta fedelissima Cit-
„ tà, come negli altri Luoghi del
„ presente Regno, l'istesso giorno,
„ o il seguente, che sarà fatta la
„ vendita, e consegna, con distinzio-
„ ne della quantità, e qualità della
„ seta comprata, e venduta, come di
„ sopra, e comprandosi, e venden-
„ dosi in altra maniera, e non dan-
„ dosi il detto manifesto fra il sud-
„ detto termine, incorrano i compra-
Poena amis- „ tori, e venditori nella pena della
sionis serici, et alia arbitraria, „ perdita della seta predetta, ed al-
et tirem. per „ tre riserbate a nostro arbitrio; e i
triennium re- „ sensali nella pena di tre anni di
spective. „ galea, e d' esser privati dell' offi-
„ cio. E per facilitarsi la verifica-
„ zione de' detti intercetti, vogliamo,
„ che passato il suddetto termine, e
„ non datosi il manifesto predetto si
„ possa indultare uno de' detti com-
„ pratori, venditore, sensale, o com-
„ plice, con darsi ancora all' indul-
„ tato, o qualsivoglia rivelante il
„ quarto di quello, che perverrà da-
„ gl' intercetti predetti. E per esecu-
„ zione della presente Prammatica,
„ per evitare affatto tutte, e quali
„ si vogliano frodi, che si potessero
„ commettere in detto Arrendamento,
„ ordiniamo con questo alla Regia
„ Camera della Sommaria, che prov-
„ vegga, e dia tutti gli ordini, che
„ le parranno necessarj per la effet-
„ tuale osservanza della Prammatica
„ predetta ". Ed acciocchè venga a
notizia di tutti; ordiniamo, che si
debba pubblicare tanto ne' luoghi so-
liti di questa Fedelissima Città di
Napoli, quanto per tutto il presente
Regno. *Datum Neap. die* 30. *mensis* Die 30. Junii
*Junii* 1644. *El Almirante. Vid. Bran-* 1644.
*cia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Casa-* El Almirante.
*nate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Ca-*
*racciolus Reg. Vid. Capyc. Latro Reg.*
*Vid. Salamanca Reg. Suarez Secret.*

## PRAMMATICA XXXVIII.

Prohibet introduci bona, de quibus solvi debet gabella duorum, ac tertii grani rotulo, nisi prius denuncientur, et solvantur drictus, ut in prag. 31. Vide prag. 43. et 44

PEr parte de' Governatori dell' Arrendamento delle due grana a rotolo, e del terzo grano di questa Fedelissima Città ci è stato rappresentato, che, sebbene per ordine dell' Illustre Duca di Medina, nostro predecessore, del Regio Collateral Consiglio, e del Regio Consigliere de Angelis Delegato di detto Arrendamento, sieno stati pubblicati bandi sotto la data de' 15. di Marzo del 1639., 17. di Ottobre, 14. di Novembre, e 12. di Dicembre del 1641. per li quali si è proibito a qualsivoglia persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, che non dovesse introdurre in questa Magnifica, e Fedelissima Città, suni Borghi, e Casali, robe soggette al detto Arrendamento, senza prima averne pagato il dovuto diritto, spettante agli Arrendamenti predetti, in potere degli Officiali destinati per essi ne' luoghi soliti; non per questo hanno lasciato di commettere frodi, dal che n' è risultato danno notabile a' Consegnatarj sopra detti Arrendamenti, la maggior parte de' quali sono Luoghi Pii, Religiosi, e persone, che vivono con necessità. E perchè, (oltra del detto danno) v' è ancora il dispregio della Giustizia, poichè persone potenti commettono con molta libertà le dette frodi, e pretendono non solo fraudare il diritto degli Arrendamenti predetti, così per le robe salate, come fresche; ma anco-

ra far macellare carne nelle loro chianche: e quando gli Officiali di detti Arrendamenti vogliono dimandare i diritti, che debbono, li maltrattano tanto di parole, quanto di fatti; il che, oltra l'essere molto indecente, conviene evitarsi con opportuno rimedio; Che perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente bando, *omni tempore valituro*, per lo quale non solo „ Confermiamo gli altri precedenti e- „ manati di ordine di detto Illustre „ Duca di Medina, del Regio Col- „ lateral Consiglio, e del detto Re- „ gio Consigliere de Angelis; ma „ comandiamo a tutte, e quali si vo- „ gliano persone, di qualsivoglia sta- „ to, grado, e condizione si sieno, „ che non debbano da per essi, nè „ da interposta persona, fare intro- „ durre, nè di giorno, nè di notte, „ tanto in questa Fedelissima Città „ di Napoli, quanto ne' suoi Borghi, „ e Casali, quantità alcuna di robe, „ tanto fresche, quanto salate, sog- „ gette a' detti Arrendamenti, senza „ prima averle rivelate, e pagato il „ diritto agli Officiali deputati da' „ Governatori d'essi; e contravve- „ nendo, s'intendano *ipso facto* in- „ corsi nelle pene stabilite ne' Bandi, „ ed ordini suddetti, le quali vogliа- „ mo, che da' Delegati di detti Ar- „ rendamenti s'esigano con quella ce- „ lerità, e puntualità, che il caso „ ricerca; acciocchè sia esempio a „ tutti di non commetterne più per „ l'avvenire. Vogliamo ancora, e „ comandiamo, che le carrozze, car- „ ri, carrettoni, cavalli, vascelli, „ ed altri quali si vogliano istrumen- „ ti, co' quali commettessero dette „ frodi, s'intendano *ipso jure* inter- „ cetti, insieme colle robe soggette, „ in beneficio de' detti Arrendamenti.

Instrumenta intercepta, et naves.

„ E perchè intendiamo, che i Capi- „ tani di Giustizia, e loro Caporali, „ e Soldati di Campagna, Capitani „ di galee, Aguzzini, ed altri Of- „ ficiali, per mezzo degli schiavi „ fanno introdurre, e vendere delle „ dette robe, senza pagare il diritto „ dovuto come di sopra, e le dette „ persone di Corte in cambio d' in- „ quirere le dette frodi, le commet- „ tono esse; e convenendo ancora al- „ la retta amministrazione della Giu- „ stizia provvedere: per questo proi- „ biamo espressamente alle dette per- „ sone, che non debbano, nè cia- „ scheduna debba commettere le fro- „ di predette, e commettendole, in- „ corrano non solamente nelle pene „ di sopra stabilite, ma ancora nella „ privazione de' carichi, che tengo- „ no, ne' quali le dichiariamo inabili „ a poterli più esercitare per l'avve- „ nire, senza nostra particolare li- „ cenza. Ed a rispetto degli schiavi, „ vogliamo, ed espressamente ordi- „ niamo, che si portino dirittamente „ sopra le Regie galee, dove si deb- „ bano porre in catena, e non farli „ scendere più in terra per ispazio di „ mesi tre; e contravvenendo il Ca- „ pitano, Comite, o altro Officiale „ della galea, incorrano per la prima „ volta in sospensione de' loro carichi „ per lo spazio di mesi tre, e la se- „ conda volta in sospensione di altri „ mesi sei, e la terza volta privati „ da detto loro carico, nel quale non „ possono esser più ammessi, senza „ nostro particolare ordine. Di più „ proibiamo a' detti Cittadini, ed a- „ bitanti in questa Città, che non „ possano essi comprare dette robe „ soggette da' detti schiavi, o da al- „ tre persone franche, sotto pena di „ mesi due di carcere, e di perdere „ la roba comprata, come intercetta. „ Abbiamo ancora presentito, che le „ det-

Poen. privat. officii et inhabilitat.

Concord. prag. 33. 44.

Poen. suspensionis.

Concord. prag. 31. 44.

„ dette persone poderose hanno fatto
„ fabbricare, ed aprire chianche nel-
„ le loro case, masserie, ed in altri
„ territorj, ne' quali fanno macellare
„ delle dette carni vaccine, vitelle,
„ annecchi, e porcine, senza prima
„ darne il dovuto manifesto agli Of-
„ ficiali di detti Arrendamenti, re-
„ sidenti nella strada della Conceria di
„ questa Città, anzi proibiscono agli
„ Officiali predetti, che non vadano
„ a fare le loro diligenze nelle dette
„ chianche; Ordiniamo, e comandiamo
„ a' predetti Padroni di dette chianche,
„ che tengano serrate in conformità
„ degli ordini di detto Illustre Duca
„ di Medina, e Spettabile Reggente
„ Casanate, e che da oggi in avanti,
„ i buccieri de' Casali di detta fede-
„ lissima Città, gli animali, che fa-
„ ranno condurre per macellarsi nel-
„ le dette chianche de' Casali, deb-
„ bano dirittamente inviarle nel det-
„ to luogo deputato da' detti Arren-
„ datori in questa Città per pigliar-
„ ne i detti notamenti, ed ottenere
„ da quelli le solite cartelle; altri-
„ menti s'intendano intercetti, e i
„ chianchieri, e loro tagliatori, che
„ taglieranno le dette carni, s'inten-
Poen. ut supr. Poena .... „ dano incorsi nelle pene suddette
„ corporali: e sempre, che si darà
„ impedimento agli Officiali degli Ar-
„ rendamenti predetti, che non pos-
„ sano fare le loro diligenze, ordi-
„ niamo a' Magnifici Delegati di es-
„ si, che ne faceiano pigliare dili-
„ gente informazione, e la prima
„ volta incorrano oltra della pena
„ corporale in altra pecuniaria di du-
„ cati . . . . E per la seconda vol-
„ ta vogliamo, che incorrano nelle
„ dette pene dichiarate di sopra, e
„ di più si debba da' detti Delegati
„ fare disfabbricare a spese di detti
„ contravvegnenti la forma di dette
„ chianche, ed in esse non vi si pos-
„ sa più esercitare. E perchè con-
„ viene per ogni modo ovviarsi alle
„ frodi predette, vogliamo, ed espres-
„ samente ordiniamo, che, quando i
„ Bottegai vogliono passare robe, sog-
„ gette a' detti Arrendamenti, da una
„ bottega all' altra, ovvero dalle ca-
„ se de' Cittadini, e d' altri abitanti
„ in questa predetta fedelissima Cit-
„ tà, suoi Borghi, e Casali, non lo
„ possano fare, senza che prima ne
„ abbiano ottenuta licenza dagli Of-
„ ficiali predetti; e contravvenendo
„ incorrano nella perdita delle robe,
„ com' è stato sempre solito ". Ed
acciocchè il predetto sia a tutti noto,
e non si possa allegare causa d' igno-
ranza; ordiniamo, che il presente
Bando si pubblichi ne' luoghi soliti
di questa fedelissima Città, suoi Bor-
ghi, e Casali, e poi si confermi per
li Mastri d' Atti di detti Arrenda-
menti, affinchè in caso di contrav-
venzione si possa da' Magnifici Dele-
gati dare il condegno gastigo a' col-
pati. *Datum Neap. die* 8. *Augusti* Die 8. Aug. 1644. El Almirante.
1644. *El Almirante. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Ascon. Reg. Vid. Caracciol. Reg. Vid. Capye. Latro Reg. Vid. Salamanca Reg. Merlinus Secret.*

## RAMMATICA XXXIX.

PEr parte degli Arrendatori dell' Arrendamento del vino a minu-
to ci è stato rappresentato, che, non
ostante che sieno stati emanati, e
pubblicati in diversi tempi, più Ban-
di per la Regia Camera della Som-
maria, di ordine de' Nostri predeces-
sori Vicerè in questo Regno, circa
la proibizione di vendere, e compra-
re vino a minuto ne' Palagi, e Case,
e ne' Monasteri, ed in altri Luoghi
Pii, franchi, e segreti, ed ultima-

Prohibet vendi vinum ad minutum in domibus privatis sub poena, ut intus, tam contra vendentes, quam contra ementes, et emi facientes. Vide prag. 45. 48. 42. et 51. de annona, et 37. 38. de vestigal.

mente dall' Illustre Duca di Medina, in esecuzione de' Reali ordini di Sua Maestà Cattolica; non si è cessato, nè si cessa con tanta frequenza, e pubblicità, di vendere, e comprare i detti vini a minuto in detti Luoghi proibiti in grandissimo danno della Regia Corte, de' Consegnatarj di detto Arrendamento; essendo quello molto diminuito per le tante frodi, che vi si commettono, assorbendo quasi le case, e i luoghi proibiti predetti il numero de' Magazzini, che si affittano per la detta Regia Corte per comodità, e beneficio del Pubblico. E volendo Noi rimediare, al possibile, per ovviare a' contrabbandi, e frodi, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Ordiniamo, „ e comandiamo, *citra praejudicium* „ delle pene incorse per lo passato, „ che, da oggi in avanti niuna persona, di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, *etiam* che tenesse qualsivoglia carico, ed officio „ supremo militare, e non ostante „ qualsivoglia costume in contrario, „ ardisca di permettere sotto qualsivoglia colore, che ne' suoi Palagi, „ Case, e Posti, vi si venda vino „ a minuto, nè tampoco concedere, „ o locare le sue case, o cantine, „ o porte d' esse per detto effetto di „ immettersi, e vendersi vino a minuto, così in questa Fedelissima „ Città, suoi Borghi, e Casali, come fin dove si estende la giurisdizione del detto Arrendamento, nè „ altri, chi si sieno, ardiscano di „ vendere i vini predetti a minuto „ in detti luoghi proibiti, *ut supra*, „ sotto pena a quelli, che lo permetteranno, o venderanno, se saranno Nobili, di ducati due mila „ per ciascheduno, ed altra, *etiam* per triena. respective. „ corporale, a nostro arbitrio riservata, ed agl' Ignobili di ducati „ mille, e di 3. anni di galea, oltra la perdita de' detti vini, quali „ pene pecuniarie si esigeranno irremisibilmente contra de' trasgressori, e si avranno da ritenere da „ quali si vogliano depositi, entrate, „ o soldi, che terranno, da ripartirsi, cioè la terza parte al denunciante, un' altra terza parte al Regio Fisco, e la restante a beneficio dell' Arrendamento predetto.

„ Proibiamo ancora, ed espressa- Ementes puniantur eadem poen. „ mente ordiniamo, e comandiamo, „ che niuna persona possa, nè debba „ comprare detto vino a minuto, come di sopra, in detti luoghi proibiti, nè tampoco mandarlo a comprare da qualsivoglia persona, nè „ da figliuoli di minore età, ma lo debba mandare a comprare nelle taverne, e magazzini pubblici del „ detto Arrendamento, sotto le medesime sopraddette pene; ed a rispetto delle donne, vogliamo, che „ incorrano nella pena della frusta, „ *ipso facto*, che saranno ritrovate *in flagranti* a vendere, o comprare „ detto vino a minuto in detti luoghi proibiti, o che costerà della „ vendita, o compra di quello la „ prima volta, e la seconda, oltra „ la detta frusta, di essere esiliata „ dalla Provincia di Terra di Lavoro, o di state carcerata per due „ anni nella casa della Penitenza, e „ per li figliuoli di minor' età, ad „ arbitrio nostro, etc.

„ Ordiniamo di più sotto le istes- Eadem poena puniuntur domos conducentes ad effectum vendendi vinum. „ se pene, che niuna persona si pos- „ sa locare casa, posto, nè altro luo- „ go per vendere vino, fare il cac- „ ciavino, nè trasportarlo in detti „ luoghi proibiti, nè per qualsivo- „ glia altro effetto, senza licenza del-

Poen. duc. 2000. et corporalis, et duc. 1000. et triena.

„ la

„ la Regia Camera. Ed acciocchè si „ tolgano, ed estirpino tutte le frodi, che si possono commettere in „ detto Arrendamento, promettiamo „ con questo indulto a qualsivoglia, „ denunciante ( con che non sia il „ principale tavernajo, *seu* venditore „ di vino a minuto ) e similmente „ a qualsivoglia testimonio, che rivelerà caso di frode legittimamente „ provato: ed anche per l' istesso effetto ordiniamo, che la persona „ del detto denunciante, o testimonj, nè le loro deposizioni, e niuna circostanza, mai in niun tempo „ si possa, nè debba manifestare agl' „ inquisiti, nè ad altri. E perchè „ liberamente, e senza timore alcuno „ possano i detti denuncianti, e testimonj fare il servigio, come si „ conviene, la loro deposizione si „ debba ricevere in persona dal Presidente, che *pro tempore* sarà Commessario del detto Arrendamento, „ il quale debba tener particolar pensiero dell' osservanza della presente „ Prammatica, e procedere all' esecuzione delle pene predette ". Ed acciocchè venga a notizia di tutti; ordiniamo, che la presente si debba pubblicare ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e dove sarà necessario. *Datum Neap. die* 10. *mensis Octobris* 1644. *El Almirante. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Vidit Salamanca Reg. Merlinus Secretarius. Anastasius.*

Die 10. Oct. 1644. El Almirante.

## PRAMMATICA XL.

Provisiones diversae fiunt, ut non fraudentur solutiones Regiae Dohanae, et poenae augeatur, ut infra. Confirmatur pag. 35. et in-

ESsendosi veduto per esperienza, che, non ostante gli ordini, Prammatiche, e Bandi, pubblicati per la buona amministrazione, ed esazione de' diritti, spettanti alla Regia Dogana, e maggior fondaco di questa fedelissima Città, e del nuovo imposto del cinque per cento dell' Arrendamento predetto; pur si sono commesse, e si vanno giornalmente commettendo frodi infinite in disservizio di DIO, di Sua Maestà e degli Assegnatarj, l' entrate de' quali sono situate sopra l' Arrendamento predetto; ed ultimamante per dette cause l' Arrendamento predetto si è affittato con perdita notabile del Real Patrimonio. Ed acciocchè questo disordine non vada crescendo, e si tolgano, in quanto sarà possibile, le frodi, e i contrabbandi, che si fanno con tanto danno, ed interesse; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, per ogni tempo valitura, colla quale ( per confermazione del Bando pubblicato a' 16. d' Agosto 1635. ) „ Ordiniamo, che „ ogni padrone di Nave, Naviglio, „ o Caravella, ed ogni altro Vascello, o Barca, che verrà nel Porto, „ Mare, e Marina di questa fedelissima Città, ed in particolare in „ Nisita, e porterà robe soggette a' „ diritti di detta Regia Dogana, debba subito arrivato mandare lo Scrivano co' libri originali, dove si „ sono notate tutte le mercanzie, e „ robe, che portano, e dove non vi „ sarà Scrivano, debba il Padrone „ del Vascello portare il libro, o dare relazione *in scriptis* al Regio „ Credenziere di Mare, che assiste „ in detta Regia Dogana, di tutte „ le mercanzie, e robe, che portano, „ *etiam* che fossero robe proprie de' „ Padroni, e Marinari di detti vascelli, ed ancorchè non fossero notate ne' libri predetti; con dichiarare distintamente la quantità, qualità, numero, e peso; E perchè „ detti vascelli sogliono capitare a

sentur de verbo ad verbum. Vide ibi apostillas.

„ Ma-

„ Maromorto, Baja, Mare, e Ma-
„ rine di Pozzuoli, ordiniamo a' Pa-
„ droni di detti vascelli, che debba-
„ no esibire i loro libri, e relazioni
„ nel modo suddetto agli Officiali di
„ detta Regia Dogana, che risieggono
„ in detta Città di Pozzuoli, e fino
„ a tanto, che non avranno dato il
„ detto manifesto non possano, nè
„ debbano scaricare niuna sorta delle
„ mercanzie, che portano, ancorchè
„ fossero schiavi; e quando occorre-
„ rà venire in detti Luoghi di not-
„ te, debbano la mattina seguente,
„ dare il manifesto predetto; ed a
„ rispetto delle dette mercanzie, e
„ robe, soggette come di sopra, che
„ s' immettono per terra dentro que-
„ sta predetta fedelissima Città, deb-
„ bano i Padroni, e Conduttori di
„ quelle *recto tramite* a dirittura con-
„ durle, e farle condurre dentro detta
„ Regia Dogana per istrade pubbli-
„ che, che vanno per dirittura in es-
„ sa Regia Dogana.

2. E similmente „ Proibiamo a'
„ Mercanti, Sensali, Bazzarioti, Bar-
„ cajuoli, e ad altre quali si vogliа-
„ no persone, ancorchè fossero Pa-
„ droni delle dette mercanzie, che
„ prima d' essersi dato il manifesto
„ nella forma suddetta, non ardisca-
„ no, nè presumano andare sopra det-
„ ti vascelli per comprare, contrat-
„ tare, e praticare, o vendere dette
„ mercanzie, nè per qualsivoglia cau-
„ sa, nè colore, e così ancora proi-
„ biamo a' Padroni, e Marinari di
„ detti Vascelli, che non debbano
„ fare salire in essi niuna persona
„ prima di darsi il manifesto nel mo-
„ do suddetto; quando poi saranno
„ scaricate dette mercanzie dentro la
„ detta Regia Dogana, le potranno
„ fare liberamente vedere.

3. Di più „ Ordiniamo, che, do-
„ po dato detto manifesto, come di
„ sopra, quando si vorranno scarica-
„ re dette mercanzie, e robe da' det-
„ ti Vastelli, si debbano scaricare
„ di giorno, e non di notte dentro
„ il Porto di questa fedelissima Cit-
„ tà, e non in altro luogo, senza
„ licenza *in scriptis* del Doganiere,
„ e del Credenziere in detta Regia
„ Dogana, e nello scaricare, si deb-
„ bano portare dette robe per dirit-
„ tura dentro la detta Regia Dogana.

4. „ Che i Padroni, e Marinari
„ delle Feluche, che capiteranno nel
„ mare di questa predetta fedelissima
„ Città con mercanzie, e robe, sog-
„ gette a pagamento di Regj diritti,
„ così di giorno, come di notte, non
„ possano dar fondo in altro luogo,
„ che dentro il porto, ed all' incon-
„ tro i due vichi, per li quali si va
„ alla detta Dogana, e coll' istessa
„ obbligazione di dare il manifesto,
„ e relazione nel modo, che sta di
„ sopra ordinato nel primo Capo.

5. Di più „ Proibiamo a' padroni,
„ e marinari di qualsivoglia vascello,
„ o barca, che non debbano caricare,
„ nè far caricare, nè tampoco rice-
„ vere niuna sorta di robe, o mer-
„ canzie sopra detti vascelli, o bar-
„ che, se prima non si sieno otte-
„ nute le spedizioni dalla detta Re-
„ gia Dogana; acciocchè si evitino
„ le frodi.

6. E similmente „ Proibiamo, che
„ non si possano, nè debbano tenere
„ in magazzini, case, o in altri luo-
„ ghi vicini, o con affacciate alle
„ Marine della giurisdizione dell' Ar-
„ rendamento di detta Regia Dogana,
„ acciocchè si evitino le frodi pre-
„ dette per lo passato commesse.

7. „ Che le mercanzie, e robe,
„ che sono sopra i vascelli, o bar-
„ che, non si possano passare in al-
„ tri vascelli, o barche, senza li-
„ cenza *in scriptis* de' Regj Doganie-
„ ri,

„ ri, Credenzieri, e Governatori di „ detta Regia Dogana, e l' istesso si „ debba osservare per le mercanzie „ immesse dentro i magazzini della „ Regia Dogana di non poterle pas„ sare in altri, senza la licenza pre„ detta.

8. „ Che, sonata *l' Ave Maria* per „ la sera niuna persona possa immet„ tere dentro questa Fedelissima Cit„ tà per qualsivoglia luogo, o stra„ da, niuna sorta di mercanzie, e „ robe, soggette a' diritti di detta „ Regia Dogana sotto qualsivoglia „ pretesto.

9. „ Che, quando i Mercanti, e „ Padroni di robe, e mercanzie, in „ virtù della scala franca per la po„ testà di essa, spedissero senza pa„ gamento di diritto dette robe, e „ mercanzie per *extra Regnum*, e poi „ dette robe, e mercanzie così spe„ dite, si ritrovassero acaricate, o si „ scaricassero dentro del Regno, in „ tal caso dette robe, mercanzie, „ Vascelli, e conduttori, a' intenda„ no *ipso facto* incorsi alla pena del „ Bando della acala franca.

10. „ Dichiarando, che nell' istesse „ pene incorrano non solo i preno„ minati, come di sopra, ma ancor „ quegli, i quali avessero contratte, „ o comprate mercanzie, e robe, e „ poi l' estraessero franche per la sca„ la franca per *extra Regnum* sotto il „ nome de' primi padroni, che ave„ vano intromesse dette robe, e poi „ quelle estratte per la scala franca.

11. „ Che niuna persona privile„ giata possa estrarre, nè immettere „ niuna sorta di mercanzie, e robe „ soggette a Regj diritti della Doga„ na sotto suo nome, essendo dette „ robe, e mercanzie di persona sog„ getta, sotto le pene, che vanno „ dichiarate nella fine del presente „ Bando.

12. „ Che niuna persona, di qual„ sivoglia grado, e condizione si sia, „ possa, nè debba estrarre, nè ca„ ricare niuna sorta di robe, e mer„ canzie della Dogana grande, e Do„ gane soggette alla giurisdizione di „ detto Arrendamento, se prima non „ avrà fatto le dovute spedizioni fir„ mate da tutt' i Regj Officiali, Go„ vernatori di dette Dogane, e Luo„ gotenenti di detto Arrendamento „ nell' altre Dogane di essa, e le det„ te spedizioni si debbano portare u„ nitamente, non separate da dette „ robe.

13. „ Che, quando alcun Mercan„ te, Padrone, o altra qualsivoglia „ persona, volesse spedire dalla Re„ gia Dogana qualsivoglia sorta di „ mercanzie, e robe, debba, e sia „ obbligato di dette mercanzie, e ro„ be fare nota vera, e reale, con di„ stinguere la quantità, qualità, e „ numero di quelle, con sottoscri„ verla di sua propria mano; e ri„ trovandosi, che detti Padroni, o „ Mercanti nella predetta nota aves„ sero poste robe meno di quantità, „ di numero, o di diversa qualità, „ e non come va notato in detta „ nota come di sopra firmata, e pre„ sentata alla Dogana, dette robe „ non annotate in detta nota, a' in„ tendano perdute, e i Padroni di „ quelle incorrano nell' istesso istante „ alla pena contenuta nel presente „ Bando; e 'l delitto s' intenda con„ sumato, firmata che sarà detta no„ ta, e quella presentata al Regio „ Credenziere, a chi spetta, ancor„ chè non sieno contate le partite; „ ed uscite le robe dalla Dogana.

14. „ Che le robe, e mercanzie, „ che si portano co' Procacci, e Con„ duttori, quando si estraggono da „ Napoli per *extra Regnum*, ovvero „ per *infra Regnum*, essendo robe sog-

„ get-

„ gette a' diritti Regj, non si possa-
„ no portare, nè ricevere senza le do-
„ vute spedizioni degli Officiali della
„ Regia Dogana, e Governatore di
„ essa.

15. „ E perchè per ordini dati in
„ diversi tempi per la Regia Came-
„ ra sta stabilito, che qualsivoglia
„ sorta di robe, che vengono da e-
„ stra Regno sottoposte a' pagamenti
„ di diritti della Regia Dogana, co-
„ me entrano alla giurisdizione di
„ detta Dogana, si debba pagare il
„ diritto, che spetta al primo luogo
„ della giurisdizione di detta Doga-
„ na, agli Officiali di quella depu-
„ tati, o dare pleggeria di quelle
„ immettere in detta Regia Dogana,
„ o suoi Règj Fondaci, ci è paruto
„ convenire, che detti ordini pun-
„ tualmente si debbano osservare, ed
„ a rispetto delle robe, che si porta-
„ no co' Regj Procacci si debbano
„ per dirittura portare alla casa del
„ Procaccio, e quelle robe, che si
„ portano dalle condotte da *extra* per
„ *infra Regnum*, si debbano portare
„ a scaricare per dirittura alla Regia
„ Dogana di Napoli, quelle che han
„ da venire per consegnarsi in Napoli,
„ e l' altre, che han da portarsi per
„ altri luoghi del Regno, si debbano
„ scaricare ne' luoghi, dove risiede
„ Fondaco Regio, e pagare in esso
„ il Regio diritto, e non si possano
„ scaricare in altra parte.

16. „ Che quando si scaricano
„ dette robe, e mercanzie sottoposte
„ a' diritti della detta Regia Dogana
„ così di Regno, come estra Regno,
„ nella Città d' Aversa sieno obbli-
„ gati i conduttori di esse a darne
„ manifesto alla persona deputata in
„ detta Città per la detta Regia Do-
„ gana, la quale tenga peso di dar-
„ ne subito conto alla detta Regia
„ Dogana; acciocchè non s' impedi-
„ sca il commercio, e s' assicuri det-
„ ta Regia Dogana di non essere de-
„ fraudata nel diritto, che le spetta.

17. „ E l' istesso si debba osser-
„ vare per le robe, e mercanzie, che
„ s' immetteranno nella Città di Sa-
„ lerno, tanto per mare, quanto per
„ terra, *etiam* se fossero robe desti-
„ nate per le Fiere, che si faranno
„ in detta Città; per le quali restin-
„ no i conduttori d' esse obbligati a
„ darne subito manifesto agli Offi-
„ ciali della Regia Dogana di Saler-
„ no, sotto l' istesse pene, contenu-
„ te nel sopraddetto Capitolo per le
„ robe, che s' immettono in Aversa.

18. „ Che tutt' i Mercatanti, o al-
„ tre persone, che spediscono in Do-
„ gana qualsivoglia sorta di robe,
„ tanto per mare, quanto per terra,
„ tanto per *infra Regnum*, quanto per
„ *extra*; subito che saranno fatte det-
„ te spedizioni dalla Dogana, le deb-
„ bano *recto tramite* portare ad im-
„ barcare, ed estraendole per terra,
„ non le debbano posare ne' loro Ma-
„ gazzini, o Fondaci, ma debbano
„ quelle caricare, *et recto tramite* por-
„ tarle a' luoghi, per dove sono spe-
„ dite; Dichiarando, che restino fer-
„ mi tutti gli altri Bandi emanati
„ per la Regia Camera, tanto ne' ca-
„ si sopraddetti, quanto in altri casi
„ compresi in detti Bandi; per il che
„ tocca alla perdita delle robe, come
„ intercette, e cascate in contrabban-
„ do, quali non s' intendano corretti,
„ ma dichiarati, ed ampliati per li
„ sopraddetti Capi del presente Bando.

„ E parimente resti fermo il Capo
„ del Bando *olim* emanato a' 21. Feb-
„ brajo del 1579. nel Capitolo nono,
„ che ogni Sensale, che fa vendere,
„ o comprare qualsivoglia mercanzia
„ si sia, o ogni altra cosa, che ap-
„ partenga al diritto di detta Doga-
„ na, *eodem die*, ch' è formato il con-

„ trat-

„ tratto, lo notifichi al Doganiere, „ Arrendatore, e Credenziere della „ Dogana, sotto pena d'once cinquanta; dando *in scriptis* relazione del „ contratto, mercanzie, e robe contratte, sotto la quale relazione si „ noti la giornata di detta significazione del detto Sensale, e poi la „ registrino in un quinterno, a ciò „ deputato.

„ E quelli, che contravverranno „ a' Capi predetti, non solo nella giurisdizione delle Dogane di Napoli, „ Pozzuoli, Salerno, ed Aversa, come di sopra; e nelle parti delle „ Provincie d'Abruzzo, e nelle Dogane, e Passi delle Provincie di „ Terra di Lavoro, Principato Citra, „ e Capitanata, o sia Mercatante, „ padrone di robe, padrone di barca, marinaro, mulattieri, padrone „ di vascelli, e qualsivoglia altra „ persona, di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, incorrano „ *ipso facto*, non solo alla pena della „ perdita delle robe, e mercanzie, „ animali, vascelli, ed altri istrumenti, come intercetti, ed in contrabbando da applicarsi a beneficio „ della Regia Corte, e di detti Governatori, dedotta la parte del rivelante, ed intercettore, ma ancora alla pena di tre anni di carcere „ in un Castello fuori di Napoli, o „ di relegazione, ad arbitrio nostro, „ se sarà Nobile, ed essendo Ignobile, incorra nella pena di tre anni di galea ".

Poena amissionis bonorum, carceris, seu relegationis, et triennium per triennium.

Ed acciocchè il predetto sia noto, e da nessuno ai possa allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, che la presente Prammatica ai pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ed in detta Regia Dogana, come ancora nelle suddette altre Città d'Aversa, Salerno, Pozzuoli, e dove risiedono le dette altre Regie Dogane, nelle quali si debba tenere il presente in tabella con autentica della Real Cancelleria, e porsi a luogo, dove si possa comodamente leggere da tutti. *Datum Neapoli die* 12. *mensis Decembris* 1644. *El Almirante. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Catanate Reg. Vidit Sanfel. Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Vid. Salamanca Reg. D. F. Merlinus Secretar. Anastasius.*

Die 12. Dec. 1644. El Almirante.

## PRAMMATICA XLI.

Nautae teneantur transmittere librum originalem, aut relationem in scriptis bonorum existentium super vascellos causa mercimonii pro interesse Dohanarum Apuliae Officialibus Regiis, ac Substituto Arrendamenti, sub poena, ut infra, et nonnullae aliae ordinationes fiunt, ut aegg. cap. patebit. Vide prag. 29. et 30. at ib. apostillas.

ESsendosi veduta per esperienza la moltitudine de' contrabbandi, e frodi, che si sono commessi, *et in dies* si commettono, in danno dell'Arrendamento delle Regie Dogane di Puglia, immettendosi, ed estraendosi da quella diverse robe, e mercanzie, senza pagare i diritti spettanti a dette Regie Dogane, e sono stati tali, e tanti, che hanno deteriorato detto Arrendamento con molto danno del Real Patrimonio, essendosi diminuito l'estaglio di quello in quantità di molta considerazione; e convenendo per servizio di nostro Signore DIO, e per lo beneficio, ed utile della Regia Corte, e degli Assegnatarj del detto Arrendamento, l'entrate, le quali sono situate sopra di quello, di darsi in questo il rimedio necessario, acciocchè si evitino i contrabbandi predetti, in quanto sia possibile. Perciò ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, in virtù della quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che ogni „ Padrone di nave, naviglio, caravelle, e di ogni altro vascello, e „ barca, che verrà ne' porti, e marine soggetti alla giurisdizione di „ dette Regie Dogane di Puglia, e

„ porterà robe soggette a' diritti di „ quelle, debba subito, giunto che „ sarà, mandare il suo Scrivano co' „ libri originali, dove saranno nota- „ te tutte le mercanzie, e robe che „ portano, e dove non vi sarà Scri- „ vano, debba il padrone di quel va- „ scello portare il detto libro, o da- „ re relazione *in scriptis* agli Offi- „ ciali Regj, ed al Sostituto dell' „ Arrendatore, che assisterà nella „ Dogana più vicina, di tutte le mer- „ canzie, e robe, che porteranno, „ *etiam* che fossero robe proprie de' „ padroni, e de' marinari di detti va- „ scelli; ed ancorchè non fossero scrit- „ te, e notate ne' libri predetti, con „ dichiarare distintamente la quanti- „ tà, qualità, numero, e peso; e fi- „ no a tanto che non avranno dato „ il detto manifesto non possano, nè „ debbano scaricare niuna sorta delle „ mercanzie, che porteranno, ancor- „ chè fossero schiavi: e quando oc- „ correrà giungere in detti porti, e „ marine di notte, debba subito, la „ mattina seguente, dare il manife- „ sto predetto. Ed a rispetto delle „ dette mercanzie, e robe soggette, „ che s' immettono per terra, debba- „ no i padroni, e conduttori di quel- „ le *recto tramite* a dirittura condur- „ le, e farle condurre nelle dette Re- „ gie Dogane per istrade pubbliche, „ che vanno a dirittura in dette Do- „ gane. E similmente proibiamo a' „ Mercatanti, Sensali, Bazzarioti, „ Barcajuoli, ed altre quali si vo- „ gliano persone, ancorchè fossero i „ padroni delle dette mercanzie, e „ robe, che, prima di essersi dato il „ manifesto nella forma suddetta, non „ ardiscano, nè presumano andare so- „ pra detti vascelli per comprare, „ contrattare, e vendere dette robe, „ e mercanzie, nè per qualsivoglia „ causa, o colore; e così ancora „ proibiamo a' padroni, e marinari „ di detti Vascelli, che non debbano „ far salire in essi niuna delle sud- „ dette persone, prima di darsi il „ manifesto nel modo suddetto; e „ quando poi saranno scaricate dette „ mercanzie, e robe dentro le Do- „ gane Regie, le potranno fare libe- „ ramente vedere.

2. „ Ordiniamo di più, che, do- „ po dato il manifesto predetto, co- „ me di sopra quando si vorranno „ scaricare dette robe, e mercanzie „ da' detti vascelli, si debbano quel- „ le scaricare di giorno, e non di „ notte, dentro il porto, e non in „ altro luogo, senza licenza *in scri- „ ptis* dal Doganiere, e Credenziere „ della Regia Dogana più vicina, e „ da' Sostituti dell' Arrendamento, e „ nello scaricare si debba portare det- „ ta roba a dirittura dentro dette „ Regie Dogane.

3. Di più „ Proibiamo a' padroni, „ e marinari di qualsivoglia vascello, „ o barca, che non debbano carica- „ re, nè far caricare, nè tampoco „ ricevere sopra i vascelli, o barche, „ robe soggette a' diritti di dette Re- „ gie Dogane, senza che prima si „ sieno ottenute le spedizioni delle „ dette Regie Dogane, acciocchè si „ evitino le frodi.

4. E similmente „ Proibiamo, „ che non si possa, nè si debba por- „ re niuna sorta di mercanzie sogget- „ te a' diritti di dette Regie Dogane, „ ne' magazzini, case, ed in altri „ luoghi vicini con affacciate alla „ marina della giurisdizione di detto „ Arrendamento, se prima non pro- „ cederà la rivelazione delle robe, „ che si vorranno riporre in essi, e „ la licenza degli Officiali Regj, e „ del Sostituto dell' Arrendatore, del- „ le quali relazioni se ne dovrà for- „ mar libro particolare per tenerne

„ con-

„ conto, acciocchè s' evitino le fro-
„ di, che per lo passato si sono
„ commesse.

5. „ Che le mercanzie, e robe,
„ che saranno sopra i vascelli, e bar-
„ che predette, non si possano pas-
„ sare in altri vascelli, o barche,
„ senza licenza *in scriptis* de' Regj
„ Doganieri, Credenzieri, e delle
„ persone dell' Arrendatore, e l' istes-
„ so si debba osservare per le robe,
„ e mercanzie, che s' immettono den-
„ tro i Magazzini di dette Regie
„ Dogane di non poterle passare in
„ altri, senza la licenza predetta.

6. „ Che sonata *l' Ave Maria* per
„ la sera, niuna persona possa im-
„ mettere ne' luoghi soggetti alla giu-
„ risdizione di dette Regie Dogane
„ per qualsivoglia luogo, o strada
„ niuna sorta di mercanzie, e robe
„ soggette a' diritti di quelle, sotto
„ qualsivoglia pretesto.

7. „ Che niuna persona, di qual-
„ sivoglia grado, e condizione si sia,
„ possa, nè debba estrarre, nè cac-
„ ciare niuna sorta delle dette robe,
„ e mercanzie delle dette Regie Do-
„ gane soggette al detto Arrendamen-
„ to, se prima non avrà fatte le do-
„ vute spedizioni firmate da' Regj Of-
„ ficiali, e Sostituti degli Arrenda-
„ menti, e le dette spedizioni si deb-
„ bano portare unitamente, e non
„ separate dalle dette robe.

8. „ Che, quando alcuno Mercatan-
„ te, Padrone, o altra qualsivoglia
„ persona, volesse spedire dalle dette
„ Regie Dogane qualsivoglia sorta di
„ mercanzie, e robe, debba, e sia
„ obbligato di detta mercanzia, e
„ robe, farne nota vera, e reale, con
„ distinguere la quantità, qualità, e
„ numero di quelle, e sottoscriverla
„ di mano propria; e non sapendo
„ scrivere, per mano di pubblico No-
„ tajo; e ritrovandosi, che detti Pa-
„ droni, o Mercanti nella predetta
„ nota avessero poste robe meno di
„ quantità, o di numero, o di di-
„ verse qualità, e non come andava
„ notato in detta nota, come di so-
„ pra firmata, e presentata in dette
„ Regie Dogane, dette robe, non an-
„ notate in detta nota s' intendano
„ perdute, e i Padroni di quelle in-
„ corrano nell' istesso istante nelle pe-
„ ne contenute in questa Prammati-
„ ca, e 'l delitto s' intenda consuma-
„ to, firmata che sarà detta nota, e
„ quella portata a' Regj Officiali, a
„ chi spetta, ancorchè non sieno can-
„ tate le partite, ed uscite le robe
„ dalle dette Regie Dogane.

9. „ Che tutt' i Mercanti, o altre
„ persone, che spediscono in dette
„ Regie Dogane qualsivoglia sorta di
„ robe, tanto per mare, quanto per
„ terra, e così per *infra*, come per
„ *extra Regnum*, subito che saranno
„ fatte dette spedizioni dalle dette
„ Regie Dogane, le debbano *recto tra-*
„ *mite* portare ad imbarcare; ed e-
„ straendole per terra non le debba-
„ no posare ne' loro Magazzini, o
„ Fondaci, ma debbano quelle cari-
„ care, *et recto tramite* portarle ne'
„ luoghi, per dove saranno spedite.

10. E similmente „ Ordiniamo per
„ esecuzione degli ordini più volte
„ dati dalla Regia Camera, che qual-
„ sivoglia sorta di robe, che vengo-
„ no d' estra Regno sottoposte al pa-
„ gamento de' diritti ne' luoghi di
„ giurisdizione di dette Regie Doga-
„ ne si debba pagare il diritto, che
„ spetta al detto Arrendamento, nel-
„ la prima Dogana agli Officiali de-
„ putati dagli Arrendatori; e quan-
„ do occorresse, che quelli dessero
„ manifesto, che le robe predette
„ passassero per transito, si debbano
„ costringere a farli dar pleggeria di
„ quelle immettere nell' altre Dogane

„ Regie fra certo tempo, conforme „ la distanza del luogo, e non pro- „ ducendo il responsale dell' immis- „ sione seguita nel tempo stabilito, „ si debbano non solo esigere i di- „ ritti a beneficio dell' Arrendamento, „ ma incorreranno nelle pene riser- „ vate a Noi.

11. „ Che nelle Dogane Baronali, „ che sono nella Provincia della Terra „ di Bari, nella giurisdizione delle „ dette Regie Dogane di Puglia, „ non si possono immettere olj, nè „ altre robe, se non quelle, che na- „ scono ne' proprj territorj di dette „ Dogane; e quelle robe, che s' im- „ mettessero da fuori di detti terri- „ torj, sieno intercette, e quelli, „ che l' immetteranno, o faranno im- „ mettere, incorrano nelle pene con- „ tenute nella presente Prammatica, „ come *infra* si dirà.

12. „ Che le persone, che godono „ limitazione di franchigia nell' estra- „ zione d' olio, e saccherie di man- „ dole, anisi, cimini, ed altre vit- „ tovaglie, debbano la somma limi- „ tata estraerla per loro proprio con- „ to, e gli olj, e saccherie predet- „ te, ch' estrarranno, sieno compra- „ te con loro proprj danari; ed in „ caso che facessero alcuna esazione „ sotto diverse limitazioni in tempo, „ che gli olj, e saccherie non fosse- „ ro proprj, nè comprati con loro „ proprj danari (oltra di perdere il „ privilegio di dette limitazioni *in* „ *futurum*) incorrano nelle pene, „ contenute in questa Prammatica; „ Avvertendo ancora, che se bene, „ che gli olj, e saccherie predette si „ estraessero per conto proprio, e „ fossero comprati di danari delle „ dette persone limitate; anche do- „ vranno produrre il responsale del- „ l' immissioni fatte per lo proprio „ conto, e non producendolo, incor- „ rano nelle dette pene, ed al paga- „ mento de' diritti dell' Arrendamento.

13. „ Che niuna persona franca „ presuma estrarre, ed immettere, nè „ fare estrarre, nè immettere olj, „ mandole, anasi, cimini, nè altre „ quali si vogliano sorte di mercan- „ zie, e vittovaglie, che sieno di „ persone soggette al pagamento de' „ diritti di dette Regie Dogane, in „ nome d' essi franchi, sotto la det- „ ta pena di perdere il privilegio di „ franchigia *in futurum*, e della per- „ dita delle mercanzie, ritrovandosi „ in essere, e non essendo quelle in „ essere, di pagare il prezzo di quel- „ le, e nell' altre pene contenute in „ questa Prammatica, *ut infra*.

„ Che delle mercanzie, che si con- „ durranno fra la giurisdizione di det- „ te Dogane, tanto per mare, quan- „ to per terra, i conduttori, e va- „ ticali d' esse ne debbano dare noti- „ zia agli Officiali di dette Regie „ Dogane, ed a' Sostituti degli Ar- „ rendamenti; altrimenti sieno co- „ stretti al pagamento de' Regj diritti, e quando dessero il manifesto „ per transito, dovranno dare pleg- „ geria di quelle immettere nelle Re- „ gie Dogane fra certo tempo, qua- „ le elasso, restino similmente ob- „ bligati al pagamento de' diritti al- „ l' Arrendamento; che le persone „ franche non possano godere di lo- „ ro franchigie per le robe, che ven- „ gono da fuori del Regno, con fe- „ de, come sono state comprate per „ loro conto, e de' loro proprj da- „ nari.

14. „ Che i Cittadini delle Città, „ Terre, e luoghi soggetti al detto „ Arrendamento, debbano subito dar „ notizia degli olj, vittovaglie, ed „ altre mercanzie, che tengono ripo- „ ste ne' Magazzini fuora delle mura „ di detta Città, Terre, e Luoghi;

„ e che

„ e che *in futurum* non possano in „ quelle riporre altre quantità d'olj, „ vittovaglie, e d'altre mercanzie „ senza licenza de' Regj Officiali, e „ delle persone degli Arrendatori, „ dando prima la nota del che vor„ ranno riporre in quelli, che tener„ sene conto.

15. „ Che gli Officiali di dette „ Regie Dogane debbano estimare le „ robe, e mercanzie, che non sono „ in tariffa conforme il loro valore; „ e facendosi il contrario *citra prae„ judicium* delle ragioni dell' Arren„ damento di ricuperare il di più „ dagli estratti, o immittenti, re„ stino detti Officiali delle dette Do„ gane obbligati a rifarlo di proprio, „ e perdano gli officj.

16. „ E quelli, contravverranno „ a' Capi predetti, o sieno Mercanti, „ Padroni di robe, vascelli, e bar„ che, Marinari, Mulattieri, ed al„ tre quali si vogliano persone, di „ qualunque grado, stato, e condi„ zione si sieno, incorrano *ipso facto*, „ non solo nella pena di perdita del„ le robe, e mercanzie, e degli ani„ mali, vascelli, ed altri instrumen„ ti, come intercetti, ed in con„ trabbando, d'applicarsi in benefi„ cio della Regia Corte, e degli Ar„ rendatori, dedotta la parte del ri„ velante, ed intercettore, ma anco„ ra alla pena di tre anni di carce„ re in un Castello, se sarà Nobile, „ o di relegazione, ad elezione no„ stra; ed essendo Ignobile, di anni „ tre di galea ". Ed acciocchè que„ sto venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegar causa d'igno„ranza, ordiniamo, che la presente Prammatica si debba pubblicare ne' luoghi soliti, e nelle Provincie, dove si estende la giurisdizione dell'Arrendamento delle Regie Dogane di Puglia, nelle quali se ne debba tener affissa in tabella copia autentica, e tenersi in luogo, dove si possa comodamente leggere da tutti. *Datum Neap. die* 18. *Decembris* 1644. *El Almirante. Vid. Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vid. Salamanca Reg. Vid. Cappcius Latro Reg. Merlinus Secret. Anastasius.*

Die 18. Dec. 1644. El Almirante.

## PRAMMATICA XLII.

Ordinationes circa gabellam, unius ducati pro quolibet dolio vini ad vitandas fraudes.

Vide hic pragm. 32. et 39., et 42. et 51. de annon., et 36. et 39. de vegial., et duplicata in d. de annona.

GLi anni passati in tempo del governo dell' Illustre Duca d'Alba, nostro Predecessore, furono pubblicati Bandi sotto la data de' 30. di Aprile, e de' 30. d'Ottobre del 1623. co' quali sta dichiarato distintamente il modo dell' esazione della gabella del ducato a botte del vino, che si esige in questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, Distretti, e Casali, escludendosi dal pagamento di quella i vini, che compreranno, e venderanno dagli Arrendatori della Regia Gabella del vino a caraffa, e per vendersi ne' Magazzini *seu* Taverne a caraffe, stante, che stanno sottoposti al diritto, che si paga alla Regia Corte.

1. E per rimediare alle frodi, che si potessero commettere in danno della detta gabella del ducato a botte sotto nome d' Affittatori de' Magazzini, *seu* Taverne di vini a caraffe, fu specialmente in detti Bandi dichiarato, che, quando entrano vini in nome de' detti Affittatori a caraffe, abbiano da portare cartelle firmate da essi Affittatori, o da' Padroni di detti vini, con dichiarare il vino, che è, quando si parte dalla masseria, o luogo tale, va al tale Magazzino; e scaricato che sarà detto vino al Magazzino, dove dovrà andare, debbano i Carresi, o Barrecchiari, che lo portano quando torneranno alla sbar-

ra

ra della detta gabella del ducato a botte, colla contracartella portare insieme la ricevuta in dorso di detta contracartella della consegnazione fatta, che sia di mano dell' Affittatore, o di persona da esso deputata, e così ancora quando i detti Affittatori di vini a caraffa mandano vini da'loro Magazzini *seu* Ricevitori a Taverne dentro, o fuora le porte di questa Fedelissima Città, debbano mandarli similmente con cartelle firmate di loro mani, con esprimere in quella da chi si mandano, o a chi Magazziniero vanno.

2. Al presente per parte di questa Fedelissima Città, ci è stato rappresentato, che per causa della nuova forma di affitto delle Taverne fatta per la Regia Camera della Sommaria a persone particolari con facoltà d'immettere il vino dove loro piace, non potendosi riparare le frodi, si causa molto danno alla detta sua gabella del ducato a botte, con notabilissimo danno dell' Annona, alla quale sta assegnata la maggior parte di essa, oltra delle franchigie, e creditori assegnati.

3. Volendo Noi ovviare alle frodi suddette, e per dimostrare l' affetto, che teniamo alla conservazione, ed aumento del peculio dell' Annona di questa Città, tanto fedele, e divota alla Maestà del Re Nostro Signore, che Iddio guardi, essendoci prima informati dalla detta Regia Camera di tutto quello, che si è innovato circa l' affitto de' Magazzini, *seu* Taverne a caraffe, ed inteso ancora il Magnifico Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, da pubblicarsi ne' luoghi soliti di detta Fedelissima Città di Napoli, col quale (,, confermando di nuovo tutto il che sta disposto ne' precalendati Bandi, emanati in tempo dell' Illustre Duca di Alba) Ordiniamo, e comandiamo precisamente, che tutt' i vini, ch' entreranno in nome de' detti Affittatori a caraffa, si habbiano da portare a dirittura alle Taverne, dove si hanno da vendere, o ne' loro Ricevitori, che sieno stati soliti prima della suddetta nuova forma d' affitti di Taverne, le quali non essendo capaci per riporre i vini, che ciascheduno Affittatore di esse avrà comprati per vendersi in ogni una di dette Taverne: e volendo l' Affittatore suddetto pigliarsi altre Camere contigue alla Taverna per servirsene per detto effetto; vogliamo, che le dette Camere, dove si riporranno, o immetteranno i vini suddetti, habbiano d' havere una uscita *tantum* dentro l' istessa Taverna, e non altrimenti.

4. „ E quando si portano i detti vini dalle Masserie, e Luoghi in nome de' detti Affittatori a caraffe, i Carresi, e Barrecchiari abbiano da portarli con Cartelle firmate da essi Affittatori, o da' Padroni de' vini, con dichiarare il vino, ch'è, quando si parte dalla masseria, o luogo tale, va alla tale Taverna, *seu* Ricevitore; e scaricato che avranno il vino alla Taverna, *seu* Ricevitore, a chi dovrà andare, quando ritorneranno alla sbarra della detta gabella del ducato a botte colla contracartella, debbano portare insieme la ricevuta in dorso di detta contracartella della consegnazione fatta, che sia di mano dell' Affittatore, o della persona da esso deputanda per detto effetto; e similmente quando i detti Affitta-

„ tori

„ tori di vini a caraffe manderanno „ vini da' loro Magazzini alle Taver„ ne dentro, o fuora delle porte di „ detta Fedelissima Città, debbano „ mandarli con cartella firmata di lo„ ro mani, con esprimere in quella „ da chi si mandano, ed a chi Ma„ gazziniero vanno.

„ E contravvenendosi alle cose sud„ dette, incorrano nella pena della „ perdita de' vini, col doppio del „ prezzo, da applicarsi, conforme „ per li prenominati Bandi sta dispo„ sto, ed in altre pene, *etiam cor„ porali*, a nostro arbitrio riservate".

Die 22. Sept. 1645. El Almirante.

*Dat. Neap. die 22. mensis Septembr. 1645. El Almirante. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Merlinus Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Donatus Coppula Secretarius. Barilius.*

## PRAMMATICA XLIII.

Prohibet inferri triticum in Civitatem non soluta gabella, prout, et cetera bona subjecta solutioni. Et fannam, per prag. 30.

IN tempo del governo dell' Illustre Duca di Medina de las Torres, nostro Predecessore, ad istanza de' Governatori dell' Arrendamento della Farina di quel tempo, si pubblicò Bando del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, etc. *Ramirus Philippus de Guzman, Dominus Domus de Gusman, Dux de Medina de las Torres, Princeps Hostiliami, Dux Sabionetae, Mondragonis, Trajetti, Marchio de Toral, de Monasterio, et de Piadena, Comes Fundorum, de Porma, Aliani, Colleae, Satriani, Valderetae, et Carinolae, Domus Civitatis Tbeani, de la Villa, et Montemeis de Bonar, Vallisque de Curvendo, et Castelli de Abiados, nec non Conciliorum de los Cilleros, Eques Ordinis Iatravae, Supremusque S. M. Cubicularius, Magnusque Cancellarius Indiarum, Thesaurarius Generalis Coronae Aragonum, Commendatarius de Valdepenas, Capitaneus centum Nobilium Custodiae Suae Majestatis, Castellanusque Castri Novi Neapolis, et in praesenti Regno Vice-Rex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis.*

Per parte de' Governatori dell' Arrendamento della Farina di questa Fedelissima Città, ci è stato rappresentato, che in questa predetta Fedelissima Città, e suo Distretto, s' introducono in contrabbando molte quantità di farina, e di pane fuora della giurisdizione della Cartella, e che detta introduzione del pane viene causata, perchè ne' Casali convicini fuori di detta giurisdizione, essendosi venduto il *Jus panizandi* a diversi particolari, quelli fan panizzare ne' loro Forni maggior quantità di quella, ch' è necessaria a' Cittadini, ed abitanti in essi Casali, e si vende poi a diverse persone, le quali l' introducono in contrabbando in questa predetta Città, e sopi Casali, compresi nella Cartella; Dal che si causa grandissimo danno, tanto alla detta Fedelissima Città, quanto al detto Arrendamento; e se bene da' nostri Predecessori, e da' Magnifici Eletti di questa predetta Fedelissima Città, sieno stati dati diversi ordini contra quelli, che commettono simili contrabbandi, sono al presente andati in disuso, nè si curano quelle pene pecuniarie, in detti ordini stabilite, E volendo Noi provvedere in ciò, con opportuno rimedio, acciocchè s' evitino i danni predetti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale

„ Confermiamo di nuovo tutti gli „ altri ordini di sopra ciò dati, in „ quanto che al presente non con„ traddicono; ed ordiniamo di più, „ e comandiamo a tutte, e quali si „ vogliano persone, di qualunque gra-

„ do, e condizione, che si sieno, „ tanto Nobili, quanto Ignobili, che „ non debbano introdurre da fuora „ del territorio, e distretto della Cartella di questa predetta Città, dentro d' essa, e suo distretto quantità „ alcuna di Pane, Farina, Orzo, nè „ altra sorta di robe, soggette al diritto di detto Arrendamento, per „ minima, che fosse, senza aver pagato il dovuto diritto, spettante „ all' Arrendamento predetto, sotto „ le pene, in detti ordini contenute, ed ancora di tre anni di relegazione a' Nobili, e di tre anni „ di galea agl' Ignobili, ed alle donne d' anni 18. in su pena d' anni „ tre d' esilio *extra Provinciam* da eseguirsi irremisibilmente contra quelli, che saranno ritrovati *in flagranti* fare detti contrabbandi, ed anche v' incorrano in dette pene quelle persone, che venderanno delle dette „ robe in contrabbando, e nell' istesso tempo, che sarà ritrovato alcuno *in flagranti*, vogliamo, che si „ debba pigliare l' informazione per „ lo Maestro d' Atti del detto Arrendamento, ed assicurarsi della persona, che avrà fatto il contrabbando, „ e della roba, che ritroverà, e portarsi l' informazione al Delegato del „ detto Arrendamento, acciocchè possa provvedere di giustizia sopra l' esecuzione delle pene, tanto pecuniarie, quanto corporali, colla maggior brevità possibile; e sotto l' istesse pene contenute, tanto pecuniarie, quanto corporali, *respective* „ ordiniamo a' Padroni de' suddetti „ *Jus panizandi* de' Casali estra della giurisdizione della cartella di questa predetta Fedelissima Città, che „ non debbano in modo alcuno fare „ panizzare giornalmente ne' loro forni più quantità di pane, di quella, ch' è necessaria per uso, e vitto „ de' Cittadini, ed abitanti in detti „ Casali, per introdursi dentro questa predetta Fedelissima Città, e „ Distretto della detta Cartella, sotto pena di ducati cento la prima „ volta, e per la seconda di ducati „ trecento, d' applicarsi la terza parte a questa Fedelissima Città, l' altra „ terza parte al detto Arrendamento, e „ l' altra terza parte al denunciante; e „ se contravverrà la terza volta, resti privato del detto *Jus panizandi*; „ il ritratto del quale vada in beneficio della Fedelissima Città predetta, con ducati dugento al denunciante, ed a rispetto de' Panettieri, „ e loro Lavoranti, incorrano nella „ pena stabilita di sopra di tre anni „ di galea ". Ed acciocchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e de' predetti suoi Casali, e Distretto, come ancora ne' Casali, dove sono venduti i suddetti *Jus panizandi*. *Datum Neapoli die* 24. *Julii* 1638. *El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vid. Casanate Reg. Barilius Secret. In Bamor.* 2. *fol.* 15. *de Giorno*.

Poem. duc. 100. 300. et pro tertia vice privat. jurie panizandi.

Die 24. Julii 1638. El Duque de Medina.

Ed essendosi di nuovo affittata la detta gabella della farina: per parte de' nuovi Arrendatori ci è stata fatta istanza per la rinnovazione di detto Bando; Per tanto ci è paruto con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, col quale „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che si debba *ad unguem* osservare, ed eseguire tutto „ che sta disposto per lo preinserto „ Bando, sotto le pene, in quello „ contenute ". Ed acciocchè in niun tempo si possa allegare causa d' ignoranza; vogliamo, che quello si pubbli-

blichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Distretti, e Casali. *Datum Neap. die* 15. *Martii* 1646. *El Duque de Arcos. Vid. Zuñiga Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Caracciol. Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. D. Coppula Secretar. In Bannor.* 1. *fol.* 1. *Barilius.*

Die 15. Mart. 1646. El Duque de Arcos.

Bannum Auditoris Exercitus, cum insertione Ordinis S. E. per Scriptorium,

*sive*

## PRAMMATICA XLIV.

Prohibet venditionem, et ingressum aliquorum bonorum commestibilium non solita prius gabella. Vide prag. 30. 31. 34.

AVendo ricevuto biglietto da S. E. del tenor seguente; *videlicet. De fuera. Al Iuez D. Juan de Herrera Auditor General deste Reyno, luego, con sello. De dentro: Haviendo el Duque mi Señor tenido relazion de los contrabandos, que se cometen en tanto numero en esta Ciudad, y Reyno, no solo en daño grave del Patrimonio de Su Magestad, y de los Arrendamientos, pero de los Consignatarios, y demas personas à quienes estan consignadas, y vendidas sus viendas, ha mandado à desenganar estos, y otros inconvenientes de lo menos consideracion, que pueden resultar de no acudirse al reparo dellos, que se publique el incluso Bando, en que van declaradas las penas, en que incurriran las personas, que los cometieren de aqui adelante, y assi mismo los Officiales, por cuyo defecto, o omission lo permetiesen, y porque la voluntad de S. E. es que se executen las dichas penas irremisiblemente contra los que hallaren culpados, y contravinieren al dicho bando, sin reservar persona ninguna de qualquiera calidad, y condicion, que sea. Dize S. E. que V. m. ponga particular cuydado en la execucion de todo lo que conviene, executando de quenta à S. E. Dios guarde a V. m. Palacio à* 16. *de Marzo de* 1646. *Con rubrica de S. E. Don Gaspar del Arco. Señor Auditor General Registrado.*

Die 14. Mart. 1645.

E volendo Noi eseguire quanto da S. E. ci viene comandato per lo preinserto biglietto, abbiamo fatto il presente, col quale „ Diciamo, ed in „ nome dell' E. S. Ordiniamo, e „ comandiamo a tutte, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sieno, „ che da oggi in avanti, non ardiscano entrare, nè fare entrare, vendere, nè far vendere robe, farine, „ pane, ed altro, senza pagare, e „ far pagare i diritti spettanti alla „ gabella delle due grana a rotolo, „ all' Arrendamento della farina, e „ Regia Dogana; quali ritrovandosi „ in frode, *ipso facto* sieno incorsi, „ e condannati a pagare ducati cinquecento le Persone Nobili, oltra „ le pene stabilite, ed altre ad arbitrio di S. E. e le Ignobili di anni tre di galea. Che i Capitani, „ e Capi tanto delle galee della Squadra di questo Regno, quanto forestiera, che daranno licenza agli „ Aguzzini, Marinari, Schiavi di „ esse in farli saltare in terra a „ vendere dette robe, o entrare in „ qualsivoglia via spettanti a pagare „ i detti diritti, sieno incorsi, e „ condannati a pagare ducati quattrocento per ciascheduno. Che gli „ schiavi, che saranno carcerati dalla gente di detti Governatori, sieno da essi Governatori, ancorchè „ sieno schiavi del Re. E che gli „ Aguzzini, e Marinari delle galee, „ che accompagnano detti schiavi a „ vendere, o venderanno le dette robe, incorrano, e sieno incorsi, da „ ora per all' ora, in anni cinque di „ galea."

Poen. duc. 500. et triremi. respective.

Concord. prag. 33. 38.

Poen. duc. 400.

Poen. annorum quinque triremi.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti ordiniamo, che il presente si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, acciocchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, e colla dovuta relazione torni da Noi. *Datum Neap. die 16. mensis Martii 1646. D. Iuan. de Herrera. D. Ferdinandus de Cordova Secret. Hieronymus Gallus Scriba.*

Die 16. Mart. 1646. D. Juan. de Herrera.

A' 16. di Marzo del 1646. in Napoli. Io Carlo Stefano Giardino, Lettore de' Regj Bandi, dico di aver pubblicato il presente Bando co' Regj Trombetti ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e particolarmente a Palazzo, la Carità, San Lorenzo, la Selleria, il Mercato, la Loggia fora la pesca, il Molo picciolo, Porto, il Pontone di S. Giacomo degl' Italiani, vicino a Visitapoveri, alla Dogana della farina proprio a S. Maria de' Polieri alla Marina, ed all' Officio delle galee, Seggio di Nido, Capo di Monte, e le Vergini. *Io Carlo Stefano Giardino.*

## PRAMMATICA XLV.

Prohibetur venditio, ac fabricatio salnitri ac pulveris sub poena ut infra.

Vide prag 16. et 18. et prag. 3. et seq. de confect. pulver.

DA Stefano Buzzacarini, e Francesco Antonio Degni, Partitarj del salnitro, e polvere, ci è stato riferito, che per lo Regno si commettevano infiniti contrabbandi, e frodi sopra tal materia in pregiudizio grandissimo del Real Patrimonio di Sua Maestà, d' essi Partitarj, e di altri interessati in detto partito, cagionati per lo più dal salnitro, e polvere, che si fabbrica, e vende dentro i luoghi immuni, non ostante la proibizione fatta per lo passato per molti Bandi, emanati per ordine de' nostri Illustri Predecessori e della Regia Camera della Sommaria; e convenendo, che si provveggia di rimedio opportuno, conforme il caso ricerca; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, col quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che niuna „ persona di qualsivoglia grado, condizione, e dignità, che sia, sotto „ qualsivoglia colore ardisca di fabbricare, e vendere salnitri, o polvere, nè essere complice alle fatture, o vendite di quelli, sotto „ pena d' anni cinque di relegazione, „ se sarà Nobile, e d' anni cinque „ di galea, se sarà Ignobile, *et etiam* „ del sequestro della giurisdizione a' „ Baroni, quali saranno complici alla „ fattura, o vendita di detti salnitri, „ e polvere, ed ancora di ducati „ 2000. oltra la perdita degli ordigni, salnitri, polvere, ed altri materiali; annullando, ed irritando „ con questo tutte, e quali si vogliano licenze, che tenessero da „ Noi, dagl' Ill. nostri Predecessori, „ o da qualsivoglia Tribunale, o „ Ministro, di poter fabbricare, o „ far fabbricare, e vendere detti salnitri, e polvere, e le donne, che „ facessero detti salnitri, e polvere, „ o li facessero fare, o li vendessero, o fussero complici nella fattura, o vendita di essi, incorrano „ nella pena della frusta, ed in altra „ arbitraria della detta Regia Camera della Sommaria, oltra la perdita de' detti salnitri, e polvere; e „ dove si venderanno debba guadagnare la terza parte della suddetta „ pena di duc. 2000. e del prezzo „ de' salnitri, polvere, e materiali, „ che si ritrovassero in loro botteghe, caldae, mortari, ed altri ordigni per far salnitri, o polvere, „ le debbano lor consegnare tra due „ giorni decorrendi dalla pubblicazione del presente Bando, in potere „ de' Sindaci, ed Eletti delle Città, „ e Ter-

Poen. arbitrariam S. relegat. et triremi. et sequestri jurisdictionis Baronum, duc. 2000. et amissionis bonorum.

Poena furtivi alia arbitraria, et amissionis pulveris.

„ e Terre, dove si ritroveranno detti „ ordigni; quali Sindaci, ed Eletti „ sieno obbligati tra gli altri giorni „ dieci, decorrendi similmente dalle „ pubblicazioni di questo, darne re„ lazione *in scriptis*, cioè i Sindaci, „ ed Eletti della Provincia della Ter„ ra di Lavoro alla detta Regia Ca„ mera della Sommaria, e quelli del„ le Città, e Terre dell' altre Pro„ vincie alle Regie Udienze Provin„ ciali; alle quali Regie Udienze, „ ordiniamo, che tengano pensiero „ d' inviarle subito alla detta Regia „ Camera della Sommaria; Vogliamo „ ancora, che i Sindaci, ed Eletti „ delle Città, e Terre, dove si la„ vorerà salnitro, o polvere, di qual„ sivoglia sorta, sieno obbligati de„ nunciarlo a' Governatori di dette „ Città, e Terre, i quali debbano „ pigliare subito informazione, ed „ assicurarsi delle persone con seque„ strare i materiali, ed ordigni, e „ darne subito avviso alla detta Re„ gia Camera; acciocchè ricevano da „ essa gli ordini, che parranno ne„ cessarii; e contravvenendo detti „ Sindaci, ed Eletti, incorrano per „ ciascheduna volta nella pena di du„ cati 200. d' applicarsi al Regio Fi„ sco". Ed acciocchè il presente Bando venga a notizia di tutti; ordiniamo, che si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città di Napoli; quanto in ogni altra parte del presente Regno, e che se n' affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 17. mensis Novembris 1646. El Duque d' Arcos. Vid. Zufia Reg. Vid. Casanate Regens. Vid. Sanfel. Reg. Vid. Caraccciolus Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Donatus Coppula Secretarius. Figliola.*

Poen. duc. 200.

Die 17. Nov. 1646. El Duque de Arcos.

## PRAMMATICA XLVI.

Super Arrendamento Olei plures ordinationes, ne contrabanna fiant. Vide prag. 58.

L' Anno passato 1647. a' 11. Aprile per ordine dell' Illust. Duca d' Arcos, nostro Predecessore, per lo buon governo dell' Arrendamento dell' Olio, e Sapone, e per evitare le frodi, e contrabbandi, che si commettevano in pregiudizio della Regia Corte, e de' Consegnatarj di detto Arrendamento, fu pubblicata Prammatica del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, etc. *Dominus Rodericus Ponze de Leon Dux Civitatis de Arcos, Marchio de Zaara, Comes de Bayen, et Caesares, Dominus Domus Villae de Marchena, et Garzia, et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis*. Ancorchè per diverse Prammatiche, e Bandi emanati in tempo degl' Illustri Vicerè, che *pro tempore* sono stati in questo Regno, si sia sindato proccurando di deviare le frodi, che sogliono commettersi nell' Arrendamento dell' Olio, e Sapone, nelle Provincie di questo Regno, estraendosi quelli così per mare, come per terra, senza pagare i Regj diritti, in disservizio di nostro Signore DIO, di Sua Maestà, e de' Consegnatarj, l' entrate de' quali sono situate sopra l' Arrendamento predetto; pur si è veduta la moltitudine de' contrabbandi, che giornalmente si commettono; dal che è nato, che il frutto del detto Arrendamento ascende a molta minor quantità, del che per prima importava, per la cui causa il Patrimonio Reale è venuto a deteriorarsi in quantità di considerazione. Ed avendo Noi considerato, che il caso è degno di gran rimedio, acciocchè il disordine non vada crescendo, e perchè si tolgano, quanto sarà possibile, le frodi, e i contrab-

bandi predetti, per la qual causa da' Deputati, ed Assegnatarj dell' Arrendamento predetto siamo stati supplicati dare in ciò gli ordini necessarj; Per questo, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per confermazione di altre emanate dagl' Illustri nostri Predecessori, di ordinare per lo buon governo dell' Arrendamento predetto gl' infrascritti Capi del tenor seguente, *videlicet*.

Perchè il maggior danno, ch'è pervenuto sino al presente al detto Arrendamento, è proceduto da' contrabbandi, che giornalmente si sono fatti, e si fanno, per li padroni di barche, feluche, e d' altri vascelli; Perciò per ovviare, nell' avvenire al detto danno „ Ordiniamo, e comandiamo, che niun Padrone di barca, feluca, speronara, o di qualsivoglia altro vascello, possa imbarcare, nè fare imbarcare sopra detti loro vascelli, barche, e feluche, quantità alcuna d' olio, ed altre merci spettanti al detto Arrendamento, sotto pena della vita a' Padroni di detti vascelli, barche, e feluche, e perdita di essi; a' marinari, che non l' avranno rivelato, agli Officiali predetti, d' anni dieci di galea; Ed i padroni di detti olj, e merci, che l' avranno caricati, o fatti caricare, incorrano, oltra la perdita di detti olj, e merci, e di ducati dieci per ogni stajo, essendo Nobili, nella pena di 10. anni di relegazione, e gl' Ignobili d' anni dieci di galea; Ed essendo i Padroni di detti olj, Baroni di Terre, o Affitttatori d' esse con giurisdizione, oltra delle suddette pene, si abbia loro da sospendere la giurisdizione per lo tempo, che „ a Noi parrà.

Poena mortis et amissionis bonorum.

Poen. annorum 10. triremis.

Poena amissionis olei duc. 10. pro quolibet modio, et decem annorum relegationis, et triremium respective, et suspensae jurisdictionis.

E per evitar maggiormente dette frodi „ Ordiniamo ancora, che niun „ Padrone di barca, feluca, speronara, o di qualsivoglia altro vascello, si possa partire di notte, nè di giorno per qualsivoglia causa, senza licenza degli Officiali, o Sostituti di detto Arrendamento, residenti ne' luoghi, da dove avessero da partire, e trovandosi con detti vascelli in luoghi a scaricare, dove non vi fossero detti Officiali, sieno obbligati pigliare detta licenza dagli Officiali, e Sostituti più convicini, sotto pena tanto al padrone, quanto a' marinari, di tre anni di galea, oltra la perdita del vascello, purchè non sia mandato per servizio della Regia Gran Corte, nel qual caso non sarà necessaria detta licenza, ma basti darne notizia al Sostituto.

Poena triremium per triennium, et amissionis navis.

E così ancora „ Ordiniamo, che tutt' i vascelli di qualsivoglia qualità, che capiteranno in qualsivoglia parte di dette Provincie soggette al detto Arrendamento, *etiam*, che sieno carichi di mercanzie, al tempo del loro arrivo, sieno obbligati i Padroni, e Marinari di essi dar notizia a' detti Regj Officiali, e Sostituti del loro arrivo, e così ancora al tempo della loro partenza, acciocchè si possano fare le dovute diligenze sopra detti vascelli; e contravvenendo, incorrano nella pena corporale a nostro arbitrio, oltra la perdita di detti vascelli, non includendoci però quelle barche, o feluche, che capiteranno con passaggieri " *per transitum*.

Poena arbitraria ultra amissionem navis.

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti; Vogliamo, che si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città, quanto nelle

le Provincie di questo Regno. *Dat. Neap. die* 11. *Aprilis* 1647. *El Duque de Arcos. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Donatus Coppula Secretar. De Giorno. In Bannor.* 1. *fol.* 23.

Die 11. Apr. 1647. El Duque de Arcos.

Manda. obſervantiam ſupradictae Pragmaticae.

AL presente per parte de' Magnif. Governarori dell' Arrendamento predetto ci è stato rappresentato, che, per occasione delle passate rivoluzioni detta Prammatica non è stata osservata colla puntualità, che si ricerca, in grandissimo danno, e pregiudizio della Regia Corte, e de' Consegnatarj predetti. E convenendo per la buona e retta amministrazione della giustizia, e per lo buono governo del detto Arrendamento, che detta Prammatica s'osservi inviolabilmente; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale „ Ordiniamo, „ ed espressamente comandiamo, che „ detta preinserta Prammatica già pubblicata d'ordine del detto Illustr. „ Duca d'Arcos, nostro Predecessore, s'osservi, e si esegua da tutti, giusta la sua forma, contenenza, e tenore, sotto le pene in essa contenute, da eseguirsi contra „ i trasgressori irremisibilmente". Ordinando ancora alla Regia Camera della Sommaria, Regie Udienze Provinciali, ed a' Governatori, e Giudici delle Terre soggette a detto Arrendamento, ed altri, a chi spetta *in solidum*, che tengano particolar pensiero dell' osservanza, ed esecuzione di detta Regia Prammatica. Ed acciocchè non si possa allegare causa d'ignoranza; ordiniamo, che la presente si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città, quanto nelle dette Provincie di questo Regno, dove sarà necessario. *Dat. Neap. die* 31. *Octobr.* 1648. *El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Garcia Reg. Barilius Secret. In Bannor.* 1. *fol.* 83. *Figliola.*

Die 31. Oct. 1648. El Conde, y de Villamediana.

*Bannum Praesidentis R. C. S. Delegati,*

*sive*

## PRAMMATICA XLVII.

Prohibet venditionem olei per Casalia Neapolis modo, ut intus. Vide prag. 46.

PErchè ci sono molti particolari venditori d'olio, quali conducono olj a vendere ne' Casali di questa Fedelissima Città di Napoli, con some, ed anche con Cotri sopra loro persone, e portano i responsali, *seu* cartelle come detti olj sono comprati nelle cisterne di questa Fedelissima Città di Napoli, e sotto delle cartelle, e responsali commettono diverse frodi in danno de' Regj diritti spettanti al Patrimonio di grana quindici per ciascheduno staro di olio, atteso, quando fosse vero, che di detti olj se ne fossero pagati i Regj diritti per intero in virtù di detti responsali, e cartelle, quelli vendono, e poi immediatamente in dette otre, ci pongono altro olio, del quale non se n'è pagato diritto niuno, e dicono essere l'istesso contenuto in dette cartelle, e responsali.

Per tanto col presente Bando „ Si „ ordina, e comanda a tutti gli O„ liandoli, che non ardiscono condurre „ dalle cisterne di Napoli olio con „ some, e con otre sopra di loro „ persone a vendere ne' Casali di que„ sta Città di Napoli, sotto pena „ d'once cinquanta d'oro la prima „ volta, e perdita di loro animali, „ ed olj, e la seconda volta, che in„ cor-

Poen. unc. 50. auri, amissionis olei, et animalium, a. vice quinque annorum triremis.

„ correranno, sotto pena di cinque „ anni di galea; e gli Affittatori di „ detti Regj diritti di detti Casali „ di Napoli, si abbiano da obbliga„ re di tenere provveduto ciascheduno di detti Casali, che tengono „ affittati, d'olio bastante; acciocchè in quelli non manchi per be„ neficio del Pubblico; a' quali Af„ fittatori sia lecito comprare det„ ti olj tanto in questa Città di „ Napoli, o fuora di Napoli, dove „ loro sarà più comodo per l'ef„ fetto predetto; della quale pena si „ abbia d'applicare la quarta parte „ al rivelante, e del rimanente la „ metà al Regio Fisco, e l'altra me„ tà al Patrimonio di detti Regj di„ ritti di grana quindici per atajo „ d'oglio". *Datum Neap. die* 11. *Januarii* 1650. *Don Pedro Mexeco, Franciscus Antonius Cappuccius pro Act. Stanes. Assumptus.*

Die 11. Jan. 1650. D. Pedro Mexeco.

## PRAMMATICA XLVIII.

Renovantur ordines, ut non fraudentur solutiones Regiae Dohanae, et majoris Fundaci, ut intus. Vide prag. 39. eo. Et ibi apostillas.

IN tempo dell' Illustre Almirante di Castiglia, *olim* Vicerè di questo Regno, nostro Predecessore, fu promulgata Prammatica del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, *etc. D. Joannes Alphonsus Enriquez de Cabrera Admiratus Castellae, Dux Civitatis Medinae de Rioseco, Comes de Modica, Melgar, Colle, et Ossona, Vicecomes de Cabrera, et Vaz, Dominus Baroniarum de Alcamo, Caccamo, et Calatafimi, Eques Ordinis Alcantarae, Commendatarius Petrachonae, Cubiculariusque S. C. M., et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc.*

Essendosi veduto per sperienza, che non ostante gli Ordini, Prammatiche, e Bandi, pubblicati per la buona amministrazione, ed esazione de' diritti, apettanti alla Regia Dogana, e maggior Fondaco di questa Fedelissima Città, e del nuovo imposto del cinque per cento dell' Arrendamento predetto; pur si sono commesse, e si vanno giornalmente commettendo frodi infinite in disservizio di DIO, di Sua Maestà, e degli Assegnatarj, l'entrate de' quali sono situate sopra l'Arrendamento predetto; ed ultimamente per dette cause l'Arrendamento predetto si è affittato con perdita notabile del Real Patrimonio. Ed acciocchè questo disordine non vada crescendo, e si tolgano, in quanto sarà possibile, le frodi, e i contrabbandi, che si fanno con tanto danno, ed interesse; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale (per confermazione del Bando pubblicato a' 16. Agosto 1635.) „ Ordiniamo, „ che ogni padrone di nave, navi„ glio, o caravella, ed ogni altro „ vascello, o barca, che verrà nel „ Porto, Mare, e Marine di questa „ Fedelissima Città, ed in partico„ lare in Nisita, e porterà robe sog„ gette a' diritti di detta Regia Do„ gana, debba subito arrivato man„ dare lo Scrivano co' libri originali, „ dove si sono notate tutte le mer„ canzie, e robe, che portano, e do„ ve non vi sarà Scrivano debba il „ Padrone del vascello portare il li„ bro, o dare relazione *in scriptis* al „ Regio Credenziere di Mare, che „ assiste in detta Regia Dogana, di „ tutte le mercanzie, e robe che por„ tano, *etiam* che fossero robe pro„ prie de' Padroni, e Marinari di „ detti vascelli, ed ancorchè non fos„ sero notate ne' libri predetti; con „ dichiarare distintamente la quanti„ tà, qualità, numero, e peso; E „ per-

Prag. 39. hoc cod. in.

„ perchè detti vascelli sogliono capi-
„ tare a Maremorto, Baja, Mare,
„ Marine di Pozzuoli, ordiniamo a'
„ Padroni di detti vascelli, che deb-
„ bano esibire i loro libri, e rela-
„ zioni nel modo suddetto agli Offi-
„ ciali di detta Regia Dogana, che
„ riseggono in detta Città di Poz-
„ zuoli, e sino a tanto che non a-
„ vranno dato il detto manifesto,
„ non possano, nè debbano scaricare
„ niuna sorta di mercanzie, che por-
„ tano, ancorchè fossero schiavi; e
„ quando occorrerà venire in detti
„ Luoghi di notte, debbano la mat-
„ tina seguente dare il manifesto pre-
„ detto: ed a rispetto delle dette
„ mercanzie, e robe, soggette come
„ di sopra, che s' immettono per ter-
„ ra dentro questa predetta Fedelis-
„ sima Città, debbano i Padroni, e
„ Conduttori di quelle *recto tramite*
„ a dirittura condurle, e farle con-
„ durre dentro detta Regia Dogana
„ per istrade pubbliche; che vanno
„ per dirittura in essa Regia Do-
„ gana.

2. E similmente „ Proibiamo a'
„ Mercanti, Sensali, Bazzarioti,
„ Barcajuoli, e ad altre quali si vo-
„ gliano Persone, ancorchè fossero
„ Padroni delle dette mercanzie, che
„ prima d' essersi dato il manifesto
„ nella forma suddetta, non ardisca-
„ no, nè presumano andare sopra det-
„ ti vascelli per comprare, contrat-
„ tare, o praticare, o vendere dette
„ mercanzie, nè per qualsivoglia cau-
„ sa, nè colore, e così ancora proi-
„ biamo a' Padroni, e Marinari di
„ detti vascelli, che non debbano
„ fare salire in essi niuna persona
„ prima di darsi il manifesto nel mo-
„ do suddetto; quando poi faranno
„ scaricare dette mercanzie dentro la
„ detta Regia Dogana, le potranno
„ fare liberamente vedere ".

3. Di più „ Ordiniamo, che dopo
„ dato detto manifesto, come di so-
„ pra, quando si vorranno scaricare
„ dette mercanzie, e robe da' detti
„ vascelli, debbano scaricare di gior-
„ no, e non di notte dentro il Por-
„ to di questa Fedelissima Città, e
„ non in altro luogo, senza licenza
„ *in scriptis* del Doganiere, e del
„ Credenziere in detta Regia Doga-
„ na, e nello scaricare si debbano
„ portare dette robe per dirittura den-
„ tro la detta Regia Dogana.

4. „ Che i Padroni, e Marinari
„ delle feluche, che capiteranno nel
„ mare di questa predetta Fedelissi-
„ ma Città con mercanzie, e robe,
„ soggette a pagamento di Regj di-
„ ritti, così di giorno, come di not-
„ te, non possano dar fondo in al-
„ tro luogo, che dentro il porto, ed
„ all' incontro i due vichi, per li
„ quali si va alla detta Dogana, e
„ colla istessa obbligazione di dare il
„ manifesto, e relazione nel modo,
„ che sta di sopra ordinato nel pri-
„ mo Capo.

5. Di più „ Proibiamo a' padroni,
„ e marinari di qualsivoglia vascello,
„ o barca, che non debbano caricare,
„ nè far caricare, nè tampoco rice-
„ vere, nè far ricevere niuna sorta
„ di robe, o mercanzie sopra detti
„ vascelli, o barche, se prima non
„ si sieno ottenute le spedizioni del-
„ la detta Regia Dogana; acciocchè
„ si evitino le frodi.

6. E similmente „ Proibiamo, che
„ non si possano, ne debbano tene-
„ re in magazzini, case, o in altri
„ luoghi vicini, o con affacciate alle
„ Marine della Giurisdizione dell' Ar-
„ rendamento di detta Regia Doga-
„ na, acciocchè si evitino le frodi
„ predette per lo passato commesse.

7. „ Che le mercanzie, e robe,
„ che sono sopra i vascelli, o bar-

„ che,

„ che, non si possano passare in al-
„ tri vascelli, o barche, senza licen-
„ za *in scriptis* de' Regj Doganieri,
„ Credenzieri, e Governatori di det-
„ ta Regia Dogana, e l'istesso si
„ debba osservare per le mercanzie
„ immesse dentro i magazzini della
„ Regia Dogana di non poterle pas-
„ sare in altri, senza la licenza pre-
„ detta.

8. „ Che, sonata *l'Ave Maria* per
„ la sera niuna persona possa immet-
„ tere dentro questa Fedelissima Cit-
„ tà per qualsivoglia luogo, o stra-
„ da, niuna sorta di mercanzie, e
„ robe soggette a' diritti di detta Re-
„ gia Dogana sotto qualsivoglia pre-
„ testo.

9. „ Che, quando i Mercanti, e
„ Padroni di robe, e mercanzie, in
„ virtù della scala franca per la po-
„ testà di essa, spedissero senza pa-
„ gamento di diritto dette robe, e
„ mercanzie per *extra Regnum*, e di-
„ poi dette robe, e mercanzie così
„ spedite, si ritrovassero scaricate,
„ o si scaricassero dentro del Re-
„ gno, in tal caso dette robe, mer-
„ canzie, vascelli, e conduttori s'in-
„ tendano *ipso facto* incorsi alla pena
„ del Bando della scala franca.

10. „ Dichiarando, che nelle istes-
„ se pene incorrano non solo i preno-
„ minati come di sopra, ma ancora
„ quelli, i quali avessero contratta-
„ te, o comprate mercanzie, e robe,
„ e poi l'estraessero franche per la
„ scala franca per *extra Regnum* sot-
„ to il nome de' primi padroni, che
„ avevano intromesse dette robe, e
„ poi quelle estratte per la scala franca.

11. „ Che niuna persona privile-
„ giata possa estrarre, nè immettere
„ niuna sorta di mercanzie, e robe
„ soggette a' Regj diritti della Doga-
„ na sotto nome, essendo dette ro-
„ be, e mercanzie di persona sogget-
„ ta, sotto le pene, che vanno dichia-
„ rate nella fine del presente bando.

12. „ Che niuna persona, di qual-
„ sivoglia grado, e condizione si sia,
„ possa, nè debba estrarre, nè cari-
„ care niuna sorta di robe, e mer-
„ canzie della Dogana grande, e Do-
„ gane soggette alla giurisdizione di
„ detto Arrendamento, se prima non
„ avrà fatto le dovute spedizioni fir-
„ mate da tutt'i Regj Officiali, Go-
„ vernatori di dette Dogane, e Luo-
„ gotenenti di detto Arrendamento
„ nelle altre Dogane di essa, e le
„ dette spedizioni si debbano portare
„ unitamente, non separate da dette
„ robe.

13. „ Che, quando alcun Mercan-
„ te, Padrone, o altra qualsivoglia
„ persona volesse spedire dalla Regia
„ Dogana qualsivoglia sorta di mer-
„ canzie, e robe, debba, e sia ob-
„ bligato di dette mercanzie, e robe
„ fare nota vera, e reale, con di-
„ stinguere la quantità, qualità, e
„ numero di quelle, con sottoscriver-
„ la di sua propria mano; e ritro-
„ vandosi, che detti Padroni, o Mer-
„ catanti nella predetta nota avessero
„ poste robe meno di quantità, o di
„ numero, o di diversa qualità, e
„ non come va notato in detta no-
„ ta, come di sopra firmata, e pre-
„ sentata alla Dogana, dette robe
„ non annotate in detta nota, s'in-
„ tendano perdute, ed i Padroni di
„ quelle incorrano nell'istesso istan-
„ te alla pena contenuta nel presen-
„ te bando; e'l delitto s'intenda con-
„ sumato, firmata che sarà detta no-
„ ta, e quella presentata al Regio
„ Credenziere, a chi spetta, ancor-
„ chè non sieno contate le partite,
„ ed uscite le robe dalla Dogana.

14. „ Che, le robe, e mercanzie,
„ che si portano co' Procacci, e Con-
„ duttori, quando si estraggono da

„ Na-

„ Napoli per *extra Regnum*, ovvero „ per *infra Regnum*, essendo robe „ soggette a' diritti Regj, non si „ possano portare, nè ricevere senza „ le dovute spedizioni degli Officiali „ della Regia Dogana, e Governatori di essa.

15. „ E perchè per ordini dati in „ diversi tempi per la Regia Camera „ sta stabilito, che qualsivoglia sorta „ di robe, che vengano da *extra Regnum* sottoposte a' pagamenti di „ diritti della Regia Dogana, come „ entrano alla Giurisdizione di detta „ Dogana, si debba pagare il diritto, che spetta al primo luogo della giurisdizione di detta Dogana, „ agli Officiali di quella deputati, „ o dare pleggeria di quelle immettere in detta Regia Dogana, o suoi „ Regj Fondaci; ci è paruto convenire, che detti ordini puntualmente „ si debbano osservare; ed a rispetto delle robe, che si portano co' „ Regj Procacci, si debbano per dirittura portare alla casa del Procaccio; e quelle robe, che si portano dalle condotte da *extra* per „ *infra Regnum*, si debbano portare „ a scaricare per dirittura alla Regia „ Dogana di Napoli, quelle, che han „ da venire per consegnarsi in Napoli, e l'altre, che han da portarsi per altri luoghi del Regno, „ si debbano scaricare ne' luoghi, dove risiede Fondaco Regio, e pagare in esso il Regio diritto, e non „ si possano scaricare in altra parte.

16. „ Che quando si scaricano dette robe, e mercanzie sottoposte a' „ diritti della detta Regia Dogana „ così di Regno, come estra Regno, „ nella Città d' Aversa, sieno obbligati i conduttori di esse a darne „ manifesto alla persona deputata in „ detta Città per la detta Regia Dogana, la quale tenga peso di dar-



„ ne subito conto alla detta Regia „ Dogana; acciocchè non s'impedisca „ il commercio, e s'assicuri detta „ Regia Dogana di non essere defraudata nel diritto, che li spetta.

17. „ E l'istesso ai debba osservare per le robe, e mercanzie, „ che s'immetteranno nella Città di „ Salerno, tanto per mare, quanto „ per terra, *etiam* se fossero robe destinate per le Fiere, che si faranno in detta Città; per le quali „ restino i conduttori d'esse obbligati a darne subito manifesto agli „ Officiali della Regia Dogana di „ Salerno, sotto l'istesse pene, contenute nel anpraddetto Capitolo per „ le robe, che s'immettono in Aversa.

18. „ Che tutt' i Mercanti, o altre persone, che spediscono in Dogana qualsivoglia sorta di robe, „ tanto per mare, quanto per terra, „ tanto per *infra Regnum*, quanto per „ *extra*; subito che saranno fatte dette „ spedizioni dalla Dogana le debbano „ *recto tramite* portare ad imbarcare; „ ed estraendole per terra, non le „ debbano posare ne' loro Magazzini, „ o Fondaci, ma debbano quelle caricare, *et recto tramite* portarle a' „ luoghi, per dove sono spedite; Dichiarando, che restino fermi tutti „ gli altri Bandi emanati per la Regia Camera, tanto ne' casi sopraddetti, quanto in altri casi compresi in detti Bandi, per il che tocca alla perdita delle robe, come „ intercette, e cascate in contrabbando, quali non s'intendano corretti, ma dichiarati, ed ampliati per „ li sopraddetti Capi del presente „ Bando.

„ E parimente resti fermo il Capo del Bando *olim* emanato a' 21. „ di Febbrajo del 1579. nel Capitolo nono, che ogni Sensale, che fa

„ vendere, o comprare qualsivoglia „ mercanzia si sia, o ogni altra co„ sa, che appartenga a diritto di det„ ta Dogana, *eodem die*, ch'è' for„ mato il contratto, lo notifichi al „ Doganiere, Arrendatore, e Creden„ ziere della Dogana, sotto pena di „ once cinquanta, dando *in scriptis* „ relazione del contratto, mercanzie, „ e robe contrattate; sotto la quale „ relazione si noti la giornata di det„ ta significazione del detto Sensale, „ e poi la registrino in un quinter„ no a ciò deputato.

„ E quelli, che contravverranno „ a' Capi predetti, non solo nella „ giurisdizione delle Dogane di Na„ poli, Pozzuoli, Salerno, ed Aver„ sa, come di sopra, e nelle parti „ delle Provincie d' Abruzzo, e nelle „ Dogane, e Passi delle Provincie „ di Terra di Lavoro, Principato „ Citra, e Capitanata, o sia Mer„ cante, padrone di robe, padrone „ di barca, marinaro, mulattiere, „ padrone di vascelli, e qualsivoglia „ altra persona, di qualsivoglia gra„ do, stato, e condizione si sia, in„ corrano *ipso facto*, non solo alla „ pena della perdita delle robe, e „ mercanzie, animali, vascelli, ed „ altri istrumenti, come intercetti, „ ed in contrabbando, da applicarsi „ a beneficio della Regia Corte, e „ di detti Governatori, dedotta la „ parte del rivelante, ed intercetto„ re, ma ancora alla pena di tre „ anni di carcere in un Castello fuo„ ra di Napoli, o di relegazione, „ ad arbitrio nostro, se sarà Nobile, „ ed essendo Ignobile, incorra alla „ pena di tre anni di galea.

Ed acciocchè il predetto sia noto, e da niuno si possa allegare causa di ignoranza, ordiniamo, che la presente Prammatica si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ed in detta Regia Dogana, come anche nelle suddette Regie Dogane, nelle quali si debba tenere la presente in tabella, con autentica della Real Cancellaria, e porsi in luogo, dove si possa comodamente leggere da tutti. *Datum Neap. die* 12. *mensis Decembris* 1644. *El Almirante. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vid. Salamanca Reg. D. Franciscus Merlinus Secr. Anastasius.* Al presente per parte de' Magnifici Governatori della Regia Dogana di questa Fedelissima Città, e di altre Imposizioni, ci è stato presentato memoriale del tenor seguente: Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore. I Governatori della Regia Dogana di Napoli, e di altre Imposizioni, supplicando espongono a V. E. come nell' anno 1644. a tempo del Governo dell' Ill. Signor Almirante di Castiglia per ovviare alle frodi grandi, che si facevano a' diritti di detta Regia Dogana, fu promulgata Regia Prammatica, ordinando fra gli altri Capi in particolare, che ogni Padrone di nave, o di altri vascelli, o barche, che verrà in Porto, nel Mare, e Marina di questa Fedelissima Città, ed in particolare in Nisita, e porta robe soggette a detti Regj diritti, debba subito arrivato mandare lo Scrivano co'libri originali, dove sono notate tutte le mercanzie, o robe, che portano, e dove non vi sarà Scrivano, debba il Padrone del vascello, o barca, dare relazione *in scriptis* al Regio Credenziere di Mare, di tutte le robe, che porta, *etiam* se fossero de' Marinari propri, con dichiarare distintamente la quantità, qualità, peso, o misura, ed infino a tanto, che non ha dato detto manifesto, non possano scaricare cos' alcuna; E perchè i Padroni

Die 12. Dec. 1644.

di

di detti Vascelli, Scrivani, o Marinari, si scusano non poter dare detto manifesto, con distinzione della qualità, quantità, peso, o misura, ma solamente del numero de' Colli, o Balle, che hanno condotto con detti loro vascelli, e barche, spettando a' padroni della roba sapere, e dar notizia della quantità, qualità, peso, e misura, e non dandosi detto manifesto con detta distinzione, ridonda in gran danno de' diritti di detta Regia Dogana, la quale non tiene la detta notizia, quando s' immette la roba, ma solamente quando si sballa, a tempo che si cava da detta Regia Dogana, e tra tanto possono succedere molte frodi con riverenza, per per la moltitudine delle robe, le quali si conservano ne' magazzini, e fondaci di detta Regia Dogana, le quali frodi si eviterebbero in gran parte, se detto manifesto si desse con detta distinzione, e se ne formasse libro, dove si notasse la roba, e poi si discaricasse, quando si cava da detta Regia Dogana; per tanto ricorrono da V. E. e la supplicano, che resti servita ordinare, che il manifesto si dia con detta distinzione dal Padrone della roba, o da quello, a chi va diretta, colla distinzione, contenuta in detta Regia Prammatica, così quella dichiarando, e non dandosi in tal forma la roba, si debba porre in un magazzino dentro detta Regia Dogana, da conservarsi la chiave da uno di essi Governatori fin tanto, che non sarà sballata, colla presenza almeno di uno di essi, con annotarsi distintamente la quantità, qualità, peso, o misura, *et quatenus* sia necessario, dispensare a detta Regia Prammatica, la quale ordina, che i Padroni di detti vascelli, Scrivani, o Padroni di barche dieno detto manifesto, e lo reputeranno a grazia di V. E. *ut Deus*. Per tanto considerato si da Noi il tutto; ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente, per la quale „ Rinnovando la detta preinserta Regia Prammatica, diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutt' i sopraddetti, ed a ciascheduno di essi „ *in solidum*, che debbano *ad unguem*, „ *et inviolabiliter* orservare, ed eseguire tutto il disposto, ed ordinato per detta preinserta Regia Prammatica, in modo, che quella, e „ quanto in essa si contiene *omnino* „ sortisca la sua totale osservanza, „ ed esecuzione; Ordinando di più „ ancora per questa, che non solo i „ Padroni delle navi, navigli, caravelle, e di ogni altro vascello, o „ barca abbiano da dare il manifesto „ delle robe, che s' immettono nella „ Regia Dogana di questa Fedelissima Città di Napoli; ma per ovviare le frodi debbano *etiam* dare „ il manifesto i Mercatanti, a' quali „ vengono rimesse dette robe, sotto „ le medesime pene, contenute in „ detta Regia Prammatica; quali vogliamo, ed ordiniamo, che debbano eseguirsi irremisibilmente contra de' trasgressori ". Ed acciocchè la presente venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, ed in detta Regia Dogana, come ancora nelle predette Città di Aversa, Salerno, Pozzuoli, ed in altri luoghi, dove si possa comodamente leggere da tutti. *Datum Neap. in Regio Palatio die 3. mensis Novembris 1663. El Conde de Penaranda. Vidit Galeota Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Navarra Reg. D. Bernardinus Belpratus Secret. Anastasius.*

Die 3. Nov. 1663. El Conde de Peñaranda.

*Bannum Regiae Camerae Summariae,*

*sive*

## PRAMMATICA XLIX.

Jubetur non extrahi certa bona sine debitis expeditionibus Magistri Portulani Terrae Laboris, sub poena, ut intus.

ESsendo nel mese di Agosto del passato anno 1667. di ordine del Signor Presidente Gio: Domenico Astuto, allora Commessario delle Tratte, presa informazione di un Intercetto di piombo, in somma di cantara diece di pallottini di più sorte, e di cantara sei di piombo in verghe, ed abbruciato, arrestato dagli Officiali del Magnifico Regio Maestro Portolano di Terra di Lavoro, sopra la barca di Padron Bernardino Gagliano, caricate in essa sotto i 18. di detto mese, per conto del Magnifico Niccola Barone, per quello asportarsi nella Città di Taranto: tenendo detto Padrone per detti bollettini, e piombi solamente le spedizioni della Regia Dogana di questa Fedelissima Città, per il che si procedè al sequestro di essi, e quelli *praevio pondere*, furono consegnati al detto Magnifico Maestro Portolano, del che trattatosi in questo Tribunale, inteso il Regio Fisco, è stato interpoato decreto del tenor seguente, *videlicet*.

*Die sexto mensis Maii 1670. Neap. super intercepto Plumbi, quo fuit onerata Tartana Patroni Bernardini Gagliano in Portu hujus Civitatis a Nicolao Barone per Civitatem Tarenti, cum expeditionibus hujus Regiae Dohanae tantum, ut ex Actis, ac facta Relatione in Regia Camera Summariae per Dominum Militem U. J. D. Antonium de Gaeta, Regium Consiliarium, dictae Regiae Camerae Praesidentem, et Commissarium, coram aliis Dominis Praesidentibus ipsius, fuit per Cameram ipsam, audito Domino Fisci Patrono, consensu provisum, et decretum, prout praesenti decreto decernitur, et providetur, quod restituantur Bona in Actis deducta supradicto Nicolao Barone, et fiat mandatum Officialibus Regiae Dohanae hujus Fidelissimae Civitatis, quod (citra praejudicium poenarum incursarum) non faciant amplius expeditiones pro Bonis tractae subjectis, absque mandato Magnifici Magistri Portulani, sub poena unciarum auri viginti quinque singulis vicibus, et renoventur Banna, et affigantur in valvis dictae Regiae Dohanae, et officii dicti Magistri Portulani; hoc suum.* Antonius de Gaeta. Vidit Fiscus. Franciscus Mangus pro Mag. Actorum. Cons. Bolinus Secretarius. Prosper de Laurentiis Actuar.

In esecuzione di detto preinserto Decreto abbiamo riconosciuto l' infrascritto Bando, emanato per questa Regia Camera sotto i 30. di Luglio del 1648. qual' è del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, etc. Bando da parte della Sacra Regia, e Cattolica Maestà, e della sua Regia Camera della Sommaria. Perchè essendosi prese intercette cantara 4. e rotola 71. di canape pettinato, cantara 3. e rotola 38. di stoppa impeciata, imbarcate senza le dovute spedizioni del Regio Maestro Portolano di Terra di Lavoro, ma solamente colle spedizioni del Minutillo, sotto nome di diverse persone, come dagli atti, ed informazione appresso l' Attuario Andrea Starace; e per Decreto de' 13. del presente mese di Luglio 1648. ordinato vendersi detta roba, e 'l prezzo liberarsi alla Regia Corte; e poi confermato per altro decreto de' 21. di detto mese, ed ordinato rinnovarsi le Provvisioni apedite per detta Regia Camera sotto i

27. di Ottobre 1634. dirette alla Regia Dogana, e maggior Fondaco di questa Fedelissima Città di Napoli, e che per osservanza di quelle si debbano emanare, *etiam* Bandi: Per tanto per lo presente Bando „ Si notifica a tutte, e quali si vogliano „ persone, di qualsivoglia stato, e „ condizione si sieno, che da oggi „ in avanti, non ardiscano imbarcare, nè fare imbarcare, nè estrarre „ Mandole, Semenza di Lino, Anasi, Cimino, Seccamenti, e Salumi, Zolfo, Maccaroni, Galla di „ tinta, Aceto, Acquavite, Risi, „ Farri, Suscelle, Zuccaro, e Rottame, Fave, ed altri quali si vogliano legumi, Canape, Spago, „ Cordelle, Piombo, Stagno, Palle „ di Piombo, Pallottini, Polvere, „ Carrate di Botti, Carrate di mezze Botti, Quartaroli forniti, Barili di atipa di Passoli, Botti vacanti, nuove, e vecchie, Tonnina, „ Cerchitelli, tavole di Castagno, tavole d'Abete, tavole di Fagio, e Zappino, tavole d'Olmo, tavole di Ceraso, tavole di Pioppo, tavole di Sorbo, tavolette di Sorbo, Legna corte per abbruciare, Scanni d'Autano, Scanni di Teglia, Scanni di „ Olmo, Doghe di Tina, Banchetti „ d'Autano, Profila, Gaviglie d'Olmo, Assitelli d'Olmo, Cerchi di „ Frasso, Seggie disfatte, e lavorate, e rustiche, Timoni d'Olmo, „ Pescoli, Assi di Carro, Parature „ di Gaviglie, Cantine, Stanteri, „ mezze Tinelle, Scalandroni, Remi, tratti di Castagno, Faggio, „ e Zappino, Rote di Crivo, Serraticcie d'Abete, Telazza, Pale, „ tartaro di Botte, Alberi di Querce, Mele, Cogliandri, Semenza di „ Finocchi, Filigreci, Lupini, Sinapi, Feccia arsa, Erba Luzza, „ Chiappari, Olive, e qualsivoglia „ qualità di Carne salata, Formaggio, Suvero, Tavole di Noce, legnami, quadri di Castagno, ed „ ogni altra qualità di Vittovaglie, „ Seta, Zaffarano, Pepe, e qualsivoglia altra sorta di robe; soggette a diritto di Tratta, con Bollettini del Minutillo, della Regia „ Dogana, e maggior Fondaco di „ questa Fedelissima Città di Napoli, ancorchè fosse di modica somma, nè per *extra*, nè per *infra* „ *Regnum*, senza le dovute spedizioni del Regio Maestro Portolano „ di Terra di Lavoro (a carico del „ quale sta vedere, se gli estraenti „ han pagato il diritto della Tratta „ per quel che loro si concede per „ *extra*, e per *infra* di pigliare le „ dovute pleggerie, di produrre il „ Responsale dell'immissione di quelle ne' luoghi destinati, e di presentare ogni anno conto formato in „ detta Regia Camera in conformità „ delle sue Istruzioni) sotto pena di „ perdere la roba, barche, e vascelli, ed altre ad arbitrio di Sua Eccellenza, e di detta Regia Camera; essendosi ordinato al detto Maestro Portolano, che quanto alle „ robe d'un Cantaro a basso debba „ pigliare l'obbligazioni dagli estranei *tantum*, e che s'esiga un tarì „ per ciascheduna spedizione, cioè „ un carlino per mandato, ed un altro per la pleggeria, od obbligazione". *Datum Neap. in Regia Camera Summariae die* 30. *mensis Julii* 1648. *D. Diego de Uzeda M. C. L. Joanne Baptista Confalonus. Vidit Fiscus. Joannes Baptista Sebastianus Mag. Act. Cons. Antonius Bolinus Secret. Joannes Hieronymus de Donato Actuar.*

Poena amissionis bonorum, navium, et alia arbitraria S. E. et Reg. Cam.

Die 30. Julii 1648. D. Diego de Uzeda.

„ Per tanto col presente si fa noto a tutte, e quali ai vogliano per„ sone, di qualsivoglia stato, grado

„ e con-

„ e condizione si sieno, che da oggi in avanti, non ardiscano, nè „ presumano imbarcare, nè fare imbarcare, nè estrarre tanto per *infra*, quanto per *extra Regnum* le „ suddette qualità di robe soggette „ a diritto di Tratta, senza le dovute spedizioni del suddetto Regio „ Maestro Portolano di Terra di Lavoro, sotto le pene nel preinserto „ Bando prescritte." *Datum Neap. ex Regia Camera Summariae die vigesimoprimo mensis Julii 1670. Don Antonio Juan de Centella R. M. C. L. Vidit Fiscus Antonius de Gaeta. Franciscus Mangus pro Mag. Act. Cons. Bolinus Secretar. Prosper de Laurentiis Act.*

Die 21. Julii 1670. Don Antonio Juan de Centella.

## PRAMMATICA L.

Prohibetur extractio a Regno monetae vulgo, (Zecchini) sub poena, ut infra.

DAl Tribunale della Regia Camera, ci è stato rappresentato l' inconveniente, e 'l pregiudizio grande, che risulta al servizio della Regia Corte, e del Pubblico dall' estrazione, che continuamente si fa da questo Regno di gran quantità di Zecchini per fuora di esso, non per causa di commercio, o contrattazione, ma per lo solo guadagno, che ne cavano gli estraenti con notabil mancamento di detta moneta; il che continuando, ne seguirebbe gravissimo danno al commercio comune, stante la scarsezza della moneta, che corre nel Regno, per non essersi da molti anni battuta in esso. E benchè con diverse Prammatiche stia generalmente proibita l' estrazione della moneta d' oro, e d' argento; nientedimeno, essendosi stimato, che detta proibizione si restringa alle monete d' oro, e d' argento di Napoli, e di Spagna, e che non si comprendano in essa i detti Zecchini; Per tanto, convenendo rimediare all' inconveniente predetto, ci è paruto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale „ Proibiamo „ espressamente l' estrazioni di detta „ moneta di Zecchini, ed ordiniamo, „ e comandiamo a qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, stato, „ o condizione si sia, che (senza „ nostra espressa licenza) non ardisca estrarre, nè far estrarre, da oggi in avanti, per mare, nè per „ terra la detta moneta di Zecchini „ da questa Città, nè da qualsivoglia altra parte del Regno per fuora del Regno sotto qualsisia colore, o pretesto; e questo sotto le „ medesime pene, contenute in dette „ Prammatiche, e precisamente nelle „ Prammatiche 15., e 25. sotto il titolo *de Extractione*, tanto contra „ gli estraenti, quanto contra i loro „ complici, e fautori, e colle medesime qualità, e requisiti, contenuti in esse Prammatiche". Ed acciocchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, che la presente Prammatica si pubblichi per tutt' i luoghi soliti di questa Città, e Regno, atteso che tal' è nostra volontà. *Datum Neap. die 16. mensis Julii 1672. El Marques Marques. Vid. Galeota Reg. Vidit Carillo Reg. Vidit Capiblancus Reg. Vidit Valerio Regens. In Bannor. secundo fol. 36. Lombardus.*

Die 16. Julii 1672. El Marques Marques.

Bannum Delegati cum insertione Ordinis S. E. per Scriptorium,

*sive*

## PRAMMATICA LI.

Claudantur omnes Tabernae prohibitae non subiectae Regiae Camo-

ESsendosi riconosciuto, che la distruzione quasi dell' arrendamento del vino a minuto sia stato causata

rae, et Arrendamento, exceptis Tabernis Regiorum Castrorum, Praesidii Echiae, Turris Carminis, Quarterii Equitatus, et Regiarum Triremium. Vide prag. antecedentes, et 49. de vectigal.

sata principalmente dalle Taverne proibite, quali erano cresciute in numero notabilissimo, ch' è stato causa, che sieno stati cercati del continuo escomputi dagli Arrendatori de' Quartieri di detto Arrendamento, e che si sieno distolti i concorrenti dall' affitto di detti Quartieri, conoscendosi evidentemente la perdita, che aveano da sopportare, mentre che tutto il danajo si tirava da detti venditori di vini in contrabbando; che perciò da' Magnifici Governatori del detto Arrendamento è stato rappresentato all' Ecc. del Sig. Vicerè detto grave inconveniente, con supplicarlo umilmente d' applicarvi il dovuto rimedio, acciocchè fra pochi anni non resti detto Arrendamento del tutto estinto, in danno di tante povere vedove, e pupilli, e luoghi pii, ed essendosi considerato questo asserto maturamente da S. E. restò servita con suo biglietto de' 30. di Luglio 1678. ordinare, che si serrassero tutte le Taverne proibite, e che da' particolari si esercitavano dentro palazzi, ed altri luoghi in contrabbando; eccettuandone però alcune, per le quali S. E. disse, che avrebbe presa risoluzione matura nel Regio Collaterale, come in effetto in esecuzione di detto biglietto furono emanati da Noi Bandi per l' osservanza di detto ordine, colle pene in quello contenute. Al presente essendosi servita S. E. di pigliare risoluzione nel Regio Collaterale a rispetto delle dette Taverne, per le quali s' era soprasseduto, si è degnata inviarci il biglietto del tenor seguente, *videlicet*.

Foras. *Al Consejere D. Trojano Miroballo, guarde Dios.* Intus vero. *Haviendose viſto en Celateral el papel de V. S. y los memoriales, y do mas papeles de los Governadores del Arrendamiento del Vino à menudo, toccantes a la pretenzion, que tienen, de que se zierren las Tavernas prohibidas, y los memoriales del Sargento Mayor del Terzio de Infanteria Espanola, en que representa las razones, por las quales non deve compreenderse su Taverna, y de los Governadores del Arrendamiento del ducado à bote de vino, haziendo iſtanzia, para que se zierren las Tavernas, que el Arrendamiento del Vine à menudo hà mandado abrir en lugares prohibidos de las Regias Pragmaticas: y conſiderando S. E. las razones, que en boz espuso V. S. en el Colateral, y las que refirieron los Abogados de los Arrendamientes, y Sargento Mayor, y biſtose aſſi mismo la orden de Su Mageſtad, en que se ſirve mandar se quiten las Tabernas, que no eſtan sujetas al Tribunal de la Regia Camera, y Governadores del referido Arrendamiento, hà parezido (en cumplimiento de las referidas ordenes Reales que se zierren todas las Tabernas del Maeſtre de Campo General, Maeſtre de Campo del Terzio, Sargente Mayor, y Miniſtros de Principes, y las de todos, los que por su pueſtos, ò dignidades pretendieren tenerlas, y particularmente la nembradæ de los Esclavos; y que ſi despues de haverla zerrado el Mayordomo del Parque pretendiere alguna cosa, presente sus Reales Cedulas, y esponga sus razones ante V. S. para que le adminiſtre juſtizia, quedando tan solamente las Tavernas de los Reales Caſtillos, Preſidio de Pizefalcon, Torreon del Carmen, Quartel de la Cavalleria, y la que eſta de bajo del Eſtendarte Real de las Galeras, no permitiendose en eſtas el vender bino à los de afuera, y que V. S. de ninguna manera permita se abran Tabernas por quenta del Arrendamiento en Palazios particulares, y que las que hubiere aviertas se zierren, y pongan fuora de dichos Palazios: y conformandose S. E. con eſte acuerdo, y te-*

*teniendo presente las repetidas ordenes, que hay de Su Mageſtad à las quales se deve dar cumplimiento, se han escrito Villetes por eſta via à todas las personas, que tenian Tavernas, para que las zierren luego, adviertendo non han da quedar mas que las expreſſadas en eſte Villete, y haviendo S. E. dado principio al cumplimiento deſta deliberazion, mandado zerrar las que avian en eſte Palazio, aun concurriendo en su persona la suprema Regalia, y viva representazion de la de Su Mageſtad, por ser eſto conforme à Su Real mente, me manda S. E. avisarlo à V. S. y encargarle ponga particular cuidado en el cumplimiento deſta deliberation, no permitiendo, que de ninguna manera se contrabenga à ella, pues de lo contrario se hallara S. E. obligando à azer à V. S. rigoroso cargo, en que no le admitirà escusa por lo importante de la materia, y por la precisa obligazion de dar execuzion, à la que Su Mageſtad tiene mandado con tan particular expreſion, y dico S. E. que del recivo deſte Villete, y de su cumplimiento le de V. S. quenta, quedando à cargo de V.S. como Delegado de eſte Arrendamiento el vigilar en que por ningun caso se contrabenga eſta dispoſizion, por ser tan conforme à la rectta adminiſtrazion de la Juſticia, y beneficio publico. Guarde Dios a V. S. Palazio à 23. de Agoſto 1678. D. Manuel Garzia de Buſtamente. Senor Consejero D. Troyano Miroballo. Exequatur ordo S. E. juxta sui seriem, continentiam, et tonorem. 24. Auguſti 1678. Miroballus.*

Per tanto in esecuzione del preinserto ordine di S. E. „ Ordiniamo a „ tutte, e quali si vogliano persone „ di qualsivoglia stato, grado, e con„ dizione si sia, *etiam* tenesse qual„ sivoglia carico, ed officio supremo „ militare, e non ostante qualsivo„ glia costume in contrario, che non „ ardisca di permettere sotto qualsi„ voglia colore, che ne' loro palaz„ zi, case, e posti vi si venda vino „ a minuto così in questa Fedelissi„ ma Città, suoi Borghi, Distretti, „ e Casali, come insin dove si este„ de la giurisdizione di detto Arren„ damento, nè altri chi si sieno, ar„ discano di vendere vino a minuto „ in detti luoghi proibiti, sotto le „ pene contenute nell' ultimo Bando „ emanato d'ordine nostro con inser„ ta forma del biglietto di S. E. e „ della data del primo del presente „ mese d' Agosto 1678. Ordiniamo „ di più sotto l' istesse pene, e tre „ anni di galera, che niuna persona „ si possa locar casa, posto, o altro „ luogo per vendere vino, fare il cac„ ciavino, nè trasportarlo in detti „ luoghi proibiti, nè per qualsivo„ glia effetto senza licenza dell' in„ frascritto Illustr. Sig. Delegato di „ detto Arrendamento; proibendo e„ spressamente, che niuna persona „ possa, nè debba comprare detto „ vino a minuto, nè andare a bere, „ nè mandarlo a comprare da qualsi„ voglia persona, nè da figliuoli di „ minore età, ma lo debbano man„ dare a comprare, ed anche andare „ a bere nelle Taverne, e Magazzi„ ni pubblichi di detto Arrendamen„ to, sotto pena a' detti, che andran„ no a bere, ed a comprare detti „ vini, di mesi sei di carceri; oltra „ la pena pecuniaria contenuta nella „ Regia Prammatica, ed a rispetto „ de' figliuoli di minore età a nostro „ arbitrio, ed a rispetto delle Don„ ne, vogliamo, che la prima volta „ incorrano nella pena della frusta „ *ipso facto*, che saranno ritrovate *in* „ *flagranti* a vendere, o comprare vi„ no a minuto, o costerà la vendita, „ o compra di quello. La seconda „ volta, oltra della detta frusta, di „ es-

Quod ext. 43. de vectigal. et gabell.

Poena carceris per sex menses ultra poenas contentas in Reg. Prag. ſuſtinam, exilii, et triremium respective.

„ essere esiliate dalla Provincia di
„ Terra di Lavoro: e così tanto pro-
„ hibiamo espressamente a' Carresi ,
„ Stragolari , Vaticali , e Magazzi-
„ nieri di vino a barile , ed altri
„ conduttori di vino , che non deb-
„ bano in modo alcuno portare , nè
„ condurre vini nelle suddette Ta-
„ verne proibite co' loro Carri , Stra-
„ goli , Cavalli , o altro ad istanza
„ di qualsivoglia persona di qualsivo-
„ glia stato , grado , e condizione si sia,
„ anco Ecclesiastica , o Militare , sotto
„ le pene , oltra la perdita de' Carri,
„ Stragoli , Buoi , Cavalli , e vini
„ a' conduttori , la prima volta di sei
„ mesi di carceri , e la seconda volta
„ di tre anni di galea .

„ Ordinando espressamente agli Af-
„ fittatori , che *pro tempore* saranno
„ di detto Arrendamento , che non
„ debbano dare licenza alcuna di ven-
„ dere vino a minuto dentro a' palaz-
„ zi particolari , sotto pena di duca-
„ ti mille , che i detti Affittatori
„ debbano invigilare , che non si debba
„ vendere vino contrabbando in detti
„ loro Quartieri , dandone notizia de'
„ contravvegnenti *ad aures* all' Illust.
„ Signor Delegato , acciocchè si possa-
„ no pigliar gli espedienti necessarj".

Ed acciocchè venga a notizia di ognuno , nè possa scusarsi la buona fede , perchè forse per lo passato non si sieno eseguite dette pene col dovuto rigore , perciò si è fatto il presente Bando ; avvertendo ad ognuno, che irremisibilmente dette pene si eseguiranno ; ed ordiniamo , che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Città *alta voce* , *ut moris est* , con affiggersene copie , e ritorni da Noi colla dovuta relazione della pubblicazione del detto Bando , ed affissione di dette copie . *Datum Neap. die 27. Augusti 1678. D. Trojanus Miroballus . Antonius Zaccaria Actuar.*

Die 27. Aug. 1678. Miroballus Deleg.

## PRAMMATICA LII.

Non extrahatur frumentum extra Regnum, et Barones, et alii, nec emant frumentum, sub poena, ut infra.

ESsendosi tanto da Noi , quanto da' nostri Predecessori, per mantenimento della grascia di questa Fedelissima Città di Napoli , e Regno dati più , e diversi ordini , acciocchè non si impostino grani , nè altre vittovaglie per rivenderle , ciò non ostante abbiamo inteso , che nel corrente anno si sieno alterati i prezzi de' grani , per causa , che i Baroni , ed altre persone poderose tanto nella Puglia , come nelle Provincie di Calabria , Terra di Lavoro , ed in altre parti del Regno , per loro ingordigia, non contenti de' loro grani , e de' loro vassalli , a' quali han proibito , sotto gravi pene , di non estrarre fuori delle loro Terre quantità alcuna di grano , mandano per altre Terre convicine a comprare grani per impostargli , e che i Massari vedendo detta alterazione de' prezzi , che di continuo va avanzando , nè pure vogliono vendere i loro grani con isperanza di maggiore alterazione , e che nella Puglia i Massari uniti co' Mercatanti , loro aderenti , hanno alterata la voce di detti grani a prezzi maggiori del giusto . E convenendo al servizio di S. M. , al buon governo di questo Regno , ed al mantenimento della grascia d' esso di dar sopra ciò gli ordini necessarj ; Ci è paruto far la presente Prammatica , colla quale „ Diciamo , ordiniamo , e coman-
„ diamo a' Presidi Provinciali , Com-
„ messario di Campagna , e Regj
„ Governatnri delle Città , Terre , e
„ Luoghi di questo Regno , che per
„ osservanza d' altri ordini sopra di
„ ciò dati , non debbano in modo al-
„ cuno permettere , che si estragga
„ fuori di questo Regno quantità al-
„ cuna di grano : facendo emanar ban-
„ do ,

Vide pag. seq.

„ do, ciascuno nella sua giurisdizio-
„ ne, che a quelli, che denuncieranno
„ detti contrabbandi di grano a' Regj
„ Ministri, si darà il terzo del con-
„ trabbando, e che lor s' osserverà
„ inviolabilmente il secreto: Che i
„ Baroni, ed altre persone poderose,
„ non possano far compra di grani,
„ con ordinare a quelli, che l' hanno
„ comprato, che debbano subito ri-
„ velare le quantità de' grani per essi
„ comprate, sotto pena di perderle.
„ Che tutt' i Compratori de' grani
„ non possano rivendere i grani per
„ essi comprati senza espressa nostra
„ licenza, e quelli, che tengono gra-
„ ni proprj, debbano vendergli in
„ magazzino pubblico; ed ordiniamo
Pœna amissionis frumenti empti. „ ancora con questa al Governatore
„ della Regia Dogana di Foggia, che
„ pigli informazione de' monipolj fat-
„ ti tra detti Massari, e dia la voce
„ per li prezzi di detti grani, aven-
„ do riguardo alla stagione, ed alle
„ spese fatte ". *Datum Neap. die* 25.
Die 25. Aug. 1679. El Marques de los Velez. *mensis Augusti 1679. El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vid. Carillo Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. D. D. E. Cioffi Secret. Mastellonus. In Bannor. 2. fol. 89. del Pozzo.*

## PRAMMATICA LIII.

Non extrahatur frumentum extra Regnum sub pœna, ut infra. BEnchè da Noi si sieno applicati con ogni efficacia i rimedj convenienti a' disordini, che si sperimentano in questo Regno, così nelle compre, e vendite de' grani, come nell' estrazioni, che si fanno fuora di esso, acciocchè si fosse evitata l' alterazione de' prezzi, ed assicurata la provvista di tutto il Regno, e di questa Fedelissima Città, e si sia sopra ciò anche a' 25. del passato fatto formare, e pubblicar Bando per tutto il presente Regno; contuttociò non saziandosi l' ingordigia d' alcuni Baroni, Mercatanti, e Massari, che trattano di questo; e convenendo applicarci a' mezzi più valevoli per istabilire, ed assicurare l' osservanza degli ordini dati, acciocchè non si aumenti l' alterazione de' prezzi di detti grani, e si conseguisca effettivamente il sollievo de' popoli, che di ciò ce ne fanno continue istanze, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso Noi assistente ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, ( senza derogare all' altre Prammatiche, e Bandi, sopra ciò emanati, ma quelli dichiarando fermi, validi, e specialmente confermando la Prammatica dell' Illust. Signor Conte d' Olivares, cb' è la 21. sotto il titolo *de Extractione* ) Prag. sup.
„ Diciamo, e comandiamo a tutte,
„ e quali si vogliano persone, di
„ qualsivoglia stato, grado, e condi-
„ zione, che si sieno, che non deb-
„ bano in modo alcuno estrarre, nè
„ far estrarre grano fuora di questo
„ Regno, sotto le medesime pene,
„ in dette Prammatiche, e Bandi
„ contenute, abbreviando per lo pre-
„ sente il termine della forgiudica
„ contra de' trasgressori a giorni tren-
„ ta; aggiungendo di più a rispetto
„ de' Baroni, come quelli, che con
„ maggior licenza delinquono, che
„ quando per mancanza di pruove
„ non si possa praticar con essi la
„ pena ordinaria, di più di quella
„ straordinaria, a cui *de jure* dovran
„ soggiacere, per cinque anni conti-
„ nui sieno sospesi dell' esercizio del-
„ le loro giurisdizioni ". *Dat. Neap. die 27. mensis Septembris 1679. El Marques de los Velez. Vid. Galeota Reg. Vid. Carillo R. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. Vid. Soria Reg. D. D. Cioffi Secret. Mastellonus. In Bannor. 2. fol. 92. del Pozzo.*

Fit brevis terminus forjudicationis, et quoad Barones suspenditur eorum in jurisdictio per annos quinque.

Die 27. Sept. 1679. El Marques de los Velez.

PRAM-

## PRAMMATICA LIV.

VEdendosi trascurati per lo tempo passato gli ordini più gravi, ed i mezzi, che con sommo zelo, ed applicazione de' nostri Illustri Predecessori si trovavano stabiliti nelle Regie Prammatiche per evitare in ogni parte il disordine de' contrabbandi, da' quali tuttavia si riconoscono dati a terra i Regj Arrendamenti, e con essi tante case de' poveri Consegnatarj, e luoghi Pii, che con il loro frutto si mantenevano; e pregiudicata non meno la Real Azienda di Sua Maestà, ed il decoro della Giustizia. Dovendo perciò Noi dare opportuno rimedio a tanto male, acciò si estirpi totalmente, e con pregio della giustizia, e tranquillità, che per la DIO grazia, si gode universalmente nel Regno, si evitì il danno, e scandalo, che dal medesimo è risultato: abbiamo stimato con matura riflessione, con il voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, oltra degli ordini, con Dispacci particolari, dati su questa dipendenza al Tribunale della Regia Camera, far la presente Prammatica, in ogni futuro tempo valitura, per tutto il presente Regno, non derogando in cosa alcuna a tutte le altre Prammatiche, Bandi, ed Ordini, che si trovano promulgati per l'addietro, ed alle pene in essi contenute, dovendo quegli avere interamente il loro vigore, se non che in quanto per li punti, che in virtù del presente vengono ampliati, e dichiarati, e senza pregiudizio delle pene incorse per la loro contravvenzione.

Per hanc pragmaticam non derogatur antiquioribus.

Principalmente essendosi considerato, che la facilità, con la quale si commettono i contrabbandi, prende forza dalla difficoltà, che s'incontra di potersi con piene prove verificare, venendo in tanti modi dall'astuzia, e dall'inganno accresciuta la frode per li suddetti delitti; e perciò ci è paruto privilegiar le dette prove, siccome con la presente „ ordiniamo, „ e comandiamo, *che restino privile-* „ *giate nel modo seguente*: Che per „ piena prova del delitto del contrab- „ bando bastino, e bastar debbano „ dal tempo della pubblicazione della „ presente Prammatica il solo detto „ del denunciante, con la sua depo- „ sizione giuridica, e quella d' un „ solo testimonio intero. E quante „ volte non vi fosse denunciante, „ basti la sola deposizione di due te- „ stimonj interi, quantunque fossero „ singolari di tempo, o di circostan- „ ze, purchè depongano nel medesi- „ mo fatto, *seu* contrabbando. Quan- „ do poi ciò mancasse, possa sup- „ plirsi la detta prova, con indizj, „ e presunzioni, purchè sieno di quel- „ le, che sono approvate dalle leggi „ ne' casi di difficil prova, ancorchè „ non si trovasse, come suole acca- „ dere il corpo del delitto": E producendosi con dette prove, indizj, e presunzioni legittime, possano i Rei, in virtù di quelle esser condannati alle pene stabilite, e che in appresso si dichiareranno, esclusa solamente la pena di morte naturale, nel qual caso solo debba procedersi con piene prove, siccome si trova stabilito nel corpo della legge comune, e municipale di questo Regno, escluso il detto privilegio.

Delictum privilegiatum, quod probatur jureiurando delatoris, et unius testis integri, vel duorum, etiam singularium, si non adsit delator, etc. praeterquam ubi venit imponenda poena mortis naturalis.

E considerandosi di vantaggio, che quasi tutt' i contrabbandi, che si commettono nel Regno, sogliono succedere con intelligenza, e scienza, e molte volte sotto l'istesso manto degli Officiali, o Ministri, i quali o trovandosi destinati per evitargli, o dovendogli evitare per ragion del ze-

lo, che debbono tenere alla giustizia, ed al servigio di S. M. che DIO guardi, e bene del Pubblico; più tosto cuoprono i delitti suddetti con la presente, siccome similmente da oggi in avanti „ ordiniamo, e comandiamo, che senza pregiudizio delle „ pene incorse per le loro mercanzie, „ e delle ragioni per esse acquistate „ al Regio Fisco, debbano restare „ anche contra detti Officiali privilegiate le dette prove, nel modo, „ e forma, che si è dichiarato nel „ capo precedente; comprendendosi „ però nella presente disposizione tutti, e quali si vogliano Officiali di „ qualunque gerarchia, grado, e condizione, che sieno, Officiali d' Arrendamenti, Portolani, Portolanoti, „ e loro sostituti, ed altri quali si „ sieno assistenti de' caricamenti, Credenzieri, Scrivani, Cassieri, Esattori, Caporali, o Capi di gente „ di Corte, o di Campagna, Castellani, e loro Tenenti, o altri Comandanti, Torrieri, Guardiani, e „ generalmente comprendendosi tutti, „ senza che ne resti escluso nessuno, „ così militari, come politici, o sieno, o non sieno specialmente destinati per custodia d' Arrendamenti ad evitare i detti contrabbandi, „ intendendosi, così gli Officiali Regj, come i Baronali ": E dovendosi procedere in avvenire con detto privilegio in qualunque caso di tali loro inquisizioni, o per intelligenza, scienza, o negligenza, per la quale ne seguisse il contrabbando, o con partecipazione di lucro, o senza (esclusa solamente da tal privilegio la pena di morte naturale, secondo il precedente capitolo) debbano restar privi de' loro officj, con incorporarsi quegli in beneficio del Regio Fisco, ed inabilitati, e proibiti di pretendere mai altri officj di qualsivoglia sorta, ancorchè fossero aggraziati; bastando per questo punto, che per tali loro inquisizioni lor sieno state date semplicemente le difese, dopo costituiti rei di simili delitti, e che per li medesimi non possano essere ammessi in nessun tempo a transazione: e ciò oltra l' altre pene corporali, contra di essi stabilite per li casi suddetti, e siccome appresso si dichiarerà; avvertendosi a detti Officiali, che invigilino puntualmente alla vera osservanza delle loro obbligazioni, secondo le istruzioni loro date dalla Regia Camera per la buona direzione de' loro officj, e che stieno con l' attenzione, puntualità, o vigilanza, che si conviene, per ovviare, quanto sia possibile, le dette frodi.

Idem contra Officiales contraventes.

Poena eminionis officii, praeter alias.

E specialmente ordiniamo a tutt' i Presidi Provinciali, Uditori, Governatori, ed a tutti gli Officiali Regj, che debbano invigilare, ed invigilino con ogni oculatezza, acciò s' eviti qualsisia sorta di contrabbandi, come anche a' Caporali di Campagna, loro soldati, ed altra gente di Corte di tutto il Regno, e per quello spetta in questa Città a' Capitani di Giustizia, loro Caporali, e Soldati, ed altra gente di Corte tutta, in modo che niuna se n' intenda esclusa da questo peso, acciocchè tengano attentamente la medesima vigilanza „ sotto „ pena di tre anni di galea per quegli Officiali inferiori, o soldati, „ che potendo arrestare i detti contrabbandi non l' arrestassero, o dopo arrestati li rilasciassero ": Ed all' incontro scoprendo, o intercettando qualche delitto di contrabbando, lor si darà prontamente il quarto di tutto quello, che ne perverrà, non essendovi denunciante; incaricando però a tutt' i Ministri, ed Officiali suddetti, che debbano dare a' Maestri Portolani, ed altri Officiali Regj, de-

Damnantur ad triremes per triennium liberos, qui non capiunt delinquentes cum possint, aut evadere jam captos fiunt.

destinati a questa incumbenza ogni ajuto, ed assistenza, sempre che ne saranno richiesti ; avvertendo loro, che in caso contrario lor si farà grave carico : ordinando insieme a' detti Portolani, ed altri Officiali, che in caso di bisogno ricercbino il detto ajuto, ed assistenza a' Presidi, e Ministri di dette Regie Udienze.

L' istessa diligenza incarichiamo con ogni premura al Commessario di Campagna, acciò dia gli ordini a' suoi Caporali de' ripartimenti de' confini per l' osservanza di tutto ciò, e similmente a' Capitani della grascia delle Provincie d' Abruzzo, e Terra di Lavoro, acciò stiano nell' osservanza delle loro istruzioni, essendo di continuo ne' confini il traffico degli animali con gli stati forestieri ; pervenendo insieme a' detti Capitani della grascia, Passeggieri, e Credenzieri destinati ne' passi, e casse del Regno, che invigilino in non far seguire estrazioni di animali, e particolarmente nel tempo delle fiere di Foggia, Altamura, ed altre, nelle quali sogliono venire diversi Mercatanti da' luoghi forastieri a comprare detti animali, quali fanno ponere sotto nome di persone regnicole, e con il pretesto di farli pascolare nelle suddette Provincie, co' soliti passaporti, li trasbalzano, ed estraggono per fuora Regno ; atteso oltra delle pene, come di sopra comminate, ed altre stabilite ne' Regj Bandi, e Prammatiche de'nostri Predecessori, lor si darà severo gastigo per ogni leggiera negligeaza.

Poena, ut supra et aliae arbitrariae.

E dovendosi non meno evitare tutte le frodi, che si commettono nelle imbarcazioni, che si faranno per infra „ Ordiniamo a tutti gli Officiali „ Regj, che debbano attentamente „ osservare tutte le loro instruzioni „ per questi casi, e che subito che „ sarà seguito ciascheduno caricamento, o sia per questa Città, o per „ altri luoghi del Regno, debbano „ nel fine di ciaschedun mese darne „ avviso distinto allo Spettabile Luogotenente della Regia Camera, con „ la notizia della portata del legno, „ dove è seguito il caricamento ; e „ questo sotto la pena, in caso di „ inosservanza, la prima volta di ducati cento, la seconda di ducati „ ducento, e della sospensione dell' „ officio, e la terza di ducati cinquecento, e perdita totale dell' officio suddetto, quali pene dovranno eseguirsi irremisibilmente ; dovendo restare obbligati tali estranei „ d' immettere a dirittura i loro caricamenti solamente ne' luoghi destinati, e stabiliti per essi, senza „ che si possa in modo alcuno dar „ loro licenza da Ministro, o qualunque persona di potersi per alcun „ tempo, quantunque brevissimo, riporre, o conservare in altra parte, „ restando, in caso contrario, dichiarato il detto caricamento in „ contrabbando. Ma se per caso patisse il legno, ove ri ritrova fatto il caricamento, qualche naufragio, o invasione de' nemici, si debba presentare il legittimo documento di esso fra lo spazio di tre „ mesi, e non presentandosi fra detto tempo, resti *ipso facto* dichiarato in contrabbando, ed incorso „ nelle suddette pene stabilite.

Officiales maritimi in fine cujuslibet mensis certiorem faciant Spect. Locumten. Regine Camerae de rebus Navibus ingressis per infra Regnum.

Portulani nihil extrahi faciant, nisi edixit Procurator extrahentis.

Similmente „ Ordiniamo a' Maestri Portolani del Regno, che *citra praejudicium* delle pene incorse „ non permettano per l' avvenire, in „ modo alcuno, veruna estrazione, „ senza che prima preceda la procura del principale estraente " a beneficio del quale si ritrovano spedite le provvisioni, e si dichiari la quantità certa, sopra la quale barca, e di

e di qual padrone di essa: e ciò sotto le medesime pene contenute nel capitolo precedente.

In locis maritimis desertis congregentur ea, quae possunt extrahi in fraudem.

Di vantaggio „ Ordiniamo, e comandiamo, che in modo alcuno, „ e per niuna causa nelle marine, e „ ne' luoghi disabitati, dove non assistono gli Officiali Regj, specialmente deputati dal Tribunale della Regia Camera, non si possano „ tenere vittovaglie, ed altre robe „ soggette a' diritti di tratte, se non „ solamente quella quantità, ch' è „ necessaria per lo vitto de' padroni „ de' magazzini, e delle case de' luoghi suddetti, sotto la pena della „ perdita delle dette robe, e vittovaglie ".

Poena mortis naturalis per pragm. 11. hoc tit. qui per praesentem non derogatur: Sed jubetur fieri relationem in Regio Coll. Consilio, poena Nobilibus relegatio per decennium, et duc. 6000. et feudatarii suspensio jurisdictionis. Ignobiles praeter poenas pecuniarias, remigent per decennium.

E considerandosi, che dalle Regie Prammatiche si trova stabilita la pena di morte naturale per li casi de' contrabbandi in esse riferiti: In virtù della presente, senza derogare alla forza di esse, secondo il zelo de' nostri Predecessori „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che ne' casi suddetti, „ prima di passarsi alla sentenza, si „ debba far relazione a Noi, e nel „ Regio Collateral Consiglio, acciò „ secondo le circostanze, che vi concorrono, così per la qualità de' contrabbandi, come degl' inquisiti, del „ modo, tempo, e luogo, possano „ da Noi darsi gli ordini convenienti, o per la esecuzione di detta „ pena, o per la commutazione di „ essa a nostro arbitrio; a' Nobili di „ dieci anni di relegazione, e di ducati scimila con la sospensione della loro giurisdizione, se sieno feudatarj, ed agl' Ignobili di dieci „ anni di galea, ed anche pecuniaria, se secondo le loro facultà, „ ne saranno capaci, con la limitazione circa le prove di sopra dichiarate".

E dovendo specialmente trovar riparo a' tanti contrabbandi, che nel tabacco si sono inventati, non ostante che in virtù di più Regie Prammatiche si trovi proibita la introduzione di essi in Regno, senza espresso ordine della Regia Camera: conoscendosi, che ciò non bastando, ne sieguono in quantità considerabili le introduzioni, facendosene seguir le compre in Genova, o in Livorno, che dicono volergli estrarre per *extra*, e poi per ordinario s' immettono in luoghi convicini del Regno, da dove con feluche, o altre barche si caricano, e si trasportano in luoghi marittimi, e convicini di questa Città; onde si commettono i suddetti contrabbandi. Pertanto volendo dare opportuno rimedio a tutto ciò, oltra le proibizioni, e pene stabilite ne' Regj Bandi, e Prammatiche suddette, alle quali non s' intenda in modo alcuno derogato „ Ordiniamo, e co- „ mandiamo, che da oggi in avanti „ s' intenda proibito generalmente a „ tutte, e quali si vogliano persone „ di qualsivoglia grado, o condizione, che non possano mandare, nè „ andare a comprare tabacchi, così „ in fronda, come in polvere, così „ per *infra* questo Regno, come per „ *extra*, senza espressa licenza della „ Regia Camera, o del Presidente „ Commessario del detto Arrendamento: Ed in que' casi, ne' quali si „ darà la licenza di comprare tabacchi per *extra*, debbano esprimere „ gli estraenti il luogo, per dove „ dovranno immetterli, le quantità „ di essi, e sopra qual legno, e da „ chi viene padronizzato (se quello „ si trovasse noleggiato) con obbligo di dover produrre fra lo spazio „ di due mesi i validi discarichi de' „ detti luoghi; per li quali seguirà „ il carico. E nel caso della licenza, che si darà di comprare i det-

Regnicolae non emant Tabacum in locis extra Regnum sine permissu Regiae Camerae. Quo obtento non immittant in Regnum nisi certis regulis observatis.

„ ti

„ ti tabacchi per *infra*, per uso di „ questo Regio Fondaco, debbano „ obbligarsi i padroni de' legni, che „ vengono da Ponente, di dare le „ vere, e reali rivele nel Regio Fon„ daco della Città di Gaeta, e quel„ li, che venissero dalla Sicilia, o „ altre parti di Levante, sieno ob„ bligati di dare le rivele suddette „ in uno de' Regj Fondachi più pros„ simi, che sono in Reggio, Scilla, „ e Tropea, con obbligo agli Offi„ ciali di essi respettivamente, che „ subito ricevute le rivele, debba„ no darne notizia, con la copia del„ le medesime allo Spettabile Luo„ gotenente della Regia Camera: ed „ in qualunque caso d' inosservanza „ si dichiara *ipso facto* caduto il ta„ bacco tutto in contrabbando, co' „ legni, che lo condurranno, e col„ le altre pene per le persone de' Rei, „ e degli Officiali respettivamente, „ come di sopra, per tali casi de' „ contrabbandi stabilite, e dichiara„ te ne' capitoli precedenti ".

Ed affinchè con maggior facilità possa tenersi notizia de' contrabbandi, similmente ordiniamo a tutt' i padroni di feluche, ed altri legni, che debbano questi tenere in testa loro, e non di persone incognite, o minori, sotto pena di tre anni di galea, e perdita del legno, in caso d' inosservanza; Promettiamo a' denuncianti, *seu* rivelanti di essi la quarta parte di tutto quello, che ne perverrà alla Regia Corte: e questa si pagherà contante, senza nominarsi le loro persone, acciò non dubitino di potersi in niun tempo palesare; promettendosi anche l' Indulto ad uno, che ne risultasse inquisito, purchè non sia il principale Autore; popendosi però da chi dovrà godersi l' Indulto in chiaro il delitto con le pruove concludenti, secondo la legge della presente Prammatica, e debbano anche venire inclusi nelle suddette promesse, e beneficio i Soldati, o qualunque altra persona, o Officiale stipendiato dalla Regia Corte. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che si pubblichi per li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per qualsisia parte del presente Regno. *Datum Neapoli die 13. mensis Augusti 1696. D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Carillo Reg. Vid. Gascon Reg. Vid. Andreassi Reg. Vid. Andreas Reg. Vidit Soria Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Dominicus Mastellonus Reg. a Mandatis Scriba. In Banner. 3. fol. 45. Toletus.*

Die 13. Aug. 1696. D. Luis de la Zerda.

Delatoribus quarta.

## BANNUM,

*sive*

## PRAMMATICA LV.

PHILIPPO IV. Sicil. Rege, Hispan. V. Contra extrahentes e Regno numismos argenteos, et aureos pro observantia aliarum pragmaticarum tit. de Monetis.

AVendo considerato li nostri Predecessori il grave danno, che apportava a questo Regno l' estrazione della Moneta, risolverono con matura considerazione del Regio Collateral Conseglio, di proibirla sotto rigorose pene, come si vede in più Banni, e Prammatiche promulgate in varj tempi; ma perchè la malizia umana sempre più s' avvanza, e non ostante la proibizione predetta, nulla di meno si è osservato con l' inobedienza di detti ordini accresciuto il danno di questo Publico; che però avemo risoluto, col voto, e parere del Regio Collateral Conseglio appresso di Noi assistente, fare il presente Banno *omni tempore valituro*, col quale di nuovo ordinamo, e comandiamo, che niuna persona di qualai-

sivoglia stato, grado, e condizione ardisca d' estraere da questo Regno qualsisia sorte di Moneta, tanto d'argento, quanto d' oro, sotto le medesime pene contenute nell' altre Prammatiche, ed acciò più facilmente si venga in cognizione di chi commetterà la frode di detta estrazione, promettemo al denunciante la mettà di tutto il denaro, che si ritroverà in controbando, avvertendo alli denuncianti che si teneranno segreti, con dichiarazione, che averanno solo l'obligo di fare la denuncia ad aures del Regio Consigliere D. Consalvo Machado, Ministro da Noi destinato per evitare li sudetti controbandi, o pure a qualunque Ministro, al quale si farà la detta denuncia tanto in questa Città, quanto per tutto il Regno; et acciò venghi a notizia di tutti, e da nissuno si possa allegare causa d' ignoranza, volemo, che il presente bando si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, et in qualsivoglia parte del presente Regno, inearicando specialmente l' osservanza alli spettabili Presidi, e Regie Udienze delle Provincie, a finchè con ogni oculatezza invigilino ad evitare il detto danno. *Datum Neap. die 6. mensis Martii* 1706. *El Marques. Vidit Gascon Reg. Vidit Mercado Reg. Vidit C. Ulloa Reg. Vidit Andreas Reg. Vidit Biscardus Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Marianus Mastellonus Reg. à Mand. Scriba. Longobardus. In banuor. fol.* 62.. Pubblicata a dì 6. Marzo 1706.

Concordat pragm. 20. et 25. hoc tit.

Offertur denunciantibus medietas.

Die 6. Mart. 1706. El Marques.

## PRAMMATICA LVI.

CAROLO Imp. et Rege. Instaurantur Constitutiones de extractione monetarum ul-

COnvenendo al Cesareo Real Servigio, ed al pubblico, e privato bene, che si mantenga nel suo pieno vigore il divieto, che da' nostri Predecessori si è più volte replicato, intorno all' estrazione di qualunque sorta di monete da questo Regno, abbiamo stimato col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, rinnovando, e confermando i Bandi, e le Prammatiche sotto il titolo *de extractione*, e particolarmente la decimaquinta, che qui va inserita, rinnovare la proibizione. Al qual effetto dichiariamo, stabiliamo, ed ordiniamo, che oltra l' altre pene contenute nelle accennate Prammatiche, e Bandi, nelle quali incorreranno coloro, che in contrabbando estrarranno dal Regno moneta d' oro, o d' argento, debbano ancora incorrere nella pena di pagare alla Regia Corte altrettanta somma, quanto apparirà avere estratta delle dette monete d' oro, o d' argento, che fossero state estratte in contrabbando da questo predetto Regno; ancorchè non fossero simili contrabbandieri trovati co' danari *in crimine flagranti*, ma vogliamo, che basti pruova legittima d' essersi estratte; e tutta la quantità di danari d' argento di qualsivoglia sorta, *etiam* di Spagna, che fosse stata estratta, e si estraesse dal dì della pubblicazione del presente Bando *in antea*, senza nostra licenza, per lo Regno di Sicilia, e per qualsivoglia altra parte fuora di questo predetto Regno, la possa esigere la predetta Regia Corte, tanto dal Padrone de' danari, che gli avrà fatti estrarre, quanto da quelli, che gli avranno estratti, ed avranno cooperato nella detta estrazione, da potersi esigere da ciascheduno di essi *in solidum* una sola volta: Restando in loro *robore*, *et efficacia* tutte le altre Pammatiche, e Bandi fatti per lo passato, i quali, ordiniamo, che si eseguano in tutto il di più, e per l' altre pene in essi apposte, senza contraddizione alcuna, co-

ra Regnum. etiamsi in flagranti extrahens non inveniatur: sufficit tamen extraxisse, ut in commissum cadat: Sanctum est: pecunia, quae extrahitur Fisco vindicatur: ai extracta eidem Fisco in tantundem cedit.

man-

mandando a tutti gli Officiali, e Tribunali, che debbano attendere, e ciascuno di essi attenda a far osservare tanto il presente Bando, quanto tutti gli altri Bandi, e Prammatiche fatte, e pubblicate, per evitare simili contrabbandi, ed eseguiranno inviolabilmente, tanto per la predetta pena, *ut supra* dichiarata nel modo sopraddetto, quanto per tutte l' altre pene in dette Prammatiche, e Bandi apposte, e de' danari, che si esigeranno dalla detta Regia Corte per occasione di simili contrabbandi, ordiniamo che si dia il quinto al rivelatore subito che saranno pervenuti in potere della detta Regia Corte, e che il medesimo sia tenuto secreto. Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città di Napoli, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e con la dovuta relata torni a Noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 12. mensis Augusti* 1730. *Luys Conte de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovane Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis. Mastellonus.* Pubblicata a dì 13. Agosto 1730.

Die 12. Aug. 1730.

*Bando da parte della prefata Maestà, e del suo Tribunale della Regia Camera della Summaria,*

*o sia*

## PRAMMATICA LVII.

CAROLO Rege. Monimenta antiquitatis extrahi vetantur.

LA Maestà del Re Nostro Signore si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Soyrano Dispaccio spedito per Segreteria di Stato, d' Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, in data de' 24. Luglio del corrente anno del tenor seguente cioè; Le Provincie, onde questo Regno di Napoli è composto, essendo ne' tempi antichi abitate da' Greci, e da' Romani, che allettati dalla fertilità, ed amenità del suolo, e dell' aria ne fecero le loro maggiori delizie; hanno in ogni tempo somministrato in grandissima copia de' cari monumenti d'antichità agli uomini di quella studiosi, di statue, di tavole, di medaglie, di vasi, e d' istrumenti, o per sacrificj, o per sepolcri, o per altri usi della vita, o di marmi, o di terra, o di metalli. Ma perchè niuna cura e diligenza è stata per l' addietro usata in raccoglierli, e custodirli, tutto ciò che di più pregevole è stato dissotterrato, s' è dal Regno estratto, onde il medesimo ne è ora assai povero, dove altri Stranieri de' lontani Paesi se ne sono arricchiti, e ne fanno i loro maggiori ornamenti, grandissimi profitti traendone, e per intelligenza dell' antichità, e per rischiaramento dell' Istoria, e della Cronologia, e per perfezione di molte Arti. Il Re Nostro Signore tutto ciò nella sua mente con rammarico rivolgendo, e considerando, che negli stati più culti dell' Europa l' estrazione di sì fatte reliquie d'antichità, senza espressa licenza de' Sovrani è stata vietata, e la loro proibizione osservata esattamente; ha deliberato a sì fatto male si ponghi una volta rimedio, acciò questo Regno non vada sempre più impoverendosi di ciò che abbonda, per farsene abbondanti l' altre Provincie di Europa, che ne sono povere da loro stesse. A quest' effetto mi ha comandato, che in suo Real Nome ordini, come fo, al Tribunale della Regia

Camera, che publichi Bando, che in ogni futuro tempo dovrà valere, così in questa Città, come per le Provincie, che nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione che sia, ardisca da ora in avanti estrarre, o far estrarre, o per mare, o per terra, dalle Provincie del Regno per Paesi esteri, qualunque monumento antico, cioè di statue, o grandi o picciole, che sieno, di tavole, in cui caratteri sieno incisi, di medaglie, di vasi, d'istrumenti, ed ogni altra cosa antica, o sia di terra, o di marmo, o d'oro, o d'argento, o di bronzo, o d'ogni altro metallo, senza che preceda l'espressa licenza di S. M., e ciò sotto la pena della perdita della roba che s'estrae, e di anni tre di galea per gl' Ignobili, e d'anni tre di relegazione per li Nobili, e sotto la medesima proibizione d'estrazione, e pene, sieno comprese le pitture antiche, o in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d'argento, o tagliate da muri. Comanda altresì la M. S., che intorno alla maniera di procedere contra i Contravvegnenti, pruova del delitto, e quando il medesimo s'intenda consumato, dovranno aver luogo le precedenti Leggi, colle quali l'estrazione è stata proibita, dichiarando in oltre che si avrà per consumato il delitto per mare, non solo quando le robe suddette si troveranno già imbarcate, ma anche allorchè si saranno ritrovate vicino le marine, i luoghi d'imbarco, in atto che si trasportano per imbarcarsi; E per terra, allorchè l'Estraente sarà ritrovato vicino i confini, o avrà voltate le spalle alle Regie Caste, in cammini, ed in circostanze tali, per cui verisimilmente si debba credere che le robe erano per estraersi dal Regno. Ma come non intende S. M. che all'intutto, e generalmente l'estrazione suddetta sia proibita, ma solo di quello che, o per eccellenza di lavoro, ed artificio, o per altra rarità merita esser tenuto in pregio; a quest'effetto comanda, che la Camera destini persona, o persone dotate non solo di bastante perizia in sì fatte cose, ma anche d'integrità, e rettitudine, affinchè se taluno desiderasse licenza per l'estrazione d'alcune delle suddette reliquie d'antichità, o di pitture, possa farle riconoscere dalla Persona a ciò deputata, e quando ella giudichi non contenere pregio tale, onde meritino esser tenute care, e non doversi estrarre, faccia certificato di potersene l'estrazione permettere, affinchè quello producendosi in questa Segreteria di Stato, d'Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, se ne possa dalla M. S. concedere la licenza, senza della quale qualunque estrazione come criminosa sarà punita. Partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima per intelligenza della Regia Camera, affinchè la medesima ne faccia subito pubblicare il Bando corrispondente, ed invigili poi per l'esatta osservanza del medesimo, procedendo contra de' Trasgressori all'esecuzione delle pene. *Napoli i 24. Luglio 1755. El Marques de Squillaci.* Quale preinserto Biglietto lettosi dall'infrascritto Signor Marchese D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore del Regno di Sicilia, Presidente Decano di detta Regia Camera, e Commessario, fu il medesimo rimesso all'Illustre Marchese Signor D. Carlo Mauri, Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, da chi in vista del medesimo preinserto Biglietto si fece la seguente istanza del tenor *videlicet*. *Die 28. mensis Julii 1755. Fiscus instat exequi Regale Rescriptum, et emanari Bandum cum insertione ejusdem, salvis etc.* E pro-

propostosi il tutto in questa medesima Regia Camera dal riferito Illustre Marchese Spettabile Consultore Signor D. Vincenzo Natoli Presidente Decano, e Commessario, ne fu dalla medesima a sua relazione con Decreto del suddetto dì 28. Luglio ordinato di eseguirsi detti Regali ordini giusta l' istanza del Regio Fisco, e farsi consulta a S. M. per la destinazione delle persone, a tenore dell' appuntamento d' essa Regia Camera, nel quale si stabilì rappresentarsi a S. M., che in esecuzione di questo Sovrano Dispaccio, stimava questo Tribunale, che per la ricognizione delle medaglie, statue, tavole, dove sieno incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento di antichità, o sia di terra, o di marmo, o d' oro, o d' argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, si destinasse il Reverendo D. Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di questa Città, uomo dotato non solamente di somma perizia in sì fatte cose, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi delle Pitture antiche, o sieno in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d' argento, o tagliate da muri, si destinasse il magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito assai in questa materia, ed altresì intero, e probo, affinchè qualora la Maestà del Re Nostro Signore si degnava approvare la destinazione di tali persone, s' avesse potuto poi da questa Regia Camera procedere all' emanazione del Bando, ed altro di più che si conviene per esecuzione de' suddetti cennati Sovrani Ordini. E fattasi da questa predetta Regia Camera da divisata Consulta alla prefata Maestà, si è degnata altresì con Dispaccio spedito per detta Segreteria in data de' 27. Agosto corrente anno, approvare la destinazione proposta da questo Tribunale del suddetto Reverendo Canonico D. Alessio Simmaco Mazzocchi, e del suddetto magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di Sua Maestà, ciascuno per riconoscere respettivamente i generi di roba distinti nel citato appuntamento di questa Regia Camera, con che però la ricognizione delle statue debbasi incaricare, ed appoggiare al magnifico D. Giuseppe Canart Statuario di S. M. uomo assai meritevole, così per la probità, come per l' espertezza grande in simili materie; e nell' istesso tempo si è degnata S. M. nuovamente incaricare a questa Regia Camera la pubblicazione del corrispondente Bando a tenore dell' espressato Sovrano Dispaccio de' 24. Luglio di questo corrente anno.

Per tanto, affinchè questa Regal Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè si possa allegar causa d' ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, s' ordina e comanda, che niuna Persona di qualunque grado, o condizione si sia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del presente, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, ciascuno de' generi di sopra enunciati, senza espressa licenza di S. M., sotto la pena della perdita della roba, e di anni tre di galea per gl' Ignobili, e di relegazione per li Nobili, a rispetto di tutti gli enunciati generi de' monumenti d' antichità espressati in detto Regal Dispaccio; *Publicetis et roferatis. Datum Neap. ex Regia Camera Summariae die 25. mensis Septembris 1755. Balthazar Citus M. C. L. Vidit Fiscus. Vincentius Natoli. Natalis de Amato Mag. Ad. Carolus Pa-*

Die 25. Sept. 1755.

Hic est Marchius qui cæteros omnes retro Philosophiæ Magistros vicit: obiit pridie idus Septembris hoc anno 1771.

*Pagano Att. Publicata a dì 16. Ottobre 1755.*

*Bando da parte della prefata Maestà, e del suo Tribunale della Regia Camera della Summaria,*

*o sia*

## PRAMMATICA LVIII.

Eodem Rege. Repetitio praecedentis Tabulae censoriae hoc rescripto statuitur in extrahendo auro, argento, vel omni alia Edicto non interdictum.

LA Maestà del Re N. S. si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio spedito per la Segreteria di Stato, di Azienda, Guerra, Commercio, e Marina, in data de' 24. Luglio del corrente anno, qual è del tenor seguente *videlicet*. Con varie leggi in diversi tempi pubblicate, è stata proibita da questo Regno l'estrazione dell'oro, e dell'argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, senza espressa licenza del Governo. Ultimamente la Maestà del Re N. S. ha voluto che senza sua licenza fosse anche proibita l'Estrazione di tutte le Reliquie d'antichità, o di statue, o di medaglie, o d'istrumenti, o di vasi, o di tavole, in cui caratteri sieno incisi, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di altro metallo, ed anche di pitture antiche in tele, e tavole, di legno, di rame, o di argento, o tagliate da muri. Confermando la Maestà Sua la suddetta proibizione sotto le pene già dichiarate, e stabilite. Ordina ancora, che non si possano dal Regno estrarre, senza licenza della Regia Camera, pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno; e che coloro, che ardissero contravvenire a questa proibizione, o estraendole, o facendole per altri estrarre, incorrano alla pena, e della perdita della roba, e di un anno di galea se Ignobili; e di un anno di relegazione, se Nobili; Dichiara altresì la Maestà Sua, che nel caso che taluno ottenesse espressa licenza per l'estrazione, non si possa, sotto le pene stabilite, la medesima eseguire, se non pagandosi prima un conveniente diritto di tratta, che si stabilisce nella maniera seguente. Per le pietre il tre per cento, secondo la stima, che dovrà farsene dalla persona perita, che sarà destinata a questo effetto dal Tribunale della Camera. Per l'antichità, e pitture antiche, il sei per cento, anche secondo la stima da farsene dalle Persone perite da destinarsi similmente dalla stessa Regia Camera. Per l'argento lavorato, o in verga, o in massa, carlini quindici ad oncia. Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza del Tribunale della Regia Camera, ed affinchè la medesima ne faccia pubblicar Bando, da valere in ogni futuro tempo, così in questa Città, come nelle Provincie del Regno, ed invigili all'osservanza, procedendo all'esecuzione delle pene contra i trasgressori. *Palazzo i 24. Luglio 1755. El Marques de Squillaci. Signor Marchese Cito. Die 28. mensis Julii 1755. Domino Natoli. Citus M. C. L.* Quale preinserto Biglietto lettosi dall'infrascritto Illustre Signor Marchese D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore del Regno di Sicilia, Presidente Decano di detta Regia Camera, e Commessario, fu quello rimesso all'Illustre Marchese Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, da chi in vista del medesimo si fece la seguente istanza del tenor *videlicet*. *Die 28. Julii 1755. Fiscus instat emanari banna cum insertione Regalis ordinis, salvis etc.* E propostosi il tutto in questa medesima Regia Camera dal

fi-

riferito Illustre Marchese Spettabile Consultore Signor D. Vincenzo Natoli Presidente Decano Commessario, ne fu dalla stessa a sua relazione sotto il suddetto dì 28. di Luglio ordinato decreto, di eseguirsi detto Real ordine, giusta l' Istanza del Regio Fisco, e farsi Consulta a S. M. per la destinazione delle Persone, a tenore dell' appuntamento di essa Regia Camera, col quale si stabilì rappresentarsi a S. M., che in esecuzione di questo Sovrano Dispaccio stimava il Tribunale, che per la ricognizione, e stima delle medaglie, statue, tavole, ove sieno incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento d' antichità, o sia di terra, o sia di marmo, o d' oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, si destinasse il Rev. D. Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di questa Città, uomo dotato non solamente di somma perizia in sì fatte cose, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi, e stima delle pitture antiche, o sieno in tela, o in tavole, o di legno, o di rame, o d' argento, o tagliate da' muri, si destinasse il magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito assai in questa materia, ed altresì intero, e probo: E finalmente per la ricognizione, e stima de' marmi, e pietre lavorate, delle miniere di questo Regno, si destinasse il magnifico D. Giuseppe Canart Ingegnere, e Statuario di S. M., uomo meritevole per la probità, ed espertezza di simili materie, affinchè, qualora la Maestà del Re N. S. degnata si fosse di approvare la destinazione di tali persone, si fosse potuto poi da questa predetta Regia Camera procedere all' emanazione del Bando, ed al di più, che conveniva per esecuzione del cennato Sovrano Ordine. E fattasi da questa predetta Regia Camera la divisata Consulta alla prefata Maestà, si è degnata altresì per detta Secreteria, inviare il seguente altro Dispaccio del tenor *videlicet*. *El Rey se hà dignado aprobar la destinacion, que la Camera hà propuesto en Consulta de 19. del corriente, de D. Alexio Simmaco Mazzochi Canonigo de la Cathedral de esta Ciudad; D. Joseph Bonito Pintor de Camera de S. M., y D. Joseph Canart sù Estatuario, para reconocer, y opinar Medallas, Estatuas, y toda suerte de antiquidad, de Pintura, Escultura, y Arquitectura; como tambien Marmoles, y Piedras labradas de las Minas de este Reyno, antes de acordarse el Real Permiso para la extracion, con que por sù consiguiente me manda decir a V. S. que con la Camera haga publicar el correspondiente Bando de prohibicion, à tenor de lò resuelto por S. M. en 24. de Julio proximo passado; Dios guarde à V. S. muchos anos como deſſeo. Palacio à 27. de Agoſto de 1755. El Marques de Squillati. Senor Marques Cito.* Per tanto, affinchè questa Real Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè si possa allegare causa d' ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Capitale, e Regno; si ordina, e comanda, che niuna persona di qualunque grado, o condizione si sia, da oggi in avanti; dopo la pubblicazione del presente, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, Reliquie di antichità, come sono, statue, medaglie, istrumenti, vasi, tavole di quali si sieno caratteri, sieno incise, o di pietra, o di terra, o di oro, o di ar-

argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; pitture antiche in tele, tavole di legno; rame, o in argento, o tagliate da' muri, senza espressa licenza di S. M., sotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl' Ignobili, e di relegazione per li Nobili, siccome fu già dichiarato, e stabilito con altro Bando emanato, in vigore di altro Dispaccio, per gli espressati generi d'antichità; E parimente, che nessuno ardisca estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, sotto pena della perdita della roba, e di un anno di galea per gl' Ignobili, e di relegazione a' Nobili; Ed ottenendo la divisata licenza, debba, sotto le pene stabilite, pagare i diritti prescritti, e contenuti nel preinserto Real Dispaccio, a tenore della ricognizione, e stima che se ne faranno da' prenominati rispettivi periti destinati per detti generi, che occorreranno estraersi; Pub. et Ref. etc. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae. Die 25. mensis Septemb. 1755. Balthazar Cirus M. C. L. Vidit. Fiscus. Vincentius Nateli. Natalis de Monte Maj. Aff. Carolus Pagano Aff.* Pubblicata a dì 16. Ottobre 1755.

Die 25. Sept. 1755.

*Bando da parte della Prefata Maestà, e del suo Tribunale della Regia Camera della Sommaria,*

*o sia*

## PRAMMATICA LIX.

Edicta duo a Carolo Rege lata pragm. 57. et 58. Ferdinandus Rex renovavit, et in-

FIn dal dì 16. Ottobre dell' anno 1755. in esecuzione di Real ordine di Sua Maestà Cattolica ( DIO guardi ) allora felicemente Regnante in questi Regni fu nelle dovute forme pubblicato Bando del tenor seguente *videlicet*: La Maestà del Re nostro Signore si è degnata rimettere a questo Tribunale suo Sovrano Dispaccio spedito per la Segreteria di Stato d' Azienda, Guerra, e Marina, in data de' 24. Luglio del corrente anno, qual è del tenor seguente: Con vario Leggi in diversi tempi pubblicate è stata proibita da questo Regno l' estrazione dell' oro, e dell' argento, così lavorato, come in verghe, o in massa senz' espressa licenza del Governo; ultimamente la Maestà del Re nostro Signore ha voluto, che senza sua licenza fosse anche proibita l' estrazione di tutte le Reliquie di antichità, o di statue, o di medaglie, o d' istrumenti, o di vasi, o di tavole, in cui caratteri sieno incisi, o di pietra, o di terra, o d' oro, o di argento, o di bronzo, o di altro metallo, ed anche di pitture antiche in tela, e tavole di legno, di rame, o di argento, e tagliate da' muri; Confermando la Maestà Sua la suddetta proibizione sotto le pene già dichiarate, e stabilite; ordina ancora, che non si possano dal Regno estrarre senza licenza della Regia Camera pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno, e che coloro, che ardissero contravvenire a questa proibizione, o estraendole, o facendole per altri estrarre, incorrano alla pena della perdita della roba, e di un anno di galea, se Ignobili, e di un anno di relegazione, se Nobili; Dichiara altresì la Maestà Sua, che nel caso che taluno ottenesse espressa licenza per l' estrazione, non si possa sotto le pene stabilite la medesima eseguire, se non pagandosi prima un conveniente diritto di tratta, che si stabilisce nella maniera seguente: Per le pietre il tre per cento, secondo la sti-

stima, che dovrà farsene dalla Persona perita, che sarà destinata a questo effetto dal Tribunale della Camera. Per l'antichità, e pitture antiche il sei per cento, anche secondo la stima da farsene dalle Persone perite da destinarsi similmente dalla Regia Camera. Per l'argento lavorato, o in verghe, o in massa carlini dodici a libbra; e per l'oro lavorato, o in verga, o in massa carlini quindici ad oncia; Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza del Tribunale della Regia Camera, ed affinchè la medesima ne faccia pubblicar Bando da valere in ogni futuro tempo, così in questa Città, come nelle Provincie del Regno, ed invigili all'osservanza, procedendo all'esecuzione delle pene contra i trasgressori. *Palazzo i 24. Luglio 1755. El Marques de Squillaci. Signor Marchese Cito. Die 28. mensis Julii 1755. Domino Natoli. Cisus M. C. L.* Quale preinserto biglietto lettosi dall'infrascritto Illustre Signor Marchese D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore del Regno di Sicilia, Presidente Decano di detta Regia Camera, e Commessario, fu quello rimesso all'Illustre Marchese Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, da chi in vista del medesimo si fece la seguente Istanza del tenor seguente: *Die 28. Julii 1755. Fiscus instat emanari Banna cum insertione Regalis ordinis, salvis ec.* E propostosi il tutto in questa medesima Regia Camera dal riferito Illustre Marchese Spettabile Consultore Signor D. Vincenzo Natoli Presidente Decano Commessario, ne fu dalla stessa a sua Relazione sotto il suddetto dì 28. Luglio ordinato decreto di eseguirsi detto Real ordine giusta l'Istanza del Regio Fisco, e farsi Consulta a S. M. per la destinazione delle Persone a tenore dell'appuntamento di essa Regia Camera, col quale si stabilì rappresentarsi a S. M., che in esecuzione di questo Sovrano Dispaccio, stimava il Tribunale, che per la ricognizione, e stima delle medaglie, statue, tavole, ove sieno incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento d'antichità, o sia di terra, o sia di marmo, o d'oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, si destinasse il Reverendo D. Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della Catredale di questa Città, uomo dotato, non solamente di somma perizia in sì fatte cose, ma anche di una gran probità, ed onoratezza; Per la ricognizione poi, e stima delle pitture antiche, o sieno in tele, o in tavole, o in legno, o in rame, o in argento, o tagliate da' muri, si destinasse il magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di S.M., uomo perito assai in questa materia, ed altresì intero, e probo: E finalmente per la ricognizione, e stima de' marmi, e pietre lavorate delle miniere di questo Regno, si destinasse il magnifico D. Giuseppe Canart Ingegnere, e Statuario di S. M. uomo meritevole per la probità, ed espertezza di simili materie, affinchè qualora la Maestà del Re nostro Signore degnata si fosse di approvare la destinazione di tali persone, si fosse potuto poi da questa predette Regia Camera procedere all'emanazione del Bando, ed al di più che conveniva per esecuzione del cennato Sovrano ordine. E fatta da questa predetta Regia Camera da divisata Consulta alla prefata Maestà, si è degnata altresì per detta Segreteria inviare il seguente altro Dispaccio del tenor seguente: *El Rey se ha dignado aprobar la destinacion, que la Ca-*

*Camera ha propuesto en Consulta de 19. del corrente de D. Alonzo Simmaco Mazzocchi Canonico della Cathedral de esta Ciudad; D. Joseph Bonito, Pintor de Camera de Su M. y D. Joseph Canart su Estatuario para reconocer y opinar medallas, Estatuas, y toda suerte de antiquidad de Pintura, Escoltura y Arquitectura, como tambien Marmoles y Piedras labradas de las Minas de esto Reyno: antes de acordarse el Real Permiso para la extracion, con que però se encargue al mencionado Canart el reconocimiento de Estatuas; y en su conseguencia me manda decir a V. S. que con la Camera haga publicar el correspondiente Bando de prohibicion de lo resuelto por S. M. en 24. de Julio proximo passado. Dios guarde a V. S. muchos anos como deseo: Palacio a 27. de Agosto de 1755. El Marques de Squillaci. Senor Marques Cito.* Per tanto affinchè questa Real Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè si possa allegare causa d' ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Capitale, e Regno si ordina, e comanda, che niuna persona di qualunque grado, o condizione si sia da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del presente, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, reliquie di antichità, come sono statue, medaglie, istrumenti, vasi, tavole di quali si vogliano caratteri, sieno incise, o di pietre, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliate da' muri, senza espressa licenza di S. M., sotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl' Ignobili, e di relegazione per li Nobili, siccome fu già dichiarato, e stabilito con altro Bando emanato in vigore di altro Dispaccio per gli espressati generi di antichità; E parimente, che nessuno ardisca estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, sotto pena della perdita della roba, e di un anno di galea per gl' Ignobili, e di relegazione a' Nobili; ed ottenendo la divisata licenza debba sotto le pene stabilite pagare i diritti prescritti, e contenuti nel preinserto Real Dispaccio, a tenore della ricognizione, e stima, che se ne faranno da' prenominati rispettivi Periti, destinati per detti generi, che occorreranno estraersi: *Publicetur, et Referatis. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die 25. mensis Septembris 1755. Balthasar Cirus M. C. L. Vincentius Natoli. Vidit Fiscus. Natalis de Amato Magister Actuarius. Carolus Pagano Actuarius. Adsunt Sigillum, regestrum, et summarium in forma.* Notato nel registro de' Bandi *61. fol. 72. De Ayello Actuarius.* A dì 16. Ottobre 1755. Al presente si è compiaciuta S. M. (Dio guardi) rimettere a questo suddetto Tribunale della Regia Camera altro suo venerato Dispaccio spedito per la Segreteria di Stato della Casa Reale, ed Affari Esteri in data del dì 2. del corrente mese di Agosto, qual è del tenor seguente: Vuole il Re, che cotesta Regia Camera disponga la rinnovazione del Bando pubblicato a' 16. Ottobre 1755. relativo all' estrazioni delle antichità da questa fedelissima Città, e Regno, con pubblicarsi anche per le strade degli Orefici, e comprendersi altresì i Mezzani, che s' intrigano in simili negozj, e sotto le pene contenute nel Bando; alle quali per li Forestieri si aggiunga lo

sfrat-

sfratto dal Regno; con ordinarsi di più alle Dogane, e Sbarre de' confini del Regno d' impedire l' estrazione fuora del medesimo, con invigilare all' esito della roba, anche per l' esazione de' diritti stabiliti, e contenuti nell' altro Bando sotto l' istesso dì, ed anno, in caso che la estrazione siegua con Real permesso. Lo partecipo di Real ordine a V. S. per l' adempimento. *Palazzo 2. Agosto 1766. Bernardo Tanucci. Signor Marchese Cavalcanti. Die 10. Augusti 1766. Exequatur, et Registretur.* Per tanto affinchè così l' espressato Bando pubblicato a' 16. Ottobre 1755., come la riferita altra nuova Reale Determinazione contenuta nel soprascritto Dispaccio de' 2. Agosto corrente mese, ed anno, sieno da tutti esattamente adempiuti, ed eseguiti, giusta la di loro serie, contenenza, e tenore, nè si possa da chicchessia allegare causa d' ignoranza, si ordina, e comanda col presente Bando, da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, ed anche per le strade degli Orefici, che con effetto nessuna persona, di qualunque grado, e condizione si sia, niuno affatto eccettuato, ardisca di estrarre, o di fare estrarre da qualsivoglia luogo di questa Capitale, e Regno, reliquie d' antichità, come sono statue, medaglie, istrumenti, vasi, e nè anche tavole incise di quali si vogliano caratteri, o che sieno le sopraddette reliquie di antichità di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; E che parimente nessuno ardisca di estrarre, o fare estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, oro, od argento, o tagliate da' muri, senza l' espressa licenza di S. M. sotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl' Ignobili, e di tre anni di relegazione per li Nobili; a tenore del soprainserto Bando pubblicato a' 16. Ottobre 1755. E parimente si ordina, e comanda, che nessuna persona di qualsivoglia grado, e condizione, ardisca di estrarre, o far estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verga, o in massa, sotto la pena della perdita della roba, e di un anno di galea per gl' Ignobili, e di relegazione per li Nobili, e quelora poi taluno per l' espressate estrazioni otterrà la licenza Reale, debba sotto le stesse stabilite pene pagare i diritti prescritti nel sopraddetto Bando pubblicato a' 16. Ottobre 1755.; a tenore della ricognizione, e stima che da' sopra riferiti Periti destinati si farà de' generi, che occorrerà di estraersi. Di più si ordina, e comanda, che alle sopraccitate respettive stabilite pene debbano in caso di contravvenzione soggiacere, non solamente coloro, che estrarranno, o faranno estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno i sopraddescritti generi vietati, senza l' espressa Reale licenza, e senza pagare i dovuti stabiliti diritti, ma altresì debbano soggiacere alle stesse pene anche i Mezzani, che s' intrigano in simili negozj; E qualora i contravvegnenti fossero forestieri, in tal caso oltra le suddette pene, debba aggiungersi contra di essi anche lo sfratto da questo Regno. E finalmente s' ordina, e comanda agli Officiali delle Regie Dogane, e Sbarre de' confini di questo Regno, che invigilino con tutta la maggiore attenzione nelle robe, che si estraggono per fuora, affinchè così s' impedisca l' estrazione de' soprannominati ge-

neri senza l'espressa licenza del Re nostro Signore, e qualora vi fosse il Real permesso, in tal caso poi si esigano i respettivi diritti stabiliti, e contenuti nel soprainserto Bando pubblicato a' 16. Ottobre 1755. *Publicetis, et referatis. Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae die* 14. *mensis Augusti* 1766. *Angelus Cavalcanti M. C. L. Dominicus Cardillo. Laurentius Paternò. Petrus Maria Sanvisenti. Caesar Coppola. Dominicus Figliola. Joannes Celentano. Joannes Ferrari. Januarius de Ferdinando. Ferdinandus Genise. Bernardinus Bolza. Nicolaus de Crescentio. Petrus Lignola. Vidit P. R. C. Joseph Caravita Regis Patr. Fisci Patronus. Vidit P. R. C. Thomas Varano Regis Patrim. Fisci Patronus. Cons. Thomas Abbamonte a Secr. per S. M. Regiae Camerae.* Pubblicata a dì 9. Settembre 1766.

Mc 7m Aug. 1766.

*Bando da parte della prefata Maestà, e del suo Tribunale della Regia Camera della Sommaria,*

*ovvero*

## PRAMMATICA LX.

Ferdinando Rege. De hujus Edicti sententia dixi supra Num. 59.

FIn dal dì 25. Settembre dell'anno 1755. d'ordine della Maestà del Re Cattolico, che allora felicemente regnava in questo Regno, fu emanato Bando del tenor seguente cioè: *Carolus Dei gratia Rex utriusque Siciliae Hierusalem, Infans Hispaniarum, Dux Parmae, Placentiae, Castri, et magnus Princeps Hereditarius Hetruriae. Bando da parte della prefata Maestà, e del suo Tribunale della Regia Camera della Sommaria.* La Maestà del Re N. S. si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio spedito per la Segreteria di Stato, di Azienda, Guerra, Commercio, e Marina, in data de' 24. Luglio del corrente anno, qual' è del tenor seguente *videlicet*. Con varie leggi in diversi tempi pubblicate, è stata proibita da questo Regno l'estrazione dell'oro, e dell'argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, senza espressa licenza del Governo. Ultimamente la Maestà del Re N. S. ha voluto, che senza sua licenza fosse anche proibita l'estrazione di tutte le reliquie d'antichità, o di statue, o di medaglie, o d'istrumenti, o di vasi, o di tavole, in cui caratteri sieno incisi, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di altro metallo, ed anche di pitture antiche in tele, e tavole, di legno, di rame, o di argento, o tagliate da' muri. Confermando la Maestà Sua la suddetta proibizione sotto le pene già dichiarate, e stabilite; Ordina ancora, che non si possano dal Regno estrarre, senza licenza della Regia Camera, pietre lavorate, e marmi di miniere del Regno, e che coloro, che ardissero contravvenire a questa proibizione, o estraendole, o facendole per altri estrarre, incorrano alla pena, e della perdita della roba, e di un anno di galea se Ignobili, e di un anno di relegazione se Nobili; Dichiara altresì la Maestà Sua, che nel caso che taluno ottenesse espressa licenza per l'estrazione, non si possa, sotto le pene stabilite, la medesima eseguire, se non pagandosi prima un conveniente diritto di tratta, che si stabilisce nella maniera seguente. Per le pietre il tre per cento, secondo la stima, che dovrà farsene dalla Persona perita, che sarà destinata a questo effetto dal Tribunale della Camera. Per l'antichità, e pitture antiche, il sei per cento, anche secondo la stima da farsene dalle Persone pe-

rite

rite da destinarsi similmente dalla stessa Regia Camera. Per l'argento lavorato, o in verghe, o in massa, carlini dodici la libbra; E per l'oro lavorato, o in verga, o in massa, carlini quindici ad oncia. Partecipo tutto ciò di Real ordine a V. S. Illustrissima per intelligenza del Tribunale della Regia Camera, ed affinchè da medesima ne faccia pubblicar Bando, da valere in ogni futuro tempo, così in questa Città, come nelle Provincie del Regno, ed invigili all' osservanza, procedendo all' esecuzione delle pene contra i trasgressori. *Palazzo à 24. Luglio 1755. El Marques de Squillaci. Signor Marchese Cito. Die 28. mensis Julii 1755. Domino Natoli. Citus M. C. L.* Quale preinserto Biglietto lettosi dall' infrascritto Illustre Signor Marchese D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore del Regno di Sicilia, Presidente Decano di detta Regia Camera, e Commessario, fu quello rimesso all' Illustre Marchese Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, da chi in vista del medesimo si fece la seguente istanza del tenor *videlicet. Die 28. Julii 1755. Fiscus instat emanari Banna cum infertione Regalis ordinis; salvis etc.* E propostosi il tutto in questa medesima Regia Camera dal riferito Illustre Marchese Spettabile Consultore Signor D. Vincenzo Natoli, Presidente Decano Commessario, ne fu dalla stessa a sua relazione sotto il suddetto dì 28. di Luglio ordinato decreto, di eseguirsi detto Real ordine, giusta l' istanza del Regio Fisco, e farsi Consulta a S. M. per la destinazione delle Persone, a tenore dell' appuntamento di essa Regia Camera, col quale si stabilì rappresentarsi a S. M., che in esecuzione di questo Sovrano Dispaccio stimava il Tribunale, che per la ricognizione, e stima delle medaglie, statue, tavole, ove sieno incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento d' antichità, o sia di terra, o sia di marmo, o di oro, o d' argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo si destinasse il Rev. D. Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di questa Città, uomo dotato non solamente di somma perizia in sì fatte cose, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi, e stima delle pitture antiche, o sieno in tela, o in tavole, o di legno, o di rame, o d' argento, o tagliate da' muri, si destinasse il magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di S.M., uomo perito assai in questa materia, ed altresì intero, e probo: E finalmente per la ricognizioae, e stima de' marmi, e pietre lavorate, delle miniere di questo Regno, si destinasse il magnifico D. Giuseppe Canart Ingegnere, e Statuario di S. M., uomo meritevole per la probità, ed espertezza di simili materie, affinchè, qualora la Maestà del Re N. S. degnata si fosse di approvare la destinazione di tali persone, si fosse potuto poi da questa predetta Regia Camera procedere all' emanazione del Bando, ed al di più, che conveniva per esecuzione del cennato Sovrano Ordine. E fattasi da questa predetta Regia Camera la divisata Consulta alla prefata Maestà, si è degnata altresì per detta Segreteria, inviare il seguente altro Dispaccio del tenor *videlicet. El Rey se ha dignado aprobar la destinacion, que la Camera ha propuesto en Consulta de 19. del corriente de D. Alexio Simmaco Mazzocchi Canonigo de la Cathedral de esta Ciudad; D. Joseph Bonito Pintor de Camera de S. M., y D. Joseph Canart su Estatuario, para reconocer, y opinar Me-*

*dallas, Eſtatuas, y toda ſuerte de antiquidad, de Pintura, Eſcultura, y Arquitectura; como tambien Marmoles, y Piedra labrada de las Minas de eſte Reyno, antes de acordarſe el Real Permiſo para la extracion, con que però se ne engane al mencionado Camera el reconocimiento de Eſtatuas, para en ſu conſequencia me manda decir a V. S. que esta Camera haga publicar el correſpondiente Bando de prohibicion, à reſes de lo reſuelto por S. M. en 24. de Julio proximo paſſado. Dios guarde a V. S. muchos anos como deſſeo. Palacio a 27. de Agoſto de 1755. El Marques de Squillaci. Señor Marques Cito.* Per tanto, affinchè questa Real Determinazione di S. M. venga a notizia di tutti, nè si possi allegare causa d' ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Capitale, e Regno si ordina, e comanda, che niuna persona di qualunque grado, o condizione si sia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del presente, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, Reliquie di antichità, come sono, statue, medaglie, istrumenti, vasi, tavole di quali si sieno caratteri, sieno incise, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo; pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliate da' muri, senza espressa licenza di S. M., sotto la pena della perdita della roba, e di tre anni di galea per gl' Ignobili, e di relegazione per li Nobili, siccome fu già dichiarato, e stabilito con altro Bando emanato, in vigore di altro Dispaccio, per gli espressati generi d' antichità; E parimente, che nessuno ardisca estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, sotto pena della perdita della roba, e di un anno di galea per gl' Ignobili, e di relegazione a' Nobili; Ed ottenendo la divisata licenza, debba sotto le pene stabilite, pagare i diritti prescritti, e contenuti nel preinserto Real Dispaccio, a tenore della ricognizione, e stima che se ne faranno da' prenominati rispettivi Periti destinati per detti generi, che occorreranno estraersi; Pub. et Ref. etc. *Datum Neapoli ex Regia Camera Summariae. Die 25. menſis Septembris 1755. Balthazar Cirus, Vincentius Natoli. Vidit Fiſcus. Natalis de Amato, Magiſter Actorum. Carolus Pagano Actuarius. Adſunt Sigillum, Regiſtrum, et Summarium in forma.* Pubblicata a dì 16. Ottobre 1775.

Ma poichè non ostante il cennato Bando fin dal detto tempo emanato, e pubblicato nelle dovute forme, pure si è preinteso, che da taluni sotto pretesto d' ignoranza siasi contravvenuto a quanto nel medesimo fu prescritto, ed ordinato. Perciò la Maestà del Re Nostro Signore (Dio guardi) si è degnata rimetterci un Dispaccio spedito per Segreteria di Stato, Casa Reale, ed Affari Esteri, in data degli 11. Marzo corrente anno 1769. il quale è del tenor che siegue cioè: *Aviendose enterado el Rey por papel de V. S. de 8. del corriente de las excusas aduzidas, por el Conte Gaetani de la venta de quadros antiguos à Forasteros, de ignorar la ley de no extraberse ni Pintura, ni Eſcultura antiqua sin expreſſo Real Permiso de S. M. ha reſuelto S. M. y manda, que V. S. haga publicar, y fixar en todas las partes de esta Capital donde convenga un Edicto en que se prohiba absolutamente a todos, y qualesquiera la extracion del Reyno, de toda ſuerte de*

de-

*de Pinturas, Estatuas, y otras alhajas antiquas sin la circunstancia de aver implorado antes, y obtenido el Real permiso de S. M. vaxo las penas à los Contreventores de la confiscation de la cosa y del duplo. Dios etc. Caserta 11. Marzo 1769. Bernardo Tanucci. Senor Marques Cavalcanti.*

Per tanto affinchè una tale Sovrana determinazione venga a notizia di tutti, nè si possa più allegare causa d'ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Città, si ordina, e comanda, che senza pregiudizio delle pene incorse da coloro, che anno finora contravvenuto all'accennato Bando, da ora in poi niuna persona di qualunque grado, o condizione si sia, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, Reliquie di antichità, come sono statue, medaglie, istrumenti, vasi, tavole di quali si vogliano Caratteri sieno incise, o di pietra, o di terra, o di oro, o di argento, o di bronzo, o di qualunque metallo, pitture antiche in tele, tavole di legno, rame, o in argento, o tagliate da' muri; o qualunque altra specie di galanterie antiche, senza espressa licenza di S. M.; e ciò sotto le pene contenute tanto nel soprainserto Bando de' 25. Settembre 1755., quanto nel citato ultimo inserito Reale Dispaccio degli 11. Marzo corrente anno 1769. E parimente si ordina, che nessuno ardisca estrarre da qualunque luogo di questa Capitale, e Regno, pietre lavorate, e marmi delle miniere di questo Regno, oro, ed argento, così lavorato, come in verghe, o in massa, senza l'espressa Sovrana licenza, sotto le sopraddette pene contenute nel soprainserto Bando, ed ultimo Reale Dispaccio; ed ottenendo poi taluno la divisata licenza, debba sotto le stesse suddette pene pagare i diritti stabiliti, e prescritti nell'inserto Bando de' 25. Settembre 1755. a tenore della ricognizione, e stima, che se ne dovrà fare da' Periti destinati per la ricognizione di detti generi estraendi, nella maniera prescritta in detto Bando de' 25. Settembre 1755. etc. Pub. et Ref. etc. *Datum Neapoli ex Regia Camera die 17. mensis Martii 1769. D. Angelus Cavalcanti M. C. L. D. Dominicus Cardillo. D. Januarius de Ferdinando. D. Joannes d'Alessandro. D. Caesar Coppola. D. Joannes Celentano. D. Andreas Ruoti. D. Laurentius Paternò. D. Petrus Maria Sanvisenti. D. Ferdinandus Genisio. D. Dominicus Figliola. D. Petrus Lignola. D. Joannes Bruno. Vidit P. R. C. D. Joannes Ferraro. Regal. Patr. Fisci Patronus. Vidit P. R. C. D. Josephi Caravita. Regal. Patr. Fisci Patronus. Conf. U. J. D. D. Thomas Abbamonte a Secr. per S. M. In Regia Camera. Josephi Cornacchioli. Act.* Pubblicata addì 4. Aprile 1769. Die 17. Martii 1769.

EX-

# EXTRA REGNVM NE QVIS ABEAT, VT ALIBI SEDEM POSCERET

## T I T. LXXX

### PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV. Rege.

A Tribunali Commercii latum est hoc Edictum, cujus sententiam posui in rubrica. Causa fuit. In Romania plerique Domini Apruti. nos finitimos populos inducebant, ut ad se commigrarent: Quod quum contra fas fore videretur, Optimus Rex hac lege occurrit.

L'Interesse dello Stato, e quel diritto che ha la Patria sopra ciascuno de' suoi naturali, hanno mosso l'animo Clementissimo del Re N. S. a provvedere opportunamente a que' mali, che possono risultare a' suoi amatissimi Vassalli dalle maligne, ed ingannevoli suggestioni di taluni, che sotto la fallace speranza di far loro migliorare condizione, col mutar cielo, gl' inducono ad abbandonare il proprio Paese per trasferirsi, e stabilirsi senza legittimo, e sussistente motivo in Paesi stranieri. Laonde volendo la M. S. recar compenso a tale inconveniente, e richiamare alla memoria di ciascuno quel sagro dovere, che per vincolo naturale, e civile lo stringe alla propria Patria, per cui servigio, ed utilità è tenuto ogni Cittadino impiegare l'opra, ed i talenti suoi; si è degnata con Real Carta per Segreteria di Stato, dei dì 22. Marzo prossimo passato far noto a questo suo Supremo Magistrato di Commercio la sua Real volontà, comandandogli nel tempo stesso la pubblicazione del presente Bando. Quindi in esecuzione di tal veneratissimo Sovrano comando, nel Real nome di S. M. si vieta, e proibisce a qualunque Vassallo della M. S. di qualsisia stato, ordine, o condizione l'uscire de' suoi Reali Dominj con animo di trasferire il proprio domicilio in Paesi stranieri, senz' averne ottenuta una speciale, ed espressa permissione in iscritto dalla prefata M. S. precedente supplica per lo canale della enunciata Real Segreteria di Stato, sotto pena a' contravvegnenti di rimaner dichiarati, siccome da ora col presente li dichiariamo, incapaci di acquisti, e di possessi per qualunque titolo. Ed affinchè niuno possa allegare di avere ignorata questa Real determinazione, comandiamo, che il presente Bando colle solite formalità si pubblichi in questa Capitale ne' luoghi consueti, ed in tutto il Regno per lo mezzo de' rispettivi Regj Consolati, e delle Corti inferiori, a cui spetta, e colle dovute relate ritorni a noi. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio questo dì* 10. *Aprile* 1766. Die 10. Apr. 1706. *D. Gio: Batista Maria Jannucci Presidente. D. Antonio Spinelli. Marchese D. Lorenzo Paternò. D. Ferdinando Latilla. D. Niccolò Maria Caracciolo. D. Ignazio Mancini. D. Vincenzo Boraggine Secretario.* Pubblicata a dì 17. Aprile 1766.

DE

# DE EXVLIBVS

## TIT. LXXXI

### (*) PRAMMATICA PRIMA.

Declaratur sub indulto praedicto includi etiam exules olim resistentes Regijs officialibus, si alios viuos, vel mortuos presentauerint. In d.

PEr quanto alli giorni passati furono per noi fatti emanare Bandi nelle Prouincie del Regno, secondo à ciascheduna d' esse il bisogno ricercaua per la estirpatione di fuorusciti, et tra gl'altri fu emanato nelle Prouincie di Principato citra, et Basilicata, promettendo indulto ciascheduno fuoruscito, il quale l' vno hauesse ammazzato l' altro, et consignatosi in potere della Regia Corte viuo o morto, con molte declarationi, et reservationi, si come in quello largamente si contiene, in lo qual Bando furono esclusi dal beneficio, et gratie in quello contenente, quelli, che hanno offeso e resistito alli Gouernatori, Auditori, Aduocati fiscali, et altri esecutori, e ministri di giustitia. Ita che loro ammazzando altri fuorisciti inquisiti di qual si voglia altro delitto, non potessero godere delle gratie del Bando predetto: Et essendo inteso che quelli fuorusciti, et delinquenti, c' hanno commesso tali delitti sono in gran numero, per lo che per lo detto Bando non si conseguerià effetto buono, conforme al nostro intento: Per questo, con voto, et parere del Regio Collateral Conseglio appresso di noi assistente, volemo, et cosi per lo presente Bando declaramo, che li predetti delinquenti, li quali haueranno offeso, et resistito alli predetti officiali, et ministri di giustitia, possano, et debbiano godere delle gratie, et beneficij contenti nel detto Bando alias emanato, occidendosi però, o pigliandosi nelle dette Prouincie di Principato citra, et Basilicata, dandosi in potere della Regia Corte, viuo o morto l' vno l' altro di loro inquisiti di detti delitti di offesa o resistenza fatta alli detti officiali, ministri, et essecutori di giustitia, et di altri delitti, purchè non sia alcuno di quelli che, *nominatim* sono esclusi in detto Bando delle gratie, et beneficij in quello promessi: Per tanto ordiniamo, et commandiamo, che tutti, et qual si voglia Tribunali, o officiali Regij, et di Baroni maggiori, et minori, debbiano osseruare, et far' osseruare il preinserto Bando nel modo sopradetto, restando però *in suo robore* in quanto allo di più lo Bando sopradetto alias di nostro ordine emanato in dette Prouincie di Principato citra, et Basilicata, *iuxta eius seriem, et tenorem. Datum Neap. die vltimo mensis Martij* 1561. *Don Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reuerterius Reg. Vidit Patignus Reg. Soto Secretarius. In Bandorum 4. fol.* 152. *Dirigitur Gubernatori Principatus citra.*

Die 31. Mart. 1561.

### PRAMMATICA II.

Pro extirpandis exulibus dantur aliqua remedia.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, qualmente il numero de' fuorusciti, e delinquenti è talmente aumentato in tutte le parti di questo Regno, *et signanter* nelle Provincie di Principato Citra, e Basilicata, e tuttavia si aumenta da dì, in dì, e continuamente essendone esposte que-

re-

rele, e lamentazioni da molte Università del Regno, e da altre particolari persone degli eccessi, delitti, rubamenti, homicidi, e d'altre insolenze, che per detti fuorusciti, e malfattori si commettono; i quali senza timor di DIO, in dispregio della Giustizia, e con tanto poco rispetto della Maestà del Re nostro Signore, tengono audacia in procedere, e ammazzare le persone dentro le Città, e loro proprie case, e in mezzo delle strade pubbliche, levando le donne per forza dalle loro case, ricattando gli uomini; e non contenti di questo, dopo il più delle volte gli ammazzano, rubando nelle vie, e luoghi pubblici, rompendo le strade a' Procacci, rubando, e assaltando i poveri viandanti, e altre particolari persone, che con essi vanno, e commettendo altri varj, ed enormissimi delitti, inquietando, e perturbando continuamente il quieto, e pacifico vivere de' sudditi di S.M., proibendo il libero commercio a' Mercanti, ed altri uomini, che negoziano, e conversano per lo detto Regno. E per relazione, che teniamo dal Governatore di dette Provincie di Principato Citra, e Basilicata, Capitani, ed altri Officiali delle Terre demaniali, e de' Baroni di quelle, non si possono tali enormissimi eccessi, e delitti rimediare per le provvisioni ordinarie, che sono state date, e fatte per vigore delle Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche del Regno, se non per altri modi, vie, riformazioni, e provvisioni rigorose, e ardue. Per il che volendo Noi sopra di ciò provvedere come si conviene, e ovviare a tanti eccessi, ed enormissimi delitti, per servizio di nostro Signore DIO, e di S. M., e beneficio universale di tutt' i popoli, e sudditi di questo Regno; Abbiamo pensato, e deliberato fare tutte le ardue, e rigorose provvisioni, e dimostrazioni, per raffrenare la tanta loro audacia. Per questo, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente „ s' ordina, e comanda per tenor del presente Bando, che tutti, e quali si „ vogliano contumaci, e fuorusciti, „ e quei delinquenti, che sono andati, e vanno, e andranno in comitiva di fuorusciti, per le campagne rubando, e facendo altri delitti, perturbando il quieto vivere „ de' buoni, debbano fra il termine „ di giorni dieci comparire, e presentarsi personalmente avanti il Tribunale, dove ciascheduno d' essi è „ stato citato, e riputato contumace, o forgiudicato; qual termine „ finito, e non comparendo saranno „ tenuti, trattati, e riputati, per „ diffidati, ribelli, contumaci, banditi, e come veri forgiudicati della Regia Corte, siccome Noi per „ tenore del presente Bando, li diamo e teniamo per diffidati, ribelli, e contumaci, e forgiudicati, „ non solo a fine che possano esser *impune* offesi, ma ancora, che sieno castigati per la Corte nel modo, „ e forma, che la Costituzione del „ Regno dispone, che si puniscano „ quei, che dopo d' aver perseverato un anno in contumacia, sono „ stati forgiudicati per sentenza, e „ si dà licenza, e facoltà ad ogni persona di qualunque grado, stato, e „ condizione si sia, di poterli senza „ timor d' incorrere in pena alcuna, „ liberamente ammazzare nel miglior „ modo, e forma, che potrà, e oltra che per l' ammazzare non le si „ darà molestia, nè incorrerà in pena alcuna, avrà ancora l'infrascritto premio, *videlicet*.

„ 2. Quello, che fosse forgiudica-

„ to,

Concordat prag. 6. Declara. ut per prag. 7. 11. 13. 14. infra eod. vide prag. 10. §. 48. de of. jud. et prag. 24. §. 6.

Qua incipit grandis utilitas.

* Remedium cautionis praestandae a consanguineis, ut delinquentes demigrent e provincia, quando sit adhibendum die 23. Mart. 1564. in Cur. Calabr. f. 106. et 219. et die 25. Septemb. 1584. in cur. 3. fol. 291. et in cur. 2. fol. 86.

„ to, o delinquente, purchè sia abi-
„ tante in dette Provincie di Prin-
„ cipato Citra, e Basilicata almeno
„ per anni cinque continui dalla data
„ del presente a dietro, e nelle pre-
„ dette Provincie ammazzerà, ovve-
„ ro piglierà prigione, e consegnerà
„ in potere della Regia Corte un al-
„ tro forgiudicato, o altro delin-
„ quente, il quale avesse commesso
„ delitto tale, che importasse pena
„ di morte naturale, se gli perdone-
„ rà, siccome da ora in avanti per
„ vigor del presente Bando se gli
„ perdona la sua forgiudicazione, e
„ delitti, per li quali fosse stato
„ forgiudicato, o contumace; e se
„ quello, che sarà ammazzato, o pi-
„ gliato, e consegnato in poter del-
„ la Regia Corte, non meritasse pe-
„ na di morte naturale, purchè me-
„ ritasse pena di galea, o di depor-
„ tazione, e andasse, o andrà per
„ la Campagna in compagnia di fuo-
„ rusciti, di poco o assai si perdonerà,
„ come *ex nunc* si perdona a quella
„ persona, che farà detto effetto, la
„ contumacia, e delitti, per li qua-
„ li fosse contumace, e inquisito,
„ essendo però (come s' è detto)
„ quegli, che farà detto effetto, abi-
„ tante in dette Provincie di Prin-
„ cipato Citra, e Basilicata per an-
„ ni cinque *ut supra*, e se quel,
„ che ammazzerà, o piglierà, o con-
„ segnarà in potere della Regia Cor-
„ te uno degl' infrascritti eccettuati,
„ o altri fuorusciti, forgiudicati, non
„ fosse contumace, o delinquente, se
„ gli doneranno ducati cento di pre-
„ mio, e non essendo forgiudicato
„ per sentenza, o degli infrascritti
„ eccettuati, ma fuorusciti, se gli
„ doneranno ducati cinquanta, quali
„ vogliamo, che incontinente gli sie-
„ no pagati per li Regj Percettori
„ di dette Provincie; a' quali ordi-
„ niamo, e comandiamo, che gli ab-
„ bian da pagare fatto l' effetto pre-
„ detto, senz' altra dilazione, nè sut-
„ terfugio alcuno; che loro saranno
„ ammessi, e fatti buoni a rendere
„ de' lor conti; eccettuando dal pre-
„ detto beneficio, e premio gl' in-
„ frascritti notabili delinquenti, i
„ quali vogliamo, e così con questo
„ dichiariamo, che non possano go-
„ dere del predetto premio, e bene-
„ ficio, eccetto che uccidendosi, o
„ pigliandosi, e dandosi in potere
„ della Regia Corte, vivo, o mor-
„ to l' uno l' altro di loro eccettua-
„ ti ": I predetti eccettuati sono gl' infrascritti, *videlicet*.

3. Dezio Nigro, Michele Santoro detto lo Capraro, Angelillo di Chiara, Gramazia d' Auria, Gio: Angelo de Aquara, Luigi di Mari, Sabatiello Zappale, Ferrante Greco, Lodovico Santoro, Durante d' Amoroso, Ricupito di Gantieri di Sanseverino, Paduano d' Auria, Lorenzo Ragno, Domenico Antonio Catenaccio, e Arcangelo Cervone di Montuoro; Marc' Antonio della Calce, Gio: della Calce, Santoro della Calce, e Princivallo della Calce di Castiglione; Pompilio David, Giovambatista Damiano della Cava; Giovanniello Salicone, Giulio Salicone, Lionetto Salicone, Fino Amore Trotta, Francesco Salicone di Montecorvino; Malatesta di Firenze d' Evoli, e Carlo Sanseverino di Senisi. „ Ed
„ escludiamo in tutto, e per tutto
„ dal sopraddetto beneficio, e premio
„ gl' infrascritti notabilissimi scelera-
„ ti delinquenti, *etiam* che fossero
„ forgiudicati, o de' predetti eccet-
„ tuati, o pigliandogli, e consegnan-
„ dogli in potere della Regia Corte,
„ non possano godere del beneficio,
„ premio, e grazie predette; ma es-
„ si essendo ammazzati da altri, o
„ pi-

„ pigliati prigioni, e dati in potere „ premio, e grazie predette, ed es-
„ della Regia Corte, chi gli ammaz- „ si ammazzando, o pigliando altro,
„ zerà o piglierà, e li consegnerà „ *etiam* che fosse forgiudicato, o de'
„ in potere di detta Regia Corte, „ predetti eccettuati, o esclusi, non
„ goda del sopraddetto premio, be- „ possano godere di quelle.
„ neficio, e grazia, del modo che „ 5. *Praeterea*. S' ordina, e co- Prag. 1. de persequen. malefact.
„ di sopra s'è detto"; gli esclusi in „ manda per lo presente Bando, che
tutto e per tutto, sono i seguenti; „ gl'Officiali delle Città, Terre, o
*videlicet*. „ Castelle, tanto demaniali, come di
„ Baroni debbano incontinente, che
4. Salviano di Sica di Sanseverino; „ nel di loro territorio, e ciascun
Biagio Ferraro, e Desiderij Ferraro „ di loro giurisdizione sarà commes-
di Grisoni, Rocco d' Avellone della „ so delitto alcuno, ovvero avranno
Cava; Giulio Zarrino di Montecor- „ notizia, che vi sieno fuorusciti,
vino; Orazio Capano di Cilento; „ convocare gli uomini delle Città,
Andrea Bruno *alias* Cesare di Sanse- „ Terre, e Castelle, facendo sonar
verino; Ercole Musitano di Castro- „ la Campana in segno che ogni uno
villari; Michele Angelo Camella di „ pigli l'armi, e vada a perseguita-
Lauria; Salerno Lerra di Latronico; „ re, pigliare detti fuorusciti, de-
Nizziano di Montesano, Rozzolo di „ linquenti, e malfattori; e gli E-
Laino; Cesare Antonio Arcieri del „ letti, e Sindaci del Luogo debba-
Castelluzzo; e Gio: Carlo Ferrara „ no subito mandare ad avvisare gli
della Rocca Imperiale. „ Escludendo „ Officiali, Eletti, e Sindaci delle
„ ancora in tutto, e per tutto dal „ Terre convicine, che piglino l'ar-
„ beneficio, premio, e grazie pre- „ mi, ed escano in persecuzione di
„ dette, tutti quei, che fossero in- „ detti fuorusciti, e delinquenti; i
„ quisiti, notati, e macchiati *de* „ detti Officiali, e Sindaci avvisati
„ *crimine haeresis*, *et laesae Majesta-* „ *ut supra*, *statim* debbano toccare la Poen. centum-
„ *tis*, *et falsae monetae*, e tutti quei „ campana ad armi, e raccogliere simum mille, et alia corpo-
„ carcerati, che sono fuggiti dalle „ tutta la gente, che sarà possibile, ris declaranda.
„ Carceri della Vicaria, di quei, che „ e andare in persecuzione di detti
„ hanno offeso, e resistito a' Gover- „ fuorusciti; e quegli Officiali, e
„ natori, Uditori, Avvocati Fiscali, „ Sindaci, che contravverranno alle
„ e altri Esecutori, e Ministri di „ cose predette, e a ciascuna di es-
„ Giustizia, ed anche tutt' i Com- „ se, incorrano nella pena di ducati
„ messarj, e Officiali, e qualsivo- „ mille, da pagarsi dalle loro robe
„ glia altro Ministro, ed esecutore „ proprie, e non dalla Università,
„ di giustizia; ch' avessero delinqui- „ e in altra pena maggiore, *etiam*
„ to nell' esercizio di loro officio, e „ corporale riservata a nostro arbitrio Contra recep-
„ quei, che sono colpevoli al tirar „ secondo la qualità delle persone, e tator.
„ della schioppettata nella strada pub- „ de' casi, e ancora incorrano all'
„ blica di questa Fedelissima Città „ ammenda del danno, che avranno
„ di Napoli ad Achille de' Monti, „ fatto detti fuorusciti, e vogliamo,
„ i quali vogliamo, ch' essendo pi- „ che l' abbiano essi a pagare, e sod-
„ gliati, e consegnati in potere del- „ disfare dalle loro proprie robe, *ut*
Confirmatur per pr. 6. infra cod. § 9. „ la Regia Corte, o ammazzati, „ *supra*.
„ quei, che li piglieranno, o am- „ 6. *Ulterius*. Vogliamo, che con- Vt prag. 1. infra de raco-
„ mazzeranno godano del beneficio, „ tra

pt. malefact. Et alia corp. declaranda.

„ tra de' ricettatori, fautori, e assi-
„ curatori di detti fuorisciti, o de-
„ linquenti s' abbiano da osservare *ad*
„ *unguem*, e inviolabilmente le Pram-
„ matiche pubblicate al tempo del
„ Serenissimo Re Cattolico di glo-
„ riosa memoria, e approvate per la
Vide prag. 6. de recep. malefact. Concord. prag. 21. 24 25. 26.
„ Cesarea Maestà, e oltra le pene in
„ dette Prammatiche contenute, di-
„ chiariamo, che quei, che ricette-
„ ranno detti fuorusciti, e delinquen-
„ ti incorrano nella pena, imposta
„ dalle leggi comuni, e in altra cor-
„ porale a nostro arbitrio riservata;
„ *Nec non*, vogliamo, e ordiniamo,
„ che dichiarando in tortura tre fuo-
„ rusciti, e delinquenti, essere stati
„ ricettati, *seu* guidati, assicurati,
„ e favoriti, e avvisati da alcuno di
„ qualsivoglia grado, e condizione si
Consanguinei.
„ sia, ancorchè, deponessero d' atti
„ diversi, e singolari, s' abbia per
„ piena, e pienissima probazione. E
„ di più vogliamo, e così *expresse*
„ comandiamo, che i parenti di tutti i
„ sopraddetti eccettuati, tanto di quei,
„ che sono esclusi in tutto e per tut-
„ to, quanto ancora di quei, che
„ non possono godere delle grazie
„ predette, *solum* se l' uno ammazze-
Declar. ut per pr. 22. Infra eod. §. 3. et vide prag. 26. §. 3.
„ rà, o piglierà l' altro, *ut supra*,
„ negl' infrascritti gradi congiunti,
„ abbiano da sfrattare per termine di
„ trenta miglia fuora di dette Pro-
„ vincie di Principato Citra, e Ba-
„ silicata, come sono i padri, fi-
„ gliuoli, fratelli carnali, consobri-
„ ni, zii carnali, nipoti carnali, suo-
„ ceri, generi, e cognati, madre,
„ moglie, sorelle carnali, nipoti,
„ cognate, zie carnali, suocere, e
„ nuore fra il termine di giorni ot-
„ to, decorrendi dal dì della pubbli-
„ cazione del presente bando *in an-*
„ *tea*, sotto pena di ducati mille,
„ ed altra maggiore, *etiam* corporale
„ a nostro arbitrio riservata. Il qual
„ Bando vogliamo, che sia duraturo
„ per lo termine di sei mesi, decor-
„ rendi dal detto dì della pubblica-
„ zione d' esso; il quale elasso, vo-
„ gliamo, che sia nullo, ed invali-
„ do, e così ordiniamo, e coman-
„ diamo, che tutt' i Tribunali, ed
„ Officiali Regj, e di Baroni, mag-
„ giori e minori debbano osservare,
„ e far osservare il sopraddetto Ban-
„ do, e ordini fatti *juxta eorum se-*
„ *riem, et tenorem* „. *Datum Neap.*
*die 26. Februarii 1563. D. Perafan.*
Die 26. Feb. 1563. D. Perafan.
*Vid. Villan. Reg. Vid. Revert. Regens.*
*Vid. Patign. Reg. Soto Secret. Dirigi-*
*tur Gubernatori Principatus Citra.*

## (*) PRAMMATICA III.

PErche li sottoscritti capi di fuo-
rusciti, et delinquenti notabili,
esclusi, et eccettuati dal bando di no-
stro ordine emanato nelle Prouincie
di Principato citra, et Basilicata, li
mesi passati, et propriè alli 26. di
Febraro del presente anno, non ces-
sando di continuare nelle loro scele-
raggine, et delitti, volendo contra
di loro, oltre le altre provisioni fat-
te provedere, per lo presente Bando
dicemo, et declaramo, che qual si
voglia fuoruscito, contumace, et de-
linquente, ancora che fusse fuorgiu-
dicato, pur che non habbia delinquito
in questa fidelissima Città di Na-
poli, et pur che non sia Don Cesare
della Marra, et suo figlio, li quali
volemo che non possono godere del
presente Bando: frà termine di due
mesi dal dì della publicatione del pre-
sente Bando numerandi, pigliarà pri-
gione, o ammazzarà alcuno delli pre-
detti suscritti esclusi, et eccettuati,
et lo consegnarà viuo o morto, in
potere della Regia Corte, se gli per-
doneranno tutti li delitti c' hauesse
commesso, et la fuorgiudicatione se
Vsque ad diem descriptum hic eaules capi entes quacunque poena absoluentur. h. d.

fusse fuorgiudicato; et se fossero più a pigliare o ammazzare alcuno delli predetti eccettuati, se li perdonerà insino al numero di sei che fussero gionti a fare il detto effetto: Et con il presente Bando ancora declaramo ch' elasso il detto tempo di mesi doi, non fando gl' altri fuorusciti, et delinquenti di dette Prouincie detto effetto, et perseuerando nella loro contumacia, e pertinacia, si procederà a detoccar le case, et distrugere le vigne, celsi, et tutte altre possessioni, che tenessero, et si manderanno le loro moglie, figli, e sorelle, fuori delle dette Prouincie in alcun luogo deputato, oltre gl' altri ordini per noi fatti circa lo sfrattare delli parenti di fuorusciti, alli quali non volemo che per lo presente Bando s' intenda fatto pregiuditio alcuno. Li nomi delli sudetti fuorusciti, e delinquenti eccettuati, et esclusi dalli Bandi, sono gl' infrascritti, *videlicet*: Decio Nigro. Michele Santoro detto lo Capraro. Angelillo di Chiara. Gramatio d' Auria. Lorenzo Ragno. Minico Antonio Catenaccio. Giouan' Angelo d' Aquara. Loise di Mari. Sabatiello Zappale. Ferrante Greco. Ludouico Santoro. Durante d' Amoroso. Paduano d'Auria. Arcangelo Ceruone di Montuoro. Marc' Antonio della Calce di Castiglione. Pompilio Dauid della Caua. Giouan Battista Damiano della Caua. Ianicello Salicone. Lionetto Salicone. Fino Amore Trotta. Francesco Salicone. Malatesta di Fiorenza d' Euoli. Carlo Sanseuerioo di Senisi. Biasi Ferraro di Gifoni. Desiderio Ferraro. Rocco d' Auelione della Caua. Giulio Zarrino di Monte Coruino. Oratio Capano di Cilento. Andrea Bruno, alias Cesare di Sanseuerino. Ercole Musitano di Castronillari. Michel' Angelo Camella di Lauria. Salerno Lerra di Latronico. Mitiano di Montesano del Castelluzzo. Rozolo di Laino del Castelluzzo. Cesare Antonio Arciero del Castelluzzo, et Giouan Carlo Ferraro della Rocca Imperiale. *Datum Neap. die* 10. *Auguſt.* 1563. *Don Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Patignus Reg. Soto Secretarius. In Cur.* 1. *fol.* 43. *Dirigitur Gubernatori Principatus citra.* Die 10 Aug. 1563.

## PRAMMATICA IV.

NE' mesi passati per Noi fu fatto, e pubblicato Bando in tutte le Provincie del Regno, *et siguanter* nelle Provincie di Principato Citra, e Basilicata, per l'estirpazinne de' fuorusciti, *sub die* 26. *mensis Februarii proximi praeteriti*. Al presente il termine prefisso in detto Bando è elasso, e vedendosi, che dall' osservanza d' esso ne sono succeduti molti buoni effetti, e per quello il numero di detti fuorusciti viene a diminuirsi, con gli altri buoni ordini, ed espedienti per Noi dati; ci è paruto con questo, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Prorogare, siccome „ per tenore del preseote Bando pro„ roghiamo il Bando, *ut supra* prein„ serto, infino ad altr' ordine nostro, „ e promettiamo, *nomine Regio, et „ noſtro*, osservarsi, siccome in vir„ tù di questo ordiniamo, e coman„ diamo a tutti, e quali si vogliano, „ che osservino, e facciano osservare „ quanto si contiene nel sopraddetto „ Bando, duraturo a nostro beneplacito, ed a tal che più facilmente „ i delioquenti predetti sieno estir„ pati, e con un miglior animo s' in„ teoda all' estirpazione di quei, vo„ gliamo, che i Fratigiurati, che „ sono deputati, e si deputeranno „ nelle Città, Terre, e Luoghi di „ det-

Prorogatur bannum donec aliter.

Ut sup. pr. 2.

Fratres jurati.

„ dette Provincie di Principato Citra, e Basilicata per la persecuzione de' sopraddetti fuorusciti, possano uscire del territorio, e loro giurisdizioni per miglia venti in persecuzione *tantum*, e seguimento di quei fuorusciti, che andassero a salvarsi di fuora del territorio di detta loro giurisdizione, e si abbia da pagare ancora a loro, ed a ciascheduno d'essi il premio espresso in detto preinserto bando, facendo l'effetto in quello contenuto. E perchè dopo della pubblicazione del predetto Bando fu per Noi riformato il Capitolo, il quale contiene, che si escludano dalle grazie, e beneficj di esso Bando quei, che sono inquisiti d'aver resistito, o in qualsivoglia modo offesi gli Officiali, e Ministri di giustizia, che ammazzandosi, o pigliandosi vivo, o morto, l'uno all'altro, e consegnando in potere della Regia Corte, che avesse potuto godere delle grazie, e beneficj predetti; Al presente, volendoci conformare con detta ultima deliberazione, vogliamo, e così dichiariamo, che in quanto tocca al detto Capitolo si abbia da osservare detta riformazione, *juxta sui continentiam*: rimanendo fermi, ed in loro *robore* gli altri ordini, e Bandi presentati per l'estirpazione di detti fuorusciti „.

Die 15. Sept. 1563. D. Perafan.

*Datum Neap. die* 15. *menſis Septembris* 1563. *Don Perafan. Vidit Villanus Reg. Vidit Reverterius Reg. Vidit Patign. Reg. Soto Secret. In Cur.* 1. *fol.* 47. *dirigitur Gubernatori Principatus Citra.*

## PRAMMATICA V.

Contra homicidas ex proposito, sacrilegos, violatores Ecclesiae, et interrumpentes Divinum Officium, raptores, et alios delinquentes in diebus Hebdomadae Sanctae, et aliis diebus in honorem Dei, procedatur in continenti, non obstantibus dictis festivis.

NOn senza gran dispiacere del nostro animo, è venuto alle nostre orecchie dopo che siamo al governo di questo Regno la temerità, ed audacia de' delinquenti esser venuta a tanto eccesso, che non solo hanno avuto, ed hanno ardire di commettere ogni enorme, e grave delitto, soddisfacendo sfrenatamente ad ogni loro insaziabile volontà di delinquere, ma poco curando l'onore di Nostro Signore DIO, gli ordini della Santa Chiesa, e la severità della giustizia, che Sua Maestà Cattolica comanda che si ministri, non hanno avuto, nè hanno timore di commettere pensatamente omicidj, sacrilegj, ricatti, violenze, ed altri enormi delitti in Settimana Santa, e ne' dì di Pasca, ed in altri solenni, e santi, dedicati all'onor di DIO, e ne' quali dalla Santa Madre Chiesa è ordinata ad ogni Cristiana persona la dovuta, e salutare penitenza; ed ancora commettere detti delitti dentro le Chiese, ed alle volte turbando i Divini Officj, ed alle volte macchiarle di sì fatta maniera, che bisogna seguire la necessaria riconciliazione di esse Chiese, dando con simili modi di delinquere grandissimo scandalo al Popolo, ed alla Religione Cristiana. Ed essendo il nostro intento sempre dirizzato alla dovuta punizione de' delinquenti, e che la maniera del procedere in casi enormi sia esemplare, di modo che si conosca per essa l'enormità del caso, avendo inteso, che l'omicidio, che dì Mercordì Santo è stato commesso in questa Città di Napoli, ed un altro commesso in Gaeta nel dì di Giovedì Santo, nella uscita della Chiesa, non abbiamo potuto lasciare di considerare, che la presta, e veloce esecuzione della giustizia è principale parte di essa in simili casi, e che più terrore dà a' delinquenti; e che dalla dilazione che s'interpone, sempre i delinquenti pigliano speranza di evitare le condegne pene; sperando

le

le occasioni, che a questo si possono offerire, e che da simili speranze non si consegua il frutto della pena, il quale è, che gli altri attimoriti lasciano di delinquere, anzi il contrario, che ne' dì dedicati al culto, ed alla gloria di DIO, si abusano in dispregio di sua Divina Bontà, che la Santa Madre Chiesa ordinando penitenza, è vilipesa, proccurandosi offensioni, ed alle volte seguendo omicidio, che toglie la comodità di riceversi per la persona offesa i necessarj Sagramenti, e che rimediare per quanto si può a questa, è la vera pace, e concordia, che si dee avere tra i sudditi di Sua Maestà, ed è la somma pietà, la quale rende coll' esemplarità a provvedere, che non i corpi di alimenti corporali, ma l' anime non sieno private de' cibi spirituali, e si reprimono non solo gli altri di rubare i beni; ma di rapire le vite degli uomini. Per tanto per la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, confermando anche colle giuste, e sante provvisioni di ragion comune, già fatte, per togliere ogni scrupolosa dubitazione „ Diciamo, ordiniamo, e dichiariamo, „ che contra gli omicidiarj pensati, „ sacrileghi, rattori, violatori di „ Chiese, interruttori de' Divini Officj, ed altri delinquenti di enormi delitti, ne' predetti dì, dedicati „ all' onore di DIO, della feria, de' „ quali come spregiatori d' essi sono „ indegni, massime pigliati *in flagranti*, o in fuga contra de' quali „ le leggi hanno fatto sempre rigorose dimostrazioni, e provvisioni, „ si proceda ne' predetti medesimi dì „ ad intendere la verità del fatto, e „ con la celerità, che il caso ricercherà, a tutti gli atti necessarj, „ per pronunciare, ed eseguire validamente i detti medesimi dì contra di tali facinorosi delinquenti „ le dovute, e condegne pene, secondo la loro sceleraggine merita; „ dichiarando, ed ordiniamo, che „ questa nostra Prammatica si estenda non solo a' casi futuri, ma *quovis modo* pendenti; comandiamo, „ ed ordinando tanto al S. R. C., „ Gran Corte della Vicaria, Regie „ Provinciali Udienze, quanto a tutti „ gl' altri Officiali, maggiori, e minori, tanto Regj, come di Baroni: che succedendo alcuni di detti „ casi senz' aspettare altro ordine nostro, si debbano ne' medesimi dì „ predetti congregare ne' loro luoghi „ soliti, per provvedere secondo la „ qualità della giurisdizione, che ciascuno tiene contra detti delinquenti a tutte le cose predette, e così „ eseguano per quanto hanno cara la „ grazia di S. M. ". *Datum Neap. die* 10. *Aprilis* 1572. *Antonius Card. de Granvela. Vid. Salernitanus Regens. Vid. Montenegro Reg. Dominus Locumtenens, et Capit. Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera Prosecret.*

Die 10. Apr. 1572. Cardinal de Granvela.

## PRAMMATICA VI.

Contumaces si non se exhibuerint, uti forjudicati possunt occidi.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, qualmente il numero de' fuorusciti, e delinquenti è talmente aumentato in tutte le Provincie del presente Regno, e tutta via si aumenta da dì in dì, e continuamente essendo esposte querele, e lamentazioni da molte Università del Regno, e da altre particolari persone, degli eccessi, delitti, rubamenti, omicidj, ed altre insolenae, che si commettono per detti fuorusciti, e malfattori, i quali senza timor di DIO, in dispregio della Giustizia, e con tanto poco rispetto di S.M. tengono audacia

cia in procedere ad ammazzare le persone dentro le Città, e loro proprie case, ed in mezzo delle strade pubbliche, levando le donne per forza dalle loro case, ricattando gli uomini, e non contenti di questo; dipoi il più delle volte gli ammazzano, e rubano nelle vie, e luoghi pubblici, rompendo le strade a' Procacci, rubando, ed assassinando i poveri viandanti, ed altre particolari persone, che con essi vanno, e commettendo altri varj, ed enormissimi delitti, inquietando, e perturbando continuamente il quieto, e pacifico vivere de' sudditi di Sua Maestà, proibendo il libero commercio a' Mercanti, ed altri uomini che negoziano, e conversano per lo detto presente Regno. E per relazione che teniamo da' Governatori di dette Provincie, Capitani, ed altri Officiali delle Terre demaniali, e de' Baroni di quelle, non si possono tali enormissimi eccessi, e delitti rimediare per le provvisioni ordinarie, che sono state date, e fatte per vigore delle Costituzioni, Capitoli, e Prammatiche del presente Regno, se non per altri modi, vie, riformazioni, e provvisioni estraordinarie, ardue, e rigorose. Per il che, Noi, mossi dal predetto, volendo sopra di ciò provvedere, come si conviene, desiderando ovviare a tanti eccessi, ed enormissimi delitti per servizio di Nostro Signore DIO, e di Sua Maestà, e beneficio universale di tutt' i popoli, e sudditi di questo Regno, abbiamo pensato, e deliberato fare tutte le ardue, e rigorose provvisioni, e dimostrazioni per l' atrocità de' delitti sopraddetti, per raffrenare per questa via la tanto loro audacia, e temerità. Per questo con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Si ordina, e comanda per tenore del presente Bando, che tutti, „ e quali si vogliano contumaci, e „ fuorusciti, e quei delinquenti, che „ sono andati, vanno, ed andranno „ in comitiva di fuorusciti per la „ campagna, rubando, e facendo altri delitti, perturbando il quieto „ vivere de' buoni, debbono fra il „ termine di giorni dieci dal dì della „ pubblicazione del presente bando, „ comparire, e presentarsi personalmente avanti il Tribunale, dove „ ciascuno di essi è stato citato, e „ reputato contumace, e forgiudicato, „ a stare a giustizia de' delitti, che „ se gli pretendono; e non comparendo, elasso il termine predetto, „ senz' aspettare il circolo dell' anno, „ che per costituzioni di questo Regno sia concesso, nè altra qualsivoglia solennità, saranno tenuti, e „ trattati, e reputati per diffidati, ribelli, contumaci, banditi, e come „ veri forgiudicati della Regia Corte, siccome Noi per tenore del „ presente bando, *ex nunc*, *prout ex tunc*, li dichiariamo, diamo, e teniamo per veri contumaci, diffidati, ribelli, e forgiudicati, come se „ avessero persistito un anno in contumacia; talmente che incorrano in „ tutte le pene, che sogliono incorrere quei, che sono dichiarati forgiudicati di sentenza diffinitiva *vere*, *& non ficte*, conforme alla Costituzione del presente Regno, che „ sieno gastigati per la Corte, secondo „ la Costituzione predetta, e disposizione d' essa. E riputati che saranno forgiudicati nel modo predetto, „ diamo licenza, e facoltà ad ogni „ persona, di qualunque stato, grado, e condizione si sia, di potergli ammazzare *impune*, e senza timore d' incorrere in pena alcuna, „ nel miglior modo, e forma che „ potrà, ed oltra che gli uccisori de' „ di-

Declar., ut supr. prag. 7. inf. eod. et vide pragm. 24. §. 6.

Quae incipit Grandis utilitas.

Concord. prag. 3.

„ dichiarati ribelli, e forgiudicati nel „ modo predetto, non incorreranno „ in pena alcuna, vogliamo, e di„ chiariamo per lo presente bando, „ che *etiam* godano, e conseguano „ le grazie, e premj *infra* dichiarati „ ne' casi, e con le condizioni, e li„ mitazioni seguenti, *videlicet*.

„ 2. Se quello, che è capo di fuo„ rusciti, ammazzerà un altro capo di „ fuorusciti, e delinquenti, che di „ sopra s'è fatta menzione, e lo con„ segnerà o vivo, o morto in pote„ re della Regia Corte: sarà indul„ tato.

„ 3. Se uno fuorusciuto, che non „ sia però capo di fuorusciti, e quel„ lo consegnerà vivo, o morto in po„ tere della Regia Corte, avrà l'in„ dulto per se, e per due altre per„ sone per esso nominande.

„ 4. Se un capo di fuorusciti am„ mazzerà, o piglierà due altri de' „ predetti fuorusciti, e li consegne„ rà nel modo predetto in potere del„ la Regia Corte (ancorchè non sie„ no capi i predetti fuorusciti, che „ piglierà) abbia l'indulto.

„ 5. Che, se un fuoruscito, che „ è capo, ammazzerà, o piglierà un „ altro fuoruscito de' predetti, che si„ milmente non sarà capo, e lo con„ segnerà, *ut supra*, abbia l'indulto. „ Qual indulto ne' casi predetti ab„ biano da godere, e vogliamo, che „ godano le dette persone, facendo „ gli effetti predetti, di tutti i loro „ delitti, ancorchè non abbiano re„ missione di parte offesa, e così lo „ dichiariamo.

„ 6. Dichiariamo di più, che quel„ li, che piglieranno, o ammazze„ ranno, e consegneranno vivi, o „ morti alla Regia Corte, Ascanio „ de Fusco, o Benedetto Mangone, „ o Stefano de Santo Suosso, o Lui„ gi Caso della Castelluccia, o Cap„ piello d' Altamura, o Donato di „ Apicico, alias lo Boccuto, capi „ di fuorusciti, ed eccettuati, oltra „ che saranno indultati de' loro de„ litti, si doneranno loro per pre„ mio cinquecento ducati, quali si „ pagheranno incontinente dal Percet„ tore della Gran Corte della Vica„ ria, o Percettore delle Provincie, „ fatto l'effetto predetto, senza di„ lazione alcuna; a' quali con questa „ ordiniamo, che così lo facciano, „ ed eseguano.

„ 7. *Item* dichiariamo, e vogliamo, „ che, se alcuno, che non sarà fuo„ ruscito, piglierà, o ammazzerà, e „ si consegnerà in potere della Corte „ vivo, o morto alcuno capo de' pre„ detti fuorusciti, se gli concederà „ indulto per due persone, da esso „ nominande, ancorchè non abbiano „ remissione di parte. E se quello, „ che piglierà, o ammazzerà, non „ sarà capo, se gli concederà indul„ to per una da esso nominanda, *ut* „ *supra*, o se gli doneranno di pre„ mio cinquanta ducati a sua elezio„ ne, nel modo, e forma, che si pa„ gheranno i cinquecento ducati di „ sopra.

„ 8. E vogliamo, che possano go„ dere, e godano del premio predet„ to *etiam* gli uomini, e gente della „ Corte, facendo i predetti effetti.

„ 9. Eccettuando, ed escludendo Delitta excepta. „ in tutto, e per tutto dal benefi„ cio, premio, e grazie predette tut„ te quelle persone, che avessero de„ linquito in questa magnifica, e Fe„ delissima Città di Napoli, e suo „ Distretto, e tutti quelli, che fos„ sero inquisiti, notati, e macchiati „ *de crimine haeresis*, *laesae Majesta„ tis*, *et falsae monetae*, e tutti quei „ carcerati, che sono fuggiti dalle „ carceri della Gran Corte della Vi„ caria, e quelli, che hanno offeso,

„ o re-

„ o resistito a' Governatori, Uditori, Avvocati Fiscali, ed altri esecutori, e Miniſtri di giustizia, ed ancor tutt' i Commessarj, ed Officiali, o qualsivoglia altro Miniſtro, ed esecutore di giustizia, che avessero delinquito nell' esercizio di loro officio, e quelli, che avessero commesso il vizio nefando, o sacrilegio.

Delicta usque ad promulgationem banni comprehendantur.

10. E per migliore intelligenza del presente bando „ Dichiariamo che l'indulto, che per quello, che si concede ne' casi predetti, si ha da intendere per li delitti, che le persone indultande avessero commesso fino al tempo della pubblicazione d' esso, e non più". E vogliamo, che il predetto di sopra espresso si osservi come sta dichiarato, promettendo *ſub verbo, et fide Regia, atque noſtra* averlo rato, e fermo senza niuna difficoltà, per il che comple al beneficio universale del Regno, tal' è nostra volontà. *Datum Neap. die 22. Julii 1583. D. Pedro Giron. Vidit Salernitanus Reg. Doraca Reg. Baſtida de Munatones Secretarius. In Bannorum primo fol. 22.*

Die 22. Julii 1583. D. Pedro Giron.

## PRAMMATICA VII.

A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli, servi di V.E. sono certissimi, che tutte le provvisioni, ch' escono dalle mani dell' Eccell. V. sono accuratissime, e che tutte mirano all' ottimo governo di questo Regno, come già è stata, ed è la provvisione ultimamente fatta intorno all' estirpazione de' fuorusciti, quali vanno inquietando il quieto vivere del Regno; ma come che potrebbe per l' avvenire apportare l' intelligenza del Bando sopra quello si avesse a giudicare, e forse altrimenti di quello, che è stato ed è la intenzione di V. E. con assai danno, e rovina de' Vassalli di S.M. e di tutto il Regno; Per questo essi supplicanti sono risoluti di sempre venire a V. E. come fanno con questo, e la supplicano, che si degni ordinare, e comandare, che quelle parole apposte nel Bando predetto, cioè „ Che „ tutti, e quali si vogliano contumaci, fuorusciti, e quei delinquenti, „ i quali, sono andati, e vanno, ed „ andranno in comitiva di fuoruscitì „ per la Campagna " s' intendano di quei contumaci, e fuorusciti, quali sono andati, vanno, ed andranno in comitiva. Talchè concorra in detti contumaci, e fuorusciti questa qualità di andare in comitiva per la campagna, e che quei contumaci, e fuorusciti, quali non sono andati, nè vanno, nè andranno per la campagna, non sieno inclusi in detto bando; perchè così fermamente si può tenere, che sia stata la intenzione di V.E., e dal proemio di detto bando si raccoglie; restarà servita così ordinarlo per bando pubblico, a tal che si eviti ogni altra sinistra interpretazione, e si riceverà a grazia da V. E. *ut Deus*, etc. Giovan-Batista Minutolo, Orazio Tuttavilla, Mario Pignatello, Francesco di Ligoro, Gaspare Provenzale, Mario Pagano. Noi inteso il tenore del detto preinserto memoriale, benchè il predetto Bando sia chiaro, nè abbia necessità di altra dichiarazione, nondimeno a maggior chiarezza „ Dichiariamo, che le parole in esse appoſte, quali sono del tenor seguente, „ *videlicet*.

Sup. prag. 2. et praecedenti.

Interpretatio verborum banni contra exules incedentes per campos.

Vide prag. 11. §. 48 verſ. 1. armare de off. judic.

„ ( Che tutti, e quali si vogliano contumaci, e fuorusciti, e quei, „ che sono andati, vanno, o andranno in comitiva di fuorusciti per le

Contumaces incedentes per campos, et ne mora comprehendantur.

„ campagne, rubando, o facendo altri delitti, perturbando il quieto „ vivere de' buoni, debbono fra il „ termine di dieci dì, dal dì della „ publicazione del presente Bando, „ comparire, come in esso si contiene ) s' intendano di quei contumaci, e fuorusciti, quali sono andati, vanno, ed andranno in comitiva per la campagna, rubando, e „ perturbando il quieto vivere de' sudditi di Sua Maestà, tal che concorra in detti contumaci, e fuorusciti questa qualità d' andare in comitiva per la campagna, e che „ quei contumaci, e fuorusciti, quali non sono andati, nè vanno, nè andranno per la campagna, non sieno inclusi in detto Bando, e così lo dobbiate osservare, che tale è „ stata, ed è la volontà nostra, osservandosi in tutto nel di più la „ forma, e tenore di detto nostro „ Bando". *Dat. Neap. die 4. Octobris* 1583. *D. Pedro Giron. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Cadena Proregens. Baſtida de Munat. In Magnae Curiae fol. 9. die 9. ejuſdem Neap. fuit publicatum, etc.*

Die 4. Octobr. 1583. D. Pedro Giron.

## PRAMMATICA VIII.

Exules, et facinorosi Regni in locis Sedis Apost. habitare prohibentur et similiter exules locorum Sedis Apost. in Regno.

AVendo Sua Santità avuta considerazione a' molti, e diversi delitti, che in questo Regno di Napoli si sono commessi, e si commettono colla speranza, che hanno avuta a' guidatici, salvicondotti, ed assicuramenti, che i delinquenti hanno ottenuto dagli Officiali dello Stato della Santa Sede Apostolica, con essersi salvati nello Stato Ecclesiastico, ha spedito Breve, proibendo, che non si facciano de' detti guidatici, assicuramenti, e salvicondotti in niuno luogo del detto Stato Ecclesiastico a' delinquenti predetti. E che i fatti si rivochino, e che sieno presi i detti delinquenti, dentro detto Stato Ecclesiastico, e rimessi a Noi, ed a' Ministri Regii con molte condizioni, e dichiarazioni per la persecuzione, e cattura, e gastigo loro. Eseguendo Noi quello, che conviene eseguirsi, ed altre volte s' è eseguito, abbiamo voluto provvedere il medesimo in favore de' Ministri Apostolici in questo predetto Regno, contra de' delinquenti di esso Stato Ecclesiastico, come *inferius* s' intenderà; il quale Breve della Santità Sua è dell' infrascritto tenore, *videlicet*.

Bulla Sixti V.

Sixtus Papa V. *ad futuram rei memoriam. Alias felicis recordationis Pius Papa V. praedecessor noster, exulibus facinorosisque hominibus non in statu solum temporali Sedis Apostolicae, sed fere ubique in Italia impie, et crudeliter grassantibus, ac populorum pacem, et quietem perturbantibus, cogitans ei malo nullum aptius reperiri posse remedium, quam si vicini Principes in id concordi animo consentirent, et pro sua quisque parte providerent, ne exules, et criminosi praedicti tuto alicubi consistere possent, nec ex una ditione ad aliam receptus eis daretur; re cum Prorege Neapolitano tunc existente communicata, & facta ab eo promissione parem se gratiam in eo relaturum Sedi Apostolicae, omnibus Magistratibus, ac Officialibus, & subditis Sanctae Romanae Ecclesiae inhibuit, ne bannitos, & criminosos homines praedictos e Regno Neapolitano ejectos, vel aufugientes receptarent, aut salvos facerent, quinimo caperent, & ipsi Proregi, vel ejus Officialibus traderent, & consignarent, prout in literis dicti praedecessoris in forma Brevis, die prima Februarii, Pontificatus sui anno primo editis, plenius fuit expressum. Quare cum idem nunc vigeat moribus, vel etiam ex superiorum temporum malitia seu licentia adeo*

cre-

*creverit, ut ad illud extinguendum majori, quam unquam antea, opus ſit cura, & vigilantia. Nos Pii Praedeceſſoris praedicti veſtigiis, & conſiliis inhaerentes, ac dilecti filii nobilis viri Petri Ducis Oſſunae Proregis, & Locumtenentis Generalis Clariſſimi in Chriſto filii noſtri Philippi Regis Catholici in dicto Regno ſupplicationibus inclinati, praeſentium auctoritate prohibemus, omnibus, et ſingulis Legatis, Vicelegatis, aliiſque Miniſtris & Officialibus noſtris, ac praecipue Gubernatori Civitatis noſtrae Beneventanae, ſeu ejus Locumtenenti, ne ab eis aut eorum aliquo in Civitatibus, Terris, & Locis noſtris, & dictae Sedis, haeretici, rebelles, & ſacrilegi, falſarii, monetarii, raptores, pacis violatores, latrones, aſſaſſini, homicidae, viarum graſſatores, & alii, qui bannitos armati concomitantur, a Regno praedicto exules alique mode recipiantur, aut ſecuri, vel tuti fiant; quinimo capiantur, & carceribus mancipentur, ac ipſi Petro Duci, & Proregi, vel Officialibus, & Miniſtris ſuis ad omnem eorum inquiſitionem capti remittantur, et non capti cujuſque dignitatis fuerint, & ſive de praedictis delictis, vel alique eorum inquiſiti, & damnati, vel alias in contumaciam tantum banniti, ſimiliter capiantur, ac ut praefertur tsadantur, quoſcunque ſalvoſconductus, & ſecuritates eis hactenus forſan conceſſas revocantes, & ne in poſterum concedantur, omnino prohibentes. Praeterea, ſi contingerit aliquem ex Terris, & Locis noſtris, & dictae Sedis eriundum in praedicto Regno aliquod delictum commiſtere, illum praecipimus ab Officialibus, & Miniſtris noſtris, ſi in eorum poteſtate fuerit, puniri, perinde, ac ſi delictum in Terris noſtris commiſiſſet, ac etiam, ut Miniſtri, & Officiales dicti Proregis delinquentes praedictos intra fines; & territorium Status noſtri Eccleſiaſtici per ſpatium decem miliarum in Villis, & Caſalibus, ac Terris, quae tamen muris carent, capere, & captos ſecum abducere libere, & licite valeant, permittimus. Quod ſi forte tam in dicto Regno, quam in ditione noſtra temporali, reperiantur aliquae perſonae Eccleſiaſticae, ſaeculares, vel regulares; etiam in dignitate conſtitutae, quae bannitos, ac nefarios, & ſceleſtos praedictos in ſuis Eccleſiis, Monaſteriis, cellis, ſeu locis, quovis praetextu recipere, detinere, vel occultare audeant, concedimus dictis Officialibus Regiis, ut Eccleſias, Monaſteria, cellas, ſeu loca hujuſmodi ingredi, ipſoſque bannitos, & delinquentes inde extrahere, & ſi opus fuerit, ipſas etiam perſonas Eccleſiaſticas, & Religieſas capere, & carceribus Eccleſiaſticis duntaxat mancipare, ac cum interventu, & aſſiſtentia ſuorum Superierum, vel locorum Ordinarierum, ſeu eorum Vicariorum, vel Officialium, illos examinare, ac ſi eiſdem Superioribus ex indiciorum, & facti gravitate ita videbitur, torquere, & contra illos ad poenas, in praedictis literis contentas, per manus tamen praedictorum Superiorum, & non aliter, procedere, abſque aliquo cenſurarum, vel alterius poenae incurſu poſſint; valeant. Quibus idem Regiis Officialibus, & Miniſtris diricte, etiam ſub excommunicationis poena praecipimus, & mandamus, ut quam eis in hac executione publicae quietis, & ſalutis cauſa tsibuimus auctoritatem, ea ne ad vexandos Eccleſiaſticos abutantur, ſed qua decet reverentia, & moderatione, nec niſi urgente neceſſitate contra illos agant, et in Eccleſiis, leciſque ſacris a ſanguinis effuſione, & ab omni alia vi, quae immunitatem Eccleſiaſticam labefactare, & ſcandalum populo praebere poſſit, diligenter caveant, & abſtineant. Etſi etiam acciderit, quod pro bono regimine alicu-*

Per ſpatium decem milliarum accessio ad villas, et terras abeque muris.

*jus Terrae, Caſtri, ſeu Villae dicti Regni aliquae familiae de mandato Proregis, ſeu miniſtrorum ejus inde expellantur, ſeu alias ad confinia, ſeu certa loca tranſmittantur, nemini liceat illas familias, aut earum aliquam in ſtatu noſtro Eccleſiaſtico receptare, aut eis ſalvumconductum, ſeu tolerantiam tacite, vel expreſſe concedere, quinimo, ut illas capiant, & Miniſtris Regiis conſignent, jubemus, itaut receptatores praedictorum expulſorum, ac eiſdem auxilium, conſilium, vel favorem publice, aut occulte praeſtantes eisdem poenis, quibus receptantes bannitos Status Eccleſiaſtici, affici, & puniri debeant. Mandantes propterea omnibus, & ſingulis Communitatibus, & Univerſitatibus, ac Magiſtratibus, Officialibus Populi, & particularibus perſonis, nobis ſubjectis, nec non Miniſtris, & Officialibus ipſius Proregis, ut circa promiſſa exequenda, ubi opus fuerit, omnem favorem, & auxilium praebeant. Quae quidem omnia eo libentius fecimus, atque decrevimus, quia idem Prorex, & per ſuas literas, & per dilectum filium Ferdinandum de Torres, cui negotiorum ejuſdem Regni ſpecialis cura imminet, ſignificavit nobis, & pollicitus eſt, se cuncta ſuperius expreſſa, ut in dicto Regno a ſuis Miniſtris erga & nos obſerventur, ſedulo mandaturum, & curaturum. Non obſtantibus conſtitutionibus, & ordinationibus Apoſtolicis, ſtatutisque, & conſuetudinibus quarumvis Provinciarum, Civitatum, Locorum, nec non privilegiis, indultis, & literis Apoſtolicis, etiam ſub titulo Maris Magni comprehenſis, quibuſvis perſonis Eccleſiaſticis, ſaecularibus, vel Regularibus, eorum Ordinibus, Eccleſiis, Monaſteriis, ac illorum Superioribus quoquo modo conceſſis, approbatis, & innovatis: quibus omnibus eorum tenores praeſentibus pro ſufficienter expreſſis habentes illis alias in ſuo robore permanſuris, ac vice duntaxat ſpecialiter & expreſſe derogamus, ceteriſque contrariis quibuſcumque. Dat. Romae, apud Sanctum Marcum ſub Annulo Piſcatoris, die 28. Julii 1585. Pontificatus noſtri Anno primo. Joannes Baptiſta Canobius.*

Ed eſſendo ſtato, ed eſſendo il deſiderio della predetta Maestà Cattolica, e nostro, che non solo ne' suoi Regni si viva con quiete, e pacificamente, ma ancora in tutti gli altri Dominj, Potentati, e segnalatamente negli Stati, e Dominj della predetta Santa Sede Apostolica, e che i delinquenti non solo non sieno ricettati, ma scacciati, presi, e gastigati de' loro delitti, conoscendosi quanto sia utile in questo predetto Regno, e ne' detti Dominj della suddetta Santa Sede Apostolica la esecuzione del preinserto Breve di Sua Santità; Volendo dal canto nostro osservare, e fare osservare in questo predetto Regno il contenuto nel Breve predetto „ Diciamo, ordiniamo, e „ comandiamo a tutt' i predetti Officiali, Tribunali, e Persone tanto Regj, quanto Baroni, che non „ debbano in modo alcuno tenere guidati, nè assicurati in niuna Città, „ Terra, e Luogo del Regno, eretici, ribelli, sacrileghi, falsarj, „ monetarj, rattori, violatori della „ pace, ladroni, assassini, omicidiarj, rompitori di strade, ed altri, i „ quali hanno armato in campagna, „ e che sono delinquenti dello Stato „ della Santa Sede Apostolica, anzi „ quei debbano pigliare, e far carcerare. e rimettergli agli Officiali, e Ministri del detto Stato Ecclesiastico; rivocando, ed annullando qualsivoglia salvocondotto, „ guidatico, *seu* assicuramento, che „ ritrovasse concesso, siccome ancora Noi in virtù della presente „ lo

Die 28. Julii 1585. Sixtus V. Pont.

„ lo rivochiamo, ed annulliamo; „ e debbano di più pigliare tutti „ gli altri delinquenti, che in Re„ gno venissero, suddìti del detto „ Stato di Sua Beatitudine, che aves„ sero delinquito, o delinquissero *in „ futurum* nello Stato della Chiesa „ predetta, e li debbano rimettere „ incontinente agli Officiali di Sua „ Santità, a tal che i delinquenti „ sieno perseguitati, e presi per aver„ ne il gastigo che conviene, voglia„ mo, e per la presente dichiaria„ mo, che sia lecito a' Ministri, ed „ Officiali del detto Stato di Sua „ Beatitudine di potere entrar den„ tro i confini, e territorj di questo „ Regno per ispazio di dieci miglia „ nelle Ville, Casali, e Terre, „ che saranno senza mura, cioè non „ murate, nella loro persecuzione, e „ carcerargli, e pigliargli, e quelli, „ che piglieranno, se li possano por„ tare dentro il detto Stato Ecclesia„ stico, e se per caso piglieranno al„ cuni delinquenti in detta persecu„ zione, che saranno sudditi Regj, „ li debbano rilasciare incontinente „ in Regno agli Officiali della pre„ detta Maestà Cattolica, e non al„ trimenti, ovvero subito che gli „ avranno portati dentro detto Stato „ Ecclesiastico, li rimettano agli Of„ ficiali Regj, dichiarando, che se „ occorrerà commettersi nello Stato „ di Sua Beatitudine alcun delitto „ per alcun suddito, e vassallo della „ predetta Maestà, sarà in potestà „ de' Ministri Regj, che si possa, „ e debba punire, e gastigare per „ gli Officiali di Sua Maestà Catto„ lica nel Regno, non altrimenti, „ che se detto delitto l'avesse com„ messo in questo predetto Regno „ della predetta Cattolica Maestà. „ E se occorrerà, che per lo buon „ reggimento di alcune Terre, Ca„ stelli, *seu* Ville del detto Stato „ Ecclesiastico saranno scacciate al„ cune famiglie per la detta Sede „ Apostolica, *seu* per gli Officiali, e „ Ministri Apostolici, e saranno man„ date in alcuni confini, *seu* altri luo„ ghi certi, vogliamo, che a niuno de„ gli Officiali, e Ministri Regj, e Ba„ ronali in questo predetto Regno sia „ lecito le famiglie predette ricettare „ in Regno, ovvero conceder loro sal„ vicondotti, *seu* tolerarle *tacite*, *vel „ expresse*, anzi sia lecito potersi pi„ gliare, siccome comandiamo, che „ si pigliano, e si debbano consegnare a' predetti Ministri Apostolici. E vogliamo di più, e coman„ diamo, che i ricettatori de' predetti scacciati, e che si scacceranno „ dal detto Stato Ecclesiastico, e che „ loro presteranno consiglio, e favo„ re pubblicamente, ovvero occulta„ mente in questo predetto Regno, „ debbano incorrere, ed incorrano „ nelle medesime pene, che incorro„ no quei, che ricettano i banditi „ di questo predetto Regno, e delle „ pene predette sieno puniti, e ga„ stigati, e 'l predetto si esegua *ad „ unguem* liberamente; poichè per „ la Santità Sua, come si vede „ nel preinserto Breve, si è per„ messo, e permette il medesimo „ agli Officiali di questo Regno nel „ detto Stato Ecclesiastico, e si è „ provveduto il di più di detto Bre„ ve dichiarato, prestandosi, e fa„ cendosi prestare per detti Officiali, „ e Sudditi Regj, e de' Baroni a' „ Ministri, ed Officiali di Sua Bea„ titudine nella effettuale esecuzione „ delle cose predette ogni ajuto, e „ favore necessario, ed opportuno, „ come da essi saranno ricercati, non „ facendosi il contrario, per quanto „ si ha cara la grazia, e servizio „ Regio, e pena di ducati dieci mi„ la.

Poen. ead. prag. 2. et seq. de receptat.

Poen. indignationis Regiae, et duc. 1000.

„ la. La presente *singulis vicibus* re-
„ sti al presentante. *Dat. Neap. in Regio Palatio, die 16. menſis Auguſt.* 1585. *Don Pedro Giron. Vid. Moles Reg. Vid. Cadena Proreg. Vid. Lanarius Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capit. Gener. mandavit mihi Baſtida de Munaton. Secret. In Cur. 3. fol. 238.*

Die 16. Aug. 1585. D. Pedro Giron.

## PRAMMATICA IX.

Ut ſupr. prag. 8. et 4. Capientes homines causa extorquendi pecuniam poen. mortis afficiuntur.

ANcorchè si aieno per li tempi passati fatti per noi, e di ordine nostro pubblicati bandi per tutto lo presente Regno per l'estirpazione de' fuorusciti, e delinquenti, che sono andati, e vanno commettendo delitti, disturbando, e inquietando il quieto vivere de' buoni; i quali bandi abbiamo fatti, e ordinato pubblicarsi non solo perchè si avessero in mano della Regia Corte i detti fuorusciti, vivi, o morti, ma ancora perchè vedendo essi altre rigorose provvisioni, che si trovano fatte, avessero desistito di commettere delitti, e non ostante questo, hanno preso i fuorusciti predetti tant' audacia, che *etiam* dentro i Luoghi abitati sono andati, e vanno a pigliare le persone, siccome hanno pigliate, e l'hanno portate, e portano nelle montagne, e in altri luoghi, e l'hanno composte, e compongono in molta quantità di danari: prefiggendo termine a' loro parenti, che fra tanti dì loro portino i danari, che altrimenti facendo, avrebbero ammazzato, e ammazzerebbero le tali persone, che hanno pigliate, e pigliano per comporre: non avendo considerazione alla tanta rigorosa giustizia, che si è fatta, e si fa contra di essi delinquenti. E volendo Noi rimediare, e provvedere in questo, di maniera che simili delitti di ricatti, e composizioni non si facciano, e che quei, che li fanno, sieno presi, e puniti con quella rigorosità, che si ricerca, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Dichiariamo, ordiniamo, e
„ comandiamo, che tutti quei, che
„ dal dì della pubblicazione del pre-
„ sente bando *in antea*, piglieranno
„ qualsivoglia persona da' luoghi abi-
„ tanti, ovvero dentro di loro case,
„ e masserie, che sia per componer-
„ la, si abbiano *in illo tunc* per ve-
„ ri contumaci, e forgiudicati, e co-
„ me a tali li dichiariamo, e vo-
„ gliamo, che sieno tenuti, e repu-
„ tati, acciocchè fossero stati per sen-
„ tenza così dichiarati, e vogliamo,
„ che possano essere *impune* uccisi,
„ ed avendosi vivi, in mano della
„ Regia Corte, si debbano eseguire
„ le pene contra di loro di morte
„ naturale, come a veri forgiudicati,
„ *ut ſupra*, non ostante la Costitu-
„ zione del Regno, quale dispone,
„ che per procedersi a riputare alcu-
„ no forgiudicato, abbia da stare in
„ contumacia per un anno; alla qua-
„ le Costituzione ne' casi predetti di-
„ spensiamo *citra praejudicium* di quel-
„ la; e a chi occiderà alcuno de'
„ detti delinquenti, *ut ſupra*, fra
„ quindici dì, dopo commesso il de-
„ litto, vogliamo, che gli sieno pa-
„ gati cento ducati da' beni de' detti
„ delinquenti, e avendo case, e pos-
„ sessioni proprie lor si debbano le
„ case predette, e le possessioni con-
„ fiscare, soddisfatto primo l'interes-
„ se alla parte, e pagare il premio
„ predetto. Ordinando di più, che i
„ loro parenti *uſque ad quartum gra-*
„ *dum*

Quae incipit grandis utilitas.

„ *dum inclusive*, mascoli, e femmi-
„ ne, riservati però le figliuole, ed
„ i figliuoli di quattordici anni a
„ basso, e le vecchie sessagenarie,
„ debbano, e ciascuno di essi, deb-
„ ba, fra il termine di otto dì, de-
„ correndi dal dì, che sarà commes-
„ so il tal delitto di ricatto, dare
„ in mano della Regia Corte, vivi,
„ o morti tali fuorusciti, e delin-
„ quenti, altrimenti debbano i detti
„ parenti sfrattare da' luoghi, dove
„ abitano, da tutta la Provincia,
„ dove staranno, precedente ordine
„ degli Officiali, a chi toccherà or-
„ dinarlo, e abbiano d'andare ad a-
„ bitare ne' luoghi dichiarandi per
„ Noi, e in quella non ritornare
„ senza ordine, e licenza nostra *in*
„ *scriptis obtenta*, sotto pena agli uo-
„ mini di frusta, e di cinque anni
„ di galea, e alle donne della fru-
„ sta". Ordinando di più, e co-
mandando agli Spettabili, e Magnifici Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, e Uditori Provinciali, e Commessarj di Campagna, presenti, e futuri, che tengano pensiero dell'osservanza delle cose predette, e che al tempo, che intenderanno i tali delitti essersi commessi nella loro Provincia, facciano gli ordini necessarj, perchè i suddetti parenti debbano sfrattare, avendone la cura, che si dee in questo, e dell'esecuzione delle dette pene ogni uno nella sua giurisdizione, e ogni volta, che succederà alcuno de' detti delitti, ce ne debbono tener avvisati incontinente con loro lettere, con dichiarazione, che si è atteso, e attende alla osservanza di quanto di sopra sta esposto, e all'esecuzione delle dette pene, e non facciano il contrario, per quanto hanno cara la grazia, e servizio di Sua Maestà. *Dat. Neap. die* 21. *mensis Januar.* 1586. *D. Pedro Giron. Vidit Moles Reg. Vid. Cadena Proreg. Vid. Lanarius Proreg. Bastida de Munatones Secr. In Bannor. primo fol.* 328.

Die 21. Ian. 1586. Cadena.

## (*) PRAMMATICA X.

PHILIPPVS *Dei Gratia Rex, etc.*

Bannum pro extirpat. foriudicatorum ampliatur.

SE bene per noi, come desiderosi del quieto viuere del presente Regno, et per seruitio di Nostro Sig. IDDIO, di sua Maestà, buona administratione della giustitia, et vniuersale beneficio di detto Regno si sono vsate varie, et diuerse diligenze per hauere nelle mani Ascanio di Fusco, Marco Sciarra, et altri famosi, et publici delinquenti, quali vanno rubbando, et commettendo più sorte di delitti enormi, et inquietando li sudditi della Maestà per posserli dare il condegno castigo conforme a loro demeriti, et contra di essi si sono publicati più Banni, et signanter sotto la data del primo di Febr. 23. di Marzo, 22. et 30. di Maggio, et 8. et 15. di Luglio 1588. promettendosi per quelli diuersi premij, et indulti alle persone, che hauessero dato detti delinquenti, o alcuni di essi viui, o morti in potere della Regia Corte, ouero ammazzandosi l'vno l'altro hauesse goduto testa per testa, come più largamente in detti Banni si contiene, alli quali ci rimettemo. Tutta volta essendosi visto dall'osservanza di essi alcuni buoni effetti, et si spera vedersene altri di magiore importanza, non si hanno possuto totalmente estirpare del tutto, et acciò che con effetto si habbia da attendere alla loro estirpatione con ogni esattissima diligenza, ci è parso con voto, et parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente di fare il presente Banno valituro per ter-

Vt apparet ex libros bannorum perceptoris. M. C.

termine di mesi sei decurrendi dal dì della data di esso, per lo quale confirmando tutti li sopradetti precalendati Banni iux. loro continenza, et tenore, et quelli prorogandi per detto termine, vt supra di nouo ordinamo, et concedemo, che ammazzandosi l'vno l'altro di detti fuorusciti possano, et debbiano godere testa per testa li predetti indulti, et premij nella maniera, et modo, che per li predetti precalendati Banni stanno concessi, et ordinati con le conditioni in essi apposte: Declarando anco, che il premio delli ducati 30. promesso, et ordinato per li detti Banni a quelli, che daranno in potere della detta Regia Corte altro fuoruscito, che non sarà Capo, Volemo, et così per lo presente Banno commandamo, che di detto premio di ducati 30. *vt supra* s'intenda, et debba di ducati 50. quali si pagheranno nel modo, che per detti Banni stà ordinato. *Datum Neap. die 16. mensis Januarij 1589. El Conde di Manda. V. Moles Reg. V. Berricanus Reg. Terres pro Secret. In Bannor. primo fol. 101. Locus sigilli.*

Die 16. Ian. 1589.

## PRAMMATICA XI.

Alla capita pro extirpatione delinquentium.

ESsendo aumentato tanto il numero de' fuorusciti, e delinquenti in molte parti del presente Regno, e avendo continuamente querele, e lamentazioni degli eccessi, delitti, rubamenti, omicidj, e altre insolenze, che si commettono per essi, quasi senza timore di DIO, in dispregio della giustizia, e con poco rispetto tengono audacia in procedere di ammazzare le persone dentro le Città, e loro proprie case, e in mezzo delle strade pubbliche, fanno ricatti, e rubando nelle strade, e luoghi pubblici, e commettendo altri enormissimi delitti, inquietando, e perturbando continuamente il quieto, e pacifico vivere de' sudditi di Sua Maestà, proibendo il libero commercio; non potendosi rimediare, se non per provisioni estraordinarie, e rigorose; volendo sopra ciò provvedere, per ovviare a detti delitti per beneficio universale di questo predetto Regno con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Ordiniamo, e comandiamo, „ per tenore del presente Bando, „ che tutte, e quali si vogliano contumaci, fuorusciti, e quei delinquenti, che sono andati, vanno, „ e andranno in comitiva di fuorusciti per la campagna rubando, e „ facendo altri delitti, perturbando „ il quieto vivere de' buoni, debbano „ fra il termine di giorni dieci comparire, e presentarsi personalmente „ avanti il Tribunale, nel territorio „ del quale avranno delinquito, o „ dove sieno stati citati, a stare a „ giustizia de' delitti, che loro si „ pretendono. E non comparendo, „ elasso detto termine, senza aspettare il circolo dell'anno, che per „ le Costituzioni di questo Regno „ sta conceduto, nè altra qualsivoglia solennità, saranno tenuti, „ trattati, e riputati per diffidati, „ ribelli, contumaci, banditi, e come veri forgiudicati della Regia „ Corte, siccome Noi per tenore del „ presente Bando, *ex nunc, prout ex tunc* li dichiariamo, diamo, e teniamo, per veri contumaci, diffidati, ribelli, e forgiudicati, come „ se avessero persistito un anno in „ contumacia, talmente che incorrano in tutte le pene, che sogliono „ incorrere quei, che sono dichiarati „ forgiudicati per sentenza diffinitiva; „ *vere, et non ficte*, conforme alla „ Costituzione del presente Regno, e che

Declar., ut sup. prag. 7.

Termine dierum decem.

Quae incipit Grandis utilitas.

„ e che sieno castigati per la Corte, „ secondo le Costituzioni predette, „ e disposizioni d'esso; e riputati „ che saranno forgiudicati nel modo „ predetto, diamo licenza, e facoltà „ ad ogni persona, di qualunque „ stato, grado, e condizione si sia, „ di potergli ammazzare *impune*, e „ senza timore d' incorrere in pena „ alcuna nel miglior modo, e forma, „ che potrà, e oltra che gli uccisori de' dichiarati ribelli, e forgiudicati nel modo predetto, non incorreranno in pena alcuna, vogliamo, e dichiariamo per lo presente Banno, che, *etiam* godano, e conseguano le grazie, e premj *infra* dichiarati, ne' casi, e colle condizioni, e limitazioni seguenti. Dichiarando ancora, che il termine che si dà di comparire di detti giorni, a rispetto di coloro, che sono andati per la campagna, s'intenda dal dì della pubblicazione del presente Bando. E a rispetto di quei, che andranno per la campagna dopo la pubblicazione di quello, s'intenda dal dì, che avranno cominciato ad andare per la campagna rubando, ammazzando, o inquietando il quieto vivere.

Terminus currit a prima die incessus.

„ 2. E se alcuno fuoruscito, che arma, o avrà armato in campagna, darà vivo nelle mani della Regia Corte uno de' suoi compagni, o ammazzandolo, presenterà la testa in potere di detta Regia Corte, possa godere indulto, ancorchè de' delitti, per esso commessi, ne fossero formate inquisizioni, e fatti contumaci, e forgiudicati, il che similmente possano godere, e conseguire quei, che non avranno armato per la campagna, o fossero delinquenti, contumaci, o forgiudicati.

„ 3. E perchè s'è veduto, che nella verificazione di simili effetti, quei, che pretendono i suddetti premj, sono travagliati nella Gran Corte della Vicaria per l'occupazioni, ed altri negozj, ed alle volte oltre alla spesa, che hanno fatto, sono stati ancora carcerati per lungo tempo. Volendo evitare simili molestie, e lungherie, per lo presente Bando „ Ordiniamo, che l'informazione de' „ servizj predetti si possano pigliare „ contra detti fuorusciti avanti del „ Commessario Generale; Il quale costandoli prima l' adempimento che di sopra si contiene nella „ forma predetta, abbia facoltà in „ nome nostro d' indultarli, siccome „ Noi per lo presente Bando gli concediamo potestà di potergl' indultare, i quali presentandone fede di „ detti indulti, ordiniamo, che in „ niuno Tribunale possano esser vessati, nè molestati.

Inquisitiones executiones banni possunt capi coram Commiss. Gener. contra delinquentes.

„ 4. E se alcuno ammazzerà, o „ consegnerà in potere della Regia „ Corte uno de' sopradetti, ed esso „ non fosse contumace, nè delinquente, se gli daranno ducati cento; „ quali vogliamo, che incontinente „ gli sieno pagati per li Regj Percettori; a' quali ordiniamo, e comandiamo, che gli abbiano da pagare, fatto l' effetto predetto, senz' „ altra dilazione, presentando però „ ordine del detto Commessario Generale, dal quale sarà presa l' informazione del servigio, che avrà „ fatto, come di sopra s'è detto, „ atteso che loro saranno ammessi, „ e fatti buoni al rendere de' conti.

Arma, vestes, equi, et nummi in pauca quantitate repertae poenes captum, sunt capienti, in magna quantitate sunt Fisci. 22. Maji 1577. in Cur. I. Capitan fol. 48. Et bona domi inventa annotantur ipso Fisco. 19. Julii 1580. cur. Id. 1. fol. 167.

„ 5. Dalle quali grazie, e premj, „ ne eccettuiamo gl' infrascritti notabili delinquenti, i quali vogliamo, „ e così per lo presente dichiariamo, „ che non li possano godere, eccetto „ ammazzandosi, pigliandosi, e dandosi in potere d'essa Regia Corte, „ vi-

„ vivi, o morti, l'uno per l'altro „ di loro eccettuati, i quali sono, „ videlicet „ Fabio Detta, Jacenzio Mizio, Ascanio Sannetti, Mazzanello Fantoro, Ortenzio, ed Albanone Laurenzj, Intino della Tessa, Giovan Domenico de Matteo, *alias* Zaccagnello, Achille de Fabrizio, Luzio Lombra Torchetto, Gio: Francesco, e Gio: Domenico Carpenti, Pizzaro, e Piero di Valapera, Matteo, Marzio, Ruggiero, Luzio, ed Eliseo de Pietrangelo, Orazio de Antonellis, Prospero Pascale, Vallone de Castrorano, Alcante d'Ascoli, Piero Angelo de Caruso de Petralta, Scaccia, e Cicco de Simone, Valerio, e Sciarra Moschetti, Scimone de Monte Acuto, Fabio della Ratta, Maffei d'Ascoli. „ Ed oltra che saranno indultati, si daranno loro seicento „ ducati contanti nel modo, come „ di sopra, dandolo vivo in potere „ della Regia Corte, e ducati cinquecento morto, con facoltà d'indultare cinque delinquenti de' non „ eccettuati.

Vide prag. 13.

*6.* Dichiarando „ che „ se alcuno, „ che non fosse contumace, nè delinquente, ammazzasse, o consegnasse in potere della Regia Corte predetta alcuni de' sopraddetti eccettuati, vogliamo, che possa godere de' sopraddetti premj, e grazie, nel modo, e forma, che di „ sopra sta dichiarato.

„ 7. Escludendo però dall'in tutto dalle suddette grazie gl'infrascritti notabilissimi delinquenti cioè" Marco di Sciarra, Cicco Castiglio, *alias*, Pacchiarotto, e Battistella di Monteguidone „ i quali non possano godere detto indulto, o beneficio, se „ non in caso, che l'uno ammazzasse l'altro; o presentasse vivo in „ mano della detta Regia Corte, ed „ ogni altro però fuora de' detti quattro, *etiam*, che fosse de' sopra eccettuati, oltra che sarà indultato, „ se gli daranno ducati quattro mila, e se è morto ducati tremila. „ A Luca di Sciarra presentandolo „ vivo ducati tre mila, e morto ducati due mila. A Pacchiarotto similmente vivo, ducati tre mila, e „ morto ducati due mila, ed a Battistella presentandolo vivo ducati „ mille, e cinquecento, e presentandolo morto ducati mille; i quali „ incontinente gli saranno pagati nel „ modo, *ut supra* dichiarato, e così „ ancora vogliamo, ed ordiniamo, „ che tutti quelli, che si ritrovassero in tal fatto d'ammazzare uno „ de' sopradetti quattro, aieno similmente indultati.

Delicta excepta.

„ 8. Eccettuando però da' detti premj, ed indulti tutti que', che fossero inquisiti, notati, e macchiati " *de crimine haereſis, laeſae Majeſtatis, & falſae monetae, de vitio nefando* „ e quei, che avessero delinquito in questa Fedelissima Città „ di Napoli, e suoi Borghi *tamum*, „ e che fossero fuggiti dalle carceri „ della Gran Corte della Vicaria ".

Die 21. Mart. 1592. El Conde de Miranda.

*Datum Neap. die* 21. *Martii* 1592. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Goroſtiola Reg. Barrionova. In Banner.* 1. *fol.* 220.

## PRAMMATICA XII.

Alla carta pro arquestro ponentes homines causa extorquendi pecuniam vulgo ricetto. Vide prag. 9. 14. 27. 28 29. ubi agetur posma.

AVendo dal principio del nostro governo in questo Regno, ritrovato quasi tutte le parti di esso travagliate da' Banditi, ed essendo informati, che il numero sì grande di quei ai sia principalmente sostentato, e che al presente ai sostenti da' ricatti, che continuamente fanno, da' quali ritraendosi gran somme di danari, hanno comodità di pagare tutto ciò, che tengono di bisogno più

del

del doppio di quel che vale, e di ritrovare ancora agevolmente in ogni parte chi gli ajuti, e fomenti, in tanto che per l'istessa causa i rimedj per lo passato presi, e giudicati opportuni, dello sfratto de' parenti, oggidì si reputano vani per la comodità, e sovvenzione, che dagl' istessi parenti predetti, dovunque sieno confinati, ricevono in simili travagli. Per il che volendo rimediare a tanti danni, e per essere il negozio in se stesso di così pernicioso esempio, e togliere gl' inconvenienti predetti, vedendosi per isperienza, che gli ordini sopra di ciò fatti non sono in tutto bastanti, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, aderendo in parte agli ordini predetti, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo l' infrascritto, videlicet.

„ 2. *In primis* Ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione del presente Bando in avanti, tutte quelle persone, di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, che pigliaranno qualsivoglia persona, non solo ne' luoghi abitati, o da dentro le loro case, e masserie, ma ancora in qualsivoglia altra parte, *etiam* nelle strade pubbliche sequestrandola, o detenendola, con fine di componerla, incorrano nella pena di morte naturale; ed essendo citati per qualunque Officiale, e Tribunale, così Regio, come di Barone, non comparendo fra il termine di giorni quattro, s' abbiano *in illo tuno* per veri contumaci, e forgiudicati, e come tali li dichiariamo, e vogliamo, che sieno tenuti, e riputati, siccome fossero stati per sentenza così dichiarati. E vogliamo, che possano essere *impune* uccisi; ed avendosi vivi in mano della Regia Corte, si debbano eseguire le pene contra di loro di morte naturale, come a' veri forgiudicati, *ut supra*, non ostante la Costituzione del Regno, quale dispone, che per procedersi a riputarsi alcuno forgiudicato abbia da stare in contumacia per un anno, alla quale Costituzione ne' casi predetti dispensiamo, *citra praejudicium*, di quella; la quale citazione per fondarla, ordiniamo, che sieno bastanti quegl'indicj, che negli altri delitti, secondo gli stabilimenti del Regno bastano a potersi citare; Ed a chi ucciderà, o darà in potere della Regia Corte alcuno de' detti delinquenti fra il termine di giorni quindici, dopo che sarà riputato contumace, *ut supra*, vogliamo, che gli sieno pagati ducati cento ne' beni de' detti delinquenti, ed avendo quei case, e possessioni, si debbano confiscare, soddisfatto però prima l'interesse alle parti, e pagato il premio predetto, aggiungendo di più, che nel predetto s' intenda incorrere, ed essere incorsi tutti quegli ancora, che manderanno ambasciate, lettere, o biglietti, dimandando per essi danari, o altro con minacce d' offese nelle persone, o beni, dichiarando, che s' incorra, e s' intenda esser incorso nelle dette pene, *etiam*, che simili delitti non sieno in tutto consumati, ma que' solamente tentati.

Poena mortis.

Quae incipit Grandis utilitas.

Vide pragm. seq.

Prag. 37. §. 1. de offic. Mag. Just.

Praemium.

Poen. publ.

Poena eadem contra literas scrib.

Poena eadem contra tentantes.

„ 3. *Item* Ordiniamo, e comandiamo, che i parenti de' delinquenti predetti *usque ad quartum gradum inclusive*, mascoli, e femmine, riservato però i figliuoli, e figliuole da quattordici anni a basso, e le vecchie sessagenarie, debbano, e ciascuno di essi debba, fra il termine di giorni otto, decorrendi dal dì, che saranno riputati contuma-

Cautio quando est recipienda a consanguineis, ut contumaces e provincia demigrent 23. Mart. 1562. in Cur. Cal. 2. fol. 304. et 319. et 25. Sept. 1583. in Cur. 3. fol. 901. cap. 1. fol. 982. Vide prag. 2. §. 6. et prag. 9. Poen. fustium, et trirem. per quinquennium.

Consanguinei usque ad quartum gradum, fautores restituant quantitates extortas.

„ ci, come di sopra, dare in mano
„ della Regia Corte vivi, o morti i
„ tali fuorusciti, e delinquenti; al-
„ trimenti i parenti predetti debbano
„ sfrattare da' luoghi, dove abitano,
„ e da tutta la Provincia, dove stan-
„ no, sotto pena agli uomini della
„ frusta, e d' anni cinque di galea,
„ ed alle donne della frusta. *Item* or-
„ diniamo, e comandiamo, che ol-
„ tra dello sfratto predetto, commet-
„ tendosi per qualsivoglia persona al-
„ cuno de' ricatti predetti a qualun-
„ que somma ascendenti, i parenti
„ *usque ad quartum gradum*, fautori,
„ ed aderenti di quei, sieno obbli-
„ gati, e debbano subito di lor propri
„ danari, e beni restituire alla perso-
„ na, che avrà pagato il detto ricatto,
„ tutta quella quantità di danari, e
„ robe, che detti fuorusciti, e delin-
„ quenti avranno ricevuto per la cau-
„ sa predetta, ed essendo difficoltà
„ nel pagamento, e restituzione pre-
„ detta, ordiniamo, che le facoltà
„ de' detti parenti, fautori, e aderenti

Concord. prag. 14. Bona consanguineorum vendantur.

„ si vendano *candela accensa*, e non ri-
„ trovandosi compratore, il che potreb-
„ be succedere per timore de' fuoru-
„ sciti, e delinquenti predetti, sieno
„ obbligate comprarle le Università,
„ dove sono le robe predette, a quel
„ giusto prezzo, che saranno apprez-
„ zate, ed arbitrate.

Filii, et fratres sint inhabiles ad officia. Concord. prag. 25. §. 4. 26. §. 3.

„ 4. *Item* Ordiniamo, e comandiamo,
„ che i figliuoli, e fratelli carnali
„ de' delinquenti, che commetteran-
„ no, o terranno simili ricatti, co-
„ me di sopra, non possano, nè deb-
„ bano godere, nè esercitare nelle lo-
„ ro patrie, nè in altri luoghi offi-
„ cj, dignità, nè onore alcuno, e che
„ i pesi così d' alloggiamenti, come
„ di qualsivoglia altra cosa, si deb-

Onera hospitii imponantur prius praedicto.

„ bano primieramente ripartire a' det-
„ ti figliuoli, e fratelli carnali di
„ quei, in quanto le sostanze loro
„ potranno compatire, e poi agli al-
„ tri Cittadini, siccome in vigore
„ del presente Bando, ordiniamo a'
„ Capitani, Sindaci, ed Eletti delle
„ Terre predette, dove faranno la lo-
„ ro abitazione, che così lo deb-
„ bano eseguire. *Verum*, se per dili-
„ genza di detti figliuoli, e fratelli
„ carnali i detti delinquenti perver-
„ ranno in potere della Regia Corte,
„ vivi, o morti, vogliamo, e di-
„ chiariamo, che sieno abilitati a po-
„ ter godere, ed esercitare i detti
„ officj, ed onori, e trattati ne' det-
„ ti pesi, come gli altri Cittadini.

Perantes nuncium, et literas. Concord. prag. 25. §. 6.

„ 5. *Item* Ordiniamo, e comandia-
„ mo, che tutte quelle persone, di
„ qualsivoglia stato, grado, e condi-
„ zione si sieno, che porteranno am-
„ basciate, lettere, biglietti, o po-
„ lizze scientemente per conto di det-
„ ti ricatti, incorrano, e s' intenda-
„ no essere incorse nella pena di mor-
„ te naturale, o di relegazione in
„ vita a' Nobili, e di galea in vita
„ agl' Ignobili, a nostro arbitrio ri-
„ servata. E nella medesima pena

Poena mortis, aut relegat. vel triremis perpetua.

„ incorrano, e s' intenda essere in-
„ corsi quei, che porteranno il da-
„ naro, o altro, per conto di det-
„ ti ricatti a' fuorusciti, e delinquen-
„ ti predetti". Ordinando, e coman-

Poena eadem.

dando a' Magnifici Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, e Capitani, ed Assessori, ed altri quali si vogliano Officiali, maggiori, e minori, così Regj, come de' Baroni, che per l' osservanza del presente Bando, debbano contra de' contravvegnenti procedere all' esecuzione delle pene, in esso contennte. *Datum Neap. die 19. mensis Martii 1596. El Conde de Olivares. Vidit Ribera Reg. Vidit Gorostiola Reg. Barrionuevo in Bann. 1.*

Die 19. Martii 1596. El Conde de Olivares.

PRAM-

## PRAMMATICA XIII.

Plura capita pro extirpatione delinquentium.

I Mesi, ed anni passati essendo aumentato molto il numero de' fuorusciti nelle Provincie d'Abruzzo, quali senza timore di Nostro Signore DIO, ed in dispregio della Giustizia, andavano commettendo varj, e diversi enormi delitti, perturbando il quieto vivere de' popoli di S. M., per gl' Illustri nostri Predecessori Vicerè di questo Regno, acciocchè quei s' estinguessero, furono fatti diversi Bandi, e particolarmente sotto la data de' 21. di Marzo del 1592., per lo quale, tra gli altri premj, e grazie in esso contenute, si prometteva a qualsivoglia delinquente, *etiam*, che non fosse inquisito di delitti di campagna, che dava in mano della Regia Corte, vivo, o morto alcuno de' fuorusciti predetti, indulto di tutt' i suoi delitti. E come che si è veduto per isperienza, che colla speranza di ottenere detti indulti di delitti particolari, non mancando quasi per ordinario in alcuna parte del Regno de' simili banditi, s' è dato occasione a' delinquenti di delinquere: ed essendo al presente cessata la causa, per la quale detti Illustri nostri Predecessori si mossero a fare i Bandi predetti: giacchè in vigore di quei, e per altre provvisioni da Noi contra di detti fuorusciti fatte, si è quasi estinta la maggior parte di quei; per togliere l' occasione predetta di delinquere, colla speranza predetta d' ottenere indulto de' delitti particolari, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collaterai Consiglio, appresso di Noi assistente, limitando i Bandi predetti, fatti per detti nostri Predecessori contra detti fuorusciti, fare il presente Bando, per lo quale Ordiniamo, e comandiamo, che tutti, e quali si vogliano fuorusciti, e contumaci, che sono andati, vanno, o andranno in comitiva di fuorusciti per la campagna rubando, e facendo altri delitti, perturbando il quieto vivere de' popoli, debbano fra il termine di giorni dieci, comparire, e presentarsi personalmente avanti il Tribunale, nel territorio del quale avranno delinquito, o dove saranno stati citati a stare a giustizia de' delitti, che loro si pretendono; e non comparendo, elasso il termine predetto, senza aspettare il circolo dell' anno, che per Costituzione di questo predetto Regno sta conceduto; nè altra qualsivoglia solennità, saranno tenuti, trattati, e riputati per diffidati, ribelli, contumaci, banditi, e come veri forgiudicati della Regia Corte, siccome per Noi per tenore del presente Bando, *ex nunc*, *prout ex tunc*, li dichiariamo, diamo, e teniamo per contumaci, diffidati, ribelli, e forgiudicati, come se avessero persistito un anno in contumacia: talmente che incorrano in tutte le pene, che sogliono incorrere quei, che sono dichiarati forgiudicati per sentenza diffinitiva, conforme alla Costituzione predetta del presente Regno, e che siano gastigati per la Corte, secondo la Costituzione predetta, e disposizione d'essa, e riputati che saranno forgiudicati nel modo predetto, diamo licenza, e facoltà ad ogni persona, di qualunque grado, stato, e condizione si sia, di potergli ammazzare *impune*, e senza timore d' incorrere in pena alcuna, del miglior modo, e forma che potrà; ed oltra che gli uccisori de' dichiarati ribelli, e forgiudicati, nel modo predetto, non incorreranno

Terminus dierum decem.

Quae incipit Grandis utilitas.

Vide prag. 12. 21. 25. §. 2. 26. §. 2.

no

„ no in pena alcuna, vogliamo, e
„ dichiariamo, che *etiam* godano, o
„ conseguano le grazie, e premj *in-*
„ *fra* dichiarati, e colle condizioni,
„ e limitazioni infrascritte.

„ 2. Dichiarando ancora, che il ter-
„ mine, che si dà a comparire di
„ detti giorni dieci, a rispetto di
„ coloro, che sono andati per la
Terminus a primo die incensus. „ campagna, come di sopra, s'inten-
„ da dal dì della pubblicazione del
„ presente Bando, ed a rispetto di
„ quei, che andranno per la campa-
„ gna predetta dopo la pubblicazio-
„ ne di quello, s'intenda dal dì, che
„ avranno cominciato ad andare per
„ la campagna rubando, ammazzan-
„ do, e facendo altri delitti, ed in-
„ quietando la pubblica quiete.

„ 3. E se alcuno fuoruscito, che
„ avrà armato, o armerà in campa-
„ gna, darà vivo in potere della Re-
„ gia Corte uno de suoi compagni,
„ o altro fuoruscito che avrà arma-
„ to, come di sopra, o ammazzan-
„ dolo, presenterà la testa in potere
Excipiuntur, qui non sunt inquisiti de ingressu. „ di detta Regia Corte, possa, e
„ debba godere indulto, ancorchè per
„ li delitti per esso commessi ne
„ fossero formate inquisizioni, fat-
„ ti contumaci, e forgiudicati, e non
„ tenessero remissione di parte. Esclu-
„ dendo però da dette grazie tutti
„ quei delinquenti, o inquisiti di de-
„ litti particolari, che non hanno
„ armato in campagna.

„ 4. E se alcuno, che non fosse
„ contumace, nè delinquente, come
„ di sopra, presenterà in potere di
„ detta Regia Corte, vivo, o mor-
„ to, uno de predetti fuorusciti, se
„ gli daranno incontinente per li Per-
„ cettori Regj, o Maestri di Came-
„ ra della Regia Udienza, ducati cin-
„ quanta, i quali ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che gli abbiano da pa-
„ gare, fatto l'effetto predetto, sen-
„ z'altra dilazione, presentando pe-
„ rò ordine dell'Illustre Conte di
„ Conversano, ed in sua assenza, del
„ magn. Carlo Tirone suo Consulto-
„ re, a chi avrà presentato, o vivo,
„ o morto il fuoruscito predetto, e
„ che avrà presa l'informazione del
„ detto servizio, atteso loro saranno
„ fatti buoni al rendere de conti; il
„ quale premio di ducati cinquanta,
„ vogliamo, e così dichiariamo, che
„ lo possano godere ancora quei de-
„ linquenti, che fossero inquisiti di
„ delitti particolari, e non avessero
„ armato in campagna.

„ 5. Dalle quali grazie ne eccet- Excipiuntur aliqui.
„ tuiamo gl'infrascritti notabili de-
„ linquenti, i quali vogliamo, e co-
„ sì per lo presente Bando dichiaria-
„ mo, che non le possano godere,
„ eccetto ammazzandosi, pigliandosi,
„ e dandosi in potere della Regia Cor-
„ te, vivi, o morti, l'un l'altro d'essi
„ eccettuati, testa per testa, quali so-
„ no, *videlicet*: Lucio Lombardo, Pie-
ro de Valepera, Cieco de Simone, Pie-
ro Angelo de Caruso de Petralta,
Valerio, e Sciarra Moschetti, Simo-
ne di Montecuto, Matteo Maffei,
e Fausto Maffei d'Ascoli.

„ 6. Dichiarando, che se alcuno
„ delinquente di delitti particolari,
„ che non avesse armato in campa-
„ gna, o altra persona, che non fos-
„ se delinquente, nè contumace, am-
„ mazzasse, o presentasse in potere
„ della Regia Corte alcuno de sopradd-
„ detti eccettuati, vogliamo, che
„ possa godere il premio di ducati
„ cento, nel modo, e forma, che
„ di sopra sta dichiarato, e così an-
„ cor tutti quei, che fossero inquisi-
„ ti di delitti particolari, *ut supra*.
„ Eccettuando dalle sopraddette gra- Crimina excepta.
„ zie, e premj tutti quei, che fosse-
„ ro inquisiti, notati, e macchiati
„ *de crimine haeresis*, *falsae monetae*,
„

„ & *vitio nefando*, e che avessero de-
„ linquito dentro questa magnifica, e
„ Fedelissima Città di Napoli, e
„ suoi Borghi *tantum*, e fuggiti dal-
„ le carceri della Gran Corte della
„ Vicaria.

Stipendiarii merentes præmia lucrantur.

„ 7. Dichiarando ancora per lo
„ presente bando, che i sopraddetti
„ premj di ducati cinquanta, ammaz-
„ zando, o presentando alcuni de' so-
„ praddetti fuorusciti, e di ducati cen-
„ to per ciascheduno di detti eccet-
„ tuati nel modo predetto, li possano
„ ancor godere gli stipendiarj Regj,
„ che faranno alcuno de'detti servizj".

Die 10. Mart. 1577. El Conde d'Olivares.

*Dat. Neap. die 10. mensis Martii 1597. El Conde d'Olivares. Vidit Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Barrionuevo. In Bannerum primo f. 50.*

## PRAMMATICA XIV.

Occidentes animalia, vel comburentes fruges causa extorquendi nummos, pœna mortis afficiuntur.

AVendo veduto per isperienza, che la moltitudine di fuorusciti, ch'erano in questo Regno, si sostentava principalmente da ricatti, che faceano: ci parve per l'estirpazione di quei, fare bando sotto la data de'19. di Marzo passato 1596, per lo quale sta ordinato, e comandato, che tutte quelle persone, di qualunque stato, grado, e condizione si sieno, che piglieranno qualsivoglia persona, così dentro i luoghi abitati, o dentro le loro case, e masserie, come nelle strade pubbliche, sequestrando-la, e detenendola con fine di componerla, incorra nella pena di morte naturale, e che i parenti *usque ad quartum gradum*, fautori, ed aderenti di quei, sieno obbligati, e debbano subito de' loro propri danari, e beni restituire alla persona, che avrà pagato il detto ricatto, tutta quella quantità di danari, e robe, che detti fuorusciti, e delinquenti avranno ricevuto per la causa predetta, siccome dal bando predetto più largamente apparisce, al quale ci rimettiamo, e come che intendiamo, che i fuorusciti, e delinquenti predetti, per evitare le pene predette, ed acciocchè i loro parenti, fautori, e aderenti non fossero astretti a pagare detti ricatti, in cambio di pigliare le persone, dalle quali vogliono, e dimandano i ricatti predetti, ammazzano gli animali, e pongono fuoco all'aree, acciocchè quei per non ricevere duplicato danno, sieno forzati dar loro i ricatti predetti. Al che volendo rimediare, per quel che tocca alla buona amministrazione della Giustizia, e pubblica quiete de' sudditi di Sua Maestà, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente „ Confer-
„ mando il Bando predetto, il quale
„ vogliamo, che resti *in suo robore*,
„ *et efficacia*, e si osservi *ad unguem*,
„ *et inviolabiliter*, *juxta* il tenore di
„ esso, fare il presente Bando, per
„ lo quale vogliamo, e dichiariamo,
„ che tutte quelle persone, di qua-
„ lunque stato, e condizione si sie-
„ no, che ammazzeranno Bovi, Ca-
„ valli, Porci, Pecore, o qualsivo-
„ glia altra sorta d'animali, o por-
„ ranno fuoco all'aree, masserie, o
„ altre robe di qualsivoglia persona,
„ con fine di componerla, incorrano,
„ e s'intendano essere incorse nelle
„ medesime pene, e con le medesi-
„ me condizioni nel precalendato Ban-
„ do imposte a quei, che piglieran-
„ no alcune persone per ricattarle
„ nel modo predetto, e i parenti *us-*
„ *que ad quartum gradum*, fautori, e
„ aderenti di quei, sieno similmente
„ nel modo, come di sopra, tenuti
„ pagare di propri danari, e beni il
„ prezzo degli animali predetti, che
„ i detti delinquenti avranno ammaz-

Et vide prag. 3. 9. et ar. §. 4. 22. §. 15. 29. ubi augetur pœna.

Pœna mortis.

Prag. 23. super eodem.

Pœna ead.

Idem contra consanguineos prag. 12 §. 3. vide prag. 25. §. 4.

„ za-

„ zati, e delle vittovaglie, ed altre „ robe che per quei si bruciassero, „ della medesima maniera, e con le „ condizioni, che nel sopraddetto ban- „ do si contiene, che tale è nostra „ volontà". *Dat. Neap. die* 30. *mensis Junii* 1597. *El Conde de Olivares*. *Vidit Gorostiola Reg. Vidit de Castelles Reg. Barrionovo*.

Die 30. Junii 1597. El Conde d'Olivares.

## PRAMMATICA XV.

Comburentes fruges, causa extorquendi pecuniam forjudicentur, ac etiam internuncii.

A Nostra notizia è pervenuto, che alcuni delinquenti, quali armano per la campagna in diversi luoghi di questo Regno, commettendo varj delitti, e furti, per estorquere con maggior facilità danari dalle composizioni, e ricatti, che fanno per mezzo di lettere, *seu* bollettini, ed ambasciate, che mandano per interposte persone, minacciano quei, che vogliono ricattare, di bruciare le loro masserie, e vittovaglie, come teniamo avviso, che abbiano fatto in persona d'alcuni nella presente raccolta, ed essendo tal temerario delitto degno d'ogni esemplare, e rigoroso gastigo, ci è paruto, acciocchè tali delinquenti ricevano la dovuta pena, e anche per ovviare, che per l'avvenire non succedano simili eccessi, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Di- „ chiariamo, vogliamo, e ordinia- „ mo, che se dal dì della pubblica- „ zione d'esso in avanti ardirà alcu- „ no commettere simile delitto di „ porre, o far porre fuoco in alcu- „ ne masserie del presente Regno, „ nelle quali fossero grani, orzi, „ vittovaglie, frutti, o altre cose si- „ mili, *ipso facto* s'intendano tanto „ essi, come detti mediatori, quali „ *scienter* avessero portato dette let- „ tere, o bollettini, ed ambasciate „ di ricatti, e composizioni, incorsi „ non solo in pena di morte natura- „ le, ma si abbiano per veri forgiu- „ dicati, così come senz'altra solen- „ nità, e non ostante il circolo del- „ l'anno, che per Costituzione del „ Regno sta permesso, vogliamo, ed „ in virtù del presente Bando, *ex nunc pro tunc* li dichiariamo per ta- „ li, talchè da tutti possano essere „ ammazzati *impune*, e di più diroc- „ chino loro tutte le case, che pos- „ sedessero, e si taglino le possessio- „ ni, di modo che in niuno futuro „ tempo possano ridursi a coltura, e „ le persone loro per tale delitto sie- „ no sempre eccettuate, ed escluse da „ ogni grazia, indulto, e guidatico, „ quali non possano mai impetrare „ per qualsivoglia servigio, che fa- „ cessero, o promettessero, per gran- „ de che sia.

Concord. prag. 9. 12. 14. 16. 25. §. 6. 26. §. 6. et 28. ubi augetur, etiam si effectus; non sit consummatus.

Poena mortis, et stabilium demolitionis.

Excludentur a fide publica, et indulgentia.

„ 2. *Item* vogliamo, che siccome „ sta concesso per altri Bandi, che i „ banditi d'alcune squadre possano in- „ dultarsi testa per testa, per la qua- „ lità di quel delitto promettiamo „ indultare due banditi di qualsivo- „ glia altro delitto, che presenteran- „ no vivo, o morto, uno di detti „ incendiarj in potere della Regia „ Corte, non essendo però i presen- „ tati inquisiti di lesa Maestà, vizio „ nefando, fuggiti dalle carceri della „ Vicaria, falsa moneta, o d'altro „ delitto commesso dentro questa Fe- „ delissima Città di Napoli, e suoi „ Borghi, salvo però se di questo „ ultimo ne tenesse da Noi partico- „ lar promessione. Dichiarando di „ più, che in odio di così barbaro „ delitto, vogliamo, che la confes- „ sione di tre compagni *socii criminis* „ fatta in tortura, *etiam* singolari, „ faccia sufficiente pruova a convin- „ cere i delinquenti predetti di tali

Duo exhibentes inquisitum, ut sup. gaudent indulgentia, exceptis aliquibus.

Tres nominationes singulares plene probant contra praedictos pr. 2. 3.

Probationes privilegiatae.

„ ec-

Digitized by Google

„ eccessi, per punirli della pena ordi-
„ naria, come fossero pienamente
„ convinti per testimonj, *omni excep-*
„ *tione majores*.

Poena contra consanguineos in secundo gradu.

„ 3. *Item* vogliamo, che se i pa-
„ renti *in secundo gradu de jure civi-*
„ *li* di tali delinquenti non li daran-
„ no in potere della Regia Corte vi-
„ vi, o morti fra il termine di gior-
„ ni quindici, dopo commesso il de-
„ litto, debbano, e ciascuno di essi
„ debba sfrattare da' luoghi dove abi-
„ tano, ed uscire, e permanere in
„ perpetuo esilio dal presente Regno,
„ sotto pena alle donne della frusta,
„ e carcere perpetuo, ed agli uomini
„ di galea *vita durante*, così come
„ in tal caso *ex nunc pro tunc* dichia-
„ riamo per incorsi tutti quei, che
„ contravverranno ". E perchè il pre-

Poena fustium, et carceris perpetui, vel triremis vita durante.

sente Bando vada a notizia di tutti, e non se ne possa allegare ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi per questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die 8. mensis Julii 1627. El Duque de Alva. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Baritius Secret.*

Die 8. Julii 1627. El Duque de Alva.

## PRAMMATICA XVI.

Ut sup. prag. 15.

IN tempo del governo dell' Illustre Duca de Alba nostro predecessore Vicerè in questo Regno di ordine suo fu fatto, e pubblicato Bando sotto la data degli 8. di Luglio del 1627. per tutto il presente Regno, *omni tempore valituro*, che attento gli era venuto a notizia, come i delinquenti, che armavano per la campagna in diversi luoghi di questo Regno, per estorquere con maggior facilità dalle composizioni, e ricatti, che faceano per mezzo di lettere, *seu* bollettini, o ambasciate, che mandavano per interposte persone, minacciavano quei, che voleano ricattare, di bruciare le nostre masserie, e vittovaglie, siccome all' ora con effetto successe in persona d' alcuni in tempo della nuova raccolta di vittovaglie in detto anno 1627. Ed a tale che detti delinquenti ricevessero la dovuta pena, ed ancora per ovviare, che per l' avvenire non succedessero simili delitti, fu ordinato, che se dal dì della pubblicazione di detto Bando, alcuno avesse avuto ardire di commettere simile delitto di porre, o far porre fuoco in alcune masserie di questo predetto Regno, nelle quali fossero stati grani, orzi, vittovaglie, frutti, ed altre cose simili, *ipso facto* s' intendessero tanto essi, quanto i mediatori, che *scienter* avessero portato dette lettere, bollettini, ed ambasciate di ricatto, e composizioni, incorsi non solo in pena di morte naturale, ma si avessero per veri forgiudicati, così come senz' altra solennità, e non ostante il circolo dell' anno, che per Costituzione del Regno sta permesso, in virtù di detto Bando si dichiaravano per tali, e che da tutti si avessero potuto ammazzare *impunè*, e si diroccassero loro le case, che possedessero, e tagliassero le possessioni, in modo che in niuno futuro tempo si avessero potuto ridurre a coltura, e che tali delinquenti fossero sempre eccettuati, ed esclusi da ogni grazia, indulto, o guidatico, quali non potessero mai impetrare per qualsivoglia servizio, che avessero fatto, o promesso fare, per grande che fosse. E di più fu ordinato, che se due banditi inquisiti di altri delitti, avessero dato vivo, o morto in potere della Regia Corte alcuno di detti incendiarj, loro si prometteva indulto, con che non fossero detti indultandi inquisiti di delitti riservati. E così ancora fu ordinato, che se i

Extenditur Prag. 15. supr. contra occidentes animalia quaecunque causa extorquendi pecuniam, et contra intermuncios.

parenti di detti incendiarj insino al secondo grado *de jure civili*, non avessero dato in mano della Corte tali delinquenti fra quindici giorni, fossero sfrattati dal presente Regno, e dovessero stare in perpetuo esilio, ed altro, siccome in detto Bando si contiene, al quale si abbia relazione.

2. Al presente, essendo Noi venuti al governo di questo Regno, siamo stati informati, che detti delinquenti, che armano per la campagna, hanno ritrovato un altro modo di delitto così barbaro, come il predetto: ed è, che minacciano quei, che tengano masserie, che se non loro mandano i ricatti, che per lettere, o bollettini, o ambasciate gli hanno mandato a cercare, ammazzaranno gli animali, che tengono in dette masserie, come sono bovi aratorj, vacche, giumente, e mandre di pecore, ed altri animali, siccome successe pochi mesi sono in tempo di detto Illustre Duca d' Alba, che ammazzarono molti bovi, e pecore. Per il che Noi volendo rimediare in ciò, ci è parsto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ confermando il precalendato altro „ Bando fatto da detto Illustre Duca „ d' Alba a rispetto degl' incendiarj, „ Ordiniamo, e comandiamo, che, „ se dal dì della pubblicazione del „ presente Bando *in antea*, ardirà alcuno commettere detto delitto in „ ammazzare, o far ammazzare i bovi „ aratorj di dette masserie, giumente, e vacche, mandre di pecore, „ ed altri animali, come di sopra, „ *ipso facto* s' intendano tanto esso, „ quanto i mediatori, quali *scienter* „ avessero portato dette lettere, o „ bollettini, ed ambasciate per avere „ detti ricatti, o composizioni, incorsi non solo in pena di morte „ naturale, ma si abbiano per veri „ forgiudicati, così come senz' altra „ solennità, e non ostante il circolo „ dell' anno, che per Costituzione del „ Regno sta permesso, vogliamo, ed „ in virtù del presente Bando, *ex nunc pro tunc* li dichiariamo per tali, tal „ che da tutti possano essere ammazzati *impune*, e di più si dirocchino loro tutte le case, che possedessero, e si taglino le loro possessioni, di modo che in niun futuro tempo possano ridursi, e le persone loro per tali delitti sieno sempre eccettuate da ogni grazia, indulto, o guidatico, quali non possano mai impetrare, per qualsivoglia servizio, che facessero, o promettessero fare, per grande che sia.

Exclusi ab indulgentia, et fide publica.

„ 3. *Item*, vogliamo, che siccome „ sta concesso per altri Bandi, fatti „ da' nostri Predecessori, che i banditi di alcune squadre possano indultarsi testa per testa; per la qualità di questo delitto, promettiamo indultare due banditi inquisiti „ di qualsivoglia altro delitto, che „ presenteranno vivo, o morto uno „ di detti delinquenti alla Regia Corte, che avesse commesso detto delitto d' ammazzare, o far ammazzare i Bovi aratorj, Vacche delle predette masserie, Giumente, e „ mandre di Pecore, ed altri animali, non essendo però inquisiti i „ presentanti di delitti riservati, cioè „ lesa Maestà Divina, ed umana, „ vizio nefando, e falsa moneta: e „ tale indulto lo possano godere ancorchè non avessero remissione di parte.

Duo exhibentes inquisitum, ut supra gaudent indulgentia, exceptis aliquibus criminibus.

„ 4. *Item*, Se alcuno, che non sarà delinquente, presentasse vivo, „ o morto alla Regia Corte alcuno „ Capo di detti delinquenti inquisiti „ di detto delitto d' ammazzare, o

Non inquisitus exhibentes alicuem ut supra, inquisitum, gaudet duobus nominationibus.

„ far

Concord. prag. 25. 25. §. 6. et 26. §. 6. prag. 28. augetur etiam si effe. Eius non sit consumatus poena mortis.

„ far ammazzare i Bovi aratorj, ed
„ altri animali, *ut supra*, vogliamo,
„ che goda due nominazioni di due
„ delinquenti da esso nominandi, con
„ che non sieno inquisiti de' predetti
„ delitti riservati; e se ne presenterà
„ uno di tali delinquenti, come di so-
„ pra, goda una nominazione nel mo-
„ do predetto, e ciò non ostante, che
„ non avesse remissione di parte. Di-
„ chiarando di più, che in odio di così
„ barbaro delitto, vogliamo, che la
„ confessione di tre compagni *socii criminis*, fatta in tortura *etiam* sin-
„ golari, faccia sufficiente prova a
„ convincere i delinquenti predetti di
„ tale eccesso, per punirli della pena
„ ordinaria, come fossero pienamente
„ convinti per testimonj *omni excep-
„ tione majores*.

Probationes privilegiatae tres nominationes singulares plene probant. Concard. prag. 27.

„ 5. *Item*, Vogliamo, che se i
„ parenti in secondo grado *de jure civili* di tali delinquenti non li
„ daranno in mano della Regia Cor-
„ te vivi, o morti fra il termine di
„ giorni quindici dopo commesso il
„ delitto, debbano, e ciascheduno
„ di essi debba sfrattare da' luoghi,
„ dove abitano, ed uscire, e permane-
„ re in perpetuo esilio dal presente
„ Regno, sotto pena alle donne del-
„ la frusta, e di carcere perpetuo,
„ ed agli uomini di galea, *vita du-
„ rante*, come in tal caso *ex nunc pro tunc* dichiariamo per incorsi tutti
„ quei, che contravverranno.

Poena contra consanguineos in secundo gradu. Vide prag. 2. §. 6. prag. 9. et 12. §. 3. Poen. fustium, et carceris perpetui, vel triremis vita durante.

6. Ed acciocchè il presente Bando vada a notizia di tutti, e per niuno si possa allegare causa d' ignoranza, ordiniamo, che si pubblichi in questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die* 27. *mensis Octobris* 1629. *El Duque de Alcalà*. *Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilius Secret. In Banner.* 1. *fol.* 3.

Die 27. Oct. 1629. El Duque d'Alcalà.

## PRAMMATICA XVII.

Alia capita pro extirpandis aliquibus delinquentibus cum globulis, et schipiratis terrestribus.

SEbbene per gli nostri Predecessori Vicerè, e per Noi ancora dopo giunti al governo di questo Regno, si sieno fatti diversi ordini, e provvisioni per la totale estirpazione de' banditi, e delinquenti, che sono in diverse Provincie di questo presente Regno, tuttavolta non sono affatto estirpati, e convenendo alla buona amministrazione della giustizia non solo dare le pene a' malfattori, ma premio a chi li darà in mano della Corte, acciocchè sieno puniti de' loro misfatti, avendo avuto notizia, che nelle Provincie di Capitanata, e Contado di Molise sieno insorte diverse comitive di detti Banditi, de' quali sono Capi Piero Mancino, Rocco di Caramanico, e 'l Romano; e nelle Provincie di Principato Citra, e Basilicata, i tre fratelli, Cesare, Francesco, e Diego Marcancioni della Terra d' Eboli, e Paolo Marra della Castelluccia: i quali ogni di commettono diversi furti, e delitti senza timore di N. S. DIO, e della giustizia. Per tanto con voto, e parere del Regio Collareral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Promettiamo
„ *sub fide, et verbo Regio, atque nostro*, che se uno de sopraddetti sette Capi, *ut supra* nominati, darà
„ in potere della Regia Corte uno de detti vivo, o morto, promettiamo indultarlo di tutti i suoi de-
„ litti, ancorchè non avesse remissione di parte; e se tre banditi darà
„ranno in mano della Corte vivo,
„ o morto uno de detti Capi, o sia
„ della sua comitiva, o d' altre co-
„ mitive, tutti tre sieno indultati,
„ e se il Capo darà tre, o quattro

„ della sua comitiva in mano della „ Regia Corte vivi, o morti, non „ che sieno di quei, che abbiano ar„ mato con essi in campagna, com„ mettendo furti, ed altri delitti, „ similmente gli promettiamo in„ dulto, e così ancora promettiamo „ indulto testa per testa ad ogni uno „ de' detti banditi, che darà vivo, o „ morto alla Regia Corte un bandi„ to della sua comitiva, o di una „ delle sopraddette, *ut supra* nomi„ nate comitive; e se alcuno, che „ non sarà bandito, nè delinquente, „ darà in potere della Regia Corte „ uno de' sopraddetti Capi vivo, o „ morto, se gli promette indultare „ tre delinquenti, ch' esso nominerà, „ purchè non sieno inquisiti di de„ litti riservati, cioè lesa Maestà „ Divina, ed umana, vizio nefando, „ falsa moneta, assassinio, e che „ abbiano commesso omicidio, furti, „ o ricatti dentro questa Fedelissima „ Città di Napoli, e suoi Borghi, „ ovvero se gli daranno trecento du„ cati a sua elezione, i quali se gli „ pagheranno subito con ogni pron„ tezza. E se alcuno, che non sarà „ delinquente, darà uno de' banditi „ particolari delle sopraddette comi„ tive, se gli daranno cento ducati „ per ogni testa, vivo, o morto, e „ se gli pagheranno subito, come di „ sopra.

„ *Item*, ordiniamo per lo presente „ Bando a' Presidi di dette Provin„ cie di Capitanata, e Contado di „ Molise, Principato Citra, e Basi„ licata, che subito debbano pubbli„ care Bando in nome nostro, che „ i parenti di detti Capi di banditi, „ ed altri di loro comitiva, infino „ al secondo grado *de jure civili*, „ debbano sfrattare da dette Provin„ cie, ed andare ne' luoghi, che da „ essi loro saranno segnaluti, sotto „ pena alle donne della frusta, ed „ agli uomini di galea in vita, e si „ debbano informare *ortenus*, se gli „ altri loro parenti infino al quarto „ grado similmente *de jure civili* des„ sero ajuto, soccorso, o altro, e „ subito ne diano avviso a Noi, „ acciocchè possiamo ordinare il che „ si avrà da eseguire.

Poena mortis. Concord. prag. 2. de recept. et 20. 21. 23. 26. infra.

E perchè non sarebbero i malfattori, se non fossero i ricattatori, e quei, che loro danno ajuto, e favore „ Ordiniamo, e comandiamo per „ lo presente Bando, che niuna per„ sona, di qualsivoglia stato, e con„ dizione si sia, ardisca ricettare det„ ti banditi, nè dar loro ajuto, nè „ favore sotto pena della vita; ed „ ordiniamo a' Presidi Provinciali, „ che facciano esquisite diligenze, „ senza porre penna in carta, d' in„ formarsi delle tali persone, che „ contravverranno in ciò, e subito „ ne facciano relazione a Noi, ac„ ciocchè si possa loro ordinare quel„ lo, che avranno da eseguire". Ed affinchè il presente Bando vada a notizia di tutti, e per niuno si possa allegare causa d' ignoranza; ordiniamo, che si pubblichi in questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die* 18. *mensis Martii* 1630. *El Duque de Alcalà. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Barilius Secret. In Banner. 1. fol.* 32.

Praesides Provinciales relationem faciant de receptatoribus absque inquisitione in scriptis capto.

Die 18. Mart. 1630. El Duque de Alcalà.

## PRAMMATICA XVIII.

Capita prodelendis aliquibus turmis delinquentium, et archipiratis terrestribus.

SEbbene per Noi dopo giunti al governo di questo Regno si sieno fatti diversi Bandi per l' estirpazione de' fuorusciti, che sono in diverse Provincie del presente Regno, e si sieno fatti accertati servizj in averne alcuni nelle mani, a' quali per quei, che si sono avuti vivi, si è da-

Poena fustium, et triremis vita durante.

dato il dovuto gastigo de'loro delitti commessi; tutta volta non solo non sono affatto estirpati, ma ne sono insorti degli altri, siccome ne abbiamo avuta notizia, che vi è insorta una grossa comitiva di detti Banditi, Capi de' quali sono Vincenzo, *alias* Cienzo Amodeo, e per soprannome Schiavottiello di Torre, Casale della Città d' Amalfi, Giovanni Bresciano d' Acierno, della Provincia di Principato Citra, e Paolo Tammaro di Portici, Casale di questa Fedelissima Città di Napoli: i quali hanno fatta grossa comitiva di delinquenti, e ladri, e vanno armando per la campagna, commettendo omicidj, sacrilegj, furti, e ricatti con poco timore di DIO, e rispetto della giustizia. E convenendo per la buona, e retta amministrazione d' essa, e quieto vivere de' sudditi di Sua Maestà, non solo dare le pene a' malfattori, ma premio a chi li darà in mano della Regia Corte, affinchè sieno puniti de' loro delitti; Per tanto ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale *sub fide, et verbo Regio, atque nostra*, promettiamo „ che ammazzandosi *inter se* „ l' uno, e l' altro di detti tre Capi, possa godere indulto di tutt' „ i suoi delitti, ancorchè non avesse „ remissione di parte, e di più se „ gli daranno incontanente ducati cento, i quali se gli pagheranno subito con ogni prontezza.

„ E se tre della detta comitiva „ ammazzeranno uno di detti tre Capi, ovvero lo daranno in mano „ della Regia Corte vivo, similmente promettiamo indultarli di tutt' „ i loro delitti, ancorchè non avessero remissione di parte: e di più „ si daranno loro ducati trenta per „ ciascheduno.

„ E così ancora promettiamo indulto testa per testa, ad ogni uno „ de' detti Banditi, della predetta „ comitiva, che darà vivo, o morto „ alla Regia Corte uno de' suoi compagni.

„ E se altri, che non sarà delinquente, ammazzerà uno di detti „ Capi, ovvero lo presenterà vivo „ in potere della Regia Corte, vogliamo, che possa nominare due „ delinquenti, e godere indulto, con „ che non sieno inquisiti di delitti „ riservati; cioè lesa Maestà Divina, ed umana, vizio nefando, „ falsa moneta, assassinio, e che abbiano delinquito dentro questa Fedelissima Città, e suoi Borghi: e „ se gli daranno di più ducati cinquanta.

„ E se alcun altro delinquente, „ che non sarà della detta comitiva, „ darà in potere della Regia Corte, „ vivo, o morto, uno de' predetti „ delinquenti della suddetta comitiva, che armano con detti Capi, „ gli promettiamo similmente indulto di tutt' i suoi delitti, con che „ non sia inquisito de' detti delitti „ riservati.

„ E similmente, se altri, che non „ sarà delinquente, darà in mano „ della Regia Corte vivo, o morto „ uno de' predetti delinquenti della „ predetta comitiva, se gli daranno „ cinquanta ducati, subito fatto il „ servizio.

„ Ordinando similmente per lo „ presente Bando, che i parenti di „ detti banditi, così di detti Capi, „ come di loro comitiva infino al „ terzo grado, fra il termine di giorni quindici dopo la pubblicazione „ del presente Bando nelle loro patrie, debbano dare in mano della „ Regia Corte i detti particolari Ban-

Concord. prag. 9. et loi nostra apostilla.

„ di-

„ diti, vivi, o morti, altrimenti „ debbano sfrattare dalla loro patria, „ ed andarsene o nella Città dell'A„ quila, o nella Città di Reggio, „ e debbano fra il termine di giorni „ quaranta dopo l'arrivo in esse man„ dare fede autentica del governo di „ dette Città, come si trovano in os„ servanza di detto sfratto, sotto pe„ na agli uomini di cinque anni di „ galea, ed alle donne della frusta".

Poena triremis per quinquennium, et fustium.

Ed a tal che il presente Bando venga a notizia di tutti, ordiniamo, che non solo si pubblichi per tutto il presente Regno, conforme il solito, ma particolarmente il Preside delle Provincie di Principato Citra, e Basilicata, e 'l Commessario Generale di Campagna, che risiede in questa Provincia di Terra di Lavoro, lo facciano pubblicare; cioè detto Preside nello Stato d'Amalfi, e nelle patrie, di dove sono detti Banditi, e detto Commessario in Terra di Lavoro, dove stanno le patrie di detti altri Banditi. *Dat. Neap. die 15. mensis Maii 1630. El Duque de Alcalà. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilius Secret. In Bannorum primo fol. 34.*

Die 15. Maji 1630. El Duque de Alcalà.

## PRAMMATICA XIX.

Praesentantes Petrum Mancinum publicum Bannitum vivum, vel mortuum, gaudeat indultu delictorum quorumcumque.

AVendo Noi tenuta notizia, che Piero Mancini pubblico, e famoso delinquente sia di nuovo entrato in questo Regno con sua comitiva, tentando di commettere maggiori furti, ricatti, e delitti, oltra de' tanti fatti per lo passato, maggiormente in questo tempo della raccolta; e convenendo dare il rimedio opportuno per ovviare detti delitti. Avendo Noi ordinate le diligenze necessarie per la persecuzione, ed estirpazione di detto Piero, e de' compagni; acciocchè questo s'eseguisca con più facilità, abbiamo risoluto con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, concedere, siccome con la presente „ Concediamo indulto di tutti, e quali si „ vogliano delitti, a qualsivoglia per„ sona, che presenterà vivo, o mor„ to detto Piero Mancino; e facen„ dosi detto servizio per alcuno di „ sua comitiva, gli promettiamo, „ che possa godere indulto tanto per„ se, quanto per quattro altri com„ pagni della detta comitiva, e fa„ cendosi per altri, *etiam* che sia „ persona di Corte, vogliamo; che „ possa indultare cinque persone in„ quisite di qualsivoglia delitto in „ questo Regno, ed oltra del detto „ indulto, vogliamo ancora, che gli „ diano ducati 3000. i quali abbiamo „ fatto depositare nel Banco del Mon„ te della Pietà, e fattasene fede, „ ed inviata al Preside della Provin„ cia, perchè si consegni subito a „ qualsivoglia persona, che gli con„ segnerà detto Piero Mancini mor„ to, o vivo, acciocchè stia certo, „ che fatto detto servizio se gli pa„ gano detti ducati 3000. e perchè „ s'attenda maggiormente alla perse„ cuzione di detto Piero, Ordinia„ mo, e comandiamo, che niuna per„ sona, di qualsivoglia stato, grado „ e condizione si sia, ardisca riceve„ re, alloggiare, proteggere, somi„ ministrare vitto, cavalli, o altro „ ajuto a detto Piero, e compagni, „ sotto pena della vita, da eseguirsi „ contra de' trasgressori irremisibil„ mente, senza niuna eccezione; e „ sotto l'istessa pena della vita or„ diniamo, che quando il detto Pie„ ro, e compagni entrassero nelle „ masserie, luoghi, o case di quali „ si vogliano persone, di qualsivo„ glia stato, grado, o condizione si„ sieno, ancorchè contra loro volon„ tà,

„ tà, o pure a caso s' incontrassero „ in esse, sieno tenute fra il termi„ ne di giorni due darne notizia alla „ Regia Udienza di Lucera, o altri „ Ministri più vicini ". Ed acciocchè niuno possa allegare causa d' ignoranza, e venga a notizia di tutti; abbiamo fatto il presente Bando da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, nelle Provincie di Capitanata, e Contado di Molise, ed in tutte l' altre del presente Regno. *Datum Neap. die* 21. *Julii* 1636. *El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Montalvo Regens. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Caſanate Reg. Barilius Secretar.*

Die 21. Julii 1636. El Conde de Monterey.

## PRAMMATICA XX.

Provisiones diversae pro extirpatione bannitorum.

PErchè ci viene avvisato da' Ministri delle Provincie di questo Regno, che nuovamente sieno insorte diverse comitive di Banditi, che vanno scorrendo, ed infestando la Campagna (che per lo passato co' provvedimenti dati nel nostro governo si è mantenuta quieta) da' quali Banditi si sono commessi, e tuttavia si commettono ricatti, omicidj, ed altri enormissimi delitti, senza timor di DIO, ed in dispregio della Giustizia, e rovina de' Sudditi di Sua Maestà, e che le molte provvisioni, fatte dal Commessario Generale di Campagna, Dante Olivadisio, ed altri Ministri delle Provincie, per la total' estirpazione di quei, non sieno state bastanti, per la protezione, che si tiene delle suddette comitive da Persone autorevoli. Dovendo Noi sopra ciò provvedere d' opportuno rimedio, abbiamo considerato il Bando, sopra tal materia emanato dall' Ill. Conte d' Olivares Vicerè in questo Regno, sotto la data de' 10. di Marzo del 1597. dove, fra l' altre cose, s' ordinava, che tutti, e quali si vogliano fuorusciti, e contumaci, che sono andati, vanno, o andranno in comitiva de' fuorusciti per la campagna, rubando, e facendo altri delitti, perturbando il quieto vivere de' Popoli, debbano fra 'l termine di giorni dieci comparire, e presentarsi personalmente avanti il Tribunale, nel territorio del quale avranno delinquito, o dove saranno stati citati a stare a giustizia de' delitti, che contra di loro si pretendono, e non comparendo, elasso il termine predetto, senz' aspettare il circolo dell' anno, che per la Costituzione del Regno sta concesso, sieno tutti tenuti, trattati, e reputati come veri forgiudicati della Regia Corte, e possano essere ammazzati *impune*.

Perciò abbiamo deliberato con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare il presente Bando, restando *in suo vivo robore, et efficacia* il suddetto Bando fatto dal predetto Illustre Conte d' Olivares. „ E vogliamo, or„ diniamo, e comandiamo a tutti, e „ qualsivoglia persona del presente „ Regno, di qualunque grado, stato, „ e condizione si sia, che avesse da„ to ajuto, somministrato vitto, fat„ to provvedimento di vesti, armi, „ munizioni, o in qualsivoglia altro „ modo praticate, protette, guidate, „ e fomentate comitive, e squadre „ di Banditi, ed in particolare le „ comitive nuovamente insorte nella „ Provincia di Terra di Lavoro, e „ Principato Ultra, Capo d' una del„ le quali sono: Albenzio Peluso, „ *alias* Lupo vecchio di Serino, Cicco „ Truono d' Avella, e Titta Panico di „ S. Paolo di Nola. E di altre Squa„ dre Capi sono: Daniello Bocciero, „ e Carlo Bilotta, Diego Carnevale, „ *alias* detto il Mozzicuto, i quali „ van-

Concord. prag. 21. 23. 24. 26. aliae de recept.

„ vanno perturbando il quieto vive-
„ re, ed infestando la Campagna,
„ commettendo diversi latrocinj, mol-
„ ti ricatti, ed omicidj, ed altri e-
„ normissimi delitti, debbano, e
„ ciascuno d' essi fautori, ed au-
„ siliatori, *ut supra*, fra il termi-
„ ne di dieci giorni, decorrendi nel-
„ la Provincia di Terra di Lavo-
„ ro dal dì della pubblicazione del
„ presente Bando, e rispetto all' al-
„ tre Provincie dal dì, che sarà pub-
„ blicato nelle Regie Udienze, pre-
„ sentarsi personalmente, *videlicet*; quei
„ della Provincia di Terra di Lavo-
„ ro, avanti il Magnifico Commes-
„ sario di Campagna Dante Olivadi-
„ sio, e quei dell' altre Provincie,
„ si debbano conferire fra lo stesso
„ termine, avanti i Presidi delle det-
„ te Provincie, quale Commessario
„ di Campagna debba pigliar nota
„ delle persone, che si presenteranno
„ avanti di lui, e che i Presidi sie-
„ no obbligati fare l' istesso con in-
„ tervento, e firma degli Avvocati
„ Fiscali delle Provincie, e manda-
„ re copia d' essa all' Illustre Duca
„ di Belvedere Reggente Brancia del
„ Consiglio Collaterale di Sua Ma-
„ stà Soprantendente Generale di tut-
„ ta la Campagna, ed eseguire i suoi
„ ordini ".

Ed acciocchè possano liberamente, e senza pericolo alcuno venire a presentarsi a' predetti Commessario di Campagna, e Presidi delle Provincie, come di sopra sta dichiarato „ Vogliamo, e diamo ora per allora „ parola, *sub verbo, et fide Regia, usque nostra*, e l' affidiamo, e guidiamo di tutt' i loro delitti, contumacie, e forgiudiche per lo termine di giorni quattro, oltra gli „ altri giorni dieci prefissi a compa-
„ rire personalmente, come di sopra,
„ per li quali giorni dieci, voglia-
„ mo ancora, che restino guidati, ed
„ affidati di tutt' i loro delitti, *ut*
„ *supra*, e loro non si dia fastidio, o
„ impedimento alcuno, ma possano ve-
„ nire, e liberamente praticare per l' ef-
„ fetto predetto, restando a disposi-
„ zione del Commessario di Campa-
„ gna, e di detti Presidi di conce-
„ der loro maggior dilazione di gui-
„ datico, e far loro altri patti, e
„ promesse per potersi effettuare i
„ negozj, e gli spedienti, che si pi-
„ glieranno per l' estirpazione di det-
„ ti Banditi, e loc comitive.

„ Ed elasso il termine de' dieci
„ giorni, numerandi nel modo sud-
„ detto, tutti quei, che avranno dato
„ danajo, o daranno ajuto, somministrato vitto, fatto provvedimento
„ di vesti, armi, munizioni, o in
„ qualsivoglia altro modo praticate,
„ protette, guidate, e fomentate co-
„ mitive, e squadre di Banditi, in-
„ corrano *ipso facto*, *ipsoque jure*, a
„ pena di morte naturale, siccome
„ Noi in virtù del presente Bando
„ *ex nunc*, *prout ex tunc*, li dichia-
„ riamo essere incorsi nella pena di
„ morte naturale, irremisibilmente
„ eseguenda".

Protectores, et fautores vel victum praestantes banniti, puniuntur poena mortis. Concord. prag. 21. 23. 24. 29.

E per aversi colla maggior brevità possibile l' intento in virtù del presente Bando „ Vogliamo, indultia-
„ mo, ed aggraziamo d' ogni delitto,
„ forgiudica, *etiam*, che non tenes-
„ sero remissione di parte, ciascheduno Bandito, che ucciderà, o pre-
„ senterà morto, o vivo un altro
„ Bandito di sua comitiva, o d' al-
„ tra, che si possano indultare testa
„ per testa, ed uccidendo uno de' Ca-
„ pi di Banditi se ne possano indul-
„ tare due, che non sieno Capi di
„ Banditi; però uccidendo un Capo
„ di Banditi, un altro Capo si pos-
„ sa esso, ed un altro compagno sem-
„ plice Bandito, indultare.

Occidens bannitum, gaudet indulto, et qui occidit caput bannitorum duos indultat.

„ Ed

„ Ed a rispetto a' prenominati Capi di Banditi, che sono: Albertino Peluso, *alias* Lupo Vecchio di Serino, Cicco Truono d' Avella, e Titta Panico di S. Paolo di Nola, che sono di una squadra, d' un' altra Daniello Bocciero, e Carlo Bilotta, e dell' altra squadra Capo d'essa Diego Carnevale *alias* Mozzicuto, Vogliamo:

„ Che, se un Capo di Banditi di „ una delle suddette tre squadre ucciderà un altro Capo dell' altre „ due squadre, se ne possa indultare il detto Capo, che farà il servigio con altri tre semplici Banditi, „ che saranno partecipi, e coadjutori al servigio, e non essendo partecipi al servigio, se li possa eleggere di qualunque comitiva di Banditi si sia.

„ *Item*, Se un Capo di Banditi „ delle dette tre squadre ucciderà, o „ darà morto, o vivo un altro Capo „ dell' istessa sua comitiva, in tal „ caso se ne possa, e resta indultato „ esso Capo interfettore, e due altri „ semplici Banditi, che saranno partecipi a fare il servigio, tanto se „ saranno di sua comitiva, quanto di „ ogni altra, e se non saranno partecipi, o coadjutori, se ne possa „ eleggere due di qualsivoglia comitiva di Banditi, che restino indultati, ed aggraziati, *ut supra*.

„ *Item*, Se un Bandito d' una squadra, che non sarà Capo, ucciderà „ uno de' detti Capi dell' altre due „ squadre, in tal caso si possa indultare, e resti indultato egli, e tre „ altri partecipi, e coadjutori al servigio, e non essendo partecipi, se „ li possa eleggere di qualsivoglia comitiva de' Banditi.

„ *Item*, Se un Bandito d' una squadra ucciderà un altro Capo dell' „ istessa sua squadra, in tal caso si „ possa indultare esso, e due altri „ partecipi, e coadjutori al servigio, „ e non essendo partecipi, o coadjutori se li possa eleggere a sua elezione d' ogni altra comitiva de' „ Banditi.

„ *Item*, Se un Bandito delle dette „ squadre, che non sarà Capo, ucciderà un altro dell' altre sue squadre, se ne possa indultar esso, ed „ un altro partecipe al servigio, e „ non essendo partecipe, se lo elegga a suo modo di qualunque comitiva si sia, ma uccidendo uno dell' „ istessa sua squadra si possa indultare testa per testa".

Ed acciocchè venga alla notizia di tutti, abbiamo fatto fare il presente Bando, incaricando l'osservanza di esso a tutti gli Officiali, e Tribunali del presente Regno, a' quali ordiniamo, che giornalmente ci debbano dare avviso per via del detto Ill. Reggente Brancia Duca di Belvedere, Soprantendente Generale di Campagna, e del detto Commessario Generale, delle diligenze, che per essi si faranno, e degli effetti, che seguissero, e che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, affigendosene copia *in valvis* de' Regj Tribunali, e nelle Provincie delle Regie Udienze: *Datum Neap. die 23. Junii 1642. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Azcon Reg. Vidit Capycius Latro Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. Pandolfus.*

Die 23. Iunii 1642. El Duque de Medina.

## PRAMMATICA XXI.

Provident super extirpatione banditorum.

ESsendo Noi stati avvisati, che nelle Provincie di Principato Citra, e Basilicata sia nuovamente insorta una comitiva di Banditi, che vanno scorrendo, e infestando la Campagna (che per lo passato co' provvedimenti dati nel nostro Governo si è mantenuta quieta) da' quali Banditi si sono commessi, e tuttavia si commettono ricatti, omicidj, ed altri enormissimi delitti, senza timor di DIO, e in dispregio della Giustizia, e rovina de' Sudditi di Sua Maestà, e che le molte provvisioni, fatte dal Commessario Generale di Campagna, Dante Olivadisio, e da altri Ministri delle Provincie, per la totale estirpazione di quei, non sieno state bastanti, per la protezione, che si tiene delle suddette comitive da Persone autorevoli. Dovendo Noi sopra ciò provvedere d' opportuno rimedio, abbiamo considerato il Bando, sopra tal materia emanato dall' Illustre Conte d' Olivares Vicerè in questo Regno, sotto la data de' 10. di Marzo del 1597. dove, fra l' altre cose, s' ordinava, che tutti, e quali si vogliano fuorusciti, e contumaci, che sono andati, vanno, o andranno in comitiva de' fuorusciti per la campagna rubando, e facendo altri delitti, perturbando il quieto vivere de' Popoli, debbano fra il termine di giorni dieci comparire, e presentarsi personalmente avanti il Tribunale, nel territorio del quale avranno delinquito, o dove saranno stati citati a stare a giustizia de' delitti, che contra di loro si pretendono; e non comparendo, elasso il termine predetto, senz' aspettare il circolo dell' anno, che per la Costituzione del Regno sta concesso, sieno tutti tenuti, trattati, e reputati come veri forgiudicati della Regia Corte, e possano essere ammazzati *impune*.

In prag. 13.

Per prag. 13. §. 5. est brevius terminus, et in prag. 24. §. 6.

Perciò abbiamo deliberato con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente fare il presente Bando, restando *in suo vivo robore*, & *efficacia* il suddetto Bando fatto dal predetto Illustre Conte d' Olivares „ E vogliamo, ordiniamo, e commandiamo a tutti, e qualsivoglia persona del presente Regno, di qualunque grado, stato, e condizione si sia, che avesse dato ajuto, somministrato vitto, fatto provvedimento di vesti, armi, munizioni, o in qualsivoglia altro modo praticate, protette, guidate, e fomentate comitive, e squadre di Banditi, ed in particolare le comitive nuovamente insorte nelle Provincie di Principato Citra, e Basilicata, che sono: Orazio di Caro, Marco Balbo della Rocca gloriosa, Marco, ed Onofrio Fasano del Casale di Ceraso, ed Alessandro di Buono di San Mauro, Capo di detta comitiva, e di altri di sua squadra „ i quali vanno perturbando il „ quieto vivere, ed infestando la „ campagna, commettendo diversi latrocinj, molti ricatti, ed omicidj, „ ed altri enormissimi delitti, debbano, e ciascuno d' essi fautori, o „ ausiliatori, *ut supra*, fra il termine di dieci giorni, decorrendi nella Provincia di Terra di Lavoro „ dal dì della pubblicazione del presente Bando, e rispetto all' altre „ Provincie dal dì, che sarà pubblicato nelle Regie Udienze, presentarsi personalmente, *videlicet*, quei „ della Provincia di Terra di Lavoro, avanti il magnifico Commessario di Campagna Dante Olivadisio, e quei dell' altre Provincie „ si debbano conferire fra lo stesso „ ter-

Concord. prag. 20. 24. 26.

„ termine, avanti i Presidi delle det-
„ te Provincie, quale Commessario
„ di Campagna debba pigliar nota
„ delle persone, che si presenteran-
„ no avanti di lui, e che i Presidi
„ sieno obbligati fare l'istesso con
„ intervento, e firma degli Avvoca-
„ ti Fiscali delle Provincie, e man-
„ dare copia di essa all'Illustre Du-
„ ca di Belvedere Reggente Brancia
„ del Consiglio Collaterale di S.M.,
„ Soprantendente Generale di tutta la
„ Campagna, ed eseguire i suoi or-
„ dini ".

Ed acciocchè possano liberamente, e senza pericolo alcuno venire a presentarsi a' predetti Commessario di Campagna, e Presidi delle Provincie, come di sopra sta dichiarato „ Vogliamo, e diamo ora per allora parola, *sub verbo, et fide Regis, atque nostris*, e l'affidiamo, e guidiamo di tutt' i loro delitti, contumacie, e forgiudiche per lo termine di giorni quattro, oltra gli altri giorni dieci prefissi a comparire personalmente, come di sopra, per li quali giorni dieci, vogliamo ancora, che restino guidati, ed affidati di tutt' i loro delitti, *ut supra*, e non si dia loro fastidio, o impedimento alcuno; ma possano venire, e liberamente praticare per l'effetto predetto, restando a disposizione del Commessario di Campagna, e di detti Presidi di conceder loro maggior dilazione di guidatico, e far loro altri patti, e promesse per potersi effettuare i negozj, e gli spedienti, che si piglieranno per l'estirpazione di detti banditi, e lor comitive.

Protectores, et fautores, vel victum praestantes banniti puniuntur poena mortis. Concord. prag. 23. 24. 26.

„ Ed elasso il termine de' dieci giorni, numerandi nel modo suddetto, tutti quelli, che avranno dato danajo, o daranno ajuto, somministrato vitto, fatto provvedimento di vesti, armi, munizioni, o in qualsivoglia altro modo praticate, protette, guidate, e fomentate comitive, e squadre di Banditi, incorrano *ipso facto*, *ipsoque jure* a pena di morte naturale, siccome Noi in virtù del presente Bando, *ex nunc*, *prout ex tunc*, li dichiariamo essere incorsi nella pena di morte naturale, irremisibilmente eseguenda ".

E per aversi colla maggior brevità possibile l'intento, in virtù del presente Bando „ Vogliamo, indultiamo, e aggraziamo d'ogni delitto, e forgiudica, *etiam* che non tenessero remissione di parte, ciascheduno Bandito, che ucciderà, o presenterà morto, o vivo un altro Bandito di sua comitiva, o d'altra, che si possano indultare testa per testa, e uccidendo uno de' Capi di Banditi se ne possano indultare due, che non sieno Capi di Banditi; Però uccidendo un Capo di Banditi un altro Capo, si possa esso, e un altro compagno, semplice Bandito, indultare.

Capiens banditum sine comitivae habet indultum, et alii indulti, ut infra in c. seq.

„ E a rispetto del predetto Capo di Banditi, ch'è: *Alessandro di Buono*, che se un Capo di Banditi di un'altra squadra ucciderà detto *Alessandro di Buono* Capo della predetta comitiva, se ne possa indultare il detto Capo, che farà il servigio con altri tre semplici Banditi, che saranno partecipi, e coadjutori al servigio, e non essendo partecipi al servigio, se li possa eleggere di qualunque comitiva di Banditi si sia.

„ *Item*, Se detto *Alessandro di Buono* capo di detta squadra ucciderà, o darà morto, o vivo un altro Capo dell'istessa sua comitiva, in tal caso se ne possa, e resti in-

„ dultato esso Capo interfettore, e „ due altri semplici Banditi, che sa„ ranno partecipi, o coadjutori, se „ ne possa eleggere due di qualsivo„ glia comitiva di Banditi, che re„ stino indultati, e aggraziati, *ut* „ *supra*.

„ *Item*, Se un Bandito d' una squa„ dra, che non sarà Capo, ucciderà „ uno de' detti Capi dell' altre due „ squadre, in tal caso si possa in„ dultare, e resti indultato egli, e „ tre altri partecipi, e coadjutori al „ servigio, e non essendo partecipi, „ se li possa eleggere di qualsivoglia „ comitiva de' Banditi.

„ *Item*, Se un Bandito d' una squa„ dra ucciderà un altro Capo dell' „ istessa sua squadra, in tal caso si „ possa indultare esso, e due altri „ partecipi, e coadjutori al servigio, „ e non essendo partecipi, o coad„ jutori, se li possa eleggere, a sua „ elezione d' ogni altra comitiva de' „ Banditi.

„ *Item*, Se un Bandito di detta „ squadra, che non sarà Capo, ucci„ derà un altro dell' istessa sua squa„ dra, se ne possa indultare esso, e „ un altro partecipe al servigio, e „ non essendo partecipe, se lo eleg„ ga a suo modo di qualunque co„ mitiva si sia; ma uccidendo uno „ dell' istessa sua squadra si possa in„ dultare testa per testa ".

Ed acciocchè venga alla notizia di tutti, abbiamo fatto fare il presente Bando, incaricando l' osservanza di esso a tutti gli Officiali, e Tribunali del presente Regno, a' quali ordiniamo, che giornalmente ci debbano dare avviso per via del detto Ill. Reggente Brancia Duca di Belvedere, Soprantendente Generale di Campagna, e del detto Commessario Generale; delle diligenze, che per essi si faranno, e degli effetti che seguisse-

ro, e che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, affiggendosene copia *in valvis* de' Regi Tribunali, e nelle Provincie, nelle Regie Udienze. *Dat. Neap. die* 15. *Januarii* 1643. *El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Azeon Reg. Vidit Cappycius Latro Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, Capitaneus Generalis mandavit mihi Jos. Angelo Barilio. Pandolfus.*

Die 15. Jan. 1643. El Duque de Medina.

## PRAMMATICA XXII.

Pro extirpatione banditorum novae dantur provisiones, ut infra.

ANcorchè da' Nostri predecessori nel governo di questo Regno sieno state fatte molte Prammatiche, e pubblicati Bandi per l'estirpazione de' fuorusciti, e scorritori di Campagna; ad ogni modo non si è potuto conseguire il fine desiderato, anzi per quel che con molto nostro disgusto abbiamo inteso, il numero di detti fuorusciti, e delinquenti, si è in maniera accresciuto in tutto questo Regno, e particolarmente nella Provincia di Terra di Lavoro, che non si può liberamente praticare, che viene impedito il pubblico commercio in disservizio di DIO benedetto, di Sua Maestà, e in danno de' suoi Sudditi; essendo succeduto farsi omicidj fin dentro le Chiese, e sbaligiare Condotte, e Procacci, attribuendosi da molti questi disordini alla protezione, che di detti fuorusciti tengano alcune persone, che dovrebbero procurare la quiete universale; e sebbene questo male tiene bisogno di rigoroso rimedio; ad ogni modo per evitare il danno, che potrebbero sentire l' Università del Regno con l' alloggiamento de' Caporali, e gente di Corte, per adesso ci è paruto con voto,

e pa-

e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, perchè si possa estinguere questo male, e insieme dimostrare la clemenza dell' animo nostro „ Ordinare, e comandare, e dar licenza, che ogni fuoruscito, bandito, forgiudicato, e delinquente, e inquisito di qualsivoglia delitto (eccettuandone *de crimine laesae Majestatis Divinae, vel humanae in primo, et in secundo capite, assassinii, vitii nefandi, homicidii proditorii, falsae monetae*, e ritagliatore della bona) possano fare intendere all' Illustrissimo Marchese di Torrecuso, Principe di Campagna, del Consiglio di Sua Maestà, e del Collaterale di questo Regno, o all' Illustrissimo Reggente Brancia, Duca di Belvedere, Soprantendente della Campagna, come ancora al Magnifico Dante Olivadisio, Commessario Generale di quella, ed a ciascuno d' essi *in solidum*, che vogliono presentarsi avanti di quegli, e volontariamente andare a servire Sua Maestà nel servizio, che destinerà il suddetto Illustrissimo Marchese di Torrecuso, e gli parrà essere più appropriato, avendosi rispetto alla persona, che si offerisce, e ciascheduno de' predetti tre Ministri nominati, quali eleggeranno detti inquisiti, intesa questa loro volontà, debbano subito spedire licenza, che detti forgiudicati, e delinquenti, e ciascheduno di essi possa fra il termine di giorni quindici, e gl' inquisiti, che sono della Provincia di Terra di Lavoro, numerandi dal giorno, che sarà spedita la licenza, e possa venire sicuramente, senza che lor si dia fastidio alcuno, e presentarsi avanti dell' istesso Ministro, che avrà spedita la licenza, con dar nota di tutti i delitti, che ha commesso, de' quali dopo subito il Commessario di Campagna ne debba far relazione a' suddetti Illustri Marchese, e Reggente, acciocchè unitamente considerati i delitti, possano determinare il tempo, che ciascheduno avrà da servire Sua Maestà al servizio, che destinerà detto Illustriss. Marchese di Torrecuso, come più pratico ne' negozj di guerra.

„ E restando contento d' andare a servire per lo tempo, che se gli destinerà, finito detto tempo resti ogni uno indultato di tutt' i delitti, che avrà dichiarati aver commessi prima della pubblicazione del presente Bando, non ostante che non avesse remissione di parte, e mentre starà al servizio predetto, sempre s' intenda guidato in maniera che non se gli possa dare fastidio niuno per detti delitti.

„ E se i predetti fuorusciti, forgiudicati, e delinquenti presentati avanti i predetti Ministri, non si accordassero al servizio, in tal caso, concediamo giorni sei di termine a quei della Provincia di Terra di Lavoro, acciocchè elasso il termine de' predetti giorni quindici, si possano fra detti giorni sei porre in salvo.

„ E vogliamo, che il detto Commessario di Campagna tenga un registro particolare, dove debba far notare le licenze, che si concedono a' predetti fuorusciti, e delinquenti co' nomi, e cognomi, e patria, colla giornata, che si spedisse loro detta licenza, acciocchè si possa sapere, e chiarirsi ne' tempi *ut supra* dichiarati, se adempiono le condizioni, che di sopra stanno menzionate, per lo quale termine di giorni quindici, e altri sei concessi di più per gli effetti

„ pre-

„ predetti, in virtù del presente Bando, li guidiamo, ed assicuriamo, *sub fide, et verbo Regis, atque nostro* in maniera, che non possano in modo alcuno per detto tempo, per li loro delitti essere molestati.

„ Ed a rispetto de' fuorusciti, banditi, forgiudicati, e delinquenti dell' altre Provincie del presente Regno, destiniamo il Preside Provinciale, al quale possano fare intendere la volontà, che tengono di voler andare a servire, e di voler venire a presentarsi in Napoli avanti di ciascheduno de' predetti Illustre Marchese di Torrecuso, o del Reggente Brancia, ovvero del Commessario di Campagna, a loro elezione, per dichiarare di voler andare a servire per lo tempo, e servizio destinando da detto Ill. Marchese, e 'l Preside della Provincia, a cui tocca, loro debba far licenza, con ordinare, che non si dia loro fastidio per li delitti, che avranno commessi, la quale licenza la debba fare spedire *gratis*, e farne fare registro a parte dal Secretario della Provincia.

„ E perchè possano più sicuramente venire a presentarsi con la predetta licenza, per dichiarare i delitti, di che saranno inquisiti, o avranno commessi, e di voler andare a servire, acciocchè il Commessario di Campagna ne possa poi far relazione, *ut supra*, e per istabilirsi il tempo del servizio, loro concediamo giorni 30. di guidatico, il quale s' intenda dal dì della data licenza, che loro si spedirà dal Preside della Provincia.

„ Ed elasso il predetto termine di giorni 30. non volendo andare a servire, loro concediamo otto altri giorni di termine, perchè si possano mettere in salvo, e 'l Preside, che spedirà dette licenze, le farà registrare al detto registro a parte colla data dal dì, che si spediscono col nome, cognome, e patria della persona, che piglia la licenza, e debba fare ancora relazione al Commessario di Campagna di tutt' i delitti, de' quali la detta persona andrà inquisita, e 'l predetto termine di giorni 30. e d' altri otto, *ut supra* espressi, e concessi per l' effetto predetto, pure s' intendano guidati, ed assicurati nel modo, *ut supra*, in maniera che per detto tempo non possano esser molestati per li loro delitti.

„ Ed andando al servizio, e compiuto il tempo del detto servizio, come di sopra, ed indultato, ed aggraziato nella maniera, che *ut supra* sta dichiarato, siccome col presente Bando dichiariamo, che restano indultati, ed aggraziati de' loro delitti per essi dichiarati, e di quali si vogliano pene, che per quei fossero incorsi, ancorchè de' predetti delitti non tenessero remissione delle parti.

„ Dichiarando, che, se detti fuorusciti, e forgiudicati, e delinquenti, dopo essersi presentati, e concertatisi con uno di detti tre Ministri, e non andassero a servire, conforme il concerto fatto, ed accettato, ma se si vorranno mettere in salvo, e ritornare allo stato di prima, in tal caso, elasso il termine del guidatico, che loro si troverà concesso, s' intendano tutti per veri forgiudicati, ed *impune* possano essere uccisi; e di più vogliamo, ed ordiniamo, che vadano squadre di Soldati di campagna alla loro perseczione, ed estirpazione, con alloggiare le squadre predette a spese degl' istessi delinquen-

„ quen-

„ quenti, e si possano vendere tutt'i „ loro beni, per soddisfarsi le squa„ dre, senza guasto dell' Università, „ non restando esclusi gli altri de„ linquenti, che abuseranno la no„ stra benignità, e che non verran„ no a presentarsi, ed offerirsi al „ servizio; de' quali si faranno l'i„ stesse provviste, ed ordini più ri„ gorosi, con dichiarare, che si ab„ bia da fare eseguire l'istesso con„ tra tutt' i ricettatori, e fautori, „ protettori, e partecipanti con det„ ti delinquenti, restando *in vivo ro„ bore* tutte le Leggi, Prammatiche, „ e Bandi sopra ciò emanati, rivo„ cando, e dichiarando di più per „ nulli, ed invalidi tutt' i guidatici, „ che si ritrovano spediti sino a que„ sto dì, e che si spediranno per ap„ presso, *etiam* d' ordine nostro per „ qualsivoglia causa, eccetto quei fat„ ti durante la discussione dell' indul„ to; ma solo vagliano i guidatici, „ che si spediranno per le cause sud„ dette in virtù del presente Bando". Quale acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo, ed ordiniamo, che non solo si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città di Napoli, ma in tutte le Città, Terre, e Castelle della Provincia di Terra di Lavoro, come ancora nel presente Regno, ed i Presidi Provinciali, così lo facciano eseguire subito. *Datum Neap. die 13. mensis Maii 1643. El Duque de Medina de las Torres. Vid. Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Zufia Reg. Vid. Azcon Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Capycius Latro Reg. D. Franciscus Barilius Secret. Pandolphus.*

Die 13. Maji 1643. El Duque de Medina.

## PRAMMATICA XXIII.

Pro extirpatione bannitorum provisiones variae.

PErchè è cresciuto molto il numero de' delinquenti, Banditi, e scorritori di campagna, ed ancorchè per l'estirpazione d'essi si sieno per Noi fatti molti Bandi; tutta volta non si vede estirpata questa pessima sorta di gente, ma tuttavia vanno inquietando il Regno, con gran disservizio di DIO, e della Giustizia, e sono venuti in tanto ardire, che per infino a Terra di Lavoro sono venute squadre armate di detti Banditi, e fatti infiniti delitti, il che tutto viene causato dalla protezione, che han tenuto, e tengono di essi persone qualificate, ricettandogli ancora nelle loro Terre, e Luoghi. E convenendo di rimediare ad un tanto pernicioso modo di vivere, e proccurare la quiete a' Vassalli di Sua Maestà con tutt' i modi possibili, si è considerato, che difficilmente si possono estinguere detti Banditi, e delinquenti, se le dette persone potenti non lasciano la loro protezione, e ricettazione; ed ancorchè così per lo Re Ferrante I. di gloriosa memoria, come per l'Illustre Bernardino di Villamarì, ed altri Vicerè, che *pro tempore* sono stati, si sieno sopra ciò fatte diverse Prammatiche, e Bandi, si vede, che con essersi eseguite le pene in dette Prammatiche, e Bandi contenute, non si è cessato da dette protezioni. E perciò per Noi sotto la data de' 23. di Giugno del 1642., e de' 15. del prossimo mese di Gennajo passato, si sono emanati Bandi per l'estirpazione di detti Banditi, con imporre pena di morte naturale a tutti quei, che avessero dato ajuto, somministrato vitto, fatto provvedimento di vesti, armi, e munizioni, o in qualsivoglia modo praticati, protetti, guidati, e fomentati detti Banditi, come si contiene in detto Bando de' 15. di Gennajo del 1643. E perchè con tutto ciò si vede, che non si è cessato da dette protezioni, e da questo è nato, che i

Ban-

Banditi non solo non si sono estirpati, ma ogni giorno si vanno più aumentando. E convenendo in ogni modo dare rimedio a tanti disordini, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto non solo conservare dette Prammatiche, e Bandi fatti così da Noi, come da' nostri Predecessori, dichiarandoli però del modo, che siegue „ Ordinando, e comandando a tutti, e quali si vogliano Officiali, maggiori, e minori, che inviolabilmente debbano non solo eseguire le pene in esse contenute contra de' trasgressori, ma ancora provvedere sopra gl' infrascritti Capi, *videlicet*.

Contra receptatores renoventur poenae. Vide prag. seq. hoc tit. et 8. de recep., et 20. 21. sup. et 24. 26.

Primo. „ Ordiniamo, e comandiamo, che contra ogni persona di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, che ardirà ricettare, o fare da altri ricettare Banditi, forgiudicati, e delinquenti, inviolabilmente s' osservi la Prammatica da Noi emanata a' 15. di Gennajo del 1643., ed irremisibilmente si diano, ed eseguano le pene in quella contenute, tanto contra de' predetti ricettatori, quanto contra di quei, che da altri faranno ricettare detti Banditi, forgiudicati, o delinquenti, quale Prammatica di nuovo rinnovando, confermiamo, ed approviamo.

Barones receptatores, seu recipientes in eorum terris bannitos, puniuntur poena duc. 6000. et suspensionis jurisdictionis ut intra. Concord. prag. 24. infra, et prag. 8. de recept.

Secondo. „ Perchè molti Baroni, e Feudatarj del Regno, da alcun tempo in qua non solo proteggono, ricettano, e fanno da altri ricettare detti Banditi, forgiudicati, scorritori di campagna, o delinquenti, ma li raccolgono, e permettono, che stiano, passeggino, e liberamente abbiano il libero commercio dentro le loro Città, Terre, Castelli, senza darsi loro impedimento veruno, e tutto, perchè poi si servono degl' istessi delinquenti in far loro fare a loro istanza altri delitti, ed eccessi; Perciò vogliamo, ed in virtù della presente Prammatica ordiniamo, e comandiamo, che ciascuna persona, titolata, o non titolata, di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, che ardirà raccogliere, e permetterà, che detti Banditi, o forgiudicati, o scorritori di campagna, o delinquenti passeggino, pratichino, ed abitino dentro le loro Terre, e Feudi, o che darà loro ajuto, e favore in qualsivoglia modo, o li proteggerà, oltra le pene contenute nella predetta Prammatica del mese di Gennajo del 1643. il Barone, e Padrone della Terra, e Feudo, dove nel modo predetto i Banditi, forgiudicati, o scorritori di campagna abiteranno, praticheranno, o saranno alloggiati, o fatti alloggiare nel modo suddetto, incorra nella pena di ducati 6000., ed ancora della sospensione della giurisdizione della Città, Terra, o Casale, dove si permetterà forsi tal disordine, per lo termine di cinque anni sequestrare, con mandarsi gli Officiali per Noi dell' istesso modo, come si fa negli altri casi di sequestro di giurisdizione. Dichiarando, che questo non s' intenda rispetto a quei Baroni, che non abitano nel Regno, in luogo de' quali vogliamo, che il Governatore, Giudice, o altri, ch'eserciteranno giustizia in detto luogo, e commetteranno, o permetteranno le cose suddette, incorrano nella pena di ducati 3000., e sieno subito privati de' detti loro officj, e sieno inabilitati ad esercitar altri, e l'istesso si abbia da osservare sotto l' istesse pene, rispetto agli Officiali

Absentibus Baronibus a locis, puniuntur Officiales. Concord. prag. 8. de recept.

„ fi-

„ ficiali delle Città, le Terre demaniali. E vogliamo, che sia piena, „ e sufficiente prova, se per due testimonj sarà provato, che i detti „ delinquenti, o banditi, o scorritori di campagna abbiano abitato, „ praticato, e passeggiato nelle dette Terre Baronali, o Demaniali più „ di due giorni.

Barones, et Officiales perscrutentur adventum adeorum terris modo, ut intus.

Terzo. „ Affinchè i predetti non „ possano scusarsi, che non abbiano „ saputo, che detti Banditi, e scorritori di campagna sieno stati ricettati in dette Terre più di due „ giorni, si ordina, e comanda, che „ così i detti Baroni, ed in loro assenza i loro Officiali, che amministrano giustizia, come ancora i „ Governatori, Giudici, ed altri Officiali Regj, debbano tenere particolar pensiero della qualità delle „ persone, che dimorano, *et in dies* „ entrano nell'abitato, e dove esercitano giurisdizione, ed investigar „ la qualità di essi: ed avendo notizia, che sieno uomini delinquenti, e di mala vita, o che armano, „ o abbiano armato per la campagna, „ debbano subito proccurare la loro „ carcerazione, ed andare in loro persecuzione, e proccurare averli nelle mani, e debbano pigliare detti „ Officiali diligente informazione contra detti delinquenti, e quei, che „ somministreranno, o abbiano somministrati, ajutati, o ricettati detti delinquenti, Banditi, e scorritori di campagna, quale pigliata „ la debbano subito, al più fra il „ termini di giorni sei, inviare alla „ Regia Udienza Provinciale; ed essendo in Terra di Lavoro, al Commessario Generale di Campagna, „ che *pro tempore* sarà, con mandarla similmente al Reggente Soprantendente della Campagna; ed in „ caso di contravvenzione, detti Officiali incorrano in pena di anni „ tre di relegazione, e di pagare ducati 500. al Regio Fisco, con restar non solo privati di detto officio, ma inabilitati ad esercitar più „ giurisdizione". Ed acciocchè detti Officiali procedano in questo con maggior diligenza „ Vogliamo, che a „ chi farà detti servizj, oltra che si „ terrà in memoria di avanzargli a „ maggiori officj, vogliamo, che seguendo sentenza condannatoria di „ pene pecuniarie contra i detti ricettatori, o fautori, o che in qualsivoglia modo avessero dato ajuto „ a detti Banditi, o scorritori di „ campagna, *ut supra*, la sesta parte di detta pena vada a beneficio „ di chi avrà pigliata detta informazione, e fatte le dette diligenze.

Officiales negligentes capere informationem contra receptatores banditorum, qua poena puniantur.

Quarto. „ Vogliamo, che nella „ detta pena incorrano i detti Officiali, ch' esercitano giurisdizione, „ non solo la prima volta che faranno detto mancamento, e basterà per „ pruova, che costi della negligenza „ fatta da ciascheduno d'essi Officiali in sua giurisdizione, che non „ abbia fatta la diligenza sopraddetta per due testimonj, ancorchè sieno singolari; perchè si verifichi la „ ricettazione, e pratica di detti delinquenti per altri testimonj.

Visus armatus quis in comitiva bannitorum numero quatuor, reus est poenae mortis naturalis; potest impune occidi, et forjudicari post quatuor dies.

Quinto. Perchè molti senza che abbiano fatto delitto alcuno, e perciò praticando per tutto liberamente, alle volte poi s' uniscono di comitiva con detti Banditi, armando per la Campagna con essi, facendo delitti, dipoi quando loro piace ritornando nelle loro Terre, confidati, che non si sappia essere andati in comitiva con detti Banditi, e da questo ne sono nate le grosse squadre di essi. E convenendo rimediare. „ Ordiniamo, e comandiamo, che ogni volta, che costerà leggittimamente, che „ ali

„ alcuna persona sia stata veduta armata con armi di fuoco in comitiva di Banditi, e delinquenti, e scorritori di campagna al numero di quattro, incorra *ipso facto* alla pena di morte naturale, e se gli possa abbreviar la forgiudica fra quattro giorni, e ritrovandosi in comitiva con detti Banditi al numero di quattro, si possa uccidere *impune*, ancorchè non fosse stato dichiarato forgiudicato per sentenza, e della testa di esso se ne possa indultare un altro Bandito, e delinquente.

Prohibet dare licentiam asportandi arma prohibita, ut latius. Concord. prag. de de armis.

Sesto. E perchè molti vanno armati, *etiam* d'archibusetti piccioli meno di tre palmi con tutto il teniere, pistoni, stiletti, smagliatori, e coltelli a fronda d'oliva, sotto diverse commissioni, come sono quelle, che si spediscono dal Tribunale della Regia Camera della Sommaria agli Arrendatori, e loro Sostituti della Regia Dogana di Foggia, l'Udienza Generale dell'Esercito, del Grand'Ammirante, Regio Monriero Maggiore, e altri Tribunali del Regno, sotto pretesto, che alle commissioni della Regia Camera della Sommaria in virtù di Capitolazioni fatte con gli Arrendatori, come ancora de' sopranominati Tribunali, possano portarsi detti archibusetti, pistoni, e altre armi di fuoco meno di tre palmi con tutto il teniere, smagliatori, stiletti, e coltelli a fronda d'oliva, e per essere questo abuso, e contra quello, che sta disposto per altre Prammatiche, e privilegj, concessi a' sopraddetti Tribunali, Perciò restando ferme tutte le Prammatiche fatte da' nostri Predecessori, tanto in materia dell'asportazione, come della detenzione in casa delle dette armi, colla presente Prammatica si ordina, che non possano detti Tribunali spedire commissioni, con permettersi l'asportazione delle sopraddette armi, *ut supra* nominate, e proibite, nè comprenderle per l'avvenire nelle capitolazioni, che si dovran fare per detta Regia Corte co' predetti Arrendatori, ed altri, e tutte le commissioni, che si troveranno spedite per lo passato a rispetto delle sopraddette armi proibite, come di sopra, s'intendano rivocate dalla pubblicazione della presente; e quei, che presumeranno di portare dette armi proibite dopo detta pubblicazione, incorrano *ipso facto* nelle pene contenute nelle Regie Prammatiche; ed in caso dopo la pubblicazione della presente Prammatica si desse licenze da' predetti Tribunali delle sopraddette armi proibite, le dichiariamo nulle, ed invalide, e gli Officiali, che le daranno, incorreranno alla pena di ducati 500. e di privazione d'officio *in facto*, oltra l'altre pene riserbate ad arbitrio di S.E., e della Regia Visita, dichiarando, che nella presente Prammatica si comprendono tutte, e quali si vogliano persone, di qualsivoglia grado, state, e condizione si sieno, e solo ne sono eccettuati i Capitani di campagna, Caporali, e Soldati, tanto del Regio Tribunale di Campagna, quanto delle Regie Udienze del Regno, quali attualmente stanno servendo la Regia Corte, e i Capitani di Giustizia di questa Fedelissima Città di Napoli, e loro Soldati, e gli Aguzzini ordinarj della Gran Corte della Vicaria, che effettivamente servono.

Poen. duc. 500. et privat. offic.

Prag. 51. et seq. de armis.

Settimo. E perchè nella Provincia di Terra di Lavoro, per la persecuzione, ed estirpazione de' Banditi, e Scorritori di Campagna, sono stabilite le squadre de' Soldati di Campagna,

Milites Campaneae assistant in locis repartitis.

gna, sotto la guida, e reggimento di Capitan Michele Ruiz, e Capitan Giulio Pizzola, quali squadre stanno sotto il comando del Commessario Generale di Campagna, d' inviarle dove la necessità richiede, e la detta Provincia loro paga il soldo, è cosa giusta, e conveniente, che ne senta il comodo, e che ogni ripartimento sia continuamente guardato da' soldati dello stesso ripartimento, per non essere offeso dall' invasione, e ladronecci de' malfattori. Perciò in virtù della presente „ Ordiniamo, e comandiamo al Magnifico Dante Olivadisio Commessario „ Generale di Campagna, ed agli altri suoi Successori, che *in futurum pro tempore* saranno, che facciano „ assistere i Soldati predetti di Campagna, e loro Caporali, e Capitani ne' ripartimenti stabiliti, acciocchè quei con ogni diligenza, ed accuratezza scorrano, e custodiscano il ripartimento designato. Però parendo al detto Commessario di Campagna per rinforzo d' un ripartimento mandare i Soldati dell' altro ripartimento, o che per alcuna necessità, o servigio da farsi dentro questa Fedelissima Città di Napoli, sia necessario trasportargli in Napoli, per lo tempo necessario, in tal caso possa distribuirgli, e comandarli, come gli parrà essere più spediente, e la necessità ricerca; e poi farli ritornare al loro destinato ripartimento, con aver da mandare al Delegato della Campagna ogni mese relazione de' servizi, che dette squadre di Campagna, e Caporali faranno, ed in che Terre, e Luoghi sono stati". Ottavo. Ed essendo stati informati, che non ostanti le rigide proibizioni, e pene corporali, e pecuniarie, imposte circa il portare dell' armi di fuoco dentro questa Fedelissima Città di Napoli, e per tutto il presente Regno, tuttavia non si cessa dall' asportazion di esse, con commettersi diversi delitti, ed omicidj, anzi di più si è ritrovata nuova invenzione circa il portar di tal sorta d' armi di fuoco per questa Città di Napoli, e suoi Borghi: facendo farsi nel mezzo della carrozza, ne' setti corrispondenti a' lati, e porte di esse, una cassetta vacua, che s' alza, e s' apre a gusto loro, che serve per setti a quei, che seggono nelle porte, e dentro dette cassette portano gran quantità di diverse sorta d' armi di fuoco, ed all' improvviso si ritrovano armati cinque, e sei, donde si può cagionare rovina, e morte di molti. Perciò volendo rimediare ad un disordine tanto pernicioso „ (ri- Concord. prag. 69. de armis.
„ vocando prima, ed annullando tutte, e quali si vogliano licenze, „ date così da Noi, come da tutti, „ e quali si vogliano Tribunali ed „ Officiali, in virtù della presente „ Prammatica, rinnovando prima, e „ confermando tutte le Prammatiche, „ e Bandi da Noi, e nostri Predecessori emanati circa il portar di „ ogni sorta d' armi, e le pene per „ tali asportazioni d' armi imposte: „ Volendo, che inviolabilmente s' osservino, e stiano nel loro vigore, „ ed efficacia, e si diano irremissibilmente le pene dovute) Al presen- Concord. prag. 72. 55. 58. de armis.
„ te vogliamo, ed ordiniamo, che, „ dal dì della pubblicazione della presente Prammatica, non sia persona di qualunque stato, grado, e „ condizione si sia, titolata, o non „ titolata, e così Nobile, come Ignobile, che presuma portar per dentro questa Fedelissima Città di „ Napoli, e suoi Borghi, carrozza „ collo predetta cassetta, così vacua, „ che si apre, e chiude, ma i detti

Non asportentur arma ignea prohibita intus Currus, sub poena.

„ setti di mezzo sieno massicci, e „ non vacui, a modo di cassetta, „ dove non si possa portare cosa ve„ runa, sotto pena a' padroni delle „ carrozze di ducati mille, e di con„ fiscarsi in beneficio del Regio Fi„ sco, *ipso facto*, *ipsoque jure*, la „ detta carrozza con tutt' i guarni„ menti, ed animali, che la porta„ no, e le persone, che ci vanno „ dentro, che non sono padroni del„ la carrozza, incorrano alla pena „ di ducati mille, e i cocchieri, che „ portano dette carrozze con dette cas„ sette, e i Maestri, che le fanno, in„ corrano alla pena di tre anni di galea, „ da eseguirsi subito, che *recto tra„ mite* sieno portati in galea senz'al„ tro decreto, ma basti solo la fla„ granza d' essere ritrovati, che con„ ducono la detta carrozza con simi„ li cassette, benchè non vi fossero „ armi di fuoco". Ed affinchè si estinguano le dette armi di fuoco, quanto sia possibile. „ Ordiniamo, „ e comandiamo, che niuno possa „ quelle fabbricare, o accomodare „ nel presente Regno, nè tampoco „ niuno Mercante, o Negoziante le „ possa far venire da fuora, nè te„ nere in sua casa, o bottega, sen„ za espressa licenza nostra per Col„ laterale, sotto pena di ducati mil„ le, e di tre anni di galea; Ed ab„ biamo ordinato, che tanto in que„ sta Fedelissima Città, quanto nel„ le Terre, e Città del Regno si „ destini quel numero, che sarà con„ veniente, e necessario, così per la „ fabbrica, come per l' accomodazio„ ne di dette armi, perchè si possa„ no dare ad accomodare alla genta „ di Corte; proibendo espressamente „ sotto l' istesse pene, che non pos„ sano dette armi, nè vendersi, nè „ accomodarsi da altre persone, che „ non saranno per servizio della Re„ gia Corte senza nostra espressa li„ cenza". Ed acciocchè venga a notizia di tutti; vogliamo, che la presente Prammatica si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, e per tutto il Regno, e se ne affigga copia ne' Regj Tribunali. *Datum Neap. die* 25. *mensis Julii* 1643. *El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta, Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vidit Catanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vidit Arcon Reg. Vidit Cappycius Latro Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, mandavit mihi Jo: Angelo Barilio. In Pragmatic. 2. fol. 85. a. terg. Pandolphus.*

Pœna triremis per triennium.

Nemo accomodet dictas armas, nec mercator invectas sub pœna duc. mille et triremis per triennium.

Die 25. Julii 1643. El Duque de Medina.

## PRAMMATICA XXIV.

PEr gl' Illust. nostri Predecessori sono state fatte diverse Prammatiche per estirpazione de' delinquenti, Banditi, e scorritori di campagna, protettori, e ricettatori di essi; ed avendo tenuta relazione, che il numero di detti delinquenti è molto cresciuto, e vanno inquietando il Regno in grandissimo disservizio di DIO, e della Giustizia, causandosi in gran parte dalla protezione, che hanno tenuto, e tengono di essi persone qualificate, ricettandogli ancor nelle loro Terre, e Luoghi; e considerandosi, che difficilmente si possono estinguere, se le dette persone potenti non lasciano la loro protezione, e ricettazione, ci è paruto perciò fare il presente Bando, disponendo l' infrascritte pene contra detti delinquenti, loro protettori, fautori, e ricettatori. Ordiniamo prima „ che niuna per„ sona di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sia, ardisca ricet„ tare, e fare da altri ricettare Ban„ diti, forgiudicati, o scorritori di „ cam-

Diversæ pœnantur ordinationes pro extirpatione exulum prag. 23. hoc tit. vide prag. 8. de receptator. Concord. prag. 25.

Receptatores, et fautores, bannitorum puniuntur pœna corporali, et pecuniaria, ut infra.

Concord. prag. 20 21. 26. § 1. et seq. de recept. Poena trir. et carcer. et duc. 6000. respective. Contra Barones, et Officiales, receptantes, vel fautores banitorum. Concord. prag. 23. sup. et alia tit. de recept.

„ campagna, nè tampoco somministrar loro vitto, provvedimento di „ vesti, armi, e munizione, nè in „ qualsivoglia modo praticate, pro„ teggere, e fomentare detti Bandi„ ti, forgiudicati, o altri, che in „ qualsivoglia modo scorressero, ar„ massero per la campagna, sotto pe„ na agl' Ignobili d' anni cinque di „ galea, e di due. 6000. ed a' No„ bili, di qualsivoglia stato, grado, „ e condizione si sieno, di ducati „ 6000. e di cinque anni di carceri „ in uno de' Castelli di questo Re„ gno, dichiarando per Noi, ed al„ tra a nostro arbitrio ".

Secondo. Perchè molti Baroni, e Feudatarj del Regno, d' alcun tempo in qua, non solo proteggono, ricettano, e fanno dà altri ricettare detti Banditi, forgiudicati, e scorritori di campagna, ma li raccolgono, e permettono, che stiano passeggiando, e liberamente abbiano il commercio dentro le loro Città, Terre, Castelli, senza darsi loro impedimento veruno, e tutto, perchè poi si servono degl' istessi delinquenti in farli fare a loro instanza altri delitti, ed eccessi; „ Ordiniamo, e comandia„ mo, che ciascheduna persona tito„ lata, e non titolata, di qualsivo„ glia stato, grado, e condizione si „ fosse, che ardisse raccogliere, e „ permettere, che detti Banditi, o „ forgiudicati, scorritori di campa„ gna, o delinquenti, passeggiassero, „ o abitassero dentro le loro Terre, „ e Feudi, o che loro dessero ajuto, „ e favore in qualsivoglia modo, o „ proteggessero, oltra le darte pene „ di ducati 6000. cinque anni di car„ cere, ed altra ad arbitrio nostro, „ incorra nella pena della sospensio„ ne della giurisdizione della Città, „ Terra, o Casale, dove si permet„ terà farsi tal disordine, per lo ter„ mine di cinque anni se gli debba „ sequestrare, con mandarsi gli Of„ ficiali per Noi dell' istesso modo, „ come si fa negli altri casi di se„ questro di Giuridizone; con dichia„ razione, che questo non s' intenda „ rispetto a que' Baroni, che non „ abitano nel Regno, nè per quei, „ che abiteranno 60. miglia discosto „ da' luoghi, dove detti Banditi pra„ ticassero, *ut supra*; In luogo de' „ quali si ordina, che il Governato„ re, Giudice, o altro, ch' eserciterà Giustizia in detto luogo, e commetterà le cose suddette, oltra del„ le suddette pene corporali, incorra „ nella pena di ducati 3000. e sia „ subito privato di detto Officio, ed „ inabilitato ad esercitarne altri, e „ l' istesso si debba osservare sotto „ l' istesse pene, rispetto agli Officiali delle Città, e Terre demaniali, e „ sia sufficiente pruova se per due „ testimonj sarà provato, che i det„ ti delinquenti Banditi, o scritto„ ri di campagna avessero abitato, „ praticato, e passeggiato nelle dette „ Terre Baronali, o demaniali più „ di due giorni.

Etiam poena ducat. 3000. et privat. officii

Probatio privilegiata.

Officiales, et Barones non sinant ultra duos dies adesse bannitos in locis eorum, sub poena, ut intus.

Terzo. Affinchè i' prédetti non possano scusarsi, che non abbiano saputo, che detti Banditi; e scorritori di campagna sieno stati ricettati in dette Terre più di due giorni; „ Si „ ordina, e comanda, che così detti „ Baroni, ed in loro assenza i loro „ Officiali, che amministrano giusti„ zia, come ancora i Governatori, „ Giudici, ed altri Officiali suddet„ ti, debbano tener particolar pen„ siere della qualità delle persone, „ che dimorano, *et in dies* entrano „ nell' abitato, e dove esercitano giu„ risdizione, ed investigare la quali„ tà di esse; ed avendo notizia, che „ sieno uomini delinquenti, e di ma„ la vita, o che armano, o abbiano

„ ar-

„ armato per la campagna, debbano
„ subito proccurare la loro carcera-
„ zione, ed andare in loro persecu-
„ zione, e proccurare averli nelle
„ mani; pigliando detti Officiali di-
„ ligente informazione contra detti
„ delinquenti, e quei, che somminis-
„ streranno, o avessero somministra-
„ to, ajutato, o ricettato detti delin-
„ quenti, o scorritori di campagna,
„ quale presa la debbano subito, al
„ più fral il termine di giorni sei, in-
„ viare alla Regia Udienza Provin-
„ ciale; ed essendo in Terra di La-
„ voro, al Commessario Generale di
„ Campagna, che *pro tempore* sarà,
„ con mandarne similmente avviso
„ al Reggente Soprantendente della
„ Campagna. Ed acciocchè detti Of-
„ ficiali procedano in questo con mag-
„ gior diligenza, s' ordina similmen-
„ te, che a chi farà detti servizj,
„ oltra che se ne terrà memoria di
„ avanzarsi a maggiori Officj, se-
„ guendo sentenza condannatoria di
„ pene pecuniarie, contra de' detti
„ ricettatori, o fautori, o che in
„ qualsivoglia modo avessero dato a-
„ juto a' detti Banditi, o scorritori
„ di Campagna, come di sopra; la
„ terza parte di detta pena vada a
„ beneficio di chi avrà pigliata la
„ detta informazione, e fatte le det-
„ te diligenze.

Officiales capientes informationem habent tertiam partem poenae.

Quarto. „ Che nella detta pena
„ incorrano i predetti Officiali, ch'
„ esercitano Giurisdizione, non solo
„ la prima volta, che saranno negli-
„ genti a pigliare le dette informa-
„ zioni, e fare dette diligenze, ma
„ ogni volta, che costerà legittima-
„ mente aver fatto detto mancamen-
„ to".

Domus extra Civitates in Campanea demoliuntur; ne banniti recipiantur ibi.

Quinto. „ E perchè sogliono detti
„ Banditi, forgiudicati, o scorritori di
„ Campagna ricettarsi in alcune case,
„ e luoghi in Campagna, e dentro de'
„ Boschi, ne' quali facendosi forti,
con grandissima difficoltà si possono
avere nelle mani; Per la presente
„ Ordiniamo, e comandiamo, che
„ dette case, e luoghi in campagna
„ d'ogni persona, di qualsivoglia
„ grado, e condizione si sieno, do-
„ ve saranno ricettati detti Banditi,
„ forgiudicati, o scorritori di Cam-
„ pagna, si debbano sfabbricare fino
„ al suolo, di modo che *in futurum*
„ non vi si possa fare mai abitazio-
„ ne per niun tempo".

Visi armati cum bannitis ad numerum quatuor, poena mortis puniuntur etiam quod non probetur deliquisse, et forjudicentur infra dies quatuor. Concord. prag. 6. et 7.

Sesto. Perchè molti, senza che abbiano fatto delitto, praticando per tutto liberamente, alle volte poi s' uniscono di comitiva con detti Banditi, armando per la campagna con essi facendo delitti; poi quando loro piace, ritornano nelle loro Terre, confidati, che non si sappia esser andati in comitiva con detti Banditi, e da questo ne sono nate le grosse squadre di essi. E convenendo rimediare
„ Ordiniamo similmente, che ogni
„ volta, che costerà legittimamente,
„ che alcuna persona sia stata veduta
„ armata con armi di fuoco in co-
„ mitiva di Banditi, forgiudicati,
„ *seu* scorritori di campagna, al nu-
„ mero di quattro, incorra *ipso fa-*
„ *cto* alla pena di morte naturale, e
„ se gli possa abbreviare la forgiudi-
„ ca fra quattro giorni, e ritrovan-
„ dosi in comitiva con detti Bandi-
„ ti, *seu* scorritori di campagna al
„ numero di quattro, si possa ucci-
„ dere *impune*, ancorchè non fosse
„ dichiarato forgiudicato per senten-
„ za; le quali pene ordiniamo, e co-
„ mandiamo, che si eseguano con
„ ogni puntualità, e vigore irremisi-
„ bilmente contra ciascuno, di qual-
„ sivoglia grado, stato, e condizione
„ si sia, *citra* però *praejudicium* delle
„ pene incorse fin oggi".

E convenendo, per tutte le strade,

e mez-

Indultus conceditur bannito occidenti bannitum, ut intus.

e mezzi possibili, di proccurare l'estirpazione di detti Banditi, in virtù del presente Bando „ Concediamo „ indulto, ed aggraziamo d'ogni delitto, e forgiudica, *etiam* che non tenessero remissione delle parti, „ ciascheduno Bandito, che ucciderà, „ o presenterà vivo, o morto, un „ altro Bandito di sua comitiva, o „ d'altra, che si possano indultare „ testa per testa; ed uccidendo uno „ de' Capi de' Banditi, se ne possano „ indultare due, che non sieno Capi „ di Banditi, però uccidendo un Capo di Banditi, un altro Capo, si „ possa esso, ed un altro compagno, „ semplice Bandito, indultare.

„ *Item*, se un Capo di Banditi di „ una squadra ucciderà un altro Capo di altra squadra, se ne possa „ indultare il detto Capo, che farà „ il servizio, con altri tre semplici „ Banditi, che saranno partecipi, e „ coadjutori al servizio; e non essendo partecipi al servizio, se li „ possa eleggere di qualunque comitiva di Banditi.

„ *Item*, se un Capo di Banditi di „ una squadra ucciderà, o darà morto, o vivo, un altro Capo dell' „ istessa sua comitiva, in tal caso „ se ne possa, e resti indultato esso „ Capo interfettore, e due altri semplici Banditi, che saranno partecipi a fare il servizio, tanto se saranno di sua comitiva, quanto di „ ogni altra, e se non saranno partecipi, o coadjutori, se ne possa „ eleggere due di qualsivoglia comitiva di Banditi, quali restino indultati, ed aggraziati, *ut supra*.

„ *Item*, se un Bandito di una squadra, che non sarà Capo, ucciderà „ uno de' Capi dell' altre squadre, in „ tal caso si possa indultare, e resti „ indultato egli, e tre altri partecipi, „ e coadjutori al servizio; e non essendo partecipi, se li possa eleggere di qualsivoglia comitiva di „ Banditi.

„ *Item*, se un Bandito di una squadra ucciderà un altro Capo dell' „ istessa sua squadra, in tal caso si „ possa indultare esso, e due altri „ partecipi, e coadjutori al servizio; „ e non essendo partecipi, o coadjutori, se li possa eleggere a sua elezione d'ogni altra comitiva di „ Banditi.

„ *Item*, se un bandito di una squadra, che non sarà Capo, ucciderà „ un altro dell' altre squadre, se ne „ possa indultare esso, ed un altro „ partecipe al servizio, e non essendo partecipe, se lo elegga a suo „ modo di qualunque comitiva si sia; „ ma uccidendo uno dell'istessa sua „ squadra, si possa indultare testa „ per testa. E per maggiore osservanza delle cose suddette, riserbiamo a Noi il dichiarare ne' casi, „ che occorreranno, quali pene s' avranno da eseguire, se quelle imposte nelle Prammatiche de' nostri „ Predecessori, o quelle imposte da „ Noi nel presente Bando."

Ed acciocchè venga alla notizia di tutti, abbiamo fatto fare il presente Bando, incaricando l'osservanza di esso a tutti gli Officiali, e Tribunali del presente Regno, a' quali ordiniamo, che giornalmente ci debbano dare avviso delle diligenze, che per essi si faranno, e degli effetti che seguissero, e che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli, e per tutto il presente Regno, affiggendosene copia *in valvis* de' Regj Tribunali, e nelle Provincie, nelle Regie Udienze. *Datum Neap. die 19. mensis Maii 1644. El Almirante. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Regens. Vidit Caſanate Reg. Vid. Sanfelice Reg.* Vi-

Die 19. Maji 1644. El Almirante

*Vidit Capyc. Latro Reg. Vidit Salamanca Reg. Barilius Secret. In Bannorum 1. fol. 3. Pandolphus.*

## PRAMMATICA XXV.

Provisio super extirpatione banniorum.

SEbbene dalle provvisioni di nostro ordine fatte nel principio del nostro governo per l'estirpazione delle numerose squadre de' Banditi, che infestavano questo Regno, e 'l pubblico commercio, commettendo omicidj, furti, sacrilegj, ricatti, incendj, ed ogni altro enorme delitto, senza timor di DIO, e della Giustizia, sono risultati in gran parte gli effetti da Noi considerati per la pubblica quiete di questi fedelissimi Vassalli di Sua Maestà con l'estirpazione di molte di dette comitive in questa Provincia di Terra di Lavoro, ed in altre del Regno; nientedimeno in quella di Principato Citra sono ancora rimaste in piedi altre comitive, delle quali sono Capi Alessandro di Buono di S. Mauro: Marco, ed Onofrio Fasano del Casale del Ceraso, del Vallo di Novi: Orazio di Caro della Rocca Gloriosa: Giuseppe Catella, e Gio: Antonio di Lisa di Sessano: Carlo Cava, *alias* Tattone d'Eboli: ed Angelo Fasulo d'Altavilla: i quali continuando a commettere nuovi, ed enormi delitti, tengono affatto impedito il commercio in quella Provincia; E desiderando Noi ridurre tutto questo Fedelissimo Regno ad uniforme, ed universal quiete; per tutt'i mezzi possibili, abbiamo dati diversi ordini, e fatte molte provvisioni, per sanar questa parte, che solamente ne rimane infetta, alle quali per maggior'efficacia, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente aggiungere le contenute nel presente Bando.

*In primis* (,, confermando tutti gli ,, altri Bandi emanati, tanto di nostro ordine, quanto degl' Illust. Viceré nostri Predecessori, contra de' ricettatori, e fautori de' Banditi, e particolarmente il Bando di nuovo emanato sotto i 19. del passato mese di Maggio di quest'anno) ,, Dichiariamo, che tutto il disposto ,, in essi debba restar fermo, ed eseguirsi irremisibilmente contra i ,, trasgressori, in quanto però al presente non contraudicano. Prag. 24.

Secondo. In conformità del Bando emanato dall' Illustre Conte d'Olivares nostro Predecessore sotto i 10. di Marzo del 1597. ,, Ordiniamo, e ,, comandiamo, che tanto i suddetti ,, Capi, quanto qualsivoglia loro compagno, che sia andato, o vada in ,, comitiva loro armando per la campagna, commettendo delitti, debbano fra il termine di giorni dieci, dopo la pubblicazione del presente Bando, comparire, e presentarsi personalmente avanti lo Spettabile Preside di detta Provincia, o pure nel Tribunale della Regia ,, Udienza, a stare a ragione de' delitti, che da essi si suppongono ,, commessi; e non comparendo, elasso il termine predetto, sieno tenuti, trattati, e riputati *ipso jure*, ,, come veri forgiudicati per sentenza, e possano essere ammazzati *impune*, non ostante che non sia elasso il circolo dell' anno, conforme per la Costituzione del Regno ,, sta prefisso, alla quale per lo tenor del presente *ex nostra certa scientia* in questo caso, *quatenus opus fit*, espressamente dispensiamo. Prag. 15.

Terzo. Sebbene per la Prammatica dell' Illustre Duca di Medina, sotto il dì 15. di Gennajo del 1643. furono ordinate alcune provvisioni contra de' detti Orazio di Caro, Mar- Prag. 2

co, ed Onofrio Fasano, ed Alessandro di Buono; nientedimeno l' esperienza ha mostrato, che non sono state bastanti ad estinguergli; Onde abbiamo risoluto di far le seguenti più efficaci, tanto contra i detti, quanto contra i prenominati Angelo Fasulo, Carlo Tattone, Giuseppe Castella, e Gio: Antonio de Lisa, sperando, che per mezzo di quelle, e della buona diligenza de' Ministri, a' quali sta incaricata la loro persecuzione, ne abbia da seguir l' effetto, e particolarmente per mezzo dello sfratto de' loro parenti; Perciò „ Ordiniamo, e comandiamo a' parenti, „ *usque ad quartum gradum inclusive*, „ così maschi, come femmine de' „ detti, riserbati però i figliuoli, e „ figliuole da quattordici anni a basso, ed i vecchi sessagenarj, che „ fra il termine di giorni dieci, decorrendi dopo la pubblicazione del „ presente Bando, debbano dare in „ mano della Regia Corte vivi, o „ morti detti fuorusciti, ciascheduno „ quel che gli spetta per ragion del „ parentado; altrimenti debbano sfrattare da' luoghi, dove abitano, e da „ tutta la Provincia di Principato „ Citra, e conferirsi ne' luoghi, che „ saranno destinati dallo Spettabile „ Preside di essa, o da altro Ministro, a chi sarà incaricata la loro „ persecuzione, e da' detti luoghi non „ debbano partirsi, nè ritornare nelle „ loro Patrie, senza nostra licenza „ *in scriptis*, sotto pena agli nomini, „ e donne Nobili di cinque anni di „ relegazione, o d' altrettanti di carcere a nostro arbittio, ed agl' Ignobili di cinque anni di galea, „ ed alle donne della frusta.

Conjurati bannitorum usque ad quartum gradum exfrahent modo, ut intus.

Poena relegationis, et triennium per quinquennium.

Quarto. „ Oltra dello sfratto predetto, ordiniamo, e comandiamo, „ che commettendosi tanto da' suddetti Capi, quanto da ogni altro del- „ le loro comitive, ricatti di qual- „ sivoglia somma, incendj di case, „ masserie, vittovaglie, o taglieranno vigne, o ammazzeranno animali di qualsivoglia specie, i loro parenti nel suddetto grado sieno obligati, e debbano subito di loro „ proprj danari, e beni, restituire „ alle persone, che avranno patito il „ danno interamente; ed essendo difficoltà nel pagamento, e restituzione predetta, ordiniamo, che le „ robe, e facoltà de' detti parenti si „ vendano *candela attenſa*.

Consanguinei bannitorum tenentur restituere, et solvere receptum extorum a bannitis. Vide pragm. 14. 26. §. 4.

Quinto. „ Ordiniamo, e comandiamo, che i figliuoli, e fratelli „ carnali de' suddetti Capi, e loro „ compagni, non possano, nè debbano godere nelle loro Patrie, nè in „ altro luogo, offici, dignità, nè onore alcuno, e che i pesi così d' „ alloggiamenti, come di qualsivoglia altra cosa, si debbano primieramente ripartire a' detti figliuoli, „ e fratelli carnali di quegli, in quanto le sostanze loro potranno comportare; Ordinando a' Capitani, „ Sindaco, ed Eletti delle Terre predette, dove faranno il loro incolato, che così lo debbano eseguire, „ eccetto però se per diligenza de' „ detti figliuoli, e fratelli carnali, „ i detti delinquenti perverranno in „ potere della Regia Corte, vivi, o „ morti; nel qual caso vogliamo, „ che sieno abilitati agli onori predetti, e trattati ne' pesi, come gli „ altri cittadini.

Concord. prag. 12. §. 4. 26 §. 1.

Sesto. „ Confermando per lo „ presente il suddetto Bando dell' Illustre Conte d' Olivares) Ordiniamo, e comandiamo, che tutte quelle persone, di qualsivoglia stato, „ grado, e condizione si sieno, che „ porteranno ambasciate, lettere, biglietti, e polizze di ricatto scientemente, o pure porteranno il da- „ na-

Portantes minucium, seu literas recaptus puniuntur poena mortis. Concord. prag. 15. 16. 26. §. 6. et 28. ubi augetur, etiam si effectus non sit consumatum.

„ naro, o altro per conto di detti „ ricatti, s' intendano essere incorse „ nella pena di morte naturale, o di „ relegazione in vita a' Nobili, e di „ galea in vita agl' Ignobili, a nostro arbitrio riserbato.

Settimo. „ Dichiariamo per lo presente, che ciascheduno Bandito, che „ presenterà morto; o vivo un altro „ Bandito di sua comitiva, o altra „ delle suddette, s' intenda indultato, „ ed aggraziato da ogni delitto, e „ forgiudica, *etiam*, che non tenessero remissione di parte, eccetto però se fosse inquisito *de crimine laesae Majestatis Divinae, vel humanae*, vizio nefando, o falsa moneta; E se uno de' Banditi di dette comitive presenterà vivo, o morto uno de' suddetti Capi, ancorchè non sia della sua comitiva, vogliamo, che s' intenda indultato, ed aggraziato esso, e tre altri compagni a sua elezione, ancorchè non fossero intervenuti al servigio, o pure goda della nomina di tre altri Banditi di qualsivoglia di dette comitive.

„ *Item*, se uno de' detti Capi presenterà vivo, o morto un altro Capo delle suddette comitive s' intenda indultato esso, e tre altri Banditi semplici nella forma suddetta, o pure goda della nomina di tre delinquenti, ancorchè non sieno Banditi.

„ *Item*, se un delinquente, che non sia bandito, ancorchè sia forgiudicato per qualsivoglia delitto (eccettuati però i sopra riserbati) presenterà in potere della Corte vivo, o morto uno de' suddetti Capi, s' intenda indultato esso, ed un altro delinquente a sua nomina, ed elezione, ancorchè non tenessero remissione di parte.

„ E se presenterà un Bandito, o „ compagno effettivo de' Capi suddetti, vogliamo, che s' intenda indultato per la persona sua *tantum*; e presentando più d' uno di detti Banditi, vogliamo, che per ognuno goda la nomina d' un altro delinquente, testa per testa; E se uno, che non sia delinquente, nè inquisito, presenterà vivo, o morto uno de' suddetti Capi, vogliamo, che possa nominare due Banditi, o delinquenti, ancorchè sieno forgiudicati; e se ne presenterà più, vogliamo, che per ognuno goda due nomine nella forma suddetta.

„ E se presenterà uno, o più Banditi de' compagni suddetti, vogliamo, che per ognuno possa nominare un delinquente per lo beneficio del detto Indulto.

Ottavo. „ Ordiniamo, e comandiamo, che, oltra i detti premj d' Indulto, e nomine a qualsivoglia delle persone suddette, che presenterà qualsivoglia di detti Capi vivo, o morto, gli si debbano subito pagare ducati 400., e presentando qualsivoglia compagno effettivo delle dette comitive ducati 100. per ciascheduna testa, delle robe di quei, che gli avranno ricettati, alimentati, protetti, e favoriti, purchè di questo ne sieno inquisiti, e non potendosi pagar da loro, si debbano pagare da' parenti più facoltosi, e delle loro robe, e beni.

Concéditur praemium occidentibus bannitos.

Nono. „ Vogliamo, e dichiariamo, che di tutt' i suddetti premj così pecuniarj, come d' Indulti, e nomine, debbano godere, *etiam* gente di Corte, e stipendiarj, acciocchè con maggiore animo attendano all' estirpazione de' delinquenti.

Decimo. „ Ordiniamo, e comandiamo, che niun Marinaro, Feluchiere, Barcajuolo, Padrone di vascello, o altro, ardisca, e presuma „ d' im-

Prohibet Nautis conducere bannitos sub poena.

„ d' imbarcare, e fare imbarcare niu-
„ no di detti Capi, nè altro Bandi-
„ to di loro comitiva, sotto pena di
„ dieci anni di galea.

Detentores bonorum, et pecuniae banniторum revelent modo, ut intra, sub poena. Concord. prag. 26. §. 11.

Undecimo. „ E perchè intendia-
„ mo, che da' detti Banditi si sieno
„ date a conservare in potere di di-
„ versi particolari molte somme di
„ danari, mobili, vittovaglie, ed al-
„ tre cose commestibili, pervenute
„ ad essi da' ricatti, e furti, che han-
„ no commessi; Ordiniamo, e co-
„ mandiamo a tutti i detentori di quel-
„ le, che fra il termine di giorni
„ quattro dopo la pubblicazione del
„ presente Bando, le debbano mani-
„ festare, e rivelare *in scriptis* avan-
„ ti lo Spettabile Preside della Pro-
„ vincia, o nella Regia Udienza,
„ senza restituirle a' suddetti Banditi,
„ o ad altra persona, ma tenerle a
„ disposizione de' detti Ministri, per
„ restituirle alle parti interessate, sot-
„ to pena di cinque anni di relega-
„ zione, e di ducati mille a' Nobili,
„ e di cinque anni di galea agl' Igno-
„ bili. Vogliamo però, che la detta
„ restituzione alla parte interessata,
„ e ad altra persona non se ne deb-
„ ba fare, senza nostra licenza *in*
„ *scriptis* per Collaterale precedente
„ relazione de' detti Ministri.

Poena relegationis per quinquennium aut ducat. 3000. et triremium respective.

Duodecimo. „ E perchè intendia-
„ mo, che i detti Banditi sono fo-
„ mentati, e protetti, alimentati, e
„ favoriti da diverse Persone Eccle-
„ siastiche, contra la santa mente di
„ Sua Santità, e zelo, che tiene del
„ beneficio de' Popoli; Ordiniamo, e
„ comandiamo a' detti Ministri, che
„ con ogni esquisita diligenza si deb-
„ bano informare della verità, con
„ farcene distinta relazione, accioc-
„ chè da Noi si facciano appresso la
„ Santità Sua, e suoi Ministri, l' i-
„ stanze necessarie per gastigo dei
„ colpati ".

Ministri se informent de Ecclesiasticis Protectoribus, et referant S. E. Concord. prag. seq.

Ordiniamo, e comandiamo tanto allo Spettabile Preside della detta Provincia, e Regia Udienza, quanto ad ogni altro Ministro, a chi possa toccare, che tengano particolar cura, e pensiero della puntuale osservanza, ed esecuzione del presente Bando, dando avviso a Noi, ed al Consigliere D. Francesco Merlino, Presidente della Regia Camera, Segretario di questo Regno, e Soprantendente della Campagna, di quanto occorrerà nella materia. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti. *Datum Neap. die primo Decembris 1644. El Almirante. Vidit Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Sanfel. Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Vid. Salamanca Reg. Don Franciscus Merlinus Secret. Pandolphus.*

Die 1. Dec. 1644. El Almirante.

## PRAMMATICA XXVI.

Multa statuta pro extirpatione bannitorum.

AVendo Noi fin dal principio del nostro governo, non meno per l' obbligo del nostro carico, che per lo desiderio, che abbiamo di sollevare, quanto sia possibile, da ogni oppressione questi fedelissimi Vassalli di S. M. applicato l' animo all' estirpazione delle numerose squadre de' Banditi, e delinquenti, che infestavano questo Regno, e per la DIO grazia conseguito l' intento; nientedimeno è venuto a nostra notizia, che dalla Città di Benevento sono uscite nuove squadre di simili delinquenti, che senza timor di DIO, e della Giustizia, nè considerando l' infelice fine, che hanno fatto gli altri, non cessano giornalmente di commettere omicidj, furti, ricatti, e altri enormi delitti; Capi de' quali delinquenti sono: Anello Montefuscolo dell' Ospedaletto; Giacomo di Filippo di Val-

lata; Piero de Pastena di Gifuni, Giovan Batista de Mitio di Cervinara, e Ottavio Rea *alias* Zulfo di Mugnano; Ed acciocchè questi co' loro compagni ricevano il meritato gastigo, se non si risolveranno di ridursi al ben vivere, servendo la Regia Corte; Oltra delle provvisioni particolari da Noi fatte, mediante i buoni ordini dati sopra di ciò, agli Illustri Presidi delle Provincie, e al Magnifico Commessario Generale di Campagna, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, aggiungere le contenute nel presente Bando, „ *omni tempore valituro*.

„ *In primis*, perchè cresce maggiormente la colpa nutrita da' favori, „ confermando tutti gli altri Bandi „ emanati, tanto di nostro ordine, „ quanto dell' Ill. Vicerè nostri predecessori, contra de' ricettatori, e „ fautori de' Banditi, e particolarmente il Bando di nuovo emanato sotto i 19. del passato mese di Maggio del 1644. Vogliamo, che tutto „ il disposto in essi debba restar fermo, ed eseguirsi irremisibilmente „ contra i trasgressori, in quanto però al presente non contraddicano". Prag. 39. 44.

Secondo. In conformità del Bando emanato dall' Illustre Conte d' Olivares nostro Predecessore sotto i 10. di Marzo del 1597. „ Ordiniamo, e comandiamo, che tanto i suddetti Capi, quanto qualsivoglia loro compagno, che sia andato, o vada in „ comitiva loro, armando per la campagna, commettendo delitti, debbano fra il termine di giorni dieci, dopo la pubblicazione del presente Bando, comparire, e presentarsi personalmente avanti lo Spettabile Preside di detta Provincia, o pure nel Tribunale della Regia „ Udienza a stare a ragione de' delitti, che da essi si suppongono commessi, e non comparendo, elasso il termine predetto, sieno tenuti, trattati, e riputati *ipso jure*, come veri forgiudicati per sentenza, e possano essere ammazzati *impune*, non ostante che non sia elasso il circolo dell' anno, conforme per la Costituzione del Regno sta prefisso, alla quale per lo tenor del presente *ex nostra scientia* in questo caso, *quatenus opus sit*, espressamente dispensiamo. Prag. 33.

Terzo. „ Ordiniamo, e comandiamo a' parenti de' suddetti Capi, e ciascuno di loro *usque ad quartum gradum inclusive*, così maschi, come femmine de' detti, riserbati però i figliuoli, e figliuole da 14. anni a basso, e i vecchi sessagenarj, che fra il termine di giorni dieci, decorrendi dopo la pubblicazione del presente Bando debbano dare in mano della Regia Corte vivi, o morti detti fuorusciti, ciascheduno quel che gli spetta per ragion del parentado; altrimenti debbano sfrattare da' luoghi dove abitano, e da tutta la Provincia di Principato Ultra, e conferirsi ne' luoghi, che saranno destinati dallo Spettabile Preside di essa, o da altro Ministro, a chi sarà incaricata la loro persecuzione, e da' detti luoghi non debbano partirsi, nè ritornare nelle loro Patrie, senza nostra licenza *in scriptis*, sotto pena agli uomini, e donne Nobili di cinque anni di relegazione, o d' altrettanti di carcere a nostro arbirrio, ed agl' Ignobili di cinque anni di galea, ed alle donne di frusta. Extrahent conjuncti, usq. ad quartum gradum. Concord. prag. 9. et alias.

Quarto. „ Oltra dello sfratto predetto, ordiniamo, e comandiamo, che commettendosi tanto da' suddetti Capi, quanto da ogni altro delle loro comitive, ricatti di „ qual- Concord. prag. 14. et 24. §. 4.

„ qualsivoglia somma, incendj di ca-
„ se, masserie, vittuaglie, o taglie-
„ ranno vigne, o ammazzeranno ani-
„ mali di qualsivoglia specie, i loro
„ parenti nel suddetto grado sieno
„ obbligati, e debbano subito di lo-
„ ro propri danari, e beni restituire
„ alle persone, che avranno patito
„ il danno interamente; ed essendo
„ difficoltà nel pagamento, e restitu-
„ zione predetta, ordiniamo, che le
„ robe, e facoltà de' detti parenti,
„ si vendano *candela accensa*.

Concord. prag. 25. §. 5. Quinto. „ Ordiniamo, e comandiamo, che i figliuoli, e fratelli „ carnali de' suddetti Capi, e loro „ compagni, non possano, nè debbano godere nelle loro Patrie, nè „ in altro luogo; offici, dignità, nè „ onore alcuno, e che i pesi così di „ alloggiamenti, come di qualsivoglia altra cosa si debbano primieramente ripartire a' detti figliuoli, „ e fratelli carnali di quei, che in „ quanto alle sostanze loro potranno „ comportare, Ordinando a' Capitani, „ Sindaco, ed Eletti delle Terre predette, dove faranno il loro incolato, che così lo debbano eseguire, „ eccetto però se per diligenza dei „ detti figliuoli, e fratelli carnali i „ detti delinquenti perverranno in potere della Regia Corte, vivi, o „ morti, nel qual caso vogliamo, „ che sieno abilitati agli onori predetti, e trattati ne' pesi, come gli „ altri cittadini.

Sesto. „ (Confermando per lo „ presente il suddetto Bando dell' „ Ill. Conte d'Olivares) Ordiniamo, „ e comandiamo, che tutte quelle „ persone, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, che porteranno ambasciate, lettere, biglietti, e polizze di ricatto scientemente, o pure porteranno il danajo, o altro per conto di detti „ ricatti, s' intendano essere incorse „ nella pena di morte naturale, o di „ relegazione in vita a' Nobili, e di „ galea in vita agl' Ignobili, a nostro arbitrio riserbato.

Settimo. „ Dichiariamo per lo „ presente, che ciaschedun Bandito „ presenterà o vivo, o morto un altro Bandito di sua comitiva, o altra delle suddette, s' intenda indultato, e aggraziato da ogni delitto, e forgiudica, *etiam* che non tenessero remissione di parte; eccetto però se fosse inquisito *de crimine laesae Majestatis Divinae, vel humanae*, vizio nefando, o falsa moneta. E se uno de' Banditi di „ dette comitive presenterà vivo, o „ morto uno de' suddetti Capi, ancorchè non sia della sua comitiva, „ vogliamo, che s' intenda indultato, „ e aggraziato esso, e tre altri compagni a sua elezione, ancorchè non „ fossero intervenuti al servigio, o „ pure goda della nomina di tre altri „ Banditi di qualsivoglia di dette comitive.

Prag. 25. §. 6. et ibi apostilla, et 28. ubi augetur etiamsi effectus non sit consumatus.

„ *Item*, se uno de' detti Capi presenterà vivo, o morto un altro „ Capo delle suddette comitive, s' intenda indultato esso, e tre altri „ Banditi semplici nella forma suddetta, o pure goda della nomina „ di tre delinquenti, ancorchè non „ sieno Banditi.

„ *Item*, se un delinquente, che „ non sia Bandito, ancorchè sia forgiudicato per qualsivoglia delitto „ (eccettuati però i sopra riserbati) „ presenterà in potere della Corte „ vivo, o morto, uno de' suddetti „ Capi, s' intenda indultato esso, e „ un altro delinquente a sua nomina, „ ed elezione, ancorchè non tenessero remissione di parte.

„ E se presenterà un Bandito, o „ compagno effettivo de' Capi sudet-

„ ti,

„ ti, vogliamo, che s'intenda indul-
„ tato per la persona sua *tantum*; e
„ presentando più d'uno di detti Ban-
„ diti, vogliamo, che per ognuno
„ goda la nomina d'un altro delin-
„ quente, testa per testa; E se uno,
„ che non sia delinquente, nè inqui-
„ sito, presenterà vivo, o morto uno
„ de' suddetti Capi, vogliamo, che
„ possa nominare due Banditi, o de-
„ linquenti, ancorchè sieno forgiudi-
„ cati; e se ne presenterà più, vo-
„ gliamo, che per ognuno goda due
„ nomine nella forma suddetta.

„ E se presenterà uno, o più Ban-
„ diti de' compagni suddetti, voglia-
„ mo, che per ognuno possa nomi-
„ nare un delinquente per lo benefi-
„ cio del detto Indulto.

Ottavo. „ Ordiniamo, e coman-
„ diamo, che, oltra i detti premj
„ d'Indulti, e nomine a qualsivo-
„ glia delle persone suddette, che
„ presenterà qualsivoglia di detti Ca-
„ pi vivo, o morto, gli si debbano
„ subito pagare duc. 400., e presen-
„ tando qualsivoglia compagno effet-
„ tivo delle dette comitive, ducati
„ 100. per ciascheduna testa, delle
„ robe di quei, che gli avranno ri-
„ cettati, alimentati, protetti, e fa-
„ voriti, purchè di questo ne sieno
„ inquisiti, e non potendosi pagar da
„ loro, si debbano pagare da' parenti
„ più facoltosi, e delle loro robe, e
„ beni.

Nono. „ Vogliamo, e dichiaria-
„ mo, che di tutt' i suddetti premj,
„ così pecuniarj, come d'Indulti, e
„ nomine, debbano godere, *etiam* gen-
„ ti di Corte, e stipendiarj, acciocchè con maggior animo attendano
„ all'estirpazione de' delinquenti.

Decimo. „ Ordiniamo, e coman-
„ diamo, che niun Marinaro, Felu-
„ chiere, Barcajuolo, Padrone di va-
„ scello, o altro, ardisca, e presuma
„ d'imbarcare, o far imbarcare niu-
„ no di detti Capi, nè altro Bandi-
„ to di loro comitiva, sotto pena di
„ dieci anni di galea.

Undecimo. „ E perchè intendia- Concord. prag. 25. §. 11.
„ mo, che da' detti Banditi ai seno
„ date a conservare in potere di di-
„ versi particolari molte somme di
„ danari, mobili, vittovaglie, ed al-
„ tri commestibili, pervenute ad es-
„ si da' ricatti, e furti, che hanno
„ commesso; Ordiniamo, e coman-
„ diamo a tutt' i detentori di quelle,
„ che fra il termine di giorni quat-
„ tro dopo la pubblicazione del pre-
„ sente Bando, le debbano manifes-
„ stare, e rivelare *in scriptis* avanti
„ lo Spettabile Preside della Provin-
„ cia, o alla Regia Udienza, senza
„ restituirle a' suddetti Banditi, o ad
„ altra persona; ma tenerle a dispo-
„ sizione de' detti Ministri, per re-
„ stituirle alle parti interessate, sot-
„ to pena di cinque anni di relega-
„ zione, e di ducati mille a' Nobili,
„ e di cinque anni di galea agl' I-
„ gnobili. Vogliamo però, che la Poena relegat. duc. 1000. et triem.
„ detta restituzione alle parti interes-
„ sate, e ad altra persona non si
„ debba fare, senza nostra licenza *in*
„ *scriptis* per Collaterale precedente
„ relazione de' detti Ministri.

Duodecimo. „ E perchè intendia- Concord. prag. 25. §. 12.
„ mo, che i detti Banditi sono fo-
„ mentati, e protetti, alimentati, e
„ favoriti da diverse persone Eccle-
„ siastiche, contra la santa mente di
„ Sua Santità, e 'l zelo, che tiene
„ del beneficio de' Popoli; Ordinia-
„ mo, e comandiamo a' detti Mini-
„ stri, che con ogni esquisita dili-
„ genza si debbano informare della
„ verità, con farcene distinta rela-
„ zione, acciocchè da Noi si faccia-
„ no appresso la Santità Sua, e suoi
„ Ministri, le istanze necessarie, per
„ gastigo de' colpati.

Or.

Ordiniamo, e comandiamo, tanto allo Spettabile Presidè della detta Provincia, e Regia Udienza, quanto ad ogni altro Ministro, a chi possa toccare, che tengano particolar cura, e pensiero della puntuale osservanza, ed esecuzione del presente Bando, dando avviso a Noi, ed all' infrascritto Spettabile D. Francesco Merlino del Consiglio Collaterale di S. M. Reggente della Regia Cancelleria, e Soprantendente della Campagna di quanto occorrerà nella materia. Ed acciocchè venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti; *Dat. Neap. die 30. Junii 1645. El Almirante. Vid. Brancia Reg. Vidit Zufia Reg. Vid. Cafanate Reg. Vidit Sanfel. Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Vidit Salamanca Reg. D. Franciſcus Merlinus Reg. Donatus Coppula Secret. In Bannorum 1. fol. . . . Pandolphus.*

Die 30. Iunii 1645. El Almirante.

## PRAMMATICA XXVII.

Extorquentes remissiones per vim, et eorum fautores, et in quorum beneficium vergunt, puniuntur poena mortis, et probationes privilegiantur, ac tempus forjudicationis bannitorum. Concord. prag. 9. 12. 14. 19. ubi augetur poena.

PEr esperienza si è veduto, che la principal causa de' delitti commessi, e che giornalmente si commettono in infinito numero tanto dentro questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, come in tutto il presente Regno, è stata, ed è la certezza, che hanno tenuta, e tengono i delinquenti di ottenere le remissioni delle parti offese, e con quelle poi si rende loro più facile ottener composizioni, grazie, accordi, o commutazioni delle pene; E perchè ci è venuto a notizia, che per maggiormente conseguire detto loro intento, molti han procurato servirsi di mezzi stravaganti coll' autorità, e potenza di persone poderose, avendo forzati, e violentati i poveri querelanti, e parti offese a far dette remissioni, i quali vedendosi in pericolo evidente di perder la vita, o le robe, sono concorsi forzosamente a farle, e i delitti sono rimasti impuniti, e senza il dovuto gastigo, con tanto mal esempio, e i detti delinquenti hanno pigliato maggior animo di commetterne degli altri; e se bene per la Regia Prammatica spedita a' 27. di Marzo del 1563. sotto il tit. *De capientib. homines per vim* sta imposta pena di morte naturale a quei, ch' estorqueranno dette remissioni per forza, ed a questo fine per diverse Prammatiche ata ordinato, che l' atto di dette remissioni si abbia da fare nel Palazzo della Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze del Regno, ed avanti i Giudici ordinarj de' luoghi, dove abitano, e riseggono le parti querelanti, ed offese, e che si ricevano da' Mastri d' Atti *in capite*, e non da' loro Scrivani, acciocchè detto atto di remissione sia libero, ed a disposizione volontaria di dette parti, e non con mezzi fraudolenti, e forzosi; e vedendo, che il detto male è cresciuto, e che detta cautela non è bastante ad impedire dette violenze; Volendo Noi porre rimedio al detto inconveniente, acciocchè da oggi in avanti non succeda, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, colla quale „ (confermando la detta precalen- „ data Prammatica 1. *De capient. homin.* „ *per vim*, che tratta di questa mate- „ ria, e tutte l'altre sopra ciò fatte, e „ quanto in quelle si contiene, *citra* „ *praejudicium* delle pene incorse) Or- „ diniamo, e comandiamo di più, che „ tutte quelle persone, di qualsivo- „ glia stato, grado, e condizione si „ sieno, tanto dentro questa Fedelis- „ sima Città di Napoli, suoi Bor- „ ghi, e Casali, quanto ancora in „ tutto il presente Regno, le quali, „ dal-

Prag. 6. §. 2. de composit.

Prag. 9. §. 16. de offic. M. just.

„ dalla pubblicazione della presente „ in avanti, useranno, o si serviran„ no di detti mezzi violenti, e for„ zosi per ottenere, ed estorquere „ dette remissioni dalle parti offese, „ o querelanti nel modo suddetto, „ incorrano, e s' intendano incorsi „ nella suddetta pena di morte natu„ rale, tanto quei, che procurano, „ e trattano dette remissioni per for„ za, e con detti mezzi violenti, od „ imperiosi, come ancora quegli, a „ beneficio de' quali saranno detti at„ ti di remissione con loro scienza, „ e trattato; quali atti di remissio„ ne così violenti, od imperiosi da „ ora per allora li dichiariamo nulli, „ invalidi, e di niun valore, ed or„ diniamo, che di quei non se n' ab„ bia da tenere ragione alcuna a be„ neficio degl' inquisiti in ogni futu„ ro tempo „.

E per estirpar affatto, quanto sia possibile, detto delitto, così temerario, ed indecente; perchè il più delle volte succedono dette violenze, ed atti imperiosi, o forzosi da persone potenti, che trattano con dette parti offese, o querelanti, quali talvolta saranno donne, o poveri, e le fanno quanto più secretamente si possono, per arrivare al loro intento „: Sta„ biliamo, ed ordiniamo, che con„ tra tutte quelle persone, che sa„ ranno inquisite di detti delitti, si „ debbano ammettere per legittime „ prove le deposizioni di tre soli te„ stimonj, ancorchè deponessero di „ atti diversi, e singolari; dichia„ rando, che questi tali con dette „ prove si abbiano da tenere per „ legittimamente convinti, e contra „ di essi abbiano luogo tutte le di„ sposizioni tanto di legge comune, „ come di Costituzioni, Prammati„ che, e Capitoli del Regno, i quali „ trattano contra de' convinti per le„ gittime prove, e conseguiscono le „ pene contra detti delinquenti sta„ bilite, che si possa contra detti de„ linquenti procedere alla forgiudica „ fra il termine di giorni venti, non „ ostante la Costituzione del Regno, „ la quale dispone, che per forgiu„ dicarsi abbia da persistere in con„ tumacia per un anno, alla quale „ colla presente dispensiamo; E vo„ gliamo di più, che in dette cause „ la G. C. della Vicaria proceda co„ me specialmente da Noi delegata ". Ed acciocchè sia noto a tutti, vogliamo, che la presente si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die 28. mensis Maii 1647. El Duque de Arcos. Vidit Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vidit Sanfelicius Reg. Vid. Caraccciolus Reg. Vid. Capycius Latro Reg. Donatus Coppula Secretarius. In Prammat. 1. fol. 29. De Falces.*

Die 28. Maji 1647. El Duca de Arcos.

Tres testes etiam de actibus singularibus probant in hoc crimine.

Possunt forjudicari post dies 20. Constit. incip. Grandis utilitas. Vide prag. 13. et ibi apostill.

## PRAMMATICA XXVIII.

ANcorchè per lo passato in diversi tempi sieno stati fatti, e pubblicati diversi Bandi, e Prammatiche dagl' Illustri nostri Predecessori per l'estirpazione de' fuorusciti, e delinquenti, che sono andati, e vanno commettendo delitti, disturbando, ed inquietando il quieto vivere, avendo avuto ardire, *etiam* dentro i luoghi abitati pigliare, e sequestrare le persone dentro le loro case, masserie, e strade pubbliche, e portarle per le montagne, e boschi, ricattandole in diverse quantità di danari, e prefiggendo termine a' loro parenti, che fra tanti giorni portassero, o mandassero i danari per lo ricatto, altrimenti avrebbero ammazzato le tali persone; non avendo considerazione alla rigorosa giustizia, che s' è fatta, e si fa con

Auget poenam mortis contra delentes lluerit, vel nunclum in recadpiu, licet non sit consumatus, sed attentatus, et extendit pragmaticas antiquas ad plures casus, ut intus.
Vide prag. 25. 26. 25. §. 6. 26. §. 6.

con detti delinquenti in virtù di diversi Bandi, e particolarmente per lo Bando emanato a' 19. di Marzo del 1596. in tempo dell' Illustre Conte d' Olivares; per lo quale fu ordinato, chè tutte le persone di qualsivoglia strato, grado, e condizione si sieno, che avessero pigliata qualsivoglia persona, non solo ne' luoghi, o da dentro le loro case, e masserie, ma ancora in qualsivoglia parte, *etiam* nelle strade pubbliche, sequestrandola, o detenendola con fine di componerla, e ricattarla, incorressero nella pena di morte naturale, e che fra'l termine di giorni quattro si potessero forgiudicare, non ostante la Costituzione del Regno, quale dispone, che per forgiudicarsi abbia da persistere in contumacia per un anno continuo, dispensando alla Costituzione predetta; e che nell' istessa pena s' intendessero essere incorsi, ed incorrano ancora tutti quei, che manderanno ambasciate, lettere, o biglietti, dimandando per essi danari, o altro, con minaccia d' offese nelle persone, o beni loro; Contuttociò si è veduto per esperienza, che non solo nelle strade pubbliche, in campagna, o luoghi abitati del presente Regno si commettono detti delitti; però si è introdotto ancora dentro questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, dove essendo cresciuto il numero sì grande de' delinquenti per lo rifugio, e comodità, che trovano nelle Chiese, da dove mandano ambasciate, lettere, e biglietti di ricatti, e diverse qualità di robe a' Mercanti, Artisti, ed altro genere di persone, violentandoli per mezzo di minacce, e di altre violenze, in modo che non possano star sicuri dentro le loro case, fondaci, e botteghe, e vengono impediti nel loro esercizio, e traffico, come se fossero nella campagna, e ne' boschi; e perchè poi vengono i tali delinquenti protetti da persone poderose, e sostentati da' ricatti, che continuamente fanno, ritraendone diverse quantità di danari, e di robe, co' quali si sostentano, e fomentano l' uno cogli altri, ed i detti Mercanti, Artisti, o altre persone per lo pericolo, che passano, di minacce nella propria vita, e robe, sono forzati a non parlarne, nè a pubblicarlo.

Pag. 12.

E convenendo al servigio di Sua Maestà, alla retta amministrazione della giustizia, ed alla quiete pubblica di questa Fedelissima Città, ed abitanti in essa, che si estirpino simili delitti, ed in questo si provveggia di opportuno rimedio, giudicandolo così necessario per beneficio pubblico, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*, per lo quale („ confermando il „ precalendato, ed altri Bandi sopra „ ciò fatti) Ordiniamo, e comandiamo di più, che da oggi in avanti, incorrano nell' istessa pena „ di morte naturale tutti quei, che „ commetteranno simili delitti di ricatto, o sequestrazione di persona „ dentro questa Fedelissima Città di „ Napoli, suoi Borghi, e Casali, o „ che manderanno dette ambasciate, „ lettere, o biglietti, dimandando „ per essi danari, o altro genere di „ robe a' Mercatanti, Artisti, o altre quali si vogliano persone, e „ s' intendano incorsi nella pena predetta, ancorchè detti delitti non „ fossero consumati, ma quei solamente tentati con inviar detti biglietti, lettere, o ambasciate, ancorchè non fosse seguita risposta; „ nè pagamento, nè complimento a „ quel-

„ quello, che si domandasse; nella „ pena ancora vogliamo, che incorrano, o s'intendano incorsi tutti „ quei mediatori, che *scienter* portassero dette ambasciate, lettere, o „ biglietti di detti ricatti, o composizioni di danari, o robe, e che „ contra di detti delinquenti nel modo predetto si possa abbreviare il „ termine della forgiudica a giorni „ dieci, non ostante la Costituzione „ del Regno, la quale dispone, che „ s'abbia da persistere in contumacia per un anno continuo, alla „ quale Costituzione ne' casi predetti „ dispensiamo col presente; E vogliamo di più, che in quelle cause, che si procederà per la Gran „ Corte della Vicaria in detti delitti, si proceda come da Noi specialmente delegata „. Ed acciocchè sia noto a tutti; vogliamo, che il presente Bando si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città, come per lo presente Regno, acciocchè niuno possa allegar causa d'ignoranza.

Die 29 Maii 1647. El Duque de Arcos.

*Datum Neap. die 28. mensis Maii 1647. Et Dux de Arcos. Vidit Zufis Reg. Vidit Cafanate Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vidit Caracciolus Regens. Vidit Cappcius Latro Reg. Donatus Coppula Secretarius. In Pragm. 2. fol. 27. De Falces.*

## PRAMMATICA XXIX.

Prag. 96. poena imponitur extorquenti remissionem a parte offensa, et remissio declaratur nulla. Vid. prag. 9. 12. 24. 27.

IN tempo del Governo dell' Illustre Duca d' Arcos nostro Predecessore fu pubblicata Prammatica del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. *Don Rodericus Ponze de Leon Dux Civitatis de Arcos, Marchio de Zaara, Comes de Baylen, et Casaurei, Dominus Villae de Marchena, et Grazia, et in praesente Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis*. Per esperienza s'è veduto, che la principal causa de' delitti commessi, e che giornalmente si commettono in infinito numero, tanto dentro questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, come in tutto il presente Regno, è stata, ed è la certezza, che hanno tenuta, e tengono i delinquenti d'ottenere le remissioni delle parti offese, e con quelle poi si rende loro più facile ottenere composizioni, grazie, accordi, o commutazioni delle pene; E perchè ci è venuto a notizia, che per maggiormente conseguire detto loro intento, molti han procurato servirsi di mezzi stravaganti, coll' autorità, e potenza di persone poderose, avendo forzati, e violentati i poveri querelanti, e le parti offese a fare dette remissioni; i quali vedendosi in pericolo evidente di perdere la vita, o la robe, sono concorsi forzosamente a farle, ed i delitti sono rimasti impuniti, e senza il dovuto gastigo con tanto mal esempio, ed i detti delinquenti hanno pigliato maggior animo di commetterne degli altri. E acciocchè per la *Prammatica* spedita a' 27. di Marzo del 1563. sotto il tit. *De capientibus homin. per vim*, sia imposta pena di morte naturale a quei, ch' estorqueranno dette remissioni per forza, ed a questo fine per diverse Prammatiche sta ordinato, che l' atto delle dette remissioni s' abbia da fare nel Palazzo della Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze del Regno, ed avanti i Giudici ordinarj de' luoghi, dove abitano, e risseggono le parti querelanti offese, e che si ricevano da' Mastri d' Atti *in capite*, e non da' loro Scrivani, acciocchè detto atto di remissione sia libero, ed a disposizione volontaria di dette parti, e non con mezzi fraudolenti, e forzosi; E vedendo, che

il

il detto male è cresciuto, e che detta cautela non è bastante ad impedire dette violenze; volendo Noi porre rimedio a detto inconveniente, acciocchè da oggi in avanti, non succeda, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, sotto la quale (confermando la detta precedente *Prammatica* 1. sotto il tit. *De capientib. bonis per vim*, che tratta di questa materia, e tutte l'altre sopra ciò fatte, e quanto in quelle si contiene, *et citra praejudicium* delle pene incorse) Ordiniamo, e comandiamo di più, che tutte quelle persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sieno, tanto dentro questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, quanto ancora in tutto il presente Regno, le quali, dalla pubblicazione della presente in avanti, useranno, o si serviranno di detti mezzi violenti, e forzosi per ottenere, ed estorquere dette remissioni dalle parti offese, e querelanti nel modo suddetto, incorrano, e s'intendano incorsi nella suddetta pena di morte naturale, tanto quei, che procurano, e trattano dette remissioni per forza, e con detti mezzi violenti, od imperiosi, come ancora quegli, a beneficio de' quali si faranno detti atti di remissioni con loro scienza, e trattato, quali atti di remissione così violenti, od imperiosi, da ora per allora li dichiariamo nulli, invalidi, e di niun valore, ed ordiniamo, che di quei non se n'abbia da tenere ragione alcuna a beneficio degl'inquisiti in niun futuro tempo.

Modus probandi extorsionem remissionis datur, et abbreviatur terminus forjudicationis.

E per estirpar affatto quanto sia possibile detto delitto così temerario, ed indecente, perchè il più delle volte succedono dette violenze, ed atti imperiosi, o forzosi da persone potenti, che trattano con dette parti offese, o querelanti, quali talvolta saranno donne, o poveri, e le fanno quanto più secretamente si possono, per arrivare al loro intento; Stabiliamo, ed ordiniamo, che contra tutte quelle persone, che saranno inquisite di detti delitti si debbano ammettere per legittime prove le deposizioni di tre soli testimonj, ancorchè deponessero gli atti diversi, e singolari, dichiarando, che questi tali con dette prove si abbiano da tenere per legittimamente convinti, e contra d'essi abbiano luogo tutte le disposizioni, tanto di Legge comune, come di Costituzioni, Prammatiche, e Capitoli del Regno, i quali trattano contra i convinti per legittime prove, e conseguiscano le pene contra detti delinquenti stabilite, che si possa contra detti delinquenti procedere alla forgiudica fra il termine di giorni venti, non ostante la Costituzione del Regno, la quale dispone, che per forgiudicarsi abbia da persistere in contumacia per un anno, alla quale colla presente dispensiamo; E vogliamo di più, che in dette cause la Gran Corte della Vicaria proceda, come specialmente da Noi delegata.

Ed acciocchè sia noto a tutti, vogliamo, che la presente si pubblichi per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die* 28. *Maii* 1647. *El Duque de Arcos. Vidit Zufia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vid. Coppetius Latro Reg. Coppula Secretarius. De Falces in Pragmatica* 1. *fol.* 29.

Die 28. Maji 1647. El Duque de Arcos.

E perchè dal magnifico Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vicaria abbiamo inteso, che oggi più che mai si frequenti detto delitto di ottenere, o per loro stessi, o per in-

Procurantes remissionem per vim etiam si a non obtenta incurrunt in poenam, de qua hic.

terposta persona le remissioni per forza, e che nella detta Gran Corte si è difficoltato, se le pene in detta Prammatica stabilite comprendono quegli, i quali, ancorchè abbiano attentato d'aver per forza le remissioni, non l'hanno effettivamente ottenute; Ci è paruta dichiararlo, acciocchè s'eviti affatto tale genere di delitto, e si possa procedere al gastigo dei delinquenti, ancorchè non avessero ottenuta la detta remissione; Perciò con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale „ Confermiamo tutte le „ altre precedenti sopra ciò emanate, „ e comandiamo, che s'intendano „ compresi in dette Prammatiche, e „ pene in esse stabilite, non solo i „ principali, che fanno procurare le „ dette remissioni a forza, ma ancora i mediatori, che tentano, e „ procurano le dette remissioni a „ forza, ancorchè non l'ottengano; „ e nelle prove di questi tali delinquenti si debba osservare l'istesso, „ che sta dichiarato per detta preinserta Regia Prammatica, e si proceda contra d'essi colla medesima „ delegazione, come sopra". Ed acciocchè il tutto sia noto, e non si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che la presente Prammatica si debba pubblicare per li luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e nell'altre Città, e Luoghi di questo Regno, e se ne affiggano copie *in valvis* de'Regi Tribunali. *Datum Neap. die 9. Octobris 1651. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Caracciolus. Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Grazia, Reg. De Giorno..*

Die 9. Octob. 1651. El Conde, y de Villamediana.

## PRAMMATICA XXX.

Forjudicati, seu Inquisiti volentes prosequi introscriptos banditos compareant ut habeant guidatica. Ad materiam exulum vide pragmaticas sub tit. Abolit.

PErchè giornalmente si va aumentando il numero de' fuorusciti, e delinquenti nelle Provincie del presente Regno per causa della fuga commessa i mesi passati dalle carceri del Regio Castelnuovo di questa Fedelissima Città da' pubblici, e famosi Capi di Banditi *Matteo Tango di Montuori*, *Matteo Ziccardo della Città di Salerno*, e *Giuseppe Zito*, alias *Sciarillo*, *di Terra Dura*, che al presente con altri loro compagni vanno scorrendo la campagna, perturbando il pubblico commercio a' Vassalli di Sua Maestà (che IDDIO guardi:) commettendo furti, ricatti, ed altri enormi delitti, senza timor di DIO, e della giustizia, come dalle continue lamentazioni, che ne sentiamo da tutte le parti; Per il che dovendo al possibile rimediare a' detti, ed altri maggiori disturbi, che possono nascere per causa della dimora, che si fa da' suddetti Capi di Banditi, e loro comitive, ed altre squadre in campagna; abbiamo risoluto, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, fare il presente Bando, col quale („ rinnovando, e confermando le „ promesse de' taglioni, che ultimamente d'ordine Nostro per Segreteria di Giustizia furono emanate „ dal magn. Giuseppe Amarena Uditore nella Regia Udienza della Provincia di Principato Citra contro „ de' suddetti *Matteo Tango*, *Matteo Ziccardo*, e *Giuseppe Zito*, alias „ *Sciarrillo*, destinato alla di loro persecuzione) Aggiungiamo di più, „ che tutti quegl'inquisiti, o forgiudicati di delitti non eccettuati, „ che desiderassero attendere all'estirpazione, così de' prenominati Capi

„ di

„ di Banditi, e loro compagni, co-
„ me d'altre squadre, che attualmen-
„ te vanno scorrendo la campagna,
„ infestando la pubblica quiete, per
„ effettuar servizj, acciocchè, quei
„ fatti possano poi ottenere l'indul-
„ to di tutt'i loro delitti, ed inqui-
„ sizioni, potranno farlo intendere
„ a' Presidi Provinciali, Commessa-
„ rio di Campagna, e Governatori
„ de' Luoghi tanto Regj, come dei
„ Baroni del presente Regno, a'qua-
„ li ordiniamo, e comandiamo col
„ presente Bando, che ad ogni loro
„ richiesta per l'effetto predetto, du-
„ rante l'infrascritto termine, loro
„ debbano subito concedere assicura-
„ zione de' loro delitti, ed inquisi-
„ zioni (non eccettuati però dalle
„ Regie Prammatiche, nè commessi
„ da sei mesi a questa parte) colla
„ facoltà per l'asportazione dell'armi
„ permesse a gente di Corte, acciocchè fra il termine di giorni dieci,
„ senz'altra dilazione, nè dimora per
„ li luoghi delle parti offese, a'qua-
„ li espressamente proibiamo, ma a
„ dirittura possano venire a compa-
„ rire avanti l'Illustre Reggente Mar-
„ chese di Crispano, Soprantendente
„ Generale della Campagna, per ri-
„ cevere gli ordini necessarj circa
„ l'effettuazione di detti servizj, di
„ che facendoci costare per relazioni
„ de' Ministri de' Luoghi, dove an-
„ dranno a servire d'averli con pun-
„ tualità conseguiti, promettiamo *sub*
„ *verbo*, *et fide Regia*, *atque Nostra*
„ spedir loro indulto *in forma Regiae*
„ *Cancellariae* di tutt'i loro delitti,
„ ed inquisizioni, ancorchè non te-
„ nessero remissione delle parti offe-
„ se, ed anche delle contumacie, pe-
„ ne, e forgiudiche, purchè non sie-
„ no incorporate in beneficio del Re-
„ gio Fisco; e pendente l'espedizio-
„ ne di esso, si concederà a loro dal
„ detto Illustre Regente Soprante-
„ dente il guidatico libero, e senza
„ clausole; e parimente tutti quegli
„ inquisiti, e forgiudicati di delitti
„ non eccettuati, come di sopra,
„ che forse si trovassero in questa
„ Fedelissima Città, suoi Borghi, e
„ Casali, volessero andare alla per-
„ secuzione, ed estirpazione de' sud-
„ detti Banditi, lo facciano intende-
„ re a dirittura al suddetto Illustre
„ Reggente Soprantendente, dal qua-
„ le si concederà loro assicurazione,
„ come di sopra, per potersi poi in-
„ camminare, ove sarà di bisogno".
Ed acciocchè il tutto si possa effet-
tuare con la celerità possibile per l'e-
sterminio di detta mala gente; vo-
gliamo, che il presente Bando si pub-
blichi ne' luoghi soliti, e consueti
di questa Fedelissima Città, ed in
tutte le parti del Regno, e valga do-
po la pubblicazione di esso per il ter-
mine d'un mese, quale elasso, lo
dichiariamo nullo, ed invalido. *Da-*
*tum Neap. in Regio Palatio die* 14. Die 14. Junii 1679.
*mensis Junii* 1679. *El Marques de los* El Marques de los Velez.
*Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Vale-*
*ro Reg. Vidit Carillo Reg. Vidit Soria*
*Reg. D. D. E. Cioffi Secretar. Domi-*
*nicus Colonna Regius Cancellarius. In*
*Bannor.* 2. *fol.* 82. *a ter. Imparatus.*

## PRAMMATICA XXXI.

Indultus capientibus exules. Vide prag. 37. de Abolit. et prag. 32. hoc tit.

RItrovandosi scorrendo la Campa-
gna i pubblici Capi de' Banditi
Santo Lucidi, *alias* Santuccio di Fra-
scia, Franceseantonio Ventura, *alias*
Cicconetti, Sgarrone, ed altri Capi,
con altri loro compagni, in grosso
numero in più squadre divisi, che
non lasciano alla giornata di commet-
tere furti ed altri enormi delitti, in
disservizio di DIO benedetto, e della
retta amministrazione della giustizia;
perciò convenendo ovviare a simili di-

stur-

sturbi, per la estirpazione di tanta gente di mala vita, di più degli ordini dati, abbiamo risoluto col voto e parere del Regio Collateral Consiglio presso di noi assistente di fare il presente Bando col quale „ Ordiniamo, e facciamo noto a tutti „ gl' inquisiti, e forgiudicati di delitti non eccettuati, che inclinassero attendere alla persecuzione, „ tanto de' prenominati Capi di Banditi, e loro comitive, come d'altre „ squadre, che vanno scorrendo la „ campagna, infestando la pubblica „ quiete, per ottenere poi l' indulto „ de' loro delitti, ed inquisizioni, „ potranno, cioè quei, che si ritrovano in questa Fedelissima Città, „ suoi Borghi, e Casali, e Provincia di Terra di Lavoro, farl' intendere a dirittura all' Illustre Reggente D. Diego de Soria Morales, „ Marchese di Crispano del nostro „ Consiglio Collaterale, e Soprantendente Generale della Campagna, e „ quei di ciascheduna Provincia allo „ Spettabile Preside Provinciale, ai „ quali per tal effetto comandiamo, „ e concediamo facoltà, che ad ogni „ loro richiesta lor debbano concedere assicurazione di tutt' i loro delitti, ed inquisizioni, non eccettuati dalle Regie Prammatiche, nè „ commessi da sei mesi a questa parte, anche con la licenza dell' armi „ permesse a gente di Corte, acciò „ fra il termine di giorni quindici *a die concessae assecurationis*, possano, „ senza trattenersi nelle loro patrie, „ e luoghi di parti offese, nè in altra parte, al che espressamente proibiamo, portarsi in questa Fedelissima Città avanti detto Illustre Reggente Marchese di Crispano Soprantendente Generale, per ricever „ gli ordini di ciò che dovranno eseguire circa l' effettuazione di detti „ servizj, in quei luoghi, e Provincie, che loro saranno assignate; „ ed effettuati che l' avranno, facendolo costare a detto Illustre Reggente Soprantendente, per relazione de' Ministri, ove andranno a „ servire, loro promettiamo, *sub verbo, et fide Regia, atque nostra* di spedir loro l' indulto *in forma Regiae Cancelleriae* di tutt' i loro delitti, „ ed inquisizioni, non eccettuati, nè „ commessi, come di sopra, ancorchè non tenessero remissioni delle „ parti offese, ed anche delle contumacie, pene, e forgiudiche, in „ che fossero incorsi per causa di essi, purchè non sieno incorporate „ in beneficio del Regio Fisco; E „ pendente l' espedizione di detto indulto, lor si concederà dal detto „ Reggente Soprantendente il guidatico libero, e senza tempo". Ed acciò il tutto si possa effettuare con la celerità possibile per l' esterminio di detta mala gente, vogliamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, ed in tutte le parti del peesente Regno, e valga dopo la pubblicazione di esso, per termine di un mese, quale elasso, lo dichiariamo nullo, ed invalido. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 24. mensis Decembris 1683. D. Gaspar de Haro, y Guzman. Vidit Carillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Jacca Regens. D. Thomas Cioffi Secretar. Dominicus Colonna Reg. a mand. Scriba. In Bannorum 2. fol. 114. Lanzetta.*

Die 24. Dec. 1683. D. Gaspar de Haro, y Guzman.

## PRAMMATICA XXXII.

Providet circa extirpationem bannitorum. Vide prag. 31. hoc tit. et prag. 27. de Abolit.

ESsendosi da Noi nel Governo di questo Regno, precisamente applicato al culto della giustizia, ed all' estirpazione de' Banditi, che l' hanno infestato, abbiamo veduto, la

DIO

DIO mercè, che la nostra vigilanza ha conseguito quasi l'esterminio di tutt' i Malfattori; Onde questa Fedelissima Città, e buona parte del Regno sta godendo con tranquillità d'animo, de' frutti di una ristorata quiete: Ma perchè il nostro intento è di espurgare affatto dal residuo contagioso degli Scorridori di Campagna, le due Provincie d'Abruzzo Citra, ed Ultra, con reiterati eccidj, rapine, incendj, ricatti, saccheggiamenti, e simili eccessi, si son vedute violate le Leggi Divine, ed umane, benchè sinora si sieno date ottime provvisioni per ridurgli al pentimento, ed all'emenda, e farli partecipi degli effetti della Real Clemenza; pure perchè si sentono alcuni di essi più pertinaci nelle loro perversità, e conviene trovar mezzi più opportuni per far loro sperimentare il dovuto gastigo, e per avvertir coll'esempio gli altri a non incorrere in tali sceleraggini; Con le seguenti disposizioni abbiamo deliberato, come con la presente deliberiamo, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente di fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, con la quale stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo.

„ Primo. Che così i Capi de' Banditi più principali, cioè Gio: Battista Colaraniero, e Santo Lucidi, *alias* Santuccio de Froscia, come gli altri Capi Gio: Berardino Colaraniero, Francesco Antonio Ventura, *alias* Cicconetti, Domenico Antonio, e Francesco Durante, Antonio Pompetta, Francesco, e Domenico Antonio Mancecchi, Caporali Cologna, e Gio: Carlo Magliano, Sciacqua Sottocaporale di detto Colaraniero, Filippo Vitelli Titta, *alias* Garbuglia, Undino di Piedemonte, Caporal Mora, e Caporale Stelluccio, e loro Compagni delle dette Provincie d'Abruzzo Citra, ed Ultra, debbano fra il termine di giorni otto, numerandi dalla pubblicazione della presente Prammatica, personalmente conferirsi, e presentarsi avanti dello Spettabile Preside d'Abruzzo Citra Maestro di Campo D. Alfonso de Torrejon, y Pennelosa del Consiglio Collaterale di S.M., o avanti dello Spettabile Preside di Lucera D. Gio: di Gennaro, e del Regio Uditore Scipione Danese, commorante in Contado di Molise, per ricevere da quei gli ordini, che da Noi han ricevuto; e trascorso detto termine, e non presentandosi s'intendano, e sieno, come da ora per allora li dichiariamo veri diffidati, Banditi, Scorridori di Campagna, e forgiudicati, come se fossero per sentenza diffinitiva letta, lata, e promulgata per tali condannati, e dichiarati; di maniera che non sia necessario altro decreto, o atto declarativo, notificazione, o incuse di contumacia, e come tali da tutti non solamente si possano impunemente uccidere, e ricevere le loro teste, ma conseguire gl'infrascritti premj.

„ II. A colui, che presenterà vivi i suddetti Gio: Battista Colaraniero, e Santo Lucidi, *alias* Santuccio di Froscia, e non potendo vivi, le loro teste, promettiamo, ed assegniamo per ciascheduno di essi, ancorchè sia loro compagno, il premio *seu* taglione di ducati otto mila, che con loro presentazione, e certificatoria de' detti Spettabili Presidi *respective*, subito saranno sborsati, e liberati da' Magnifici Fabrizio Frigerio, e Giuseppe Durini in Chieti, e da Gio: ed Antonio Nodari nell'Aquila, i

„ qua-

„ quali per maggior sicurezza, e cautela alla fine della presente si sottoscriveranno, e prometteranno l'effettivo pagamento di tutte le rescritte quantità, conforme ne tengono gli ordini; ed oltra di detto premio, e taglione, promettiamo, e concediamo a chi presenterà detti Gio:Battista Colaraniero, e Santo Lucidi, *alias* Santuccio di Froscia, non solamente l'indulto di tutt' i suoi delitti, ed inquisizioni, ma l'indulto a tutti quei, che interverranno, o ajuteranno all'effettuazione di detti servizj, ed a venti altri inquisiti da esso nominandi, purchè non sieno inquisiti di delitti di lesa Maestà Divina, ed umana; di maniera che di detti Indulto, e Premio di ducati otto mila ne possano godere, non solamente gli altri Capi de' Banditi, ma i medesimi Santuccio, e Colaraniero, quando vivo, o morto presenterà l'uno la persona, o la testa dell' altro, che solamente in questa forma resta ai detti due Capi principali passati detti otto giorni, il modo d' indultarsi, e di quietarsi.

„ III. Si promette a chi presenterà i prenominati Capi de' Banditi, Compagni di detto Colaraniero, e Santuccio, e i Capi de' Banditi, che infestano il Contado di Molise, cioè Sgarrone, e Mezzabotta, vivi, o morti, come meglio potrà, di taglione ducati mille per ciascheduno, da pagarsi nell' istesso modo riferito, e d' indultare per ciascheduna testa de' Capi nominati, o sei Banditi semplici, o due Capi, purchè non sieno i suddetti Gio: Battista Colaraniero, e Santo Lucidi, i quali non possono indultarsi se non l'uno con la testa dell' altro, siccome sta disposto; e per ciascheduno compagno Bandito, che non sia Capo ducati cinquanta di premio, e l' indulto dei suoi delitti, a chi l' effettuerà, e ad un altro compagno, che nominerà, e se pure non fosse inquisito, che possa nominare due altri in suo luogo.

„ IV. Acciocchè con maggior animo le genti di Corte servano in quest' occasione, si dichiarà, che ancora essi medesimi godano de' premj, e taglioni respettivamente, e possano nominare due altre persone inquisite per godere dell' indulto, secondo la qualità de' Banditi, che presenteranno, come sta disposto di sopra; ed oltre a ciò, se la presentazione fosse di detti Colaraniero, o Santuccio di Froscia vivi, o morti, oltra il taglione, ed indulto promesso, anche da Noi si darà posto proporzionato a chi lo farà, benchè non sia vassallo di S.M., nè risegga in questo Regno.

„ V. Similmente promettiamo, e concediamo a' semplici compagni di essi Banditi, che si possano indultare due di essi per ogni compagno vivo, o morto, che presenteranno giuridicamente, e di più dell' indulto il beneficio di detti taglioni, cioè ducati cinquanta per ciascheduno compagno, che presenteranno.

„ VI. Essendo che la permanenza de' Banditi nelle campagne d' Abruzzo, dipende assai da' Ricettatori, Ausiliatori, e Corrispondenti, che vi concorrono con avvisi, armi, vitto, ed altri ajuti; Perciò senza pregiudizio delle pene incorse contenute nelle Regie Prammatiche, e Bandi degl' Ill. Vicerè nostri predecessori, che confermiamo di nuovo, *quatenus opus fit*, ne' casi, che con la presente non s' aumentino le pene già imposte a quei, che

„ com-

„ commetteranno simili delitti di ri-
„ cettazione, e pratica de' Banditi
„ d' Abruzzo, e con loro converse-
„ ranno, o terranno corrispondèn-
„ za, per mezzo di lettere, o am-
„ basciate; Vogliamo, ed ordiniamo,
„ che dal giorno della pubblicazione
„ della presente, incorrano, e s' ab-
„ biano per incorsi, tanto nelle pene
„ di ducati sei mila stabilite per det-
„ ta Prammatica, quanto a rispetto
„ de' Nobili, in quella di carceri per-
„ petue, in un Castello, o altro luo-
„ go da Noi destinando, e degl' I-
„ gnobili di galea in vita, che si
„ debba imporre da' Tribunali a chi
„ tocca irremisibilmente: nella qual
„ pena anche s' intendano incorsi, se
„ tenessero corrispondenza con detti
„ Banditi, e gli assistessero con aju-
„ to, e favore, o vitto, o loro scri-
„ vessero avvisi, o raccomandazioni,
„ ancorchè stessero fuori di questo
„ Regno, e sotto il Dominio d' altro
„ Principe, o fosse terza persona,
„ ancorchè non vassallo di S.M. E
„ concorrendo in detta ricettazione,
„ o protezione, *ut supra*, qualità ta-
„ le, che alterasse il delitto di detta
„ ricettazione, o protezione, ed aju-
„ ti enunciati, come il partecipar
„ de' furti, e ricatti, od esser media-
„ tori, ed ausiliatori di essi in qua-
„ lunque delitto, che commetteranno
„ i suddetti Banditi, o pure provve-
„ dessero d' armi, di polvere, e di
„ altri arnesi per armare, acciocchè
„ si possano mantenere in compagnia,
„ o pure facessero commettere da det-
„ ti Banditi violenze, o altri delit-
„ ti, che non soggiacciano all' ulti-
„ ma pena capitale, in tali casi re-
„ sti in arbitrio del Giudice imporre
„ la pena di morte naturale contra
„ detti Ricettatori, Fautori, Protet-
„ tori, ed Ausiliatori, con farne pri-
„ ma relazione a Noi nel Regio Col-
„ lateral Consiglio, e ciò abbia luo-
„ go ancorchè i suddetti Ricettatori
„ sieno parenti, o congiunti in qual-
„ sisia grado de' tali delinquenti.

„ VII. E perchè questi delitti di
„ ricettazione, ed altri, come di so-
„ pra, sono di difficil prova, secon-
„ do fu considerato sin dall' anno 1563.
„ dall' Ill. Duca d' Alcalà Nostro Pre-
„ decessore, che ne fece Prammatica
„ sotto i 12. d' Agosto di detto an-
„ no, per la quale sta disposto, che
„ dichiarando in tortura due forgiudi-
„ cati, o delinquenti, essere stati ri-
„ cettati, guidati, favoriti, o aju-
„ tati da qualunque persona di qual-
„ sivoglia stato, e condizione si sia,
„ ancorchè deponessero d' atti diversi,
„ e singolari, s' abbia per chiarissi-
„ ma pruova; Nulladimeno, come
„ ne' Tribunali si è difficultato, e
„ talvolta non ha avuta detta Pram-
„ matica la sua esecuzione, o per
„ mancanza della citazione del no-
„ minato nell' atto della tal confes-
„ sione, o per altra interpretazione
„ datale. Considerando noi, che per
„ mezzi i più legittimi, questo de-
„ litto di ricettazione, favore, aju-
„ to, participazione, ed altro, *ut*
„ *supra*, non si può provare, che
„ per lo detto de' tali Banditi, ricet-
„ tati, ed ajutati, Ordiniamo, e sta-
„ biliamo, che da oggi in avanti,
„ deponendo due di detti Banditi con-
„ tra alcuno, d' essere stati guidati,
„ ricettati, alimentati, favoriti, o
„ ajutati, benchè d' atti singolari, e
„ diversi, e tali deposizioni sieno
„ ricevute avanti Giudice competen-
„ te di detti Banditi, tutto che non
„ citato il nominato, e s' abbia per
„ prova pienissima, e legittima, di
„ sorta che non si possa contra quel-
„ la opporre qualsisia eccezione, o
„ repulsa; e se mancasse questa pro-
„ va di dette due confessioni, e con-

„ corresse quella, di due testimonj
„ integri, ancorchè sieno singolari
„ di diversi atti, e tempo, in tal
„ caso s' abbiano ancora per piena-
„ mente convinti.

„ VIII. Il medesimo vogliamo,
„ che si osservi, ed esegua ogni vol-
„ ta, che detti Ricettatori, Fautori,
„ Ausiliatori, ed altri, *ut supra*, ve-
„ nissero nominati, o chiamati dai
„ Banditi indultati per servizio, o
„ da' confessi nella tortura in capo
„ d' altri, che si suol dare a' condan-
„ nati, benchè non sieno dette chia-
„ mate confermate nella tortura or-
„ dinaria, nè citati i detti, ma quan-
„ do saranno di due di detti indul-
„ tanti, o condannati, come sopra,
„ s' abbiano per deposizione di testi-
Probatio qualificata. „ monj integri, e restino per quelle
„ pienamente, e legittimamente con-
„ vinti; quando però le confessioni
„ fatte *tanquam cadaver* sieno ratifi-
„ cate *extra torturam*, e quelle fatte
„ *sub spe impunitatis* si ratifichino *in*
„ *tortura*.

„ IX. Comandiamo parimente, che
„ dopo la pubblicazione della presen-
„ te Prammatica fra il termine di
„ giorni trenta, si debbano demoli-
„ re, e mandare a terra tutte le
„ Torri, e case forti di campagna si-
„ te, e poste dal fiume Umano in
„ su, e le Torri forti, benchè nel-
„ l' abitato, che stanno a' confini del-
„ la Valle Castellana, e della Mon-
„ tagna di Roseto; e che da oggi
„ in avanti nessuno ardisca, nè pre-
„ suma riedificarle, nè fabbricarle di
„ nuovo, senza espresso ordine no-
„ stro, e de' nostri Successori *in scri-*
„ *ptis*, sotto pena di morte naturale,
„ e di perdita di tutt' i loro beni.

„ X. Ed acciò i detti Banditi, ed
„ altri inquisiti non possano sostener-
„ si nelle Provincie d' Abruzzo; or-
„ diniamo, ed espressamente coman-
„ diamo, che nelle masserie, pagliа-
„ re, mandre, case in campagna, e
„ in tutt' i luoghi aperti di detta
„ Provincia, dal mese di Aprile si-
Poena trimium. „ no alla fine di Settembre, non si
„ possa tener vitto, nè qualsivia sor-
„ ta di vittovaglie, se non quanto
„ basta agli abitatori, e faticatori
„ per un solo giorno, sotto pena di
„ tre anni di galea, da eseguirsi ir-
„ remisibilmente.

„ XI. Essendo l' asportazione dell'
„ armi in dette Provincie d' Abruz-
„ zo, principal cagione di tanti di-
„ sordini, e per evitarli quanto è pos-
„ sibile, stabiliamo, ordiniamo, e
„ comandiamo, che da oggi in avan-
„ ti nessuna persona di qualsivoglia
„ stato, e condizione si sia, ardisca
„ d' asportare sorta alcuna d' armi di
„ fuoco proibite dalla Regia Pram-
„ matica, tanto dentro, quanto fuo-
„ ri l' abitato delle Città, Terre, e
„ Ville di dette Provincie d' Abruz-
Poena mortis naturalis. „ zo, sotto pena di morte naturale;
„ nè armi di fuoco non proibite, da
„ dette Regie Prammatiche, sotto
Poena tiremium. „ pena di galea per dieci anni agl'
„ Ignobili, ed altrettanti di carcere
„ in Presidio, o Castello a' Nobili;
„ permettendosi solamente l' armi di
„ fuoco non proibite agl' Officiali, e
„ famigli delle Corti delle Città, e
„ Terre di dette Provincie, purchè
„ non sieno persone inquisite, nè pa-
„ renti di Banditi, e d' inquisiti per
„ armazione di campagna, in qualun-
„ que de' quali casi restino sottoposti
„ alle pene di sopra espresse.

„ XII. Ma se quei, che asportas-
„ sero armi di fuoco, non proibite, o
„ pure le detenessero nelle loro case,
„ ed abitazioni, tanto dentro, quan-
„ to fuori l' abitato, avendo per pri- Poena mortis.
„ mo armato in campagna, in comi-
„ tiva d' altri, ancorchè non abbiano
„ commesso nuovo delitto; Voglia-

„ mo,

„ mo, che incorrano similmente nel-
„ le pene di morte naturale.

„ XIII. Quei, che non avranno
„ armato in comitiva, ma si bene
„ avranno commesso altro delitto pu-
„ nibile di pena di corpo afflittiva,
„ benchè non sia capitale, quando di
„ tal delitto sieno indiziati *ad tortu-*
„ *ram*, provata pienamente la detta
„ asportazione d' armi di fuoco proi-
„ bite, o non proibite, similmente
Poena triremium per 10. annos. „ incorrano in detta pena di dieci
„ anni di galea, e di altrettanti di
„ presidio, o di Castello, secondo
„ la loro qualità.

„ XIV. Benchè si sia difficultato,
„ che per praticarsi la pena dell' a-
„ sportazione dell' armi, vi sia ne-
„ cessaria la flagranza, e carcerazione
„ con esse, per togliere da mezzo
„ ogni dubbio nelle riferite proibizio-
Probatio privilegiata. „ ni: Ordiniamo, e stabiliamo, che
„ contra le persone, che altra volta
„ hanno armato per la Campagna,
„ le deposizioni di due testimonj in-
Poena mortis. „ tegri, benchè attestino d' averli ve-
„ duti armati in diversi luoghi, e
„ tempi, facciano pienissima pruova,
„ come se fossero stati presi in fla-
„ granti con dette armi di fuoco, e
„ per tanto incorrano in detta pena
„ di morte, e basti per pruova di
„ detta armazione il detto di due te-
„ stimonj integri, benchè depongano
„ d' atti singolari, e di diversi tem-
„ pi, e che abbiano armato con co-
Poena mortis. „ mitiva, o soli.

„ XV. Imponiamo pena di morte
„ naturale a tutti quei, che si unite-
„ ranno con detti Banditi d' Abruz-
„ zo, o che scorreranno in qualsivo-
„ glia altra Provincia, armando con
„ loro per lo spazio di due giorni,
„ benchè non commettessero delitto,
Pragm. 1. de exulibus. „ e si possano forgiudicare per quel
„ Tribunale, dove si procederà nella
„ causa, con l' abbreviazione del ter-
„ mine, secondo la Prammatica 1.
„ *De Exulibus*.

„ XVI. A quei, che si ritrovano
„ in flagranti con armi ancorchè non
„ proibite, essendo de' Banditi, un
„ tempo fà aggiustati, si possa im-
„ *pune* far le teste, e presentarle
„ per servizj, servata la forma della
„ Costituzione del Regno *Poenam eo-*
„ *rum*, ancorchè non sieno dichiarati
„ forgiudicati, o liquidati, se nell'
„ atto della carcerazione faranno re-
„ sistenza, o sia dentro, o fuori dell'
„ abitato, e ciò per maggior benefi-
„ cio de' passeggieri, e del pubblico
„ commercio.

„ XVII. Confermando, e rinno-
„ vando tutte le Prammatiche, e
„ provvisioni de nostri Predecessori
„ ordiniamo, e comandiamo, che in-
Poena mortis naturalis. „ corrano nella pena di morte natu-
„ rale, e s' abbiano per veri Banditi,
„ dimidiati, e forgiudicati, tutti quei,
„ che per una sola volta, benchè non
„ armati, e soli commetteranno fur-
„ ti di strada pubblica eccedendo il
„ valore di dieci carlini, o sia in
„ robe, o in denari: E dichiariamo,
„ che s' intendano furti di strada pub-
„ blica, anche quei, che seguiranno
„ dentro taverne, case, masserie, pa-
„ gliare, e altri luoghi situati in
„ Campagna fuori del recinto delle
„ Città, Terre, Casali, e Ville abi-
„ tate, così di giorno, come di not-
„ te, quando si commetteranno pen-
„ satamente, e in comitiva almeno
„ di due altri.

„ XVIII. Che tutti quei, che man-
„ deranno per nunzj, ambasciate o
„ biglietti, o anche personalmente
„ chiederanno robe, o denari a par-
„ ticolari, così nell' abitato, come in
„ campagna con minacce, ed i me-
„ desimi nunzj, che con biglietti, o
„ ambasciate scientemente vi s' in-
„ terporranno, ancorchè non dives-

Poena mortis naturalis.

„ sero parteciparne, incorrano nella „ pena di morte naturale, benchè il „ ricatto non sia perfezionato, e se„guito, nè vi sia promessa di pa„gamento di denari, o di robe: ba„stando solamente per incorrere in „ detta pena di morte, l'atto prossi„mo del tentato ricatto per amba„sciata, biglietto, o domanda, *ut* „ *supra*.

„ XIX. Per superare la difficoltà „ della pruova, vogliamo, che le de„posizioni de' principali disrubati, o „ ricattati, o di due testimonj, an„corchè fossero compagni di detti „ principali, o *socii criminis*, *vel in* „ *crimine*, convalidate in tortura, pie„namente convincano. E 'l corpo „ del delitto in materia de' furti in „ campagna, non essendovi testimonj „ dell'esistenza, e mancanza delle ro„be, e de' denari, il luogo, il con„questo de' principali, e la pruova „ della loro buona vita, e fama, per „ tre testimonj integri, bastantemen„te suppliscano.

Probatio privilegiata.

„ XX. Ne' delitti di strada pubbli„ca, e ricatti, come sopra, diamo, „ e concediamo facoltà alle Regie U„dienze Provinciali, e Commessarj „ di Campagna, che procedano, co„me da Noi specialmente delegati, „ con la potestà *ad modum belli*, e „ che contra gli assenti passino alla „ forgiudica, con la brevità del ter„mine contenuto nella Prammatica „ 12. *De Exulibus*.

„ XXI. Se alcun Bandito morto „ si nascondesse, o seppellisse con „ certa scienza, per non farla perve„nire in mano della Regia Corte; „ chi lo nasconderà, o seppellirà, o „ ne darà l'ordine per l'esecuzione, „ incorra nella pena di dieci anni di

Poena triremium annorum 10.

„ galea, essendo Ignobile, e d'anni „ dieci di castello, o presidio, se „ sia Nobile, e si demolisca quella „ casa, dove detto cadavere sarà na„scosto, o seppellito.

„ XXII. Ed acciocchè si tenga cer„ta notizia de' Banditi, i quali per „ lo più armano in campagna in qual„che tempo, e poi se ne ritornano „ nelle loro case; i Sindaci, Eletti, „ ed altri del governo di ciascheu„na Città, Terra, o Villa, debba„no subito, avuta scienza del man„camento per alcuni giorni di qual„cheduno de' Cittadini, che corra „ voce, che vada armando per la „ campagna, darne distinta contezza „ allo Spettabile Preside Provinciale, „ o a chi avrà la commissione di „ campagna, acciò possa fare le do„vute diligenze in perseguitarlo, „ sotto pena a quei del governo, che „ contravverranno d'anni cinque di „ galea, o di presidio chiuso, con„forme la loro condizione.

Poena triremium annorum quinque.

„ XXIII. E sotto la medesima pe„na ordiniamo, e comandiamo a „ quei, che riceveranno biglietto, o „ ambasciata di ricatto, e a ciasche„duno del governo di dette Città, „ Terre, e Ville, che avendo qual„che loro Cittadino avuto biglietto, „ o tale ambasciata da' Banditi, o da „ altri delinquenti, debbano subito „ darne la notizia distinta allo Spet„tabile Preside Provinciale, o a quel„lo, che avrà la commissione di „ campagna.

„ XXIV. Accadendo, che qualche „ squadra di Banditi, o alcuni d'es„si facessero passaggio, o danneg„giassero in alcuna Città, Terra, o „ Villa, o luoghi de' loro Territorj, „ così demaniali, come Baronali; i „ Baroni, e Officiali d'essi, e quei „ del reggimento debbano armarsi per „ difesa della loro Patria, e giuridi„zione *respective*, e perseguitarli per „ li loro territorj; e immediatamente „ per corriere espresso debbano darne

„ av-

Privatio officii, per annos tres, et ducat. 1000.

„ avviso alle Terre convicine, e al-
„ le Regie Udienze Provinciali, ac-
„ ciò possano spedir loro genti di
„ Corte in persecuzione, sotto pena
„ di privazione d' officio per tre an-
„ ni, e di ducati mille.

„ XXV. Affinchè dette persecuzio-
„ ni possano con maggiore facilità e-
„ seguirsi, Ordiniamo a tutti gli
„ Spettabili Presidi, e Commessarj
„ di Campagna *respective*, che subito
„ che avranno avute dette notizie da'
„ detti Officiali, e da quei del reg-
„ gimento, debbano con ogni calore,
„ ed efficacia attendere alla loro per-
„ secuzione, ed inviare avviso all'
„ Illustre Reggente D. Diego de So-
„ ria Morales Marchese di Crespano,
„ del Consiglio Collaterale di S.M.,
„ ed ora Soprantendente Generale del-
„ la Campagna di questo Regno, o
„ quel Ministro, che sarà *in futu-*
„ *rum*, del nome, cognome, e patria
„ di chi si è posto ad armare; e se
„ va solo, o con altri in comitiva,
„ e sotto di qual Capo, acciò se ne
„ abbia riscontro, e si possa registra-
„ re fra il numero de' Banditi.

Pœna mortis.

„ XXVI. Sotto pena di morte na-
„ turale non possa, nè in modo al-
„ cuno presuma qualunque persona di
„ qualsisia grado, o condizione, con-
„ servare, e custodire armi, robe, o
„ danari di detti Banditi; ed in ca-
„ so che per timore taluno le pi-
„ gliasse, debba fra il termine di
„ giorni sei denunciarle alla Regia
„ Udienza Provinciale, o a' Com-
„ messarj di Campagna *respective*,
„ da' quali conseguirà per premio di
„ detta rivelazione, ed esibizione, il
„ diece per cento, del valore d' esse,
„ e trascorso detto termine, non vi
„ sia altra scusa minorante a suo fa-
„ vore, e per convizzione di tal de-
„ litto, basti l'invenzione delle robe
„ rubate nelle loro case, le quali ro-
„ be si restituiranno subito a' padro-
„ ni, ove facciano costare essere sta-
„ te loro tolte. E in caso che non
„ comparissero i disrubati, debbano
„ emanarsi Bandi, con prefisso ter-
„ mine a comparire, quale elasso,
„ debbano incorporarsi al Regio Fi-
„ sco.

Procedant cum delegatione.

„ XXVII. Ed affinchè la presente
„ Prammatica in tutt' i capi riferiti
„ abbia il suo effetto, ordiniamo, ed
„ espressamente comandiamo a' sopra-
„ detti Spettabili Presidi Provinciali,
„ Regie Udienze, e Commessarj di
„ Campagna, che invigilino su l'os-
„ servanza di essi inviolabilmente,
„ senza interpretare, alterare, o di-
„ spensare con veruno pretesto ne'
„ casi, che occorreranno, e in par-
„ ticolare nelle riedificazioni de' luo-
„ ghi fotti demoliti, e che si demo-
„ liranno, o nuova costruzione d'altri
„ consimili, sotto pena dell' ira, ed
„ indignazione Regia, e agli Officiali
„ contravvegnenti, di privazione d'of-
„ ficio, e inabilità ad occuparne altri
„ *in futurum*.

„ XXVIII. Concediamo facoltà a
„ tutt' i Tribunali Collegiati, Presidi
„ Provinciali, Commessarj, e Mini-
„ stri, che tengono la commissione
„ contra i Banditi, che possano pro-
„ cedere come specialmente da Noi
„ delegati, con la potestà *ad modum*
„ *belli*; ed occorrendo che s' introdu-
„ cesse qualche causa compresa in que-
„ sta presente Prammatica nella Gran
„ Corte della Vicaria, vogliamo, che
„ quella medesimamente proceda con
„ ispeciale nostra delegazione *omni*
„ *appellatione remota*.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, Città, Terre,

re, e Luoghi di Terra di Lavoro, e per le Regie Udienze Provinciali, Città, Terre, e Luoghi di questo Regno, e particolarmente quelle di Abruzzo, e Contado di Molise. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 12. mensis Junii 1684. D. Gaspar de Haro y Guſman. Vidit Carillo Reg. Vid. Sorio Reg. Vidit Jacca Reg. Vid. Procuralis Regens. D. D. E. Cioffi Secr. Dominicus Colonna Reg. mandat. Scriba in Bannorum fol. 251. Tolerus.*

Die 12. Junii 1684. D. Gaspar de Haro y Guſman.

## PRAMMATICA XXXIII.

PHILIPPO IV. Sicil. Rege, Hiſpan. V. Offertur Guidaticum etiam forjudicatis cum onere ſervitii militaris.

PEr giusti motivi, che muovono la mente di S. E. si è servita con viglietto per Segretaria di Giustizia delli due corrente deliberare, si spediscano Guidatici a tutti li delinquenti fuggitivi di questa Provincia di Terra di Lavoro, che vogliono andare a servire ne luoghi, che dalla predetta Eccellenza li saranno assegnati, per poi ottenere Indulto de loro delitti, con che da Noi se li dia conto di quelli, che si esibiranno di andare al servizio predetto, e pigliaranno lo detto Guidatico, per determinare in qual parte debbiano servire. E con altro viglietto della medema Eccellenza delli 4. corrente per l'istessa Segretaria di Giustizia per maggior chiarezza, e distinzione del hanno da pubblicarsi, è stato dichiarato, che per lo che tocca a questa Provincia di Terra di Lavoro, ammettendosi a guidatico tutti li inquisiti, che vogliano servire in questo Regno a disposizione della predetta Eccellenza, secondo la sudetta deliberazione, data coll'citato viglietto delli 2. s'intendano compresi ancora in esso hanno li forgiudicati, e inquisiti, o forgiudicati del Tribunale, e Corti di qualsivoglia Provincia del Regno, che si troveranno attualmente in quella di Terra di Lavoro, con prefiggersi a quelli, che si troveranno in questa fedelissima Città (che siano della Provincia, o fuori di essa) il termine di giorni sei a presentarsi, per ricevere detto guidatico, ed agli altri, che stan per la Provincia istessa, termine proporzionato a detto effetto di presentarsi. Che perciò hubbiamo fatto il presente banno, con il quale facemo noto a tutti l'inquisiti, e forgiudicati, che si trovano fuggitivi in questa Città predetta, suoi Borghi, e Distretti, quali volessero pigliare detto guidatico, ed andare a servire, come sopra, che frà il termine di giorni tre, dopo la pubblicazione di esso banno, possano venire liberamente a presentarsi avanti dell'Eccellentissimo Signor Duca di Matuloni, Reggente della Gran Corte della Vicaria, a pigliare l'enunciato guidatico. Ed a rispetto degl'altri inquisiti, e forgiudicati, che si trovano per la Provincia di Terra di Lavoro, con il presente banno, se li prefigge termine di giorni dieci a presentarsi, come di sopra, mentre da Noi si assicurano, *sub verbo, & fide Regis*, di non darseli frà detto termine molestia alcuna, per causa delli loro delitti, e forgiudicij che y servare la forma del precitato viglietto di S. E. *Nap. 7. Giugno 1707. Duca di Matuloni Reg. D. Bonaventura Machado, Aguilar. Il Marchese di Mirto. D. Horatius Tauro. D. Antonio de Zuniga. D. Ottavio Gaetani. D. Giuſeppe Andreaſſi. D. Andrea de Affitto. D. Domenico Muscettola. D. Diego Zapata. D. Domenico Borgia Avvocato Fiſcale della Gran Corte. Nicolaus Pergilla Alb. Mag.*

Die 7. Junii 1707. Duca di Matuloni Reg.

DE

# DE FALSIS

## TIT. LXXXII

## PRAMMATICA PRIMA.

### Ex promulgatie anno 1477.

Testes falsos producentes, iisque utentes ultra causae amissionem una cum testibus ipsis arbitrio, ut jura volunt, puniantur poena falsi, et amiss. causae. Vide prag. 4.

*IN falsum, vel alium scripturam, qui in causa scienter produxerit, vel ea usus fuerit, ipso jure causam perdat, nisi infra octo dies, post processum publicatum continuo sequentes, renunciaverit coram Judice talis testis depositioni specifice, et non in generali, quae in judiciis solet fieri, renunciari testibus, qui falsa falsa deposuissent, et ultra dictae perditionem causae, poenae falsi, a jure communi introductae, subjiciantur. Testes vero, qui falsa deposuerint, per Judicem causae severiter poena falsi puniantur, sine novo processu ordinario; sed sufficiat, si citentur ad dicendum, quare de falso testimonio per eum praestito in tali causa cum insertione depositionis per eum factae condemnare non debeat, tunc etiam si citatus personaliter, vel ad domum, non comparuerit, vel per aliquem legitime excusatus non fuerit, tanquam contumax verus habeatur, quae contumacia ad condemnandum eum de falso sufficiat, nisi quandocumque ante condemnationem personaliter comparuerit causam in vinculis dicturus, in qua tunc audiatur in ejus defensionibus, pro quibus si aliquid opposuerit, et probaverit, quod eum excusare a dolo judicii visum fuerit, absolvatur; contraque, si de falsitate constiterit, condamnetur ad poenam a jure pro crimine falsi introductam: similiterque contra principalem producentem, et utentem, Judex causae procedere debeat. Ecclesias autem, pupilli, minores, mulieres, et miserabiles personae a tali poena sint immunes, in quam tantum eorum procuratores, tutores, curatores, et actores incidisse volumus.*

Secunda vice in criminibus falsum deponentes testes, poena mortis punitur. prag. 3. in criminalibus, etiam prima vice poena mortis, et aliae insuetae per prag. 4.

Poena eadem.

An. 1477. Rex Ferdinandus.

## PRAMMATICA II.

*CUm frequentius litigantes praetextu accusationis contra partem, et testes causae principalis expeditionem differre conentur: huic rei providere volentes, ac celeritati expediendarum litium, omni studio indulgentes, Decernimus, ac statuimus, ut de cetero in accusationibus, hinc in antea, de falso proponendis in quacunque parte litis hujusmodi accusationem falsi contra partem, et testes fieri contigerit, super dicta accusatione procedatur, et nihilominus processus, et expeditio ipsius causae principalis etiam per sententiam definitivam non retardetur. Ita tamen, quod si ad sententiam definitivam super negotio principali in favorem partis accusatae, cujus testes de falso sint accusati, fuerit devenutum, priusquam causa falsi fuerit determinata per sententiam, praedicta pars obtinens fidejussoriam cautionem praestare teneatur de restituendo quicquid per dictam sententiam fuerit consecutum, una cum expensis litis, casu quo fuerit in accusatione falsi pronunciatum in favorem accusantis, et altera pars condemnata juxta formam Regiae Pragmaticae; aliis poenis a jure, Regnique Constitutionibus, Capitulis, atque Pragmaticis editis*

Non impeditur causa principalis respectu falsitatis inde cognoscendae; secus si ex eadem actis falsitas judici innotescat.

Quae est prima rap. cod. Constitutio incipit Qui falsitatem.

*tis contra hujusmodi accusatos, et conventos in suo robore manentibus. Verumtamen si pars de falso accusans falsitatem allegaverit ex eisdem actis, procedatur nihilominus in causa principali, donec Judici de dicta falsitate constiterit, quo casu super causa principali juxta formam juris supersedeatur, et super falsitate praedicta, justitia mediante, provideatur, servata forma Pragmaticae praedictae. In accusationibus autem falsi hanc ante nostram ordinationem jam propositis servari volumus ordinationem, et stilum hactenus consuetos: Dat. in Castro Novo Neap. die 10. Decembris 1509. D. Raimondo de Cardona Luogotenente generale. Vid. Montaltus Reg. Vidit de Colle Reg. Dominus Locumtenens generalis mandavit mihi Petro Lazaro de Xea.*

Prag. sup. eod.

Die 10. Dec. 1509. D. Raimondo de Cardona.

## PRAMMATICA III.

Ex §. 13. pragm. C. V. anno 1536.

Testes iterantes falsitatem, poenam mortis naturalis incurrant Const. quae incipit: Qui falsitatem poen. mortis.

TEstes insuper falsos, quorum numerum mirum in modum crevisse intelleximus, poenis, a legibus, Constitutionibus, Capitulis, et Pragmaticis Regni statutis, castigari mandamus irremisibiliter: Addentes, quod falsus testis, qui de falso fuerit condemnatus, si iterum in falsi crimen inciderit, poenam mortis naturalis incurrat.

Anno 1536. Imp. Car. V.

## PRAMMATICA IV.

Testes in criminalibus falsum deponentes, et illos instruentes, ultimo supplicio tradantur. In civilibus vero, obtruncationes manus, et perpetui exilii poenae subjacent.

QUoniam falsorum testium, perversorumque hominum pravitas usque adeo aucta est, ut absque DEI, ac justitiae timore, ne dum in civilibus causis, verum etiam in criminalibus, et nedum ad reorum defensam (quod et ipsum iniquum est) verum etiam, quod longe pravius, atque omni abominatione abominabilius est, invidia, odio, aliave diabolica pravitate adduci ad proborum, ac innocentium virorum offensam falsum deponere, ac instruere non verentur: comitiis nuper habitis fidelissima haec Civitas Neapolitana, Barones, Regnumque totum humiliter supplicarunt; ut tanto sceleri graviores imponere poenas dignaremur. Nos autem, eorum supplicationi, velut justissimae, annuentes, intendentesque in hoc falsi crimine, pro DEI Optimi Maximi, Regiaeque Majestatis servitio, publicaque utilitate pinguius providere, honorisque, vitae, et fortunarum subditorum omnium Regiae Majestatis securitati prospicere, praesenti nostra Pragmatica perpetuo valitura, *Statuimus, decernimus, ac mandamus, ut quicumque in criminalibus cavtis, offendant, defendantve reos, falsum testimonium perbibeant, deponantque, mortis naturalis poenam irremisibiliter incurrant, eadem poena, et qui consuluerint, instruxerintve falsum, teneri itidem decernentes, atque mandantes. In civilibus autem idem falsitatis scelus audentes, tam testes, qui falsum deposuerint, quam qui falsitatem ipsam consuluerint, instruxerintve, dexterae manus truncationis, perpetuique a Regno exilii poena irremisibiliter plectantur. Pragmatica Caesareae Majestatis, quae id delictum reiterantibus mortis naturalis poenam imponit, in suo robore remanente.* Et ut cunctis innotescat, et nemo ignorantiam allegare possit, hanc sanctionem, et Pragmaticam affigi jussimus in valvis Tribunalium Sacri Regii Consilii, Reg. Cam. Summ., et M. C. V. *Datum in Palatio Regio prope Castrum Novum die 1. Julii 1556. El Duque de Alva. Vid. Polo Reg. Vid. Villanus Reg. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus generalis mandavit mihi Francisco Avi-*

Poena mortis

Poena eod.

Poena obtruncationis manus, et perpetui exilii a Regno.

Ut super eodem prag. 3.

Die 1. Julii 1556. El Duque de Alva.

*Avitzyus pro Martirano Secretario. In Pragmaticarum secundo fol.* 144.

## PRAMMATICA V.

Exhibentes schedulas falsas coram nummularis puniuntur. Vide prag. 8. 9. an.

PErchè è tanto frequentato il delitto di quelli, che senza timor di DIO N.S., e della giustizia, con polizze false vanno ne' Banchi rubando i danari a' Banchi predetti, ingannandoli con dette polizze false, che non possono sicuramente i Banchi negoziare senza grandissimo pericolo, e danno loro; Volendo rimediare a questo inconveniente, come conviene alla buona, e retta amministrazione della giustizia, e sicurtà de' Banchi, abbiamo deliberato, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, alterare le pene contra quelli, che portano dette polizze false, per pigliare con quelle danari in detti Banchi; acciocchè per timore della pena s' astengano gli uomini di commettere detto delitto. E perciò „ Stabi- „ liamo, ordiniamo, e dichiariamo, „ che quegli, i quali porteranno det- „ te polizze false in alcuno di detti „ Banchi, per pigliar danari con es- „ se da' Banchi predetti, ancorchè „ non avessero pigliati i danari, ma „ solo presentate le dette polizze fal- „ se in detti Banchi, incorrano, e „ ciascuno di essi incorra in pena di „ morte naturale; la quale pena or- „ diniamo, e comandiamo a tutt' i „ predetti Officiali, e Tribunali, e Poena mortis. „ ciascuno di loro *in solidum*, che „ contra de' predetti la debbano ese- „ guire, e far eseguire inviolabilmen- „ te, senza eccezione di persona alcu- „ na ". E a tal che sia noto a tutti, e non si possa allegare ignoranza, comandiamo, che si debba della presente affigger copia autentica *in valvis* di qualsivoglia Tribunale, e farne della detta affissione notamento in dorso di questa. Non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la grazia, e servizio della prefata Regia, e Cattolica Maestà. *Dat. Neap. in Regio Palatio die* 22. *menſis Octobris* 1567. *D. Perafan. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverter. Reg. Dominus Viceres, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera Profecretario.* Die 22. Octob. 1567. D. Perafan.

## PRAMMATICA VI.

Manna adulterina vendi prohibetur.

COnsiderando quanto sia dannoso, e di nocumento per la salute, e vita de' corpi umani l' uso delle Manne false: Volendo sopra di ciò opportunamente provvedere „ Dicla- „ mo, ordiniamo, e comandiamo a „ tutte, e quali si vogliano persone, „ che tengono Manna di qualsivoglia „ sorta in questa Fedelissima Città, „ suo territorio, e distretto; che non „ debbano quella vendere in tutto, „ nè in parte, ma la debbano por- „ tare fra il termine di due giorni, „ decorrendi dal dì della pubblicazio- „ ne del presente Bando, avanti l' in- „ frascritto Magnifico e circospetto Vide prag. 1. infra de Manna colligenda. „ Reggente Reverterio del Consiglio „ Collaterale di Sua Maestà, quale „ giuntamente col Magnifico Proto- „ medico la faranno dagli esperti, „ che a loro parrà, giudicare, sotto „ pena *etiam* di morte naturale a no- Poena mortis. „ stro arbitrio; e sotto la medesima „ pena, ordiniamo a tutti quelli, che Poena eadem. „ per l' avvenire, avranno Manna in „ questa predetta Città, suo distret- „ to, e territorio, che non la pos- „ sano, nè debbano vendere, se pri- „ ma non la porteranno al detto Ma- „ gnifico, e circospetto Reggente, „ per farla riconoscere da' predetti „ Esperti, e avuto licenza di poter- „ la vendere ". *Dat. Neap. die* 28. Se-

Die 28. Sept. 1576. Ei Marques.

*Septemb.* 1576. *El Marques. Vid. Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Puonte, Profecret. In bannorum* 1. *fol.* 38.

Gratia Suae Excellentiae.

*sive*

## PRAMMATICA VII.

Puniendum, qui his debitum petunt.

ITem essa fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplica V. Eccell. che si degni far Prammatica contra coloro, che dimandassero Calcolo credito, del quale essi fossero stati

In privil. Neap. fol. 177. soddisfatti, imponendo pena corporale, come meglio parrà a V. Eccell. acciocchè si lasci di dimandare quello, che non si dee in pregiudizio di tante persone, che per questa causa sono inquietate. *Placet, quod contra petentes debitum, alias satisfactum, si sint nobiles, imponatur poena relegationis per triennium, et si ignobiles, poena triremium, dummodo actores sint Principales, cum quibus debitum est contractum, et dummodo de satisfactione constet per scripturas publicas, vel apochas de jure validas.*

Poena relegationis, vel triremium, per triennium ann. 87. D. Pedro Giron.

## PRAMMATICA VIII.

Ut exhibentes apochas falsas in mortis naturalis poenam incurrant, sufficit deponio principalis cum comparatione literarum, et in eandem poenam incidant et exhibentes eamdem apochas, sive recepione pecuniae, et etiam scribentes, dictantes, consignantes, et participantes non solum in mensis publicis, sed etiam in locis piis, ac in Arca praefecti aerarii.

GLi anni passati per la frequenza delle polizze false, che si presentavano ne' pubblici Banchi, colle quali si rubavano a quelli molte quantità di danari, fu per gl' Illustri nostri predecessori Vicerè di questo Regno, fatta, e promulgata Prammatica sotto la data de' 22. d' Ottobre del 1567., per la quale s' impose pena di morte naturale a qualunque persona di qualsivoglia stato, e condizione si sia, che presenterà ne' Banchi predetti delle dette polizze false, ancorchè non avesse preso i danari, così come dalla Prammatica predetta più largamente apparisce; e sebbene in vigore di quella ne sono risultati molti buoni effetti, tuttavolta essendosi molte volte andato difficultando, se a provare la falsità delle polizze predette basti la deposizione de' principali, in nome de' quali si sono fatte le polizze predette colla comparazione delle loro mani; oltrachè essendosi veduto per esperienza, che molti di quelli, che hanno portato, e presentato delle dette polizze false ne' Banchi predetti, non sono state l' istesse persone, che l'hanno scritte, o dettate, o in qualunque altro modo sono stati partecipi in dette falsità, e furti, per il che non si sono possuto punire di detta morte naturale. Volendo in ciò rimediare, per quel che conviene alla buona amministrazione della giustizia, ed ovviare, quanto sia possibile, perchè non si facciano, dette polizze false, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, fare il presente bando, *omni tempore valituro*, per lo quale „ Dichiariamo, vogliamo, ed or„ diniamo, che da oggi in avanti, „ per la verificazione della falsità del„ le polizze predette, basti solo la „ deposizione del principale, sotto „ nome del quale si sarà fatta la pre„ detta polizza falsa, per pigliare con „ quella danari dal Banco, con com„ parazione della sua vera mano; „ quale deposizione, e comparazione „ vogliamo, che si abbia per piena, „ e sufficiente prova a potere con„ dannare, e punire i delinquenti „ predetti di detta morte naturale. „ E così anche incorrano, e s' in„ tendano essere incorsi nella detta „ pena di morte naturale nella pre„ detta Prammatica contenuta non „ solo quelli, che presenteranno ne'

Ut supr. prag. 5.

Vide prag. 9. 10.

Probatio privilegiata.

Poena cad.

„ Ban-

„ Banchi predetti le dette polizze
„ false, ancorchè non abbiano pigliato i danari, ma ancora tutte quelle persone, che l' avranno stritte, dettate, e consegnate ad altri, che le presentassero, o in qualche altro modo avessero partecipato, e partecipassero al concerto delle dette falsità. Dichiarando ancora, che il predetto s' intenda contra quelli, che incorressero nel delitto predetto, presentando delle dette polizze non solo a' detti Banchi pubblici, ma *etiam* a' Banchi, e luoghi pii, e nella Cassa della Regia Tesoreria". Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, maggiori, e minori, che debbano tener particolar pensiero dell' osservanza del presente Bando, e procedere all' esecuzione delle pene, in esso contenute, contra de' trasgressori. *Datum Neap. die* 23. *Sept.* 1597. *Et Conde de Olivares. Vid. Grossiola Reg. Vid. de Castellet. Reg. Barrionuevo Secret. In Bannorum primo fol.* 71.

Contra scribentes, dictantes, consignantes, et participantes.

Die 23. Sept. 1597. El Conde de Olivares.

## PRAMMATICA IX.

Poena imposita contra exhibentes nummularis apochas falsas comprehendit etiam exhibentes inscripta falsa.

GLi anni passati fu per gl' Illustri nostri predecessori Vicerè di questo Regno fatta Prammatica, che tutti quelli, che presentassero polizze false in pubblici Banchi di questa fedelissima Città di Napoli, incorressero, e s' intendono esser incorsi nella pena di morte naturale, siccome da quella più largamente apparisce; e per noi sotto la data de' 23. di Settembre del 1579. confermando la Prammatica predetta fu pubblicato bando, che nella detta pena di morte naturale s' intendessero ancora incorrere tutti quelli, che fossero partecipi, e complici nel delitto predetto, che a verificare detto delitto bastasse solo la deposizione del principale, sotto nome del quale si facesse la polizza falsa, colla comprobazione della sua vera mano; al presente intendendo, che si fa difficoltà, se nella detta pena di morte naturale s' includano quelli, che hanno fatto, o facessero i bollettini falsi negl' istessi Banchi, sotto pretesto, che la Prammatica, e bando predetto parlano delle polizze false, e non de' bollettini; e volendo in ciò noi rimediare, per levare tutte le difficoltà, che potessero sopra il particolare predetto occorrere, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, per la quale (confermando la Prammatica, e i bandi predetti) „ Stabiliamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che nel„ la detta pena di morte naturale in„ corrano *etiam* quelli, che presen„ tassero ne' Banchi, ed altri luo„ ghi contenuti nella predetta Pram„ matica, e Bando predetto, i bol„ lettini falsi, colle medesime con„ dizioni, e dichiarazioni; in quel„ la contenute. Ordinando, e comandando al Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, ed altri quali si vogliano Officiali, maggiori, e minori, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza della presente Prammatica, e procedere all' esecuaione delle pene, in essa contenute. *Datum Neap. die* 22. *mensis Septembris* 1598. *Et Conde de Olivares. Vid. Grossiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Castellet. Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi D. Berardino. In Pragmat. secundo fol.* 21.

Poena mortis.

Die 22. Sept. 1598. El Conde de Olivares.

Vide prag. 3. tit. Ut supr. prag. 8.

## PRAMMATICA X.

*Eadem poena mortis contra falsè agentes in aprobatione mandatariis inscriptis statuitur. Pr. 7 sup. eod. et 8. et 9.*

PEr parte del Regio Fisco ci è stato fatto intendere, come nel Sacro Regio Consiglio s'è difficultato, se la Prammatica, che dà pena di morte naturale a chi presenterà in Banco una polizza falsa, abbia luogo contra quelli, che presenteranno detta polizza, che *in corpore* sarà vera, ma la girata sarà falsa; e sebbene per esso s'è preteso, che abbia luogo l'istessa pena, tuttavolta ci ha supplicato, che per Noi si dovesse dichiarare detta pena. E considerato, che allo spesso sogliono succedere le cose predette, per togliere ogni difficoltà, abbiamo deliberato, stabilito, ed ordinato, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, che „ Tutte quelle persone, che „ da oggi in avanti, presenteranno „ ne' Banchi polizze girate false, ancorchè *in corpore* sieno vere, incorrano, e ciascheduno d'essi incorra „ nella medesima pena di morte naturale, ed abbiano luogo in questo „ delitto tutte le Prammatiche, Ordini, e Provvisioni, per Noi fatte circa le polizze false". La qual pena ordiniamo, e comandiamo a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, ed a ciascheduno di essi *in solidum*, che contra de' predetti la debbano eseguire inviolabilmente, senza eccezione di persona alcuna. Ed a tal che le cose predette sieno a tutti note, e che non si possa allegare ignoranza, comandiamo, che si debba della presente affiggere copia autentica *in valvis* de' Regi Tribunali di questa fedelissima Città. *Datum Neap. die* 12. *mensis Junii* 1607. *El Conde de Venavent. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet. Reg. Vidit D. Bernardinus de Barrionovo Reg. Vid. Valcarcel Reg. Salazar Secretar. Reg. in Pragmat.* 1. *fol.* 92.

*Pœn. mortis.*

*Ut sup. pr. 7. 8. et 9.*

*Die* 12. *Junii* 1607. El Conde de Venavente.

## PRAMMATICA XI.

*Privati, aut suspensi ex causa falsitatis commissæ non possint exercere officium scribæ Actuar. et alia Vid. prag. 19. de Actuar. ubi eis duplicata.*

DA questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nell'ultimo general Parlamento convocato a' 14. di Gennajo di quest' anno 1639. ci è stato supplicato, che dovessimo procedere, che da qua in avanti, gli Scrivani Civili, e Criminali di Vicaria, e quali si vogliano altri di quali si vogliano Tribunali, che sono stati, e saranno privati, o sospesi de' loro officj, ed esercizj per causa di falsità commesse in essi, non debbano esercitare più officj di Scrivani, Mastri d'atti, conservatori di libri, e scritture pubbliche, nè altri officj concernenti la materia di penna, tanto ne' Tribunali, come in altri luoghi pubblici, e che in ciò non si debba loro in niun tempo dar più credito, *etiam* nelle loro sedi, ed estratte; ci è paruto condescendere alla detta dimanda, come giusta. E così con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione d'essa in avanti, tanto ne' „ Tribunali di questa Città, e Regno, così Regj, come Baronali, quanto in qualsivoglia altro luogo „ pubblico, non si debbano ammettere ad esercitare niun officio di „ Mastri d'atti, Scrivani, Conservatori di libri, e scritture pubbliche, nè altro in materia di penna, „ i detti tali Scrivani, ed altre persone, che ne' loro officj, ed esercizj avranno commesso, e commet-

„ te-

„ teranno falsità, e saranno privati, „ o sospesi dall' esercizio di detti officj, sotto pena a chi permetterà, „ o si oprerà a che sieno ammessi „ i suddetti in qualsivoglia di detti „ officj, riserbata a nostro arbitrio, „ secondo la qualità della persona, „ e di quanto avrà oprato in loro „ beneficio, e contra i detti inquisiti, che useranno con frode, ed inganno modo d' essere ammessi in „ qualsivoglia di detti officj, ed esercizj, e ci ascenderanno, d' incorrere alla pena, *etiam* corporale „ a nostro arbitrio riserbata; Ordinando ancora, che per osservanza „ di ciò si debba stare con particolare attenzione nella recezione, che „ si farà ne' detti Tribunali, ed altri suddetti luoghi delle persone per „ li detti officj, ed esercizj di riconoscer le perquisizioni, che dovrà „ ognuno presentare per chiarezza di „ loro azioni". Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, ordiniamo, che si pubblichi tanto in questa Fedelissima Città, come in tutte l' altre Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die 22. menſis Octobris 1639. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vid. Tapia Reg. Vid. Urſinus Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Caſanate Reg. Dominus Viceres Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio.*

Die 22. Octob. 1639. El Duque de Medina.

## PRAMMATICA XII.

Fabricantes Fidei Creditj falsa, Sigilla falsa ad usum illarum, et Apochas notatas in Fidibus, cum notatis falsis, et complices subeunt poenam mortis.

DAl magnifico Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vicaria, essendoci stato rappresentato quanto frequente sia il delitto di falsità, che si commette in danno de' Vassalli di S. M. ( che DIO guardi ) con pregiudizio della fede pubblica, che si tiene a' Banchi di questa Fedelissima Città, per le Fedi di credito false, così nel corpo, come ne' suggelli, e polizze, con le notate false d' Officiali de' Banchi, che si vanno spendendo tanto in questa Fedelissima Città, quanto in altri luoghi del Regno, e che nel Tribunale dell' istessa Gran Corte della Vicaria, si faccia dubbio nel castigare con pena di morte naturale i falsarj, spenditori, o compratori di dette fedi, e polizze, nel caso che queste non fossero presentate al Banco, ma spese con particolari, essendo in ciò occorse varie le giudicature.

E considerandosi da noi quanto sia detestabile tal delitto, e quanto danno causa a questa Fedelissima Città, e Regno la frequenza di quello, abbiamo stimato con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, con la quale „ Vogliamo, dichiariamo, ed ordiniamo, che incontro„ vertibilmente sieno castigati con la „ pena di morte naturale tutti quelli, che fabbricheranno così fedi di „ crediti, o suggelli falsi per uso di „ dette fedi, come anco polizze notate in fede con notate false d' Ufficiali de' pubblichi Banchi spenditori di esse, con scienza, ed ogni „ altro complice di complicità cooperativa al detto delitto, ancorchè „ quelle non presentassero in detti „ pubblici Banchi, ma spendessero „ così in questa Fedelissima Città, „ come in ogni altra parte di questo „ Regno, ed acciò più facili sieno „ le pruove, vogliamo, che queste „ sieno privilegiate dell' istessa maniera, che sono quelle prescritte „ dalle Regie Prammatiche, nel caso che si portassero le fedi di credito false al Banco; e che la Gran „ Corte della Vicaria, e le Regie „ Udien-

Poena mortis naturalis.

Privilegium circa probationem.

„ Udienze Provinciali debbano in tali casi procedere come da noi specialmente delegate, senza però diminuire con tal delegazione la facoltà, che tengono i Deleguti de' Banchi ne' casi, che ad essi spettano". Ed affinchè venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d' ignoranza, vogliamo, che la presente Prammatica si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neapoli die 21. mensis Augusti 1688. El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Jacca Reg. D. C. Brancaccius Secr. Dominicus Maffellonus Reg. a Mand. Scriba. In Bannorum 2. fol. 159. a t. Criscolus.*

Die 21. Aug. 1688. El Conde de S. Estevan.

## PRAMMATICA XIII.

Confirmantur pragm. praecedentes sub tit. de Nummulariis, et sub tit. de Falsis, et signanter prag. 11. et 12. dict. tit. de Falsis.

DOpo assicurata questa Città, e Regno con la nuova moneta da' danni pregiudizialissimi, e rovine cagionate per le monete tagliate, e false, che da per tutto si trovano, si è veduto, con sommo rammarico, che non potendo la malizia trovar modo di far nuovi danni per quella via, si è avanzata per mezzo della falsità a fare i medesimi. Convenendo perciò egualmente il dare opportuno rimedio a' danni presenti, per le frodi, che si commettono, così nelle fedi di credito de' pubblici Banchi di questa Fedelissima Città, come negl' introiti in esse per Cassa, e nelle polizze notate in fede, secondo le istanze anche a noi fatte, per parte de' Governatori de' Banchi; supplicando con ardente zelo, che si trovi modo, che chiuse le vie alle falsità suddette, si mantengano con sicurezza i Banchi nel loro vigore, ed estimazione, e non si pregiudichi al pubblico commercio, che per causa di dette falsità, anzi che pel solo dubbio di esse ha ricevuto notabile pregiudizio. E considerato maturamente tutto ciò, che conviene secondo il presente stato, nel quale per la gravezza de' suddetti delitti, e per le pessime conseguenze, che da essi derivano in danno del pubblico, non è che giusto ogni più eccessivo rigore, abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, fatta la presente Prammatica, in ogni tempo valitura, con la quale „ Confermiamo tutte le Prammatiche promulgate, sotto il titolo „ *de Nummulariis, et de Falsis*; ed „ in particolare l'ottava, e duodecima sotto questo titolo, dichiarando quelle stare nella loro forza, e „ vigore, in modo che sieno inviolabili, se non quanto ripugnassero „ alla presente, e diciamo, ordiniamo, e comandiamo, videlicet:

„ Primo, imponiamo la pena di „ morte naturale, nella quale incorrano tutti quelli, che porteranno „ fedi di credito false, o polizze notate in fede con notate false, o introiti falsi per causa nelle fedi di „ credito vere agli Officiali de' Banchi: come similmente gli spenditori, e fabbricatori di esse con scienza: e non meno tutti quelli, che „ presenteranno le dette fedi, e polizze, come di sopra, così ne' pubblici Banchi, come a' particolari, „ con sottoscrizione, notata, o cifra, „ con nome d' altre persone, che non „ fossero Officiali de' Banchi, dichiarando, che basti per incorrere in „ detta pena di morte naturale il solo spenderle, o presentarle con scienza d' esser false, includendo nella „ pena suddetta anche i fabbricanti,

Portantes fides crediti falsas, aut apochas cum falsa notata, aut introitus falsos per causam in fidibus creditivers, Officialibus Bancorum, fabricantes, et expensores illarum cum scientia praesentantes dictas fides, aut apochas publicis Bancis, aut personis particularibus, capite plectantur, et similiter fabricatores, et detentores sigillorum falsorum.

„

„ o detentori de' suggelli falsi, per
„ dette fedi.

Etiam in casu, quod cum scientia earum falsitatis praesententur solum particularibus pro illis expendendis, licet praesentans non recipiat pecuniam, aut aliud aequivalens.

„ Secondo, vogliamo, ordiniamo,
„ e comandiamo, che detta pena di
„ morte naturale abbia luogo, tanto
„ se dette fedi di credito false, o
„ con introiti falsi, ed alterati, e
„ polizze con notate false, si spen-
„ dessero; quanto in caso, che sola-
„ mente con scienza d'esser false, si
„ presentassero a' particolari per ispen-
„ derle, benchè il presentante per
„ quelle non avesse ricevuto danaro,
„ ma roba equivalente a quello, per
„ lo quale si spendessero.

Cum probatione privilegiata, ut hic, et infr. §. 5.

„ Terzo, ordiniamo, e comandia-
„ mo, che ne' casi di sopra espressi,
„ basti per prova conveniente de'
„ suddetti delitti la deposizione del
„ principale, con cui si è trattato di
„ smaltire dette fedi, e polizze, an-
„ corchè non querelasse, ed un testi-
„ monio di viso degno di fede, e
„ con la comparazione della mano,
„ che sieno false per la somma, che
„ si spendono: con dichiarazione,
„ che a rispetto di chi sarà accusato,
„ o denunciato d'avere presentato, o
„ trattato di spendere le dette fedi,
„ o polizze, come di sopra, per la
„ pena ordinaria, debbano ricercarsi
„ due testimonj *de visu*, e per la
„ pena estraordinaria di galea vita
„ durante, basti un solo testimonio,
„ purchè sia degno di fede.

Poena extenditur ad complices complicitatis cooperativae, licet non intervenians in expensione, aut praesentatione.

„ Quarto, comandiamo, che l'i-
„ stessa pena, e prova abbia luogo
„ co' complici di complicità coopera-
„ tiva ne' sopraddetti casi, ed intesi
„ nel concerto di simili falsità, che
„ si commetteranno, benchè non in-
„ tervenissero nell'espensione, o pre-
„ sentazione di quelle per ispenderle.

Probatio privilegiata.

„ Quinto, vogliamo, che ne' sud-
„ detti delitti di falsità, concorren-
„ dovi indizj, che dalla legge si ri-
„ chieggono per la scienza presunta,
„ con la comparazione della mano
„ contra quegli, in poter de' quali si
„ trovassero dette fedi di credito fal-
„ se, o con introiti falsi, o viziati
„ falsamente, o polizze notate in fe-
„ di false, come di sopra, gli spen-
„ ditori, e presentanti, così ne' Ban-
„ chi, come a' particolari, e com-
„ plici cooperativi, s' abbiano per
„ convinti, e si possano punire con
„ la pena di morte naturale.

Delegantur M. C. V. et Reg. Audientiae Provinciales cum abbreviatione termini.

„ Sesto, vogliamo, ordiniamo, e
„ comandiamo, che in tutt' i riferiti
„ casi, ed altri contenuti nelle ante-
„ cedenti Regie Prammatiche *de Fal-*
„ *sis*, la Gran Corte della Vicaria,
„ e le Regie Udienze Provinciali
„ procedano in essi, come special-
„ mente da noi delegate, con abbre-
„ viazione del termine della forgiu-
„ dica a giorni quindici.

Personae, quibus praetentantur pro expensione revelent praesentantem sub poena, ut intus.

„ Settimo, ordiniamo, e coman-
„ diamo a tutte e quali si vogliano
„ sorte di persone, di qualunque sta-
„ to, grado, e condizione, che sot-
„ to pena d'anni sette di galea agl'
„ ignobili, ed altrettanti di relega-
„ zione a' Nobili, ed altre corporali
„ ad arbitrio nostro, debbano rive-
„ lare quelli, che venissero loro a
„ presentare per ispendere dette fedi,
„ o polizze false, acciocchè possa pu-
„ nirsi l'espensore con questa noti-
„ zia.

Conceditur indultus denunciantibus, ut intus.

„ Ottavo, vogliamo, che possa
„ indultarsi qualsivoglia delinquente,
„ che denuncierà, e porrà in chiaro
„ qualsivoglia delitto di falsità, co-
„ me sopra espresso, o altro qualun-
„ que delitto nel modo seguente,
„ videlicet, che s' intenda indultato
„ qualunque delinquente di qualsivo-
„ glia delitto (non essendo però ec-
„ cettuato) ancorchè complice, ma
„ non principale, che porrà in chia-
„ ro uno de' delitti suddetti, almeno
„ con indizj a tortura, seguita però
„ la

„ la carcerazione del delinquente: e „ non essendo carcerato, si debba „ mantenere in guidatico, fin tanto „ che il reo sia effettivamente *in fortiis Curiæ*, e gli sieno date le difese; escludendo da questa grazia „ il fabbricante, il quale non si possa per niuna causa indultare, nè aggraziare, ancorchè ponesse in „ chiaro qualsisia di dette falsità; il „ che vogliamo, che s'intenda a rispetto di tutti gli Officiali de' Banchi, che fossero fabbricanti, o complici di falsità, dovendo questi essere esclusi da qualunque grazia, „ o indulto. E per la consecuzione di detto indulto, vogliamo, „ che quello si spedisca, ancorchè „ non vi sia remissione delle parti, „ eccettuatone però l'interesse civile: „ ed in caso, che il denunciante non „ fosse inquisito, gli concediamo facoltà, che possa nominare un altro „ delinquente di delitto non eccettuato, purchè non fosse il principale „ fabbricante, o Officiale di Banco.

Damnati ad exilium pro causis, ut sup. exfrafleot recto tramite e Regno.

„ Nono, vogliamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti tutti „ quelli, che saranno condannati anche per esulare, per dette falsità, „ debbano sfrattare dal presente Regno *recto tramite*, sotto pena della „ vita.

Inquisiti, ut supra, quibus dantur defensiones, aut tortura, exfrafleut e Regno.

„ Decimo, comandiamo ancora, „ che quelli, che da oggi in avanti „ verranno inquisiti di dette falsità „ di presentazione, fabbricazione, „ espensione, o complicità cooperativa di dette fedi, e polizze false, „ come sopra, o che in poter loro „ si ritrovassero dette fedi, e polizze false, e fabbricatori di suggelli „ falsi, per le quali cause saranno „ state date loro le difese, o proceduto contra di essi a tortura, debbano sfrattare da questo Regno, „ benchè fossero stati assoluti, dopo „ delle suddette difese, o torture.

Inquisiti, ut supra, non admittantur amplius ad officia sub poena tam ipsis, quam admittentibus, ut infra.

„ Undecimo, vogliamo, ed ordiniamo, che per abolire affatto il „ delitto di falsità, e levare il modo „ di quelle fare, non possano gl'inquisiti di delitto di falsità, ai „ quali saranno state date le difese, „ essere ammessi a qualsivoglia officio, così Regio, come de' Baroni „ in tutto il presente Regno, e molto meno ne' Banchi di questa Fedelissima Città, e negli arrendamenti, ed altri luoghi pubblici, „ anco Pii di questa Fedelissima Città, e Regno, sotto pena di anni „ cinque di galea, ed a chi li ricevesse in simili officj, anche corporali ad arbitrio nostro.

Officiales Bancorum; tam ordinarii, quam extraordinarii complices in delictis praedictis plectantur capite.

„ Dichiarando, che nell'istessa pena di morte naturale, con l'istesso privilegio di prova, come di „ sopra stabilito, s'incorra da tutti, „ e quali si vogliano Ministri, ed „ Officiali de' Banchi, così ordinarj, „ come straordinarj, complici in detti delitti di falsità, confermando „ tutte le Regie Prammatiche sotto „ il titolo *de Nummulariis*, e quanto „ in esse si dispone".

Ed acciocchè venga alla notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, ed in tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die 26. Martii 1694. El Conde de S. Eſtevan. Vidit Carrillo Reg. Vid. Soria Reg. Vid. Mirobaltus Reg. Vidit Gaſcon Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Dominicus Maſſellonus Reg. a Mand. Scriba.*

Die 26. Mart. 1694. El Conde de S. Estevan.

PRAM-

## PRAMMATICA XIV.

CAROLO Rege. Hac constitutione providetur adversus eos qui fidem publicam violantes, pecuniam a Bancis fuerint auferati.

FRa i delitti, che maggiormente offendono il pubblico, ed apportano detrimento all' interesse de' particolari Cittadini, si è sempre considerato quello, che si commette nelle falsità, e specialmente allorchè si falsificano le scritture, sulla di cui fede consiste in buona parte il commercio, e la contrattazione. Ma peggiore di tutti in questa specie si è la falsità, la quale suol commettersi nelle polizze, fedi di credito, ed altre scritture, colle quali si prende il danaro ne' pubblici Banchi. E quantunque molte Prammatiche da tempo in tempo in questo nostro Regno sieno state promulgate, colle quali vengon sottoposti alle debite pene coloro, che commettono tali falsità; nondimeno e perchè alcune di esse non hanno sempre avuta un' esatta osservanza, e perchè le sinistre interpetrazioni de' Dottori han procurato alle volte sconvolgerne il senso vero, e naturale; quindi un tal delitto ne' tempi presenti è divenuto pur troppo frequente, ed usuale. Laonde essendo nostra principal cura il mantenimento della giustizia, a qual fine non potrà giammai pervenirsi, se non per mezzo delle leggi, le quali puniscono con rigore i delitti più gravi, e maggiormente allorchè son fatti più frequenti; abbiamo stimato perciò, dopo maturo esame, far la presente Costituzione, colla quale vogliamo, ed ordiniamo, che si osservino esattamente i seguenti capi.

### I.

Praeteritae constitutiones restituuntur, nec adversus eas laxior interpretatio admittatur.

Rinnovando tutte quelle leggi, e Prammatiche, le quali puniscono severamente tanto i delitti, che si commettono falsificando le scritture de' pubblici Banchi, quanto le mancanze, che si fanno dagli Officiali de' medesimi nell' esercizio del di loro impiego; vogliamo, ed ordiniamo, che le stesse leggi, e Prammatiche si debbano intendere, ed osservare nel loro proprio, e natural senso, abolendo perciò tutte le opinioni de' Dottori, che vi sono in questo genere.

### II.

Sententia Pragmaticae Constitutionis X. sub hoc titulo, hac nova Constitutione explicatur, adversus eos qui agitur, qui apocas bancis veris *falsam* vel *veram* subtexerint. Sancita est poena mortis naturalis etiam adversus Notarios, qui giratam compleverint.

Quantunque nella *Pramm. X.* sotto il titolo *de Falsis* sieno puniti con pena di morte naturale coloro, i quali nelle polizze vere dirette al Banco fanno le girate false, nondimeno è accaduto talvolta nel Tribunale della Vicaria, che si sia messo in controversia, se la stessa pena dovesse intendersi per coloro, i quali alle fedi di credito vere fanno le girate false; Qual dubbio è nato per mera cavillazione di alcuni Dottori sullo specioso pretesto, ch'essendo quella Prammatica una legge nuova penale, non debba estendersi da un caso all' altro; quando che nell' uno, e nell' altro caso milita la stessa ragione, violandosi in amendue la pubblica fede de' Banchi; anzi maggiormente nel secondo, essendo scrittura più solenne la fede di credito, che la polizza; Onde per togliersi in avvenire ogni dubbio, e controversia, vogliamo, ed ordiniamo, che sieno puniti con pena di morte naturale non meno coloro, i quali fanno la girata falsa alla polizza vera, che coloro, i quali fanno la girata falsa alla fede di credito vera. Alla qual pena s' intendano sottoposti anche coloro, i quali sono complici, cooperanti, e consulenti in dette falsità, e maggiormente gli Officiali degli stessi Banchi, i quali più di ogni altro

son tenuti a mantenere, ed osservare la buona fede nell'esercizio del di loro officio. E vogliamo, e comandiamo, che colla stessa pena sieno puniti coloro, che presenteranno o le polizze, e fedi di credito del tutto false a' Banchi per riscuotere il danaro, o le polizze, e fedi di credito vere colle girate false; purchè però abbiano la scienza della falsità; quantunque non si sia esatto il danaro, ma siasi soltanto venuto all' atto prossimo, con averle esibite agli Officiali del Banco. E finalmente vogliamo, ed ordiniamo, che colla pena medesima di morte naturale sieno puniti i pubblici Notai, i quali con certa scienza autenticheranno le sottoscrizioni false nelle sopradette scritture, come altresì coloro, che imiteranno, e falsificheranno le autentiche, e i segni de' Notari.

III.

Idem dicendum de iis, qui mandata solutionum a Magistratibus impetrata falso exegerint.

Essendosi considerato, che sia anche delitto gravissimo allorchè si falsifica un mandato spedito da qualcheduno de' Ministri, affin di riscuotere danaro da' Banchi; perciò vogliamo, ed ordiniamo, che sieno puniti colla stessa pena di morte naturale quei, che falsificano simili mandati; intendendosi, come sopra, che a tal pena debbansi anche sottoporre i consulenti, e complici cooperanti, ed altresì quei, che presenteranno i detti mandati ne' Banchi, con scienza di esser falsi, tanto se effettivamente siasi preso il danaro con tali mandati falsi, quanto se siasi venuto ad atto prossimo, con averli presentati ne' Banchi.

IV.

Et de pecunia quae ex vestibulis exiit

Avendo in oltre considerato, che pervenendo ne' Banchi il danaro dagli arrendamenti, per poi pagarsi, e distribuirsi a' particolari interessati colle di loro polizze; soglionsi alle volte queste falsificare, onde viene a pagarsi il danaro al non vero padrone. Quale specie di falsità si commette talvolta da' particolari; e talvolta da' computanti, o da altri Officiali degli arrendamenti. E sebbene tale specie di falsità non sia di scrittura pubblica, nondimeno perchè il danno, che indi ne risulta è gravissimo, e perchè viene a ledersi la fede pubblica de' Banchi, in cui tal danaro è depositato; perciò vogliamo, ed ordiniamo, che i falsificanti delle sopraddette polizze coll'istesse spieghe, e circostanze di sopra, sieno puniti con pena di morte naturale.

eadem poena mortis constituitur.

V.

Omni interpretatione remota, qui Tabellio falsum instrumentum fecerit, vel verum falsum reddiderit morte puniatur.

E finalmente per dar riparo al grave danno, che risulta dalla falsificazione di tutte le scritture pubbliche, benchè non sieno correlative agl' interessi de' Banchi, riguardandosi però la violazione, che indi perviene alla buona fede, la qual'è cotanto necessaria ne' contratti, e nel commercio; perciò vogliamo, ed ordiniamo, abolendo anche in questa parte le opinioni de' Dottori, che sieno puniti con pena di morte naturale non meno i pubblici Notai, che qualunque altra persona, la quale falsificasse un istrumento, o altra scrittura pubblica, o che fosse complice nella falsificazione, o che con certa, e vera scienza ne facesse uso consumando l'atto. Intendendosi però, che tal pena abbia luogo allorchè concorre, oltra la mutazione della verità, il dolo, e l'interesse grave della parte.

VI.

VI.

Magistratus Urbanus, et Provincialis Delegatione utatur.

In tutt'i sopraddetti casi vogliamo, ed ordiniamo, che il Tribunale della Vicaria, ed i Tribunali delle Regie Udienze procedano colla stessa delegazione conceduta in tutte le antiche Prammatiche sotto il titolo *de falsis*. Ed affinchè questa nostra Real deliberazione venga in notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno. Ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da noi firmata, e avvalorata col suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato per gli affari di Grazia, e di Giustizia, veduta dal nostro Viceprotonotario della Sicilia Citeriore Presidente del Consiglio di S. C., e la di lui vista autenticata dal nostro Segretario della Camera Reale di S. C.

CAROLO. Die 20. Sept. 1751.

*Napoli l' anno del Signore MDCCLI., de' nostri Regni decimo ottavo. Nel giorno decimo di Settembre. CARLO. Bernardo Tanucci. Vidit Danca Praes. S. R. C. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a Secretis.* Pubblicata a' di 14. Ottobre 1751.

REGALE DISPACCIO,

*o sia*

(*) PRAMMATICA XV.

De crimine falsi M. C. Vicarius a Rege est delegata.

INformato il Re, che trovandosi commessa nel Consiglio di Santa Chiara qualche causa, nella quale possa insorgere il dubbio; se *sint offensae aures* del Consiglio per qualche falsità da qualche Notaro commessa, il Consiglio lascia procedere alla Vicaria nella causa della falsità, ma ordina che la Vicaria proceda *servatis servandis*, in pregiudizio della delegazione accordata alla Vicaria in tali cause. In seguito comanda Sua Maestà che la Vicaria proceda in tali cause con la sua delegazione, la quale è indefinita, e non eccettua nè pure il caso dell'*offensae aures* degli altri Tribunali. Laonde, se talora il Consiglio crederà di dover procedere per la falsità, non dovrà inibire la Vicaria, ma riferire, e chiedere il sovrano oracolo. Di Regal ordine partecipo a V. S. Ill. questo sovrano comando, acciò disponga che così si esegua. *Palazzo a' 28. di Agosto del 1753. Il Marchese Tanucci. Signor Marchese Presidente del Consiglio.*

CAROLO. Die 28. Aug. 1753.

REGALE DISPACCIO,

*o sia*

(*) PRAMMATICA XVI.

M. C. Vicarius in criminibus falsi a Rege est delegata, non autem a S. R. C.

ESsendo ricorso al Re D. Andrea Moscarella chiedendo che la Vicaria Criminale continui a procedere come Delegata in conformità del disposto da Sua Maestà Cattolica nel 1753., nella querela di falsità di Banco da esso data contro A. B., e 'l Notaro C. D., non ostante il decreto del Consigliere Caracciolo diretto ad essa Gran Corte di *procedat servatis servandis, et petita venia*. La Maestà Sua mi comanda dire a V. S. Illustriss., per intelligenza del Cosiglio; che vuo'e esattamente osservati gli ordini di Sua Maestà Cattolica de' 28. di Agosto del 1752., per lo di cui effetto debba la Gran Corte criminalmente procedere nelle cause di falsità con la qualità delegata. E qualora il Consiglio crede dover procedere per la

falsità, non dee inibire la Vicaria, ma riferire, e chiedere il Sovrano Oracolo. E che si astenga da spedire le decretazioni di *Magna Curia procedat servatis servandis* ne' delitti di falsità. E rispetto allo individuato caso, ha Sua Maestà ordinato alla Gran Corte che con la qualità delegata continui a procedere nella querela di falsità di Banco proposta da D. Andrea Moscarella contro a A. B., e il Notaro C. D., non ostante il decreto di *procedat servatis servandis, et petita venia*, spedito dal Consigliere Caracciolo. *Palazzo a' 18. di Gennaro del 1770. Carlo Demarco. Signor Marchese Presidente del Sagro Consiglio.*

FERDINANDO IV. Die 18 Genn. 1770.

## REGALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XVII.

Haec Pragmatica, ut et 19 et duo sequentes ob falsi crimen editae hic opportuniori loco ponitur sunt. Poterant tamen sub titulo de *accusationibus* esse.

ESsendosi proposte nella Vicaria Criminale due querele di falsità, una da A. B. contro G. suo fratello, e l'altra da D. E. di falsità di testamento contro F. G. sua madre, H. suo fratello, e Notar I. K.; sono a esso Tribunale insorti tre dubbii, che lo han mosso a sospendere la processura.

Ob reverentiam accusare non possunt filii, nepotes, et pronepotes eorum patres, avos, proavos, neque alios, qui parentum loco sunt, nec denique frater fratrem accusare potest. Fiscus tamen non impeditur accusationem instituere.

I. Se il caso di potere il figlio emancipato accusare li genitori per grave offese personali, estender si possa a tutti li figli di famiglia; e qualora no, gli sia permesso accusare gli altri ascendenti, e il suocero, e la suocera.

II. Se il fratello possa criminalmente accusare il fratello congiunto per uno o per due lati, per delitti, che lede lo interesse per cui aggir potrebbe civilmente, e se lo stesso possa lo alunno contro lo educatore.

III. Se, qualora si risolvesse di no, in tutti li casi possa il Fisco subentrare a proseguire l'accusa. E qualora no, ciò s'intenda per tutti li delitti; o restino eccettuati li più gravi, come falsità di Banco, omicidii, ricatti, iucendii, furti di strada pubblica, e simili.

Quindi il Re mi comanda far noto a Vostra Eccellenza, e alla Gran Corte, che le leggi comuni proibiscono lo accusare a' pupilli, alle donne, e a' Magistrati, a' rei di delitto pubblico, agli accusatori mercenarii, al testimonio falso, e al vero povero; qualora non si tratta di vendicare un delitto commesso nella persona propria, o di qualche congiunto.

Ma che a' figli, e a'liberti in qualunque caso vietano di accusare il padre, e il padrone, essendogli solo accordato di esponere il fatto al Pretore per ottenere civilmente in un giudizio privato la emenda del danno patito: il che è secondo il Dritto Naturale, per rispetto della persona e dell'onore di chi ha data la vita e la libertà.

Nè ha trovato vero la Maestà Sua il caso della *l. 7. D. De iniuriis*, voluto dalla Vicaria di essere permesso a' figli emancipati, e a' liberti, per la ingiuria personale atroce. Poichè *Ulpiano* dice, che il Pretore possa soccorrere al figlio emancipato, e al liberto, *iudicio iniuriarum*, in cui ha creduto erroneamente la Gran Corte esservi l'azione criminale: quando che l'azione è mera civile, estimatoria, e pecuniaria, che si sperimenta avanti al Pretore; il quale, non avendo il *ius gladii*, o sia lo Imperio mero, non potrà aggire che civilmente.

E dovea la Vicaria riflettere, che le leggi per le ingiurie accordano tre azioni. I. La detta civile estimatoria avanti al Pretore. II. La civile

Cor-

Cornelia. III. La criminale Cornelia: E non caratterizzare per criminale quella del Pretore, la quale azione pecuniaria civile intanto si dà al solo figlio, che non è in potestà, perchè al figlio che è sotto la potestà, sarebbe inutile: poichè il padre stesso acquistarebbe quello, a cui sarebbe condannato. Restando solo per denunzia, o per inquisizione, la procedura estraordinaria contro li genitori, nascente dalla *l. Pompeja de Parricidiis*.

Conchiuso dunque di essere un punto certo in legge, che li figli emancipati, o non emancipati, non possano accusare li genitori, specialmente per delitti infamanti; ne segue, che sotto il nome di *parentum* comprendendo la legge gli altri ascendenti, contro questi pure sia vietato.

Che vietato anche lo sia contro al suocero e la suocera, perchè *sunt loco parentum*, perchè la legge non concede contro costoro l'azione di furto, ma *rerum amotarum*, e perchè per la dote non concede la esecuzione personale, ma la sola reale col *deducto ne egeant*.

*Sunt loco parentum* anche gli Educatori, e perciò la legge, che li ha come genitori, vieta agli alunni di accusarli criminalmente.

Per lo fratello contro al fratello, o sia per un lato o sia per due congiunto, o sia per delitto grave o leggero, o sia per delitto pubblico, o privato, vien creduto vietato il querelare criminalmente; già che, se per la domestichezza sola, e familiarità, diviene reo di morte per legge il servo o familiare, che presume querelare il padre di famiglia, chiamando elegantemente funesta gl' Imperadori Arcadio e Onorio la voce di questi accusatori; molto più ciò dee aver luogo per lo stretto vincolo del sangue tra' fratelli, oltre la legge espressa 13., *Cod. de his, qui accusare non possunt*. *Si magnum, et capitale crimen frater contra fratrem suum instituit, non solum audiendus non est, sed etiam exilii poena plectendus est*.

Tali savii stabilimenti delle leggi comuni trova la Maestà Sua uniformi alle leggi naturali, e delle genti, e al buon governo, per l'oggetto di conservare la pace, e il decoro delle famiglie, e di evitare le irreconciliabili inimicizie, che simili accuse produrrebbero tra' congiunti.

Sciolti così li primi due dubbj della Gran Corte, ne risulta, ed è Regal volontà, che per le querele di falsità proposte da A. B., e da D. E. non debba procedere la Vicaria Criminale. Ma come le vien permesso dalle leggi di adire il Pretore civilmente, così debbano in Vicaria Civile, o in Consiglio, far uso del dritto, che a loro compete per la emenda del danno, che dalle pretese falsità abbiano ricevuto.

Rispetto poi al terzo dubbio: Se potrà il Fisco subentrare a proseguire le dette accuse, e per quali delitti: Rammenta il Re al Magistrato che il Fisco non può proseguire un giudizio nullo perchè istituito *lege probibente* da' detti congiunti.

Ma come la generale consuetudine ha stabilito un Fiscale per ogni Corte Criminale, che in nome del Sovrano per lo bene, pace, e tranquillità dello Stato promuove, e sostiene la pubblica vendetta contro li malfattori, di modo che per non fare rimanere impuniti li gravi delitti, instituisce da se, promuove, e sostiene li pubblici giudizii, quando manca lo accusatore, o desiste, o lentamente agisce; così per questo principio può il Fisco instituire da se il giudizio criminale contro li rei delle pre-

pretese falsità, ne' casi, di cui si tratta: molto più che venendo con di congiunti accagionati gli estranei, come Notari, testimonii, non dee a favor di costoro estendersi quel rispetto, e riverenza dovuta tra' congiunti.

E tutto ciò premesso m'impone la Maestà Sua rescrivere a Vostra Eccellenza, e alla Vicaria Criminale: I. Che a' figli, o sieno in potestà, o sieno emancipati, non si permetta mai accusare li genitori di qualunque delitto. II. Che ciò abbia luogo ancora rispetto a tutti gli ascendenti. III. E per lo genero rispetto al suocero, e alla suocera. IV. E che non si permette al fratello contro al fratello, o che sia per un lato, o per due congiunto. V. Che possa però il Fisco, quando simili delitti, o per denunzia, o per altra via, giungano a sua notizia, istituire da se, sostenere, e promuovere questi giudizii criminali, acciò sì gravi delitti non rimangano impuniti.

Per le accuse sopra divisate di A. B., e D. E.; che non dovea nè potea essa Gran Corte Criminale riceverle, e dar corso alle medesime contro persone sì strettamente congiunte, come accuse abborrite dalle leggi, e espressamente vietate; ma dovea a norma delle leggi medesime gastigare e punire la funesta voce degli accusatori.

E che non sia lecito al Fisco proseguire questi giudizii di A. B. e D. E. nullamente introdotti; ma che sia permesso al Fiscale, quando, praticate le convenevoli diligenze, dalla religione dello animo suo sia mosso a credere sussistenti le pretese falsità, istituire da se li giudizii, sostenerli, e promuoverli, acciò sì fatti gravi delitti non rimangano impuniti. *Palazzo a' 2. Dicembre del 1775. Carlo Demarco. Signor Regente della Gran Corte della Vicaria.*

FERDINANDO IV. Die 2. Dicem. 1775.

## REGALE DIPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XVIII.

Scripturae falsae, quae a publicis tabellionibus non sunt confectae, in delegatione M. C. de crimine falsi non comprehenduntur.

AVendo fatto presente al Re il dubio proposto dal Consiglio se per la falsità commessa da' fratelli D. Giuseppe Andrea, e D. Giambattista Puglia, con alcune foggiate Provisioni del Consiglio, di cui si servirono per la causa civile tra loro, ed il Bali Fra D. Francesco Parisio, debba procedere esso Consiglio, o la Gran Corte Criminale. Sua Maestà nel caso proposto, vedendo di non trattarsi di falsità commessa da' Notaj, ma di scritture, che s'imputano di falsità presso gli atti giudiziarj, per cui conviene al buon ordine, ed al decoro del Magistrato, che debba procedere quel Giudice, presso cui si litiga; vuole che nella divisata causa contro li Fratelli di Puglia proceda il Consiglio, e nel tempo stesso Sovranamente dichiara, che quando non si tratti di falsità commessa da' Notaj, in tutte le altre cose relative a scritture, che s'imputano di falsità presso gli atti giudiziarj, colle quali *sint offensae aures S. C.* proceda lo stesso Consiglio. E mi comanda prevenire V. S. Illustrissima di tal Sovrana Risoluzione per intelligenza del Consiglio, e per la esecuzione. *Palazzo 13. Maggio 1779. Carlo Demarco. Signor Marchese Cito, Presidente del Sagro Consiglio.*

FERDINANDO IV. Die 13. Mag. 1779.

RE-

## REGALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XIX.

Contra filium sororis accusatio procedit. Abrogatum tamen, ut infra in Pragmatica.

SI è il Rè uniformato alla Consulta umiliata da cotesta Real Camera sulla rappresentanza della G. C., la quale per l' ulterior procedimento nella causa di falsità proposta dal Canonico D. Antonio Roncone contro il Nipote D. Camillo Gradigliano implorò l' oracolo se la Legge dell' anno 1775. comprendeva anche Zii, e Nipoti; e mi ha comandato parteciparglielo per sua intelligenza. *Palazzo 23. Gennajo 1796. Saverio Simonetti. Alla Real Camera di Santa Chiara.*

FERDINANDO IV. Die 23. Genn. 1796.

### PARERE DELLA REAL CAMERA.

LA Real Camera avendo maturamente esaminato il dubbio proposto dalla G. C. Criminale, cioè, se il Zio possa accusare il Nipote *ex parte Sororis*, sia, o nò questo caso compreso nell' Editto del 1775., col quale sta vietato a' figli di accusare i genitori, ed al fratello di accusare l' altro Fratello congiunto, da due lati, o da un lato solo, si dà l' onore di far presente a V. M., che questo caso non si dee sentir mai compreso in tale Editto, giacchè coll' Editto del 1775. non si fece altro, che richiamare all' osservanza il Dritto Romano su tale assunto. Per Dritto Romano sta solamente vietato a figli di potere accusare i Genitori, e tutti coloro, che *sunt loco parentum*, ed al fratello di accusare l' altro fratello congiunto *sive ab uno sive ab utroque latere*, ma non già che il Zio non possa accusare il Nipote, e non essendo ciò vietato nè dal Dritto Romano, nè dall' Editto, conviene conchiudersi, che il Zio possa accusare il Nipote, *et vice versa* che il Nipote possa accusare il Zio. Si aggiunge a questa un' altra naturalissima ragione, ed è, che se la congiunzione del sangue non ha impedito al Zio di offendere il Nipote, ed al Nipote di offendere il Zio; come si può impedire a questi l' accusare, ch' è il modo legittimo di vendicare le offese? è vero, che la Maestà Cattolica in due altre occasioni, cioè per D. Elena Lopez, e D. Aurora Barone, Madrigna, e Figliastra, e per D. Gio: Crisostomo, e D. Giuseppe Incarnati, Zio, e Nipote carnale, opinò diversamente, ed estese l' Editto del 1775. anche a Zii, e Nipoti, come stretti congiunti di *loco parentum*, perchè si trattava Zio *ex parte patris*, e perciò della stessa agnazione, o perchè forse concorrevano circostanze tali, che *loco parentum* si avesser dovuto riputare, pure conviene con ingenuità confessare, che tali opinamenti non venivano sostenuti nè dalla ragione, nè dalla Legge, e perciò stima, che si abbia ad ordinare alla Vicaria, che continui a procedere, non ostanti le due precedenti Reali Risoluzioni, le quali in avvenire non si debbano allegare in esempio.

## REGALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XX.

Explicatur Pragmatica 17. in hoc titulo, et prohibitio accusandi usque ad tertium consanguinita-

PEr li dubbj ragionevoli surti nella esecuzione della Sovrana risoluzione de' 2. Dicembre 1775., che vieta le accuse criminali tra stretti con-

tis gradum extenditur, dummodo injuriae reales non sint.

congionti, Sua Maestà uniformandosi al parere di cotesta Reale Camera è venuta a dichiarare, ed a prescrivere.

1. Che la Sovrana Risoluzione de' 2. Dicembre 1775. s'intenda, e debba avere la sua piena esecuzione per lo divieto a congiunti sino al terzo grado di consanguinità, ed a tutti coloro, che *sunt loco parentum*, di accusarsi tra di loro, e di accusare gli estranei complici, e correi in quelli delitti, la emenda de' quali possano sperimentare i congiunti offesi nella roba, e negli interessi coll' azione civile.

2. Sia però permesso al Fisco di agire per la pubblica vendetta, e per lo condegno castigo degli estranei correi, e degli stessi congiunti autori de' delitti, tanto se altronde ne abbian la notizia, quanto se il congionto ne abbia proposta illegalmente querela, con servirsi delle prove fatte dal medesimo per lumi, e per semplici diligenze, ripetendone *ex integro* gli atti giudiziarj.

3. Che sia permesso tra congiunti fino al terzo grado di consanguinità; e tra gli educatori, ed ogni altro, che sta *loco parentum*, lo sperimento dell' azione criminale, quando le offese reali siansi recate alla propria persona, e non derivi per esse azione civile per lo rifacimento del danno; ma che tra gli ascendenti, e discendenti, e per coloro, che *sunt loco parentum* debba precedere la venia di querelare, che si impetri dal Magistrato, che presiede a' giudizj criminali, dopo che siasi questo informato della qualità dell' accusa, delle prove che possano aversi, e di tutte le circostanze che concorrono nel fatto, per cui si voglia criminalmente agire.

E di suo Reale Ordine le ne dò il riscontro per la intelligenza. *Palazzo 6. Gennaro 1798. Saverio Simonetti. Signor Presidente del Consiglio.*

FERDINANDO IV. Die 6. Genn. 1798.

DE

# DE FERIIS

## TIT. LXXXIII

### PRAMMATICA PRIMA.

Servetur consuetudo, quod captivi mense Julio dimittantur, praestita cautione de solvendo debitum, vel de redeundo ad carceres. Feriae non prorogentur inconsulta S. E. Per prag. 3.

PEr parte degl' infrascritti supplicanti ci è stato presentato memoriale del tenor seguente, videlicet: Illustriss., ed Eccellentiss. Signore. Per parte de' poveri carcerati per debiti civili, tanto nelle carceri della Gran Corte della Vicaria, come nell' Ammiragliato, si fa intendere a V. Eccell., come per antica consuetudine, ed osservanza sempre è stato solito alla metà del mese di Luglio tutt' i carcerati per la causa predetta escarcerarsi, con pleggeria di soddisfare, o ritornare nelle carceri in certo termine. Pertanto supplicano V. Ecc., che per l' indisposizione de' tempi voglia anticipare detto termine, e sia contenta *ex nunc*, che si osservi detta consuetudine, senz' aspettare altra dilazione per la causa predetta, e per l' infermità, che sono in dette carceri, e si riputerà a grazia singolare. *Ut Deus &c.* Noi inteso tale esposto „ siamo rimasti contenti, „ siccome per la presente ci contentiamo, che da ora si debba osservare detta consuetudine, senz' aspettare i quindeci di Luglio, che „ tal' è nostra volontà, ed intenzione, e così si esegua, e non altrimenti ". La presente resti al presentante. *Dat. in Castronovo Neap. die* 20. *mensis Junii* 1534. *Don Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vid. Loffredus Reg. Berardinus Martiranus Secret. In Curiae* 2. *fol.* 216.

Die 20. Jun. 1534. D. Pedro de Toledo.

### PRAMMATICA II.

*Illustriss., et Magnifici viri Collateralis, et Consiliarii Fideles dilectissimi*: Perchè i giorni passati mossi da caritativo, e buon zelo fu moderato il Calendario delle feste, quale si osserva ne' Regj Tribunali, e ridotto a minor numero. Ed al presente abbiamo intese molte lagnanze, e segnalatamente da' magnifici Avvocati di questa Fedelissima Città di Napoli della tanta restrizione fatta di detti giorni festivi, e si è conosciuto chiaramente, che per tale restrizione gli Avvocati, e Proccuratori mal potevano attendere alla difesa delle cause de' loro Clienti, e i Tribunali, e i Giudici Regj nettampoco alla presta spedizione delle cause. Per questo, e per altre cause degne moventi la mente nostra, abbiamo tornato a rivedere, e moderare detto Calendario, ed è paruto a noi, con voto del Regio Collateral Consiglio, tener la via del mezzo, e „ Aggiungervi alcune altre feste di più, „ secondo che a basso vedrete, e „ vogliamo, che quelle si abbiano „ da osservare, e guardare solamente, e non altre ". Per questo con la presente ve ne diamo notizia, acciocchè così lo dobbiate eseguire. E perchè ognuno ne sia consapevole, e ne tenga notizia, farete affiggere *in valvis* copia di questa infrascritta nota, e così eseguirete, che tal' è nostra volontà.

Die 13. Nov. 1555. Curiae 3. fol. 232.

Kalendarium dierum festorum observandum in Tribunalibus Regi a reformatur.

Sunt adhuc plura alia festa, ut in fine hujus pragm.

Praeter dies Dominicos.

JANUARIUS XXXI.

1 *Circumciſionis Domini.*
6 *Epiphaniae Domini.*
17 *Antonii Abbatis.*
20 *Fabiani, et Sebaſtiani.*
25 *Converſionis S. Pauli.*

FEBRUARIUS XXVIII.

2 *Purificationis B. Mariae Virginis.*
3 *Blaſii.*
5 *Agathae Virg.*
25 *Matthiae Apoſt.*

MARTIUS XXXI.

7 *Thomae de Aquino.*
12 *Gregorii Papae.*
19 *Joſeph.*
21 *Benedicti Abb.*
25 *Annunciationis B. M. V.*

APRILIS XXX.

23 *Georgii Martyris.*
25 *Marci Evangeliſtae.*
29 *Petri Martyris.*
30 *Severi Epiſc. Neap.*

MAJUS XXXI.

1 *Philippi, et Jacobi.*
3 *Inventionis Sanctae Crucis.*
8 *Apparitionis Sancti Michaelis.*
17 *Reſtitutae Virginis.*
23 *Euſebii Epiſc. Neap.*

JUNIUS XXX.

11 *Barnabae Apoſtoli.*
13 *Antonii de Padua.*
24 *Nativitatis Sancti Joannis Baptiſtae.*
29 *Petri, et Pauli.*

JULIUS XXXI.

2 *Viſitationis B. Mariae Virginis.*
15 *Athanaſii Epiſc. Neap.*
16 *Sanctae Mariae de Bruna.*
25 *Jacobi Apoſtoli.*
26 *Annae.*
27 *Marthae.*

AUGUSTUS XXXI.

1 *Petri in Vinculis.*
3 *Aſpreni Epiſc. Neapolitani.*
4 *Dominici.*
5 *Mariae de Nive.*
6 *Transfigurationis Domini.*
10 *Laurentii Martyris.*
15 *Aſſumptionis B. Mariae Virginis, cum duobus ſequentibus.*
20 *Bernardi Abbatis.*
25 *Bartholomaei Apoſtoli.*
28 *Auguſtini Epiſcopi.*
29 *Decollationis S. Joannis Baptiſtae.*

SEPTEMBER XXX.

8 *Nativitatis Sanctae Mariae.*
14 *Exaltationis Sanctae Crucis.*
19 *Januarii, et Sociorum.*
21 *Matthaei Apoſtoli.*
29 *Michaelis Archangeli.*
30 *Hieronymi.*

OCTOBER XXXI.

4 *Franciſci Confeſſoris.*
18 *Lucae Evangeliſtae.*
28 *Simonis, et Judae Apoſt.*

NOVEMBER XXX.

1 *Omnium Sanctorum.*
2 *Commemorationis Defunctorum.*
6 *Leonardi.*
9 *Agrippini Epiſc. Neap.*
11 *Martini.*

21 *Praesentationis B. M. V.*
25 *Catharinae Virginis, et Martyris.*
30 *Andreae Apostoli.*

## DECEMBER XXXI.

6 *Nicolai.*
7 *Ambrosii.*
8 *Conceptionis B. M. V.*
13 *Luciae Virg. et Mart.*
14 *Agnelli Abbatis.*
21 *Thomae Apost.*
25 *Nativitatis Domini, cum sequentibus.*

## FESTA MOBILIA.

*Pascha Resurrectionis cum duobus diebus sequentibus.*
*Ascensio Domini.*
*Pentecoste cum duobus diebus sequentibus.*
*Corpus Domini nostri Jesu Christi.*

Die 15. Apr. 1556. El Duque de Alva.

*Datum in Palatio prope Castrum Novum Neap. die 15. mensis Aprilis 1556. El Duque de Alva. Vid. Polo Reg. Vid. Villanus Reg. Avitaja pro Martirano Secretar. In Curiae 8. Al Sacro Consiglio.*

Successivis temporibus fuerunt addita alia festa sequentia.

## JANUARIUS XXXI.

2. 3. 4. 5. *Festa Epiphaniae.*
8 *S. M. de Principio.*
19 *Translationis Reliquiarum S. Thomae.*
23 *Raymundi a Pennaf.*
31 *Petri Nolasco.*

## MARTIUS XXXI.

9 *Franciscae Romanae.*
20 *Joachimi.*

## APRILIS XXX.

2 *Francisci de Paula.*

## MAJUS XXXI.

15 *Isidori.*
19 *Ivonis.*
26 *Philippi Nerii.*
30 *Ferdinandi Regis Castellae.*

## JULIUS XXXI.

14 *Incipiunt feriae messium, et vindemiarum, et durant usque ad diem 4. mensis Octob.*
22 *Mariae Magdalenae.*
29 *Marthae.*
31 *Ignatii.*

## AUGUSTUS XXXI.

2 *Portiunculae.*
7 *Cajetani.*
16 *Rocci.*
17 *Octavae S. Laurentii.*
26 *Patritiae.*

## SEPTEMBER XXX.

4 *Rosaliae.*
7 *Victoriae Card. Infantis.*
10 *Nicolai Tolentini.*
15 *Imaginis S. Dominici Soriani.*
17 *Nominis Mariae.*
23 *Sosii.*
27 *Cosmae, et Damiani.*

## OCTOBER XXXI.

2 *Angeli Custodis.*
3 *Francisci Borgiae.*
7 *Mariae de Victoria.*
15 *Theresiae.*
19 *Petri de Alcantara.*

## NOVEMBER XXX.

4 *Caroli Borromaei.*
10 *B. Andreae Avellini.*
13 *Didaci, ut in pragm. 4. infra.*
28 *B. Jacobi de Marca.*

## DECEMBER XXXI.

3 *Francisci Xaverii.*
4 *Barbarae.*
16 *Patrocinii S. Januarii.*
26 *Stephani.*
27 *Joannis Evangelistae.*
28 *Innocentium.*
31 *Silvestri.*

## FESTA MOBILIA.

*Pascha Resurrectionis, cum septem antecedentibus, et septem sequentibus.*
*Pentecoste cum duobus sequentibus.*
*Dies Cinerum cum sex antecedentibus bacchanalibus, quorum bacchanalia non sunt feriata, sed Tribunalia sunt clausa.*
*Dies Octava post festum Corporis Christi non est dies feriata, sed Tribunalia sunt clausa.*
*Primo Sabbato Maji. Translationis Sanguinis S. Januarii.*

## PRAMMATICA III.

Feriae captivorum pro aere alieno non prorogentur absque permissu Exc. Domini Proregis, et fidejussores in foris recipiendi sint idonei.

*Illustres, et Magnifici Viri Collateralis Consilii Regii Fideles dilectissimi.* A nostra notizia è pervenuto, che per questa Gran Corte della Vicaria in beneficio de' carcerati per debiti civili si prorogano le ferie, che ordinariamente si fanno nelle occasioni de' giorni canicolari di Agosto, della Santissima Natività di Nostro Signore, e di Carnovale, prorogandole per maggior numero di giorni di quelli, che sta stabilito per le Regie ordinazioni, senza ordine nostro, in pregiudizio de' creditori, i quali debbono conseguire i loro crediti; e seguendo l'abilitazione durante le ferie, si ha da intendere durante quelle ferie, che sono stabilite per le Regie provvisioni sopra di ciò fatte. Al che volendo provvedere, come si conviene, ci è parato farvi la presente, e vi „ Diciamo, ed ordiniamo, che, „ da qua in avanti, non dobbiate in „ conto alcuno fare niuna proroga- „ zione di ferie senza nostra espres- „ sa licenza *in scriptis obtenta*; prov- „ vedendo ancora, siccome per la „ presente ordiniamo, e comandiamo, „ che per le pleggerie per li carce- „ rati, che saranno abilitati nelle fe- „ rie predette, si piglino di persone „ idonee, e che non sieno carcerati „ per debiti, nè condannati a mor- „ te, che tal' è nostra volontà, e „ intenzione, non facendosi il con- „ trario, per quanto s' avrà cara la „ grazia di Sua Maestà". *Datum Neap. die* 14. *mensis Maji* 1587. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Lanar. Proreg. Bastida. In Cur. prim. Magnae Curiae Vicariae fol.* 267.

Fideiussores non sint captivi pro aere alieno, nec mortis damnati.

Die 14. Maji 1587. El Conde de Miranda.

Ordo Suae Excellentiae per Secretarium Regni,

*sive*

## PRAMMATICA IV.

Jus non reddatur in die Sancti Didaci, qui est 13. Nov.

*SU Excelencia tiene por bien, que por ser manana la festividad de S. Diego, no se tenga Tribunal, y ha mandado avisar dello à V. M. de Cancel. à* 11. *Noviemb.* 1590. *Muy Illust. Senor B. L. M. à V. M. Su Mayor servidor, D. Berardino de Barrionuevo. Reg. in Inferno num.* 122. *fol.* 264. *a t. Al muy Illustre Senor el Reggente della Vicaria mi Senor.*

Barrionuevo.

PRAM-

## PRAMMATICA V.

FERDINANDO IV. Rege.

Nonnullae ex Justitiorum indictione laudes recensentur, novumque festorum dierum in hujus Civitatis, aliisque Tribunalibus Calendarium edicitur.

LE Ferie ne' Tribunali in tutt' i tempi, ed in tutt' i Stati si sono stabilite, ed osservate. Si sono stimate precisamente necessarie per lo lodevole fine di assicurare la giustizia. Nelle ferie gli Avvocati si accingono alla difesa delle cause de' loro Clienti, ed i Giudici hanno il tempo di esaminarne il merito, specialmente quando si tratta di cause gravi, ed intrigate da' fatti, e da articoli legali. In questo nostro Regno talvolta si è ristretto il numero delle ferie, ma per le querele proposte dagli Avvocati, e Procuratori la legge si è con più maturo consiglio rivocata, come avvenne nel governo del Vicerè Duca d' Alva, e ne' successivi tempi il numero delle ferie fu provvidamente aumentato. Una varia situazione si è in questo nostro Regno praticata, ed il nostro Augusto Genitore provvidamente stabilì le ferie per tutto il mese di Ottobre, e parte del mese di Novembre, seguendo il dettame della legge comune, che volle sospesi i Tribunali nel tempo delle vendemmie, con prescrivere anco, che i litiganti chiamati in giudizio in quel tempo non fussero tenuti a comparire. Ultimamente fatt' a noi presente una consulta del Presidente del nostro Sacro Consiglio, e del Luogotenente della Camera della Sommaria, con un nuovo piano per regolare nel corso dell' anno le ferie de' Tribunali, senz' aumentarne il numero; ed esaminato da Noi, si è stimato di approvarlo in tutte le sue parti, al qual effetto ordiniamo, e comandiamo, che si esegua ciò, che in questa nostra Prammatica viene ordinato e prescritto.

Restituitur §. 1. Constitutionis

Primieramente è nostra volontà, che si esegua ciò, che dall' Augusto nostro Genitore venne prescritto nel §. 1. della Costituzione dell' anno 1738. nel numero 34., con la seguente dichiarazione, cioè: Che dal dì primo del mese di Ottobre, e per tutto il giorno 4. Novembre inclusivamente cessino i Tribunali dalle lor ordinarie funzioni, ed in oltre che lo stesso si pratichi per lo intiero mese di Maggio.

anni 1738. quo cautum, toto Octobris mense feriae in Tribunalibus indici.

Ed affinchè questo nuovo sistema per lo regolamento delle ferie non venghi a minorare il numero de' giorni giuridici in tutto il corso dell'anno, ordiniamo, e comandiamo, che restino soppressi, ed estinti li seguenti giorni feriati, cioè:

Nel giorno 19. Gennajo la *Traslazione delle Reliquie di S. Tommaso d' Aquino*.

Dies profesti nefasti.

Nel giorno 23. Aprile la *Festività di S. Giorgio*.

Nelle feste della Pasqua di Resurrezione, dopo i tre giorni di feste di precetto, ne' susseguenti quattro giorni, incominciando dal Mercoledì fino al Sabbato, si dovranno reggere li Tribunali.

Nel giorno 15. Settembre *Imagine di S. Domenico Soriano*.

Nel giorno 23. *S. Sossio*.

Nel giorno 27. *SS. Cosmo, e Damiano*.

Nel dì 6. Novembre *S. Leonardo Abate*.

Nel dì 13. *S. Diego*, giorno feriato dichiarato con dispaccio del Vicerè, che compone la Prammatica IV. *de Feriis*.

Questo nuovo sistema non deve ritardare il corso ordinario degli affari nella Real Camera di S. Chiara, nel Tribunale della Sommaria, e nella Gran Corte Criminale, e Civile. Quindi abbiamo stimato di fare le seguenti altre ordinazioni, quali voglia-

At ne litium tempora per indictionem istam diu producantur, placet, Regalem Cameram S. Clarae tribus cujusque Mensis Maii, et Octobris vicibus, totidem-

que, aut etiam amplius, si res ita postulare videatur, Camerari Summariam habeat.

gliamo, ed ordiniamo, ch' esattamente si eseguano, cioè:

La Camera Reale, la quale solea congregarsi per cinque volte nel mese di Ottobre, e per tutto il giorno 15. Novembre, dovrà congregarsi tre volte nel mese di Ottobre, ed altrettante nel mese di Maggio.

La Camera della Sommaria si dovrà unire nella Casa del Luogotenente altrettante volte ne' mesi di Maggio, ed Ottobre, o più, secondo la disposizione, che ne farà il Luogotenente della stessa, secondo le circostanze, che occorreranno per gli affari fiscali, e secondo la facoltà, che dalle Prammatiche del Regno gli sta comunicata.

Eadem justitiis recurrentibus, M.C. Vicariae Criminalis diatus in quaque hebdomade vicibus haberi pro causarum expeditione decernitur.

La Vicaria Criminale, siccome finora nel mese di Ottobre, e metà di Novembre per le disposizioni, ed ordini dati da S. M. C., ed eseguiti, si è unita due volte la settimana per dare il corso alle cause criminali, vogliamo, ed ordiniamo, che lo stesso indispensabilmente si pratichi in tutto il corso del mese di Maggio, e nel mese di Ottobre, con espressa dichiarazione, che restino confermate le disposizioni date per l'abolizione delle feste di Corte nel mese di Agosto, ed in altri tempi dell'anno relative al suddetto Tribunale.

Eodem tempore hini M. C. Vicariae Civilis Judices in hac Civitate, alternis inter se communicatis vicibus sunto, qui sui domi, aut in forum convenientes expediendis litibus animum intendant suum.

Per la Vicaria Civile, due Giudici, uno di una Ruota, l'altro dell'altra, dovranno nel mese di Maggio trattenersi in Città, dare udienza nelle proprie Case, ed unirsi in Tribunale per la spedizione de' preamboli, e per altre necessarie, ed indispensabili incumbenze per giorni dieci. Ne' susseguenti dieci giorni, cessando i primi, due altri dovranno assumere la stessa incumbenza, e così si dovrà praticare dagli altri due negli ultimi giorni dieci. E ciò che da Noi viene ordinato e prescritto nel mese di Maggio, dovrà parimente praticarsi nel mese di Ottobre.

E perchè nel corso del mese di Aprile, e per tutto il giorno 4. Maggio il Tribunale della Vicaria Civile è di continuo occupato nelle cause di sfratti dalle case, ordiniamo, e comandiamo, che il suddetto Tribunale cessi dalle sue ordinarie incumbenze dopo il giorno 4. Maggio.

Ed affinchè questa nostra legge venghi a notizia di ognuno, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Capitale, ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, vista dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli li 17. Febbrajo* 1779. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vidit Citus Praeses Viceprot.. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Pecchenedа a Secretis.* Pubblicata a dì 20. Febbraro 1779.

Die 17. Febr. 1779. FERDINANDO.

## REALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA VI.

Quatuor dies post Pascha feriati indicuntur. Totidem fasti substituuntur.

DAl Priore D. Francesco Seratti con Real Carta da Palermo de' 25. scorso Gennaro, è stato partecipato al Direttore di questa Real Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia quanto siegue. Rappresentarsi al Re la relazione di V. S. Illustriss., coll' inclusa del Vice-Presidente del Consiglio, e della Camera Reale, in cui è stato proposto di destinarsi nuovamente tra i giorni feriali, come lo erano prima in forza della Pram-

ma-

matica II. de Feriis, li quattro giorni dopo le tre feste di Pasqua di Resurrezione, o di rimpiazzare questi, per non dare motivo di ritardo agli affari, ne' giorni de' 31. di Gennaro S. Pietro Nolasco, de' 5. Febraro S. Agata, de' 29. Luglio S. Marta, e de' 30. Agosto S. Rosa, con dichiararsi questi giorni giuridici, perchè dedicati a Santi non segnati dalla Chiesa di Precetto, nè dalla divozione de' Fedeli per Protettori; S. M. si è degnata di approvare tale proposizione, ed ha ordinato che così si esegua: Quindi la stessa Real Segreteria di Giustizia lo partecipa per via di V. S. Illustriss. a cotesta Real Camera in risposta della sua Consulta sull'assunto. *Palazzo* 11. *Febraro* 1802. *Emmanuele Parisi. Signor D. Domenico Sofia.* Die 11. Febr. 1802.

# FESTORVM DIERVM OBSERVATIO IMPERATVR

Festi dies, in quibus operae fabriles permittuntur.

## TIT. LXXXIV

## REAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA PRIMA.

Diebus festis Episcopi venditiones impedire nequeunt, neque vectigal negotiatoribus imponere.

*SE han visto de orden del Rey en la Camara de Santa Clara mas representaciones de la Audiencia do Luchera, y de Obispo de aquella Ciudad, concernientes à que, haviendo entrado un vatical con unas cargas de trigo por la puerta de olla el dia festivo del Apostol Sant Jago, havia un Cursor de la Curia Obispal pretendido exigir del vatical quatro granos de derechos del entrada en dia de fiesta; y nò haviendo el vatical querido darlelos, propassò à tomarse en peno una acha al vatical, por cuya causa empezaron à darse, y quedo herido el vatical levemente, de que recurriò al Vicario, quien le bizò restituir el peno. Y Su Magestad me ha mandado dezir à V. S. escriva al dicho Obispo que ha oydo Su Magestad mal y con admiracion el atentado cometido por el Cursor suyo en querer exigir los quatro granos del vatical, con pretexto del jus de las fiestas, tomandole tambien el peno. Y que, si bien haya quedado sincerado de que de tal hecho no haya precedido alguno orden suya, assì por que el Vicario bixo imediatamente restituir el peno, como por que en una relacion, que bizò del hecho, confesò sinceramente que esta havia sido una estorcion; sin embargo*

ha

*ha sido de su Real determinacion deverse le prevenir, à fin que dè las ordenes mas premurosas y rigorosas à sus Cursores de nò cometer en lo venidero semejantes extorciones, para que nò se vea Su Magestad obligada à hazer uso de los expedientes oportunos, para dar reparo à tal desorden, y de lo, que respondiere el Preado, haga V. S. relacion. Dios guarde à V. S. muchos años, como desseo. Palacio à 16. de Setiembre 1740. Don Gaetano-M. Brancone. Senor Don Horacio Rocca Delegado de la Real Jurisdicion.*

Die 16. Sept. 1740.

## PRAMMATICA II.

CAROLO Rege. Agitur hac Constitutione de festis diebus, in quibus operae interdicuntur, nec non in quibus operae permittuntur.

UNo de' principali oggetti delle nostre cure nel governo di questo nostro Fedelissimo Regno, dall' Onnipotente IDDIO a Noi fidato, è stato sempre, ed è quello di procurare a tutto poter nostro il sollievo de' poveri. Quindi è, che avendo Noi osservato, che la povera gente, che vive colle assidue fatiche delle proprie mani, ricevea gravissimo incomodo dal troppo accresciuto numero delle Feste, fino a ridursi all' ultima mendicità: pensammo ricorrere al nostro S. Padre BENEDETTO XIV. per riceverne dalla sua Apostolica autorità opportuno provvedimento. Ne parlammo noi stessi a voce al S. Padre, allorchè pochi anni sono ci conducemmo in Roma per venerar le Reliquie de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo; e poi per mezzo anche del nostro Ministro in quella Corte non abbiamo cessato di rinnovargliene più volte la memoria. A riguardo ai di queste nostre giustificate premure, come ancora delle suppliche de' Rev. Metropolitani di questo nostro Regno, ha finalmente Sua Santità fatta la desiderata riduzione delle Feste nel modo e forma, che si legge nel seguente suo Breve.

Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis, et Episcopis Regni Siciliae citra Pharum; nec non Messanensi, et Panormitano Archiepiscopis, BENEDICTUS PAPA XIV. Venerabiles Fratres, salutem, et Apostolicam benedictionem. Cum, sicut quaedam sint, ut inquit Sanctus Leo Magnus Praedecessor noster, quae nulla possunt ratione convelli, ita multa sint, quae aut pro consideratione aetatum, aut pro necessitate rerum oporteat temperari, illa semper conditione servata, ut in his, quae dubia fuerint, aut obscure id noverimus sequendum, quod nec praeceptis Evangelicis contrarium, nec Decretis Sanctorum Patrum inveniatur adversum: Eapropter haec Sancta Sedes pro paterna erga universos Christifideles benignitate, quoad integrum sibi fuit, consuevit supremam suam in iis auctoritatem interponere, quae ceteroquin ad majus Divini cultus incrementum praescripta, aut perfrigescentem in nonnullorum cordibus caritatem ad otium luxuriamque convertuntur, aut ob rerum ad vitam traducendam necessariam inopiam non sine conscientiae angore contemnuntur. Cum itaque carissimus in Christo Filius noster CAROLUS, utriusque Siciliae et Hierusalem Rex Illustris, tum coram per se ipse, cum quatuor abhinc annis Romam profectus est, tum saepe alias per suos in Urbe Ministros id a nobis studiosissime efflagitaverit, ut pauperum calamitatibus sublevandis, qui opere faciundo victum lucrantur, Sanctorumque dierum cultui, et religioni amplificandae, eorumdem festorum dierum numerum imminuere dignaremur. Nos in tanto negotio, nisi re tota sedulo perspecta, haud quidquam decernendum esse rati, id usque respon-

Benedicti XIV. Pontificis Maximi epistola decretalis.

sponsum dedimus =. Nihil nos de hujusmodi Ecclesiasticae disciplinae institutis prorsus immutaturos, nisi per Archiepiscopos, et Episcopos rogaremur, quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam DEI, quique Domus Israel facti speculatores, quid ferant hominum, temporumque vicissitudines cominus introspiciunt; immo id in animum induxisse nostrum (si quid hac in re foret innovandum) affirmavimus, ut salva, et incolumi sollemnioribus diebus festis veteri disciplina de audiendo Sacro, et a servilibus operibus vacatione, iisdem tantum servilibus curis per aliquot festos dies, humanae necessitatis ratione habita, vacare indulgeremus; lege tamen adstandi Sanctissimo Altaris Sacrificio neutiquam abrogata. Ab universis porro Fraternitatibus vestris supplices, gravissimasque in idem argumentum literas accepimus, quibus plurima incommoda ex dierum festorum frequentia in vestras respective Dioeceses, et Provincias invehi lamentabamini; ac de iis imminuendis accurate disserentes, eamdem, ac nos ipsi, rationem arbitrabamini esse ineundam; id propterea eiusdem CAROLI Regis acquissimae voluntati, necnon piis Fraternitatum vestrarum votis hac in re, quantum cum Domino possumus, obsequuti; festorum dierum grandiorem numerum admodum revocandum existimamus: Fraternitatibus itaque vestris, Fratres Archiepiscopi, et Episcopi totius Regni Siciliae citra Pharum, ac Fratres Archiepiscopi Messanen. et Panormitan. per praesentes committimus, et mandamus, ut unusquisque vestrum in suis respective Provinciis, et Civitatibus, et Dioecesibus hanc de festis diebus legem auctoritate nostra Apostolica edicat, nempe, ut diebus Dominicis, Paschatis Resurrectionis, et Pentecostes, aliisque per annum Dominicis diebus, nec non diebus Circumcisionis, Epiphaniae, Ascensionis, Corporis Christi, et Nativitatis Domini; diebus Purificationis, Annunciationis, Assumptionis, Nativitatis, et Conceptionis Beatae Mariae Virginis Immaculatae; Natali die Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli; die festo omnium Sanctorum; ac festo die cujusvis praecipui quarumcumque Civitatum, vel locorum Dioecesum praedictarum Patroni, pro veteri Ecclesiae Catholicae instituto, sacris non tantum astare Christifideles vestrarum respective Civitatum, et Dioecesum teneantur; sed etiam a servilibus operibus feriati sunto. In reliquis vero festis, sive per Apostolicam hanc Sanctam Sedem, sive per Synodales quarumcumque Dioecesum hujusmodi constitutiones, sive quacumque alia de causa, etiam ex causa voti per Christifideles Civitatum, Dioecesum, et Provinciarum hujusmodi, eorumque Majores facti, quod, quoad hanc partem auctoritate nostra Apostolica per vos commutari volumus, praeceptis, praescriptisque, Sacrosancto Missae Sacrificio intersint; ceterum negotiis familiaribus, servilibusque suis operibus, sine ullo prorsus conscientiae scrupulo, incumbere integrum cuique esto. Ubi vero obtingit, unum eumdemque Episcopum duabus praeesse Ecclesiis invicem canonice unitis (quod potissimum in Regno Siciliae citra Pharum evenit) quarum unaquaeque suum habet praecipuum Patronum, homines tantum illius Dioecesis, cujus Patroni festivus dies recurrit, non vero alterius, volumus, et praecipimus eodem die tum Missae Sacrificio adesse, tum a servilibus operibus sibi temperare. Quae cum ita se habeant,

Dies, in quibus opera permittitur, postquam Sacrificio quisque interfuerit.

Dies in quibus sacris adstare debetur, et ab opere abstinere.

Fraternitates Vestras in Domino plurimum hortamur, ut vos Populos vestrae curae commissos quam saepissime edoceatis, quae ad justam, legitimamque dierum festorum celebrationem pro temporum varietate pertinere videbuntur, qua spiritus alacritate, qua mentis contentione, qua cordis humilitate astare oporteat Sanctissimo Altaris Sacrificio, in quo CHRISTVS Dominus tradit semetipsum pro nobis oblationem, et hostiam DEO in odorem suavitatis; quam frequentes divinis officiis, sacris Concionibus, Christianae Doctrinae explicationibus, et explanationibus esse debeant; et quanti piaculi sit eos temerare dies, quos ad sui nominis gloriam amplificandam sibi Dominus consecravit. Ne autem per eos dies potissimum Christifidelium corda graventur in crapula, et ebrietate, ac cognitionibus saecularibus, quam diligentissime curare debetis, ut profana quaeque, ludicra, et minus religiosa publicis locis quam longissime amoveantur, etiam invocato, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, quod sane non defuturum neutiquam dubitamus: Memores semper Propheticì illius Oraculi, quo solemnitates, quas vitiosa consuetudine homines deturpant, tanquam stercus a DEO projiciendas, et disperdendas esse declaratur. Volumus autem, quod praesentium literarum transumtis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesia dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides, tam in judicio, quam extra illud, adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae. Non obstantibus Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, et Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et Ordinationibus, nec non Provinciarum, Civitatum, Dioecesum, et locorum praedictorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum, hac vice duntaxat, specialiter derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. *Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XII. Decembris MDCCXLVIII. Pontificatus nostri anno nono. D. CARD. PASSIONEUS.*

Quae cura Episcopis futura.

Ma perchè non vogliamo, che la permissione ottenutasi di lavorare in alcuni giorni festivi, debba in alcun modo nè punto, nè poco scemare gli esercizj di pietà soliti, e che debbon praticarsi in tali giorni, o l'istruzione de' fanciulli nella dottrina Cristiana, anzi accrescerli col far che le Feste, che rimangono, si osservino più esattamente, non solo coll'astenersi dall'opere servili, ma di più coll'impiegarsi secondo il santo fine della loro istituzione in opere pie, e religiose: Perciò per secondare, e promuovere anche in questa parte colla nostra Sovrana autorità il zelo de' Rev. Vescovi, e Parrochi ordiniamo, e comandiamo.

Cultus Festorum dierum hac lege augetur.

Che non si possa affatto lavorare in que' giorni festivi, ne' quali nel suddetto cennato Breve non vien permesso; e che tutte le botteghe abbiano ad esser tenute chiuse, a riserva di quelle destinate a vender tutte le cose comestibili, ed ogni

In diebus festis in decretali epistola exceptis operae interdicuntur.

altro

altro pe'l sostenimento della vita; ed eccetto anche quelle, ch' eziandio senza il mercimonio han bisogno di esser tenute aperte per ricever l' ingrediente lume.

In his etiam diebus ludrica omnia interdicantur, ad horam diei usque XXII. idem de Quadragesimæ tempore valeat. Idque Magistratus curet.

Che ne' suddetti giorni festivi i Cantambanchi, e i Cerretani, non escano in piazza ad ismaltire le loro robe, se non nel giorno dopo le ventidue ore: E che in tempo di Quaresima non si facciano giuochi pubblici da corda, nè altre minime rappresentanze dagl' Istrioni su i palchi, sotto pena a' contravvegnenti d' un giorno di carcere, da eseguirsi in questa Metropoli da' Capitani di strada, precedente ordine del Ministro Delegato; e nelle Città del Regno da' Sindaci, ed Eletti delle Università unitamente col Governator locale. E nel caso che una medesima persona, così in riguardo del primo, come di questo secondo capo trasgredisse più volte, sia il trasgressore per tanti giorni carcerato, quante volte si troverà egli aver contravvenuto. Intendendosi tuttavia in riguardo delle botteghe chiuse, che allora tal pena debba esser eseguita, quando si trovassero i trasgressori in atto lavorando, o vendendo roba.

Stationarii Urbani, et Magistratus municipales curent ut ad cathechesim filioli conveniant.

Che i Capitani di strada di questa Città, ciascuno nella sua Ottina, invigilino, e prestino ogni loro assistenza, ed attenzione a' Parrochi, acciocchè i fanciulli, e le fanciulle, alle quali per la loro condizione non disconvenga uscir di casa, vadano alla dottrina Cristiana. E laddove essi Capitani sperimentino inutili le loro insinuazioni presso i padri, e le madri di famiglia, dovranno renderne ragguagliato il Ministro delegato, il quale informandosi dell' esposto, darà con la sua prudenza que' provvedimenti, che stimerà opportuni. E rispetto agli altri luoghi del Regno, in vece de' Capitani di strada, s' invigilerà da' Sindaci, ed Eletti delle Università, i quali quando riconosceranno infruttuose le loro insinuazioni, dovranno darne parte a' Governatori locali per la consimile opportuna disposizione.

Nemo ad Collegium artium admittatur, qui Catechesim neglexerit.

Che i sussidj dotali, e le matricole delle arti debbano darsi alle persone, che sieno istrutte nella dottrina Cristiana; e facendosene abuso, dal Ministro delegato si darà la conveniente provvidenza.

Magistrae artium non admittantur, nisi Catechesis scientes.

Che le Maestre delle figliuole non possano aprire scuola, senza esser ben istrutte nella dottrina Cristiana. E quante volte le Chiese finora destinate ad insegnar la dottrina Cristiana si stimassero non sufficienti, si daranno da Noi le opportune disposizioni per quelle, che sono sotto la nostra Real protezione.

Dentur in hac re peculiares Delegatus.

Per l'esecuzione di tutt' i suddetti stabilimenti da Noi fatti, destiniamo il Capo di Ruota Marchese Castagnola con la facoltà di poter dare tutti quei provvedimenti, che stimerà utili, e convenevoli; e bisognandogli de' superiori, dovrà farne a Noi la rappresentanza.

Si haec constituta violari contingat, Episcopi legi nuncient, ut obveniendibus casibus provideatur.

Che qualora i Vescovi osserveranno trasgrediti i nostri suddetti Reali stabilimenti, o che nell' esecuzione di essi in qualche particolare occorrenza accada alcuno inconveniente, potranno anche a Noi parteciparlo per le opportune provvidenze, le quali anche Noi ci riserbiamo di poter aggiungere alle già date di sopra, secondo che richiederanno le circostanze de' luoghi, e delle persone.

Finalmente uniformandoci Noi al fervorosissimo zelo di Sua Santità per la Nostra Sacrosanta Religione, inculchiamo con la maggior premura, ed ordiniamo a' nostri vassalli il dovuto rispetto, e riverenza alle Chiese.

E per maggior comprovazione di questa Nostra Sovrana disposizione, sarà il presente Editto firmato di nostra mano, munito del nostro Real Suggello, e riconosciuto dal nostro Segretario di Stato del Dispaccio per gli affari Ecclesiastici. *Napoli 3. Gennajo 1749. CARLO. Gaetano Maria Brancone. Vidit Danza Pres. S. C. Vice-Provisor. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a secretis.* Pubblicata a dì 7. Gennajo 1749.

CAROLVS III. Die 3. Januar. 1749.

REAL DISPACCIO

*e sia*

(*) PRAMMATICA III.

Dominicis festis vendere diebus festis neque Ecclesiastici prohibere licet, neque mulctas exigere ab iis, qui sine eorum licentia vendunt. Cultus festorum dierum ex Principali lege indictus.

PEr parte del Comune di Laviano mi si rappresenta, che il Vicario Foraneo di quella Terra esiga alcune somme di danaro, per dar le licenze di vendere comestibili in dì di festa, e riscuota pena pecuniaria da chi non l'abbia ottenuta; secondo che V. S. Illustrissima più distintamente osserverà dallo ingiunto ricorso. Alla quale insinuo di dare la dovuta provvidenza che, se lo esposto sia vero, il Vicario Foraneo suddetto si astenga da somigliante irregolarità; sì perchè non è vietato il vendere commestibili ne' dì festivi, come perchè non è permesso agli Ecclesiastici lo imporre, e riscuotere da' laici pena temporale, o pecuniaria. E finalmente, quanto alla osservanza delle feste, ed altre pene temporali da darsi a' violatori di esse, si debbano osservare in tutta la loro serie, continenza, e tenore, i Regali ordini de' 3. di Gennaio 1749. E mi raffermo. *Napoli il dì 14. Ottobre 1752. Affezionatissimo servidore obbligatissimo il Marchese Fraggianni. Allo Illustrissimo Monsignor Arcivescovo di Conza.*

CAROLVS III. Die 14. Octob. 1752.

*Bando per ordine dell' Ill. Marchese di Acierno Sig. D. Girolamo Mascaro Capornota del S. R. C., Consigliere della Regal Camera di S. Chiara, e special Delegato da S. M.,*

*e sia*

(*) PRAMMATICA IV.

Renovantur Pragmaticae, et edicta circa dierum festorum cultum.

COlla Prammatica emanata a' 3. di Gennaro dell' anno 1749. dall' Augustissimo Re Cattolico, di gloriosa memoria, furon date diverse salutari provvidenze per la più esatta osservanza delle Feste di Precetto, non solamente in quanto allo astenersi dalle opere servili, ma dippiù in quanto allo impiegarsi, secondo il santo fine della loro istituzione, in opere pie, e religiose. Tali provvedimenti sono stati dalla Maestà del RE N. S., D. G., sempre intento a promuovere la maggior gloria di DIO, ed il bene pubblico, rinnovati, ed ampliati con replicati Editti; e specialmente ne' giorni 3. di Febbrajo 1791., 29. di Febbrajo 1792., e 6. di Febbrajo 1796. Or essendosi con sommo rincrescimento veduto l' inosservanza di molti alle prelodate salutari Sovrane disposizioni, con iscandalo de' Fedeli: Quindi la M. S., sulle rappresentanze del zelantissimo Monsignor Vescovo di Capaccio, Vicario Generale dell' Arcivescovil Curia di questa Capitale, e sulla Consulta della sua Regal Camera di S. Chiara; affinchè, sulle tracce di quanto trovasi stabilito s' invigili alla osservanza della mentovata Prammatica, si è degnata con sua Regal Carta de' 17. del corrente mese, ed anno, delegarci per l' esatta esecuzione.

Ab-

Abbiamo pertanto spedito il presente Bando *omni futuro tempore valituro*, col quale, rinnovando la Prammatica, l' Editti, e gli Stabilimenti sopraeitati, in nome della M. S. ordiniamo, e comandiamo.

I. Che non si possa affatto lavorare nelle Domeniche, e nelle altre Feste comandate, ne' quali giorni tutte le botteghe abbiano ad esser tenute chiuse: A riserba di quelle destinate a vendere tutte le cose comestibili, ed ogni altro pel sostentamento della vita; Ed eccetto anche quelle, ch' eziandio senza il mercimonio hao bisogno di essere tenute aperte per ricevere l' ingrediente lume.

II. Che ne' suddetti giorni Festivi i Saltimbanchi, ed i Cerretani non escano in piazza ad ismaltire le loro robe, se non nel giorno dopo le ventidue ore: E che in tempo di Quaresima non si facciano giuochi pubblici da corda, nè altre mimiche rappresentanze dagl' Istrioni su' palchi, sotto pena a' contravvenienti di un giorno di carcere, da eseguirsi in questa Metropoli da' Capitani di strada, precedente ordine nostro; e nelle Città del Regno da' Sindaci, ed Eletti delle Università unitamente col Governator luogale. E nel caso, che una medesima persona così in riguardo del primo, che di questo secondo capo, trasgredisse più volte; sia il trasgressore per tanti giorni carcerato, quante volte si troverà egli aver contravvenuto: Intendendosi tuttavia, in riguardo delle botteghe chiuse, che allora tal pena debba essere eseguita, quando si trovassero i trasgressori in atto lavorando, o vendendo roba.

III. Che i Capitani di Strada di questa Città, ciascuno nella sua Ottina, invigilino e prestino ogni loro assistenza, ed attenzione a' Parochi, non solo immediatamente colla opera loro, ma benanche colla mediazione de' loro Capodieci; acciocchè i Fanciulli e le Fanciulle, alle quali per la loro condizione non disconvenga uscir di casa, vadano alla Dottrina Cristiana: Ed i padri, e le madri non trascurino di mandarceli, essendone in contrario risponsabili: E laddove essi Capitani sperimentino inutili le loro insinuazioni presso i Padri, e le Madri di Famiglia, ne diano parte in Delegazione: la quale informandosi dell' esposto, darà colla sua prudenza quei provvedimenti, che stimerà opportuni: E rispetto agli altri luoghi del Regno, in vece de' Capitani di Strada, s' invigili da' Sindaci, ed Eletti delle Università, i quali quando riconosceranno infruttuose le loro insinuazioni, dovranno darne parte a' Governatori locali per la consimile opportuna disposizione.

IV. Che, trovandosi quasi in tutte le Ottine di questa Capitale istituite delle Cappelle, nelle quali in tutte le sere si fa la istruzione, unicamente per gli fanciulli della plebe, secondo il metodo approvato dal RE N. S. a' 27. di Gennajo 1795., relativamente alla istituzione del Monte della Dottrina Cristiana: Sieno obbligati, e debbano non solo i loro padri, e le loro madri; ma ancora tutt' i Maestri di Bottega, ed altri artieri, che tengono tali fanciulli per garzoni, mandargli la sera nelle Cappelle rispettive destinate alla detta istruzione. Ed i Capitani di Strada, ciascheduno per la propria Ottina, invigilino per la esecuzione: Ed incontrando resistenza alle loro insinuazioni, lo riferiscano immediatamente per darsi le provvidenze necessarie.

V. Che, trovandosi quasi in tutt' i Rioni di questa Capitale destinate le Chiese, nelle quali ogni quindici giorni in circa, si fa un ritiro, spi-

ri-

rituale per gli ragazzi addetti alle Scuole, secondo il metodo approvato da S. M. colla detta Regal Carta: sieno obbligati, e debbano tutt' i rispettivi Maestri condurci i loro alunni, ed assistergli nel tempo della Messa, e degli altri atti di Religione. Ed i Capitani di Strada, ciascheduno per le Scuole situate nella Ottina sua, invigilino, affinchè i Maestri suddetti non trascurino la loro assistenza personale nelle giornate, destinate al ritiro predetto, ed in tutto il tempo degli accennati atti di Religione: non solamente acciò i fanciulli non manchino d' intervenirci, ma ancora acciò si eviti ogni disordine, che potesse derivarne. Ed incontrando essi Capitani opposizione alle di loro insinuazioni, lo riferiscano immediatamente alla Delegazione, per darsi le provvidenze confacenti.

VI. Che i sussidj dotali, e le matricole delle arti, debbano darsi alle persone, che saranno istruite nella Dottrina Cristiana; e facendosene abuso, si darà da Noi la conveniente provvidenza. Con che, per la Capitale e sua Diocesi, nessuno possa esser ammesso a' sussidj dotali, ed alle matricole delle rispettive arti e mestieri, senza aver esibito in Delegazione la fede del proprio Paroco così per lo buon costume, che per essere ben istruito nella Dottrina Cristiana; la qual fede il Paroco sarà in obbligo di far *gratis* a ciascuno di loro. E nessuna Donzella possa essere ammessa a sussidj dotali, senza il documento di aver esibito parimenti in Delegazione la stessa fede, di essere bene istruita nella Dottrina Cristiana, e di essere di buon costume. Delle quali fedi debba l' Attuario della Delegazione formare le controfedi, per esibirsi a coloro, da' quali dovranno ricevere rispettivamente le Matricole, i Maritaggi, e le Licenze, con esigersi dal detto Attuario per una volta *tantum* un solo carlino per ogni controfede, a tenore de' Regali Ordini de' 18. di Gennaro 1794. Ed occorrendo il duplicato si dia *gratis*.

VII. Che le Maestre delle Figliuole non possano aprire Scuola, senza essere ben istruite nella Dottrina Cristiana; e per la Capitale, e sua Diocesi, senza aver anche le medesime esibito prima in Delegazione la fede della loro idoneità, e del loro buon costume, che il proprio Paroco sarà in obbligo di far *gratis* a ciascuna di esse.

VIII. Che siccome colla Prammatica precitata S. M. si compiacque di dichiarare, che quante volte le Chiese destinate ad insegnare la Dottrina Cristiana si fossero stimate non sufficienti, si sarebbero date dalla M. S. le opportune disposizioni per quelle, che sono sotto la sua Regal protezione: Così per la Capitale, oltre alle Chiese, che fin' ora sono state addette a tal uopo, restino, giusta il citato Editto, destinate come sussidiarie per lo stesso esercizio le seguenti 13. = Per la Parrocchia di S. Maria a Cancello, la Chiesa de' PP. Scolopj alla Duchesca: Per la Parrocchia di S. Eligio, la Chiesa di S. Giovanni a Mare; Per la Parrocchia di S. Maria a Fonseca, la Chiesa de' PP. Minimi di S. Maria della Stella: Per la Parrocchia di S. Giacomo degl' Italiani, la Chiesa di S. Nicola alla Dogana: Per la Parrocchia di S. Giuseppe e Cristofaro, la Chiesa di Santa Maria la Nova; ed in mancanza di questa, la Congregazione del Terz' Ordine incontro a S. Giuseppe Maggiore: Per Santa Maria della Scala, la Chiesa de' SS. Filippo, e Giacomo de' Berrettari: Per Santa Maria della Pietatella, la Chiesa della

la Graziella: Per Santa Maria di Portosalvo, la Chiesa di S. Onofrio delli Vecchi: Per Santa Sofia, la Chiesa di Santa Maria della Pietatella: Per Santa Maria delli Vergini, la Chiesa di S. Severo de' PP. Conventuali, e la Cappella de' Saponari: Per S. Tommaso a Capuano, la Chiesa della Pace: Per Santa Maria della Catena, la Chiesa di S. Lucia, Grancia delle Monache di S. Sebastiano.

IX. Che qualora i Vescovi osserveranno trasgrediti i suddetti Regali stabilimenti, o che nella esecuzione di essi in qualche particolare occorrenza accada alcun inconvenieate, possano anche parteciparlo per le opportune provvidenze, le quali anche S. M. si ha riserbato di poter aggiungere alle già date di sopra, secondochè richiedano le circostanze de' luoghi, e delle persone.

X. Finalmente in nome di S. M. resti inculcato colla maggior premura, ed ordinato il dovuto rispetto e riverenza alle Chiese.

Ed affinchè abbia tutta la sua osservanza il presente Bando, ciascuno, che abbia la temerità di trasgredirlo, o farlo trasgredire, incorra per ogni volta nella pena di due giorni di carcere, e di ducati venticinque da applicarsi al Regio Fisco, oltre di altre pene ad arbitrio di S. M., D. G., e della Delegazione. E perchè sia a notizia di tutti, e che niuno possa allegarne causa d' ignoranza, vogliamo, ed ordiniamo, che si pubblichi nella forma solita, ne' luoghi soliti, e consueti tanto di questa fedelissima Città, e suoi Borghi, quanto delle altre Città, e Terre del Regno. *Napoli li 28. di Maggio* 1800. *Girolamo Mascaro*. Pubblicata a dì 9. Giugno 1800.

Die 26. Maji 1800.

## (*) PRAMMATICA V.

Dies festus Divi Antonii indicitur, et in protectorem Regni eligitur.

Essendo Noi concorsi col pio desiderio de' Nostri Sudditi per la elezione del glorioso S. Antonio di Padova in Protettore di questo Nostro Regno, abbiamo ottenuto dal Regnante Sommo Pontefice, che la Festa dello stesso Santo si solennizzi in ogni anno, con l' obbligo di ascoltare la Messa, ed astenersi dalle opere servili, con la recita dell' Officio sotto il rito doppio di prima classe, e coll' Ottava dal Clero Secolare compreso dentro i Nostri Dominj, e dal Clero Regolare sotto lo stesso rito, ma senza l' Ottava; ed oltre a tutto ciò l' Indulgenza plenaria a tutti i Fedeli, che confessati, e comunicati visiteranno qualche Chiesa, o Altare dedicato a detto Santo. Ed affinchè ciò venga a notizia di tutti, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi nel Nostro Regno il presente Editto ne' luoghi solità della Capitale, e delle Provincie, con essersi da Noi sottoscritto, e munito col suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuto dal Nostro Consigliere, e Segretario di Stato, Principe di Cassaro, col visto del Nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Real Camera di S. Chiara. *Palermo* 13. *Ottobre* 1801. FERDINANDO. *Francesco Statella. Vidit de Jorio Pro-Praeses Vice-Prot. Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Sec.* Pubblicata a dì 30. Ottobre 1801.

FERDINANDO Rege. Die 13. Octob. 1801.

DE

# DE FEUDIS

## TIT. LXXXV.

### PRAMMATICA PRIMA.

In viventibus jure Francorum soror maritata de bonis fratris, ab ejus successione excluditur; secus si de bonis patris.

UNiversis, et singulis, praesentes litteras inspecturis, tam praesentibus, quam futuris, etc. Sane pro parte magnif. mulietis Catharinae Filingeriae uxoris viri Magnifici Ser Joannis Caraccioli de Neapoli militis Magni Siniscalchi Regni nostri Siciliae, et filiae qu. Jacobi Nicolai Filingerii Comitis Avellini, jure Francorum viventis, fuit culmini nostro oblata petitio in serie sequenti. Sacrae Reginali Majestati reverenter exponitur pro parte Catharinae Filingeriae filiae quondam Jacobi Nicolai Filingerii Comitis Avellini, jure Francorum viventis, fidelis Vestrae Majestatis, dicentis, quod olim dum dictus quond. Jacobus Nicolaus Comes Avellini pater ipsius exponentis in humanis ageret, habens quatuor filios masculos, videlicet, Gurrellum filium primogenitum, Alduinum, Joannutium, et Urbanum Filingerios, et ipsam exponentem, suum ultimum solemne nuncupativum condidit testamentum, in quo quidem testamento sibi universalem instituit heredem in omnibus bonis suis feudalibus ratione primogeniturae dictum Gurrellum filium suum primogenitum, et omnes filios suos praedictos, ac ipsam exponentem, instituit heredes in burgensaticis, ac eidem praelegavit uncias octingentas, prout haec, et alia in quodam publico instrumento testamenti exinde facto seriosius continetur. Qui quidem Jacobus Nicolaus Comes Avellini, in eadem voluntate testandi perseverans exstitit ( sicut Domino placuit ) vita functus, superstite in mundo dicto Gurrello filio primogenito, et herede instituto per eum in bonis feudalibus praedictis; qui Gurrellus hereditatem dicti sui patris adivit cum beneficio inventarii, et mortem dicti patris sui nunciavit, et relevium solvit, et obtinuit litteras assecurationis, vigore quarum assecuratus fuit; superstitibus etiam praedictis Alduino, Joannutio, et Urbano suis masculis heredibus institutis in burgensaticis, superstite etiam dicta exponente herede instituta, ut supra, ac debente consequi, et habere dictas uncias octingentas praelegatas eidem exponenti, postquam dictus Gurrellus Filingerius Comes Avellini, frater exponentis ejusdem, ipsam exponentem maritavit, et eam nuptui tradidit praefato Ser Joanni, eique dedit, seu promisit dare dictas uncias octingentas, praelegatas eidem exponenti per dictum qu. Jacobum Nicolaum Comitem Avellini, patrem ipsius exponentis. Et deinde praefatus Gurrellus exstitit ( sicut Domino placuit ) vita functus, superstitibus dicto Alduino, Joannutio, et Urbano, fratribus suis, qui post mortem ipsius qu. Gurrelli mortui fuerunt unus post alium in pupillari aetate infra octo dies, modicum plus, vel minus, superstite eis, seu ultimo decedenti, ipsa exponente sorore Alduini, Joannutii, et Urbani; superstite etiam Philippo Filingerio patruo dictorum qu. Gurrelli, Alduini,

In viventibus jure Longobardorum sufficit, quod sit dotata a communi patre, ut excludatur.

Joan-

Joannutii, et Urbani, nec non Ricciardo Matthaei Filingerii filio, et herede qu. magnif. Ricciardi Filingerii, similiter patrui dicti qu. Gurrelli, et fratrum. Cumque benigna Majestas, propter mortem dicti qu. Gurrelli Comitis, et fratrum praedictorum ipsius exponentis, ipsa, tanquam soror utrinque conjuncta, fuerit, et sit rationabiliter successura eis, seu ultimo decedenti ex eis, excluso dicto Philippo patruo, ac Ricciardo Matthaeo fratre eorum consobrino, excluso etiam Fisco, non obstante forma *Constitutionis Regni*, quae vult, quod soror maritata, et dotata excludatur a successione fratris in bonis feudalibus, secundum quod tenuit *glossa Constitutionis Regni, quae incipit, ut de successionibus, in §. et conjugatae, et dotatae*; cum illa *Constitutio* vindicet sibi locum, quando soror fuerit maritata, et dotata de bonis fratris, de cujus successione agitur, secundum quod tenet *Andreas de Isern. in dicta Constitutione, ut de successionibus, in §. conjugatae, et in Const. in aliquibus*, ibi *sic intelligunt omnes &c.* Idem ipse tenet *9. col. in tit. de nat. succ. feu.* Idem tenent *Domin. Barthol. de Capua*, qui movetur *per text. in leg. quoniam novella, in fine, Cod. de inoffic. testam.* ubi dicit esse casum, et ibi esse *text. ad litteram*, et est etiam *glos. ordinaria in leg. 1. Cod. de legit. hered. non obs. glos. in verb. dotatae*, quae videtur tenere, quod sufficit ad hoc, ut soror excludatur a successione fratris, quod sit dotata de bonis ipsius fratris, seu a communi patre, in quo casu debet esse contenta de eo, quod accepit in die votorum, sive huptiarum, si habuit dotem in paragio, quia illa *glos.* vindicat sibi locum de jure Longobardorum, attento, quod *glos.* movetur per *leg.* Longobardorum, quae incipit *si paterfamilias*, et non in personis, quae vivunt jure Francorum; aliter esset destruere omnia jura superius allegata. Dictaque exponens nullatenus intendit litigare, ac judicium suscipere cum V. Majestate, ac Fisco. Propterea pro parte ipsius exponentis V. Majestati humiliter supplicatur, quatenus dignetur V. Majestas, intuitu DEI, et justitiae ac attentis servitiis praestitis V. Majestati per ipsam exponentem, et ejus antecessores, ac dictum ejus virum, videri facere per Doctores, et jurisperitos, si exponens ipsa fuit, et est de jure rationabiliter successura quondam Gurrello Comiti Avellini ejus fratri in bonis feudalibus, seu Fiscus V. Majestatis, seu alius; et ubi per Jurisperitos Doctores eligendos per V. Majest. erit V. Majest. dictum, et consultum, quod exponens ipsa est rationabiliter successura dicto quondam Gurrello, ejus fratri in bonis feudalibus supradictis; non obstante, quod fuit maritata per dictum quondam Gurrellum fratrem suum, et datae, seu promissae fuerint sibi, seu dicto ejus viro dictae unciae octingentae, sibi praelegatae, prout superius est expressum; attento, quod non fuit maritata, et dotata de bonis dicti fratris sui; V. Majest. per suas litteras, magno pendente sigillo munitas, decernat, et declaret, interpretando, et declarando dictam *Constitutionem Regni*, prout V. Majest. erit relatum, et consultum per Doctores, et Jurisperitos eligendos per Majestatem eandem, et exinde fieri facere litteras opportunas. Qua petitione nostro culmini, ut praedicitur, oblata pro parte Catharinae praedictae: Nos attendentes petitionem ipsius fuisse, et esse consonas rationi, et attendentes, quod ad Nostram Majestatem spectat lites diri-

dirimere, ac dirimi facere, et dubia, ac leges declarare, et interpretari, ac etiam attendentes merita sincerae devotionis, et fidem dictae exponentis, et ejus viri, dictam petitionem discuti, et videri fecimus per quamplures Doctores, et Jurisperitos, videlicet mag. virum Marinum Boffam de Neapoli, Cancellarium nostri Regni Siciliae, Joannem de Monte Magno, Petrum de Pistorio, Judices Magnae Curiae Joannem Arcamonum de Neapoli Judicem appellationum dictae Curiae, Blasium Listum, Carolum de Cajeta, Gurrellum Caracciolum, et Carolum Mollicellum de Neapoli legum Doctores, ac Judices, Jocum de Griffis, et Abbatem Rainaldum Vassallum de Neapoli; qui discussis, et diligenter una cum nonnullis aliis Jurisperitis ruminatis, ac libratis, et pensatis dubiis praedictis, in effectum Majestati nostrae retulerunt, et consuluerunt, quod secundum opiniones eorum tunc soror vivens jure Francorum excluditur a successione fratris, quando ipsa fuit maritata, et dotata de bonis fratris sui; alias ubi de bonis fratris sui dotata non fuerit, non excluditur a successione bonorum fratris: et hoc in viventibus jure Francorum; in viventibus autem jure Longobardorum vindicant sibi locum *gl. Marini in allegata Constitutione Regni, ut de successionibus* in verbo *conjugatae seu dotatae*, quod sufficit, sororem fuisse dotatam a communi patre, vel a fratre, ut excludatur a successione fratris. Habita itaque relatione, ac informatione, et declaratione praedicta, Nobis facta, ut praefertur, per Doctores, et jurisperitos praefatos; Volentes finem liti ponere, ac justitiam ministrari facere, ad quam debitores existimus, et ut de caetero inter nostros subditos, jure Francorum viventes dubitatio nulla valeat reperiri. Eapropter tenore praesentium de nostra certa scientia, et cum deliberatione nostri Consilii, ac proprio motu, gratia generalis legis condendae, ac interpretandae dictae Constitutionis, *Declaramus, ac interpretamus dictam* Constitutionem, ut de successionibus, ac gl. Marini, *ibi positam, intelligi, et interpetrari debere secundum veram opinionem, quod in viventibus jure Francorum, tunc soror excluditur a successione fratris, quando ipsa soror fuerit maritata de bonis fratris, de cujus successione agitur, alias non excluditur; In viventibus autem jure Longobardorum vindicat sibi locum* gl. Marini de Caramanico, *quod sufficit, si fuerit maritata, et dotata a communi patre, vel a fratre, dummodo habuerit dotes de paragio, ut excludatur a successione fratris quibuscunque juribus, vel constitutionibus, usibus, observantiis, et capitulis, ac privilegiis, & rescriptis factis, & in antea faciendis, in contrarium disponentibus, repugnantibus, seu obsistentibus, nullatenus obstaturis. Mandantes propterea tenore praesentium de dicta nostra scientia Magistro Justitiario dicti Regni Siciliae ejusdem Locumtenenti, & Judicibus Magnae Curiae Vicariae, ceterisque Officialibus dicti Regni nostri, quacunque potestate fungentibus, praesentibus, et futuris, quatenus ex nunc in antea praefatam nostram declarationem, et interpretationem, tam in praesenti causa, quam in aliis successive futuris, observent, et jubeant pro lege observari, & sic determinus, et jubemus: praesentes autem literas magno nostro sigillo munitas fieri facimus testimonium praemissorum. Datum in Castro Novo Neap. per manus nostrae praedictae Joannae Reginae. Anno Domini* 1418. *mensis Januarii* 11. *Indict. Regnorum anno quarto feliciter. Amen.*

JOANNA Regina. Die 11. Jan. 1418.

Gra-

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA II.

Ex Capit. & Privil. Neap. Cap. XX. anni 1505.

Quod dotibus intelligatur praestitus assensus; idem, quoad antefatum per prag. 8.

ITem supplicano, che attento nella Città di Napoli sono molte donne, delle quali alcune ne sono state, ed al presente sono maritate a diversi Baroni, a' quali hanno consegnate le loro doti; e benchè abbiano l'istrumento dotale con obbligazione de' beni feudali di loro mariti, con riserbazione del Regio assenso, nientedimeno attento, che quanto all' obbligazione delle cose feudali de' loro mariti, ci è necessario il detto Regio Assenso; e molte di dette donne non hanno detto Assenso, il che è causato, o per negligenza de' loro mariti, che non hanno curato impetrarlo, ovvero per non essere stato impetrato per li loro parenti: ed esse, per essere donne, e stare in potere de' loro mariti, non hanno nè saputo, nè potuto impetrarlo, credendosi ancora forse per li loro parenti essere stato ottenuto tutto il bisogno loro circa le cautele dotali, ovvero per la rivoluzione del Regno sono stati perduti, e i registri non si trovano, e per questo dette donne rimarrebbero indotate „ però si degni Vostra Cattolica Maestà concedere a tutte le dette donne, e loro eredi, e successori il suo Assenso, quanto all' obbligazione de' detti beni feudali, quali si trovassero in dominio del Fisco, ovvero degli eredi di quelli, che avessero obbligati detti beni feudali, e che s' intenda essere prestito da quel tempo, che da loro sono stati fatti gl' istrumenti dotali per li loro mariti.

*Placet Regiae Majestati, quoad obligationes factas pro dotibus vere, et sine fictione, jura tamen alterius cujuslibet remaneant salva.*

1505. Rex Ferdinandus.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA III.

Ex iisdem Cap. XXI. anni 1505.

Quod dotibus facto instrumento mutui intelligatur praestitus assensus, dum alter conjugum est Neapolitanus.

ITem supplicano, che in tutti gl' istrumenti dotali, che da qua in avanti accaderanno farsi in questa Città di Napoli *illo tunc*, che sieno fatti gl' istrumenti dotali, ed obbligazioni de' beni feudali de' loro mariti, con riserbazione del Regio Assenso, s' intenda essere prestito l' Assenso di Vostra Cattolica Maestà a qualsivoglia donna, che si maritasse dentro la Città di Napoli, e tanto alle forestiere, che si maritassero con Gentiluomini, e Cittadini Napoletani, quanto Gentildonne, e Cittadine, che si maritassero da fuora della Città di Napoli, *etiam* con forestieri: e perchè si costuma farsi per li mariti in favore delle donne la confessione di tutte le doti ricevute per istrumento pubblico, e perchè ricevono in parte, e il dotante della donna si costituisce al marito della donna debitore di tutta la quantità, che gli resta debitore per contratto di mutuo, il quale si stipola *eodem die*, et *sempore*. E considerando, che detto debito dipende per causa delle doti, supplicano Vostra Cattolica Maestà, che si degni concedere;

Idem in antefato, prag. 8. inf. eod.

„ che tali contratti, che *in futurum* „ si faranno con riserbazione del Re„ gio Assenso, *super bonis feudali„ bus*, s' intenda per impetrato, e „ non sia necessario impetrarlo altri„ menti, e la presente grazia s' in„ tenda *de dominica potestate*, per vi„ gore della decretazione del presen„ te capitolo s' intenda per sufficien„ te legge, e decreto di Vostra Cat„ tolica Maestà. *Placet ad beneplaci„ tum Regiae Catholicae Majestatis.*

1501. Rex Ferdinandus.

## PRAMMATICA IV.

Viceregens, et Coll. Cons. assensum ad alienationibus feudorum praestare possunt praeterquam in certis casibus.

REcognoscimus, et notum facimus tenore praesentium, universis, quod cum nos superioribus diebus, nonnullis justis rationibus, animum nostrum ad id moventibus, concessiones assensuum ad vendendum, donandum, obligandum, seu aliter quomodolibet disponendum de, et super bonis feudalibus, in Regno nostro Siciliae citerioris, nobis, et nostris in eo Regno successoribus expresse reservaverimus, statuerimusque, ne deinde Viceregibus, aut Locumtenentibus nostris hujusmodi assensus, nobis inconsultis, concedere fas sit, prout in quodam capitulo literarum desuper expeditarum in Oppido nostro Bruxellarum die 15. mensis Martii anni praesentis 1531. latius continetur. Deindeque a Sacro nostro Collaterali Consilio in eodem Regno residenti acceperimus, multum incommodi, ac damni ex hujusmodi nostra generali reservatione, et prohibitione, subditis nostris praedicto Regno evenire, cum nihil aliud fere habeant, unde mutuo inter se tractare possint, quam bona feudalia. Nosque longiori locorum, ac temporum intervallo ab eo Regno disjuncti simus, quam ut absque ingenti rerum suarum jactura pro impetrandis hujusmodi assensibus ad nos venire, aut mittere possint: Proptereaque a nobis petierint, ut eam facultatem, ut praemittitur, ablatam ipsis Viceregibus, et Locumtenentibus nostris, qui pro tempore erunt, et Sacro nostro Collaterali Consilio, sub certis tamen limitationibus, in literis suis expressis, concedere dignaremur. Nos igitur, qui subditorum nostrorum commodis aeque, atque nostris, afficimur, tenore praesentium, motu proprio, ex certa nostra scientia, animo deliberato, et Sacri nostri Regii, penes *Nos assistentis Consilii, matura deliberatione praehabita, et Regia auctoritate nostra, atque potestatis plenitudine eisdem Viceregibus, et Locumtenentibus nostris Generalibus, et Sacro nostro Consilio, in dicto nostro citerioris Siciliae Regno institutis, et instituendis, auctoritatem, facultatem, atque omnimodam potestatem, et vices nostras Regias, quoad aliud a nobis decretum, et ordinatum fuerit, concedimus, ut nostris vice, ac nomine, possint, et valeant quibuscumque alienationibus, venditionibus, obligationibus, super bonis feudalibus, faciendis assentire:* his tantum exceptis.

1. *Ubi bona feudalia ad Ecclesiam, Monasteria, vel Universitates devenire possent.* Casus excepti. Ejus prag. 29.

2. *Ubi is, qui de bonis suis feudalibus disponit, aut tractat, certe, ac legitimo successore careat, qui juxta* Constitutionem Regni *in feudo succedere deberet.* Ut de succes.

3. *Ubi feudi alienatio fit in eum, qui aut ipse parum fidelis fuerit, aut a non fidelibus originem trahit.* Hoc corrigitur per prag. 7. infra eod. tit.

4. *Ubi natura feudi mutatur, successorem extra terminos* Constitution. Regni *instituendo.* Incip. ut de succes. Hoc corrigitur in parte per pr. 7. et 34. infra.

5. *Ubi feudum, quod ab uno tenetur, in duos, tres, vel plures in solidum, aut pro parte, vel reservato usufructu,*

*ctu, vel dominio, transfertur.*

Vide nunc pr. 33.

*6. Ubi in testamento, vel contractu adest substitutio.*

*7. Ubi maxima pars feudi, utputa medietas, aut tertia, vel quarta pars alienatur.*

*8. Ubi, qui feudum possidet ad beneplacitum nostrum, id ad alium, seu alios transferre vult, ut mutata persona, beneplacitum sublatum esse videatur.*

Declarat, ut per prag. 17. infra eod. non posse assentire exteris alienantibus.

*9. Ubi Principatus, Ducatus, Marchionatus, Comitatus, aut Baronia, seu quodvis aliud magni momenti feudum alienatur, consentire, et assensum nostrum Regium praestare possint, et valeant, servatis supradictis conditionibus, et dummodo in literis desuper expediendis, haec verba apponantur.*

Corrigitur per pr. 7. inf. eod. tit.

*Volumus tamen, quod dicta bona feudalia obligata esse censeantur tantum in defectu bonorum allodialium, seu burgensaticorum supplicantis, seu supplicantium, vel illius partis, ad cujus satisfactionem bona ipsa allodialia, seu burgensatica non sufficerent, et non ulterius, quodque bonis ipsis allodialibus, vel burgensaticis existentibus, pro ea quantitate, ad quam ascendent, bona feudalia nullatenus obligata esse, nec praesens assensus desuper praestitus censeatur; et quatenus rite, rectèque processerint partes qua tanguntur, naturaque feudi in aliquo non mutata, fidelitateque Regia, feudali quoque servitio, et adoba, Regiisque aliis, et alterius cujuscumque juribus semper salvis. Decernentes irritum, atque inane quicquid secus, non servatis conditionibus quomodocumque in omnibus, et singulis suprascriptis, factum fuerit.* Mandantes dictis Viceregibus, et Locumtenentibus nostris Generalibus, Sacroque Collaterali Consilio in dicto citerioris Siciliae Regno, institutis, et instituendis, ceterisque universis, et singulis Officialibus, et subditis nostris, majoribus, et minoribus, quocumque nomine nuncupatis, officio, titulo, auctoritate, dignitate, et potestate fungentibus, praesentibus, et futuris, ut Vicereges, et Locumtenentes ipsi, Sacrumque Collaterale Consilium in ipsorum assensuum concessione, seu praestatione omnia supra contenta inviolabiliter servent, ceterique omnes, et quoscumque assensus, modo, quo praemittitur, concedendos teneant firmiter, et observent, tenerique, et observari faciant, atque mandent, per quos decet: sic enim nostrae firme mentis existit, contrarium minime tentaturi, aut tentari permissuri, si, praeter irae, et indignationis nostrae incursum, poenam unciarum auri mille cupiunt evitare. *Datum in Oppido nostro Bruxellis, die 17. Octob. anno a Nativitate Dom. 1531. Yo el Rey. Vidit Pertenotus, et pro Protonotar. Sac. Caes. et Cath. Majest. mandavit mibi Alphonso Valdesio. In Cur. 8. fol. 214.*

Poena irae, et indignationis, et unc. mill.

Die 17. Octob. 1531.

El Rey Carol. V.

## PRAMMATICA V.

Fisco tempus terminandi non currit, et nulla praescriptione impeditur.

PAteat universis, et singulis, praesentium seriem inspecturis. Qualiter a Caesarea, et Catholica Majest. emanavit quaedam sanctio, seu pragmatica, tenoris sequentis, videlicet.

Carolus, divina favente clementia, Romanorum Imperator, &c. Praecognoscimus, et notum facimus tenore praesentium universis.

Cum superiori anno 1528. Invadentibus hostibus nostris, qui adversus nos foedus percusserant, Regnum nostrum Siciliae citerioris, quam multi Barones, et feudatarii ejusdem Regni se adjunxerint, homagium, et fidelitatis juramentum praestiterint, armaque in nos coeperint, hincque factum sit, ut

eo-

eorum feuda, et bona ob eorum rebellionem, et laesae Majestatis crimen ad Fiscum nostrum devoluta sint; audiamusque ex his nonnulla bona cum pacto de retrovendendo, sed ad tempus praefinitum alienata esse, atque Camera nostra ob ingentes sumptus, quos pro tuitione, et defensione dicti Regni facere coacti fuimus, ita pecuniis exhausta sit, et bona sic alienata, ut antequam praeacriptum tempus elabatur, absque maximo incommodo, et Regni periculo redimere non possit: neque aequitati, aut rationi consonum sit, ut quae per hujusmodi Barones, et feudatarios facta sunt, Camerae nostrae pro publica salute exhaustae damnum, aut praejudicium afferant: Motu proprio, ex certa nostra scientia, animo deliberato, et Sacri nostri Regii, penes nos assistentis, Consilii matura deliberatione praehabita, et Regia auctoritate nostra, *Edicimus, sancimus, decernimus, volumus, atque jubemus per praesentes, ut in omnibus, et singulis venditionibus cum pacto de retrovendendo usque ad certum, limitatum, atque praefinitum tempus per dictos Barones, et feudatarios rebelles, vel per eorum praedecessores ex dictis bonis ob rebellionem, et laesae Majestatis crimen ad nos, et Cameram nostram Regiam devolutis quomodolibet, et cum Assensu Regio factis, et quibusvis clausulis roboratis, dictum tempus ut praemittitur, limitatum, deinceps non currat, sed perinde habeatur, et sit, ac si in dictis retrovenditionibus nullum tempus praefinitum fuisset, ita ut quandocumque, et quotiescumque Fiscus noster voluerit ea bona recuperare, et redimere valeat; fortem, et pretium cum aequitate restituendo, absque eo, quod hi, qui ea inpraesentiarum possident, nullam temporis praescriptionem allegare, aut praetendere possint, et valeant, quibuscumque legibus, juribus, statutis, constitutionibus, seu consuetudinibus, pragmaticis, sanctionibus, et capitulis dicti Regni, quibusvis aliis in contrarium facientibus, aut aliter disponentibus, etiam si talia forent, de quibus specialis expressa de verbo ad verbum mentio fieri oporteat, non obstantibus: quibus omnibus ejusdem motu, scientia, animo, auctoritate, et potestate praefatis derogamus, et derogatum esse volumus per praesentes, quas in horum omnium testimonium fieri, et nostro dicti citerioris Siciliae Regni sigillo jussimus a tergo muniri. Datum Bruxell. die 8. Martii anno Domini 1531. Yo el Rey. Vidit Petrenat. pro Protonotario, et Magno Camerar. Sacra, Caesarea, et Catholica Majestas mandavit mihi Alphonso Valdesio. In Cur. 1. fol. 21.*

Die 8. Martii 1531. El Rey Carol. V.

Eapropter, volentes, ut tenemur, Caesar. et Cathol. Majestatis obedire mandatis. *Praecipimus, et mandamus omnibus, et quibuscumque personis, et officialibus, majoribus, et minoribus ad quos, seu quas spectabit, et praesens pervenerit, quatenus, forma praeinsertae Regiae Pragmaticae diligenter attenta, illam ad unguem, et inviolabiliter in omnibus, et per omnia observent, observarique faciant, per quos decet, juxta ipsius seriem, et continentiam, omni dubio, et difficultate cessantibus.* Et ut de praemissis non possit aliqua ignorantia allegari; eadem in locis publicis, ac Tribunalibus Regiis affigi volumus. *Datum in Castro novo Neap. die ultimo Septemb. 1532. Don Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vid. Loffred. Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens Generalis mandavit mihi Bernard. Martir. In Cur. 1. fol. 9.*

Die 30. Sept. 1532. D. Pedro de Toledo.

Gra-

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA VI.

Patruus succedit filio ex fratre in feudo.

ITem si supplica Vostra Cesarea Maestà, perchè tenghiamo capitolo spedito per la fel. mem. del Re Cattolico del tenore, e contenenza susseguente.

Extenditur in prag. 11. Et ad amitam in pr. 23.

„ *Item*, perchè morendo il Barone, „ quale avesse Principato, Ducato, „ Contado, Baronia, o qualsivoglia „ feudo, *etiam* nuovo, e la investi„ tura, e concessione dicesse: ( *Pro* „ *se, et heredibus, et successoribus*; „ ovvero; *Pro se, et heredibus de* „ *suo corpore legitime descendentibus* ). „ Il primogenito succede, e quando „ muore il primogenito, succede suo „ figliuolo; se accadesse il caso che „ suo figliuolo morisse senza figlino„ li legittimi, supplica Vostra Cat„ tolica Maestà, che faccia grazia, „ che ( *aperto jure* ) da oggi in avan„ ti il zio di detto ultimo discen„ dente, fratello del suo padre suc„ ceda in detti Principati, Ducati, „ Contadi, Baronie, e feudi *cujus„ cumque generis*, non ostante qual„ sivoglia interpretazione, e consue„ tudine usata fino al presente in fa„ vore del Regio Fisco". *Placet Regiae Majestati. Inter cetera concessa per Caesaream Majestatem Civitati Neap. anno* 1532. *Ratisbonae extat suprascriptum capitulum.*

1532. Imp. Carol. V.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA VII.

Inter Cap. et Privil. Neap. anni 1535.

INsuper, cum per praefatos Universitatem et homines praefatae Civitatis nostrae Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, ac Universitates Civitatum, et Terrarum praefati Regni, fuerit nobis expositum, ipsos ultra capitula, superius expressa, et per nos confirmata, dedisse, et petiisse ab eodem Vicerege quoddam capitulum, tenoris sequentis:

E perchè in questo Regno è stato sempre costumato, che gl' Illustriss. Signori Vicerè hanno avuto facoltà, e libera potestà di poter dare assensi sopra quali si vogliano alienazione, donazione, obbligazione di cose feudali, *etiam* titolate, e per sinistra in- Ut sup. prag. 5.
formazione, in tempo, che in questo Regno non v'era Vicerè, venne da S. M. Prammatica dichiarante, che in molti casi non si possa dare assenso, il che apporta grandissimo pregiudizio al Regno, e impedimento alla negoziazione, per esser quasi tutt' i beni del Regno feudali, colla quale restrizione s' impediscono ancora i contratti matrimoniali, per non potersi fare le debite cautele: e di più la Regia Prammatica apporta una nota, e infamia perpetua, *cum sit*, che faccia memoria, che a quelli, che sono stati, o discendono *e parum fidelibus*; non si possa nè debba dare assenso: supplicano V. E. che voglia restare servita di far loro grazia, che detta Prammatica sia annullata, e che resti libero arbitrio a V. E.,

V. E., e dopo vostra lunghissima, e felicissima vita a' futuri, così come è stato sempre costumato per lo passato, e supplicano, che questa grazia, che la sperano impetrare da V. E. ne faccia venire conferma da S. M. *in forma*. Quod quidem fuit ita declaratum, quod idem Ill. Vicerex apud nos suas partes interponere deberet, quo ipsis supplicantibus gratiam in eo Capitulo contentam concederemus. *Nos attendentes continuam fidem, quam erga Nos, et Majores nostros universi supradicti tam simul, quam quisque singulariter gesserunt, animique promptitudinem, qua ad Nobis inserviendum semper sunt usi, volentes nostram erga ipsos animi gratitudinem ostendere, contentis in eodem cap. benigne annuere volentes ad illud ita respondere, et decretari jussimus*, Placet *Caes. et R. M. dispensare cum dicta Pragmat. in eo, quod prohibeatur, ne assensus interponerentur per Vicereges, et Locumtenentes Generales in dicto Regno in donationibus, aut obligationibus feudorum factis his, qui fuissent parum fideles, aut originem traherent ab infidelibus; volentes, ut dicta Pragmatica, quoad hoc non obstante, dicti assensus interponi possint, si et quemadmodum ante publicationem dictae Pragmaticae fuit consuetum. Item placet Regiae Majestati, revocare, quod per praefatam Pragmaticam erat prohibitum, ne assensus interponerentur donationibus factis, reservato dominio, sive usufructu, illudque ad arbitrium Vicerегis praesentis, aut pro tempore existentis, remittere, ut ipsi possint interponere assensus, quemadmodum ante dictam Pragmaticam fieri solebat, quando pater, aut mater in casu matrimonii filiis fecerint donationem suorum Statuum, et non in aliis casibus*. Placet *eidem Reg. Majest. quod Vicereges praedicti possint interponere assensus in casu contractionis matrimoniorum, ubi donatio fiet per parentes filiis, non obstante dicta Pragmatica, quemadmodum ante ejus publicationem fieri solebat*. Item *placet Regiae Majestati, quod deinceps in assensibus expediendis non ponatur clausula, quae per dictam Pragmaticam ponebatur (quod bona feudalia non intelligantur obligata, nisi in defectum bonorum allodialium, sive burgensaticorum, et ipsis non sufficientibus ad satisfactionem partis, cujus intererat) quin deinceps dicti assensus expediantur sine praedicta clausula eo modo, ac forma, quo ante ejus promulgationem expediri consuetum fuit. Volentes, et decernentes, ut deinceps in expeditione dictorum assensuum praedictae decretationis formae serventur, sintque validae, et firmae, tam in judicio, quam extra, quacunque sinistra machinatione cessante.*

4. sup. eod.

1535. Imp. Carol. V.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA VIII.

Prorsus ponunt adverbia legem, et assentiri super § 3. pr. 4. sup. eod.

Declaratur § 5. pragm. 4. sup. eod.

Prodotibus, et antefato tacite praestatur assensus in beneficium Personarum, ut infra.

„ *Item* si supplica Vostra Maestà, che si degni, dichiarando ampliare, *et quatenus opus est, aeque principaliter*, e di nuovo concedere, che alle donne Napoletane, o Cittadine, ovvero maritate con Napoletani, ed abitanti in Napoli, *intelligatur, et sit praestitus assensus Regius super quibusvis bonis, et juribus feudalibus, etiam titulatis, obligatis, et obligandis* per la consecutione, restituzione, ed assecurazione degli antefati, e loro usufrutti, giusta la forma, contenenza, e tenore degl' instrumenti, e cautele confette, e conficiende per la consecuzione, restituzione, ed assecurazione de' predetti antefati, ed usufrutti ". *Placet Caes. et Cath.*

Die 5. Sept. 1539. Imp. Carol. V. *Madrid cap. 7.*

*ib. Majestati, die 5. Septembris 1539.*

## PRAMMATICA IX.

Mandatur in privilegiis apponi sigilla, et in libellis per verbum *fiat* privilegia obtineantur.

COnsiderato il gran danno, e disservizio, che ne segue alla Regia Corte, e suo patrimonio, per non suggellarsi, e spedirsi del tutto i privilegj degli assensi, quali si concedono, e sono concessi alle vendizioni, ed altri contratti, ed obbligazioni, che sono fatti, e si fanno di cose feudali, per non farsi i debiti notamenti nella Regia Camera della Sommaria, per poter sapere essa Regia Corte, i feudi in potere di chi si ritrovano, per ricuperare quello, che le compete, e per altri degni rispetti, e giuste cause, moventi la mente nostra; volendo ovviare a molti inconvenienti, che ogni dì occorreano, per tenersi le parti in loro potere i detti privilegj di assenso spediti nella Regia Cancelleria senza suggello, e ancora i memoriali: *Fiat in forma*, sopra cose feudali, senza spedirne privilegio, contra la forma delle Regie Prammatiche sopra ciò emanate, per lo presente Bando. „ Si no„ tifica a qualsivoglia persona, di „ qualsivoglia grado, stato, e con„ dizione si aia, che tenesse detti „ privilegj di assenso, e si trovasse„ ro nella Regia Cancelleria, che „ bisognasse suggellarsi co' Regj sug„ gelli fra il termine stabilito, e or„ dinato per le Regie Prammatiche, „ li debbano spedire, e suggellare „ tutti quelli, che si troveranno nel„ la predetta Regia Cancelleria, e „ così ancora debbano spedire i pri„ vilegj de' memoriali, che si trove„ ranno in loro potere, o in Can„ celleria, prestiti, e concessi sopra „ cose feudali, giusta la forma delle „ Regie Prammatiche, le quali *ir„ remisibiliter* si eseguiranno contra „ quelli, che contravverranno al pre„ sente Bando, e Regie Prammati„ che". *Dat. in Castro Novo Neap. die 1. mensis Aprilis 1542. Don Pedro de Toledo. Vidit de Colle Reg. Vidit Loffredus Reg. Vidit Martialis Reg. Martiranus Secret.*

Die 1. April. 1542. D. Pedro de Toledo.

## PRAMMATICA X.

Infra tres menses celebrentur legitimi contractus, pro quibus fuit concessus assensus, alias inutiles habeantur.

QUia novis occurrentibus morbis, nova convenit antidota adhiberi; cum igitur quotidie eveniat, ut feudatarii hujus Regni, volentes super feudis contrahere per venditiones, donationes, et obligationes, vel aliàs de dictis feudis disponere, a Regia Curia impetrent Regios assensus, sine quibus dicti contractus, et dispositiones super bonis feudalibus non valerent; et aliqui ex dictis feudatariis, impetratis assensibus, non curant contrahere, ut supplicarunt de dictis feudis in impetratione dictorum assensuum, sed differunt in tempus, in quo feuda in eisdem non permanent statu, et qualitate, in quibus erant tempore praestitorum Regiorum assensuum: quod quidem cederet in damnum, et fraudem, non solum Regiae Curiae, sed etiam partium contrahentium cum dictis feudatariis. Quibus fraudibus volentes (ut decet) occurrere per hanc nostram Regiam sanctionem, *Ordinamus, sancimus, et statuimus, ut contrahentes, et disponentes super feudis, super quibus fuerint impetrati assensus, infra tres menses a die impetratorum assensuum debeant contrahere, et disponere per scripturas publicas Regiorum Notariorum firmatas, et confectas, aliàs dicti assensus praestiti super dictis contractibus, et dispositione sint ipso jure nulli, et nullius auctoritatis, ac si non essent praestiti, et tales contractus, et dispo-*

*positiones sint nullius roboris, et momenti; et si qui assensus hucusque praestiti reperirentur super contractibus, et dispositionibus feudalibus, qui contractus, et dispositiones non essent firmati, et celebrati per alia publica in posse Notariorum Regiorum, quod infra tres menses a die publicationis praesentium debeant firmari, et legitime celebrari, aliàs pariformiter dicti assensus praestiti intelligantur nullius roboris, et momenti.* Et ut praemissa nostra Regia sanctio, et Pragmatica omni futuro tempore perpetua stabilitate vigeat, et nihil detrimenti patiatur; Mandamus Illustribus, et Spectabilibus, et magnificis viris Magno hujus Regni Camerario, ejusque Locumtenenti, Praesidentibus, et Rationalibus Regiae Camerae Summariae, Sacro Regio Consilio, Magno quoque hujus praedicti Regni Justitiario, Regenti, et Judicibus Mag. Cur. Vic., Scribae Portionum, Thesaurario Generali, seu id officium Regenti: Nec non quibuscumque Baronibus, titulatis, et non titulatis, Gubernatoribus, Capitaneis, et Assessoribus, et aliis quibusvis Officialibus, et subditis Regiis, quocumque nomine nuncupatis, officio, titulo, auctoritate, dignitate, praeminentia, et potestate fungentibus, vel eorum Locumtenentibus, et substitutis, quatenus hanc praesentem nostram sanctionem, et Pragmaticam, et contenta in ea ad unguem, et inviolabiliter observent, et observari faciant ad unguem, et inviolabiliter; illam publicari faciant, atque permittant, prout solitum est, et consuetum, omni dubio, et contradictione, repugnantia, et difficultate cessantibus: et contrarium non faciant, neque fieri permittant, occasione aliqua, sive causa, si praeterirae, et indignationis Regiae incursum, poenam ducatorum auri mille cupiunt evitare. In quorum fidem, &c. *Datum in Castro Novo Neap. die 28. Junii 1544. D. Petro de Toledo. Vid. de Colle R. et Vice-Protonotarius. Vid. Loffr. Reg. Vid. Martial. Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens Generalis mandavit mihi Bernardino Martirano. In Cur. 3. fol. 16.*

Die 28 Junii 1544. D. Pedro de Toledo.

## PRAMMATICA XI.

Extenditur successio feudi ad fratres patruales provenientes per lineam masculinam a primo stipite, et non per foeminam.

NOtum facimus, quemadmodum in causa investiturae Ducatus Ferrandinae, Comitatus Cupertini, et Terrae Galatulae praedicto nostro citerioris Siciliae Regno petitae per D. Antonium Granai Castriotam in nostra Regia Camera Summariae ejusdem Regni, ob sequutam mortem D. Mariae Castriotae Ducissae Ferrandinae, sine liberis ex suo corpore legitime descendentibus, uxoris, et sororis patruelis ejusdem D. Antonii, praetendentis, successionem ad ipsum spectare, tamquam proximiorem in gradu successibili, virtute Capituli per nos alias praefato nostro citerioris Siciliae Regno concessi, prorogando successionem in feudis in linea collaterali per haec verba. (*Placet praeterea, quod extendatur ad fratres patruales masculos provenientes, et descendentes per lineam masculinam a primo Domino, ac stipite feudi*): uti fratrem patruelem masculum provenientem, et descendentem per lineam masculinam a primo stipite, tanquam filium quondam D. Alphonsi Castrioti Marchionis Atripaldae, et nepotem quondam Bernardini Comitis communis, avi paterni; primi adquisitoris dictorum feudorum, cum nostro Regio Fisco, ex adverso dicente, et allegante, praefata feuda esse aperta, et devoluta ad nostram Regiam Curiam per lineam finitam

Vide prag. 19. 30. et 35. ubi extenditur.

ob

ob mortem dictae Ducissae nullo relicto herede ex suo corpore legitime descendente, ac petente sic declarari, et Capitulum praedictum in aliquo non opitulari praefato D. Antonio actori, cum verba ejusdem non comprehendant hunc casum: et instructo desuper processu, cum fuissent hinc inde plures rationes, et jura adducta, et allegata, ex quibus Judicibus dicti nostri Regni visa fuit decisio ejusdem causae dubia, adeo, ut nostra indigeret declaratione; et esset tractandum de interpretatione dicti Capituli, et sic novae legis nondum usu comprobatae in Regno praefato duxerunt, nos praeterea consulentes. Qua consultatione cum aliis votis postmodum de mandato nostro a praefatis Judicibus ad nos transmissis per Illustres, et Magnificos Consiliarios, Nostri Sacri Supremi, penes nos assistentis, Consilii, visis, et diligenter examinatis, habitaque inter eos matura discussione, et deliberatione, et pro majori parte ad invicem se reddentes conformes cum Judicibus praefati nostri Regni de dictae causae dubietate, in tantum, quod nostra interpretatio sit necessaria, factaque denique de his omnibus relatione, pluriesque instatum per D. Antonium actorem pro declaratione ipsa per nos facienda, non obstantibus Capit. et Pragm. dicti Regni. Ideo eodem D. Antonio coram nobis existente, et declarationem hujusmodi fieri petente, et humiliter supplicante, Tenore praesentium ex certa nostra scientia deliberate, et consulto *Dicimus, promulgamus, decernimus, et declaramus, in quantum opus est, non fuisse nostrae mentis, neque intentionis comprehendere praesentem casum in dicto Capit. sed tantummodo extendere successionem in bonis feudalibus in linea collaterali, usque ad quartum gradum ad fratres patrueles masculos, provenientes, et descendentes per lineam masculinam a primo stipite; ita quod inter eos masculos succedatur, et proinde investituram praefatam, petitam pro parte dicti D. Antonii Granai Castriotti actoris, non esse eidem concedendam, sed praefata fore aperta, et devoluta dictae nostrae Regiae Curiae per lineam finitam, ob sequutam mortem dictae D. Mariae Castriotae Ducissae Ferrandinae sine heredibus, ex suo corpore legitime descendentibus, taliter per praesentes dictum Capitulum interpretantes, et declarantes. Dat. in Civitate nostra Imperiali Augustae die 14. mensis Julii 1548. Yo el Rey. Vid. Perrenotus pro Protonotario, et Magno Camerario. Vid. Bern. Reg. Vid. Figueroa Reg. Vid. Albertinus Reg. Vid. Joannes Zaganta pro Generali Thesaurario. Sacra Ceasarea, et Catholica Majestas mandavit mihi Didaco de Vargas.*

Die 14. Julii 1548. El Rey Imp. Car. V.

In cujus personam lata, lecta, et promulgata fuit hujusmodi declaratio in praesentia D. Antonii Granai Castrioti per Illustrem Nicolaum Perrenotum, ejusdem Caesareae Majestatis Supremum Consiliarium, anno, die, mense, et loco quibus supra.

*Praesentibus ibidem Thoma Perami Domino Dexantonai, et Cionne Zaganta, ac Natali Musi.*

## PRAMMATICA XII.

Praecipitur quibusque personis, quae super feudalium rerum alienationibus obtinuerunt assensus, ut intra terminum mensium quatuor efficiant, ut super iisdem privilegia expediantur in forma regiae Cancellariae, sigillo etiam, eo quo solito, sigillo obsignata.

CAROLVS QVINTVS etc. *Don Petrus de Toledo Marchio Villafranchae Caes. et Catholicae Majestatis, in praesenti Regno Vice-Rex, Locumtenens, et Capitaneus generalis etc.* Universis et singulis praesentium seriem inspecturis tam praesentibus, quam futuris, recognoscimus, et notum facimus, qualiter temporibus retroactis per diversas regias pragmaticas nostrasque provisiones fuit provisum, quod Assen-

sensus regii, qui sunt impetrati super venditionibus, alienationibus, et aliis contractibus super rebus feudalibus per memorialia super dictis qualitatibus expedita non sortirentur effectum. Imo dicta memorialia essent nulla et invalida, et impetrantes dictos assensus essent privati gratia in dictis memorialibus contenta, si dictorum assensuum non expedirentur privilegia in forma Regiae Cancellariae, non ferent solitoque regio sigillo sigillata. Noviter dubitatum fuit, quod super dictis memorialibus, quae reperiuntur expedita, in omni tempore debet expediri privilegium, etiam si ab expeditione illorum fuisset transactum ultra quatrimeste tempus, sub praetextu quod tempus mensium quatuor in dictis pragmaticis et provisionibus expressum praefigitur solum memorialibus quae olim usque ad illum diem dictarum pragmaticarum et provisionum expeditarum, et non praefigit terminum aliquem expeditioni privilegiorum super memorialibus assensuum, qui post dictas pragmaticas et provisiones expediti fuissent; propter quod Regio fisco gravissimum praejudicium evenire posset, et partibus etiam contrahentibus, regioque sigillo, ac Regiae Cancellariae. Quapropter volentes nos super hoc debite, et opportune providere, per hanc nostram pragmaticam sanctionem dicimus, praecipimus, et expresse ordinamus omnibus et quibuscumque personis cujuscumque status, gradus, et conditionis existant, qui obtinuerunt et impetraverunt assensus super qualitatibus, et obligationibus, seu alienationibus rerum feudalium cujuscumque qualitatis usque in praesentem diem, debeant super dictis memorialibus expediri facere privilegia in forma Regiae Cancellariae, cum solito regio sigillo infra terminum mensium quatuor: quo termino elapso non possit amplius super dictis memorialibus expediri aliquod privilegium, immo illa memorialia sint cassa, irrita et nulla, et omnia memoralia assensuum, qui a die datarum praesentium inantea expedientur, super quibuscumque contractibus de rebus feudalibus, vel super rebus feudalibus tam venditionum, quam alienationum, et cujuscumque aliae qualitatis contractuum: partes, quae dictos Assensus per memorialia expedita impetrabunt, debeant expediri facere privilegia super dictis memorialibus similiter in forma Regiae Cancellariae cum solito Regio sigillo infra terminum mensium quatuor a die expeditionis dictorum memoralium computandum, aliàs dicto tempore dictorum quatuor mensium elapso, a die expeditionis cujusvis memorialis computando, dicta memorialia et quaecumque ipsorum sint cassa, irrita et ipso jure nulla, prout per hanc nostram pragmaticam sanctionem cassamus, irritamus et annullamus; volumusque et jubemus, quod in judicio et extra, nullam fidem ac probationem faciant. Immo impetrantes dicta memorialia gratia in eis contenta omnino sunt privati, sic, et prout dicta gratia concessa non fuisset. Mandamus per praesentes Illustribus spectabilibus et magnificis viris magnifico hujus regni Camerario, Prothonotario, Justitiario, Locumtenenti, Praesidentibus, et Rationalibus Regiae Camerae Summariae, Viceprothonotario, Praesidenti et Consiliariis Sacri Regii Consilii residentibus in Palatio Castri Capuani, Regenti et Judicibus magnam Curiam Vicariae, et insuper Gubernatoribus, et Auditoribus Provinciarum hujus regni: ceterisque demum omnibus aliis Tribunalibus, et officialibus tam regiis, quam Baronum dicti Regni quocumque titulo, au-

auctoritate, dignitate, et potestate fungentibus, eorumque Locumtenentibus, et substitutis, praesentibus, et futuris, ad quos, seu quem praesentes pervenerint, et fuerint quomodolibet praesentatae, dicimus et distincte praecipiendo mandamus, quatenus praesentem nostram pragmaticam sanctionem, et omnia et singula in ea contenta, et expressa observent et observari faciant ab omnibus, per quos decet, juxta ipsius seriem, continentiam et tenorem, omni dubio et difficultate cessantibus, et contrarium non faciant pro quanto gratiam praefatarum Majestatum caram habent, ac paenam ducatorum duorum mille cupiunt evitare. *Datum in Castro novo Neap. die 22. mensis Augusti 1549. Don Petrus de Toledo. Vidit Polo Reg. Vidit Fonseca Reg. Vidit Villanus Reg. Dominus Viceres Locumtenens generalis mandavit mihi Coriolano Martirano. In pragmaticarum primo fol. 35.*

Die 22. Aug. 1549 D. Petrus de Toledo.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XIII.

Ubi comprehenditur patruus, ibi amita, et comprehenduntur patrueles descendentes per lineam masculinam a primo stipite.

ITem, perchè tra i Capitoli spediti per Vostra Maestà Cesarea nel suo felicissimo avvento in questa sua Fedelissima Città di Napoli, v' ha Capitolo del tenor seguente, *videlicet*.

„ 1. *In primis*, supplicano attento „ che secondo l' uso de' feudi succe- „ deano ne' feudi antichi i congiunti „ per linea collaterale per fino al „ settimo grado, quale successione „ per la Costituzione del Regno è „ stata ristretta, e coartata nella „ predetta linea trasversale infino al „ terzo grado *inclusive*; e dubitan- „ dosi ancora, che il zio non essen- „ do in detta Costituzione nominato, „ non succedesse al nipote, per ca- „ pitoli, e concessione del Serenissi- „ mo Re Cattolico di fel. mem. fu „ in parlamento generale dichiarato, „ che il zio succedesse al nipote, e „ pretendendosi il medesimo doversi „ intendere *in amita*, *seu* zia, si è „ fatto dubbio, benchè non ancora „ dichiarato, che Vostra Cesarea, e „ Cattolica Maestà ai degni far gra- „ zia a questa Città, e Regno, di „ ampliare, e prorogare, da quà in „ avanti, detta successione *in feudis* „ *antiquis*, se non fino al settimo „ grado, secondo detto uso de' feu- „ di, almeno infino al quarto grado „ nella predetta linea collaterale *in- „ clusive*; talmente che al feudata- „ rio moriente senza discendenti da „ esso legittimi, e naturali, succe- „ dano le *amite*, *seu* zie, i fratelli, „ e sorelle consobrine, discendenti da „ fratelli, e sorelle carnali, ed altri „ nella detta linea, infino al quarto „ grado esistenti, di modo che tutt' „ i congiunti per linea collaterale, „ *utriusque sexus*, per fino al quarto „ grado *inclusive*, l' uno all' altro „ *invicem* succedano, *sexus tamen sem- „ per, et aetatis praerogativa servata*.

Vide pragm. 30. ubi extenditur. Quae incipit; Ut de successionibus.

2. *Placet Caesareae, Catholicae, et Regiae Majestati, ut concessio, et gratia Regis Catholici, fel. mem. servetur; et insuper declarat, ut in omni casu, qua patruus comprehenderetur, amita etiam intelligatur comprehensa. Placet praeterea, ut extendatur ad fratres patrueles masculos, provenientes, et descendentes per lineam masculinam a primo domino, ac stipite feudi.*

„ 3. E perchè in questi Regj Tri- „ bunali per lo Regio Fisco è stata „ fatta difficoltà, che in detto Capi- „ tolo non si comprenda il caso, „ quando venga a morte la sorella „ consobrina, alla quale *in feudis an- „ tiquis* dee succedere il fratello con-

„ so-

„ sobrino, non ostante che le paro-
„ le del Capitolo, e sua decretazio-
„ ne chiaramente lo comprendono;
„ e fabbricato sopra di ciò il pro-
„ cesso nella causa dell' Ill. qu. Du-
„ ca di Ferrandina, e de' meriti di
„ essa fattane relazione a Vostra Ce-
„ sarea Maestà, è stato dichiarato
„ detto Duca non dover succedere a
„ sua sorella consobrina defunta, il
„ che apporta *in futurum* grandissi-
„ mo pregiudizio al Baronaggio. Per
„ tanto si supplica Vostra Maestà,
„ che resti servita dichiarare detta
„ grazia in favore del Baronaggio,
„ *et quatenus opus est, aeque princi-*
„ *paliter*, e di nuovo concedere, che
„ da quà in avanti, in virtù del
„ supplicato, e presente Capitolo,
„ possa, accadendo il caso, il fra-
„ tello consobrino succedere alla so-
„ rella consobrina di suo nome, e
„ famiglia.

„ 4. *Placet Caes. et Cath. Majestati, quod pro nunc gaudeant, et utantur dictis Capit. per dictum Seveniss. Regem Cath. et per Suam Caes. Majestatem concessis, et confirmatis, prout hactenus consueverunt, et juxta declarationem factam per Suam Caes. Majest. in Civitate Augustae Vindelicorum. Inter cetera concessa per Caes. Majest. Caroli V. Imp. Civitati Neap. 12. Martii 1550. Bruxellis extat supradictum capitulum.*

Die 12. Martii 1550. Imp. Car. V.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XIV.

Confirmatur assensus praestiti per D. Petrum de Toledo.

ITem si supplica Vostra Maestà, che resti servita, *ad majoris cautelae cumulum*, in virtù del presente Capitolo confermare tutti gli assensi prestiti per l'Ill. S. D. Pietro di Toledo, Marchese di Villa Franca, Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale di Vostra Maestà Cesarea nel presente Regno da' 22. di Marzo del 1539. Nel qual dì Sua Maestà confermò gli altri assensi prestiti per lo passato infino al dì della spedizione del presente Capitolo, e che da quà in avanti, sia lecito al prefato Ill. Sig. Vicerè presente, *et successive* futuri, che possano interporre, e dar liberamente assensi nelle alienazioni, ed obbligazioni di quali si vogliano beni feudali, Terre, e Castelli, *etiam* titolati, non ostante la Prammatica fatta, e le ordinazioni di Vostra Maestà Cesarea. *Placet Caesar. et Cathol. Majest. confirmatio omnes assensus praestitos per Ill. Vicerogem usque in praesentem diem. Inter cetera concessa per Caes. Majest. Caroli V. Imp. Civitati Neap. 12. Martii 1550. Bruxellis extat supradictum capitulum.*

Idem Pr. 18. 22. 32. et 33.

Pr. 1. et 4. sup. eod.

Die 12. Martii 1550. Imp. Car. V.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XV.

Inter Cap. et Privil. Neap. Cap. 5. anni 1557.

In donationibus feudorum factis filiis contemplatione matrimonii, succedant alii fratres mortuo donatario sine liberis. Vid. pr. 16.

„ ITem espongo a Vostra Maestà, che si è costumato, quando i Baroni, e feudatarj del detto Regno, tanto titolati, quanto non titolati, hanno fatto pigliar mo-
„ glie da' loro figliuoli primogeniti, donar a quelli dall' ora per la mor-
„ te loro, *et in praeambula hora mortis*, le Città, Terre, Castelli, ed
„ altri beni feudali, e tutto questo
„ è causato, perchè quelli, che han-
„ no contratto per parte della donna,
„ si hanno voluto assicurare, che i
„ det-

„ detti beni feudali del padre per-
„ vengano al figliuolo primogenito,
„ ed altrimenti non avrebbero con-
„ tratto il matrimonio; e da questo
„ si sarebbe causato, che i padri
„ non avrebbero fatto pigliar moglie
„ da' loro figliuoli con quei conve-
„ nienti partiti, come si conveniva
„ alla loro qualità; e la Maestà Ce-
„ sarea per conceder grazia circa que-
„ sto ad essi supplicanti, per oppor-
„ tuno capitolo concesse, che l' Ill.
„ Vicerè di questo Regno potesse da-
„ re assenso alle dette donazioni. E
„ perchè la sottilità de' Dottori, (per
„ non dir malizia) ha tirato in dub-
„ bio, a causa che in dette donazio-
„ ni si sono impetrati gli assensi
„ Regj, ne' quali si è posta la clausola
„ solita, *pro heredibus ex corpore*, che
„ i feudi nel modo predetto donati
„ a detti figliuoli primogeniti, si
„ faceiano feudi nuovi, talmente che
„ si potrebbe pretendere, che, mo-
„ rendo detto figliuolo primogenito
„ donatario senza discendenti, si de-
„ volverebbero i feudi donati al Re-
„ gio Fisco, e sarebbero esclusi gli
„ altri discendenti del medesimo pa-
„ dre donante, e sopra ciò nasce-
„ rebbero liti, e travagli in dispen-
„ dio de' Vassalli di Vostra Maestà;
„ ed oltraechè non pare conveniente,
„ che la grazia fatta loro dalla Mae-
„ stà Cesarea per sua benignità, e
„ per rispetto di servizj di essi sup-
„ plicanti, ridondi in lor danno; e
„ non pare onesto, che, se il padre
„ dona a quello, che già sarebbe
„ succeduto, e dona per contempla-
„ zione del matrimonio, che allora
„ contratta, e poi il figliuolo pre-
„ detto primogenito donatario muo-
„ re senza discendenti, che gli altri
„ discendenti dal padre, i quali *alias*
„ sarebbero succeduti, sieno esclusi,
„ e che detta donazione fatta per au-
„ mentare la discendenza, e succes-
„ sione, sia causa di escludere quel-
„ li, che già erano successibili, e
„ venga ad utilità del Regio Fisco,
„ il che quando fosse, sarebbe con-
„ tra la volontà, e mente del padre
„ donante. Per tanto supplicano umil-
„ mente la Maestà Vostra, che si
„ degni concedere, e per grazia spe-
„ ciale dichiarare, che i feudi nel
„ modo predetto donati, se alcuno
„ ve ne fosse, ne' quali non è anco-
„ ra successo il caso della morte del
„ donatario senza discendenti, s' in-
„ tendano, e sieno in potere del det-
„ to figliuolo donatario feudi antichi,
„ e paterni, e di essi si giudichi co-
„ me se fossero pervenuti in loro po-
„ tere per successione, ed eredità di
„ loro padre, e la successione di essi
„ dopo la morte del figliuolo primo-
„ genito si abbia da regolare, come
„ si regolerebbe se la donazione non
„ fosse fatta, ma in essi il detto fi-
„ gliuolo fosse succeduto, come è
„ detto ". *Placet Regiae, et Catholicae Majestati.*

PHILIPPVS II 1557.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XVI.

Inter eadem Cap. 9. anni 1557.

„ *Item* si suppliea la M. V. che
„ sia servita conceder grazia ad
„ essi supplicanti, che i feudi, che
„ *in futurum* si donassero nel modo
„ contenuto nel precedente Capitolo,
„ si giudichino, ed intendano essere
„ in potere de' detti figliuoli donata-
„ rj feudi antichi, e paterni, come
„ nel precedente capitolo si contie-
„ ne. Dal che benchè essi supplican-
„ ti confidino ottenere ogni grazia

Feuda donata, ut in pragm. praeced. conservantur ut antiqua.

„ da

„ da Vostra Maestà, ne risulta po-
„ co, o niuno interesse al Regio Fi-
„ sco; sì perchè quando Vostra Mae-
„ stà denegasse concederlo i padri de-
„ sisterebbero di fare dette donazio-
„ ni, sì ancora, perchè penserebbero
„ contrarre con altri espedienti ". *Placet Regiae, et Catholicae Majestati, quoad donationes tantum, quae ei filio concedentur, qui immediate proxime patri successurus erit; ea tamen lege, ut in hujusmodi assensibus praestandis, cum donator discedet e vivis, Regiae Curiae relevium reservetur, ac addatur clausula: quod si interim donatoris culpa ipsum feudum forte Regiae Curiae aperiretur, praestitus ei assensus perinde habeatur, ac si concessus non fuisset.*

Relevium solvatur, morientе patre donante vivente filio donatario.

PHILIPPVS II 1557.

## PRAMMATICA XVII.

Assensus in alienationibus feudorum faciendis per extraneos illa in Regno possidentes a Reg. Majestate exigendus est.

ILlustre duque primo nostro Visorie y logartenente, y capitan general. Hallandose, como saveys, que muchas personas estrangeras deste Reyno, y que non son nuestros vasallos, tienen el diversos feudos, de los quales muchas vezes por sus fines particulares procuran de deshazerse dellos, y empetrar para esto effecto el Regio assenso, y por justos respectos nos parece, que en conceder los semejantes se deve proceder con mucha consideracion, y queremos, que los tales le ayan de otener de nos. *Porende òs encargamos, y mandamos, que non è margante la licencia ampla, que se os da por los Capitulos, que si conceden al Reyno, de prestar assensos sobre bienes titulandos, y de gran momento, tengais la mano, y deys orden espreso que da qui adelante, non se conceda a ningun forastero, que non fueve vasallo, y sudito nuestro, assenso para enagenar ningun feudo, que en esse dicho Reyno, tuvieren, ante alos tales, quando acudieren, los limitareis, para que lo entendamos; que per convenire assì a nuestro servicio lo recibiremos de vos grato, en que assì se haga. Datum in Toledo à 26. Hennero de 1561. Yo el Rey. Vidit Dux. Vidit Polo Reg. Vidit Figueroa Regens. Vidit Pignonus Reg. Vargas Secretar.*

PHILIPPVS II Die 26. Januarii 1561.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XVIII.

Conceditur Vicerегibus facultas assensus quoslibet praestandi alienationibus feudorum, nisi terrae titulo decoratis, factique confirmantur. Etiam si talia feuda titulata vendantur sine titulo, nec possit concedi, quoad evictionem promissam super dictis feudis per prag. 22. Sed quoad hypothecam potest concedi assensus per Vicerегem per prag. 29.

ITem, perchè in questa Città, e Regno sono infinite le contrattazioni, che necessariamente bisogna farsi sopra gli stati, e robe feudali, massimamente, che si trovano infiniti Baroni di questo suo Regno talmente impegnati per le guerre passate, e per l'occasioni de' tempi, che bisogna vendere alcuna cosa libera per levarsi d'interesse, o impegnare altre per ricattare l'impegnate, o per far compra per più utile, ed espediente; e tutte queste contrattazioni sono durissime per la limitazione fatta per Vostra Maestà agl' Illustri suoi Vicerè nel dare gli assensi sopra detti beni, *et in specie* ne' feudi titolati, ed in quelli, ch' eccedono la somma di ducati mille in sù d'entrata; e perchè in questo non v'ha interesse alcuno del Regio Patrimonio di Vostra Maestà, ma sì bene molto imbarazzo, spesa, e danno de' suoi sudditi, ed infinita fatica, per aversi da inviare ne' luoghi, dove Vostra Maestà fa residenza, per ottenersi detti assensi liberi. Per questo umilmente si supplica Vostra Maestà, giacchè alla persona degl' Illust. Vicerè si confida la conservazione dello Stato, ch' è quello, che più importa, che voglia ancora senza riserva alcuna,

na, nè eccezione al presente Ill. Vicerè, ed altri suoi successori, dare ampia facoltà di poter concedere detti assensi sopra detti beni feudali, *etiam* titolati, *dummodo* il titolo non s' obblighi, *et etiam*, che fossero *magni momenti*, siccome si prestavano prima di detta limitazione, e della Prammatica spedita per la Maestà Vostra sopra la prestazione di detti assensi, per privilegio spedito in Bruxelles a' 25. di Gennajo del 1557. *Nec non* si degni Vostra Maestà confermare, e convalidare, per *verbum Placet* al presente Capitolo tutti, e quali si vogliano assensi prestiti di quali si vogliano beni feudali per gl' Ill. Vic. passati, e presenti, infino al presente giorno. *Nec non* si degni confermare tutte l' alienazioni, *etiam* di feudi titolati, e non titolati, ed ancora di giurisdizioni, ed altre cose Reali, ampliazioni, *seu* alienazioni d' officj, e di qualsivoglia altra cosa, fatte per gl' Illustri Vicerè in nome di Sua Maestà Cesarea, e Vostra, infino al presente dì, tanto *libere*, quanto *cum pacte de retrovendendo*, che da questa grazia di Vostra Maestà, la quale è senza alcun pregiudizio della Sua Real Corona, nasce in questo suo Regno lo stabilimento d' infinite case di Baroni, per servigio di Vostra Maestà, e ne risulta libera contrattazione.

*Catholica, et Regia Majestas, ut hilaris animi gratitudine Regnicolas beneficis prosequatur, dum de ipsius voluntate processerit suas vices Proregi praesenti, et successive futuris deferri, quatenus Reg. et Cathol. Majest. nomine assensus impartiri, atque concedere possint venditionibus, obligationibus, permutationibus, hypothecis, et aliis alienationibus faciendis super quibusvis Civitatibus, Terris, locis, Castris, Oppidis, aliisque bonis feudalibus, tam titulatis, quam magni momenti; Ea tamen venditione excepta, cum contingat, Terram, Civitatem, Castrum, Oppidum, vel locum vendi, quae tituli dignitate decorata sint: tunc enim mandat, ad suam Majestatem recurri, a qua Regius super ea impartiatur assensus, firma tamen remanente, quoad alia capita, Pragmatica edita anno 1537.*

Dummodo non sint exteri venditores pr. 17. sup.

Prout sup. prag. 4.

*Placet insuper Suae Catholicae Majestati confirmare assensus praestitos usque in praesentem diem. Quantum vero attinet ad confirmationem aliorum, in hoc Capitulo supplicatorum, ipsis exhibitis, omnibusque debite consideratis, providebitur. Toleti die 10. mensis Octobris 1561.*

Confirmantur assensus, Idem in prag. 14. pr. ss. 33.

PHILIPPVS II Die 10 Octob. 1561.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XIX.

Inter eadem Cap. 3. Anno 1570.

„ ITem, supplicano V. M. atteso che similmente nel ser. prossimo fu supplicato, che restasse servita, essendo per ragione comune de' feudi permessa la successione in linea collaterale infino al settimo grado, e per la Maestà del Re Cattolico suo bisavolo, di gloriosa memoria, dichiarato per dette Costituzioni, il zio succedere al nipote, e per la Ces. Maestà di Suo Padre, d'immortal memoria, dichiarato, che in ogni caso, nel qual succedesse il patruo, succeda similmente l' amita; e di più è stato dichiarato la successione a' fratelli patrueli discendenti per linea mascolina del primo acquisitore del feudo, includere non solo detti fratelli patrueli, ma tutte le persone comprese nel quarto grado, mascoli, e fem-

In feudis provenientibus a privatis fratres, et sorores succedant cum clausula.

Vide pra. 23. 26. 30. et 35.

Ut sup. pr. 6.

Prag. 23. sup.

„ e femmine, del che non restò ser-
„ vita Vostra Maestà per allora, co-
„ me per la supplica, e decretazione
„ infrascritta. *Item*, essendo per le
„ Costituzioni del Regno la succes-
„ sione de' feudi, nella linea collate-
„ rale assai più ristretta di quello,
„ ch' era per le disposizioni delle leg-
„ gi comuni de' feudi, fu supplicata
„ Sua M. Ces. di gloriosa memoria
„ nel general parlamento, che Sua
„ Maestà tenne in Napoli nel 1536.
„ che si degnasse ampliare, e prorо-
„ gare la successione de' feudi nella
„ prefata linea collaterale infino al
„ quarto grado *inclusive*, con un ca-
„ pitolo del tenor seguente, cioè: *In*
„ *primis* supplicano, atteso che se-
„ condo l' uso de' feudi succedeano nei
„ feudi antichi i congiunti per linea
„ collaterale infino al settimo grado;
„ quale successione per la Costitu-
„ zione del Regno è stata ristretta,
„ e courtata nella predetta linea tras-
„ versale infino al terzo grado *inclu-*
„ *sive*, e dubitandosi ancora, che il
„ zio, ch' essendo in detta Costitu-
„ zione nominato, succedesse al ni-
„ pote, per capitolo, e concessione
„ del Serenissimo Re Cattolico di
„ felice memoria, fu in parlamento
„ generale dichiarato, che il zio suc-
„ cedesse al nipote, e pretendendo
„ il medesimo doversi intendere *in*
„ *amita*, *seu* zia, si è fatto dubbio,
„ benchè non ancora dichiarato, che
„ V. Reg. e Cattolica Maestà si de-
„ gni far grazia a questa Città, e
„ Regno ampliare, e prorogare da
„ qua in avanti, detta successione *in*
„ *feudis antiquis*, se non fino al set-
„ timo grado, secondo detto uso dei
„ feudi, almeno fino al quarto grado
„ nella prefata linea collaterale *inclu-*
„ *sive*, talmente che al feudatario
„ moriente senza discendenti da esso
„ legittimi, e naturali, succedano le
„ *amite*, *seu* zie, i fratelli, e sorel-
„ le consobrine, discendenti da' fra-
„ telli, e sorelle carnali, e altri nel-
„ la detta linea, infino al quarto
„ grado esistenti, di modo che tutti
„ congiunti per linea collaterale, *u-*
„ *triusque sexus*, per infino al quar-
„ to grado *inclusive* l' uno all' altro *in-*
„ *vicem* succedano ( *sexus tamen semp-*
„ *per, et aetatis praerogativa servata* ).
„ Nel qual capitolo la M. Sua fece
„ la dichiarazione del tenor seguen-
„ te ". *Placet Caesar. et Cath. Majest. ut concessio, et gratia Reg. Cathol. fel. mem. servetur, et insuper declinat, ut in omni casu, quo patruus comprehenderetur, amita etiam comprehensa intelligatur. Placet praeterea, ut extendatur ad fratres patruales masculos provenientes, et descendentes per lineam masculinam a primo domino, ac stipite feudi.* In virtù della quale decretazione si vede, che poche persone sono esistenti nel detto quarto grado, che non sieno in detta successione incluse. „ Per tanto si sup-
„ plica la Maestà Vostra, che si de-
„ gni concedere il sopraddetto capi-
„ tolo similmente così come fu sup-
„ plicato, e di più perchè secondo
„ la disposizione della Costituzione
„ del Regno il fratello dee, e può
„ succedere a' fratelli ne' feudi nuovi,
„ e per la comune forma dell' inve-
„ stiture, che nel Regno si costu-
„ ma, vengono i fratelli ad essere
„ esclusi, attento che l' investiture
„ per la maggior parte dicono: *Pro*
„ *se, et heredibus ex suo corpore legi-*
„ *time descendentibus*, e da quà vie-
„ ne, che quelli, che non hanno fi-
„ gliuoli, benchè abbiano fratelli,
„ non possono comprare, nè compra-
„ no feudi, nè entrate feudali, per-
„ chè colla morte loro si perderebb-
„ bero, e si applicherebbero alla Cor-
„ te di Vostra Maestà, e come nel

„ Re-

Prout apparet inter privil. et cap. Neap. fol. 202. cap. 1.

Scripit, ut de fuscesa.

Ubi comprehenditur patruus, ibi amita, et patruales descendentes per lineam masculinam a primo stipite succedunt.

„ Regno la maggior parte de' contratti, che si fanno, sono sopra „ cose d'entrate feudali, e si causa „ non poca incomodità a quelli, che „ non hanno figliuoli nel contratture, „ e bisogna che si fidino d'altri, „ che hanno figliuoli, e facciano „ comprare da loro; dal che molte „ volte accadono liti, e altri inconvenienti. Per tanto si supplica umilmente la Maestà Vostra, che „ si degni far grazia a detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che, conforme alla disposizione della Costituzione del Regno, i fratelli, e le sorelle possano succedere a' loro fratelli, e sorelle *ad invicem* ne' feudi, Terre, Castelli, o entrate feudali, che per essi comprassero (*sexus, et aetatis praerogativa servata*) non ostante, che la prefata forma comune d'investitura del Regno ripugnasse, siccome non ostante la prefata forma d'investitura, i fratelli succedono al fratello primogenito nel feudo paterno, il quale, benchè sia investito dopo la morte del padre sotto la prefata forma: *Pro heredibus, ex suo corpore legitime descendentibus*, quando così teneva il feudo il padre, nientedimeno al detto primogenito nella prefata forma d'investitura succedono i fratelli, e le sorelle (*sexus, et aetatis praerogativa servata*) e in questo non viene la Maestà Vostra a patir danno alcuno, attento che questo non si supplica per quelli feudi, che la Maestà Vostra donasse, o concedesse in rimunerazione de' servizj, o per altra causa, ma solo per li feudi, che si compreranno per quelli, che non avessero figliuoli; i quali, come s'è detto, non comprano cose feudali; ma bene accomoderà Vostra Maestà i suoi fedelissimi sudditi, che possano contrattare senz'aversi a fidare d'altri. *Cum tot ab hinc annis maturo consilio id decretum, servatum, atque in stilum redactum fuerit, super hoc quisquam immutare congruum videtur.* Per tanto, così come amorevolissimi, e divotissimi vassalli di Vostra Maestà Cattolica non lasciano in ogni occasione servirla colla prontezza, che così chiaramente si vede, non lasceranno ancora confidati principalmente nella Real magnanimità sua, tornarla a supplicare per la concessione di detta grazia, acciocchè più di quello, che viene per natura, e volontà ad essi supplicanti di servirla, s'aggiunga ancora l'obbligo della liberalità, e beneficio di Vostra Cattolica Maestà, al che V. M. restò servita decretare nella forma seguente: *Quamquam Reg. et Catb. Majest. Regni optatis annuere summopere cupevet, dignis rationibus ipsi visum non est quicquam super hoc innovari. In fendis, quae per Regiam Curiam vendi contigerit, Reg. et Catb. Majest. vult, et jubet, fratres, ac sorores, emptoris posse succedere, dummodo, cum scripturae, et contractus emptionis firmantur, filiis, ac descendentibus careat.* Per questo si torna a supplicar Vostra Maestà nel modo, che si supplicò nel precedente parlamento, che resti servita di concedere liberamente, che la successione de' feudi antichi nella linea collaterale, se Vostra Maestà non è servita, che si estenda fino al settimo grado, almeno, che si estenda infino al quarto grado, dichiarandolo *simpliciter per verbum Placet*; e che non ostante la comune forma dell'investiture, che si fanno ne' feudi nuovi, dove

„ pongono la clausola: *Pro se, et heredibus, ex corpore legitimo descendentibus*: donde ne viene, che i „ fratelli non succedono, che per levare gl' inconvenienti, e le liti, „ che sogliono nascere, per farsi poi „ detti contratti in testa di persone, „ che tengono figliuoli; si degni concedere detta grazia, non solo de' feudi, „ che si comprano dalla Regia Corte, come già la M. V. è restata „ servita ordinare, ma in tutt' i feudi, che si compreranno da qualsivoglia persona, che sia conforme „ a detto preinserto capitolo ".

Decretum. *Quantum ad feudorum propagationem Reg. et Catb. Majest. omnes decretationes, et gratias, quae hucusque dicto Regno concessae sunt, denuo jubet confirmari. Quod vero attinet ad successionem fratrum, et sororum, eorum scilicet, qui a privatis personis feuda obtinuerint, aequo animo votis praefati Regni annuit, dummodo tempore celebrationis hujusmodi contractuum acquirentes feuda nullos filios, ac descendentes habeant, prout in contractibus Curiae hactenus fieri consuevit, quos quidem in posterum sine hujusmodi conditione celebrari posse declaramus.*

Vide pragm 25. inf. eod. ubi corrigitur, et Prag. 83.

1570. PHILIPPVS II

## PRAMMATICA XX.

Juramentum ligij homagij cum assicuratio vassallorum o aestetur infra annum a novis Dominis, qui nova feuda acquirunt titulo particulari, adjecta taxa sportularum, exceptis feudis acquisitis cum pacto de retrovendendo. Vide pragm. 24.

PEr parte del magnif. Pietro Antonio Albertino Regio Commessario di Assicurazione di vassalli in questo Regno, ci è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*. Illustriss. e Reverendiss. Sign. Pietro Antonio Albertino Regio Commessario, nel prestare de' Ligj Omaggj, e Giuramenti di fedeltà de' Baroni, e assicuramenti di vassalli nel presente Regno, quando per loro si fanno compre libere, si fanno donazioni, concessioni, ed altre alienazioni di Stati, Terre, e feudi con vassalli, espone a Vostra Signoria Illustriss.; come *ex juris dispositione, et de jure feudorum*, e in virtù delle Costituzioni, e leggi particolari del Regno; e anche per antico uso, e consuetudine, debbono detti Baroni prestare il Regio Omaggio, e debito Giuramento di fedeltà alla Regia, e Cattolica Maestà per detti Stati, Terre, e Feudi, e anche ricevere da' loro vassalli il giuramento di fedeltà, e assicurazione; e a tale effetto, e fine fu istituito il detto suo officio di Regio Commessario; e benchè alcuni Baroni, così Regnicoli, come forestieri, ancorchè pochi, abbiano di tempo in tempo prestati detti giuramenti, e fattosi assicurare da' loro vassalli, ne' quali atti esso supplicante, da che gli fu fatta grazia di detto Officio da Sua Maestà, e per se, e suoi sostituti, è già intervenuto, e avutone il pensiero, che dovea; nondimeno quasi infiniti altri Baroni sono stati, e sono, che hanno comprato *libere*, e hanno ottenuto in mercede, e ogni dì comprano, e acquistano, e ottengono Stati, Terre, e Feudi con vassalli, per li quali non hanno altrimenti curato, nè curano di dare il Ligio Omaggio, e debito giuramento di fedeltà, nè si hanno fatto, nè fanno assicurare da' loro vassalli; il che oltra che sia in manifesto pregiudizio del detto suo officio (restando a questo modo vano, e frustrato da quello fine, per lo quale è stato istituito dagli antichi Re, e Imperadori, il che non dee accadere negli Officiali Regali, che trattano di tanta importanza) si viene a mancare dal buono, e retto ordine delle cose, e leggi, e natura de' feudi, per li quali è ordinato, che non si possa concedere investitura, se prima non si presta detto giuramento, e così

così si pregiudica a' Regj ordini, e a quello che si dee a Sua Maestà. Di più ne risulta danno evidente alla Regia General Cancelleria, perocchè d'ogni Omaggio, e assicurazione se ne spediscono lettere, *seu* privilegj, dove sono i diritti di tanti altri Officiali di detta Regia Cancelleria; oltra che, vacando detto officio, se la Regia Corte vorrà quello vendere, non potrà averne cosa alcuna, per essere a questo modo più presto officio di nome, che di effetto, dove che dando il suo debito esercizio, ne potrebbe cavare prezzo di momento. Per tanto, per le ragioni sopradette, e a fine, che in alcun futuro tempo non si possa imputare negligenza, e trascuraggine ad esso sppplicante, di non avere fatto intendere alla Regia Corte quello, che occorre in questo negozio, ha ricorso a Vostra Signoria Illustrissima, facendole intendere le cose prenarrate, e umilmente supplicandola, che resti servita, in nome di Sua Maestà, averne considerazione, e provvedere come meglio parrà espediente a Vostra Signoria Illustrissima, *ut Deus, etc.*

Ed essendo quello intimato al Regio Fisco, fu per parte di quello risposto, e fatta istanza del tenor seguente, *videlicet*. *Procurator Regii Patrimonii dicit, quod ipse nedum non considerat vertere aliquod praejudicium Regiae Curiae circa contenta in praesenti memoriali, verum credit expedire Regio servitio, quod fiant provisiones debitae pro administratione officii, de quo agitur servata forma privilegii.* Ed essendo il negozio predetto più volte discusso nel Regio Collateral Consiglio, e consideratosi, che per incuria, e negligenza delle parti si lasciava farsi quello, che non solo importava, e importa ad esse parti; ma anche al servizio di Sua Maestà, per lo quale principalmente è istituito detto officio di assicurazione di vassalli; non essendo conveniente, che se i nuovi Baroni lasciano di assicurarsi de' loro vassalli, debbano lasciare di fare l'Omaggio, e prestare il debito giuramento di fedeltà a Sua Maestà: Per tanto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio „ Abbiamo provveduto, e ordinato, come per la presente provvediamo, ed ordiniamo, che da „ qua in avanti, tutti, e quali si „ vogliano Baroni, che per nuovo „ titolo, e non per successione ac- „ quisteranno terre, e feudi con vas- „ salli, senza peso, o patto *de re- „ trovendendo*, sieno obbligati, fra „ il termine d'un anno dal dì della „ spedizione del Regio assenso sopra „ l'acquisizione predetta, spedire *in „ forma Cancellariae* le lettere di as- „ sicurazione de' vassalli, e mediante „ quelle prestare l'Omaggio, e giu- „ ramento di fedeltà debito al detto „ Commessario, giusta la forma del- „ le dette Regie lettere in nome di „ Sua Maestà, e consecutivamente „ ricevere il giuramento di assicura- „ zione di detti vassalli". E acciocchè di questo non ne nasca immoderato pagamento da esigersi da detto Commessario presente, e futuro: „ Stabiliamo, e ordiniamo, che il „ pagamento sia a ragione di ducati „ tre per mille del prezzo, che va- „ le il suo feudo predetto, acqui- „ standosi per titolo di donazione, „ o altro simile, o del prezzo, o „ cosa simile, che tra le parti è pat- „ tuito, acquistandosi per titolo one- „ roso fino alla somma di ducati „ trentamila: ed eccedendo detti prez- „ zi la detta somma di ducati tren- „ tamila, non possa il pagamen- „ to predetto eccedere la somma di „ du-

Terminus anni ad obtinendam literas assecurationis.

Taxa litterarum assecurationis.

„ ducati novanta, qual pagamento „ debba dividersi tra il detto Com„ messario per le due parti, e 'l No„ tajo per la restante terza parte. „ Ordinando, e comandando a tutt' „ i sopraddetti Officiali, ed altri, „ ut supra, che il detto nostro or„ dine osservino, e facciano esser„ vare per quanto a loro, ed a cia„ scuno di loro spetta, ed apparti„ ene; non facendosi il contratio per „ quanto si ha cara la grazia di Sua Poena centum„ Maestà, ed a pena di ducati mil„ le, d' applicarsi per le due parti „ alla Regia Corte, e per la terza „ a' detti Commessario, e Notajo „ presenti, e futuri". *Datum Neap.* Die 23. Aug. *die* 23. *mensis Augusti* 1572. *Auto-* 1572. Card. Granvela *nius Cardinalis de Granvela. Vid. Re-verter. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Montenegro Reg. Dom. Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Ludovico de Lobera Profecret. Solvit tarenum unum. Morales taxator pro Curia. In partium* 13. *fol.* 163.

## PRAMMATICA XXI.

Feudorum re- futationes de- scribantur in Codicibus Re- giae Cam.

MOlte volte occorre nel discutere nella Regia Camera della Sommaria i rilevj de' beni feudali, che i successori allegano tenere i feudi per rifiutazione fatta loro in vita: e perciò non essere obbligati a' detti rilevj. E perchè, quando dette rifiutazioni sono ben fatte senza frode portano escusazione del rilevio, e conviene per indennità del Regio Fisco, che simili rifiutazioni, quando occorre farsi, sieno note alla Regia Corte, e si notino ne' Quinternioni della detta Regia Camera, essendo più volte accaduto, e potendo bene spesso accadere, che quegli, a' quali si fanno le rifiutazioni, passino da questa vita presente prima di detti rifiutanti, nel qual caso il rifiutante sarebbe obbligato al rilevio, e similmente potrebbero commettere mancanze tali, che per esse si devolvano i feudi, ne' quali casi, non avendosi notizia di dette rifiutazioni, seguirebbe molto danno al detto Regio Fisco. Al che volendo debitamente provvedere, ci è paruto far la presente Prammatica, per la quale „ Ordiniamo, e „ comandiamo, che tutti quelli, che „ fino adesso avessero fatto rifiuta„ zione di feudi a' loro figliuoli, o „ altri successori, debbano fra il ter„ mine di quattro mesi, decorrendi „ dal dì della data di questa, farlo „ notare ne' Quinternioni della so„ praddetta Regia Camera: e da qua „ in avanti, tutte le rifiutazioni, „ che si faranno di detti feudi, si „ debbano far notare in detti Quin„ ternioni fra il termine di giorni „ quinditi, decorrendi dal dì, che „ sarà stata fatta la rifiutazione; al„ trimenti dette rifiutazioni fatte, „ e da farsi, restino di niun mo„ mento, siccome per la presente „ diamo per nulle, ed invalide, co„ me se non fossero fatte, e s' in„ tendano succedere come eredi a' „ detti feudi, e non averli per tito„ lo di donazione." Ed acciocchè sia noto a tutti, abbiamo comandato, che della presente Prammatica se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di questa Fedelissima Città di Napoli, e si pubblichi ne' luoghi soliti. *Dat. Neap. die* 18. *mensis Julii* 1579. *El Mar-* Die 18. Julii *ques. Vid. Revert. Reg. Vid. Salernit.* 1579. El Marques. *Reg. Vid. Salazar Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, mandavit mihi Bastidae de Munatones. In Prag.* 1. *fol.* 122.

PRAM-

## PRAMMATICA XXII.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex etc.*

DOn Innicus Lopez, etc. A tutti, et singuli Tribunali, et Officiali maggiori, et minori presenti, et futuri, alli quali la presente peruenerà, spettarà, et sarà quomodolibet presentata, Regij fideli diletti, la gratia Regia, et bona volontà. Li mesi passati per noi furono riceuute lettere di sua Cathol. Maestà della data delli cinque di Luglio dell'anno passato 1578. del tenor sequente, videlicet.

Feudorum assensibus, quae clausula intelligatur apposita quoad feuda cum titulo decorata.

El Rey. Illustrissime Marques primo nuestro Visorey, Lugarteniente y Capitan Generale, hase recebido la carta delos onze de Marzo que nos escriuestes con interuention de los Regentes, en respuesta de la vostra se os escriuio sobre los assensos que se conceden por nuestros Visoreys desse Reyno para enagenar los feudo tulados quando la partes los que se os escriuio sobre los assensos que se concedem por nuestros Visoreys desse Reyno para enagenar los feudos titulados, quandos la partes los enagenan sin titulo en lo qual aunque sea neustra intention, y voluntad de guaddar inuiolabilmente quanto à esto delos assensus el Capitulo concedido a este Reyno, mas no comprehendiendo ni estendiendose à quel alla enagenacion de los bienes titulados, prouereys que non se concedan à y semeijantes assensos para vender feudos titulados aunque se vedan sin titulo ni para hipotecarlos ala euiction y seguridad de la venta de otrassino que en el vn caso, y en el otro las partes que pretendieren hazer semeiantes ventas ò hipotecas hayan de acudir a nos por el assensu que a si procede de nuestra voluntad y conuienen a nuestro seruitio. *De Santo Lorenzo à cinque de Lug.* 1578. YO EL REY. *Senal de Francisco Hran. Vidit Herrera R. Vidit Ramondetta R. V. Tiliodonus R. V. Leon R. V. Comes Generalis Thesaurarius, Cayas Secretarius.* Die 5. Julii 1578. El Rey.

Et nouamente hauemo riceuuto lettere della medesima Maestà della data di trenta di Luglio prossimo passato 1579. del tenor che seque, etc. El Rey. Illustriss. Marques primo nuestro Visorey Lugarteniente y Capitan Generale vrose la carta que vos screuistes alos diziocho de Nouemb. con interuention delos Regentes la Cancellaria en respuesta della nuestra que se os screuio sobre los assensus di bienes titulados que los Virreys desse Reyno inestan alas enagenationes delas tierras tituladas quando se venden sin titulo y ala hipoteca dela que los tuuieren, fundandose en el capitulo concedido por nos en Toledo el ano de sesenta y aunque poril se conceda que los bienes titulados, se puedan obligar ala euiction delo que se vendiere que no sea titulado por que esta claro que para los titulados no pueden nuestros Visoreys conceder su assensu toda via pues aun para lo primiero seles concedio durante nuestro beneplacito el qual podemos reuocar, quando nos paresciere serà bien que exequteys lo que en esta particular, se ordino pues es iusto que para semeiantes anagenationes en el vn caso y en el otro se acu da à nos que à si procede de nuestra voluntad y conuiene à nuestro seruitio. *Di Santo Lorenzo à treinta de Lugio* 1579. YO EL REY. *El senal de Francesco bran de lieuaua. Vidit Ramondettus Regens. Vidit Herrera Regens. Vidit Leon Regens. Vidit Carnai al Regens. Gayas Secretarius.* Philippus II. Die 30. Julii 1579. El Rey.

Et

Et volendo essequire, come deuemo li ordini della Maestà sua hauemo ordinato come per la presente ordiniamo che in tutti li assensi espediendi, et memoriali decretandi dal dì de hoggi avanti si debbia ponere, et si habbja per posto clausola exceptis feudis titulatis. Per tanto dicemo, et ordinamo a tutti li predetti Tribunali, et officiali, et ciascuno di essi insolidum ch' a rispetto di tutti li assensi espediendi, et memoriali decretandi dal dì predetto di hoggi auanti exclusiue debbiano osseruare, et essequire per quanto ad essi spetta lo predetto real ordine di sua Maestà, et cosi si essequa, non fandosi il contrario per quanto si hà cara la gratia, et seruitio Regio. *Datum Neapoli die quinto Settembre* 1579. *El Marques. Vidit Reuerterius Regens. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Salazar Regens. Dominus Vice Rex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandauis mihi Bastida de Munatones. In Pragmaticarum primo, fol.* 125.

Corrigitur per prag. 27. quoad hypothecas.

Die 5. Sept. 1579. El Marques.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAGMATICA XXIII.

Inter Capit. et Privileg. Neap. Cap. 1. anni 1580. et Cap. 1. anni 1586.

PRimieramente *supplican se les conceda cerca la succession de los feudos, que en los antiguos pueden succeder hermanos, y hermanas, sobrynos, y sobryuas decedientes, assi de Varones, como de hebras, con que procedan del tronco del primiero posseedor, en el quarto grado assi como agora se hace en el tercero, preferiendo siempre el sexo masculino al feminino, y que en los feudos nuevos se estienda la gracia, que les está hecha, en que puede succeder hermano, y hermana, al sobrino, y sobrina, y en los que se compran de particulares, se les conceda lo mismo, que a los que compran de la Corte no embargante, que tenga bijos el combrador al tiempo dela venta. Supradictum Capitulum fuit concessum in parlamento generali celebrato anno* 1568. *Quantum ad feuda noua, et vetera, sua Regia, et Catholica Majestas nihil vult innouari; verum in reliquis, quod attinet ad ea feuda, quae a particularibus personis emi contigerit, Regni optatis annuendum statuit, ut eo modo omni fraudi locus praecludatur.*

In feudis novis emptis a particularibus prorogatur gratia succedendi in beneficium fratrum, et sororum, vide prag. 26. 26. infra 30. et 33.

1580. et 1586. Rex Phil. II.

## PRAGMATICA XXIV.

UNiversis et singulis, praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris. Sicut in venditionibus feudorum per Judicem ad instantiam creditorum requiritur Assensus Regius, licet feuda ipsa, mediante Regio Assensu, sint obligata cum constituto, et precario, potestate capiendi, et vendendi, secundum receptam opinionem, quam approbamus, et confirmamus, ita etiam *Volumus, statuimus, et mandamus, quod in adjudicationibus feudorum Creditoribus faciendis per Sac. Reg. Consilium, seu quoscumque alios Judices, intervenire debeat Regius Assensus, ut sic habeatur notitia feudatarii, alias adjudicatio sit nulla, prout annullamus ipso jure. Volumus etiam, et mandamus, quod tempus, quod statuimus emptoribus feudorum in Regiis assensibus expediendi literas assicurationis vassallorum, et praestandi juramentum fidelitatis, non currat a die datae memorialis ipsius assensus per verbum:* Fiat in forma; *sed post biennium concessum ad expediendum privilegium assensus in forma Regiae Cancellariae, ut non prius de-*

Assensus Regius requiritur in adjudicationibus feudorum, ut in venditionibus.

Tempus anni ad obtinendas literas assecurationis currat post biennium concessum ad obtinendum privilegium assensus. Vide pragm. 20.

cur-

*currat tempus praemissa faciendi, quam ipsis consignatum fuerit privilegium Regii assensus cum clausula praedicta; verum ex hoc non retardetur exactio diritturum officii assecurationis vassallorum. Statuimus etiam, et mandamus, quod tam praedicta, quam alia quaecumque, quae sunt pro forma adimplenda post Regium Assensum, si non fuerint infrà tempus praefixum adimpleta, et habitus fuerit recursus ad nos pro dispensatione, non obstante lapsu temporis, quod dispensatio praedicta suum sortiatur effectum, quando rè integra hoc fiat, et citra praejudicium alieni juris, et Regii Fisci; inseraturque dispensatio in dorso privilegii manu Regiorum Scribarum registri in Regia Cancellaria existentium.* Mandamus propterea Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibus, et Egregiis viris hujus Regni Prothonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus Sac. Reg. Consil. Praesidentibus, et Rationalibus Reg. Cam. Sum., Regenti, et Judicibus M. C. V. ceterisque demum universis, et singulis Officialibus, et subditis Regiis quibuscumque, praesentibus, et futuris, ad quem, seu quos spectat, et spectare poterit, et debet, quatenus hujusmodi nostram Pragmaticam Sanctionem, et omnia, et singula in ea contenta, teneant firmiter, observent, teneriique et inviolabiliter observari faciant, et non contrafaciant, vel veniant, seu aliquem contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, sub poena, etiam corporali, nostro arbitrio reservata. Et ut de praemissis ignorantiam allegare non possint, praesentes praesentari mandamus Tribunalibus hujus Magnificae, et Fidelissimae Civitatis Neap. et affigi in valvis praedictorum Tribunalium. *Datum Neap. in Regio Palatio, die 12. Julii 1589. D. Pedro Giron. Vidit Cadena Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Bastidae de Munnatones Secretar. In Bannorum primo fol. 105.*

Die 12. Julii 1589. D. Pedro Giron.

Solutio in lege inseratur.

Poena corporis declaranda.

## Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XXV.

Inter Capit. et Privil. Neap. Cap. 2. anni 1586.

„ *Item* similmente questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno avendo supplicato V. Maestà nel detto parlamento, *ut supra* dell' infrascritto Capitolo.

Assensus super restitutione, assecuratione, et consequutione dictum consensus praestitus in beneficium illius, cui promittitur restitutio.

„ *Item* essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno espongono a Vostra Maestà, come la Serenissima Maestà del Re Cattolico, e poi la Maestà Cesarea di glorioso ricordo, hanno conceduto assenso sopra le obbligazioni de' beni feudali, così a beneficio del marito per la consecuzione delle doti, e mutui da essi dipendenti cogl' interusurj, come a beneficio delle donne, per assicurazione, e restituzione di esse doti, antefati, e loro interusurj, e ne' casamenti, i quali si faceano tra persone, dalle quali una almeno sia Napoletana abitante in Napoli, giusta la contenenza, forma, e tenore di essi istromenti: E perchè, Cattolica Maestà, detto assenso conceduto *per modum legis* in rimunerazione de' servigj senza clausola *quoad expressa tantum relative* alla forma, e clausola d'essi istromenti, dee intendersi prestito a beneficio di tutti quegli, a' quali si prometta la

„ la restituzione di esse doti negl' „ istrumenti dotali, a' quali esso as- „ senso si riferisce generalmente; de- „ siderando però essi supplicanti ri- „ conoscere dalla mano liberalissima „ di Vostra Maestà per grazia tut- „ to quello, che per ragione di essi „ supplicanti si dovesse, la supplica- „ no, che si degni ordinare, che „ detto assenso s' intenda prestito in „ detta ipoteca di beni feudali a be- „ neficio di tutti quegli, a' quali si „ dee fare il pagamento, e restitu- „ zione di dette doti, mutuo, ed „ interusurj, secondo la forma di es- „ si istromenti." *Placet Regiae, et Catholicae Majestati; citra tamen praejudicium Regiae Curiae quandocumque, et quomodocumque dicta feuda si devenirent.*

1586. Rex Phil. II.

## PRAGMATICA XXVI.

Inter eadem Cap. 6. anni 1586.

In reformatione fratrum, et successorum feudis aperta tollitur clausula posita in prag. 19. imp. conf. vid. prag. 20. 23. 30. et alib.

„ ITem detta Fedelissima Città, „ Baronaggio, e Regno, riduce „ a memoria della Maestà Vostra, „ ch' è restata servita farle grazia, „ che ne' feudi nuovi, che si com- „ preranno da particolari persone, „ succedano i fratelli, e le sorelle „ colla clausola; *dummodo tempore emptionis non habeant filios, nec descendentes*: la qual clausola co- „ mandò la Maestà Vostra, che si „ levasse da' contratti, che si fara- „ no colla Regia Corte; la supplica, „ che si degni ordinare, e fare gra- „ zia a detta sua Fedelissima Città, „ Baronaggio, e Regno, dichiarare, „ che detta clausola s' intenda tolta, „ *etiam* da' contratti, che si faranno „ con particolari persone, così come „ la Maestà Vostra è rimasta servi- „ ta levarla da' contratti, che si fan- „ no colla Regia Corte, e che re- „ stino abilitati alla successione di „ detti feudi i fratelli, e le sorelle „ carnali, e i loro figliuoli *utriusque „ sexus*, legittimi, e naturali, nipoti „ dell' acquirente, sempre servata *inter „ eos sexus, et aetatis praerogativa*." *Placet Suae Regiae, et Catholicae Majestati.*

1586. Rex Phil. II.

Gratia Suae Majestatis.

*sive*

## PRAMMATICA XXVII.

Inter eadem Cap. 7. anni 1586.

Amentur super feudorum titulo insignitarum alienatione potest concedi a Proregibus cum clausula. Corrigitur prag. an.

„ ITem detta Fedelissima Città, Ba- „ ronaggio, e Regno riducono si- „ milmente in memoria di Vostra „ Maestà, che nuovamente ha ordi- „ nato, che gli assensi sopra l' alie- „ nazione, ed obbligazione de' feudi „ titolati del Regno, non debbano „ spedirsi per gl' Illustri Vicerè del „ Regno, ma nella Corte della Mae- „ stà Vostra; e come, Sacra Maestà, i „ commercj sopra d'essi feudi titolati „ sono frequentissimi, che ogni gior- „ no accade contrattare sopra tali feu- „ di, ed in ogni contratto di com- „ pra, e vendita di entrate, con pat- „ to *de retrovendendo*, *vel sine*, sem- „ pre si obbligano per l' osservanza „ d' essi i beni feudali, *etiam* titola- „ ti, non ostante che il contratto „ principale sia sopra i beni burgen- „ satici, e così i sudditi della Mae- „ stà Vostra vengono a patir grande „ incomodo, se ogni volta hanno da „ aver ricorso alla Maestà Vostra per „ detti assensi, oltra degl' inconve- „ nienti, che fin tanto che detti as- „ sensi si spediscono, potrebbero det- „ ti contratti rivocarsi in virtù delle „ Costituzioni del Regno; Supplica- „ no perciò la Maestà Vostra questa

„ sua

Clausula.

„ sua Fedelissima Città, Baronaggio, „ e Regno, che giacchè i suoi Ill. „ Signori Vicerè sono di tanta con„ fidenza, che loro si confida un Re„ gno tanto importante, resti ser„ vita; che per loro si possono spe„ dire detti assensi sopra l'alienazio„ ne di detti feudi titolati: *saltim* „ sopra l'obbligazioni d'essi". *Placet etiam Suae Regiae, et Catholicae Majestati concedere dicto Regno, quod postulat in hoc tertio capite, ea tamen conditione, et pacto adjecto, quod virtute ejus assensus per suum Vicaregum praestiti obligationi, et hypothecae feudorum titulatorum non possit ullo modo devenivi ad venditionem dictorum feudorum titulatorum, jam obligatorum, et hypothecatorum, nisi obtenta prius licentia, et assensu a praefata Catholica Majestate ad dictam venditionem de dictis feudis titulatis faciendam.*

1586. Rex Phil. II.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XXVIII.

### Inter Capitula anni 1586.

Assensus praemissus super hypotheca bonorum feudalium censetur praestitus pro se, et heredibus quibuscumque dummodo Fiscus damnum non patiatur.

„ ITem, perchè ne' contratti di ven„ dita di cose burgensatiche, o „ annue entrate sopra burgensatici, „ o di promesse di pagamenti, o a „ qualsivoglia altro contratto suole „ il venditore, o debitore obbligare „ in caso d'evizione, o per osser„ vanza del contratto i beni feudali, „ mediante Regio assenso, il quale „ assenso si presta ordinariamente da„ gl'Illustri Vicerè, e dal Regio „ Collateral Consiglio, colla clauso„ la: *Pro se, et heredibus ex corpore*, „ dal che nasce, che morendo il com„ pratore di detti beni, o annue en„ trate burgensatiche, o il creditore „ senza legittimi successori in feudo, „ ancorchè l'entrata burgensatica, o „ il credito passi a beneficio dell'ere„ de estráneo; nondimeno quando „ questo erede estraneo volesse eser„ citare l'ipoteca sopra i beni feu„ dali, non potrebbe esercitarla, non „ essendo erede *ex corpore* dell'acqui„ sitore; per il che estinguendosi „ l'ipoteca del feudo a beneficio, o „ del possessore del feudo, o d'altri „ creditori posteriori, resta deluso „ del suo credito. Si supplica V. M. „ che si degni concedere, che gli as„ sensi Regi dati fino adesso sopra „ l'ipoteca de' beni feudali apposta „ ne' sopraddetti contratti, s'inten„ dono dati a beneficio di tutti que„ gli eredi estranei, ne' quali passa „ l'entrata burgensatica, o l'azione „ personale, non ostante, che negli „ assensi predetti vi sia la clausola „ suddetta: *Pro se, et heredibus ex* „ *corpore*, e che negli assensi prestandi, „ da oggi in avanti, o da V. M., „ o dagl' Illustri Vicerè di questo „ Regno sopra le dette ipoteche di „ beni feudali, si ponga la clausola: „ *Pro se, et heredibus, et successori„ bus quibuscumque*. E perchè questa „ grazia non possa causare danno, o „ pregiudizio al Regio Patrimonio, „ si potrà stabilire per V. M., che „ detti eredi estranei non possano per „ questa grazia aver ricorso sopra „ feudo posseduto dalla Regia Corte, „ o da altro, a chi la Regia Corte „ l'avesse venduto con promessa d'e„ vizione, dal che ne seguita gran „ beneficio a tutto il Regno, e niun „ pregiudizio alla Regia Corte. „ *Quantum ad hoc capus attinet, Regia, et Catholica Majestas, nihil vult innovari in assensibus hactenus jam expeditis; in his tamen, qui pariter concedentur, Placet Regiae, et Cath. Majestati, concedere dicto Regno, quod*

*per ipsum supplicatur, dum tamen in hoc minime comprehendatur feuda devoluta, vel devolvenda ad Regiam Curiam, vel possessa a feudatario non habente successorem in feudo; nec feuda, pro quibus Curia nostra de evictione tenetur, minimeque ex quorum hypotheca, et alienatione aliquod detrimentum hac de causa Regiae Curiae generari possit; his enim in casibus vult sua Regia Majestas interpetrari, et declarari, assensum fuisse expeditum in antiqua forma reducente, et declarante: Pro heredibus ex corpore, non obstante clausula in assensu apposita, vel apponenda: Pro heredibus, et successoribus quibuscumque. Ex libro Praeeminentiarum, et Parlamentorum quarto fol. 8. Salva semper meliori collatione, admonuno Secret.*

Vide Rex Phil. III

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XXIX.

### Inter gratias anni 1588.

Avvenga prae-cepti, et praecandi super hypotheca bonorum feudalium in beneficium Ecclesiae consentur perpetui, absque clausula quindecim annorum.

„ ITem, perchè per Prammatica spedita dalla fel. mem. di Carlo „ V. nel 1531. tra gli altri capi, „ che proibiva agl' Illustri Vicerè di „ prestare l' assenso, v' ha il primo „ sotto queste parole: *Primo, ubi bona feudalia ad Ecclesias, Monasteria, vel Universitates devenire possint*, per osservanza della quale „ Prammatica in tutti gli assensi pre„ stiti per gl' Illustri Vicerè di que„ sto Regno sopra l' ipoteca de' beni „ feudali a beneficio di Chiesa, Mo„ nastero, o luogo Pio, si è presta„ to l' assenso libero; con una clau„ sola però, che, se per esecuzione „ de' patti apposti nell' istrumento, „ e nell' ipoteca, che si avesse da „ alienare la roba feudale, se ne ab„ bia a far vendita a persone abili, „ e questo si è osservato per tutto il „ tempo passato fino a due anni in„ dietro; dal qual tempo in qua, „ non si è conceduto assenso all' ipo„ teca di beni feudali, se non dura„ turo per anni quindici *tantum*. E „ perchè facilmente può succedere, „ che per negligenza, o inavverten„ za de' Governatori, o Ministri di „ detti luoghi pii si lasciasse di spe„ dire la nuova prorogazione del Re„ gio Assenso fra il termine d' anni „ quindeci, dal che potea seguire, „ che detti luoghi pii perdessero il „ loro credito, oltra la spesa, che „ correrebbe a detti luoghi pii di rin„ novare ogni quindeci anni i detti „ Assensi Regj; Per tanto essa Cit„ tà, Baronaggio, e Regno, sup„ plica V. M., che si degni *ex gra„ tia speciali* ordinare, che tutti gli „ assensi, che da oggi in avanti si „ spediranno a beneficio di qualsivo„ glia Chiesa, Monastero, o luogo „ pio di questo Regno, si debbano „ spedire perpetui colla clausola, che „ per tutto il tempo passato si è „ soluto osservare prima della detta „ innovazione, e così ancora i detti „ assensi, *ut supra* spediti col ter„ mine di quindici anni, s' intenda„ no colla spedizione di questo capi„ tolo, *per verbum Placet*, esser „ perpetuati all' istessa clausola, col„ la quale viene totalmente a prov„ vedersi all' interesse della Regia „ Corte; poichè non può per detti „ assensi pervenire il feudo in mano „ della Chiesa, ma solamente farsi „ vendita a persone abili, che non „ è altrimenti necessaria la detta re„ strizione di quindeci anni". *Placet Regiae, et Cath. Majest. dicto Regno concedere, quod per ipsum supplicatur, jubatque in assensibus jam*

1588. Rex Phil. II.

*concessis reduci ad formam antiquam clausulam quindecim annorum, et in concedendis minime limitari tempus.*

Gratia Sue Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XXX.

Inter Capit. et Gratias anni 1589.

Prag 12.13. Gratia, quae concedit, ut in feudis novis concessis pro se, et heredibus ex corpore succedant tam fratres, et sorores eorum, quam filii utriusque sexus, declaratur comprehendere etiam fratres, et sorores uterinas, et eorum filios utriusque sexus.

„ ITem, perchè nelle precedenti grazie è stato per Vostra Maestà conceduto, che ne' feudi nuovi, ancorchè l' investitura dica: *Pro se, et heredibus ex corpore*, possano, e debbano succedere i fratelli e le sorelle, e i loro figliuoli *utriusque sexus*; E sebbene secondo la più vera, e comune opinione de' Dottori nella detta grazia si comprendano *etiam* i fratelli, e le sorelle consanguinei *tantum*, e uterine *tantum*, e i loro figliuoli *utriusque sexus*; siccome ancora per la Costituzione del Regno sta particolarmente disposto; e secondo l' interpretazione della disposizione di quella; nondimeno perchè per l' Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio di Vostra Maestà in alcune cause si è difficultato, che la detta grazia non comprenda i fratelli, e le sorelle uterine; si supplica V. M. che si degni, per far grazia particolare a questa Città, Baronaggio, e Regno, dichiarare, che la mente di V. M. sia stata di comprendere nella detta grazia *etiam* i fratelli, e le sorelle consanguinei *tantum*, e uterine *tantum*, e i loro figliuoli *utriusque sexus* legittimi, e naturali (*sexus, et aetatis praerogativa servata*) non ostante la pretensione predetta dell' Avvocato Fiscale". *Placet Suae Regiae, et Catholicae Majestati.* 1589. Rex Phil. II.

Gratia Sue Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XXXI.

Inter Capitula, et Gratias anni 1591.

Confirmantur assensus praestiti per Proreges, etiam contra formam pr. 4. cap. et omnes alienationes, et concessiones factae ab eisdem pvigore mandati Cathol. Majest. Vide prag. 30. et 33.

„ ITem, si supplica Vostra Maestà, che si degni *ex gratia speciali* confermare tutti gli assensi prestiti per gl' Illustri Vicerè per tutto il tempo passato, infino al dì d'oggi, ancorchè fossero prestiti contra la forma della Regia Prammatica de' nuovi capi; e così anche ratificare tutte le alienazioni, e concessioni fatte da' detti Vicerè in virtù del mandato dato loro da V. M. di qualsivoglia Terra, o Officio, supplendo *ex certa scientia* ogni difetto, e avendo il tenor di quelli specificato espressamente". *Placet Regiae, et Catholicae Majestati.* 1591. Rex Phil. II.

Gratia Sue Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XXXII.

Inter Capitula, et Gratias anni 1593.

Confirmantur omnes assensus praestiti, et alienationes, aut concessiones factae per Proreges hujusque vide prag. 32. et 33.

„ ITem, perchè gl' Illustri Vicerè, *che pro tempore* sono stati in questo Regno hanno prestiti i Regj assensi in nome di V. M. nei contratti di alienazione, e ipoteche di beni feudali; e per le necessità, che sono occorse in servizio di V. M. hanno fatto diverse alienazioni; altre a tutta passata, altre con patto *de retrovendendo*, e ancora han fatto concessioni, e ampliazioni di

„ di-

„ diversi officj, con promettere, o
„ riservare in detti contratti, o con-
„ cessioni la ratificazione di V. M.
„ E perchè a V.M. è notissimo l'av-
„ vertimento, e zelo, con che han
„ sempre detti Illustri Vicerè, e suoi
„ Ministri mirato al servizio di V.
„ M. Supplicano perciò detta Fede-
„ lissima Città, Baronaggio, e Re-
„ gno, che si degni per la decreta-
„ zione del presente Capitolo, *per*
„ *verbum Placet*, *simpliciter*, confer-
„ mare, e ratificare tutti gli assensi
„ prestiti alle alienazioni fatte a tut-
„ ta passata, o con patto *de retro-*
„ *vendendo*, dove però adesso non
„ vi sia lite di Città, Terre, o
„ Castelli, e annue entrate sopra
„ pagamenti Fiscali, Dogane, o
„ Gabelle, e di quali si vogliano
„ altri beni del suo Real Patrimo-
„ nio, cessioni del *jus luendi*, con-
„ cessioni o ampliazioni d' Officj fi-
„ no a questo dì fatte, suppleudo
„ ogni difetto *ex certa scientia*. Il
„ tenor de' quali assensi, alienazioni,
„ cessioni, concessioni, e ampliazioni
„ si abbia per inserto, e special-
„ mente specificato, ed espresso. Tal-
„ chè detti compratori, e cessionarj
„ non possano sopra detti assensi,
„ alienazioni, concessioni, e ampla-
„ zioni aver difficoltà, o travaglio
„ alcuno: il che, sebbene è cosa
„ conveniente al servizio di V. M.
„ acciocchè sieno osservate le pro-
„ messe fatte da' Vicerè in virtù
„ delle procure, che hanno tenu-
„ te dalla M. V. nondimeno si ri-
„ ceverà per segnalato favore, rap-
„ presentando ancora a Vostra Mae-
„ stà, che molte volte negli anni
„ passati, si è degnata concedere la
„ simile grazia. „ *Placet Regiæ ac*
1593. Rex Phil. II. *Catholicæ Majestati.*

**Gratia Suæ Majestatis.**

*sive*

## PRAMMATICA XXX.

Inter Capit. et Privi. Neap. anni 1595.

Confirmantur assensus prorogati per Proregem, cum clausula, dummodo venditor habeat successorem, apposita in alienationibus.

„ ITem, perchè l' Illustre Signor
„ Vicerè, che al presente è in
„ Regno, e ancora gli altri, che
„ *pro tempore* sono stati, hanno in
„ nome di V. M. prestito l' assenso
„ a' contratti di alienazioni, e obbli-
„ gazioni de' beni feudali di partico-
„ lari, e han fatto vendite, e alie-
„ nazioni diverse, tanto con patto
„ *de retrovendendo*, come a tutta pas-
„ sata, di diverse Città, Terre, e
„ altri beni, ed entrate di pagamen-
„ ti Fiscali, Arrendamenti, e altri
„ luoghi di sua Regia Corte, e ri-
„ dotto in burgensatico diverse an-
„ nue entrate, che da' particolari si
„ posseggono in feudo, hanno anco-
„ ra fatto concessioni *ad vitam*, e
„ ampliazioni ad uno erede di diver-
„ si officj, e in tutto hanno pro-
„ messo la ratificazione di V. M. e
„ anche hanno fatto molte altre gra-
„ zie, concessioni, disposizioni, o
„ assensi prestiti; e sebbene essa Fe-
„ delissima Città, Baronaggio, e
„ Regno sia sicurissima, che tutti
„ detti atti sieno validissimi per la
„ potestà amplissima, che V. M.
„ ha dato a simili Ministri, i qua-
„ li han proceduto con ogni circo-
„ spezione, e maturo consiglio; non-
„ dimeno per maggior soddisfazione
„ supplicano V. M. che resti servi-
„ ta confermare tutte e quali si vo-
„ gliano assensi spediti, ancorchè
„ sieno contra la forma della Regia
„ Prammatica di nove capi, come
„ fu servita la Maestà del Re suo

„ Pa-

„ Padre di gloriosa memoria confer-
„ marli nel 1561., e confermare tut-
„ te le vendite, e alienazioni fatte
„ tanto con patto *de retrovendendo*,
„ come a tutta passata, di Città,
„ Terre, e altri beni, e entrate di
„ pagamenti Fiscali, Arrendamenti,
„ e altri corpi di sua Regia Corte,
„ e le riduzioni dell' entrate feudali
„ in burgensatico, e anche le con-
„ cessioni *ad vitam*, e ampliazioni ad
„ uno erede di qualsivoglia officio,
„ e quali si vogliano altri atti fatti
„ da essi in qualsivoglia modo in
„ nome di V. M. che di ciò reste-
„ ranno autorizzati i suoi Ministri;
„ ed essa Città, Baronaggio, e Re-
„ gno lo riceverà a grazia, con uni-
„ versal soddisfazione; come altre
„ volte ha conceduto la M. S. in
„ occasioni simili, e si accenderà
„ più l' animo de' negozianti, e fo-
„ restieri a negoziare in servizio di
„ V. M. nelle occorrenze, che suc-
„ cederanno *in futurum*." *Placet suae Regiae, et Cathol. Majestati confirmare assensus praestitos per Illustr. suum Proregem pro alienationibus, et venditionibus bonorum feudalium habentes clausulam ordinariam, videlicet*: Dummodo venditor habeat successorem in feudo; *verum quoad reliqua, quae petuntur, casibus specifice expressis, ac declaratis, Sua Majestas eis satisfaciendum curabit*.

1595. Rex Phil. II.

## Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA XXXIV.

### Inter Cap. et Privileg. Neap. anni 1595.

Feudatarii omnes valeant tam per vos.

„ ITem questa Fedelissima Città,
„ Baronaggio, e Regno, cono-
„ scendo con quanta facilità gli Sta-
„ ti, e feudi, tanto titolati, quanto
„ non titolati, quadernati, e non
„ quadernati in molto tempo con
„ molte fatiche, e servizj, acquista-
„ ti, in un punto si perdono nelle
„ proprie famiglie acquirenti, succe-
„ dendo in esse le donne, le quali
„ si casano in famiglia aliena; sup-
„ plica la M. V. che si degni abi-
„ litare i presenti Feudatarj, e futu-
„ ri, titolati, e non titolati; *etiam*
„ quelli, che non avessero feudi qua-
„ dernati, che de' loro feudi, e Sta-
„ ti possono *tam in actu inter vivos, quam in actu ultimae voluntatis* di-
„ porre de' detti feudi, e titoli in be-
„ neficio di quel maschio delle loro
„ famiglie, il quale nel tempo della
„ disposizione succederà, non essendoci
„ femmina *in proximiori gradu*, non
„ ostante che ci fossero donne simil-
„ mente *in gradu successibili, et pro-*
„ *ximiori*, alle quali donne possa det-
„ to feudatario sopra detti suoi Sta-
„ ti, e feudi stabilire tanto, quanto
„ gli parrà per sua dote, o essendo
„ maritata per amorevolezza di do-
„ narle, e lasciarle; sopra le quali
„ disposizioni per lo presente Capi-
„ tolo *ex nunc* s' intenda dato il Re-
„ gio assenso, e beneplacito di Vo-
„ stra Maestà, con dichiarare, che
„ con tal disposizione i feudi, e gli
„ Stati predetti restino come feudi,
„ e Stati antichi, ed ereditarj; e
„ rispetto de' quali feudatarj si sup-
„ plica la M. V. che per questo non
„ si proroghi la successione più di
„ quella, che si contiene nelle Costi-
„ tuzioni, Capitoli del Regno, e
„ grazie fatte da V. M. Sarà que-
„ sta grazia a questa Fedelissima
„ sua Città, Baronaggio, e Regno
„ d' infinitissima soddisfazione, al
„ suo Real Patrimonio non apporte-
„ rà danno alcuno: atteso, che co-
„ me

tractus inter vivos, quam per viam ultimae voluntatis disponere de suis feudis hereditariis in beneficium masculorum existentium in gradu successibili, ac si foemina proximior non existeret, non obstante, quod ea existat, quae debeat esse contenta vel dote, vel aliqua liberalitate disponentis.

„ ne succederebbe la femmina, succede il maschio; nè pure si causerà molto danno alle dette femmine, potendo oggi il feudatario gravarle sopra il feudo *usque ad valorem feudi*, e s'eviteranno molte cautele inventate per simile disposizione, quale ha partorito a' suoi fedelissimi sudditi infinite liti, dispendj, aggravj, e intrighi ne' Regj Tribunali." *Placet Suae Regiae, et Catholicae Majestati, quoad feuda hereditaria.*

§ 1.

Revocationi contractuum feudalium ne testificentur vere.

„ Ed ancora vogliamo, e ordiniamo, che le rivocazioni de' contratti feudali, in virtù della Costituzione di questo Regno, quando si faranno dal venditore, etc." *Ex Pragm. 10. de Offic. Judic.*

## PRAMMATICA XXXV.

Extenditur successio feudorum usque ad quartum gradum inclusive, tam virorum, quam foeminarum, et conceditur fundatio fideicommissi, sive majoratus in feudis intra quartum gradum tantum, ut supra.

Illustribus, Spectabilibus, et Magnificis Viris hujus Regni Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus deputatis, S. R. C. Praesidentibus, et Rationalibus Regiae Camerae Summariae, Regenti, et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Scribae Portionum, Thesaurario Generali, seu id officium regenti, Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus, ceterisque demum universis, et singulis Officialibus, et subditis Regiis, majoribus, et minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, et potestate fungentibus, tam praesentibus, quam futuris, ad quos, seu quem spectabit, praesentes pervenerint, et fuerint quomodolibet praesentatae, Regis fidelibus dilectis gratiam Regiam, et bonam voluntatem. Noverint, qualiter fuit nobis praesentatum infrascriptum Regium originale Privilegium S. M. tenoris sequentis, *videlicet*.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX Castellae, et Aragonum, Legionis utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Mayoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algeziraе, Gibaltaris, insularum Canariae, necnon Indiarum Orientalium, et Occidentalium, insularum, ac Terrae firmae Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, et Neopatriae, Comes Absburgii, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rossilionis, et Ceritaniae, Marchio Oristani, et Goceani. Universis, et singulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris. Cum una ex praecipuis virtutibus, quae Principum animos illustrat, ac subditos sibi conciliat, sit erga universos exercere munificentiam; longe tamen tunc fulget, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis, et belli eventu viribus, et posse nunquam Regibus suis operam fidelissimam, valde gratam, navare desiterunt; Cum igitur Universitas, et Nobiles Viri, Principes, Duces, Marchiones, Comites, et Barones Magnificae, et Fidelissimae Civitatis, et Regni nostri Neap. Nobis humiliter supplicaverint, ut habita ratione meritorum, et obsequiorum suorum, ubique temporum, et locorum nobis strenue, et fideliter exhibitorum, et praesertim in seditionibus ipsius Fidelissimae Civitatis, et Regni nostri Neapolis, nonnulla nostrae Regiae munificentiae signa, horum testimonio, et cunctorum ornamenta ostendere

dere dignaremur, exhibito nobis super iode supplici libello tenoris hujusmodi, videlicet: Senor. La Cridad de Napoles, y Baronaje de aquel Reyno, dizen, que quando ambiaron à los Reales pies de V. M. el General Luis Poderico, à representar la singular fineza, con que la Nobleza avia mostrado su incomparable amor, y fidelidad à la Real Corona de V. M. en los tumultos: y juntamente suplicar a V.M. algunas mercedes, que testificassen su Real gratificacion, se serviò V. M. de hazerles algunas, entre las quales es una la ampliacion, y extencion de la succession en los feudos hasta el quarto grado inclusive, siendo varones discendientes del primero Adquirente. Y la otra, que cada Feudatario pueda fundar Mayorazgo en sus feudos: el sumario de las quales mercedes aviendose embiado à las Reazas, se concluyo por ellas se diessen à V. M. humildes gracias y juntamente se supplicasse à V. M. se sirviesse de mandar se le diesse el despacho de las dichas mercedes, y que en quanto à la primera se comprehendiessen tambien en ella las hembras discendientes del Varones, ò de hembras, y los Varones descendientes de hembras, ò de Varones, que se hallassen en el dicho quarto grado, estando siempre ciertos los supplicantes dela Real benignidad, con que V. M. les ha de hazer en todos tiempos las mercedes muy cumplidas, y con la interpretacion mas favorable como particularmente lo esperan de la Real Grandeza de V. M. en este caso, que toca à la conservacion delas Casas, y Familias, que en todas ocasiones, como por lo passado, han de gastar vidas, y haziendas en su Real servicio, en esta misma conformidad acuden de nueva à los Reales pies de V. M. y con todo rendimiento suplican à V. M. se sierva de mandar se dè el despacho delas dichas mercedes en toda forma, y que en quanto à la dicha ampliacion del grado se declare, y especifique, que se entienda concedida hasta el quarto grado inclusive, comprehendiendo assi à los Varones descendientes de hembras, ò de Varones, como a las hembras descendientes de Varones, ò de hembras, que se hallassen en el dicho quarto grado, habilitando las a dicha succession indistintamente, de manera, que todo aquello, que acèrca dela succession de los feudos se guardava en el tercedo grado, se aya de guardar en beneficio delos comprehendidos en quarto, assi Varones, como hembras: derogando en esta forma à qualquiera Pramatica, Constitucion, ò otra qualquiera ley Real, ò municipalen el Reyno, que incluye el dicho quarto grado, que con esto conseguiran el efecto de la Real intencion de V. M. que ha sido ampliar la succession de los feudos hasta el dicho quarto grado inclusive, y en beneficio de Varones, y hembras descendientes, assi de Varones, como de hembra, que demas de ser interpretacion de la Real merced de V. M. la recibiran por nueva de su Real Grandeza, etc. Nos vero prae oculis habentes praestantissima, et inconcussam fidem, ac promptiorem praedictorum Nobilium Virorum Fidelissimae Civitatis, et Regni nostri Neapolis erga nos animi affectum, utque tantorum obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsos demonstremus, prout in dies id facere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, et expediri jussimus. Tenore igitur praesentium ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra, deliberate, et consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Consilii Supremi accedente deliberatione, *Praefatis Nobilibus Viris Fidelissimae Civitatis, et Regni nostri Neapolis*

*concedimus ampliationem, et extenſionem praedictam in ſucceſſionibus feudorum eodemmet modo, et forma in praeinſerto ſupplici libello contentis, ac prout ab ipſis est ſupplicatum; Ita quod omne id, quod circa ſucceſſionem feudorum, obſervabatur uſque ad tertium gradum obſervetur, et obſervari debeat in beneficium comprehenſorum in quarto gradu, tam virorum, quam foeminarum; derogantes, prout praeſentium ſerie derogamus, cuique Pragmaticae, Conſtitutioni, aut alteri legi Regali, ſeu municipali praedicti noſtri citerioris Siciliae Regni, quae excludat ampliationem praefatam. Ac inſuper concedimus praedictis viris Nobilibus, quod quilibet eorum poſſit fundare Majoratus in ſuis feudis, infra terminos tamen ſucceſſionis permiſſae, ut ſupra, ita ut reſtitutionis, ſeu Fideicommiſſi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis, nobis, et noſtrae Regiae Curiae competentis, non procedat. Decernentes, et volentes, ut deinceps praeſentes gratiae noſtrae ab omnibus perpetuo obſervantur, et obſervari debeant. Illuſtribus propterea, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Conſiliariis, et fidelibus noſtris Proregi, Locumtenenti, et Capitaneo Generali, noſtro Magno Camerario, Prothonotario, Magiſtro Juſtitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro noſtro Conſilio Caſtri Capuani, Praeſidentibus, et Rationalibus Camerae noſtrae Summariae, Regenti, et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Scribae Portionum, Theſaurario noſtro Generali, ſeu id officium Regenti, Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiſcalibus, ceteriſque demum univerſis, et ſingulis Officialibus, et ſubditis noſtris, majoribus, et minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, et auctoritate, et poteſtate fungentibus, tam praeſentibus, quam futuris, in eodem Regno conſtitutis, et conſtituendis: Dicimus, praecipimus, et jubemus, quatenus forma praeſentium, et praeinſertarum petitionum, et gratiarum per eas, et earum quemlibet diligenter inſpecta, eas omnia, et ſingula, prout ad unumquemque ipſorum ſpectat reſpective, teneant firmiter, et obſervent, tenerique, et inviolabiliter obſervari faciant, per quos deceat, juxta earum ſeriem, continentiam, et tenorem, omni dubio, difficultate, et impedimento ceſſantibus, ita ut praedicti viri Nobiles, Principes, Duces, Marchiones, Comites, et Barones praedictae Fideliſſimae Civitatis, et Regni noſtri Neapolis, hujuſmodi gratiis, per nos conceſſis libere fruantur, et gaudeant, et non contra faciant, fierique permittant ratione aliqua, ſive cauſa; quatenus Officiales, et ſubditi noſtri praedicti gratiam noſtram caram habent, ac praeter iram, et indignationis noſtrae incurſum, poenam ducatorum mille, noſtris inferendorum AErariis, cupiunt evitare. In cujus rei teſtimonium, praeſentes fieri jussimus noſtro magno negotiorum praefati citerioris Siciliae Regni ſigillo pendenti munitas. Datum in domo noſtra del Buen Retiro die 23. Menſis Julii 1655. Regnorum autem noſtrorum anno trigeſimo quinto.*

YO EL REY. *Vidit Marchio de Velada Protonotar. et Magn. Camerar. Vidit Sobremente Reg. Vidit Comes de Mora Conſiliarius. Vidit Anzalone Reg. Vidit Cantonus Reg. Vidit Trelles Reg. Vidit Oca Reg. Dominus Rex mandavit mihi D. Inuico Lopez de Zarate. Solvit ducatos quadraginta octo. Zarate pro Taxatore. In privilegiorum Neap. 31. fol. 348.*

Yo el Rey Rex Phil. IV.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte Spectabilium Electorum hujus Fidelissimae Civitatis, quatenus de dicto praeinserto Regio Privilegio Regias exequutoriales literas sibi expediri facere benigniter dignaremur,

Literae executoriales super praeinserto Regio privilegio.

remur, nosque volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore praesentium: *Praecipimus, et mandamus omnibus supraditis, et eorum cuilibet in solidum, quatenus attentis per eos, forma, ac tenore dicti praeinserti Privilegii, illam, et illum praeditis Spectabilibus Electis, et praeditis Viris Nobilibus, Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, et Baronibus Praedictae Fidelissimae Civitatis, et Regni ad unguem, et inviolabiliter observent, et exequantur, ac exequi, et observari faciant, per quos decet, juxta illius seriem, continentiam, et tenorem, et contrarium non faciant, pro quanto gratiam praefatae Majestatis caram habent, poenamque, in dicto praeinserto Regio Privilegio praeappositam, cupiunt evitare.* In quorum fidem hoc praesens Privilegium fieri fecimus magno praefatae Majestatis sigillo pendenti munitum. *Datum Neap. in Regio Palatio die 6. Octobris 1655. El Conde de Castrillo. Vidit Garcia Reg. Vidit Soto Regens. Vidit Burgos Reg. Vidit Martinez Reg. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi donato Coppola Secret. In officiorum S. M. 23. fol. 23. Joseph Barrili Regius a mandatis Scriba.*

Die 6. Octob. 1655. El Conde de Castrillo.

que deuen los feudatarios: quando en la regalidad, le possession, y conveniencia de dichos feudos non es suia, sino de la persona que dió el dinero para la compra respetto, de que con andelazion à ella, ò en el mismo tiempo suelen estipular entresi instrumento, que gliaman de recognicion, en virtud del qual el que le dió el dinero goza de la tenuta, y fructos del feudo, quedando hypotecado, y afecto à toda la cantidad del precio, siempre que interviene mi regio assenso, y consequentemente se inutiliza la devolucion acaeuadas las lineas successibiles, se deuvolve à mi Regia Corte cargado de un credido, que consume su justo valor, que dandose con la tenuta, y siendo esto en perjuycio de mi regal servigio, y conveniendo à tassarlo para adelante, hà parecido ordenares, como hago peruengays à esse mi Consego Collateral non conceda assensos sopra los mencionados instromentos de recognicion, dando al mismo tiempo à mi Consego de Santa Clara, y Tribunal de la Regia Camera las ordenes convenientes para la obsarvancia de essa mi Regal deliberacion, en la forma que queda espressada, teniendose muy presente en los casos qde se offrezcan para que non se controvenga à ellas en manera alguna, que assi es mi voluntad, y que ad mismo fin se note en las partes, que fuere necessario, havisandose de su esequcion. *De Madrid à 5. Octubre 1694.*

Die 5. Oct. 1694.

## PRAMMATICA XXXVI.

CAROLO VI. Sicil. Rege, Hispan. II. Per praesentes regales litteras expresse prohibitum fieri contractus emptionis feudorum sub nomine alterius, praevio instrumento recognitionis, et Regio Collaterali Consilio sublata facultate assentiendi super eodem.

*Ill. Conde de Santistevan*; Havien-dose considerado lo que suole estilarse en la compra de algunos feudos, ò devueltos à mi Regia Corte, ò de particulares en este Reyno, que con la facultà congedida en las investituras, disponen de ellos, ò que se vendon all'hasta del S. C. y de supponerse algunas personas, que comprandolas paraii se regula dyesde ellas, y en sus lineas la succession feudal haciendo el ligio homegio, y respondiendo con todos los servicios,

## PRAMMATICA XXXVII.

CAROLO VII. Rege, Austriae Duce III. Iubentur assensum expedire tempore dotis Andegavensi de dote certo tempore ad im-

ESsendosi compiaciuta Sua Maestà, che Dio guardi, ordinarci l'esecuzione dell'infrascritte Regali Lettere spedite in Barcellona in data dei 27. d'Aprile del corrente anno del tenor seguente vs. El Rey. Muy Re-

petrandum novam assensum absque praejudicio prioris hypothecae.

Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani mi muy charo, y muy amado Amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugartheniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Haviendose interpuesto durante la Intrusion del Duque de Anjou en esse Reyno muchos Assensos sobre infinitos contractos de Feudos celebrados entre partes, o sea por via de compra, donacion, y otros semejantes titulos importantes de translacion de Dominio, ò seo por Hipotecas, contratadas sobre dichos Feudos, los quales Assensos han sido por las Partes registrados en los libros de la Real Cancilleria, y en los de la Regia Camara, y en execucion de ellos por lo que toca à los de translacion de Dominio se hà procedido despues à otros actos assi por los Possedores de dichos Feudos prestando el Pleyto homenage, como por parte de los Vasallos haciendo à sus Barones el Juramento de Seguridad; y por quanto toca à las Hipotecas se han gravado los Feudos, que no estavan en Comercion sin la licencia, y aprobacion del Senor Directo; Y por que todos los referidos Assensos concedidos como queda expressado, ò por el Duque de Anjou; ò por Ministros en nombresuyo desde el dia de la Intrusion hasta el, en que con el arribo de las Armas de mi Augustissima Casa se logro la feliz recuperacion de esse Reyno, y todos los actos hechos, en execucion de los mismos Assensos, son nulos *ipso jure*, como procedidos *ex falsa causa*, pues deviendose interpones estos actos por el verdadero Principe, como verdadero Principe, quando los interpone un Usurpador contienen evidente nulidad; Y haviendose despues restituido esse Reyno à mi legitimo Dominio, la causa se ha reducido a nò causa, y vienen à ser nulos todos los Assensos; Y porque quedando las cosas en estos terminos serian nulos infinitos contratos por la nulidad de los Assensos; y essos mis fidelisimos Vasallos quedarian inciertos del Dominio de sus Possessiones; y al contrario el querer usar por rigor de ley de este mi incontrastable derecho de anular todos los dichos Assensos seria suscitar una confusion de Pleytos, lo qual es muy contrario à mi Real Animo, que solo tiene por principal objecto la conveniencia, y mayor alivio de mis fidelisimos Vasallos, queriendo asegurarlos en el Dominio de sus Possesiones, y librar esse Reyno de la infinidad de Pleytos, que podrian orginarse entre sus naturales; He resuelto seguir el Exemplo de mis Glorioso Predecessores, y particularmente del Rey Phelipe Segundo, el qual haviendo hallado muchos Assensos nulamente interpuestos por defecto de potestad, se servio confirmarlos con ley general por las Pragmaticas 40. 41. y 29. *de Feudis*; Però considerando, que en el caso presente siendo nulos los Assensos por defecto de Jurisdicion, y de Authoridad, no son capaces, de confirmarse por disposicion de razon, y que por mayor cautela de mis fidelisimos Vasallos es necessario concederles nuevo Assenso pro gracia especial; Por tanto he determinado por punto general declarar, como declaro, nulos por rigor de Justicias los mencionados Assensos, y concederlos por nuevos Instrumentos à todos los que acudiran à pedirlos, con la advertencia de que por lo que mira à los Assensos concedidos por el Colateral avan las partes de recurrir a aquel Consejo dentro de tres meses, que se han de contar desde el dia de la publicacion de este Despacho; y el nue-

vo Assenso, que por el se hà de conceder quiero que produzca los mismos efectos, como si dimanase immediatamente de mi sin que resulte a las partes perjudicio alguno en quanto à sus anterioridades, potioridades, y otros Privilegios, y por lo que mira a los derechos ordeno, que haviendolos pagado una vez en el Collateral sean francos de ellos; cuya puntual observancia encargo con el mayor aprieto al Colateral, esperando de su zelo, que no permitira en ella la menor extorsion; Y en quanto, a los Assenso, que havran de expedirse en esta Real Corte declaro; que devan recurrir a qui las partes a sacarlos dentro del termino de seis meses, que han de correr desde el dia de la publicacion de este Despacho; Declarando assi mismo (como declarando ser mi real animo, (como queda exspresado) que esta mi real orden, y disposicion se entienda solamente en lo que mira a los Feudos, y materias Feudales en que mi Regio Fisco no tubiese interes formado, y presentaneo; Que assi procede de mi real, y determinada voluntad; Y sea Muy Reverendo in Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amigo. Nuestro Senor en vuestra continua guarda. *De Barcelona 27. de April de* 1710. Yo EL REY. *D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz.* E volendo noi come dovemo dar pronta esecuzione à dette preinserte regali Lettere, et à quanto in esse si contiene, habbiamo fatto il presente banno, col quale dicemo, et ordiniamo à tutte, e qualsivogliano Persone, che stante da S. M. sono stati dichiarati nulli tutti, e qualsivogliano Assensi spediti in materia de' Feudi in detto tempo, con permissione però à ciascuno di poterli procurare di nuovo frà li tempi stabiliti in dette preinserte regali Lettere, debbiano con effetto procurarsi di nuovo detti Regii Assensi frà il detto tempo stabilito dalla Maestà Sua, senza pagamento di deritto alcuno; altrimente quelli restino nulli, servata la forma di detti regali ordini: et affinche venghi à notitia di tutti, volemo che il presente banno si publichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fidelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno. *Datum Neap. die 25. mensis Junii* 1710. *El Cardenal Grimani. Vidit Gascon Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Argento Reg. Vidit Biscardus Reg. Vidit Rosa Reg. D. Franciscus Ardia Secr. Mastellonus. In Banno rum primo fol.* 17. *Imparatus*. Banno, ut supra. Pubblicato a dì 27. Giugno 1710.

Die 25. Junii 1710. El Cardenal. Grimani.

## PRAMMATICA XXXVIII.

AVendo S. C., e C. M. (che Dio guardi) riconosciuto, esser nulli tutti gli Assensi, così sopra i contratti di vendite, donazioni, et altri importantino traslazione di Dominio de' Feudi, come sopra l'ipoteche de' medesimi, conceduti durante il tempo dell' intrusione del Sign. Duca d' Angiò, dall' istesso Sig. Duca, come da' Ministri in suo nome; e considerato, che da detta nullità potean nascere molte liti, e controversie fra i contraenti, e desiderando ovviarle si degnò con suo Real' Dispaccio dato in Barcellona, sotto i 27. Aprile 1710. dichiarare di volerli conceder di nuovo a tutti coloro, che l' havessero domandati, concedendo il tempo di tre mesi a quelli, che si havessero a concedere da questo Regio Collaterale, e sei a quelli, che si dovessero spedire dalla Corte, decorrendo detti termini dal gior-

Bolem Rege, & Duce. Interpretatio pragmaticae praecedentis.

giorno della publicazione di detto Real Dispaccio. Ed essendo seguite dette publicazioni a' 27. Giugno del medemo anno 1710. con il Banno emanato dall' olim Cardinal Grimani all' ora Vice-Re, e Regio Collaterale, si ritrovano già da lungo tempo e decorsi, e spirati detti rispettivi termini di sei, e tre mesi. Per lo che sono stati alcuni obligati ricorrere alla sudetta Ces., e C. M., et a Noi per ottener licenze, da poter far spedire detti Assensi, non ostante il lasso del tempo sudetto. E. consideratosi dalla prefata Maestà, che possano esservi altri, che avendo trascurata detta nuova spedizione di Assensi, habbiano a soggiacere alla di loro nullità, et all' inconvenienti, e danni, che da quella derivano. E desiderando rimediare a tutto quello, che sia per apportar travagli, danni, o imbarazzi a' suoi Fedeliss. Vassalli, si è degnata con nuovo suo Imperiale, e Real Dispaccio dato in Vienna, sotto li 20. del passato mese di Marzo prorogare per sua speciale, et imperial grazia i sud. termini già decorsi, concedendo altri mesi quattro, per gli Assensi, che si dovranno spedire alla Corte, e due a quelli, che si havessero a spedire in questo Collaterale, decorrendi detti respettivi mesi quattro, e due, dal giorno della publicazione di detto Imperiale, e Reale Ordine; che perciò in esecuzione di esso ci è parso col voto, e parere del Reg. Coll. Cons. presso di noi assistente fare il presente Banno, col quale vi diciamo, et ordiniamo, che tutti coloro, che havranno a rinovare gli Assensi spediti in tempo della riferita intrusione, debbano fra i suddetti termini di mesi quattro, e due, respettive, procurarli dalla Imperial Corte di Vienna, o da Noi per questo Coll. Cons., computandi detti mesi quattro, e due dal giorno della pubblicazione del presente Banno, altrimente quelli elassi restino detti Assensi nulli, invalidi, e di nessuno vigore, servata la forma di detti precalendati ordini. Ed acciò che venghi a notizia di tutti, ordinamo, e comandiamo, che si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissa Città, suoi Borghi, e Casali, e per tutte le Città, Terre, e luoghi del presente Regno, e con la debita relazione ritorni da Noi. *Datum Neap. die* 14. *mensis Aprilis* 1714. *El Principe de Tiano Conde de Daun. Vidit Gascon Reg. Vidit Miro Reg. Vidit C. Vilca. Reg. Vidit Gaetan Reg. Vidit Mazzaccara Reg. D. Franciscus Ardia. Sec. Mastellonus. In Bannorum* 1. *fol.* ..... *Imperatus.* Publicato a dì 17. di Aprile 1714.

Die 14. April. 1714. El Principe de Tiano Conde de Daun.

*Istruzioni per gli feudi rustici.*

L' Affittatore, o l' Agente, Fattore, o altro Soprintendente alla cultura del feudo rustico, dovrà soddisfare alle mire dell' Augusto Sovrano, che per lo miglioramento dell' agricoltura ne' suoi dominj si è degnato di ricercare le notizie individuate de' territorj, componenti i suoi stati, e formando in essi parte considerevole li feudi rustici, ordina colle presenti istruzioni, che si debba dagli proprietarj, o da chi sostiene le loro veci, affittatori, o agenti, soddisfare nel modo, che siegue nella mappa, che si rimette.

In fronte sarà indicato il nome del feudo, la provincia, e 'l proprietario: indi nelle contrade saranno disegnate le varie denominazioni, che conterrà la sua estensione. Nella seconda colonna dove si dice *Qualità*, sarà indicato, se piano, collina, o mon-

montagna, successivamente ad ogni contrada sarà rispettivamente indicata la qualità di terreno, che vi si contiene, e la coltivazione, o piantazione, che vi sia, colle somme in piedi del totale nelle rispettive colonne, corrispondenti alle diverse condizioni di terreni, siccome presenta la mappa medesima.

Con relazione accompagnerà la detta mappa, dinotando in primo la confinazione esatta del feudo, e se vi sia parte litigiosa con popolazione, o altri feudi confinanti, e se porzione di detto feudo appartenga, o in parte, o tutto alla Dogana di Foggia, essendo delle portate, o porzioni di esso riserbato a pascolo di locari per la stagione d' inverno; locchè si deve semplicemente indicare. Se vi siano sorgenti, o fiumi, che lo traversino, e se diano moto a molini, o ad altre machine ad acqua.

Dirsi di poi la qualità dell' aere, e 'l clima, e se la coltura potrebbe essere suscettibile di miglioramento, e quale ne sia l' ostacolo. Indicare il numero in circa degli animali domiti, ed indomiti, che vi si sostengano, e per qual tempo dell' anno, e le qualità de' generi, che vi si coltivino, e la massima quantità nell' abbondanza, e la minore nella sterilità, che vi produce. Saranno tenuti gli Affittatori, o proprietarj, o chi sostiene le loro veci pagare alla persona, che sarà mandata dall' Università vicinore per recare la mappa, carlini tre, se sia nel territorio, carlini cinque, se sia fuori del territorio, con dover fare ricevuta della detta mappa, e con doverla essi rimettere adempita colla relazione all' amministratore del luogo, da cui l' abbia ricevuta fra lo spazio di tre mesi.

La mappa, come la relazione debbono essere sottoscritte dalla persona, che l' avrà distesa.

## PRAMMATICA XXXIX.

### Ex gratiis concessis anno 1720. Capite I.

CARLO VI. Imp. et Rege. Fiscus rem feudatecam recipere nequeat, nisi per mortem feudatarii, vel officialis sine successore legitimo.

ITem, perchè nel Cap. del Regno di Napoli *ex praesumptuosae*, sta espressamente stabilita pratica da doversi tenere dalla Regia Camera nel caso di morte del Feudatario senza legittimo successore, che venga *claro, et aperto jure*; Qual pratica si stese anche a' Possessori d' officj, ed altre Regalie soggette a devoluzioni, per mancanza di legittimo successore, che venga *claro, et aperto jure*, ed in detto Capitolo fu stabilito colla seguente limitazione. *Si equidem, ut dicta lite pendente rem ipsam Fiscus idem donare nequeat, aut alio quocumque transferre titulo, vel aliter Statum possessionis ipsius quomodolibet innovare.* Con tutto ciò si è veduto qualche volta introdotta, pendente la lite tra l' Agnato, ed il Fisco su la devoluzione essersi proceduto a pignorare la cosa, di cui si litighi, se sia, o no devoluta, trasferendo il Regio Fisco al Pignoratario, alle volte tutte le sue ragioni Fiscali, ed alle volte quel solo comodo della possessione, *sequestri nomine*; presa da esso Regio Fisco in virtù della legge di detto Capitolo, donde l' esperienza ha mostrato essere cagionati effetti pregiudizialissimi alla giustizia, ed alla ragione delle parti: Perciò si supplica degnarsi ordinare, che inviolabilmente si osservi la legge del Capitolo, proibendo espressamente di bel nuovo, *quatenus* fosse di bisogno, in virtù della presente grazia speciale, pendente la lite della devoluzione,

ne,

ne, o incorporazione, qualunque specie di pignorazione, o ipotecazione, ed il trasferimento in quel tempo di qualsivoglia ragione Fiscale, anche del solo comodo della possessione, *sequestri nomine*, a beneficio di qualunque persona. *Placet Sacrae Caesareae, et Catholicae Majestati, Fiscum vindicare intendentem bona, sive Jura Feudalia, vel Regalia, tanquam devoluta ob mortem Feudatariorum, aut possessorum absque successoribus legitimis, qui claro, et aperto Jure veniant, et sequestro vigore Capituli ex praesumptuosae, supposito ante lapsum anni, non posse in alios quomodolibet transferri, nec eorundem tenutam aliis contra dicti Capituli formam assignari, sed quocumque abusu sublato, ipsius Capituli dispositionem in omnibus servari.*

## PRAMMATICA XL.

### Ex gratiis concessis anno 1720. Capite II.

Eiusdem Imp. et Regis. Aula Cedularii abrogatur.

ITem si supplica, che ne' passati tempi fu eretta nel Tribunale della Regia Camera un'altra Ruota chiamata del Cedolario, per emendare gli errori fatti in danno del Regal Patrimonio, e per reintegrare alla Regia Corte tutto quello le fosse stato occupato, o meno tassato, o meno pagato per Adoe, Relevj, ed ogni altra cosa, e con questo pretesto i possessori de' feudi, officj, ed altre regalie sono stati, e sono di continuo molestati ad istanza del Regio Fisco, non ostante anche la possessione centenaria, che allegassero; anche nè pure sono stati sicuri colla possessione immemorabile per causa che si fosse prodotta, o costasse il titolo vizioso: Perciò si supplica degnarsi abolire detta Ruota del Cedolario, ed ordinare di più, che i possessori presenti di detti feudi, officj, e regalie, ed ogni altra specie de' beni, ragioni, ed azioni, ove il Fisco possa aver pretensione, ragione, ed azione veruna, da oggi in avanti non sieno molestati dal detto Regio Fisco per qualunque delle cause spettanti, e solite conoscersi da detta Ruota del Cedolario, o sia di nuova tassa d' Adoa, così decorsa, come decorrenda, e de' relevj non pagati, o di mancanza di titolo, o di devoluzione, occupazione, usurpazione, o altra qualsivoglia causa, ma giovi loro bastantemente lo stato della sola possessione, o quasi, nella quale di presente si ritrovano godere, o possedere, o di avere goduto, o posseduto essi, e i predecessori, da chi essi abbiano causa, per lo spazio di anni dieci in avanti, che si promovesse in giudizio la pretensione Fiscale; e che la presente causa comprenda anche le cause pendenti, e decise anche *per sententiam*, che non si sono realmente osservate, esatte, ed incorporate a beneficio del Regio Fisco, e tutto ciò anche per ogni risulta formata, o che si potesse mai formare, per dette, e quali si vogliano altre cause; tanto maggiormente, che spesse volte restano i possessori privi della loro difesa per le scritture disperse, e bruciate in varie occasioni, ed ultimamente nel 1701.; che da oggi in avanti tutte le cause, che sarebbero appartenute alla detta Ruota piccola della Regal Camera, *et juris ordine servato*, con restare stabilito, che contra il Fisco la possessione di 30. anni da decorrere dal giorno, che dal Regio Fisco gli si è acquistata la ragione di qualsisia specie di crediti, beni burgensatici, e feudali, Regalie, officj, e giurisdizioni, ragioni, ed azioni, giovi a' possessori, ed abbia forza di titolo

titolo, concessione, sentenza, e privilegio, di sorta che provata la possessione suddetta di trenta anni continui, niuno possessore possa venire inquietato, o molestato, *nec de jure, nec de facto* ad istanza del Regio Fisco, nè in petitorio, nè per qualunque ragione, azione, pretensione, ancorchè chiara, ed indubitata; e sebbene la possessione fosse *praeter, ultra, vel contra titulum*, o il titolo mànifestamente vizioso, o avesse espressa, o notoria resistenza di legge: e di più, che non possa il Regio Fisco dopo trenta anni dal giorno, che si è acquistata la ragione, movergli lite, o controversia veruna contra qualsisia Possessore de' Feudi, officj, regalie, ed altre cose simili per niuna causa. *Placet Sacrae Caesareae, et Catholicae Majestati, causas inter Regium Fiscum, et privatos, sublata Aula, quae dicitur Cedularii, tractari in Aula Magna Regiae Camerae, et possessionem, sive immemorabilem, sive centenariam procedere contra Fiscum, et tutos reddere possessores bonorum, et jurium feudalium, vel regalium a quacumque molestia Regii Fisci, etiam si constaret de titulo vitioso infecto, vel invalido, dummodo tamen titulus praedictus non sit exhibitus ab eisdem possessoribus.*

## PRAMMATICA XLI.

### Ex gratiis concessis anno 1720. Cap. III.

Eiusdem Imp. et Regis. Extenditur collateralium successio in feudum per totum quartum gradum inclusive, usque ad quintum.

ITem, perchè la gloriosa memoria del Re Filippo IV. per rimunerazione de' servigj de'Baroni, mediante la persona del General Luigi Poderico, concedè grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dell' ampliazione di un grado nella successione de' Feudi, così antichi, come nuovi, con queste parole. *Pido a Su Magestad, que la succession de los Feudos assi nuevos, come antiguos, Titulados, y no Titulados, s'extienda, y propague, no solo a las personas contenidas en el tercero, y quarto grado, por derecho civil. Sua Majestas attentis obsequiis, et meritis per ipsam Civitatem Fidelissimam, et tam Fideles subditos exhibitis, et praesertim in occasionibus tumultuum, ipsi concessit amplationem, et extensionem hujus gradus successionis feudorum, ita ut sicuti ipsa habebat per totum tertium gradum cum extensione usque ad quartum, respectu Baronum descendentium ab acquirente feudum, teneant in posterum successorem per totum quartum gradum inclusive, cum extensione usque ad quintum, cum qualitatibus, et forma, prout in praesentiarum fruuntur quarto gradu*, come dal Privilegio spedito in Madrid a' 30. Dicembre 1666. ed esecutoriato per lo Regio Collaterale Consiglio di questo Regno con Privilegio *in forma Regiae Cancellariae*, in data de' 22. di Marzo 1668. *Registrato in Priv. etc. fol.* 149. Questa grazia ha patito anche controversia col Regio Fisco, sul pretesto, che non fosse inserita nel volume delle Prammatiche, e de' Capitoli; che fosse stata esecutoriata dopo l'anno prefisso nella detta Prammatica, del che pende relazione da farsi alla Corte di V. M. dal Regio Collaterale, intesa la Camera: Ed essendo chiara la detta grazia, e molto frivola l'opposizione del Fisco, mentre le grazie anche generali, che si concedono per via di Privilegio a Città, e Regni, non hanno bisogno di quella pubblicazione, ch' è necessaria per le promulgazioni delle leggi; ed alle Città, che godono il Privilegio de' minori, non è corso il tempo dell' anno, o pure per via di re-

restituzione *in integrum adversus elapsum annum*, potè ottenere, conforme ottenne dal Regio Collaterale l' esecuzione di detta grazia; ed anche si controverte, se la detta grazia comprenda l' estensione del grado nella successione de' feudi nuovi, col pretesto di quelle parole, *ita ut*, *etc.* restringano la grazia solamente all' ampliazione della successione de' feudi antichi a beneficio de' discendenti da' primi acquirenti, quando manifestamente apparisce, che le dette parole sieno *exemplificative*, e non *restrictive*. Supplicasi perciò V. M. quello ch' è indubitata giustizia, concederlo per grazia, che si osservi la detta grazia dell' ampliazione di un grado così nella successione de' feudi antichi, ne' quali si supplica, conforme si spera certamente, si degni abilitare tutto il quinto grado alla successione di detti feudi antichi a beneficio così de' maschi, come delle femmine, e discendenti da femmine, che si troveranno in detto quinto grado di linea Collaterale, anche ascendente, discendenti però dal primo acquirente del feudo, come anche abilitare tutto il terzo grado nella successione de' feudi nuovi, non ostante la clausola apposta nelle concessioni, assensi, o investiture *pro se, et heredibus ex corpore* in beneficio di tutte le persone del primo, secondo, e terzo grado, ancorchè non sieno congiunti al defunto feudatario di quella parte, donde il feudo è pervenuto. *Placet Sacrae Caesareae, et Catholicae Majestati successionem feudalem, non nisi ex nunc in posterum extendi usque ad quintum gradum inclusive, cum qualitatibus tamen, clausulis, et forma expressis in gratia concesso per Serenissimum Regem Philippum IV., dum esset apud eum Legatus Aloysius Pederico, et a Fisco variis ex causis, et capitibus semper oppugnata, et juxta illius seriem, continentiam, et tenorem, et non aliter, nec alio modo.*

Et ad quintum gradum expresse. vide infra pragmaticam 43.

## PRAMMATICA XLII.

### Ex gratiis concessis anno 1720. Cap. IV.

Eiusdem Imp. et Reg. Conceditur in feudis, proximiori foemina remota, remotiorem masculum infra successionis gradus receptos, et in gradu successibili heredem instituere.

ITem, perchè per grazia conceduta a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dal Re Filippo II. hanno facoltà i feudatarj, che tengono per immediato successore femmine, disponere così per atti tra vivi, come dell' ultima volontà, de' feudi in beneficio di quel maschio della famiglia, che immediatamente succederebbe, se non vi fossero le dette femmine, con lasciare alle medesime femmine escluse la dote, che parrà a' disponenti: e poi per grazia del Re Filippo IV. di gloriosa memoria fu conceduto, che i detti feudatarj potessero fare, ed ordinare fedecommessi, e majorascati ne' detti feudi fino al quarto grado, allora solamente abilitato alla successione de' feudi; si è difficultato ne' Trihunali, se le dette grazie comprendono l' esclusione così della femmina di linea discendente, come del maschio discendente dalla femmina, e se si potrà alterare l' ordine della successione feudale, quando le dette gazie parlano de' feudi con la qualità ereditaria, e non deggiono ricevere queste limitazioni, mentre i detti feudi con la qualità ereditaria si possono con l' assenso Regio alienare, e disporre in estranei, ed il legittimo successore non può impedirlo, nè vi è altro ostacolo, se non che della legge comune, per la quale si dee solo la legittima a' successori, che sono di linea discendente. Perciò si supplica a toglie-

gliere tutte lo dette, ed altre controversie, con dichiarare, e concedere espressamente, che si possa anche per via di sostituzione diretta, o fedecommissaria, pura, o condizionale, disponere de' feudi antichi, o nuovi, anche titolati, e di gran momento, con esclusione, non solo della femmina immediata, o del maschio discendente dalla femmina, anche se questa si fosse maritata nella famiglia, che sarebbe immediata successore, ma anche perpetue delle femmine, e loro discendenti, con doversi intendere sempre l'esclusione suddetta, *praeter quam ad commodum Fisci*, in beneficio del maschio agnato remoziore, all'elezione del disponente, anche in grado non successibile; Quando però vi è la femmina, o altro in grado successibile, con lasciare alle femmine, o al successore di linea discendente la legittima nel prezzo, o i beni burgensatici per la concorrente quantità della legittima, che gli spetterebbe ne' beni feudali; mentre non si fa pregiudizio alla Regia Corte, quando il disponente ha legittimo successore, nè anche si fa pregiudizio a' successori, i quali ne' feudi, colla qualità ereditaria, non possono impedire la disposizione, anche in estraneo, coll'assenso, e quel Successore, che sarebbe di linea discendente, non può pretendere altro, che la legittima. *Placet Sacrae, Caesareae, et Catholicae Majestati gratiam concessam*, Pragm. 34. *de feudis, cujus vigore possunt feudatarii, quibus ex legibus Regni esset, foeminae succedere, illis postbabitis, instituere proximiorem masculum, cui, dictis foeminis non extantibus, deferenda esset successio, procedere, ac vires habere, quamvis agatur de filiabus, aut aliis foeminis descendentibus ab ultimo possessore.*

## PRAMMATICA XLIII.

### Ex gratiis concessis anno 1720. Cap. V.

Eodem Imper. et Rege. Admittitur ad successionem feudi novi frater utrinque conjunctus, vel ex uno latere formula investiturae non obstante. *Pro se, et heredibus ex corpore.*

ITem *ad ulteriorem gratiae cumulum*, supplicano, stante che nella successione de' feudi nuovi per la Costituzione del Regno, furono abilitati i fratelli, e le sorelle *ex uno latere* secondo la comune interpetrazione de' Prudenti del Regno, pretese poi il Regio Fisco, che per la clausula solita apporsi nelle successioni de' feudi *pro se, et heredibus ex corpore*, furono esclusi i detti fratelli, e le sorelle dalla successione di detti feudi nuovi. Onde per supplire a detta pretensione Fiscale, e per ampliare la successione ne' detti feudi nuovi, essa Città, Baronaggio, e Regno, in diversi tempi supplicarono i predetessori Re di questo Regno, che non ostante detta clausola, *pro se, et heredibus ex corpore*, potessero succedere ne' feudi nuovi i fratelli, e le sorelle discendenti, anche ne' feudi *jure Francorum, sexus tamen, et aetatis praerogativa servata*; e dalla Regal munificenza de' predecessori Re fu conceduta detta grazia, limitata però a' feudi, che si acquistassero per titolo di compra dalla Real Corte, o da' particolari, quale limitazione ha dato causa a molte controversie, e pretensioni Fiscali, cioè che la detta grazia non si estenda a' feudi nuovi conceduti per rimunerazione de' servigj, o pervenuti per titolo lucrativo di donazione, così per mercede Regale, come fatta da' particolari coll'assenso *pro se, et heredibus ex corpore*, e così anche se al fratello, sorella, o nipoti si deferisca il feudo per titolo di successione, non possano succedere i fra-

telli, e le sorelle, o i nipoti *ex uno latere*, non congiunti da quella parte, donde al defunto feudatario il feudo sia pervenuto, anzi si è preteso, che la detta grazia venne a confermare interamente l'effetto suo nella prima successione del fratello, sorella, o nipote; di modo che, un fratello, sorella, o nipote in vigore di detta grazia, se questo successivamente poi morisse senza figli, non possa loro succedere l'altro fratello, o sorella, o nipote d'esso: E di più si è preteso, che quantunque in vigore di detta grazia ne' feudi nuovi possa succedere il nipote al zio, o zia; nondimeno non sia reciproca la successione, di modo che anche il zio, o zia fossero fratelli, o sorelle di quello, che acquistò il feudo. Perciò si supplica V. M. si degni togliere tutte le dette controversie, e dichiarare, o concedere, per quanto sia di bisogno, che ne' feudi così nuovi, come antichi, anche conceduti per rimunerazione de' servigi, o di qualunque modo pervenuti, ed acquistati, o sia per compra, o rimunerazione de' servigi, legato, o successione, o in qualunque altro modo, e titolo oneroso, o lucrativo, possano succedere i fratelli, o le sorelle, benchè congiunti *ex uno latere*, benchè non sieno congiunti dalla parte, dalla quale il feudo loro è pervenuto, e i nipoti da esso discendenti maschi, e femmine, anche ne' feudi *Jure Francorum, sexus tamen, et aetatis praerogativa servata*, di sorta che, se al defonto feudatario fosse pervenuto il feudo per titolo di successione, non essendovi collaterale congiunto, discendente dal primo acquirente in grado successibile, possono i fratelli, o le sorelle *ex uno latere*, ed i nipoti discendenti da essi succedere, ancorchè non sieno congiunti da quella parte; dond'è pervenuto il feudo al nipote, anche ne' feudi *jure Francorum, sexus tamen, et aetatis praerogativa servata*; e che la successione sia reciproca fra detti zii maschi, o femmine; con dichiararsi espressamente, che conforme il nipote ne' feudi nuovi succede al zio, o zia, possa succedere al nipote; e che la grazia non consumi l'effetto suo nella prima successione; con dichiararsi specialmente, che succedendo al primo acquirente del feudo il fratello, o altro abilitato nella successione de' feudi nuovi; se questo, ch'è succeduto, muore senza figli, possano succedere *ordine successivo* gli altri fratelli, e le sorelle, e i zii anche *ex uno latere*, ed i nipoti di essi sino a che vi resterà superstite alcuno degli abilitati alla successione de' feudi nuovi, gradualmente; *et de uno ad alium*. *Placet Sacrae Caesarae, et Catholicae Majestati, quod gratiae, quibus fratres utrinque conjuncti, aut ex uno latere, et eorum filii fuerunt admissi ad successionem in feudis novis, non obstante investitura concepta cum clausula, pro se, et heredibus ex corpore, locum habeant, non modo in feudis emptis a Regia Curia, vel a particularibus, sed etiam in feudis, tam per Regiam Curiam concessis in remunerationem servitiorum, quam acquisitis titulo donationis, vel alias quomodolibet, legitime tamen, a privatis; et quod effectus dictarum gratiarum non intelligatur in prima vice consumptus; ac proinde eadem gratiae, quotiescumque casus contigerit, executioni demandentur.*

PRAM.

## (*) PRAMMATICA XLIV.

### Ex gratiis concessis anno 1737. Cap. IV.

Transactiones cum Fisco legitime factae ratas esse jubentur.

ITem supplicano V. M. a comandare, che i Baroni non sieno molestati colle cause una volta transatte col Regio Fisco, sotto qualsivoglia pretesto di lesione, anche enormissima, o di nuove scritture, che si ritrovassero. *Placet, transactiones cum Fisco initas ratas haberi, exceptis quae juri adversantur.*

## PRAMMATICA XLV.

### Ex gratiis concessis anno 1737. Cap. V.

CAROLO Rege. Incenso Tabulario commentari periere. Petitum a Baronibus, possessores rerum feudalium Fisco, propter documentorum deficientiam non inquietari. Quod Regi placuit.

ITem perchè furono disperse, e lacerate infinite scritture della Regia Camera nel mese di Settembre dell' anno 1701., onde di necessità mancano documenti originali della legittima possessione di corpi feudali, giurisdizionali, e Regalie acquistate prima di detto anno, ed all' incontro i possessori vengono continuamente afflitti con risulte Fiscali, così per detti corpi, come per pagamenti di prezzo decorso di adoe, come per antichi Relevj, che dal Fisco si suppongono non pagati, e per ogni altra ragione, o dominicale, o pecuniaria; e quel ch' è peggio i Subalterni, i quali promuovono tali risulte, estorquono denaro per somministrarne i discarichi, non si sà come pervenuti in loro potere: Supplicano perciò V. M. a volere ordinare, che per dette cause i Baroni, e possessori di Regalie, corpi feudali, e giurisdizionali non siano più inquietati, e che non si abbia ragione di qualsivoglia vizio di corpi feudali, giurisdizionali, e regalie, il qual mostri di avere il suo principio prima del detto mese di Settembre di detto anno 1701., come nè tampoco di qualsivoglia pretensione circa il pagamento del di loro prezzo, e tassa di adoe, e loro decorso, o loro augumento; e nuova tassa, relevj, attrasso di donativi, e di ogni altro peso, e contribuzione per l'addietro imposti, e dovuti alla Regia Corte, per il tempo però precedente a detto mese di Settembre dell' anno 1701. *Placet, possessores non inquietari ex causa donationum extraordinariarum, quae in Regem collatae fuerint ante annum MDCCI.; quoad caetera leges, et privilegia custodiri.*

## PRAMMATICA XLVI.

### Ex gratiis concessis an. 1737. Cap. VI.

Eodem Rege. Successio feudalis in collateralibus indistincte ad quintum gradum extendi postulatur. Dilata petitio, et non concessa.

ITem supplicano V. M. a degnarsi di ampliar chiaramente, e distintamente la successione de' feudi insino al quinto grado *inclusive*, tolta di mezzo ogni sinistra interpretazione del Fisco, di modo tale che, *sexus praerogativa servata*, possa al Feudatario difonto succedere il quinto grado, tanto se questi sia maschio, quanto se sia discendente da femina, tanto se l'ultimo feudatario defonto sia maschio, quanto se sia femina, o ch'egli discenda da maschio, o ch' egli discenda da femina, purchè discenda da primo aquirente. E tanto più sperano dal Magnanimo cuore di V. M. questa singolar grazia, quanto che non ostante la Costituzione del Regno: *Ut de successionibus*, la quale restringe il Jus Comune al terzo grado, con tutto ciò nel Regno di Sicilia *ultra Pharum* la successione feudale sta ampliata insino al settimo gra-

grado *inclusivè*. *Sua Majestas re maturius perpensa providebit.*

## PRAMMATICA XLVII.

Eodem Rege. Haec postrema est legum Caroli Borbonii Regis: Postquam in hoc Regno regnavit annos XXV menses VII. post adeptam Hispaniarum possessionem: hoc titulo Lex inscribitur: *Carlo III. per la grazia di Dio Re delle Spagne, delle due Sicilie, di Gerusalemme, dell' Indie etc. Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, e di Milano etc. Conte di Asburg, di Fiandra, del Tirolo etc.*

DA che la Provvidenza Divina chiamò noi alla cura di questo Regno, il nostro principale intendimento in tutto il corso del nostro felicissimo governo è stato sempre il sollievo de' nostri amatissimi sudditi, con riconoscere, ed abolire gli abusi, che spesso lo Stato di Provincia sogliono accompagnare. Ed essendo tra questi i più perniciosi quei, che il privato interesse in pregiudizio del comune introduce o con occulta frode, o con aperta violenza; abbiamo stimato dovere specialmente indirizzare le Nostre Sovrane risoluzioni al riparo di quelle intraprese, che tendono a restringere senza pubblica causa, e senza giusto titolo l'altrui diritto, e libertà naturale. Tal'appunto è la pretensione, eh' è venuta a nostra notizia di essersi da' Baroni talvolta avanzata, o anche sostenuta col fatto, che i frutti feudali debbano esscre privilegiati, e preferiti, come fossero di diritto Fiscale; sull'appoggio, che essendo i feudi pervenuti dal Fisco, i loro possessori rappresentano gli stessi diritti, e privilegj. E conoscendo noi, che una tal'opinione promossa dalla stranezza di qualche Dottore, e non riparata per la languidezza della disciplina, è erronea: perchè i possessori de' feudi non possono pretendere altri diritti, se non quelli, che sono stati loro espressamente dal Fisco accordati, tra' quali non vi è diritto alcuno di prelazione nella vendita del feudo; Perciò per togliere ogni abuso su tal particolare, abrogando qualunque consuetudine, giudicatura, o interpretazione de' Dottori in contrario: colla presente nostra legge da valere in ogni tempo, ordiniamo e comandiamo, che in tutt'i luoghi di questo Regno, tanto Demaniali, quanto Baronali, sia lecito ad ogni e qualsisia particolare vendere i frutti de' proprj territorj nella maniera, e in quel tempo, che meglio stimerà convenire a' suoi interessi; senza che possa pretendere persona alcuna di qualunque grado, e condizione sia, e specialmente i Baroni essere preferiti nella vendita de' frutti provegnenti da' territorj o burgensatici, o feudali, di modo che ogni cittadino abbia l'intera naturale libertà di vendere, e comprare i frutti de' territorj in ogni tempo, e luogo. E se taluno sotto pretesto di antico solito, o di altro titolo ideale impedisse i venditori, o compratori, incorra *ipso facto* nella pena di ducati mille da applicarsi al Regio Fisco. Ed affinchè abbia la sua intera osservanza, sarà sottoscritta da noi di nostra mano, suggellata col nostro suggello, riferendata dal nostro Segretario di Stato del ripartimento di Stato, e ricevuta dal nostro Vicepronotario il Presidente del Consiglio, e la di lui ricezione riferendata dal Segretario della nostra Camera di S. Chiara. *Napoli 4. Ottobre 1759.* IO IL RE. *Bernardo Tanucci. Vidit Danza Praes. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a secretis.* Pubblicata a dì 9. Ottobre 1759.

Die 4. Oct. 1759. CAROLO.

In vendendis frugibus feudorum, Baronet potentioresque sibi vindicari conabantur, ut in venditionibus ceteris civibus praeferrentur; eo argumento: Possessores rerum Fiscalium praeferri debeti, ut Fiscum; Quod hac lege sublatum est.

PRAM-

## PRAMMATICA XLVIII.

### Edictum Pentimae Gloriosissimi, et Divi Alphonsi Regia Clementissimi.

Nescio qua forte, qui postremis duabus vicibus Pragmaticas Sanctiones ediderunt, hanc Alphonsi Aragonii Regis consulto praetermiserint, quum in prioribus editionibus earum Pragmaticarum referatur. Scilicet documentorum curam non eos editores tetigit, et veluti temporariam rejecerunt. Hanc ego hoc restitui, accepitam ab exemplari Pragmaticarum anni 1545., viri clarissimi Francisci Vargas Macciucca, Militis Hierosolymitani, et Basilicae Marchionis, Camerae S. Clarae Quinqueviri, et Regiae Jurisdictionis Delegati. Ediderat etiam inter Pragmaticas Typographus Venetus anno 1590. Postremo hoc loco hanc ipsam ego locavi, tametsi ex ratione temporum secundum meruisset, ne aliarum Sanctionum ordo a Forensibus susceptus perturbaretur. Argumentum hunc ab antiquo positum hoc est. *Quod contra possessores locorum, et rerum, de quibus hic, aliquo modo per jurisdicentes non procedatur, donec aliud fuerit statutum.*

ALphonsus Dei Gratia Rex Aragonum, Siciliae citra, et ultra Pharum, Hungariae, Majoricarum, Sardiniae, et Corsicae, Comes Barchiononae, Dux Athenarum, et Neopatriae, ac etiam Comes Rossilionis. Insuper Illustri Ferdinando Aragonio Duci Calabriae carissimo Filio, et Locumtenenti Generali nostro, Praesidenti in nostro Regio Consilio, nec non Illustribus, et Magnificis, atque Spectabilibus Viris Raymundo de Ursinis Principi Salerni, Magistro Justitiario de Aquino, Comiti Laureti, Majori hujus Regni Camerario, Praesidentibus Camerae Summariae, Regenti Vicariam, atque Judicibus Magnae Curiae hujus Regni Siciliae circa Pharum, ceterisque universis, et singulis Magnificis Nobilibus Vicegerentibus, Justitiariis, Judicibus Delegatis, vel Subdelegatis, Capitaneis, et Officialibus ordinariis cujuslibet Regni hujus, ad quos praesentes pervenire contingat, salutem, et sinceram dilectionem. Intelleximus nuperrime, quod coram vobis, seu aliquibus vestrum nonnullae intententur lites, seu controversiae, tam adversus eos, qui inter bellorum praeteritorum involucra, alias aliquas Terras, Castra, et loca aliaque bona stabilia, et mobilia occuparunt, aut aliter ex privilegiis bonae memoriae praedecessorum nostrorum obtinuerunt, quae saltem aliquandiu possederunt, prout possident etiam de praesenti: tum etiam propter nonnullas incursiones, praedas, injurias, offensas, atque damna inter eos illata dictorum bellorum temporibus, ac usque in dies, seu tempore generalis, felicisque pacis, atque quietis praesentis Regni hujus. Quamobrem nonnulla inter ipsos Regnicolas jurgia, et animorum dissidia, quae comuniter bonum, et pacificum statum dicti Regni turbant, possent faciliter oriri; et licet acceptum justumque nobis sit jus unicuique reddere, quod suum est, verum quia in ipsa justitia dispensanda, tum modus omnis, tum tamen temporum, et rerum commodo, temporis qualitas, et praelii consideranda est, quae etiam in distributione ipsa non exiguam sibi vindicat partem. Praesente hoc nostro inviolabili edicto, atque Pragmatica Sanctione statuimus, sancimus, et ordinamus, quod pro incursionibus, invasionibus, offensis, violentiis, injuriis, damnis illatis quibuslibet inter Regnicolas quospiam supradictos, nec etiam pro depraedationibus, occupationibus, detentionibus, vel acquisitionibus quibuslibet de Civitatibus, Castris, et Terris, Oppidis, Forteliciis, Locis, Casalibus, Feudis, et aliis rebus tam stabilibus, quam mobilibus, perpetratis scilicet, aut factis, seu commissis, et perpetrandis quoquo modo ante tempus universalis, felicisque pacis, et quietis hujus Regni, nullus adversus ipsos aggressores, invasores, patratores, aut detentores, occupatores, et possessores, postquam titulo concessionis, seu confirmationis nostrae illa possideant in judicio, vel extra, coram vobis, seu aliquibus vestrum, seu in vestro examine, consilio, vel audientia possint intentari, audiri, seu ventilari, seu examinari lis, actio, seu controversia, vel causa quaecumque justa, nisi potius consultatio de his per vos, vel vestrum aliquem, vestrisque cum literis delata fuerint ad nos, subeundum etiam nostris cum

responsalibus literis ad nos de consultatione ipsa specialem mentionem habentibus, de mente, et deliberatione nostra super his instructi reseribendi, pronunciandi; alioquin inhabiles effectus ex nunc, prout ex tunc ad ea ipsa ulteriua instruendum, exercendumque officia, privationem perpetuam illorum vos decernimus incurrisse, nulliusque efficaciae, vel momenti si quid, et quidquid per vos, aut vestrum aliquem, secus contigerit attentari, et ad majorem cautelam faciendam vobis, et cuilibet vestrum auferimus omne posse. Praesentes autem literas nostro parvo sigillo munitas vobis in praemissorum testimonium diximus dirigendas, remansuras ad cautelam vicibus singulis praesentanti: *Datum in nostris felicibus Castris prope Pentimam die* 2. *mens. Augusti.* 6. *Indict. Anno Domini* 1444. *etc. Decretum Regium tale est. Mandatur magn. Protonotario, et cuicumque Praesidenti in Regno, et Regenti Curiam Vicariae, atque Judicibus Magnae Curiae, quod in derogatione quorumcumque Capitulorum, privilegiorum, et confirmationum factarum per Regiam Majestatem, quibusvis Magnatibus, Baronibus hujus Regni, per ea quae possident in praesentiarum, nullo modo procedant, donec aliter per ipsam Majestatem habito super his maturo, et digesto consilio decretum fuerit.* Id idem fieri jubet de moratoriis servandis, prout concessae fuerint supradictis, alioquin decernentes irritum, et inane, si quid in contrarium per eos, vel eorum aliquem fuerit attentatum. *Capitulum reassumptum ex Regio registro quondam Regis Alphonsi a Capitulis factis per ipsum Regem, videlicet apud Mazonum Rosarum prope Spitaletum die* 1. *mens. Novembr. Indict.* 10. 1446. E perchè alcuni Giuristi del detto Consiglio per cupidità di guadagnare il diritto della trigesima, o sessagesima, contra la volontà, ed ordinazione fatta per lo detto Signore, si hanno proccurate alcune commissioni delle cause, nelle quali dee esser denegata tutta l' udienza, pigliandone colore, che la detta Maestà per le sue lettere, o comandamenti avrebbe provveduto esser fatta giustizia, in qualsivoglia delle dette cause, non è stata, nè intenzione sua derogare a' privilegj di nessuno per la detta Sua Maestà di nuovo concessi, o confermati a' possessori delle cose dimandate: nè ancora è stata, nè è d' intenzione di Sua Maestà, si debba procedere contra quelli, che innanzi la morte del Re Ladislao in qua, continuamente per loro legittimi antecessori: e per se hanno posseduto, e posseggono quali si vogliano Castelle, Terre, e cose, considerato che se originalmente s' avessero da cercare, vedere, esaminare i loro diritti antichi, e dipendenze di quelli farebbe sovvertire diversi stati, e condizioni di gente di questo Regno, la qual cosa la detta Maestà non comporterebbe, e così è stato deliberato per sua Maestà, ed ha dichiarata la sua intenzione agl' incoli di questo Regno tanto in Concistoro, e Parlamento generale, quanto in Consiglio, e diverse altre parti. E così comanda sia osservato. E qualsivoglia Giudice, o Commessario che attenterà il contrario, incorra *ipso facto* in pena di once dugento, le quali si debbano esigere, ed applicare alla Regia Camera ec. *Lecta, et pronunciata fuerunt supradicta Capitula in Regio Consilio die* 7. *Novemb. in Castello Capuano.*

DE

# DE FIDE, ET AVCTORITATE INSTRVMENTORVM

## ET QVALITER REASSVMANTVR

## T I T. LXXXVI

### PRAMMATICA PRIMA.

In reassumptione instrumentorum adhibeantur Judex, et testes novi pro praemortuis, cognito de manu, et integritate Notarii, et Judicis auctoritate. Vid. pr. 2.

NE testificantium personarum defectu fides publica pereat, et veritatis sub modio positae delitescat rei gestae memoria, documentis publicis seriose redigitur, et in praesentem notitiam cum cautela provida renovatur. Scire vos volumus, quod pro parte Verdellae Ronchellae de Neap. fidelis nostrae. oblata fuit nuper nobis, et Consilio nostro petitio tenoris inserti subsequentis: Sacrae Reginali Majestati reverenter exponit Verdella Ronchella de Neap. fidelis Majestatis ejusdem, ut cum olim anno a Nativitate Domini nostri Jesu Christi 1390. die 4. mensis Julii 13. Indictionis, Neap. in testimonio publico constitutis quondam Abate Joanne tunc vivente, et Francisco Ronchello de Neapoli fratribus, tam pro seipsis, quam nomine, et pro parte Rentii Ronchelli communis fratris eorum, ac nomine, et pro parte dictae exponentis communis sororis eorum, de quibus pro rato, et ratihabitione promiserunt, et ipsa Verdella, et Rentius omni futuro tempore rata habeant, atque firma omnia, et singula infrascripta, et contra non venire, quoquo modo ex parte una, et Saliceto de Mari de Neapoli, filio, et herede quondam Domini Petri de Mari de Neapoli, milite pro seipso ex parte altera. Praedictae partes in eodem publico instrumento ad certum contractum de matrimonio pariter contrahendo inter dictum Salicetum, et dictam exponentem pariter devenerunt, cum certa promissione dotium infra certum terminum proinde assignandarum dicto Saliceto, comtemplatione matrimonii supradicti, et cum certa promissione antefati constituendi per eum dictae exponenti, et cum certis aliis pactis, et conventionibus habitis, et firmatis inter partes praedictas, contemplatione, et causa matrimonii supradicti. Prout praedicta in actis, nota, et protocollo Notarii Andreassi Cacabelli de Neapoli per totum Regnum Siciliae plene continentur. In quo contractu intervenit dictus Notarius Andreassus pro Notario publico, et pro Judice ad contractus intervenit tunc Jo: Baya, tunc annalis Judex Civitatis Neap. et certi testes in numero opportuno tunc similiter intervenerunt in contractu praedicto, videlicet quondam Jacobus Cicarus miles, et legum Doctor tunc Judex, Jacobus Cicarus, Dominus Nicolaus de Voyno Judex, Laurentius Brancia, Franciscus Piper, Franciscus Venata, Antonellus Spica de Neapoli: Et antequam de dicto contractu assumptum, seu confectum fuerit publicum instrumentum per Notarium antedictum, dictus Judex Jo: qui intervenit pro Iudice in contra-

Petitio Ronchellae.

ctu praedicto, et testes praenominati mortui sunt, sicut Domino placuit: superest tantum dictus Notarius Andreassus, qui interfuit pro Notario publico supradictis; interfuit, et interest dictae exponentis de praedictis contentis in contractu actis, et protocollis habere publicum instrumentum, ne testificantium personarum defectu fides publica perèat, et veritatis essentia sub modio posita delitescat. Dignetur Majestas Vestra super praedictis, de remedio opportuno benigniter providere, ac committere, et mandare Bajulo, et Judicibus Civitatis vestrae Neap. quatenus vocatis partibus coram eis, cum dictis actis, nota, et protocollis suis praedictis, et aliis vocandis, ubi dicto Bajulo, et Judicibus, et ejus Curiae constiterit per acta, et notam, et protocollum praedictum, et quod praefatus Notarius, et dictus quondam Judex fuerunt homines integrae famae, et opinionis; ac manus, et scriptura dicti Notarii sit aliis nota Judicibus, atque Notariis Civitatis praedictae vestrae Neapolis; et quod dicti Judex, et testes praemortui fecerunt instrumentum praedictum praedicti contractus; de praedictis in formam publicam redigi, seu confici faciant per Notarium antedictum, adhibito in praedictis per dictum Bajulum, et Judices, ac eorum Curiam alio Judice publico, loco, et vice dicti qu. Judicis Ioannis, ac etiam adhibitis aliis testibus in numero opportuno, in locum, et vicem dictorum jam praemortuorum. Qui Judex assumendus, et testes praedicti se subscribant in locum, et in vicem dictorum testium praemortuorum, non quod praedicto contractui se interfuisse fateantur; sed quod se assumptos per dictam Curiam dicti Bajuli in praedictis loco, et vice praemortuorum Judicis, et testium, fateantur, et instrumentum ipsum sic solemniter confectum cum clausulis, et solemnitatibus debitis roboratum, assignari mandent, et faciant dicti Bajulus, et Judices per Notarium antedictum dictae exponenti, prius soluto sibi salario propter ea competenti, ut fides publica testificantium non decidat, et veritatis essentia sub latibulo posita praesidio reparata probanda exurgat. Postquam quidem petitionem oblatam, nos, habita super praedictis nostri Consilii deliberatione matura; considerantes, quod non absque mysterio juris norma dictaverit de contractibus, ne pereant, protocolla transumi: Et proinde cupientes interim, quod rei veritas pateat, et fides probatione publica non decrescat; *Fidelitati vestrae praesentium tenore, de certa nostra scientia, committimus, et mandamus, quatenus, statim receptis praesentibus, vocatis coram vobis partibus, quae tanguntur, et praedicto Notario Andreasso, qui interfuit pro Notario publico in contractu praedicto, et aliis vocandis, ubi vobis constiterit per acta, notam, et protocollum dicti Notarii Andreassi, quod ipse Notarius Andreassus, et dictus quondam Judex fuerunt homines integrae famae, et opinionis, ac manus, et scriptura dicti Notarii sit nota aliis Judicibus, atque Notariis dictae Civitatis Neapolis, et quod dicti Judex, et testes praemortui fecerunt instrumentum ipsum praedicti contractus; de praedictis in formam publicam redigi, et confici mandetis, et faciatis per dictum Notarium Andreastum, adhibito in praemissis per vos, et vestram Curiam alio Judice publico de Civitate Neapolis, in locum, et vicem praedicti quondam Judicis Joannis, ac etiam adhibitis aliis testibus in numero opportuno in locum, et vicem dictorum jam praemortuorum; qui Judex assumendus,*

*et*

*et testes praedicti se subscribant in instrumento praedicto, dictus videlicet Judex assumendus in locum, et vicem dicti Judicis praemortui, et dicti testes similiter assumendi in locum, et vicem dictorum testium praemortuorum, non quod praedicto contractui interfuisse se, afferant, sed quod se assumptos per vos, et vestram Curiam in praedictis loco, et vice praemortuorum Judicis, et testium, fateantur; ipsumque instrumentum, sicut praedicitur, solemniter confectum, clausulis, et solemnitatibus roboratum assignate mandetis, et faciatis per dictum Notarium, expensis praedictae, ut fides publica testificantium mortuorum non decidat, et veritatis essentia sub latibulo posita praesidio reparata probanda exurgat: Constitutione Regni nostri Siciliae si, et prout circa hoc refragatur, in aliquo non obstante. Dat. Neap. per magnificum virum Franciscum Zurulum de Neapoli Comitem, etc. Anno Domini 1412. die primo Junii 10. Indictionis, Regnorum nostrorum anno tertio.*

Quae incipit, Instrumentorum, robur.

Die 1. Jun. 1412. Zurulus.

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA II.

Incipit instrumentorum robur. Caes. Majestas annuit supplicationi, quod in casu praemortuorum Notarii, Judicis, et testium alii loco ipsorum intervenient reassumptioni faciendae, consulto de ipsorum integra arbitrio Proregis, et Consilii.

ITem, atteso, che in questo Vostro Regno v' ha la Costituzione, che i contratti, e testamenti, ed altre quali si vogliano disposizioni, che si fanno, si debbano soscrivere dal Giudice, Notajo, e testimonj di loro proprie mani, e non essendo soscritte, non fanno fede; per il che molte volte accade, che essendo morti i Giudici, Notai, e testimonj, i contratti, testamenti, ed altre quali si vogliano disposizioni non si possano reassumere, e reassunte non fanno fede, non potendosi avere le soscrizioni. Il che cede in evidente danno de' sudditi di Vostra Maestà Cesarea, quali per varj impedimenti non possono fare reassumere, e soscrivere i contratti, testamenti, e disposizioni predette. „ Per tanto si supplica Vo„ stra Maestà Cesarea, che le piac„ eia ordinare, che non ostante det„ ta Costituzione del Regno, quan„ do i contratti, testamenti, e dis„ posizioni si trovano essere posti „ in protocolli per mano de' Notai, „ che sono intervenuti a detti con„ tratti, e constito della buona fa„ ma, e legalità, e sufficienza di „ detti Notai, che detti contratti, te„ stamenti, e disposizioni si possa„ no reassumere per li Notai, che „ sono vivi, ed in luogo de' testi„ monj, che si troveranno morti, si „ possano soscrivere altri testimonj".

*Placet Regiae Majestati, ut Vicerex, et Locumtenens Generalis, accedente opinione Consilii, et partibus summarie auditis, ex cautis legitimis Constitut. Imperatoris Friderici Secundi super hoc editae dispensare possit. Concessa per Caesar. Majest. Civitati Neap. 18. Julii 1532. Ratisbona.*

Die 18. Julii 1532. Caes. Majestas Imp. Car. V.

## REAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA III.

Tabellionum a Principali auctoritate creati tantum scripturas publicas rogare possunt. Sin secus factum fuerit, scripturae nullius sunt roboris, et legali vitio falsi laborant.

CON Regal Dispaccio de' 5. Agosto 1758. diretto alle Corti de gli Stati Medicei il Re dichiarò nulle tutte e qualsivogliano scritture pubbliche, come contratti, testamenti, codicilli, ed altri atti, che non sieno formati da Pubblico e Regio Notaro, privilegiato, ed approvato nell' Uffizio; con avere ordinato a dette Corti, che non ammettano, nè diano luogo a scritture pubbliche, qua-

lora non sieno formate ed autorizzate da Pubblico Notaio, a tenore della prammatica *de contractibus* emanata a' 31. Ottobre 1571., con cui espressamente vien proibito a qualsivoglia persona, che non fosse decorata del privilegio, ed approvazione di Notaio, il formare pubbliche scritture, contratti, testamenti, codicilli, e qualsivogliano atti pubblici, sotto la pena dell'annullazione de' contratti, e di essere punito di falso il contraveniente. Ha ora il Re risoluto, e vuole, che si osservi per legge generale il suddetto dispaccio de' 5. Agosto 1758., con aver dichiarato ancora, che sarà sempre nulla insanabilmente, nè potrà mai esser valida, e dovrà anzi riputarsi legalmente falsa, qualunque scrittura pubblica, e molto più un testamento, se non vi sia colli testimoni richiesti dalle leggi lo intervento del Notaio, e del Giudice a Contratti, laici, e creati dalla sovrana potestà del Principe, a tenore delle leggi del Regno. Partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima, per intelligenza del Tribunale del Consiglio, e per la osservanza ne' giudizi delle cause. *Palazzo* 25. *Luglio* 1772. *Carlo de Marco. Signor Marchese Presidente Cito.* FERDINANDO IV. Die 25. Iulii 1772.

# DE FIDE, ET AVCTORITATE MEMORIALIVM,

## SEV LIBELLORVM

## TIT. LXXXVII

### FRAMMATICA PRIMA.

Libelli vulgo memorialia absque privilegio in forma Cancellariae, et privilegia absque sigillo, et manu taxatoris nullius sint roboris. Conord. prag. seq. prag. 9. de fundis.

LA Cattolica Maestà del Re nostro Signore ci ha mandata la Prammatica del tenor seguente. *Nos Ferdinandus Dei gratia Rex Aragonum, Siciliae Citra, et Ultra Pharum, Hyerusalem, Valentiae, &c.*

Consueverunt retro Reges istius nostri Regni Siciliae Citra Pharum, Regni praedecessores nostri fel. record. negotia subditorum per libellos, qui vulgo memorialia dicuntur, expedire, non quod eisdem memorialibus fides adhiberetur, sed quod sui secreta e norma, et regula voluntatis, et mentis Regiae essent, ut inde privilegia, et literae per Secretarios expedirentur, prout uniuscujusque memorialis negotium exposcebat, juxta Cancellariae ritum. Nosque eorumdem praedecessorum nostrorum vestigia insequendo, pariter negotia subditorum nostrorum per memorialia expediri per Nos, et Proregem nostrum curamus. Verum, quia in tantam consuetudinem devenit, quod partes eisdem memorialibus contentantur; nullasque literas, aut provisiones expediri per Secretarium nostrum curando: quin potius in judiciis

ciis dictis memorialibus utuntur, illisque fides adhibetur, quod fit contra laudabiles ordinationes domus nostrae; in praejudicinmque iuris sigilli nostri, et Secretariorum nostrorum. Volentes propterea conservationi ordinationum nostrarum, ac capitulorum nostri Cancellarii, ac incommoditati nostri sigilli debite consulere, insequendo Pragmaticas per alios retro Reges nostros factas, per hanc nostram Pragmaticam sanctionem: *Perpetuo cavemus, edicimus, ac ordinamus, quod dictis memorialibus nulla fides adhibeatur in judiciis, nec impetrantes illis gaudere possint, nisi privilegia, provisiones, aut literas, juxta ritum nostrae Cancellariae, cum appositione sigilli nostri, obtinuerint; quin potius careant impetratis cum dictis memorialibus concessis, si provisiones, literas, aut privilegia in Cancellaria nostra expedita, sigilloque nostro sigillata non obtinuerint. Ceterum quia retro Reges dicti nostri Siciliae Citra Pharum Regni praedecessores nostri dignae recordationis semper unico sigillo Majestatis, et secreto penes eorum Cancellarium existente contenti fuerunt, nec alteri, praeterquam Cancellario, juxta capitula Cancellariae, sigillare privilegia, literas, aut provisiones incumbebat, cui Cancellario per sua Capitula certa norma, et regula datur super solutione juris sigilli: Nosque loco Cancellarii sigilla nostra Magn. dilecto Consiliar. et Secr. Michaeli Perez dal Mazan commendavimus in usus proprios jura, inde pervenientia, convertenda pro servitiis suis meliora de nobis promerentibus, eorumdem praedecessorum nostrum vestigia insequendo, eodem tenore Sancimus, statuimus, et ordinamus, quod nullis privilegiis, nullisque literis nostris patentibus, apertis, aut clausis fides adhibeatur, quae sigillo nostro dicti Regni non fuerint sigillatae, et manu Taxatoris per nos deputati, et deputandi, juxta morem taxentur, cui Taxatori firmiter eodem tenore in mandatis tradimus, quod postquam ad manus suas pro eis taxandis venerint, Partibus sine appensione sigilli non tradat. Nec minus providemus, quod per Consilium nostrum, aut Auditores nostros in Consilio nostro Viceregis, et Locumtenentis generalis literae, aut provisiones decernendae nomine Auditorum nostrorum non expediantur, sed nomine dicti Locumtenentis Generalis per Secretarium nostrum, sigilloque nostro sigillentur, remotis quibusvis abusibus hactenus factis.* Et ut praedicta suum debitum sortiantur effectum, Illustri propterea, et Reverendo Locumtenenti, et Vicario nostro generali, Magno insuper Camerario dicti Regni, Magistro Justitiario, Protonotario, Regentibus nostram Cancellariam, Sacroque nostro Consilio, Thesaurario, et conservatori nostri Regii Patrimonii, ceterisque universis, et singulis officialibus, tam majoribus, quam minoribus in dicto nostro Regno constitutis, dicimus, et directe mandamus, poena ducatorum auri mille adjecta, quod hujusmodi nostram ordinationem, ceteraque omnia praecontenta teneant firmiter, et observent, tenerique, et inviolabiliter observari faciant, et non contrafaciant, seu aliquem contrafacere, vel venire permittant, si, praeter irae, et indignationis nostrae incursum, poenam praeapplicatam (in cujus contraventionis casu rigida non deerit exequutio) cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesentem fieri fecimus, nostro communi sigillo a tergo munitam. *Datum in Villa Vallisoleti die* 31. *Augusti* 12. *Indict. Anno a Nativit. Domini* 1509. YO EL REY. *Vid. Augusti. Vicelocumtenens Protonotarii, et Magni Camerarii. Vidit Ge-*

Quas non habemus in hoc volumine.

Manus taxatoris requiritur.

Privilegia sine sigillis non consignentur.

Rescripta nomine Viceregis promulgentur per Regium a Secretis cum signo Regio.

Poena centum sium mille, et irae, et indignationis.

Die 31. Aug. 1509. El Rey.

me-

neralis Theſ. vidit Conſervator general. Dominus Rex mandavit mihi Michaeli Velas. In Cur. Siciliae citra Pharum, 1. fol. 132.

Fuit confirmata die 19. Decemb. 1520. fol. 200.

E volendo Noi, che la volontà di Sua Maestà sortisca il suo debito effetto, però „ Diciamo, ordiniamo, „ e comandiamo a tutti voi soprad- „ detti, che, inspetta la forma di „ detta Prammatica dobbiate osser- „ vare, e fare osservare quella *ad* „ *unguem juxta ſui ſeriem, et tenore*m „ non facendo altrimenti, per „ quanto avete cara la grazia della Poena centum- „ predetta Maestà, e pena di ducati sium mille. „ mille ciascheduno di voi desidera „ non incorrere ". *Datum in Caſtro Novo Neap. die 9. Februarii 1510. D. Raimondo de Cardona. Vid. Mon-* Die 9. Febr. 1510. D. Raimondo de Cardona. *tal. Reg. Vidit de Colle Reg. Dominus Locumtenens Generalis mandavit mihi Petro Lazaro de Xea.*

## PRAMMATICA II.

Libellis seu memorialibus impetratis, et impetrandis, obtineantur privilegia cum sigillo, alias inutilia, et inania sint. Concord. prag. 9. de feudis.

EManaverunt a Caesarea Majestate literae tenoris sequentis, videlicet. El Rey, Reverendo, y amado Consejero, Capitan General de nuestra armada maritima, y a ora deputado, y cometido al govierno, y administracion en el nuestro Reyno de Napoles. *El Rey Catolico mi Senor, y aguelo, que aia gloria, conſiderando, que los negocios deſſe Reyno aſſi los, que con S. M. tenio los, que con ſu Viſorey del ſe negociavan, e tratavan por memoriales, y algunas de las partes, por quien hacian, havida la decretacion dellos, ſe contentavan con ello ſin deſpachar ſobre ellos privilegios, y proviſiones, en cartas, y que eſto era muy prejudicial a ſuſello, y* Pragm. 1. sup. eod. *Cancellaria Real, y a las ordinaciones della, por ſu Prematica, eſtatuio, y ordenò, que los, que de los tales memoriales, y decretaciones no deſpachaſſen, y otuvieſſen privilegios, proviſiones, ò cartas, juſta la qualidad dellas en devida forma deſpachados, no gocaſſen de lo contenido, y concedido en las tales decretaciones, antes en tal caſo aquellas fueſſen de ningun valor, y porque llegado eſto à nueſtra noticia y pareciendo Nos juſto, conformandonos con ellos, Nos assì miſmo los dias paſſados confirmando la dicha Prematica, la concedemos, y eſtatuimos* aeque principaliter de novo, *aunque el Illuſtr.* Ut sup. prag. 1. *D. Raimondo de Cardona à ora nueſtro Lugarteniente, y Capitan general dio deſpachio delas dichas confirmacion, y nuevo eſtabilimiento de la dicha Prematica ſus exequtoriales en forma, no ſabemos, ſi aquella se guarda, ò no, y nueſtra volundad es, que endeminute ſe obſerve, y guarde, però para que las parses, aquien toca ignorandola no ſean fruſtadas, encargamos, y mandamos à vos, y en vueſtra aéſentia deſſe Reyno à los de nueſtro Collateral Conſejo, que hagays, y hagan publicar la dicha confirmacion, y nuevo eſtablemiento de la dicha Prematica, y las exequtoriales della por los lugares acoſtumbrados deſſe Reyno, prefigiendo, y dando en la dicha publicacion termino competente, el que os parciere contadero del dia de la dicha publicacion en adelante, paraque dentro del ſe deſpachen los memoriales decretado, y los que de alli adelante ſe decretaron, ſe deſpachen conforme à la dicha Prematicha, y la confirmacion, y nuevo eſtablemiento della, y aquella publicada en quanto à memoriales y a decretados, paſſado el dicho termino, y quanto à los otros, como en la dicha Prematica ſe contiene, las exequuteys, y guarden, y exequuten, y la agays exequutar, tener, y guardar inviolabilmente en todo, y por todas coſas juſta ſu continencia, forma, y tenor, no haziendo, ni dando lugar, ni conſentiendo, que*

*se haga lo contrario en manera alguna, que assì procedo de nuestra voluntad y comple à nuestro servicio toda duda, consulta, impedimiento cessantes, la presente restituendo al presentante. Dat. en Burgos à 20. de Desiembre 1527. Yo el Rey. Garcia Secret.*

„ E volendo Noi ubbidire a' mandati, ed ordinazioni della Maestà predetta, come siamo obbligati, con deliberazione del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, per la presente „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che de' memoriali, che fin dal dì della data del presente sono già decretati, ogni persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, debba fare spedire i privilegj, e lettere tanto chiuse, come patenti, ordini, sollennità, del solito Regio suggello muniti, giusta lo stilo, e rito della Regia Cancelleria, come il caso ricerca, fra termine di mesi quattro, *a die* della pubblicazione della presente numerandi, il qual termine elasso, e detti, privilegj, e lettere non ispedite, non si darà *ulterius* fede alcuna *in judiciis*, *nec extra* a' detti memoriali; *Immo* s' intendano privati, e destituiti delle cose impetrate in detti memoriali. *Et similiter* a' memoriali *a die dictae publicationis in antea expediendi*, non si debba dar fede alcuna *in judiciis*, *et extra*, e che gl' impetranti non possano di quelli godere, se non faranno spedire i privilegj, promissioni, e lettere, tanto chiuse, come patenti, secondo il negozio ricerca, giusta la forma, e stilo della Regia Cancelleria, con apposizione de' Regj suggelli; *Immo* sieno, e debbano esser privati delle cose impetrate, giusta la forma delle precalendate Prammatiche, le quali *inviolabiliter*, *et sine exceptione*, s' osserveranno. *Et insuper* per osservazione, ed esecuzione delle preinserte lettere, per queste medesime comandiamo all' Ill. Gran Camarlingo, e suo Luogotenente, Presidenti, e Razionali della Regia Camera della Sommaria, ed all' Ill. Protonotario, e suo Vice-Protonotario, e Consiglieri deputati nel Sacro Regio Consiglio di S. Chiara *nec non* all' Ill' Maestro Giustiziario, Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, ed a tutti gli altri Officiali, Assessori, Università, e singolari persone di qualsivoglia Città, Terre, e luoghi del Regno, tanto demaniali, come di Baroni, specialmente a' Maestri d' atti de' Tribunali, Officiali, Città, Terre, e Luoghi, *seu* a' loro Luogotenenti, e sostituti, a' quali spetta, *et quomodolibet* potrà spettare, che osservando la forma, e tenore delle preinserte Regie lettere, *statim* ricevendo il presente, debbano di nuovo pubblicare ne' loro Tribunali, e Corte, ed in luoghi pubblici, e consueti la forma, e tenore della premenzionata Prammatica, e lettere esecutoriali del quondam Ill. D. Raimondo de Cardona, *tunc* Vicerè di questo Regno. *Nec non* le preinserte lettere di Sua Cesarea Maestà, e la presente nostra esecutoria, e quelli fare affiggere ne' luoghi pubblici, e consueti, perchè sia noto a tutti, e ciascheduna persona non ne possa pretendere ignoranza. *Nec non* debbano osservare la detta Prammatica, e confermazione di quella, giusta la loro serie, contenenza, e tenore, e giusta la preinserta dichiarazione, ed ordinazione *ad unguem in omni-*

Sub die 4. Martii 1551. infra 8. menses.

Sed per pragm. seq. usque ad biennium.

Ut sup. prag. 1. in fine. Quae legantur in prag. 1. sup. eod.

„ *omnibus*, *et per omnia*, e quella „ facciano osservare *per quos decet*, „ non dando a' detti memoriali fede, „ o probazione alcuna *in judiciis*, *et* „ *extra*, nè permettendo, che gl'im- „ petranti possano quelli godere, ed „ allegare, *nisi ostenderint* i privile- „ gj, provvisioni, e lettere spedite „ giusta il rito della Regia Cancel- „ leria, con apposizione del Regio „ suggello, giusta la disposizione, e „ contenenza del detto Privilegio del- „ la confermazione di detta Pram- „ matica, e delle lettere esecutoriali Pone centusium ducatorum mille, et alia. „ del detto Illust. D. Raimondo, e „ delle preinserte lettere di Sua Ce- „ sarea Maestà, e la presente nostra „ dichiarazione, *omni dubie*, *et dif-* „ *ficultate cessantibus*: e non faccia- „ no il contrario per quanto hanno „ cara la grazia della Cesarea Mae- „ stà, ed in pena di ducati due mi- „ la desiderano non incorrere, ed „ altre pene contenute in detta Re- „ gia Prammatica, e lettere esecu- „ toriali di quella ". *Dat. in Civi-* Die 15. Mart. 1529. De Charlon. *tate Neap. die* 15. *Martii* 1529. *Phi- libertus de Charlon. Vid. Loffred. Reg. Locumtenens Viceprotonotarii. Vid. Mo- ranus Reg. Hieronymus de Franc. Lo- cumtenens Magni Camerarii. Dominus Vicerex, Locumtenens generalis manda- vit mihi Ber. Martirano.*

Gratia Suae Majestatis,

*sive*

## PRAMMATICA III.

Ex capitulis, et gratiis expeditis die 8. Augusti 1570.

Est capitulum 20. inter gratias concessas sub die 25. Januarii 1558. „ ITem, supplichiamo la M. V. at- „ tento che per Prammatica ul- „ timamente fatta per lo quondam „ Vicerè D. Pietro di Toledo fu „ prefisso il termine di un anno al- „ le spedizioni de' privilegii d' assen- „ so in forma, altrimenti i memo- „ riali spediti non sortiscano effetto „ alcuno, anzi sieno nulli, ed in- „ validi; e da questo nasce, che „ molte volte per poca diligenza di „ quegli, a chi si commette, che „ facciano spedir gli assensi, lascia- „ no di spedirli fra un anno, tal che Conceditur biennium pro obtinendo privilegio assen- sium post im- petratum la- bellum. „ restano le parti a chi tocca dan- „ nificate, massime donne, pupilli, „ vedove, ed altre persone miserabi- „ li, e le quali non hanno cogni- „ zione di detta Prammatica, e per- „ sone, che diligentemente li serva- „ no in fargli spedire. Per tanto si „ supplica la M. V. che resti servi- „ ta prorogare il tempo della spedi- „ zione di detti privilegj di assensi „ per tre anni, ed acciocchè cessi „ ogni inconveniente, potrà V.M., „ essendo così servita, comandare, „ che i detti memoriali d'assensi al „ tempo, che si spediscono, si re- „ gistrino tutti in un quadernione „ separatamente, acciocchè si vegga „ la verità della loro spedizione " *Regia, et Cath. M. vult, et jubet,* Conceditur biennium. *quod commoditati Regni consulatur, ut hujusmodi terminus ad duos annos pro- rogetur, ac extendatur", non obstante ipsa Pragmatica; in ceteris in suo robo- re permanente.* Die 8. Aug. 1570. Phil. II. Rex.

## PRAMMATICA IV.

COme sapete a relazione di cote- sta Gran Corte, e senza di es- sa si sono fatte, e si fanno per Noi grazie a molti di delitti, e condan- nazioni per diverse cause, che muo- vono la mente nostra, e dovendosi spedire gli ordini *in forma Regiae Cancellariae* delle dette grazie, per potere quelli, che si ritrovano car- cerati, ottenere le loro liberazioni, Delinquentes non possunt frui gratia, nisi prius exhibeant eam so- lemniter robo- ratam in Can- cellaria cum sigillo.

ed

ed altri, che non sono in carcere, ripatriare; siamo stati informati, che alcuni di loro, avanti di fare spedire, e presentare gli ordini di dette grazie nel modo, che da Noi loro sono state concedute, e si concedono, sono quelli, che si ritrovano carcerati abilitati, e quelli, che si ritrovano fuori, vengono a passeggiare per questa Città, dandosi loro tempo a farsi spedire, e presentare gli ordini delle dette grazie; e ad alcuni non dandosi tempo alcuno; il che ci è paruto essere di molta inconvenienza, poichè per cose di nuovo, che potrebbero occorrere avanti di firmarsi di mano nostra gli ordini predetti, si potrebbe procedere alla rivocazione d' alcune di dette grazie; e quando questo cessasse, non vogliamo, che le dette grazie possino per altra forma, e maniera, che per l' opportune provvisioni per Noi firmate *in forma Regiae Cancellariae*, nelle quali s' esprimeranno le qualità, e condizioni, colle quali è nostra mente, che dette grazie si concedano. E volendo sopra ciò provvedere „ vi diciamo, ed ordiniamo, che non „ dobbiate in modo alcuno, di qua „ in avanti, ammettere persona al„ cuna a godere grazia, se prima non „ presenti in cotesta Gran Corte gli „ ordini firmati di mano nostra con „ tutte l' altre solennità, e requisi„ ti necessarj, *et etiam* coll' apposi„ zione del Regio suggello: e quel„ li, che contra il tenore del pre„ sente ordine fossero stati ammessi „ a godere grazie, li ridurrete nel „ modo, che prima stavano, avanti „ che fosse stato ordinato, che go„ dessero grazia, e non debbano li„ berarsi, nè quelli, che si trovas„ sero fuori, farsi ripatriare, se pri„ ma non presentino i detti ordini „ spediti nel modo predetto. E non „ si faccia il contrario per quanto „ si ha cara la grazia, e servizio „ Regio ". *Datum Neap. die* 23. *April.* 1580. *D. Juan de Zunica Vid. Revert. R. V. Salern. R. V. Salaz. R. Baſtida de Munaton. Secr.*

Die 23. Apr. 1580. D. Juan de Zunica.

Ordo Suae Excell. per Secretarium Regni,

*sive*

## PRAMMATICA V.

Libelli seu memorialia cum decr. quod M. C. V. de justitia provideat non revocant alia procedentia mandata.

HAviendo visto S. M. que V. S. l' ha escritto por el incluso villete sobre los que pretenden avvalerse por licencia, y gracia de los memoriales, que se decretan, que la Vicaria haga justicia, ha mandado escrivir à V. S. que haga entender, que, quando se remiten los memoriales decretados, que la Vicaria de justicia provea, no se revocan los ordines dados, sino que antes se manda, que se guarden, y se exequuten. *De Cancell. à* 24. *d' Abril.* 1591. *Muy Ill. Senor b. l. m. à V. S. su Ser. D. Bern. Barrionuevo, a ter. vero, al Muy Illuſt. Senor Mutio Surgente mi Senor Abog. Fiſcal de Vicaria.*

Concord. prag. 70. de off. S. R. C. 24. Apr. 1591.

Barrionovo.

## PRAMMATICA VI.

Libelli seu memorialia in Regia Cancellaria non recipiantur sine die Scribae a mandatis vel a libellis.

INtendiamo, che per li magn. Matri d' atti, Scrivani, ed altri Officiali di cotesto S. C. si ricevono, e ammettono molti, e diversi memoriali decretati, senza che in essi sia fatta la debita, e necessaria provvista della giornata di loro provvisione, e spedizione, ed è stato sempre solito osservarsi, non ostante che altre volte da noi sia stato ciò proibito, ed ordinato non farsi. E considerato, che questo principalmente apporta molta indecenza, e frode, e

Videtur concordare prag. 10. §. 78. de off. judic.

col tempo potrebbe effettivamente, e senza difficoltà apportare a' ſudditi di S. M. negozianti, e litiganti, lite, e controverſia, e per altre cauſe, ci è paruto provvedere, ed ordinare, ſiccome con queſta „ vi ordiniamo, „ che dobbiate far ordine penale a „ tutt' i Maſtri d' atti, Scrivani, e „ altre perſone, a chi ſpetterà rice- „ ver tali memoriali, che, da quà „ in avanti non debbano in modo „ alcuno, nè per cauſa alcuna, nè „ ſotto qualſivoglia ſcuſa, ricevere, „ nè ammettere memoriale niuno de- „ cretato, che prima non vi ſia la „ provviſta, e giornata di ſua ſpe- „ dizione fatta dall' infraſcritto ma- „ gnifico, e circoſpetto Segretario „ del Regno, o magnifici Scrivani „ di mandamenti, proccurando, che „ inviolabilmente così debbano oſ- „ ſervare, ed eſeguire ". *Dat. Neap. die 9. Febr. 1594. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Barrionovo. In Cur. 2. Sacri Reg. Conſilii, Al Sac. Reg. Conſ. di Capuana.*

Die 9. Febr. 1594. El Conde de Miranda.

## PRAMMATICA VII.

Gratiae a Protege non concedantur, niſi prius audita ſententia Collateralis Conſilii.

*HE entendido, que el Duque de Oſſuna, y otros Virreyes ſus predeceſſores han hecho muchas gracias de delitos graves por villetes de eſcritorio, ſin haverſe tratado de la juſtificacion dellas en el Colateral, como ſe acoſtumbra, y ſe deviera hacer, y porque no es juſto dar lugar à eſto por los muchos inconvenientes, que tiene en prejudicio de la buena adminiſtracion de la juſticia, en quanto ſe deve mirar, os encargo, y mando, que, de aqui adelante, procureys, que no ſe continue eſte abuſo, y que, quando ſe oſfreciere hacer gracias de delitos, ſe trate primero dellas en el Colateral, para entender el parecer de los Regentes antes, que vos, y vueſtros ſucceſſores tomen reſolucion en hazerlo, de manera que ſe vean conbeniencias, o inconbenientias, que pueden tener, y los intereſes de particulares, que en ello puede haver, y con ſu parecer proveereys lo que tuvieredes por mas conveniente à mi ſervicio, y al buen govierno, que es juſto haya, y aviſareyme de lo que ſe hyciere, y ofreciere, que en ello me holgare de vos por ſervido, y en que en vueſtro tiempo ſe vaya en eſto con la juſtificacion, que yo confio, y ſea Muy Reverendo en Chriſto Padre Cardenal nueſtro Senor en vueſtra continua guarda. De S. Lorenco à 29. de Auguſto 1620. Yo el Rey, con ſenal del Conde de Venavente. V. Comes Theſaurarius generalis. V. Caimus Reg. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vidit Don Philippus de Haro Reg. Caſtrillo Secret. Al muy Rev. en Chriſto Padre Cardenal de Boja, y Valaſco.*

Die 29. Aug. 1620 El Rey Phil. IV

## PRAMMATICA VIII.

Gratiae, et abolitiones obtineantur, et fiant in forma Reg. Cancellariae.

PEr parte di Andrea Imperiale, che tiene l' officio del Regio ſuggello della Regia Cancelleria di queſto Regno, ci è ſtato fatto intendere, come gli emolumenti del detto officio conſiſtono nella predetta, *ſeu* taſſa fatta dal Sereniſs. Re Ferrante di gloriosa memoria per lo ſuggello, che ſi ha da apporre a tutte le provviſioni così di giuſtizia, come di grazia, che ſi ſono fatte, e ſi fanno da' Re, e Vicerè, che *pro tempore* ſono nel Regno predetto, e ſempre s' è oſſervato, che dette ſpedizioni paſſino per la Real Cancelleria, e ſi ſuggellino con detto Regio ſuggello, e da alcun tempo a queſta parte da' Vicerè paſſati, e particolarmente dal Duca d' Oſſuna, e Cardinal Zapata noſtri predeceſſori, ſi ſono fatte molte grazie, e indulti a' de-

delinquenti per via di biglietto per iscrittorio, o per espedizioni fatte nell' istesso scrittorio, senza che altrimenti detti aggraziati, ed indultati abbiano fatto spedire la grazia, ed indulto *in forma Regiae Cancellariae*, e con detto suggello Reale di essa Regia Cancelleria; di che è provenuto gran danno a detto officio, il quale a suo tempo ha da ricadere alla Regia Corte, ed ancora contra il solito, e contra la mente di S.M., e di detti Illustri Vicerè, che tali grazie o indulti hanno conceduti, supplicandoci di provvedere in dar ordine, che tutte quelle persone, che si ritrovano aver ricevute grazie, o indulti, particolarmente de' delitti, de' quali non abbiano spedite provvisioni di Cancelleria col detto Real suggello, fra breve tempo da Noi pretiggendo, le debbano fare spedire, e suggellare, altrimenti sieno di niuno valore, il che essendosi per Noi inteso, se bene siamo stati informati, che in tempo del governo dell' Illustriss., e Reverendiss. Cardinal Borgia, nostro predecessore fu scritto a cotesta Gran Corte della Vicaria, ed alle Regie Udienze di questo Regno, che di tutte quelle grazie, ch' erano state fatte per l' Illustre Duca d' Ossuna, e non fossero state spedite dal Tribunale della predetta Regia Cancelleria, ne avessero inviata copia allo spettabile Segretario del Regno, ed ordinato a quelli, che l' avevano ottennte, che avessero fra giorni venti inviato a pagare i dovuti diritti in detta Regia Cancelleria, altrimenti si sarebbe provveduto sopra la dichiarazione dell' invalidità di dette grazie, tuttavolta non fu così eseguito del tutto. Al presente volendo provvedere alla dimanda del supplicante, parendoci molto giusto, che non si levino i diritti a chi *de jure* toccano: poichè chiara cosa è, che levandosegli tali diritti, ne viene ancor danno alla Regia Corte, che quando le ricadono così detto officio del Regio suggello, come gli altri officj della detta Regia Cancelleria, si venderebbero per essa Regia Corte tanto meno di quello, che vagliono, e perciò per dette cause, e per altre moventi la mente nostra „ Ci è paruto farvi la pre-
„ sente, che tutte quelle grazie, ed
„ indulti, che si ritroveranno spedi-
„ ti tanto in tempo dell' Illustre Du-
„ ca d' Ossuna, quanto degl' Illustri,
„ e Reverendiss. Cardinali Borgia,
„ e Zapata, nostri predecessori, e
„ presentate in cotesta Gran Corte
„ della Vicaria, così per biglietto,
„ come per via d' altre spedizioni
„ senza essere state spedite *in forma*
„ *Regiae Cancellariae*, e suggellate
„ col detto suggello Reale di Sua
„ Maestà di detta Regia Cancelleria,
„ dobbiate inviarle originalmente in
„ potere del detto infrascritto spet-
„ tabile Segretario del Regno, ed
„ all' istesso tempo dare ordine in
„ nome nostro alle persone inquisite
„ ad instanza di chi sono stati pre-
„ sentati, e spediti tali biglietti, e
„ spedizioni di grazie, o indulti,
„ che fra il termine di mesi due,
„ decorrendi dal dì, che si farà lo-
„ ro tal ordine, debbano fare accu-
„ dire nella predetta Regia Cancel-
„ leria a farsi spedire il dovuto di-
„ spaccio *in forma ipsius Regiae Can-*
„ *cellariae*, e porsi il predetto sug-
„ gello Reale della predetta Maestà
„ di detta Regia Cancelleria; altri-
„ menti elasso detto termine di due
„ mesi, s' intendano, e così dichia-
„ riamo per la presente, tali grazie,
„ ed indulti nulli, ed invalidi, e di
„ niun valore; Tal che contra di
„ essi si possa procedere a quanto

„ sarà di giustizia per li delitti, de' „ quali stavano inquisiti, contenuti „ in dette grazie, ed indulti, come „ nulli, ed invalidi, *ut supra*, e vi „ ordiniamo, che per quei, che so- „ no inquisiti in questa predetta gran „ Corte, dobbiate provvedere contra „ d' essi, *ut supra*: che il medesimo „ abbiamo ordinato alle Regie U- „ dienze di questo Regno a rispetto „ di quelle grazie, ed indulti, che „ fossero state presentate in esse del „ modo predetto. Pertanto così s'e- „ segua, che tal' è nostra volontà". *Dat. Neap. die 30. Junii 1623. El Duque de Alva. V. Constant. R. V. de Ponte R. V. Enriq. R. V. Lopez Proreg. Ferdin. Rovit. Secret. alla Vicaria.*

Die 30. Junii 1623. El Duque de Alva.

## PRAMMATICA IX.

CAROLO VII. Rege Austriae Duce III.

Restituitur pragmat. sexta huius tituli, qua cautum, libellos, seu memorialia in Regia Cancellaria non recipi sine die scribae a mandatis, vel libellis; ac novissime constitutur, eadem non recipi ab Actuariis S. R. C., Regiae Camerae Summariae, M. C. V., ac Notariis Regni absque signo.

CAROLVS REX etc. *Illustres, et Magnifici Viri Regii Fideles dilectissimi.* Per parte dell' Illustre Principe della Spinoso D. Giuseppe Colonna Proprietario della Segretaria del Regno ci viene rappresentato andar il medesimo incluso nelli deritti del Segno de' memoriali, che si decretano dalli Magnifici Regj Scrivani di Mandamenti, e si sottoscrivono dalli Illustri Scrivani del Regio Collaterale Consiglio, e come che accade, che detti Magnifici Regj Scrivani di Mandamento consegnano alle parti detti memoriali con fiducia, che vi mettano il Segno, ed essendosi esperimentato, che dette parti si servono di detti memoriali decretati, e sottoscritti, come di sopra, senza poner in esso il segno, con presentarli alli Attuarj del S. R. C., Regia Camera della Summaria, G. C. della Vicaria, e alli Notari del Regno, che l' assentano ne i loro protocolli senza il segno sopracennato in pregiudizio del Supplicante, che tiene porzione sopra detti deritti, et anco detti Magnifici Regj Scrivani di Mandamento supplicano ordinare, che da oggi avanti non si ponga in detti memoriali giornata, se prima non si mette il segno; ed essendosi il tutto maturamente discusso, e considerato nel Regio Collaterale Consiglio habbiamo risoluto far rinovare la Prammatica sesta *de fide memorialium* fatta pubblicare a' 9. Febraro dell' anno 1594. dall' Illustre nostro Predecessore Conte de Meranda; Che però dicemo, ordinamo ed incaricamo a cotesto Illustre Vice Protonotario far ordine penale al Magnifico Mastrodatti, ed altre persone, e Notari del Regno, a chi apetterà ricevere tali memoriali, che da oggi avanti non debbiano in modo alcuno, nè per causa alcuna, nè sotto qualsisia scusa ricevere, nè ammettere momoriale niuno decretato, se prima non vi sia la proviata, e giornata di sua apedizione fatta dalli Magnifici Regj Scrivani di Mandamento, procurando inviolabilmente, che essi debban osservare, et eseguire, dandovi la notizia, che in tale conformità si sono dati gl' ordini al S. R. C., e Regia Camera della Summaria, e G.C. della Vicaria, che tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli die 31. meneis Julii 1730. Luis Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peppi Reg. Vidit Vlloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggiani a Secretis. Maſtellonus.*

Die 31. Julii 1730. Luis Conde de Harrach.

REA-

## REALE DISPACCIO

*o sia*

## (*) PRAMMATICA X.

Collegia, et corpora sine Regio adsensu jus capiendi non habent.

HA preteso il Barone D. Armidoro de Sanctis doversi dichiarare nulla ed invalida la disposizione testamentaria fatta dal defunto D. Emmanuele de Sanctis a favore di una Confraternita eretta in codesta Città dentro il Convento de' Minori Osservanti senza Regio assenso, essendo egli l'erede *ab intestato* del defunto. E perchè, informando V. S. su questo, viene dimostrando, con relazione de' 22. Gennajo, che a tal Confraternità manca con effetto l'assenso, per non essersi da quei, che la compongono, mai curato; perciò dice il Re che *il Corpo senz' assenso non è capace di acquisto*. Quindi è, che non vale la disposizione a favore di tal supposto Corpo. *Venafro* 27. *Febbraio* 1768. *Bernardo Tanucci. Signor Governadore di Ortona.*

FERDINANDO IV. Die 27. Febr. 1768.

## REALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XI.

Confirmatur Pragmat. praecedens.

TRovatasi priva di assenso la Confraternita di S. Carlo Borromeo di Ortona, dichiarò il Re, che il Corpo senz' assenso non era capace di acquisto; e perciò non valeva la disposizione fatta da D. Emmanuele de Sanctis a favore di tal supposto Corpo. Essendosene dati gli ordini corrispondenti alla Corte locale in Febbrajo dell' anno corrente, ad istanza del Barone D. Armidoro de Sanctis, nipote ed erede *ab intestato* del defunto; ricorre ora la stessa Confraternita implorando l' assenso, e frattanto ordinarsi al Consiglio, che sospenda ogni atto in rapporto alla pretensione del suddetto Barone sulla eredità, della quale si tratta: come si rileva dall' annesso memoriale. Essendo il Re informato, mi comanda dire ad V. S. *Illustrissima* disponga che il Consiglio faccia giustizia, sulla base degli ordini dati. *Portici* 9. *Aprile* 1768. *Bernardo Tanucci. Signor Presidente del S. C.*

Eodem Rege. Die 9. Apr. 1768.

## REALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XII.

Collegia, et corpora, quae regulas habent Regio adsensu adprobatas, illicita adhuc sunt, si adsensu regio in fundatione carent.

NEll' occorrenza trattata nella Real Camera di Santa Chiara, se la Congregazione della Città di Viesti, come fondata senza Regio permesso, si dovesse abolire, non ostante il Reale assenso ultimamente ottenuto sulle regole. Il Re, uniformatosi all' istanza di V. S. conforme alle massime più sicure del dritto, a' principj fondamentali dello Stato, ed agli esempli delle determinazioni fatte in casi simili dal Re Cattolico suo augustissimo padre; ha dichiarato, e vuole, che si osservi per punto generale, che il Regio assenso è necessario nella fondazione di qualunque Corpo, senza il quale assenso è questo illecito, e dee dismettersi, e riputarsi per non esistente: non bastando l' assenso ottenuto sulle regole, le quali riguardano la qualità, e non l' esistenza del medesimo Corpo, a rendere legittimo quel che da principio fu nullo, ed incapace per ogni riguardo, ed a qualunque effetto. Lo prevengo di Real ordine ad V. S., per sua intelligenza e governo. *Pa-*

*laz-*

FERDINANDO IV. Die 19. Junii 1769.

*lazzo 19. Giugno 1769. Bernardo Tanucci. Signor Duca di Turitto.*

## REALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XIII.

Adsensus regius longo tempore non praesumitur.

COll' occasione della controversia di precedenza di alcune Congregazioni della Città di Monopoli trattatasi nella Real Camera di S. Chiara, avendo l' Avvocato della Corona rilevato l' assurdo dalle parti intrapreso, di potersi il Regio assenso presumere per la lunghezza del tempo; ha il Re dichiarato, e vuole, che si osservi per punto generale, che per qualunque corso di tempo non si presuma l' assenso Regio a tali Congregazioni, o altri Corpi illeciti. Partecipo tutto ciò alle Signorie Vostre Illustrissime per intelligenza, e governo della Regal Camera di S. Chiara. *Palazzo 19. Giugno 1769. Bernardo Tanucci. Signori Presidente e Consiglieri della Regal Camera di S. Chiara.*

Eodem Rege. Die 19. Jun. 1769.

## REALE DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XIV.

Clamores in plebe orti, ne sodalitia urbis abolirentur, causam dederunt huic Pragmaticae. Deflitur tamen praecedentes Pragmaticas circa sodalitia firmas esse, ut tunc ad abolitionem procedendum haud esset.

DEbbo dichiarare nel Real nome alle Signorie Vostre Illustrissime, che li due dispacci de' 19. del cadente, riguardo alle Congregazioni ed altri Corpi, che non hanno assenso nella fondazione, non contengono altro che un ricordare a' suoi Magistrati la massima fondamentale, di non essere il Regio assenso una regalia, che possa presumersi o prescriversi, non essendo alienabile; e questo non ad effetto, che si proceda presentemente ad atto alcuno, ma perchè nelle controversie, che avvengono, li Magistrati tengano presente questa regola, la quale dovrà perciò tenersi anche da questa Real Camera di S. Chiara. Ben inteso, che quando la stessa Real Camera stimi per circostanze particolari, ne' casi che occorrono, conveniente provvidenza superiore, lo dica. *Palazzo 30. Giugno 1769. Bernardo Tanucci. Signor Duca di Turitto.*

Eodem Rege. Die 30. Jun. 1769.

## PRAMMATICA . . .

Adsensus Regius neque tempore praesumitur, neque suppletur per actus aequipollentes. Solemnis specificè, et oculariter videri debet.

HA veduto il Re, quanto V. S. Illustriss. ha rappresentato sull' istanza dell'Avvocato della Corona etc. *Vide Pragmaticam 28. in tit. de Ecclesiast. Person., et de Disciplin. Ecclesiast. tom. III. pag. 355.*

## REAL DISPACCIO,

*o sia*

## (*) PRAMMATICA XV.

Sodalitia, quae coeunt religionis causa, retinentur, utpote utilia. Adsensus regius impartiendus erit tam super fundatione, quam super regulis: et quae collegia primum non habent, sanatoria conceditur, cum clausula tamen ad beneplacitum, et salvis juribus, quorum interest, ad bona ante regium adsensum adquisita, dummodo utilitati publicae non sint addicta.

TRattatosi nella Regal Camera di S. Chiara il punto, se la Congregazione della Città di Viesti si dovesse abolire, come fondata senza Regio permesso, non ostante, che l' avesse sulle Regole ottenuto, S. M. uniformemente all' istanza dell' Avvocato della Corona dichiarò per punto generale con Dispaccio del dì 19. di Giugno dell' anno 1769., che il Regio Assenso fosse necessario nella fondazione di qualunque Corpo, senza il quale assenso dovesse quel tal Corpo dismettersi, come illecito, e riputarsi non esistente.

Questa Regale dichiarazione Sovrana, necessaria a mantenere illesi i diritti della Sovranità, è stata di pretesto

sto a' cattivi, onde involvere il tutto in confusione, ed in disordine: in guisa che sono oggi le Confraternite in un conflitto di litigj, e di discordie. Appena un Fratello disgustato ricorre, che si dee di necessità ordinare di chiudersi la Congregazione, ed allora, appena altri crede aver ragione in qualche legato pio lasciato da' suoi Maggiori a sì fatte Adunanze per farne opere di pietà, che sorge una lite dispendiosa, e le opere pie non più si adempiono. E siccome si trovano da' medesimi Confratelli eretti Monti di maritaggi, di limosine, ed anche Monti frumentarj per soccorso dell'agricoltura a' poveri Contadini; così non suggerisce altro la malizia, e la rapacità, che confonder tutto per impiegare per lo più a proprio profitto, col pretesto di una lite, le opere pie unicamente dedicate al sollievo de' Popoli. Oltracciò vi è tra' Congregati una vicendevole diffidenza, che nasce dall'incertezza del loro stato; gl'esercizj di pietà son perturbati, e quegli ajuti civili, che per lo più si prestano in sì fatte assemblee, non si eseguono nello stato presente con quella esattezza, che si conviene, e sempre ne ritorna un positivo detrimento a' Congregati. Finalmente queste tali Adunanze presso che tutte non hanno l'assenso in fondazione; e la maggior parte non ha anche l'assenso sulle Regole; ed intanto, poichè non sempre vi è chi palesi tale mancanza con ricorsi, sussistono in pregiudizio della Suprema Regalia, vedendosi tanti Corpi, e Collegi illeciti, senza essere stati autorizzati per la loro giuridica esistenza.

Ad evitar questi mali sarebbe stato per avventura conveniente di abolirle del tutto. Ma il Regal Animo inclinato alla pietà, ed intento sempre al bene de' suoi Vassalli, dopo serio esame ha ritrovato, che i beni, che derivano da sì fatte pie Adunanze, non meno rispetto allo Stato, che alla Religione preponderano di assai a' mali provenienti in buona parte dalla malizia di pochi, ed a' quali si può metter freno. Ha S. M. riflettuto principalmente, che prima del cambiamento della Disciplina della Chiesa convenivano tutti nelle proprie Basiliche i dì festivi per assistere a' divini ufficj, e per sentire la divina parola, e passavano le Festività in divozioni, ed in preghiere; ed ora per contrario tutti si lusingano di aver consegrato il giorno con assistere soltanto per pochi minuti ad una Messa privata. Ma che l'union de' Fratelli ha in qualche modo a ciò supplito, con obbligarsi all'intervento, ed all'esercizio di pietà. E dove gli altri, che non sono Fratelli, massime gli Artieri, ed i Contadini dedicano le Feste all'ozio, alla crapola, all'ubriachezza, ed alle altre dissolutezze fomentatrici d'ogni specie di delitto; quelli almeno si sottraggono gran parte del giorno a pericolose occasioni.

Ha riflettuto inoltre essere le Confraternite non solo dirette al bene della Religione, ma anche al bene dello Stato; imperciocchè oltre all'esercizio di Religione, che fanno i Confratelli, ne ritraggono molti ajuti civili, come sono i sussidj diurni in caso d'infermità, il Medico, i medicamenti, ed i funerali per se, e per le loro famiglie, ed anche i maritaggi. Che senza queste Confraternite anderebbe a perire una moltitudine di Popolo, massime in quei luoghi, ove mancano Ospedali, ed altre pubbliche opere, che perirebbero ancora senza questi vicendevoli soccorsi molti Artieri, e Contadini, che sono la gente quanto più negletta,

tan-

tanto più necessaria: che quei che vivono alla giornata, non averebbero modo alcuno di sostenere se stessi, e le loro famiglie: che moltissimi in fine per le spese dell'esequie, e dei funerali, a' quali suppliscono le Confraternite, sarebbero da taluni poco pii Ecclesiastici spogliati delle loro sostanze.

Per tutte queste riflessioni S. M. anzichè abolire sì fatte Adunanze, le quali senza fallo sono giovevoli alla Religione, ed allo Stato, ha cercato il modo, come possono sussistere giuridicamente colla pubblica autorità, e come si possa bandire nel tempo stesso la insorta confusione, ed il pretesto a' rapaci di profittare. E poichè si riducono oggi le Confraternite a due classi, cioè in quelle, che non hanno ottenuto l'assenso in fondazione, ma bensì sulle Regole; e nelle altre, che non hanno affatto assenso nè in fondazione, nè sulle Regole, ha considerato S. M. non doversi le prime far soggiacere al dispendio di un nuovo assenso *in forma Regiae Cancellariae*, sì per l'ignoranza in cui erano ne' passati tempi, e sì anche perchè erano in una tale buona fede, che credevano, che nell'ottenere l'assenso sulle Regole, l'avessero anche ottenuto sulla loro esistenza: Quindi ha risoluto per atto di Sua Regal Clemenza, che alle suddette Confraternite laicali si accordi a tutte generalmente la *sanatoria*, con apporsi la clausola insita per altro alla Sovranità *usque ad Regis beneplacitum*. Quanto poi alle altre, le quali non hanno ancora l'assenso nè in fondazione, nè sulle Regole, ha risoluto, e vuole, che le medesime debbano contemporaneamente chiedere l'assenso, così per la loro giuridica esistenza, come sulle loro Regole; e che a tenore della domanda si debba spedire l'assenso, che specificatamente l'uno, e l'altro contenga, anche colla clausola *usque ad Regis beneplacitum*, e con l'altra, che non possano fare acquisti, essendo comprese nella legge di amortizzazione, e con tutte le altre clausole, e condizioni solite apporsi, precedente il debito esame agli assensi finora conceduti sulle Regole.

Ha ordinato in fine, che per le Congregazioni di questa seconda classe, siccome l'esistenza giuridica di tali Collegj incomincia dal dì dell'impartizione del Regio Assenso nella fondazione, e nelle Regole; così si debbano lasciare illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente dalle medesime, come corpi illeciti, ed incapaci. Ma bensì colla seguente dichiarazione, che se ei sieno Monti frumentarj, o di maritaggi, o di limosine, o di altre opere di pietà in separate confidenze, le quali sieno state commesse all'amministrazione, e fiducia delle Confraternite, o che tali Monti, ed altre confidenze separate bensì dalle stesse Confraternite sieno state fondate dagli individui delle Confraternite medesime, o stabilite con legati, o con altre disposizioni, debbano queste come opere pubbliche, e di pietà rimanere nel lor vigore a tenore delle Sovrane determinazioni. Partecipo di Real Ordine a V. S. questa Reale Risoluzione Sovrana per intelligenza, e regola di cotesta Regal Camera. *Palazzo 29. Giugno 1776. Carlo Demarco. Signor D. Basilio Palmieri.*

FERDINANDO IV. Die 29. Junii 1776.

DE

# DE FIDE PVBLICA DANDA, ET OBSERVANDA,

## SEV DE GVIDATICIS

## T I T. LXXXVIII

### PRAMMATICA PRIMA.

Fide publica non gaudent, qui Regios vasallos offenderint, aut eis aliquo contractu sint obligati.

AD tollendam omnem dubitationem, quae quomodolibet oriri posset super observatione Guidaticorum, quae in futurum per Nos verbo, aut in scriptis, sub generalibus verbis concederentur, per praesens nostrae Pragmaticae sanctionis edictum, omni futuro tempore firmiter observandum, nostra scientia, *Declaramus, et volumus, Guidatica ipsa, sicut praemittitur, per Nos in posterum concedenda, ita demum per nostros officiales, et subditos observari debere, si qui ex quovis respectu guidati, et assicurati extiterint Regnicolae, seu exteri, nulli nostrorum fidelium terrae, seu mari damnum aliquod in persona, aut in rebus intulerint, seu alias quovis modo eos offenderint, vel ex contractu, seu alia causa eis fuerint obligati; nam qui talia commisissent, et sic obligati reperiventur, concessorum sibi hujusmodi Guidaticorum beneficio gaudere nullatenus volumus; sed adversus eos justitiam ministrari, Guidaticis ipsis nequaquam obstantibus. Absurdum enim esset, et ab officio boni Principis alienum, si jurisdictione nostra guidaremus eos, et assicuraremus, qui fidelibus nostris obligati essent, aut eos, seu ipsorum quempiam damno alique affecissent, quorum quidem, et fidelium nostrorum commodis, et utilitati, si recte imperare volumus, vigilare debemus. Omnibus propterea, et quibuslibet Officialibus, et subditis nostris, majoribus, vel minoribus, quovis nomine nuncupatis, officioque, titulo, potestate, auctoritate, et jurisdictione fungentibus, in toto hoc Regno nostro, et quavis parte ipsius constitutis, et constituendis, ad quos spectat, et spectabit, et praesentes quomodolibet fuerint praesentatae, tenore praesentium, praecipimus, et mandamus expresse, quatenus forma praesentis nostrae Pragmaticae diligenter inspecta, illam ipsi sub* Poena Indignationis, et centum mille. *poena indignationis nostrae, et mille ducatorum auri observent.* In quorum fidem, etc. *Dat. in Castro Novo Civitatis nostrae Neap. die 27. Januar.* 1484. *Regnorum nostrorum felici anno 27. Rex Ferdinandus. Pascasius Garlon. N. A. de Montibus Locumtenens Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.* Die 27. Jan. 1484. Rex Ferdinandus.

### PRAMMATICA II.

ESsendo pervenuto a nostra notizia, che per li Magnifici Reggenti, e Giudici criminali di cotesta Gran Corte, si sono conceduti, e si concedono ogni giorno Guidatici a diverse persone inquisite di delitti in essa predetta Gran Corte, ed in altri Tribunali Regj, con occasione di aver promesso di fare alcun servizio alla Regia Corte, di dare in potere fuorusciti, e persone delinquenti. Con- Fides publica non concedatur a Regente, et Judicibus M. C. V. absque Proregis permissu.

Idem per prag. 9. §. 9. de Offic. et prag. 12. §. 9.

venendo al servizio di Sua Maestà; che i guidatici predetti si concedano con saputa, ed intelligenza nostra, Per tanto per la presente vi „ Diciamo, ed ordiniamo, che da oggi in avanti, non debbiate procedere a guidare, nè assicurare persona alcuna, *etiam*, che prometta dare in poter della Corte alcun delinquente, nè per altro servigio Regio, senza licenza nostra, e fattoci prima relazione nel Consiglio Collaterale; e ritrovandosi fatti al presente alcuni de' predetti guidatici contra la forma predetta, li rivocherete incontanente, siccome Noi per la presente li rivochiamo, come se fatti non fossero. Avvertendo, che se durasse il termine del guidatico conceduto, *etiam* si debba subito rivocare, come abbiamo ordinato, lor dando disdetta di due giorni, e così l'eseguirete, che tal'è la nostra volontà". *Dat. Neap. die* 10. *Junii* 1583. *D. Pedro Giron. Vid. Salern. Reg. Bastida de Muñatones. In M. C. V.*

Die 10. Jun. 1583. D. Pedro Giron.

## PRAMMATICA III.

Procedatur contra delinquentes ad ulteriora, non obstantibus guidaticis.

STando stabilito, e provveduto per Prammatiche antiche, Riti, e Costituzioni del Regno, che quei, che delinquono commettendo delitti gravi, si possono citare *ad informandum, et ad capitula*, e far contumaci fra il termine determinato in dette Prammatiche, e Costituzioni, e poi forgiudicarsi fra un anno; E' pervenuto a nostra notizia, che per impedire questo, hanno procurato alcuni di detti delinquenti, e procurano tanto da Noi, come da' Governatori Provinciali, Regie Udienze, e Commessarj di Campagna, guidatici, dando ad intendere di voler fare servizj, e con questa occasione hanno ottenuto, e ottengono detti guidatici, e tuttavia loro sono prorogati per li servizj, che realmente hanno incominciato a fare, e sono per fare, e con questo vengono ad impedire, che contra di loro non si possa procedere alle dette contumacie, e forgiudiche; poichè, come sono citati, fanno comparire nel Tribunale, dove sono inquisiti, e citati, e presentano le copie de' guidatici, che tengono, e così vengono ad impedire il corso del tempo delle dette contumacie, e forgiudiche, e persistono in questo ad anni insieme, come siamo informati, che ve ne sono molti. E perciò volendo noi ovviare agl' inconvenienti, che ne nascono alla buona, e retta amministrazione della Giustizia, e levare quest' impedimenti alle dette Prammatiche, Riti, e Costituzioni del Regno, ci è paruto, con voto, e parere del Regio *Collateral* Consiglio, appresso di noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, per la quale „ Vogliamo, „ e dichiariamo, che tutti que' delinquenti, che al presente stanno co' „ guidatici, e così anche tutti gli „ altri, che *in futurum* si faranno „ spedire, tanto da Noi, come da' „ detti Governatori Provinciali, Regie Udienze, e Commessarj di Campagna, e ancorchè avessero fatti, „ o facessero de' detti servizj, non „ per questo si possa impedire il corso delle dette altre Prammatiche, „ Riti, e Costituzioni del Regno; „ ma loro debba correre il tempo „ delle dette contumacie, e forgiudicazioni, servata la forma di quelle, non ostante che sieno guidati, „ come di sopra. Ed acciocchè così „ s'osservi inviolabilmente; ordiniamo, e comandiamo alla Gran Corte della Vicaria, Regie Udienze, „ e Commessarj di Campagna, e a „ qual-

In exilium missi, et relegati non possunt a Justitiario vel Audientia fidem publicam obtinere 31. Januarii 1618. in Cur. t. Calab. fol. 82.

Audientiae possunt fidem publicam inquisitis concedere.

„ qualsivoglia altro Tribunale del pre-
„ sente Regno, che tutt' i delinquen-
„ ti, che ciascuno di essi tiene in-
„ quisiti, e avranno preteso, e pre-
„ tenderanno tenere de' detti guidati-
„ ci, e ancorchè avessero fatto de'
„ servigj predetti, debba contra di
„ loro procedere *ad ulteriora* alle con-
„ tumacie; e forgiudiche ancora, se
„ vi capiranno a' delitti, che hanno
„ fatti, conforme alle dette Pram-
„ matiche, Riti, e Costituzioni del
„ Regno, atteso la volontà nostra è,
„ che; non s' impediscano altrimenti,
„ non ostante che sieno stati guida-
„ ti, e si guidassero *in futurum*, co-
„ me di sopra; bastando, che i gui-
„ datici, che loro si concederanno
„ gli assicurino, che non possano es-
„ sere carcerati durante il tempo,
„ in essi contenuto, ed avendo lo
„ spazio di un anno, nel quale pos-
„ sano fare servizj tali, che merita-
„ no l' indulto ". Ed acciocchè sia noto a tutti, ordiniamo ancora, che *in valvis* de' Regj Tribunali si affig-gano copie autentiche della presente Prammatica. *Dat. Neap. in Reg. Pa-latio prope Caſtrum Novum die* 21. *menſis Martii* 1612. *El Conde de Le-mos Vid. Conſtantius R. Vid. de Caſtellet Reg. Vid. Montoya Reg. Vidit Montalvo Reg. Dominus Vicerex Locum-tenens, et Capit. Gener. mandavit mihi Andreas de Salazar. In Prag.* 1. *fol.* 37.

Die 21. Mart. 1612 El Conde de Lemos.

# DE FOCVLARIORVM DESCRIPTIONE

## T I T. LXXXIX

### PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO VI. Imperatore, et Rege. Descriptio Focalariorum Regni imperatur, infra quindecim dierum spatium. Cuique mandatur, ut profiteatur apud universitatis Collegium. Universi eligantur, qui una cum Syndico, congregato populo descriptionem faciant; tabulasque in hac re omnia confignent.

AVendo S. M. ben considerato tutto ciò, che dall' Ill. nostro predecessore, il Cardinal d' Althaan le fu rappresentato col Collaterale, con consulta de' 30. di Gannajo 1726. sopra la nuova numerazione de' fuochi; ed essendosi anche degnata di ponderare i pubblici motivi, che per Capitolo del Regno, fu ne' suoi principj stabilito, che questa si facesse ogni tre anni, e poi ogni quindici anni; ed avendo anche l' occhio suo clementissimo riguardato le urgenti cagioni, per le quali il Regno supplicò, ed ottenne, che si facesse la numerazione pubblicata l' anno 1669., affinchè le Università si discaricassero dal peso, ch' eccedeva i fuochi allora esistenti, per la minorazione cagionata dalla peste, e da altre calamità, ch'eran precedute; ed avendo in oltre la M. S. combinate le ragioni di giustizia, di uguaglianza, e di convenienza, che oggi concorrono, affinchè il suo Real Patrimonio, ed i Fiscalarj da una parte ricuperino, per mezzo di una nuova numerazione, ciò che loro spetta nelle Università migliorate nel decorso di 63. anni, e dall' altra parte le Università, che saranno decadute, si discarichino dal pagamento, che non corrisponde alla presente loro popolazione, proporzionandosi per questo mezzo alle forze di tutti il ripartimento de' carichi: Ciò che fu il principal fine, con cui si stabilì, che la numerazione si facesse con frequenza maggiore di quella; che si è osservato: Ha risoluto perciò la M. S. con Regal Dispaccio de' 22. di Dicembre 1731., che subito si faccia con la più viva sollecitudine, ed attenzione, una nuova numerazione di fuochi in tutto questo Regno, e che questa si regoli, ed eseguiscasi col metodo delle rivele, o notificazioni, prescritte negli ordini della gloriosa memoria del Re Filippo IV., e nelle Prammatiche, e particolarmente nella 3., e 4. *de juribus*, *et exactionibus Fiscalibus*, pubblicate ai 28. di Gennajo, e 17. di Marzo 1656. nel governo del Conte di Castrillo; incaricandoci, che col Collaterale dessimo le disposizioni, e gli ordini necessarj, con pubblicazione de' Bandi, ne' quali si abbia a fissar termine perentorio per la formazione, e presentazione delle rivele, e prevenissimo, che queste si pubblicassero in ciascheduna Università, per lo termine di 15. giorni, affinchè tutti le vedessero, ed i rispettivi Governatori esaminassero segretamente il suo contesto, o la frode per avvisarcene; ed aggiungessimo tutte le altre cautele legali, che non si trovassero prescritte ne' citati ordini, e Prammatiche, ed offerissimo a' denuncianti la sicurezza del segreto, affinchè senza timore propalassero, e giustificassero qualunque occultazione, che si dovrà irremisibilmente gastigare con le pene comminate, senza che al Ministro, nè a noi stessi resti arbitrio di condonarle, minorarle, o transigerle. Ed affinchè nell' esame, e liquidazione,

cha

che qui avrassi a fare delle accennate notificazioni, o rivele, non si frappongano dilazioni contra la brevità, con cui conviene eseguire questa diligenza, c' incarica la Maestà Sua, che col Collaterale dessimo le provvidenze necessarie, e stabilissimo il sistema più proprio, e speditivo, che sarà possibile: Imponendoci in fine, che io tutt' i capi, che abbraccia quest' importante, e vasto negozio, dovessimo noi porre tutta la sollecitudine, ed applicazione, che la Sua Cesarea Clemenza si compiace compromettersi dal nostro amore al suo Regio servizio, ed al compimento della giustizia, al quale oggetto vuole che noi tenghiamo cura di andarla informando di quanto occorrerà, e si andrà avanzando. Che però avendo noi nel Collateral Consiglio, coll' intervenimento degli Spettabili Reggenti, Presidente del S. R. C., e Luogotenente della Regia Camera della Sommaria, fatta matura riflessione sul contesto dell' accennato Regio ordinamento, e degli altri antichi Regj ordini, e Prammatiche, che riguardano questa grave, ed importante materia della numerazione, abbiamo stimato per esecuzione del medesimo Regio Dispaccio, col voto, e parere del suddetto Regio Collateral Consiglio, far il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che subito dopo la pubblicazione del medesimo, in ciascheduna Università del Regno sì Regia, che Baronale debbano i Sindaci, Eletti, ed altri Amministratori delle medesime Università congregarsi in pubblico Parlamento, e farvi elezione di due, o più Deputati, secondo la capacità del luogo, che sieno de' più comodi, facultosi, e probi, e non esenti dalla Regia Giurisdizione, e che assieme co' Sindaci, ed Eletti, ed altri del Governo, e Cancellieri debbano far nota distinta, e particolare de' fuochi, e sottofuochi di esse, di qualsivoglia genere, notando in ciascheduna il capofuoco con sua famiglia, età, servizio, e facoltà.

Negli avventizj, notare il tempo dell' abitazione, e loro patria, e così ancora gli uniti viventi.

Nelle vedove, o sole, o con loro figliuole, il numero di questi, e la facoltà, che tengono, ed in che consiste; e rispetto delle vergini *in capillis*, o pupilli, far la medesima lettura delle vedove.

Ne' Sacerdoti, ed altri con ordini sacri, si noterà da che tempo sono stati costituiti in tal grado; e porteranno le Bolle del clericato.

Nelle miserabili persone vi si porrà l' età, sanità, ed esercizio.

Negli assenti per lo Regno, o fuori del Regno, si noterà da che tempo mancano, e per qual cagione.

Nelle persone privilegiate, come sono padri onusti di dodici figliuoli, Napoletani, Stipendiarj, Soldati di Castelli, uomini d' armi, cavalli leggieri, ed altri, si faranno presentare i loro privilegj, e fedi di assento, o altro, che forsi vi bisognerà, e di quelli, che sono alla guerra, notare da qual tempo, e sotto qual Compagnia, o Reggimento sono andati.

Ne' forgiudicati, o condannati in galea, notare il tempo, e se attualmente persistono nella forgiudica, o stanno in galea, e da qual Tribunale stanno condannati, o forgiudicati. Ed a riguardo d' ogni altro genere di persone, che pretendono esenzioni di contribuzione, si farà in esso conveniente notamento per loro discarico.

Quali note dovranno esser firmate da' detti Sindaci, Eletti, Deputati, e Cancellieri, ed altri del Governo di dette Università, legalizzate da pubblici Notai, e sotto pena di falso.

Ed

Describantur primo accolae, qui eo loci sedem posuerunt: Viduae mox, virgines, pupilli, Clerus, Pauperes. Qui extra Regnum fuerint, describantur, et ex quibus causis. Patres onusti, Neapolitani, quive stipendia habeant, Milites, Veterani. Qui defecerint, vel ad opus publicum damnati sint. Quae tabulae Syndici, et duumvirorum chirographo obsignabuntur. Tabularum fides si violetur, illi qui violaverint per septennium ad opus publicum poena commutatur.

Ed ancorchè si confida, che le note suddette saranno fatte corrispondenti alla confidenza, che in loro si tiene, tuttavolta se da' detti Sindaci, Eletti, Deputati, Cancellieri, ed altri del Governo di detta Università fosse commessa manifattura alcuna di frode in occultare fuoco, o persona alcuna di qualsivoglia genere; vogliamo, e dichiariamo, che i detti Sindaci, Eletti, Deputati, Cancellieri, ed altri del Governo, ed ogni altra persona complice, e fautore di dette frodi, e falsità, anche *in consulendo*, *aut omittendo*, incorrano nella pena di anni sette di galea, ed altre, anche pecuniarie a nostro arbitrio riserbate.

Quam destrictionem Baronis etiam fa-ciant.

E perchè i Baroni di dette Città, Terre, e Luoghi del Regno, come Amministratori di dette loro Giurisdizioni possono facilmente sapere il numero de' loro vassalli, tanto naturali, quanto forestieri, perciò col presente ordiniamo, che que' Baroni, che si ritrovano attualmente in dette loro Città, e Terre, debbano fare la consimile nota, e fede autentica. E per le altre loro Terre, Città, e Luoghi, ne' quali essi non fanno residenza, debbano ordinare, e commettere a' loro Erarj, Fattori, ed altri loro Officiali, che facciano detta nota: e lo stesso ordiniamo a' Baroni, che fanno residenza in questa Città di Napoli; e ritrovandosi frode alcuna incorrano nella stessa pena di relegazione rispetto a' Baroni, e persone nobili, e della detta pena della galea alle persone, che non saranno nobili, ed altre pene, anche pecuniarie a nostro arbitrio riserbate. E per li Baroni, che sono assenti dal Regno ordiniamo, che debbano incaricarlo a' loro Erarj, Governatori, ed altri Ministri, i quali restino obbligati sotto l'istesse pene dichiarate di sopra.

Quod si loci in Demanio sint; locorum Judices faciant.

E per le Città, e Terre Regie, o Demaniali, nelle quali, non vi sono Baroni, ordiniamo a' Governatori, e Giudici di quelle, che non solamente esaminino segretamente la costituzione di quelle, fatte dalle Università, o la frode, che contengono, ed avvisino alla Regia Giunta da noi formata per questa materia della numerazione, ma che in oltre debbono fare l'istessa nota, e fede autentica, come di sopra sta dichiarato per li Baroni; ed in caso di frode, occultazione, partecipazione, o complicità, anche *in consulendo*, *aut omittendo*, vogliamo, che incorrano nella stessa pena come sopra sta dichiarato.

Tabulae populo congregato recitentur.

Vogliamo in oltre, che dopo fatte le note dalle Università, si debbano leggere in pubblico Parlamento, nel quale si procuri, che c' intervangano tutt' i Cittadini, ed affiggersene copia nelle porte della casa della Corte, o della Università, acciocchè sia patente a tutti, anche a quelli, che non si fossero ritrovati in tempo che nel pubblico consiglio furono le medesime formate, e lette; nel qual luogo debba stare per quindici giorni. E così della lettura di detta numerazione in pubblico parlamento, come dell' affissione, se ne faccia atto pubblico, quale unitamente con detta numerazione, nel modo suddetto, chiuse, e suggellate, come si conviene da' detti Sindaci, Eletti, e Deputati, ed altri del Governo di essi Baroni, Erarj, Governatori Baronali, Governatori, e Giudici Regj, a' quali sta incaricato di fare le note suddette, debbano mandarle alla Regia Giunta, che tratta di questa numerazione, fra il termine di due mesi, numerandi dal dì, che sarà pubblicato il presente Bando, sotto pena di once cinquanta per ciascheduno,

da

da esigersi irremisibilmente in beneficio del Regio Fisco.

Cto faciendum jubetur.

E perchè conviene al servizio di S. M., e beneficio pubblico, che il tutto s'esegua con esattissima diligenza, senza che nel fare, e mandare dette note vi sia, nè possa essere frode alcuna, vogliamo, che si possa indultare l'uno dell'altro, ancorchè sieno principali, o complici, de' quali dandosi notizia a noi, e ponendo in chiaro detto delitto, e frode fra il termine di un mese, o per iscritture, o per testimonj degni di fede, resti egli libero dalla pena, in che sarà incorso, promettendogli ancora indulto di tutti gli altri delitti, che avesse fatto, eccettuati però quelli di lesa Maestà.

Delatoribus abolitio promittitur.

Ed a rispetto di quelli, che non terranno complicità, nè parzialità in dette frodi, e le riveleranno, e porranno in chiaro fra l'istesso termine, loro si promette indulto di qualsivoglia delitto, che avessero commesso, eccettuato però quello di lesa Maestà; ed oltrachè saranno tenuti con molto segreto, e non si pubblicheranno le loro persone, che daranno alla Regia Giunta dette denuncie; e si darà loro, non trovandosi inquisiti, la terza parte della pena pecuniaria, da noi arbitranda, e dicharanda contra di quelli, che verranno inquisiti, e condannati per le dette frodi commesse in detta numerazione, e da loro denunciate, e rivelate; Il tutto a tenore delle Prammatiche, terza, quarta, e sesta *de juribus, et exactionibus Fiscalibus*, come se interamente fossero inserite nel presente Bando. Il quale, affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo che si pubblichi per tutt'i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno; e colla debita relata torni a noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. mensis Januarii 1732. Luis Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secr. Mastellonus. Bando, ut supra.* Pubblicato a dì 8. di Febbrajo 1732.

Die 31. Jan. 1732. Conde de Harrach.

## PRAMMATICA II.

Eadem Regia. Universitates in descriptione focolariorum faciunda clariorem legem poscunt, quae et eis datur in hoc capita.

SU i ricorsi avuti in questa Regia Giunta, eretta per provvedere quello, che spetta all'ordinata nuova general numerazione, da molti de' Sindaci, Eletti, Cancellieri, e Deputati d'alcune Università delle Città, e Terre del Regno, a' quali, ed altri col Bando emanato da S. E. e suo Regio Collaterale Consiglio sotto i 31. del caduto mese di Gennajo, in esecuzione di Cesareo Real Dispaccio de' 22. di Dicembre del passato anno 1731. sta incaricato il fare le rivele de' Fuochi di ciascheduna di dette Città, e Terre, esponendo dubbj, e confusioni, che dicono incontrare per mancanza di distinte istruzioni nell'adempire all'obbligazioni loro imposte: Essendosi di ciò pienamente trattato in questa Regia Giunta, si è considerato, che per evitare tali dubbj, e confusioni o vere, o affettate che sieno, ed affinchè le rivele si facciano colla dovuta chiarezza, e distinzione, e prevenire quanto sia possibile le frodi non meno che le omissioni, ed oscurezze di scrittura in una materia quanto vasta, altrettanto importante, e che potrebbero medesimamente portare lunghezza di tempo, ed imbarazzo in appurarle: Si è determinato, che salva l'osservanza del detto Bando in tutte le sue parti, per maggior chiarezza, e distinzione

da

da osservarsi nella forma, e maniera prescritta, formare le seguenti Istruzioni, raccolte da quelle date, ed osservate nelle precedenti numerazioni con alcune di esse aggiunte, e riformate, altre distinte, e dichiarate, da osservarsi esattamente sotto le pene ingiunte in detto Regio Bando da' Sindaci, ed altri a' quali stanno incaricate le cose suddette.

I.

Decemviri eligantur bonae famae, et opinionis, idonei etiam; cetera ipsamet capitum descriptio dabit.

Primieramente i Sindaci, Eletti, ed altri a' quali in virtù di detto Bando appartiene, debbano con Mandati penali da' Gabelloti, Esattori, ed altri Conservatori farsi esibire, e consignare gli ultimi catasti, originali, Cedole, libri di esazioni di Collette, e di Tasse, e tutti quelli, che loro parranno necessarj della propria Città, o Terra per chiarezza della verità, e per evitare le frodi, quali pervenuti in loro potere, debbano consegnare ad uno, o più de' Deputati eleggendi, da conservarsi in una camera ben condizionati, e cautelati, di modo che non succeda alcun inganno per dovergli a suo tempo, in caso di bisogno, trasmettere, come si dirà nell' ultimo capo delle presenti Istruzioni, e per doversene aver ragione a suo tempo, ricevute che saranno le rivele ordinate, ed in caso di renitenza dell' esibizione, o d' occultazione d' alcuni di detti libri, o frode, se ne prenda informazione, e si trasmetta a questa Regia Giunta, osservandosi i libri de' battesimi, de' matrimonj, e de' morti dall' anno 1670. a questa parte; e se alcuni non esibissero detti catasti, e libri come sopra di Tasse, e Collette, il Governatore locale li costringa *etiam per capturam personarum*, e ne dia parte a questa Regia Giunta, e de' detti libri, che esibiranno, ed uniranno come sopra, che nella forma suddetta si conserveranno, debba nel principio di ciascheduna rivela farsi nota distinta di ciascheduno di detti libri col numero de' fogli, ne' quali consiste il titolo che tiene, come comincia, e finisce, se vi sieno fogli mancanti, e se vi sieno viziature, con obbligo del Deputato, o Deputati, a' quali si daranno in custodia di esibirgli ad ogni ordine di questa Regia Giunta, osservate che saranno le rivele, ed uniti e dati in custodia detti libri, dovranno co'Deputati *ut infra eligendi* camminare per tutta la Città o Terra, strada per strada, descrivendo i nomi de' capistrada, e loro confini, acciò se n' abbia ragione nel formare la rivela, ed acciocchè il tutto si faccia con chiarezza, dovrà ingiungersi, che nessuna persona ardisca defraudare il suo fuoco in occultarlo, o unirsi con altri, o in qualsivoglia altro modo, sotto qualunque colore, o pretesto, ma ciascheduno debba stare nella sua propria casa, così come stava per lo passato, e da quella non debba rimuovere nessuna sorta di mobili, suppelletili, o scritture, sotto le pene comminate nel Regio Bando, al quale effetto deve ordinarsi ancora, che ciaschedun fuoco debba fare la sua particolare rivela del nome, cognome, età, e professione ch' esercita, sua moglie, e figli, e fratelli, o altri congiunti che tiene in sua casa, servi, e serve; con dichiarare ancora se detti servi sieno forestieri, di che luogo sieno, e da quanto tempo stanno a lor servizio, nella quale rivela debbano anche dichiararsi tutt' i beni stabili, e semoventi, annue entrate da ciascheduna possedute, o altri congiunti seco viventi.

II.

II.

Dopo l' emanazione di detti Bandi, e ricezione delle rivele si dovranno eleggère in pubblico parlamento due o più persone per Deputati secondo la capacità del luogo, che sieno però de' più comodi, e facoltosi, timorose di DIO, e della Giustizia, e non esenti dalla Real Giurisdizione, e che sieno informati, e pratici de' fuochi, senza però che ad essi si ammetta scusa di non accettare per qualsivoglia pretesto, o causa, acciò accudiscano con detti del Governo, e col loro intervento si possi fare l' esame delle rivele, e la numerazione giusta l' ordinato nella suddetta Regia Prammatica; a' quali Deputati si debba dare il giuramento, perchè dicano la verità de' veri fuochi, e di tutto quello converrà per l' effetto suddetto sotto le medesime pene; e di detta elezione de' Deputati se ne faccia fare scrittura autentica da conservarsi, e trasmettersi cogli atti delle rivele, e numerazione predetta.

Qual numerazione abbia da farsi con ogni chiarezza, e distinzione, ponendovisi per via di notamento nel principio di quella il modo, in che vivono nella Città, o Terra che si numera, se per Catasto, Collette, Tasse, o per Gabelle, con farsi separatamente l' alfabeto de' fuochi, sottofuochi, co' numeri: e contenendo in se il luogo più casali, o quartieri, ci si debba spiegare il tutto, e ponere la giornata, quando si principia, così continuando sino alla sua ultimazione con i debiti notamenti alla margine di ciascheduno fuoco, ed in particolare de' beni, che posseggono, e del loro esercizio, ponendosi il nome, e cognome del capofuoco, di chi è figlio, gli anni che tiene, la moglie, figli, congiunti, e servi, o serve, se ve ne sono.

III.

*Delle vedove; donne di terz' ordine; e Moniche Bizzoche.*

In quanto alle vedove, si prenda informo con ogni diligenza della qualità di esse, e se tengono figli maschi, e femine, e di chi sono figli, notandole nella rivela colla distinzione, che si ricerca, ponendo per capofuoco il figlio maggiore, poi gli altri fratelli, e sorelle, ed in fine la madre, ed a ciascheduno d' essi l' età, e professione; e tenendo figli minori di quattordici anni a basso si numeri primo la madre vedova, e poi i detti figli pupilli colle loro età, riconoscendo, con che comodità vivono in casa, con descrivere le robe, che posseggono così dette vedove, come quelle che possedeano i qu. loro mariti, che oggi si posseggono da' detti loro figli: e ritrovandosi, che alcune di ette vedove non avessero figli, o quelli fossero morti, e ne' catasti si ritrovassero notati i loro mariti, si noti, chi sieno i successori, e chi possiede le robe de' mariti. Il medesimo s' osservi per le donne del terzo ordine, e Monache Bizzoche, facendosene del tutto nel margine di detta rivela breve, distinta, e chiara nota.

IV.

*De' Sessagenarj.*

Per li Sessagenarj, quelli si debbano rivelare nel modo, che si ritroveranno ad abitare, avvertendo a fondare l' età con le fedi del Battesimo autentiche, e trasmettersi con dette ri-

rivele, acciò effettivamente apparisca esserne tali, con descrivere, che figli maschi, e femmine tengono, con le loro età, e professioni, come di sopra, e se vivono uniti, o separati da essi: con descrivere parimente i beni, e le possessioni, che posseggono, e le industrie, o negozj che fanno, con farne notamento alla margine come sopra.

V.

*De' Pupilli.*

In quanto a' pupilli, che sono di quattordici anni a basso senza padre, o avo paterno, si descrivino nel modo, che si ritroveranno ad abitare, ponendo a ciascheduno di essi il sesso, ed età, e se quelli dipendono da fuoco antico; con descrivere ancora i beni, che posseggono così paterni, come per successione d' altri, e di che qualità e rendita sono, con farsene notamento alla margine, *ut supra*.

VI.

*De' vagabondi, e che stanno a servizj d' altri.*

Per li vagabondi, quelli che stanno a servizj d' altri si pratichi ogni diligenza per saperne la verità, e particolarmente si descriva, se sono casati, e se tengono padre, madre, fratelli, o altri parenti vivi, e se quelli stanno numerati, e che beni posseggono, e se vanno continuati nelle Cedole delle Tasse, e si descrivano nel modo, che si trovano colla distinzione, che si conviene.

E per quelli, che stanno a servizj d' altri in aliene Terre, si procuri sapere ove abitano, e da quanto tempo, e se posseggono beni, e quali nel luogo ove sono nati.

VII.

*Degli Assenti.*

In quanto a' fuochi, e persone che sono assenti, si dichiari in qual Città, Terra, o luogo del presente Regno abitano, e da quanto tempo, e che beni posseggono nella propria patria: e perchè fra detti assenti ve ne saranno molti, che abitano in questa Città di Napoli, ed in altre Terre franche del Regno, in tali casi per li detti assenti in Napoli se ne dia avviso alla Regia Giunta con mandarsi lista particolare di dette persone assenti in Napoli, designando la loro professione, e quartiere, dove abitano acciò si possa verificare; E per gl' assenti in Terre franche, si dichiari da quanto tempo vi sono andati ad abitare, e se vi abbiano trasferito totalmente il loro domicilio con la moglie, e figli, o pure che vanno, e vengono per isfuggire i pagamenti ne' luoghi proprj, e del tutto se ne faccia breve, chiaro, e distinto notamento nella margine di detta rivela.

VIII.

*Degli Avventizj, od Esteri, e Spagnuoli casati in questo Regno.*

Per gl' Avventizj, o sieno Regnicoli, o forestieri, si descrivano nel modo che si ritroveranno ad abitare, con informarsi da dove si sono partiti, e da quanto tempo fanno il loro domicilio in quella Patria, dove si trovano; e per li forestieri di extra Regno quanto tempo ha, che hanno abitato in Regno, e se l' abitazione

è sta-

è stata continua o *ad tempus*, annotando le loro mogli, e di qual patria sieno, ed anche l'esercizj, e beni, che posseggono, e l'istesso s'intenda per li Mercanti di nazione Fiorentina, Genovesi, Bergamaschi, ed altre nazioni extra Regno casati, o no, ponendo a ciascheduno d'essi l'età, le mogli, i figli, che mercanzie fanno, e che beni posseggono, come di sopra, e da che tempo hanno trasferito il loro domicilio in Regno; e circa i Spagnuoli, che si sono casati con donne Regnicole, e si ritrovano ad abitare in Regno, quelli si numerino come di sopra, ponendosi similmente l'età, moglie, figli ed esercizj, e se stanno attualmente assentati, ed al servizio di S. M. col debito notamento.

## IX.

### *De' Schiavoni, Greci, ed Albanesi.*

In quanto ad alcune Terre, e Casali abitati da' Schiavoni, Greci, ed Albanesi se ne descriva con ogni diligenza l'effettivo numero, poichè molti d'essi abitano in case sotterranee, grotti, e pagliaje; Che perciò si sappia, e descriva l'abitazione predetta, annotando il modo, come vivono, e si descrivano, conforme tutti gl'altri fuochi de' Cittadini del Regno, colla distinzione, che si ricerca, e se le loro mogli sono Regnicole, ponendosi l'età, professione, ed i beni, che posseggono, facendosene del tutto breve, chiaro, e distinto notamento nella margine di ciascheduna rivela.

E come che per le notizie avute si ha, d'essersi erette in quasi tutte le Provincie del Regno nuove Terre, e Casali, ed abitazioni dopo la numerazione dell'anno *1669.* non solo da gente forestiera, ma anche da'fuochi fuggiti d'altre Terre, e che per fraudarsi la Regia Corte del pagamento de' fuochi, le medesime non si regolano a forma d'Università, pretendendosi di essere aumento di feudo, o fuochi della stessa Università, e giurisdizione, andati ivi ad abitare per maggior comodo, o per salubrità d'aere, *citra* pregiudizio però dell'altre ragioni del Regio Fisco rispetto a tali nuove abitazioni, debbano queste rivelarsi, e numerarsi colla distinzione di sopra descritta.

E lo stesso debbano fare i Baroni, ed in assenza loro, i loro Erarj, ed Agenti.

## X.

### *De' Baroni.*

In quanto al Barone, che si ritrova ad abitare nella Città, o Terra, ove si fa la rivela, o sia nativo, o forestiero di quella, o utile Padrone d'altre Terre, e non di quella, ove si fa la rivela, ma solo in essa si ritrova ad abitare, si descriva con la distinzione che si ricerca, con la moglie, i figli, l'età, ed i beni che possiede nella propria Terra, e dove per ordinario tiene la sua casa, e famiglia, con farne del tutto breve, chiaro, e distinto notamento nella margine di detta rivela.

## XI.

### *De' Preti, Monaci, ed Oblati.*

In quanto a' Preti, Clerici, Preti Greci, figli de' Preti Greci, figli dei Preti, e donne, o altri che stanno a' loro servizj, si rivelino, e descrivano nel modo, che si ritroveranno, riconoscendosi le Bolle da che tempo

sono state spedite, e da chi Prelato, la qualità dell'ordine, e tutto il di più sarà necessario: annotando l'età d'essi, i beni che posseggono, e se le mogli di detti Preti Greci dipendono da fuoco antico, ch' andassero continuamente in catasto, cedole d'esazioni o tasse, con farsene del tutto breve, chiaro, e distinto notamento nella margine di detta rivela.

E circa i Monaci, si mandino le debite fedi della loro professione.

E per gl' Oblati, che stanno a' servizj de' Conventi, o altri luoghi Pii, si mandino le copie degl' istrumenti d' oblazione, e se ne faccia notamento nella margine di detta rivela, con dichiarare, se abitano in detto Convento, o luogo Pio, e da quello ricevano il vitto, o pure vanno, e vengono nelle loro case.

## XII.

### *Degli uniti viventi.*

Per gli fuochi uniti nelle numerazioni si è sospettato sempre d' esser strada per occultarsi in danno del Regio Fisco, vivendo più fuochi in una casa sola, dicendo, che vivono unitamente, lasciando le loro case vacue, ove abitavano da prima, o restringendosi in una sola casa più persone; Che però s' avverte a' Signori del Governo, e Deputati, che in qualunque caso di frode de' suddetti uniti viventi, e non ponendolo in chiaro, si procederà irremisibilmente contra d' essi all' esecuzione delle pene contenute così nella Regia Prammatica emanata, come nelle presenti istruzioni; e perciò ordiniamo, che debbano usare ogni diligenza necessaria nell' osservanza degl' infrascritti Capi.

In primis, debbano dichiarare con giuramento, *et sub poena falsi*, se le dette persone vivono unite *unico vitæ*, e da quanto tempo si sono unite.

Secondo, se tal casa, ove abitano, è capace di tante persone, e se vi possono stare tanti letti.

Terzo, se vi è più d' un focolare divisamente, ed altri segni, che dinotassero essere più fuochi, con chiarire medesimamente i beni, che posseggono, se vanno tassati, e pagano uniti, o separati, e se posseggono unitamente, o separatamente i loro beni, e se qualche figlio fosse emancipato dal padre, e negoziasse da per se, e di ogni uno de' suddetti casi se ne faccia breve, distinto, e chiaro notamento nella margine di ciascheduna rivela; e l' istesso si pratichi, e dichiari, al che tocca a' Padri, figli, e fratelli, figliastri, che stassero con i loro padri, nipoti con loro zii, o avi, cognati, generi, e suoceri, ed altri simili; con dichiarare ancora se dipendono da fuoco antico, e che beni posseggono, e particolarmente si dichiarino con distinzione i seguenti casi.

Se un padre, e figlio vivendo unitamente, ed insieme abitando in una casa, o sia conjugato, o no, se posseggono beni uniti, o divisi.

Se il figlio esistente sotto la patria potestà, ed accasato colla moglie, se detto figlio possiede beni separati dal padre.

L' istesso si dichiari in ordine al suocero, e genero uniti viventi.

Se i padri, figli, e fratelli, che si ritroveranno uniti, possiede ciascheduno d' essi beni separati, e quali.

Se i padri, figli, zii, e nipoti, che vivono uniti, si dichiari se ciascheduno d' essi possiede beni separati, e se dipende da fuoco antico.

Se

Se essendo morto il padre con aver lasciato più figli, e la moglie vidua, la quale passata a seconde nozze, se si ha preso le sue doti, e per esser i figli costituiti in età pupillare, se li ritiene con se, se i beni stabili di detti pupilli stanno separati dalle doti delle madri, e da' beni del padre.

Se i fratelli, che si sono separati, e per alcun tempo hanno vissuto divisamente, e poi si sono uniti, si dichiari da quanto tempo è seguita detta unione, e se vivono insieme ad un vitto, e se posseggono uniti, o separati i loro beni.

Se i fratelli, che sono stati lasciati eredi dal padre divisamente, e non ostante tal divisione fossero stati, e stassero uniti ad un fuoco, e ad un vitto, si dichiari se amministrano separatamente i loro beni.

Se rispetto a quelli, che per prima fossero stati divisi, ed al presente vivessero uniti ad un fuoco, e ad un vitto, si dichiari da quanto tempo è seguita detta unione, e se tengono moglie, e figli, e si dichiarino le circostanze, e cause di detta unione particolarmente, se detta unione sia seguita per modo di compagnia, *seu* di società, e se ciascheduno d' essi separatamente amministra la parte de' suoi beni.

Se il genero, che vive unitamente con il suocero, o suocera, e i cognati, che vivono insieme, se ciascheduno d' essi dipende da fuoco antico, o tiene porzione paterna divisa dagli altri fratelli, e se il genero è forestiero di detta Città, o Terra, che si faccia la dichiarazione.

Se i fratelli casati, che stanno in una casa con le loro mogli, e figli, si dichiari se si ritrova tra d' essi separazione, o divisione alcuna d' eredità paterna, e se le doti delle loro mogli consistono in beni stabili, o in pannamenti secondo l' uso del Paese, e se consistendo le dette doti in stabili, ciascheduno marito l' amministra, e n' esige i frutti separatamente.

Se vi sia qualche figlio emancipato dalla patria potestà, e ciò non ostante vive con il padre.

Se vi sono figliastri meno d' anni quattordici con beni, e che abitano unitamente con i loro padri, si dichiari l' età, beni, e rendita d' essi di detti figliastri pupilli.

## XIII.

### *De' Privilegiati Napoletani, Padri Onusti di 12. figli, uomini d' armi, ed altri.*

E perchè fra i fuochi del Regno ve ne sono molti privilegiati, come Napoletani, padri di 12. figli, ed uomini d' armi, *seu brevis armaturae*, di questi si facciano esibire i privilegj spediti dalla Regia Camera, si riconoscano se sieno orti, o originarj in questa Città, e suoi Casali, o *vigore Regiae Pragmaticae*; così anche per i padri onusti di dodici figli, e per gli uomini d' armi, si facciano esibire le fedi dell' assiento, che attualmente stiano assentati nella Regia Scrivania di Razione, e del tutto se ne faccia chiaro, breve, e distinto notamento nella margine di ciascheduna rivela, con poner la data della spedizione del privilegio, e presso di qual' Attuario, o Scrivano, e per gli uomini d' armi, come di sopra, in quale compagnia stanno assentati.

Medesimamente si dichiari, se alcun figlio di detti padri onusti, che

si ritrovasse casato, o no, abitasse colla sua casa, e famiglia separatamente dal padre, e fuori della patria potestà, e se non sta al vitto di detto suo padre.

XIV.

*De' Banditi forgiudicati condannati in galea, ed alla guerra.*

Per li banditi, *seu* forgiudicati condannati in galea, o alla guerra, si dichiari se tengono mogli, figli, fratelli, zii, nipoti, o altri, e si descriva la loro età, professione, ed i beni, che posseggono, e si facciano esibire le fedi della forgiudica, la condanna in galea dell'officio marittimo, e della Regia Scrivania di Razione, e se ne faccia il notamento nella margine di detta rivela.

XV.

*In mano de' Turchi.*

Ritrovandosi, che qualche persona della Città, o Terra, in cui si fa la rivela, si ritrovasse cattivo in mano de' Turchi, si descriva il suo nome, e cognome, ed età, come della moglie, e de' figli, se ne tiene, e de' beni, che possiede, e sua rendita, e non possedendo beni, anche si dichiari.

XVI.

Tabulae censuales in Tabularijs serventur, ut suo tempore ad Quinqueviros transmittantur.

Ed affinchè il tutto possa da questa Regia Giunta chiarirsi, e comprovarsi nell'atto dello spoglio delle rivele, e liquidazione della numerazione, perciò debbano detti Catasti, rivele particolari, e scritture *ut supra* ordinate diligentemente custodirsi da' Deputati elegendi, acciò bisognando, si ritrovino pronti, e possano trasmettersi ad ogni ordine, o richiesta di questa Regia Giunta.

Con avvertenza ancora, che confidandosi il tutto nella puntualità, e fede de' medesimi, unicamente per evitare l'immensa spesa, che portarebbe il farsi la detta numerazione solennemente, come fu praticato nella precedente del 1669., e per conseguire il fine proposto dell' uguaglianze nel pagamento de' pesi, mentre siccome all' Università decaduta da' fuochi dovrà minorarsi il peso, così all' altra cresciuta possa giustamente aumentarsi il che dee contribuire, qualora da' detti Sindaci, Eletti, Deputati, ed altri del Governo delle Università verrà commessa frode, o falsità nell' occultazione de' fuochi *in consulendo*, *aut omittendo*, non solamente si eseguiranno irremisibilmente contra d' essi le pene stabilite nel Regio Bando, ma altresì dovranno soggiacere alle spese, che occorreranno per le diete de' Ministri, a' quali saranno commesse le diligenze per le verificazioni di tali feudi, o falsità. *Datum Neapoli ex Regia Juncta Numerationis die* 22. *Martii* 1732. *De Joseph de Aguirre R. M. C. I. D. Franciscus Galdiani. D. Horatius Rocca. V. M. D. F. Fiscus. V. N. de S. Fiscus B. T. V. J. P. Fiscus B. T. Dominus Castagnola absens. U. J. D. Hyacinthus de Siena Secret.*

Die 22. Martii 1732.

PRAM-

## PRAMMATICA III.

Quum Universitates conquerentur intra quindecim dierum angustias professiones omnes Foculariorum non fuisse perfectas, Cancellaria cum Protege ad alios dies quadraginta extendit. Quod hoc Edicto Universitatibus nunciatur.

AVendo molti degli Amministratori delle Università di questo Regno, e Deputati per la nuova numerazione de' fuochi di esso fatto ricorsi a S. E., e suo Regio Collaterale Consiglio, e dal medesimo rimessi a questa Regia Giunta, ed essendo in essa giornalmente pervenute nuove istanze per parte de' suddetti Amministratori, e Deputati, che per varie cause, motivi, e pretesti han domandato prorogarsi il termine de' mesi due stabiliti col Regio Bando emanato a' 31. del prossimo decorso mese di Gennajo per complirsi alle rivele per la predetta nuova numerazione, nella conformità prescritta nel Bando suddetto, ed istruzioni formate da questa Regia Giunta; ed essendosi dalla medesima con sua consulta de' 24. del prossimo scorso mese di Aprile, rapportato all' Eccellenza Sua le dette istanze, e supplicato, che per agevolare maggiormente a fare le dette rivele senza angustia di tempo, si fosse servita, non parendole altrimenti, concedere a' precitati Amministratori, e Deputati, ed altri, a chi spetta delle Università di questo Regno, altro termine di giorni quaranta, decorrendi dal primo del corrente mese di Maggio, acciò senza pregiudizio del Regio Fisco, per le pene già incorse da coloro, che con detto primo termine potevano averle compite, e presentate assolutamente, e senza speranza d' altra dilazione, dovessero terminare le rivele antedette a tenore del detto Regio Bando, ed Istruzioni predette, altrimenti passato il precitato altro termine, procedersi contra de' Trasgressori all' incusa delle pene, che loro sono state, in detto Bando, *et infra* col presente se l' ingiungono per l' osservanza del Bando suddetto; e nel medesimo tempo, essendosi considerato, che nel progresso di tal termine, e dopo possono mutarsi gl' Amministratori delle Università, che hanno incominciato ad eseguire detto Bando, per esser compito l' anno del lor governo, o per altra causa, ed insorgendovi difficultà nel proseguimento delle rivele, la mutazione di detti Amministratori avrebbe potato causare qualche disordine nella formazione non meno delle rivele, che nella discussione di esse, col ritardamento del servizio Reale, ed interesse delle stesse Università, qualora procedendosi alle nuove elezioni s' avessero dette rivele ad incominciare, o proseguire co' nuovi Amministratori, che come non intesi pienamente dell' affare, portarebbero impedimento ad un opera di tanta considerazione: Onde a fine di prevenirsi tal disordine si rapportò alla E. S., che parea conveniente ordinare, che venendo i tempi delle nuove elezioni de' Governanti delle Università del Regno, quelle si facessero secondo il solito, dandosi a' nuovi Eletti il possesso delle di loro cariche, con dovervi non però ancora intervenire negl' affari, che riguardano la detta nuova numerazione i primi Amministratori, co' quali si è dato principio alla numerazione suddetta.

A qual consulta, essendosi degnata S. E. con biglietto per Segreteria di Stato, e Guerra de' 7. del corrente mese di Maggio uniformarsi, e quello propostosi in questa Regia Giunta agl' 8. del medesimo corrente mese di Maggio, è stato ordinato d' eseguirsi il detto rescritto di S. E., per lo di cui effetto ordinarsi agl' Amministratori, Deputati, Cancellieri, ed altri

a chi

a chi spetta delle Università di questo Regno, che senza pregiudizio del Regio Fisco, per le pene in che sono incorsi per non aver compite le rivele per detta nuova numerazione tra il termine di due mesi prefisso nell' enunciato Regio Bando de' 31. di Gennajo prossimo passato, con effetto senza speranza d' altra dilazione fra altri giorni quaranta, che si dichiarino incominciati a decorrere dal primo del presente mese di Maggio, tanto per quelli rispetto de' quali era già in detto dì primo di Maggio decorso il primo termine de' due mesi, quanto per quelli a rispetto de' quali non era ancora detto primo termine compito, ed elasso, debbano compire la detta numerazione colle rivele nella conformità prescrittali col suddetto Regio Bando, ed Istruzioni di questa Regia Giunta, con rimetterle nella medesima sotto pena d' once cinquanta per ciascheduno contravvegnente, altrimenti detto altro termine elasso si procederà irremisibilmente all' esazione in beneficio del Regio Fisco delle pene nel predetto Regio Bando, Istruzioni, e presente Bando contenute.

Ed affinchè non sia punto ritardata la numerazione suddetta per li sopraccennati motivi, essendo seguite fra tanto nuove elezioni degli Amministratori Universali, o venendo i tempi delle nuove elezioni degl' Amministratori delle Università di questo Regno, quelle si facciano secondo il solito, dandosi il possesso delle di loro cariche *respective* a' nuovi Eletti, non però per quello appartiene alla detta nuova numerazione, debbano intervenirvi non solamente i Governatori nuovamente eletti, o eleggendi, ma anche quelli, che avranno terminata la loro amministrazione, assistendo questi da Deputati, co' Deputati prima eletti, giusta l' ordinato dall' Eccellenza Sua col riferito biglietto.

Quindi acciò il tutto venga a notizia de' detti Amministratori, Deputati, Cancellieri, ed altri a chi spetta delle Università di questo Regno, ed affinchè non s' alleghi causa d' ignoranza, abbiamo stimato fare il presente Bando da pubblicarsi in tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, acciò quanto da S. Eccellenza, e da questa Regia Giunta vien ordinato, venga puntualmente eseguito, tornando a Noi il Bando suddetto colle debite relate. *Datum Neapoli ex Regia Juncta numerationis die* 8. *Maii* 1732. *D. Joseph de Aguirre R. M. C. L. D. Franciscus Galdiani. D. Horatius Rocca. Vidit N. de S. Fiscus B. T. Dominus Castagnola absens. U. J. D. Hiacintus de Siena Secr.* Die 8. Maii 1732.

## PRAMMATICA IV.

SEbbene per la confidenza usata co gl' Amministratori delle Università, e Deputati eletti alla nuova ordinata general numerazione di questo Regno sperato si fosse ogni maggiore, e sopraffina puntualità nelle rivele, come pure nelle scritture, e documenti prodotti per ottenere disgravj di molti fuochi; niente di meno, comecchè la malizia di taluni ha posto in mala fede questa Regia Giunta, e fatto dubitare della lealtà di essi, sicchè non meno per le diligenze commesse per la spontanea dichiarazione di taluni altri, si è costata la falsità di alcune delle scritture suddette, contra de' quali si sta proce-

Si intra mensem eos, qui falsam professionem ediderunt, vel vitiose protulerunt, poenitent, ea ab crimen abolebitur.

cedendo a tenore delle leggi, delle Regie Prammatiche, e Regj Bandi sopra ciò emanati: Usando pur nondimeno questa Regia Giunta tutta l'equità, ed indulgenza, anche per evitare, per quanto si può, l'anfratto di tanti processi criminali, e le diligenze per la verificazione di tali falsità, e degl'autori, e complici di esse, secondando insiememente le clementissime idee dell'Augustissimo Padrone, e di S. E. che benignamente si è uniformato con suo biglietto per Segreteria di Stato, e Guerra de' 12. di Settembre del corrente anno alla consulta di detta Regia Giunta, è venuta perciò col presente Bando ad accordare in nome della prefata Eccellenza, così agl' Amministratori delle Università, e a' Deputati della nuova numerazione, come ad ogni altra qualsivoglia persona, che hanno avuto parte in simili reati di falsità, di fedi di morte, d'infermità ideate, ed altra qualsivoglia scrittura, d'essere loro lecito tra lo termine di un mese, decorrendo dal giorno della pubblicazione del presente Bando pentirsi dell'errore commesso, con dichiarare non volersene avvalere nel giudizio della nuova numerazione, con espressa però condizione, che se fra il detto termine non s'avvaleranno di questo Indulto, si procederà irremisibilmente al gastigo de' delinquenti, ed alla pronta esecuzione delle pene stabilite dalle leggi, dalle Regie Prammatiche, e contenute ne' Bandi emanati per la detta nuova numerazione. Restando però eselusi dal presente Indulto quelli, che attualmente ne restano attinti.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo che il presente Bando si pubblichi in questa Fedelissima Città, ed in tutte l'altre Città, Capi di Provincia, ed ove riseggono i Regj Tribunali, colla quale notificazione s'abbiano tutti come personalmente notificati, e colla dovuta relata torni a Noi. *Datum ex Regia Juncta Novae numerationis* 17. *Septembris* 1733. *D. Joseph Aguirre R. M. C. L. D. Franciscus Galdiani. D. Horatius Rocca. D. Jo: Antonius Castagnola. Vidit M. D. F. Fiscus. Vidit N. de S. Fiscus B. T. Vidit J. P. Fiscus B. T. U. J. D. Hyacintus de Siena Secr.* Die 17. Sept. 1733.

## PRAMMATICA V.

### Ex gratiis concessis anno 1737. Cap. XI.

„ *Item* supplicano V. M. a volere „ liberare le medesime Università „ da ogni timore di nuova numera- „ zione, non solamente, perchè, se „ in qualcheduna di esse è aumenta- „ to il numero delle persone, non „ perciò sono aumentati i beni, an- „ zi più tosto sono molto mancati „ (tanto vero che poche vanno a „ gran pena in corrente de' pesi at- „ tuali) ma ancora perchè se mai „ vi fosse qualche avanzo di fuochi „ alla ragione di carlini quindici a „ fuoco, che sono i veri pagamenti „ fiscali (tutto il di più essendo sta- „ to dato alla Regia Corte in varie „ contingenze per certa, e limitata „ somma) per giustizia tale avanzo „ spetterebbe a' creditori assegnatarj „ della Regia Corte, i quali nel „ 1648. perderono l'esazione, chi di „ un quarto, e chi di un terzo de' „ loro assegnamenti, a cagion che i „ pagamenti fiscali furono ridotti da' „ ducati otto a fuoco a carlini qua- „ rantadue. Ed oltre a ciò dopo l'ul- „ tima numerazione del 1669. furo- „ no

Quae supra jussa sunt, hac gratia Caroli Regis evanuere, nec Focularium descriptio prorsus examinata est.

„ no loro sospesi altri annui ducati „ 22. e un carlino per 100. Di modo tale ch'essi avrebbero ragione „ di pretendere somme immense maturate in 65. anni di sospensione, „ o almeno di esser pagati interamente per l'avvenire a proporzione del loro capitale, il che fu accennato nel proemio della Prammatica dell'anno 1733." *Sua Majestas subvenit populorum, et temporum neceſſitatibus, eaque mandabit, quae juſtitia poſtulabit, Civiumque ſalus, atque tranquillitas.* 1737.

*FINE DEL TOMO QVARTO.*
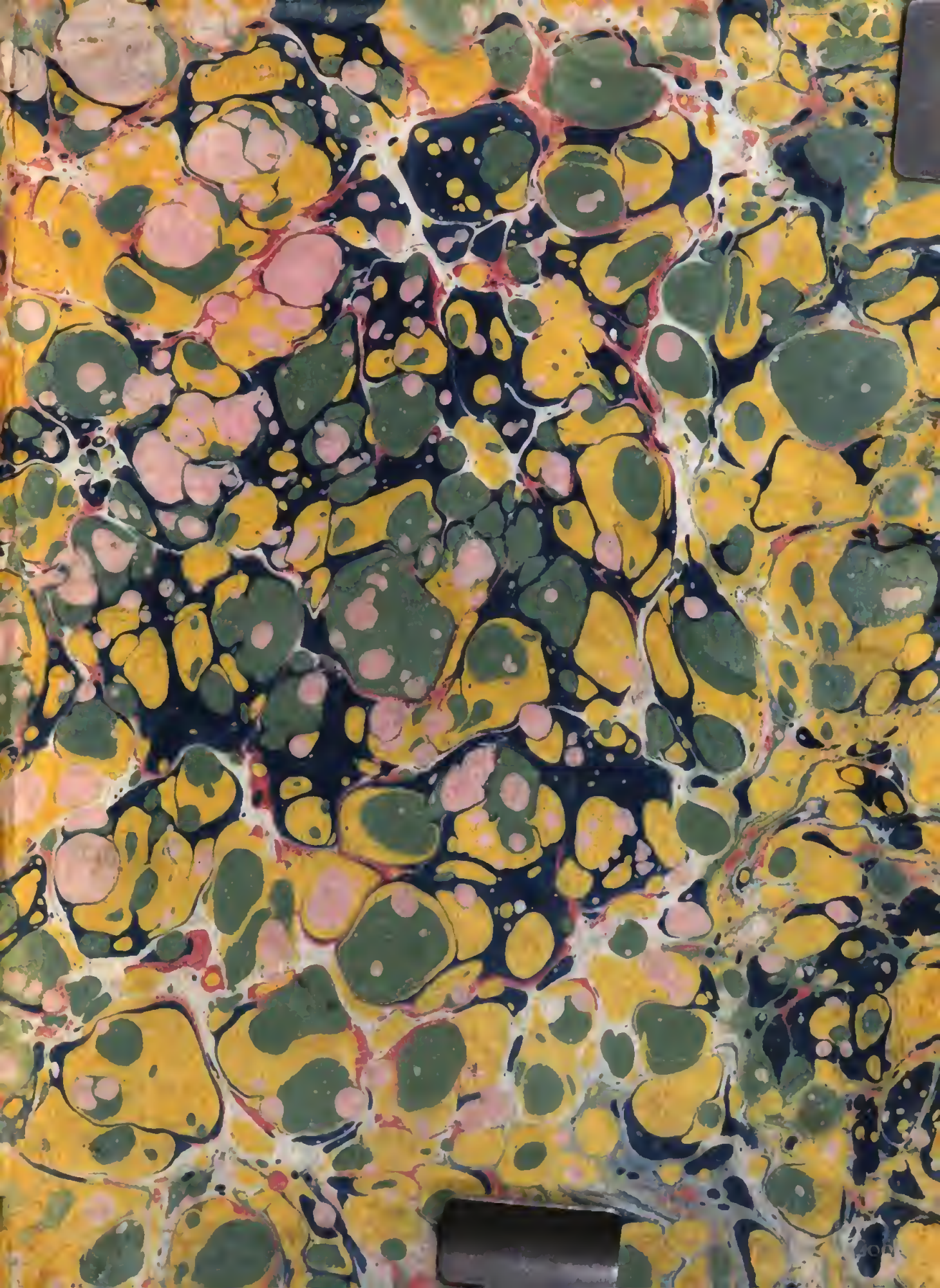
547339